

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME III

TOMO III

S O M M A R I O

ALLEGATO II. 1. b.: Ordinanze e istruzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile: 1° gennaio 1982-20 giugno 1987	Pag. 7
ALLEGATO II. 2.: Funzionari con compiti di responsabilità che hanno affiancato il Commissario straordinario del Governo ed i Ministri per il coordinamento della protezione civile	» 625
ALLEGATO II. 3.: Convenzione con la società Bonifica per la fornitura di una struttura tecnico-amministrativa di supporto	» 633
ALLEGATO II. 4. a.: Rendicontazione delle risorse finanziarie erogate dal 1° dicembre 1980 al 30 giugno 1984: prospetti riassuntivi delle entrate e delle uscite	» 651
ALLEGATO II. 4. b.: Relazione della Corte dei conti — ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri — sulla gestione fuori bilancio <i>ex</i> articolo 2 del decreto-legge n. 776 del 1980 per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dal sisma	» 671
ALLEGATO II. 5. a.: Contabilità relative alla gestione delle « disponibilità residue » nel periodo: 1° luglio 1984-31 ottobre 1989	» 695

ALLEGATO II. 5. b.: Quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite	Pag. 715
ALLEGATO II. 5. c.: Rapporti dei prefetti in merito agli impegni ancora pendenti, a valere sulle « disponibilità residue », alla data del 31 dicembre 1989 (province di: Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Matera, Napoli, Potenza, Salerno)	» 721
ALLEGATO II. 6.: Lavori relativi alla realizzazione di opere pubbliche con onere a carico del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno	» 739

ALLEGATO II. 1. b.

ORDINANZE E ISTRUZIONI DEL MINISTRO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1° GENNAIO 1982-20 GIUGNO 1987

INDICE

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1982	Pag. 11
<i>Indice per materia</i>	» 169
<i>Indice cronologico</i>	» 173
2. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983 (publicazione n. 7)	» 177
<i>Indice per materia</i>	» 475
<i>Indice cronologico</i>	» 481
3. Dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1987 (publicazione n. 8)	» 487
<i>Indice cronologico</i>	» 623



*Gestione Stralcio del Commissario Straordinario
per la Campania e la Basilicata*

**Ordinanze emesse dal
Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile**

dal 1° gennaio al 30 giugno 1982

S O M M A R I O

	Pagine
I - ORGANI DELLA GESTIONE STRALCIO	5 - 22
II - RIATTAZIONE EDIFICI E COLLAUDI	23 - 38
III - ASSISTENZA	39 - 42
IV - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO	43 - 74
V - ORDINANZE COMMISSARIALI IN VIGORE PER L'ANNO 1982	75 - 94
VI - ENERGIZZAZIONE	95 - 102
VII - ROULOTTES	103 - 106
VIII - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI	107 - 112
IX - PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	113 - 116
X - PRECETTAZIONE TECNICI UU.TT.EE. ORD. N. 158	117 - 122
XI - REQUISIZIONI	123 - 134
XII - EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA	135 - 142
XIII - SERVIZIO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE	143 - 146
XIV - I.A.C.P.	147 - 150
XV - VARIE	151 - 158
<i>Indice per materia</i>	159 - 162
<i>Indice cronologico</i>	163 - 165

PARTE I**ORGANI DELLA GESTIONE STRALCIO**

- **Ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 - Attribuzioni delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788.**
- **Decreto n. 173/82/AA.GG.1 del 22 gennaio 1982 - Ordinamento dei servizi della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario Straordinario.**
- **Ordinanza n. 7 del 20 gennaio 1982 - Scioglimento Servizi Coordinamento geologico.**
- **Ordinanza n. 8 del 20 gennaio 1982 - Passaggio competenze Ufficio Consulenza Tecnica commissariale alla Direzione Tecnica del Ministro Coordinamento Protezione Civile.**
- **Ordinanza n. 30 del 22 aprile 1982 - Incarico interinale direzione Amministrativa della Gestione Stralcio al prof. Adriano Vandi e riordinamento Uffici.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 5

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 1981 sono cessate le attività del Commissario istituite con il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO l'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 il quale dispone che alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile a decorrere dall'1 gennaio 1982 sino al 31 dicembre 1982;

TENUTO conto della facoltà di delegare le funzioni di cui sopra a più funzionari dell'Amministrazione statale con qualifica non inferiore a dirigente generale — prevista dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 788 — con possibilità di avvalersi della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle Regioni Basilicata e Campania;

VISTA la propria ordinanza n. 70 del 30 dicembre 1980 con la quale sono stati decentrati taluni adempimenti amministrativi per provvedere alla prima assistenza delle popolazioni terremotate e per assicurare la tempestività degli interventi;

VISTE le proprie ordinanze n. 5556 dell'1 gennaio 1981, n. 192 del 3 aprile 1981, n. 368 del 25 luglio 1981 relative alla delega di funzioni ai Vice Commissari;

RAVVISATA l'opportunità di continuare ad avvalersi, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, di strutture operative decentrate nel convincimento che le attività necessarie per completare nel modo più rapido ed efficace le iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario sia utile, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, l'opera dei Prefetti e dei Provveditori alle OO.PP. nonché — per determinati settori di intervento — l'opera dei Presidenti delle Regioni, delle Provincie e dei Sindaci attraverso l'assegnazione a ciascuno di essi dei necessari mezzi finanziari da accreditare sulle relative contabilità speciali;

RITENUTO di dover rivedere ed integrare i preesistenti provvedimenti di delega di poteri del Commissario ai predetti organi ed Enti al fine di rendere i provvedimenti stessi maggiormente incisivi e idonei al conseguimento degli obiettivi da raggiungere e di dover altresì formalizzare in un unico provvedimento il disegno organizzativo globale per la disciplina delle attribuzioni delegate relative all'intera gestione, sia quella diretta che quella decentrata, attuando una ripartizione di competenze e di poteri che consenta di cogliere con chiarezza le attribuzioni di ciascun organo anche ai fini di delimitarne le relative responsabilità;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

Ministro

Sono di competenza esclusiva del Ministro le direttive politiche nonché i provvedimenti che comportino responsabilità politiche, riguardino l'approvazione dei piani di ripartizione dei fondi tra le varie unità operative e comunque provvedimenti di carattere generale; sono altresì riservati al Ministro tutti i provvedimenti che non sono delegabili o che non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al suo personale esame.

Art. 2

Presidenti di Regioni, Presidenti di Amministrazioni provinciali, Sindaci e Presidenti I.A.C.P.

Restano confermate ai Presidenti delle Regioni Campania e Basilicata, ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle predette Regioni, ai Sindaci nonché ai Presidenti degli I.A.C.P. le deleghe per il perfezionamento, il compimento e la rendicontazione di tutti gli affari gestiti dalle relative Amministrazioni in virtù delle specifiche deleghe conferite dal Commissario Straordinario del Governo.

Art. 3

Comandante X Comiliter

È conferita al Generale C.A. Giacinto ANTONELLI la delega per l'apprestamento ed il mantenimento in efficienza di una valida rete di collegamento e di informazione ai fini di un pronto intervento di protezione civile nell'ambito delle Regioni Campania e Basilicata.

È altresì delegata l'organizzazione del servizio dei volontari di protezione civile per gli eventuali interventi nell'ambito dei reinsediamenti provvisori realizzati in Campania e in Basilicata.

In attesa, inoltre, dell'attuazione di quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 788/81 è conferita la delega per il recupero e la gestione delle roulotte e delle case mobili monoblocco non più utilizzate per il reinsediamento dei terremotati della Campania e Basilicata.

Art. 4

Prefetture

È conferita ai Prefetti Dr. Riccardo BOCCIA (Napoli), Dr. Carmelo CARUSO (Avellino), Dr. Nestore FASANO (Salerno), Dr. Agostino STELLATO (Potenza), Dr. Carlo LESSONA (Benevento), Dr. Filippo MASTROIACOVO (Caserta), Dr. Ignazio RUBINO (Matera), Dr. Primo PETRIZZI (Fog-

gia), la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le competenze operative sotto indicate nell'ambito e nei limiti delle direttive del Ministro, degli stanziamenti di apposito bilancio - programma e della normativa vigente:

- interventi per il ricovero precario e l'assistenza dei terremotati (in alberghi, in alloggi requisiti o non e relative spese), movimentazione e recupero roulotte fino al passaggio di consegne al delegato di cui all'art. 3;
- aiuti alle famiglie dei terremotati nelle varie forme previste dalla normativa vigente;
- eventuali interventi urgenti per opere pubbliche e per edifici ad uso pubblico;
- riattazione di immobili privati (oneri relativi a commissioni di accertamento);
- interventi eventuali per la ripresa di attività economiche;
- interventi per la difesa dell'occupazione ed erogazione contributi per mancato reddito;
- esecuzione di spese disposte dagli Uffici Speciali regionali.

Nell'ambito delle medesime materie è inoltre conferita ai predetti prefetti la delega per gli atti di esecuzione consequenziali a provvedimenti adottati dal Ministro per la Protezione Civile nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 1.

È altresì delegata — in base a un piano preventivamente approvato dal Ministro — l'assunzione di oneri accessori relativi al personale delle Prefetture o di altre Amministrazioni che presta servizio nell'ambito dei servizi coordinati dalla Prefettura stessa.

È delegata, infine, ai Prefetti la facoltà di confermare, nell'ambito della propria circoscrizione, le contabilità speciali e le aperture di credito speciali accese in favore dei Sindaci, nonché il compito di accreditare i mezzi finanziari occorrenti per l'espletamento delle attività delegate ai Sindaci stessi.

Art. 5

Provveditori alle OO.PP.

È conferita ai Provveditori alle OO.PP. ing. Paolo MARTUSCELLI (Campania) e ing. Giuseppe D'AMORE (Basilicata), la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari tecnico - ispettivi relativi al programma di riattazione degli immobili privati ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni e integrazioni. È altresì delegato il servizio ispettivo di cui all'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981 con riserva di rivedere la materia in sede di applicazione dell'ordinanza n. 460 del 16 dicembre 1981.

Ai suddetti Provveditori compete inoltre l'onere di portare a termine qualsiasi altro intervento relativo a riattazione di edifici pubblici finanziati dalla gestione del fondo di cui al D.L. n. 788/81.

È infine delegato ai Provveditori alle OO.PP. l'esame degli atti di collaudo dei lavori e delle opere finanziate dal Commissario, nonché l'elaborazione delle proposte da sottoporre all'approvazione del Ministro in merito all'ammissibilità dei certificati di collaudo e sulle domande delle ditte appaltatrici.

Art. 6

*Strutture centrali della gestione stralcio dell'attività
del Commissario Straordinario del Governo*

Con riferimento alle funzioni già svolte dai tre Vice Commissari sono istituite tre distinte direzioni.

A dette direzioni ed agli altri uffici vengono preposti i sottoindicati funzionari statali, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 788/81:

a) *Direzione Tecnica* - È conferita al Prefetto di 1^a classe ing. Alessandro GIOMI la delega per la trattazione e la risoluzione di tutti gli affari di natura tecnica relativi ai piani di reinsediamento attuati con prefabbricati e con containers.

Sono altresì delegate tutte le incombenze relative alla nomina dei collaudatori di lavori, di opere e di forniture a carico dei Fondi di cui all'art. 1 del D.L. n. 788/81 nonché la vigilanza tecnica sull'attività degli Uffici Speciali regionali.

Rientra infine nella competenza delegata della direzione tecnica l'impianto e la gestione del sistema informativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati di ogni genere relativi alla gestione dei fondi predetti;

b) *Direzione Amministrativa* - È conferita al dirigente generale, Prefetto Dr. Francesco LA ROSA la delega per l'indirizzo e il coordinamento, su specifica direttiva del Ministro, di tutti gli affari amministrativi demandati ai vari altri organi delegati ai sensi dei precedenti articoli, con particolare riferimento alla predisposizione di adeguati piani di intervento diretti alla graduale cessazione dei servizi straordinari propri di questa gestione.

È altresì delegata la trattazione degli affari relativi al personale, la vigilanza amministrativa sull'attività degli Uffici Speciali regionali, nonché ogni affare di carattere generale non compreso nelle specifiche elencazioni e nella competenza di altri servizi;

c) *Direzione Bilancio e Finanza* - È conferita al Dr. Adriano VANDI, dirigente generale del Ministero del Tesoro, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti il bilancio, la finanza ed i controlli sulla gestione dei Fondi di cui all'art. 1 del D.L. n. 788/81 secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. 368 e successive modificazioni.

d) *Uffici Speciali regionali* - È conferita all'ing. Giuseppe D'AMORE, Capo dell'Ufficio Speciale per la Basilicata, e al Dr. Filippo PROST, Capo dell'Ufficio Speciale per la Campania, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti il reinsediamento dei terremotati in prefabbricati leggeri sulla base delle ordinanze già emesse dal Commissario e, in particolare, delle ordinanze n. 63 del 25 dicembre 1980; n. 69 del 29 dicembre 1980; n. 159 del 14 marzo 1981; n. 314 del 9 giugno 1981; n. 415 del 19 ottobre 1981 e n. 419 del 22 ottobre 1981. Sono inoltre delegate ai predetti dirigenti tutte le competenze relative alla trattazione e alla risoluzione degli affari concernenti la urbanizzazione delle aree destinate ai containers con onere comunque posto a carico della gestione, ivi compreso il posizionamento e l'eventuale movimentazione dei containers stessi.

e) *Stampa e Relazioni Pubbliche* - È conferita al dirigente generale, Prefetto Dr. Enzo MOSINO, la delega per la stampa, per i rapporti con il Parlamento, le relazioni pubbliche e la documentazione. È altresì affidata la delega per la trattazione e predisposizione delle risposte ad interpellanze ed interrogazioni parlamentari relative alla gestione;

f) *Collaborazione di Uffici statali* - Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 788/81 viene affidato all'ing. LEMBO e all'ing. ANGRISANI l'incarico di coordinare gli uffici tecnici erariali delle rispettive Regioni per l'espletamento — in piena autonomia sotto il profilo tecnico — delle verifiche istituite con l'ordinanza commissariale n. 158.

Art. 7

Comitato di Coordinamento

La unitarietà di indirizzo della gestione viene assicurata da un Comitato formato dall'ing. GIOMI, Dr. LAROSA e Dr. VANDI al quale vengono delegate funzioni di coordinamento di tutti gli affari che investono la competenza delle direzioni cui gli stessi sono preposti.

In particolare sono demandati al vaglio preventivo di detto Comitato i provvedimenti relativi alla determinazione del contingente del personale convenzionato o di pubbliche amministrazioni i cui oneri ricadono sui fondi di cui all'art. 1 del D.L. n. 788/81. Per le strutture della sede principale dovrà essere concordato il reperimento del personale stesso presso le competenti amministrazioni nonché la sua assegnazione ai vari servizi sulla base delle effettive esigenze determinate dai carichi di lavoro, dalla produttività e dalla funzionalità dei servizi stessi.

Sono altresì delegate al Comitato tutti i problemi relativi all'organizzazione interna dei servizi nonché tutte le questioni di carattere generale.

Napoli, 8 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Prot. n. 173/82/AA.GG/1

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 1981 sono cessate le attività del Commissario Straordinario del Governo di cui al D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, il quale dispone che alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza del Commissario Straordinario provvede il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile a decorrere dall'1 gennaio 1982;

VISTA la propria ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 concernente la delega di poteri di spesa sia ad organi ed uffici esterni che nell'ambito delle strutture centrali della gestione stralcio della cessata attività del Commissario Straordinario del Governo;

AVVERTITA l'esigenza di realizzare gli obiettivi posti dal D.L. n. 788/81 con la massima efficienza operativa da perseguire attraverso un ordinato e ben definito assetto organizzativo e una accurata razionalizzazione delle attribuzioni degli uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

RITENUTO che la razionalizzazione delle strutture organizzative possa essere attuata sulla base del modello «staff-line» considerato il più idoneo a consentire scelte decisionali fornite di un supporto di conoscenze e informazioni — sulla natura dei problemi da risolvere, sugli elementi che li caratterizzano, sui vincoli che li condizionano, sulle alternative di soluzione possibili nonché sulle conseguenze associate a ciascuna alternativa — tale da assicurare la riduzione degli sprechi, la più efficiente utilizzazione dei mezzi a disposizione e il miglioramento dei risultati;

TENUTO CONTO dell'attuato decentramento ad organi statali e ad amministrazioni locali della maggior parte dei compiti di «line» e della conferma delle ordinanze commissariali che disciplinano le attribuzioni degli Uffici Speciali regionali; considerata altresì l'esigenza di ripartire le funzioni di «staff» in tre distinte direzioni — tecnica, amministrativa e bilancio e finanza — allo scopo di dotare ogni unità organizzativa di elementi con competenza tecnica specifica per la programmazione e l'attuazione delle residue iniziative di carattere tecnico ed amministrativo, nonché per il controllo sulla gestione dei fondi di cui agli artt. 2 e 15/bis del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D E C R E T A

1) è approvato, con effetto immediato, il sottoriportato ordinamento dei servizi della gestione stralcio dell'attività del Commissario Straordinario, con riserva di determinare con successivo provvedimento la dotazione di personale da assegnare a ciascun ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 7 dell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982.

Segreteria Particolare*Comm. Vincenzo STORCHI*

- rapporti con amministrazioni locali e con i parlamentari;
- disbrigo della corrispondenza del Ministro relativamente alle questioni della Campania e della Basilicata;
- ogni altra eventuale questione demandata dal Ministro.

Ufficio Stampa e relazioni pubbliche*Dirigente generale, Prefetto Dr. Enzo MOSINO*

- predisposizione risposte ad interpellanze ed integrazioni parlamentari;
- rapporti con la stampa;
- relazioni pubbliche;
- studi e documentazione.

Direzione Tecnica*Prefetto di 1^a classe ing. Alessandro GIOMI***Segreteria Tecnica***Primo dirigente ing. Fabrizio RUGGERO*

- affari generali di natura tecnica;
- rapporti con società convenzionate per elaborazione dati;
- segreteria della Direzione tecnica;
- consulenza tecnica edilizia industrializzata;
- completamento affari di natura geologica;
- rapporti con autorità per problemi tecnici;
- archivio, copia e affari amministrativi.

Ufficio Tecnico*Dirigente da nominare*

- trattazione di tutti i problemi di natura tecnica;
- istruttoria relativa alla nomina di collaudatori di lavori ed opere;
- gestione automezzi e mezzi speciali V.F.

Ufficio Reinsediamento*Dirigente da nominare*

- gestione e modifiche del piano di reinsediamento;
- trasmissione delle variazioni agli U.S.R. per l'attuazione;
- predisposizione, analisi e ispezioni dell'attività di reinsediamento;
- segreteria commissione ordinanze n. 385;
- proposta di nomina di Commissari ad acta e di Ispettori al reinsediamento.

Servizio tecnico ispettivo*Gen. Div. ing. Guido VIEL*

- vigilanza sull'attività degli Uffici Speciali regionali;
- impulso e controllo sull'andamento delle opere di reinsediamento.

Direzione Amministrativa*Dirigente generale, Prefetto Dr. Francesco LAROSA***Segreteria della Direzione Amministrativa****Ufficio coordinamento amministrativo***Dirigente superiore, Vice Prefetto Dr. Luigi DELLA CORTE*

- normativa amministrativa di tutti gli affari demandati ai Prefetti e in particolare:
 - a) interventi di somma urgenza;
 - b) interventi vari in materia di assistenza;
 - c) occupazione suoli e relativi indennizzi;
- coordinamento dei problemi relativi alla riattazione di immobili privati;
- vigilanza amministrativa sugli U.S.R.;
- ogni altro affare di carattere amministrativo non compreso nella competenza di altri servizi.

Ufficio coordinamento problemi scolastici*Dirigente superiore, Dr. Massimo DE LEO*

- coordinamento degli interventi per la ripresa dell'attività scolastica anche mediante la riattazione degli edifici;
- iniziative per lo sgombero degli edifici scolastici.

Ufficio affari generali e personale*Vice Prefetto Ispettore r.e., Dr. Vincenzo FORESTA*

- trattazione affari generali;
- gestione delle competenze accessorie del personale statale;
- affari riguardanti personale convenzionato;
- cancelleria ordinanze;
- diplomi di benemerenzza;
- provvista di attrezzature e di beni di consumo;
- pagamenti attraverso la piccola cassa;
- archivio generale;

Ufficio problemi di Napoli*Vice Prefetto Ispettore agg. Dr. Arturo CACCIA PERUGINI*

- rapporti con gli uffici comunali;
- collegamento con l'ufficio terremotati della Prefettura di Napoli.

Direzione Bilancio e Finanza*Dirigente generale del Ministero del Tesoro prof. Adriano VANDI***Segreteria della Direzione Bilancio e Finanza****Ufficio Auditing e Finanza***Dirigente superiore Dr. Giulio PALUMBO*

- elaborazione normativa in materia di gestione e amministrazione di fondi;
- esame preventivo di regolarità e di merito degli atti comportanti assunzione di impegni di spesa;
- verifiche amministrativo - contabili ad Enti e Organi delegati;
- rapporti agli Organi di giustizia in relazione alle risultanze dell'attività ispettiva;
- stipulazione convenzioni di natura finanziaria.

Ufficio bilancio e contabilità finanziaria*Dirigente superiore Dr. Elio SANTINI*

- gestione entrate di qualsiasi natura;
- gestione spese dirette ad accreditamenti per spese delegate;
- tenuta contabilità finanziaria;
- elaborazione del bilancio e delle situazioni contabili;
- rapporti con le Tesorerie provinciali dello Stato e con Istituti di credito;
- rendicontazione delle spese dirette;
- segreteria, archivio, copia.

Ufficio patrimonio e contabilità patrimoniale*Dirigente da nominare*

- impianto e tenuta delle scritture inventariali;
- tenuta delle scritture di carico e scarico;
- proposte di nomina dei consegnatari e rapporti con essi;
- verbali di messa fuori uso di beni mobili;
- elaborazione del rendiconto patrimoniale.

Ufficio rendicontazione di Organi delegati statali*Dirigente da nominare*

- elaborazione istruzioni sulla rendicontazione;
- predisposizione della resa dei conti da trasmettere al Tesoro e alla Corte dei Conti.

Ufficio rendicontazione di Amministrazioni locali*Primo Dirigente Dr. Amedeo GENOVESE*

- elaborazione istruzioni sulla rendicontazione dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni;
- predisposizione della resa dei conti da trasmettere al Tesoro e alla Corte dei Conti.

Uffici Speciali regionali

U.S.R. Basilicata, ing. Giuseppe D'AMORE


U.S.R. Campania, Dr. Filippo PROST

- trattazione e risoluzione di tutti i problemi relativi alla realizzazione degli insediamenti abitativi e delle relative infrastrutture;
- alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori di reinsediamento;
- vigilanza sui direttori di lavori ai sensi dell'ordinanza n. 314 del 9 giugno 1981;
- rapporti con il Comitato tecnico consultivo;
- trattazione e risoluzione degli affari concernenti l'urbanizzazione, il posizionamento e la movimentazione dei containers.

2) è demandato ai dirigenti generali, nell'ambito di rispettiva competenza, il compito di organizzare e strutturare nei modi più idonei i singoli uffici ripartendo in sezioni le attribuzioni stabilite nel presente decreto.

Napoli, 22 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti





*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 7

VISTO il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e Basilicata;

VISTA l'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 - Attribuzioni delegate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi del II comma dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

VISTA l'ordinanza n. 95 del 17 gennaio 1981 con cui veniva costituito il Servizio di Coordinamento Geologico del Commissariato Straordinario di Governo;

RITENUTO che con il progredire dell'opera di reinsediamento i compiti a suo tempo demandati al Servizio di Coordinamento Geologico siano stati espletati nella quasi totalità e non siano comunque attualmente tali da richiedere l'impegno di un apposito servizio ad essi preposto;

RITENUTO altresì che eventuali problemi geologici che dovessero eventualmente presentarsi possano venir esaminati con l'ausilio di laureati in geologia inseriti nella struttura tecnica dell'Ufficio;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Con decorrenza immediata il Servizio di Coordinamento geologico istituito con ordinanza n. 95 del 17 gennaio 1981 è sciolto. I compiti allo stesso demandati dalla predetta ordinanza n. 95 sono affidati alla Segreteria Tecnica che provvederà altresì a prendere in carico materiali, locali ed attrezzature già in uso al citato Servizio.

Art. 2

Il personale già facente parte del Servizio di Coordinamento Geologico verrà eventualmente utilizzato, ove necessario, previa determinazione del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982.

Napoli, 20 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 8

VISTO il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTA l'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 relativa alle attribuzioni delegate al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi del II comma dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

VISTA l'ordinanza n. 340 del 22 giugno 1981 con cui è stato istituito, nell'ambito della struttura commissariale apposito Ufficio di Consulenza Tecnica per l'assolvimento dei compiti commissariali di cui agli artt. 2 e 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - Parte prima, resi esecutivi dall'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981;

VISTA l'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981;

VISTA l'ordinanza n. 451 del 5 dicembre 1981 con cui venivano affidate all'arch. Giorgio MITROTTA le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio di Consulenza Tecnica alle dipendenze del Vice Commissario Tecnico e nell'ambito del coordinamento generale effettuato dalla Segreteria Tecnica Commissariale;

CONSIDERATA l'opportunità di accentrare per quanto possibile i servizi tecnici commissariali sia al fine di garantire unità di indirizzo nel quadro generale delle necessità delle popolazioni terremotate e sia per una più razionale utilizzazione del personale disponibile;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D E C R E T A

Art. 1

I compiti demandati dall'ordinanza n. 340 del 22 giugno 1981 all'Ufficio di Consulenza Tecnica passano alla competenza della Segreteria Tecnica.

Art. 2

Il personale costituente alla data della presente ordinanza l'Ufficio Consulenza Tecnica entra a far parte della Segreteria Tecnica per la conseguente utilizzazione nei propri Uffici in relazione alle singole competenze e specializzazioni.

Napoli, 20 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 30

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO IL D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

VISTA la propria ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 con la quale sono state ripartite le attribuzioni della Gestione Stralcio tra le varie direzioni in cui si articolano le strutture centrali della gestione predetta;

VISTO il proprio decreto n. 173 del 22 gennaio 1982 con il quale è stato stabilito l'ordinamento dei servizi della ripetuta Gestione Stralcio;

CONSIDERATO che il Prefetto di 1° cl. dott. Francesco LAROSA risulta in posizione di congedo e che, pertanto, non può svolgere le funzioni inerenti la Direzione Amministrativa cui è preposto;

RITENUTO che, comunque, deve essere garantito il funzionamento dei servizi enucleati nella suindicata direzione amministrativa;

RAVVISATA l'opportunità di conferire, anche nel periodo di assenza suindicata, l'incarico di Dirigente Generale dott. Adriano VANDI;

RITENUTO, altresì, di provvedere nell'occasione anche ad una diversa struttura dei servizi pervenendo ad una diversa utilizzazione del personale preposto agli Uffici della Gestione Stralcio;

AVVALENDOSI dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) è conferito al Dirigente Generale dott. Adriano VANDI l'incarico interinale di preposto alla Direzione Amministrativa della Gestione Stralcio;

2) al Dirigente Superiore dott. Giulio PALUMBO è conferito l'incarico di Vice - Dirigente Generale della Direzione Amministrativa predetta.

Al Dirigente Superiore dr. Elio SANTINI è conferito l'incarico di Vice - Dirigente Generale della Direzione Bilancio e Finanza.

In caso di assenza od impedimento del Dirigente Generale dott. Adriano VANDI, sono delegati alla firma degli atti della Gestione Stralcio il dott. Giulio PALUMBO ed il dott. Elio SANTINI;

3) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto n. 173 del 22 gennaio 1982, sono enucleati dalla Direzione Amministrativa l'Amministrazione del personale della Gestione Stralcio,

nonché il servizio economato e la trattazione degli affari connessi alle convenzioni alberghiere per il personale della medesima Gestione che passano nella competenza del Vice Dirigente Generale della Direzione Bilancio e Finanza;

4) è accelerato il trasferimento alle Prefetture interessate delle competenze considerate dalla citata ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 con il graduale inoltro dei fascicoli relativi alle pratiche ancora in trattazione presso la Gestione Stralcio.

Sono trasferiti alla Prefettura di Napoli il Comitato per il coordinamento sgombero scuole e l'Ufficio problemi dell'omonima città con il personale ad essi assegnato.

Napoli, 22 aprile 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE II

RIATTAZIONE EDIFICI E COLLAUDI

- **Ordinanza n. 27 dell'8 aprile 1982 - Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione e ricadenti in programmi di recupero e di risanamento.**
- **Ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 - Delega ai Provveditori regionali OO.PP. Basilicata e Campania alla nomina dei collaudatori.**
- **Ordinanza n. 45 del 2 giugno 1982 - Parcelle ai Tecnici incaricati dai Provveditorati OO.PP., ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 10 e 94 rispettivamente del 30 novembre 1980 e 12 gennaio 1981.**
- **Ordinanza n. 47 del 14 giugno 1982 - Modifiche all'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981.**
- **Ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 - Riordinamento materia riattazioni scolastiche.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 27

VISTO il provvedimento commissariale n. 20156/1.19 in data 25 settembre 1981, diramato tramite i sigg. Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Matera, Napoli, Potenza e Salerno ed i sigg. Provveditori regionali alle OO.PP. di Bari, Napoli e Potenza che dispone:

«Viene segnalato che sarebbero stati rilasciati buoni contributo vrg diretti at riattazione immobili at sensi lettere d) et e) art. 3 legge 874 del 22 dicembre 80 vrg anche per edifici che dovevano essere demoliti in conformità at programma o piano di recupero aut risanamento preesistente aut in corso elaborazione punto At riguardo signori Prefetti solleciteranno Sindaci at verificare quanto sopra enunciato procedendo se del caso at recupero titoli illegittimamente consegnati punto Provveditori regionali OO.PP. vrg da parte loro vrg disporranno accurati controlli at sensi ordinanza commissariale n. 198 del 9 aprile 1981» punto;

VISTA la successiva ordinanza commissariale n. 459 in data 12 dicembre 1981 con la quale il provvedimento suindicato è stato emanato con particolare riferimento ai medesimi problemi concernenti il Comune di Napoli;

RITENUTO che tali disposizioni meritano di essere individuate tra quelle che devono rimanere in vigore per l'anno 1982 e che nella circostanza appare opportuno riassumerle in unico provvedimento;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e coi poteri previsti dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Le disposizioni di cui in premessa, riuassunte come appresso, restano in vigore per l'anno 1982:

1) i buoni contributo rilasciati dai Comuni, ai sensi delle lettere d) ed e), art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la riattazione di edifici ricadenti in programmi di recupero o di risanamento già esistenti o in corso di elaborazione, di cui sia certa o prevedibile l'esigenza della demolizione totale o parziale, devono essere recuperati ed i lavori previsti dalle relative perizie non possono essere effettuati, salvo che, con deliberazione della Giunta municipale o con provvedimento motivato del Sindaco non venga dimostrato e dichiarato che la demolizione dell'edificio è prevedibile per tempi tanto lontani da rendere economicamente valida la spesa prevista dal buono, in relazione alla utilità sociale derivante dal recupero abitativo dell'edificio cui essa si riferisce nel quadro del reinsediamento della popolazione.

2) per la città di Napoli e per i Comuni della Provincia di Napoli la disposizione di cui al punto precedente si applica anche con riferimento ai buoni contributo eventualmente rilasciati per la riattazione di edifici ricadenti nelle aree individuate dal Sindaco di Napoli o dal Presidente della Giunta regionale della Campania per la realizzazione del piano straordinario edilizio previsto dagli artt. 80, 81 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni; in tali

casi l'eventuale provvedimento previsto dalla seconda parte del punto precedente viene adottato dal Sindaco di Napoli o dal Presidente della Giunta regionale della Campania nella loro qualità di Commissari Straordinari Governativi;

3) nel caso in cui i lavori di riattazione per gli immobili ricadenti nei programmi di cui ai punti 1) e 2) siano stati eseguiti iniziati e non sussistano le condizioni per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti, la Giunta municipale od i Sindaci dei Comuni interessati od il Presidente della Giunta regionale della Campania, nelle rispettive competenze esaminano le singole posizioni ed adottano con urgenza i possibili provvedimenti di revoca dei buoni contributo col conseguente blocco dei pagamenti ed eventuale recupero di quelli già effettuati;

4) i sigg.ri Prefetti delle Province dell'area colpita dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981, il Sindaeo di Napoli e il Presidente della Giunta regionale della Campania, nelle loro citate specifiche funzioni, sono invitati a comunicare agli Uffici della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario, ed agli Uffici del Provveditorato regionale alle OO.PP. competenti, l'elenco dei buoni contributo rilasciati dai Sindaci per la riattazione di edifici previsti ai punti precedenti, con la precisazione dei conseguenti provvedimenti adottati, dei quali deve essere unita copia.

I sigg.ri Provveditori regionali alle OO.PP. esercitano in proposito ogni possibile vigilanza nel quadro dei compiti loro delegati con ordinanza commissariale n. 198 del 9 aprile 1981.

Napoli, 8 aprile 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 31

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

VISTA la legge 10 dicembre 1981, n. 741;

VISTO il R.D. 25 maggio 1895, n. 350;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534;

VISTA l'ordinanza n. 386 del 23 agosto 1981 del Commissario Straordinario del Governo istituente un gruppo di lavoro demandato a proporre al Commissario stesso i nominativi dei componenti le Commissioni di collaudo per i lavori di costruzione di alloggi provvisori e di esecuzione delle relative urbanizzazioni nonché per altri lavori collaudabili dal Commissariato Straordinario in quanto in tutto o in parte da esso finanziati;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 454 datata 5 dicembre 1981 concernente le modalità di affidamento degli incarichi di collaudazione degli alloggi monoblocco prefabbricati tipo containers e di calcolo dei relativi onorari;

VISTO l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 datata 2 giugno 1981 che prevede la nomina da parte delle Amministrazioni comunali di Commissioni di collaudo per lavori di riparazione e riattazione di importo superiore ai 300 milioni;

VISTA la propria ordinanza n. 5 datata 8 gennaio 1982 che prevede fra le attribuzioni delegate al Prefetto di I classe dott. ing. Alessandro GIOMI la delega di tutte le incombenze relative alla nomina dei collaudatori di lavori, di opere e di forniture a carico dei fondi di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80;

CONSIDERATO, altresì, che la predetta ordinanza n. 5 delega ai Provveditori alle Opere Pubbliche della Campania e della Basilicata l'esame degli atti di collaudo delle opere finanziate dal Commissario nonché l'elaborazione delle proposte da sottoporre all'approvazione del Ministro in merito all'ammissibilità dei certificati di collaudo e sulle domande delle ditte appaltatrici;

CONSIDERATO che la Direzione Tecnica cui sono state delegate le incombenze relative alla nomina dei collaudatori non è più in grado per deficienza di organico in relazione alla molteplicità degli altri compiti ad essa demandati, di poter assolvere anche a tale compito che presuppone tra l'altro accurate indagini tendenti ad accertare la specializzazione, l'esperienza in materia e la disponibilità dei professionisti a cui affidare incarichi di collaudo;

RITENUTO opportuno per univocità di trattazione della materia che all'individuazione ed alla nomina dei tecnici da incaricare vengano preposti gli stessi uffici cui è già demandato l'esame successivo degli atti di collaudo;

RITENUTO, altresì, che fra gli uffici di cui la Gestione Stralcio del Commissario Straordinario del Governo può avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 3°, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, i

Provveditorati alle Opere Pubbliche siano per lunga esperienza in relazione ai compiti istituzionali, quelli maggiormente in grado di individuare idonei tecnici cui affidare gli incarichi di collaudo predetti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni vigente disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

La delega di tutte le incombenze relative alla nomina ancora da effettuarsi dei collaudatori di opere di forniture a carico dei fondi di cui all'art. 1 del D.L. n. 57/82 nonché di altri lavori collaudabili in quanto in tutto o in parte finanziati dal Commissario Straordinario di Governo è conferita ai Provveditori regionali alle Opere Pubbliche della Campania e della Basilicata in relazione alle Regioni di rispettiva competenza.

Sono esclusi dalla predetta delega i lavori di riparazione e riattazione per cui permane valido quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 302 emanata in data 2 giugno 1981 dal Commissario Straordinario di Governo, salvo l'obbligo di nominare un solo collaudatore per i lavori di riattazione fino all'importo di L. 1 miliardo.

L'onere relativo al collaudo dei lavori di riattazione è posto a carico dei destinatari dei contributi previsti dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Art. 2

Vengono estesi anche in materia di forniture a carico dei fondi di cui all'art. 1 del D.L. n. 57/82 le competenze già delegate ai Provveditori alle Opere Pubbliche in merito all'esame degli atti di collaudo dei lavori e delle opere finanziate dal Commissario ed ai successivi adempimenti consequenziali secondo quanto disposto dal regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e dall'art. 17, punto 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 3

Di norma e salvo che particolari ragioni non giustifichino una differente procedura le Commissioni di collaudo non potranno superare i due membri fino ad un importo di 5 miliardi di lire ed i tre membri per importi superiori.

Per quanto concerne la nomina di membri amministrativi, fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, questa dovrà essere condizionata dall'esistenza di particolari problemi che la rendono necessaria.

Art. 4

Per i lavori e forniture realizzati nella provincia di Foggia le competenze previste dai precedenti articoli sono delegate al Provveditore alle Opere Pubbliche per la Basilicata.

Art. 5

Il Ministro si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla nomina di commissioni di collaudo per lavori e forniture per le quali la Direzione Tecnica, Amministrativa e Bilancio e Finanza della Gestione Stralcio abbiano segnalato particolari problemi di ordine tecnico o amministrativo.

Napoli 4 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 45

PREMESSO che con ordinanza commissariale n. 5 del 28 novembre 1980, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 sono stati incaricati di procedere, anche a mezzo di tecnici liberi professionisti, all'accertamento di staticità per la agibilità di edifici pubblici e privati, eccetto quelli demaniali e di culto, danneggiati dal sisma;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 10 del 30 novembre 1980 con la quale i Provveditori regionali alle Opere Pubbliche per la Campania e la Basilicata, ciascuno nell'ambito del territorio delle relative Regioni, sono stati incaricati di procedere al reclutamento e al coordinamento di personale occorrente per la rapida ed accurata esecuzione degli accertamenti tecnici;

RILEVATO che con ordinanza commissariale n. 15 del 3 dicembre 1980 è stato stabilito di adottare, ai fini degli accertamenti predetti, l'apposita scheda tecnica predisposta dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania;

CHE con la suindicata ordinanza è stato, altresì, disposto che ai professionisti incaricati degli accertamenti — ai sensi della citata ordinanza n. 5 — potevano affiancarsi, in qualità di coadiutori, tecnici laureati o diplomati, con anzianità di abilitazione inferiore a 5 anni, ai quali sarebbe stato corrisposto un compenso ridotto di un terzo rispetto a quello spettante agli accertatori;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 29 del 7 dicembre 1980, con la quale è stato determinato il compenso da corrispondere ai suddetti tecnici in ragione di L. 4.000 ad unità immobiliare verificata (riduzione di 1/3 ai coadiutori = L. 2.667);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 87 del 12 gennaio 1981 con la quale, in relazione alle numerosissime richieste di verifica delle condizioni di agibilità dei fabbricati danneggiati, è stato chiarito che gli accertamenti potevano essere disposti, oltre che dai Sindaci e dai Provveditorati alle OO.PP., dalle Regioni, dalle Soprintendenze competenti per territorio e dallo stesso Commissariato;

ATTESO che, con l'ordinanza commissariale n. 94 del 17 gennaio 1981, è stato fissato il compenso da corrispondere ai tecnici incaricati dai Provveditori alle Opere Pubbliche per la Campania e la Basilicata nella misura di L. 80.000 giornaliera ai coordinatori impegnati a tempo pieno, L. 50.000 giornaliera a quelli impegnati a tempo definito e L. 30.000 giornaliera ai collaboratori;

RILEVATO che con ordinanza commissariale n. 151 del 9 marzo è stato stabilito di ridurre al 50% i compensi spettanti ai tecnici de quibus quando trattasi di personale statale e di Enti pubblici, di docenti e di professionisti aventi un rapporto di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, inoltre, che con l'ordinanza commissariale n. 114 del 3 febbraio 1981 sono state dettate le norme per la composizione delle Commissioni Tecniche Comunali, incaricate degli adempimenti tecnici ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto d) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CHE con la suddetta ordinanza è stato stabilito di corrispondere ai membri di tali commissioni, nominati dal Commissario, un gettone di presenza di lire 50.000 a seduta e l'applicazione della riduzione del 50% del compenso ai tecnici dipendenti di Enti pubblici;

RILEVATO che con ordinanza commissariale n. 212 del 16 aprile 1982 sono stati revocati i commi 1 e 6 della citata ordinanza n. 114 ed è stato stabilito che ai singoli membri delle Commissioni Tecniche Comunali venga corrisposto per ogni pratica, definita nell'istruttoria, un compenso di lire 20.000 lorde, esenti da I.V.A., oltre il riconoscimento a titolo di concorso spese di viaggio, per i tecnici aventi residenza in Comuni diversi da quelli ove hanno espletato la propria attività di Commissario, di un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo unitario del carburante se il percorso è effettuato con propria autovettura, ovvero a mezzo delle tariffe vigenti per i servizi pubblici;

VISTA la disposizione telegrafica n. 22028/1.4/1 del 15 ottobre 1981 con la quale è stato stabilito lo scioglimento delle predette Commissioni Tecniche Comunali;

VISTA la propria ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982;

RITENUTO opportuno demandare ai Prefetti ed ai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche le incombenze relative all'istruttoria, all'esame ed alla liquidazione delle competenze spettanti ai tecnici in argomento;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Le parcelle dei tecnici incaricati dai Provveditorati alle OO.PP. ai sensi delle ordinanze commissariali nn.ri 10 del 30 novembre 1980 e 94 del 17 gennaio 1981 devono essere inoltrate ai Provveditorati alle OO.PP. competenti per territorio, i quali provvederanno all'esame delle stesse ed al relativo pagamento.

Art. 2

a) Le parcelle dei tecnici, incaricati dai Comuni ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 1980, dovranno essere trasmesse, a cura dei Sindaci interessati, alle competenti Prefetture.

b) Tali parcelle dovranno essere complete dell'indicazione relativa all'incarico svolto in qualità di accertatore o di coadiutore ai fini dell'erogazione del compenso fissato, per ogni scheda redatta, in lire 4.000 lorde per l'accertatore e lire 2.667 lorde per l'eventuale coadiutore.

c) Nelle parcelle dovrà, inoltre, essere precisato se trattasi di tecnici dipendenti statali o di amministrazioni pubbliche, specificando se si tratta di docenti: in tali casi verrà operata la riduzione del 50% del compenso.

d) Per ogni scheda redatta il compenso non potrà superare complessive lire 6.667 lorde (lire 4.000 accertatore + 2.667 eventuale coadiutore), salvo eventuali riduzioni al 50% ai sensi del punto c).

Art. 3

Le parcelle redatte in conformità all'art. 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del Sindaco dalla quale risulti il numero complessivo degli accertamenti redatti nel territorio comunale;
- a1) nel caso di difficoltà del Sindaco di riscontro del numero delle schede compilate, il tecnico dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1958, n. 15;
- b) elenco delle schede redatte complete di via, numero civico e data di compilazione;
- c) provvedimento dell'incarico conferito dai Sindaci.

Art. 4

Le parcelle e la relativa documentazione devono essere inoltrate ai Provveditorati alle Opere Pubbliche, competenti per territorio, per essere sottoposte ad esame.

Le parcelle esaminate verranno rimesse alle Prefetture, che cureranno l'accreditamento ai Comuni per la conseguente liquidazione.

Art. 5

La liquidazione dei compensi viene effettuata al lordo; a cura dei Comuni verranno detratte le ritenute di legge.

Art. 6

I compensi di cui ai precedenti articoli sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.L. 5 dicembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Napoli, 2 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 47

PREMESSO che, con ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981, è stata stabilita la normativa relativa alla realizzazione del programma di lavori d'ufficio, predisposto dal Comune di Napoli, per gli edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

CHE con la medesima ordinanza è stato disposto che per i progetti, i quali prevedono interventi che, per categoria di lavori ed entità della spesa, risultano parzialmente difformi da quanto previsto con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni «si impone un atto formale di deroga» alle disposizioni di cui alla citata ordinanza n. 80, previo esame del Provveditore regionale alle OO.PP. e della Commissione tecnico-amministrativa all'uopo istituita;

RILEVATO che il Commissario ha provveduto ad autorizzare, con appositi provvedimenti, in deroga all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, un rilevante numero di progetti allo scopo di consentire al Comune la più ampia valutazione e scelta di quelli più urgenti, nei limiti della somma assegnata per gli interventi in parola;

VISTO l'art. 5 allegato 3 della citata ordinanza n. 413 che dispone:

«Il corrispettivo dei lavori e della progettazione sarà pagato dal Sindaco con i fondi che il Commissario Straordinario rimetterà, attraverso il Prefetto della Provincia di Napoli, al Comune che pagherà nei modi consentiti con la propria responsabilità della stazione appaltante».

RILEVATO che i progetti, inclusi nel programma di riattazione predisposto d'ufficio dal Comune di Napoli, non rientranti fra quelli che lo stesso Comune ha ritenuto, in conformità alle disposizioni all'uopo emanate, di eseguire con priorità, con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario, sono da realizzare con i fondi di cui all'art. 3 della legge 219/81;

CONSIDERATO che la procedura di cui al citato art. 5 è applicabile soltanto con riferimento e nei limiti dei finanziamenti concessi dal Commissario Straordinario (L. 51.940.000.000) a valere sul fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80, convertito, con modificazioni in legge n. 874/80;

RILEVATO che i progetti già approvati consentono un'ampia possibilità di scelta al fine di realizzare quelli più urgenti;

CHE, ove il Comune di Napoli ritenesse necessario realizzare nuovi progetti entro il suindicato limite di spesa, possa prescindere dall'autorizzazione della gestione stralcio per la circostanza che i progetti sono stati preventivamente esaminati dalla Commissione tecnico-amministrativa;

CHE la deroga all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, nell'ottica della citata ordinanza n. 413, è stata già accordata entro il limite di lire 51.940.000.000;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 con la quale è stato demandato ai Provveditori alle OO.PP. l'onere di provvedere ai collaudi dei lavori in tutto o in parte finanziati dal Commissario Straordinario;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Fermo restando quanto altro disposto dall'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981, il Sindaco di Napoli ha possibilità di scegliere, in conformità alle direttive emanate, i progetti, inclusi nel programma di riattazione predisposto d'ufficio dal Comune di Napoli, da avviare a realizzazione con priorità, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal Commissariato Straordinario per le zone terremotate (L. 51.940.000.000), prescindendo dall'approvazione commissariale, ma a condizione che i progetti siano stati favorevolmente esaminati dall'organo tecnico comunale, dal locale Provveditorato alle OO.PP. e dall'apposita Commissione tecnico-amministrativa.

Art. 2

a) La procedura di cui all'art. 5 allegato 3 dell'ordinanza n. 413/81 si applica soltanto ai progetti rientranti nella somma messa a disposizione dal Commissario Straordinario.

b) Per i progetti non rientranti nella somma messa a disposizione dal Commissario e che verranno realizzati con i fondi di cui all'art. 3 legge n. 219/81 il predetto articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Il corrispettivo dei lavori e della progettazione sarà pagato direttamente dal Sindaco con i fondi di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 ed il Comune pagherà nei modi consentiti con la propria responsabilità di stazione appaltante».

Art. 3

L'art. 7 dell'ordinanza n. 413/81 è sostituito dal seguente:

«Il Comune comunicherà al Provveditorato regionale alle OO.PP. la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore del cantiere, onde consentire la nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo in corso d'opera che espletteranno i necessari controlli, mediante frequenti visite periodiche ed a cui sarà demandato l'accertamento della conformità dei lavori eseguiti alle previsioni di perizia e sarà sottoposto lo stato finale per il collaudo tecnico-amministrativo».

Art. 4

Ai collaudi delle opere realizzate con i fondi commissariali (L. 51.940.000.000) si provvederà in conformità all'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982.

Art. 5

L'onere per i collaudi graverà, limitatamente ai progetti rientranti nel fondo messo a disposizione dal Commissario Straordinario, a carico dello stesso fondo; e sul fondo di cui all'art. 3 legge n. 219/81 per quelli non rientranti nella somma stanziata.

Napoli, 14 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 48

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la legge 10 dicembre 1981, n. 741;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

PREMESSO:

— che, ai fini della ripresa dell'attività scolastica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 874/80, sono stati concessi, dal Commissario Straordinario per le zone terremotate, contributi alle Amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati all'uso scolastico;

— che, con ordinanza n. 227 del 30 aprile 1981, sono state regolamentate, secondo criteri uniformi, le procedure relative sia al conferimento del contributo di riattazione, sia quelle necessarie per gli interventi alternativi, pure ammessi dal citato art. 3, legge n. 874, comunque finalizzati alla ripresa dell'attività scolastica;

— che, con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, sono state dettate norme tecniche e procedurali per gli interventi di riattazione, anche di edifici pubblici;

— che, con ordinanza n. 143 del 2 marzo 1981, sono state approvate alcune proposte di integrazione della tariffa dei prezzi unitari del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania;

VISTA l'ordinanza n. 235 del 2 maggio 1981, che esclude la revisione dei prezzi per lavori finalizzati al reinsediamento delle popolazioni, ai quali sono assimilati quelli di cui trattasi;

VISTA la successiva ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981, relativa alle anticipazioni da accordarsi alle ditte appaltatrici sugli importi dei lavori;

PRESO ATTO che, il Commissario Straordinario ha posto a disposizione dei Prefetti delle Province delle zone terremotate, ai sensi del succitato art. 3 della legge n. 874, fondi per l'esecuzione dei lavori di riattazione di edifici scolastici, come da comunicazioni fatte per i singoli lavori, e che, con circolari del 26 giugno 1981 e del 16 agosto 1981, n. 14860/1.19.2/AA.GG., è stato loro demandata la possibilità di erogare anticipazioni ai Comuni interessati sulla somma corrispondente ai lavori, con esclusione peraltro, salvo apposita autorizzazione, delle somme accantonate per spese impreviste e per fondo a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la propria ordinanza n. 5 datata 8 gennaio 1982, con la quale sono state riupartite le attribuzioni della Gestione Stralcio tra le varie Direzioni in cui si articolano le strutture centrali della Gestione predetta;

VISTA l'ordinanza n. 30 del 22 aprile 1982 con la quale, tra l'altro si è disposto l'acceleramento del trasferimento alle Prefetture interessate delle competenze già individuate dalla citata ordinanza n. 5;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982, con la quale è stata conferita ai Provveditori regionali alle Opere Pubbliche la delega per tutte le incombenze relative alle nomine dei collaudatori di opere e di forniture a carico dei fondi della gestione;

RITENUTA l'opportunità di disciplinare ulteriormente la materia per il disposto trasferimento alle Prefetture delle competenze di cui trattasi;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

I Sindaci dei Comuni delle zone interessate dal sisma sono tenuti ad eseguire i lavori e gli interventi, materia d'edilizia scolastica, così come in precedenza autorizzati, con apposito provvedimento commissariale, e i Prefetti, competenti per territorio, avvalendosi dei gruppi tecnici ispettivi, istituiti presso ciascuna Prefettura, con ordinanza n. 158 del 5 marzo 1981, sono delegati alla vigilanza ed al controllo della regolarità della gestione.

Art. 2

Ferma, pertanto, l'esclusiva responsabilità dei progettisti e dei Direttori dei lavori e della stazione appaltante, gli interventi di cui trattasi saranno verificati in linea tecnica ed amministrativa dalle competenti Prefetture tramite i predetti gruppi tecnici U.T.E., che restano incaricati della vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle verifiche opportune sulle anticipazioni, sulle rate d'acconto e sugli stati finali, per la successiva liquidazione.

A tal fine, per le rate d'acconto ancora non attribuite, la stazione appaltante può provvedere al pagamento della rata di acconto ovvero di saldo solo in seguito al visto tecnico preventivo emesso dal gruppo tecnico erariale, reso esecutivo dalla Prefettura.

Art. 3

Possono essere autorizzate, previo esame favorevole dei competenti gruppi tecnici, perizie di variante che, però, in ogni caso non possono prevedere maggiore spesa rispetto al quadro economico già a suo tempo approvato ed autorizzato per ogni singolo intervento e categorie di lavori diverse da quelle già previste dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Le varianti non possono riguardare opere di abbellimento e comunque opere non danneggiate dal sisma del novembre 1980, possono comprendere opere non esistenti prima del sisma ovvero completamento di opere non essenziali allo svolgimento dell'attività scolastica incompleta alla medesima data del sisma del novembre 1980.

Art. 4

I Prefetti cureranno, altresì, tutti gli adempimenti necessari per l'accertamento della regolarità dell'esecuzione dei lavori, curando di richiedere, a lavori ultimati, ai sensi dell'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982, al Provveditore regionale alle OO.PP. competente la nomina del collaudatore per i lavori d'importo superiore a L. 150.000.000. Per i lavori di importo inferiore è sufficiente il certificato di regolare esecuzione, debitamente approvato dalle competenti Amministrazioni comunali e provinciali.

L'approvazione degli atti di collaudo è demandata alle Prefetture competenti, su parere dei citati gruppi tecnici. I Prefetti, a conclusione delle verifiche, da effettuarsi, in ogni caso, nei termini di legge, rimetteranno ai Sindaci, per la liquidazione alle imprese aggiudicatarie, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile.

Art. 5

Per quanto concerne la documentazione e la contabilizzazione si rinvia a quanto prescritto dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 6

I Comuni e gli altri Enti interessati sono tenuti a rendere alla Prefettura documentato rendiconto entro 30 giorni dal pagamento della rata di saldo.

Allegato al rendiconto, gli Enti suindicati dovranno unire i contratti, gli stati di avanzamento, i titoli di spesa estinti, il certificato di regolare esecuzione, l'atto di collaudo, il conto finale, i verbali di consegna, di eventuale sospensione e ripresa dei lavori, gli atti di perizia, di ultimazione dei lavori ed, in genere, ogni ulteriore documentazione idonea a stabilire la regolare condizione ed esecuzione dei lavori medesimi.

Napoli, 14 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE III

ASSISTENZA

- **Ordinanza n. 38 del 15 maggio 1982 - Delega alla Prefettura di Napoli per pagamento contributi di cui all'art. 2, lettera c) del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 38

VISTA l'ordinanza commissariale n. 37 in data 10 dicembre 1980 diretta ai Prefetti di Napoli, Avellino, Potenza, Salerno, Benevento e Caserta, con la quale furono impartite direttive per la concessione del contributo previsto dall'art. 2 lett. C), del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

VISTO che con la predetta ordinanza le Prefetture suindicate, tranne che per il Comune di Napoli, vennero delegate a provvedere al pagamento del contributo in questione per i casi che non comportassero dubbi circa i diretti beneficiari del contributo stesso.

VISTA la successiva ordinanza n. 182 in data 26 marzo 1981 con la quale fu istituita una Commissione Medico-Legale con i compiti di decidere quei casi che ponessero perplessità in ordine alla possibile dipendenza del danno dall'evento sismico.

RITENUTO di dover delegare anche al Prefetto di Napoli la emissione dei provvedimenti relativi ai contributi a favore dei superstiti conviventi dei deceduti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso.

VISTO l'art. 1 comma 9 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazione nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma.

D I S P O N E

La Prefettura di Napoli è delegata a provvedere al pagamento dei contributi di cui all'art. 2 lett. C) del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche nei casi previsti dall'ordinanza n. 37 del 10 dicembre 1980 per i quali si sia espressa favorevolmente la Commissione Medico-Legale istituita con ordinanza n. 182 del 26 marzo 1981.

Napoli, 15 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE IV

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - AREE - URBANIZZAZIONI

- Ordinanza n. 16 del 15 febbraio 1982 - Procedure approvazione perizie di variante.
- Ordinanza n. 21 del 20 marzo 1982 - Autorizzazione Ufficio Speciale regionale Campania individuazione progetti per installazione prefabbricati comunque loro donati e per l'urbanizzazione delle relative aree.
- Ordinanza n. 22 del 20 marzo 1982 - Variazioni delle tipologie di prefabbricati, autorizzazione pagamento corrispettivi alle ditte venditrici.
- Ordinanza n. 25 del 20 marzo 1982 - Riduzione a m. 6,50, per la realizzazione della recinzione dell'insediamento di Soccavo - Napoli dalla più vicina rotaia della ferrovia circumflegrea.
- Ordinanza n. 26 del 22 marzo 1982 - Costituzione di una direzione tecnica per la diretta condotta e vigilanza dei lavori in concessione al Comune di Valva.
- Ordinanza n. 32 del 4 maggio 1982 - Affidamento a commissione formata da 10 membri in servizio nelle zone terremotate per collaudo forniture prefabbricati della soc. Morteo Soprefin.
- Ordinanza n. 33 dell'8 maggio 1982 - Incarico ai Prefetti per accertamenti sull'attuale necessità di containers per i centri urbani e il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali.
- Ordinanza n. 36 del 15 maggio 1982 - Delega ai Prefetti a risolvere le situazioni alloggiative più gravi, dei nuclei familiari terremotati agricoli con famiglie numerose.
- Ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982 - Urbanizzazione containers donati.
- Ordinanza n. 46 del 7 giugno 1982 - Dichiarazione pubblica utilità urgenza ed indifferibilità acquisizione aree per insediamento aule prefabbricate istituto tecnico commerciale «L. Amabile» nel Comune di Avellino.
- Ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 - Delega ai Prefetti delle zone terremotate per risoluzione problemi relativi occupazione aree.
- Ordinanza n. 53 del 22 giugno 1982 - Modifica prescrizioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di alloggi tipo «containers».



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 16

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale sono state emanate le disposizioni generali per l'attuazione del reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del terremoto del novembre 1980;

VISTE le successive disposizioni di ordine prevalentemente procedurale emanate al fine di consentire che le operazioni si svolgessero con la dovuta celerità, peraltro senza pregiudizio per i numerosi controlli tecnici ed economici;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Consultivo in data 15 febbraio 1982;

RITENUTO:

— che per l'urgenza dell'attuazione dell'operazione di reinsediamento delle popolazioni sinistrate i Comuni concessionari hanno proceduto all'esecuzione di nuovi e maggiori lavori ancor prima dell'espletamento del procedimento per l'approvazione dei relativi elaborati tecnico - economici;

— che si rende ora necessario pervenire all'urgente definizione di tali pendenze assicurando, al contempo, l'irrinunciabile verifica diretta ad accertare la necessità e congruità tecnico - economica delle soluzioni adottate;

— che a tale scopo appare opportuno incaricare gli Uffici Speciali regionali che possono provvedervi a mezzo della propria struttura tecnica, assicurando la più pronta conclusione delle opere di reinsediamento e delle relative incombenze tecnico - amministrative;

— che per il caso in cui i Comuni concessionari non risultino idonei, anche sotto l'aspetto solamente temporale, a definire i prescritti elaborati tecnico - economici si rende necessario disporre interventi sostitutivi;

— che i criteri così individuati possono, opportunamente trovare applicazione anche per quel che riguarda gli interventi a mezzo di prefabbricati mobili (containers);

VISTO l'art. 1, primo comma del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, in relazione all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, così come modificato con legge 22 dicembre 1980, n. 874;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per quanto espresso nella superiore narrativa, i progetti di varianti e/o suppletivi dei nuovi e/o maggiori lavori occorrenti od occorsi per il compimento delle opere di cui consiste il reinsedia-

mento delle popolazioni sinistrate, anche se realizzati a mezzo di prefabbricati mobili (tipo containers) sono approvati anche in sanatoria, dai Capi degli Uffici Speciali regionali per il reinsediamento, competenti per territorio.

Art. 2

Ai necessari riscontri tecnici sulla necessità e congruità tecnico economica dei nuovi e maggiori lavori provvedono in deroga alla diversa prescrizione precedentemente fissata, gli Uffici Speciali regionali, a mezzo delle proprie strutture tecniche.

A tal fine vengono subito individuate, con provvedimento del Capo dell'Ufficio Speciale regionale le strutture tecniche ed i Funzionari professionisti che vi sono preposti.

Art. 3

Ove gli Enti concessionari si manifestino inidonei a produrre tempestivamente gli elaborati tecnico - economici prescritti, alla redazione dei progetti di varianti e/o suppletivi si provvede a mezzo delle Società Convenzionate, su disposizione del Capo dell'Ufficio Speciale regionale competente, che viene subito comunicata alle tre Direzioni della Gestione Stralcio del Commissariato Straordinario.

Art. 4

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 15 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 21

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la legge 14 maggio 1981, n. 219 contenente ulteriori provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57;

VISTA l'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69;

VISTA la propria ordinanza 8 gennaio 1982, n. 5;

CONSIDERATA l'estrema necessità ed urgenza di individuare ai sensi dell'art. 12 del citato D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, i progetti predisposti dai Comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 per l'installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, al fine di sottoporre al C.I.P.E. il relativo fabbisogno finanziario per l'eventuale assegnazione ai singoli Comuni dei fondi necessari;

RITENUTA l'opportunità che all'individuazione dei succitati progetti predisposti dai Comuni della Regione Campania provveda il competente Ufficio Speciale regionale per la Campania;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D E C R E T A

Art. 1

L'Ufficio Speciale regionale per la Campania è autorizzato alla individuazione dei progetti predisposti dai Comuni della Regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 per l'installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree.

Napoli, 20 marzo 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 22

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

VISTA l'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69;

VISTA l'ordinanza commissariale 19 ottobre 1981, n. 415;

VISTA l'ordinanza 8 gennaio 1982, n. 5;

CONSIDERATO:

- che, in esecuzione delle citate ordinanze, è stato dato corso alla realizzazione delle opere di reinsediamento, a mezzo alloggi prefabbricati leggeri, nei Comuni terremotati;
- che, in taluni casi, i Comuni predetti hanno mutato le tipologie degli alloggi da realizzare, in relazione a diverse valutazioni del fabbisogno abitativo ed a modifiche di sistemazione progettuale;
- che parimenti, in taluni casi, gli alloggi effettivamente posti in opera presentano difformità rispetto alle caratteristiche dei tipi approvati dal C.T.C. sulla base della ricerca di mercato effettuata dal Commissariato Straordinario;
- che deve ora provvedersi alla definizione del riscontro contabile degli alloggi anzidetti, al pagamento delle rate di corrispettivo spettanti alle ditte venditrici ed alla collaudazione degli alloggi medesimi;
- che, a tale scopo, appare opportuno dettare ai tecnici e funzionari incaricati le prescrizioni regolanti le attività predette;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Le variazioni delle tipologie degli alloggi prefabbricati potranno approvarsi a seguito dell'accertamento delle variazioni apportate e della valutazione delle cause che le hanno rese necessarie.

In pendenza della definizione del procedimento di cui al primo comma, ove le variazioni risultassero disposte o confermate con deliberazione del Comune interessato, potrà autorizzarsi il pagamento del corrispettivo alle ditte venditrici, nel limite del numero e delle superfici delle singole tipologie alloggiative assentite.

Art. 2

Gli Uffici Speciali regionali, riscontrate le difformità di cui in premessa rispetto alle caratteristiche dei tipi di alloggi approvati dal C.T.C. sulla base della ricerca di mercato, possono effettuare, sulle rate di acconto, ritenute di garanzia suppletiva nella misura che i medesimi Uffici riterranno congrua e sempre impregiudicati gli esiti del collaudo.

Dette ritenute potranno essere svincolate ad ultimazione avvenuta dietro presentazione di idonea fidejussione.

Art. 3

Ai fini del pagamento degli acconti pattuiti, l'avanzamento della realizzazione degli alloggi prefabbricati potrà accertarsi, a cura del tecnico incaricato, mediante verbale di constatazione della corrispondenza dei materiali posti in opera a quelli accettati e di misurazione, secondo le clausole contrattuali, degli alloggi prefabbricati realizzati.

Napoli, 20 marzo 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 25

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto legge 22 dicembre 1981, n. 788;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

VISTA l'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69;

VISTA l'ordinanza commissariale 11 ottobre 1981, n. 408 con cui è stata disposta, relativamente all'insediamento abitativo provvisorio a mezzo di prefabbricati bipiano nel quartiere di Soccavo del Comune di Napoli, la riduzione a metri dodici delle distanze minime di rispetto dalla zona di occupazione della più vicina rotaia della ferrovia «Circumflegrea»;

CONSIDERATA la necessità di delimitare con una recinzione l'insediamento di che trattasi nella parte prospiciente la ferrovia «Circumflegrea»;

RITENUTA l'opportunità di ridurre, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il limite minimo di distanza tra la zona di occupazione della più vicina rotaia della ferrovia «Circumflegrea» e l'anzidetta recinzione dell'insediamento abitativo provvisorio nel quartiere di Soccavo del Comune di Napoli;

AVVALENDÒSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per la realizzazione dell'insediamento abitativo provvisorio, individuato in premessa, le distanze minime di rispetto dalla zona di occupazione della più vicina rotaia della ferrovia «Circumflegrea», previste dall'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, sono ridotte a metri sei e cinquanta centimetri limitatamente alla realizzazione ed alla permanenza della recinzione dell'insediamento anzidetto.

Napoli, 20 marzo 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 26

VISTO che nell'ambito del Comune di Valva (SA) gli adempimenti ed i lavori attinenti al reinsediamento delle popolazioni terremotate, consistenti nella realizzazione di un programma di alloggi prefabbricati, procedono molto lentamente e fra difficoltà di ordine vario fra le quali di notevole importanza quelle ambientali, ed individuata nella necessità di un intervento correttivo e migliorativo sui prefabbricati installati e da installare la possibilità di accelerare e completare l'insediamento senza ulteriori ritardi;

RITENUTO di dover provvedere in tempi brevi ai due tipi di intervento per non prolungare ulteriormente la precaria situazione alloggiativa nelle famiglie senzatetto;

RITENUTO che qualora la situazione non fosse subito affrontata potrebbero ingenerarsi turbative nella situazione sociale;

RITENUTO che appare necessario da parte del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile un intervento che valga a rimuovere gli impedimenti che si frappongono alla completa realizzazione dell'insediamento;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la legge 6 agosto 1981, n. 456 di proroga alla Gestione Commissariale;

VISTO l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 69 del 19 dicembre 1980, individuata tra quelle che restano in vigore con l'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982;

RITENUTO che la situazione dei lavori per il reinsediamento provvisorio delle famiglie senzatetto del Comune di Valva (SA) ricada nei casi previsti dalla citata ordinanza n. 69;

CONSIDERATO che l'art. 1, capo I, del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, prevede l'istituzione di apposita Direzione Tecnica per una determinata opera;

RITENUTO necessario ed opportuno che vengano impartite disposizioni dirette ed intese ad assicurare la rigorosa osservanza di quanto specificato nelle Ordinanze e nei contratti in atto;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

D E C R E T A

Art. 1

È costituita, dal 25 marzo 1982, una Direzione Tecnica composta dal Gen. Div. Ing. Guido VIEL e dal Col. GARAT Luigi D'ANTONIO per la diretta condotta e vigilanza dei lavori in concessione al Comune di Valva (SA) secondo quanto stabilito dal sopracitato R.D. n. 350.

Art. 2

La Direzione Tecnica si avvale dei contratti in atto tra il Comune di Valva (SA), concessionario dei lavori e le Imprese appaltatrici e può utilizzare il personale tecnico ed i mezzi già impiegati dall'Amministrazione comunale ferma restando la facoltà di qualsiasi altro intervento tecnico - amministrativo inteso ad accelerare e definire l'insediamento nel più breve tempo possibile.

Art. 3

La Direzione Tecnica, integrata con il Col. g. Raffaele D'ONOFRIO, provvede alla compilazione della graduatoria delle famiglie senzatetto aventi diritto all'assegnazione delle unità abitative ed alla consegna delle medesime.

Le Direzioni della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario e l'Ufficio Speciale regionale della Campania, nonché l'Amministrazione comunale di Valva, forniscono alla Direzione Tecnica ogni supporto tecnico - amministrativo che viene richiesto.

Napoli, 22 marzo 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 32

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

VISTA l'ordinanza n. 454 emanata dal Commissario Straordinario per le zone terremotate in data 5 dicembre 1981 inerente gli onorari da corrispondere ai professionisti incaricati della collaudazione delle forniture di prefabbricati abitativi monoblocco tipo containers;

VISTA la propria ordinanza n. 5 datata 8 gennaio 1982;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla collaudazione delle forniture di prefabbricati monoblocco della ditta Morteo SOPREFIN e dei relativi accessori separatamente commissionati;

RITENUTO che, in relazione all'elevato numero di containers costituenti le forniture stesse ed alla loro dislocazione estremamente sparsa nell'ambito delle zone terremotate si rende necessario, onde trasmettere la collaudazione in tempi brevi, la nomina di una Commissione di collaudo costituita da un elevato numero di tecnici;

RITENUTO, altresì, necessario che i compensi stabiliti dalla citata ordinanza n. 454 per le Commissioni di collaudo vengano rivisti nel caso particolare di cui in premessa;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

Il collaudo delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi della soc. Morteo SOPREFIN nonché quelli relativi alle forniture di accessori per le predette, di cui ai sottoelencati contratti, verranno affidati ad una Commissione formata da 10 membri in missione o in servizio nelle zone terremotate della Campania e Basilicata dei quali 2 potranno essere membri amministrativi:

- contratto n. 699 del 30 gennaio 1981, per 1200 unità;
- contratto n. 700 del 30 gennaio 1981, per 3000 unità;
- riserva 1/5 contratto n. 700, per 616 unità;
- contratto n. 3773 del 22 maggio 1981, per 580 unità;
- contratto n. 6521 del 13 ottobre 1981, per 500 unità;
- contratto n. 3640 del 15 maggio 1981, per modifica cucine;
- contratto n. 4227 del 23 giugno 1981, per modifica cucine;
- contratto n. 6136 del 15 settembre 1981, per modifica cucine;

- contratto n. 7254 del 26 novembre 1981, per modifica cucine;
- contratto n. 4671 del 18 luglio 1981, per riparazioni;
- contratto n. 6135 del 15 settembre 1981, per riparazioni;
- contratto n. 6305 del 28 settembre 1981, per riparazioni;

Art. 2

L'onorario da corrispondere ai componenti la Commissione di collaudo di cui al precedente articolo andrà computato in base alle vigenti tariffe previste per i collaudi di opere pubbliche sull'importo del contratto ridotto al 20% aggiungendo all'importo calcolato per un singolo collaudatore un 20% per ogni componente della Commissione oltre al primo e suddividendo il totale per il numero dei collaudatori.

Art. 3

Ai collaudatori verrà corrisposto un rimborso spese forfettario pari al 30% dell'onorario spettante in base al precedente articolo a ciascuno di essi.

Art. 4

Per quanto non espressamente variato nella presente ordinanza permangono valide le norme previste dalla citata ordinanza n. 454 del 5 dicembre 1981.

Napoli, 4 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 33

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57;

VISTE le ordinanze del Commissario Straordinario del Governo n. 219 del 30 giugno 1981 e n. 421 del 22 ottobre 1981;

VISTA la lettera circolare del Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata n. 1459/AA.EE./AG.7 NA del 17 luglio 1981 relativa agli interventi per la ripresa dell'attività in agricoltura;

CONSIDERATO che non si è resa possibile da parte del Commissario Straordinario la realizzazione del programma di reinsediamento nelle zone rurali previsto dalla citata circolare sia mediante ricostruzione sul posto a cura delle Regioni interessate e sia mediante prefabbricati leggeri o containers;

RITENUTO necessario venire incontro alle situazioni di disagio in cui si sono venuti a trovare alcuni nuclei familiari delle zone rurali che hanno avuto l'unica casa crollata o totalmente inagibile senza alcuna possibilità di sistemazione alternativa;

CONSIDERATO che in base alle attuali possibilità di bilancio risulta possibile venire incontro a tali esigenze solo mediante la movimentazione dei prefabbricati monoblocco già assegnati ai Comuni e non più necessari in relazione al progredire delle riattazioni, delle autonome sistemazioni dei senzatetto o della realizzazione degli insediamenti in prefabbricati leggeri;

RITENUTO opportuno demandare ai Prefetti la gestione per i fini illustrati in premessa dei containers assegnati ai Comuni facenti parte delle Province di rispettiva competenza;

RITENUTO, altresì, necessario che ad ogni operazione di movimentazione di containers degli insediamenti realizzati ed urbanizzati preceda una indagine circa la precedente utilizzazione degli stessi nell'ambito del reinsediamento delle popolazioni dei Comuni al fine di poter giustificare ogni spesa sostenuta per la loro urbanizzazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

I Prefetti delle Province i cui Comuni sono interessati dal piano di reinsediamento a mezzo di prefabbricati monoblocco abitativi tipo containers disporranno nell'ambito dei Comuni stessi un'accurata indagine tendente ad accertare, alla luce delle norme previste dalle ordinanze

commissariali n. 219 del 30 giugno 1981 e n. 421 del 22 ottobre 1981 ed in relazione al progredire del reinsediamento con interventi alternativi, l'attuale necessità di containers per i centri urbani ed il numero di quelli resisi eventualmente disponibili per il recupero. Detta indagine andrà estesa anche ai Comuni nei quali i ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione hanno fatto sì che i lavori relativi siano ancora in corso ed in particolare a quelli in cui non si è ancora effettuato il posizionamento dei containers. Di tale indagine dovrà essere fornita apposita relazione alle strutture centrali della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario del Governo per gli eventuali provvedimenti di competenza a carattere sia tecnico che amministrativo ed agli Uffici Speciali regionali competenti per territorio.

Art. 2

L'indagine predetta dovrà essere estesa anche ai containers posizionati per uso sociale ed a quelli provenienti dalle zone del Friuli e della Valnerina.

Art. 3

Sulla base di tale indagine gli Uffici Speciali regionali determineranno il numero di alloggi monoblocco ancora necessari per il completamento tramite movimentazione degli insediamenti provvisori urbani comunicando alle Prefetture il numero dei predetti alloggi disponibili di conseguenza per il reinsediamento nelle zone rurali.

Art. 4

I Prefetti delle Province interessate disporranno altresì indagine parallela al fine di individuare in ogni Comune i nuclei familiari delle zone rurali che, avendo avuto la propria casa distrutta o seriamente danneggiata a causa del sisma del 23 novembre 1980 e non avendo possibilità di sistemazione alternativa né avendo fruito delle provvidenze previste per la riattazione a mezzo dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 o di quelle previste per l'utilizzazione dei fondi C.I.P.E. assegnati ai Comuni per le zone rurali, si trovano in situazione di particolare disagio ed abbisognano di sistemazione a mezzo di prefabbricati monoblocco.

I predetti nuclei familiari dovranno avere disponibilità dell'area per la sistemazione dei containers accessibili ai mezzi pesanti per il posizionamento.

Sulla base di detta indagine e di quella tendente ad accertare la disponibilità nell'ambito della provincia dei containers non più necessari per il reinsediamento nelle zone urbane i Prefetti potranno provvedere all'assegnazione degli stessi ai nuclei familiari nelle condizioni sopracitate di aventi diritto.

Art. 5

Non potrà procedersi all'assegnazione di prefabbricati monoblocco a nuclei familiari formati da meno di due persone.

Art. 6

Per la movimentazione dei containers dalle zone urbane a quelle rurali e per la revisione e la riparazione dei pezzi danneggiati i Prefetti si avvarranno delle ditte con cui è stato predisposto apposito contratto da parte del Commissario Straordinario di Governo la cui gestione e gli adempimenti connessi all'attuazione della presente ordinanza competeranno direttamente alle Prefetture interessate.

Dovrà essere predisposto a mezzo degli Uffici Tecnici comunali il controllo delle aree previste per l'insediamento dei containers rurali in maniera da garantire la possibilità di accesso e di posizionamento.

Art. 7

Di ogni movimentazione effettuata dovrà essere data comunicazione alla Gestione Stralcio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Art. 8

Ai singoli assegnatari dei prefabbricati monoblocco di cui ai precedenti articoli verrà concesso un contributo di lire cinquecentomila per spese di urbanizzazione primaria.

Art. 9

L'erogazione dei fondi per l'attuazione della presente ordinanza verrà direttamente disposta dai Prefetti nella base dello stanziamento previsto dal Bilancio Programma.

Napoli, 8 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 36

VISTO il D.L. del 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. del 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazione, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

RITENUTO che la predetta legge n. 187 considera la possibilità di completare le iniziative avviate durante l'emergenza e che in tale periodo è stato prediposto, talvolta senza realizzazione, un programma per realizzare i casi più urgenti per la sistemazione di nuclei rurali più precari ed in situazione economica veramente misera;

CONSIDERATO che il programma predetto, anche per la critica situazione dei supporti tecnico-amministrativi, non è stato possibile realizzarlo lasciando, in taluni casi, situazioni caratterizzate da grave disagio in quanto in talune zone di campagna sono tuttora sistemate in roulotte famiglie numerose di contadini;

RITENUTO che, almeno per i casi più gravi, possa essere conferita la delega ai Prefetti di esaminarli e risolverli con l'apprestamento di supporti abitativi provvisori;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) I Prefetti sono delegati a risolvere le situazioni alloggiative più gravi dei nuclei terremotati agricoli con famiglie numerose rimaste senza tetto e che siano sistemate in roulotte.

I Prefetti, prima di decidere la sistemazione in prefabbricati leggeri, debbono eseguire accurati accertamenti intesi a stabilire l'impossibilità di una più economica sistemazione alloggiativa dei nuclei predetti.

2) I Prefetti, accertata l'urgenza e l'indifferibilità della installazione dei supporti abitativi provvisori, comunica agli U.S.R. di Napoli e di Potenza la determinazione assunta ai fini dell'acquisto e installazione di prefabbricati leggeri.

I Prefetti possono ordinare acquisti di prefabbricati leggeri nella sola ipotesi che non risulta possibile l'installazione di containers.

Gli U.S.R., con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, provvedono all'acquisto ed all'installazione dei supporti predetti sulla base delle segnalazioni dei prefetti.

I Prefetti sono tenuti ad eseguire le segnalazioni predette anche alla Direzione Tecnica di questa Gestione Stralcio.

Napoli, 15 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 44

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che occorre dare immediata applicazione alle norme contenute nell'art. 12 della citata legge n. 187 per consentire il più sollecito finanziamento delle opere di urbanizzazione in corso di realizzazione occorrenti alla installazione dei prefabbricati donati;

RITENUTO che occorre provvedere ad una rilevazione generale delle opere in corso e di quelle ancora da realizzare per le finalità suindicate;

RAVVISATA l'opportunità di accelerare le incombenze di competenza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) I Prefetti dell'area terremotata, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, debbono eseguire, nell'ambito provinciale, il reperimento di tutte le iniziative attuate, in corso ovvero ancora da realizzare ed attinenti ai prefabbricati donati con riferimento alle spese di urbanizzazione. I Prefetti effettueranno entro il predetto termine l'analoga rilevazione per i containers donati, sociali ovvero ad uso abitativo.

2) Per le rilevazioni di cui al punto precedente, i Prefetti, con riferimento ai prefabbricati e containers e containers già urbanizzati, avranno cura di reperire presso le amministrazioni locali ed Enti interessati le progettazioni finanziate ed ultimate con oneri a carico del fondo considerato dal D.L. n. 776/80. Acquisite le progettazioni, i Prefetti predetti redigeranno apposito prospetto riassuntivo, avendo cura di inserire in esso tutti gli elementi quantitativi e qualitativi per la loro individuazione, nonché la spesa che è stata necessaria assumere a carico del fondo di cui al citato art. 2 del D.L. n. 776/80.

3) Per le urbanizzazioni in corso e parzialmente realizzate a carico della gestione stralcio, le Prefetture acquisiranno le progettazioni relative e redigeranno il prospetto di cui al punto precedente mettendo, tra l'altro, in evidenza gli importi già erogati e quelli ancora occorrenti per la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione.

4) Per i prefabbricati e containers donati da persone ed organizzazioni diverse non ancora urbanizzati, i Prefetti dell'area terremotata, nell'attesa delle progettazioni relative, redigeranno il prospetto in precedenza precisato con le indicazioni atte a qualificare l'ampiezza della donazione ed a quantificare l'onere per le spese di urbanizzazione.

5) I Prefetti, per ogni gruppo di prefabbricati o containers donati e precisato nei punti precedenti, invieranno alla gestione stralcio le perizie redatte dagli Enti donatori.

Il prospetto predetto metterà in evidenza, per ogni Comune donatario, gli elementi richiesti nei punti precedenti.

6) Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, elaborate le richieste provenienti dalle varie Prefetture, le sottoporrà al Provveditorato alle OO.PP. competente per le incombenze considerate dall'art. 12 della legge 29 aprile 1982, n. 187. Il piano predetto sarà portato all'attenzione dei competenti organi regionali per l'esame di competenza.

Adempiute le incombenze suindicate, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile inoltrerà la richiesta al C.I.P.E. per ottenere il rimborso degli oneri anticipati sia per le aree definitivamente urbanizzate a carico della gestione stralcio sia per quelle in corso di realizzazione.

7) La spesa per l'installazione dei prefabbricati e containers donati ai Comuni per uso abitativo e vari usi sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree sono a carico della gestione stralcio delle attività avviate dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate.

L'assunzione dell'onere è limitato ai progetti la cui esecuzione sia stata completata od avviata alla data del 28 febbraio 1982, data di entrata in vigore del D.L. n. 57 nelle premesse richiamato e di cui sia stata data notizia al Gruppo Tecnico e alla Prefettura entro la data della presente ordinanza.

Per le opere ancora in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, nell'attesa dell'accreditamento di provenienza C.I.P.E., provvede ad anticipare gli ulteriori mezzi occorrenti per la loro completa realizzazione.

8) La verifica tecnica ed amministrativa delle pratiche resta disciplinata dalle seguenti disposizioni:

— i Gruppi Tecnici Ispettivi istituiti presso le Prefetture con l'ordinanza Commissariale n. 158 del 15 marzo 1981, ferma restando la esclusiva responsabilità dei tecnici progettisti e dei direttori dei lavori in ordine alla redazione dei progetti e alla esecuzione delle opere, sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione dei lavori e della verifica tecnica ed amministrativa delle rate di acconto e degli stati finali dei lavori per la successiva liquidazione.

9) I Comuni interessati, unitamente agli atti di contabilità, sia relativi a stati di avanzamento che a conti finali, trasmetteranno alle Prefetture gli atti progettuali e, per i lavori eseguiti in via d'urgenza nella prima emergenza, quanto meno elaborati grafici e relazioni tecniche esplicative, che consentano ai Gruppi Tecnici di poter verificare i lavori eseguiti.

I Gruppi Tecnici ammetteranno le opere strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'opera da realizzare. I Gruppi Tecnici predetti non riconosceranno le opere non essenziali alla funzionalità dei supporti sociali donati.

10) Saranno ammesse soltanto perizie di variante in corso d'opera approvate nelle stesse forme dei progetti principali, saranno -altresi- ammesse a finanziamento perizie suppletive già presentate

alle Prefetture, unitamente ai relativi atti di sottomissione alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Per eventuali altri lavori, il finanziamento dovrà essere approvato preventivamente dagli Uffici della gestione stralcio.

I Gruppi Tecnici ammetteranno le opere strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'opera da realizzare. I Gruppi Tecnici predetti non riconosceranno le opere non essenziali alla funzionalità dei supporti sociali donati.

In deroga alle disposizioni vigenti è ammessa anche l'aggiudicazione dei lavori a trattativa privata.

I contratti di appalto dovranno essere stipulati anche in sanatoria e, qualora non venga indicato il termine per la esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori dovrà dichiarare espressamente nel certificato di ultimazione che essi sono stati eseguiti in tempo utile o, in caso contrario, i giorni di ritardo.

11) I prezzi unitari applicabili sono:

a) per la Regione Campania quelli della tariffa all'1 gennaio 1980 del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli aumentati al massimo fino al 30%;

b) per la Regione Basilicata quelli della tariffa all'1 gennaio 1980 dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza aumentate fino al massimo del 30%.

I prezzi non previsti nei tariffari saranno oggetto di esame di congruità da parte dei Gruppi Tecnici Ispettivi, quali faranno riferimento a quelli unitari ammessi dal Comitato Tecnico Consultivo per le stesse categorie di lavori previsti in progetto, relativi ad opere di urbanizzazione di competenza dell'Ufficio speciale regionale.

12) In deroga alle vigenti disposizioni, l'ammontare della cauzione definitiva viene fissata nella misura del 20% dell'importo netto dell'appalto, in analogia a quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione Tipo approvata dal Commissario Straordinario del governo in data 9 gennaio 1981.

Tuttavia la cauzione definitiva può costituirsi anche mediante fidejussione o, in taluni casi — per notoria solidità della impresa — può essere consentito l'esonero, subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'entità di tale miglioramento non deve essere inferiore alla percentuale che deriverebbe dalle trattenute del 5% sull'importo della cauzione definitiva per tutto il tempo in cui questa sarebbe dovuta restare vincolata, e cioè sino ad un mese dopo il termine contrattualmente previsto per le operazioni di collaudo.

Ove detto miglioramento non sia stato previsto sarà calcolato d'ufficio mediante decurtazione del prezzo dell'appalto.

Per i lavori consegnati dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1981, n. 741 e per i quali la cauzione definitiva sia stata prestata a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria non si applicherà il miglioramento del ribasso d'asta.

13) La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per i lavori di importo non superiore a lire 150 milioni sarà sufficiente il certificato di regolare esecuzione, che dovrà comunque essere emesso nel termine di non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo la prefissione di un termine diverso secondo i capitolati speciali.

Il collaudatore sarà nominato, in base all'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 dal Provveditore alle OO.PP. competente, e l'approvazione degli atti di collaudo è domanda alla Prefettura, su parere dei Gruppi Tecnici. Il certificato di regolare esecuzione sarà approvato dal Consiglio Comunale.

Lo svincolo delle ritenute di garanzia e della cauzione definitiva avverrà dopo l'approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

14) Saranno ammesse a finanziamento anche le indispensabili opere di completamento interno ed esterno, quali pavimenti, apparecchi igienico-sanitari, pitturazione ecc. Queste ultime opere, in caso siano state donate a privati ed associazioni private, cederanno a carico degli stessi.

15) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai lavori, relativi alle opere di urbanizzazione di prefabbricati donati, la cui sorveglianza è stata effettuata dagli Uffici speciali regionali.

16) Le disposizioni di cui innanzi si applicano altresì, ai containers e prefabbricati acquistati e forniti dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata qualora la sorveglianza non sia stata eseguita dagli U.S.R., che dovranno darne comunicazione alle Prefetture.

17) I compensi spettanti ai tecnici per progettazione e direzione lavori saranno determinati in conformità a quanto previsto per le strutture acquisite con fondi di cui all'art. 2 della legge 874 del 22 dicembre 1980 e la cui esecuzione è avvenuta sotto la sorveglianza degli Uffici speciali regionali.

I Prefetti, a conclusione delle verifiche di competenza dei Gruppi Tecnici Ispettivi, rimetteranno ai Sindaci, per la liquidazione alle imprese aggiudicatrici, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile.

18) Le opere ancora non iniziate alla data di entrata in vigore del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 saranno realizzate con i fondi recati dall'art. 12 della legge 29 aprile 1982, n. 187. Per la richiesta di finanziamento si applicano le norme procedurali considerate dagli artt. 1 - 6 della presente ordinanza.

I Comuni interessati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dei prefabbricati e containers donati, nelle more dell'assegnazione dei fondi dal C.I.P.E., possono porre a carico del proprio bilancio gli oneri relativi.

Le Prefetture dell'area terremotata, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non possono porre a carico della gestione stralcio gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per l'installazione di prefabbricati e containers donati.

Napoli, 2 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 46

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza 17 gennaio 1981, n. 93, con la quale è stata delegata alle Amministrazioni provinciali delle zone terremotate la realizzazione di interventi nel campo dell'edilizia scolastica, finalizzati alla ripresa dell'attività scolastica medesima;

CONSIDERATO che con deliberazione 30 aprile 1982, n. 816 la Giunta provinciale di Avellino ha approvato il programma definitivo per gli insediamenti scolastici nella provincia per un importo complessivo di lire 1.807.360.000;

CONSIDERATO che con deliberazione 15 febbraio 1982, n. 7 il Comune di Avellino ha approvato la localizzazione delle aree per l'insediamento di n. 36 aule prefabbricate da destinare a sede dell'Istituto Tecnico Commerciale «L. Amabile»;

VISTA la deliberazione 12 maggio 1982 n. 1001 della Provincia di Avellino, con la quale è stato approvato il piano particellare grafico e descrittivo dei terreni da acquisire per la installazione dei prefabbricati scolastici in argomento;

RITENUTA la necessità ed urgenza di procedere alla occupazione delle aree di cui al succitato piano di espropriazione;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'acquisizione delle aree di cui in premesse è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente ad ogni effetto della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2

Il Presidente della Provincia di Avellino è autorizzato ad occupare di urgenza le aree medesime mediante redazione dello stato di consistenza in concomitanza del verbale di immissione nel possesso, previo avviso al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, notificato cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

L'occupazione ha la durata di anni due ed è prorogabile sino alla durata di anni cinque.

Art. 3

La misura della indennità di occupazione da corrispondere ai proprietari dei terreni acquisiti sarà determinata con separato provvedimento.

Art. 4

L'Ufficio Speciale regionale per la Campania esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori, vista i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale, rende parere sulla concessione di eventuali proroghe e sui verbali di concordamento dei prezzi nuovi, confermano i verbali di sospensione e curano quant'altro occorra per la migliore riuscita delle opere.

Art. 5

Gli atti per la collaudazione dei lavori in argomento sono delegati all'Ufficio Stralcio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Napoli, 7 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 49

VISTO l'art. 2, ultimo comma, dell'ordinanza commissariale n. 69 in data 29 dicembre 1980, modificata con quella n. 206 del 14 aprile 1981, concernente la delega ai Sindaci a disporre l'occupazione temporanea d'urgenza delle aree occorrenti per gli insediamenti provvisori di cui all'art. 3, lettera b), della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il telegramma commissariale n. 240/RE in data 22 febbraio 1981 — modificato con quello n. 240/RE del 16 maggio 1981 — concernente le modalità di pagamento, da parte dei Comuni, delle indennità di occupazione temporanea d'urgenza delle aree di che trattasi;

VISTO il telegramma commissariale n. 2067/RE - NA in data 11 novembre 1981 relativo ai criteri di determinazione dell'indennità in argomento, la quale va corrisposta unicamente ai proprietari;

VISTO il telegramma commissariale n. 191/82/RE - NA in data 20 febbraio 1982 concernente l'immediata restituzione ai proprietari delle aree temporaneamente occupate, risultate superflue;

VISTO il telegramma n. 2467/RE - NA in data 10 marzo 1982, concernente la delega ai Prefetti di Napoli, Caserta e Salerno per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari delle aree, occupate temporaneamente d'urgenza con provvedimenti commissariali, sempre che i provvedimenti stessi non siano stati emessi a favore del Comune di Napoli, cui in tal caso compete detto adempimento;

VISTI i telegrammi commissariali nn. 1474/RE, 2018/NA/CONV.4 e 452/RE - NA rispettivamente in data 29 luglio 1981, 21 ottobre 1981 e 15 aprile 1982, concernenti interventi dei Prefetti per il tempestivo pagamento delle predette indennità agli aventi diritto;

VISTO il telegramma commissariale n. 154/82 in data 11 febbraio 1982, concernente la possibilità, da parte dei Comuni che hanno requisito aree destinate all'installazione di alloggi precari per famiglie terremotate, di espropriare, ai sensi dell'art. 5 - quinquies della legge 6 agosto 1981, n. 456, tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO che occorre procedere all'individuazione dei provvedimenti, delle istruzioni e delle direttive — emanate dal Commissario Straordinario — che restano in vigore fino al 31 dicembre 1982, ai sensi dell'art. 1, penultimo comma del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

RAVVISATA, altresì, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla vigente normativa;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con il succitato art. 1 della legge n. 187/82 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Tutte le ordinanze, le istruzioni e le direttive in premessa indicate conservano efficacia — ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187 — fino al 31 dicembre 1982, con le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 2

È conferita ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Potenza, Salerno e Foggia, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le occupazioni temporanee d'urgenza delle aree destinate all'installazione di alloggi di cui all'art. 3, lettera b) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, nell'ambito delle rispettive Provincie.

Art. 3

I Prefetti trasmetteranno, ove non sia stato già effettuato, ai competenti Uffici Tecnici Erariali le ordinanze sindacali, concernenti le occupazioni temporanee di aree, corredate delle planimetrie, dei verbali di immissione in possesso degli immobili, dei calcoli delle indennità effettuate dai Comuni, e di ogni altro atto utile alla determinazione delle indennità da parte dei predetti Uffici, ferma restando la delega ai Comuni ad erogare gli acconti e, non appena sia intervenuta l'asservazione dell'U.T.E., i conguagli a saldo delle indennità sui fondi messi a disposizione dalle Prefetture in base al telegramma commissariale n. 240/RE in data 22 febbraio 1981, modificato con quello n. 240/RE in data 16 maggio 1981. Gli U.T.E. trasmetteranno direttamente alle Prefetture le indennità determinate per le occupazioni delle aree.

Art. 4

Le indennità saranno determinate sulla base delle disposizioni vigenti (art. 3, comma 5, della legge 22 dicembre 1980, n. 874 che richiama la legge 29 luglio 1980, n. 385) con gli aggiornamenti annuali da determinarsi dall'U.T.E. su richiesta delle Prefetture interessate.

Art. 5

Nel caso i Comuni, anche per le aree utilizzate per insediamenti provvisori ovvero per le altre necessità connesse all'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate, deliberassero l'espropriazione delle aree, gli oneri relativi, ai sensi dell'art. 5 - quinquies della legge 6 agosto 1981, n. 456, debbono essere posti a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

A tal fine, i Comuni appena adottata la deliberazione ed intervenuta l'approvazione dell'autorità tutoria, richiederanno il finanziamento al competente organo preposto alla gestione dei mezzi finanziari preordinati per la ricostruzione delle zone distrutte dal sisma del novembre 1980.

Contestualmente, il Comune deve trasmettere fotocopia della deliberazione approvata alla Prefettura competente che interromperà il pagamento delle indennità di occupazione temporanea delle aree espropriate.

Art. 6

I Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Potenza, Salerno e Foggia provvedono anche alla trattazione e risoluzione degli affari inerenti le occupazioni temporanee d'urgenza «sine titolo» delle aree destinate, in particolare, all'installazione di campi base, di ospedali da campo, di tendopoli, di roulottopoli, nonché alla discarica del materiale di risulta dei fabbricati danneggiati.

Art. 7

I Prefetti devono provvedere al pagamento degli indennizzi — previa determinazione da parte degli Uffici Tecnici Erariali — ai proprietari degli immobili indicati al precedente art. 5, mediante adozione di formale provvedimento di riconoscimento del debito, nei casi in cui esista un'effettiva documentata richiesta degli interessati.

Art. 8

I Prefetti disporranno accurate indagini al fine di restituire ai proprietari — mediante redazione dei verbali di riconsegna — le aree occupate, che risulteranno superflue.

I Prefetti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Potenza, Salerno e Foggia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 14 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 53

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza 22 dicembre 1980, n. 69;

VISTE le ordinanze 15 marzo 1981, n. 158 e 3 luglio 1981, n. 353, come richiamate dall'ordinanza ministeriale 15 maggio 1982, n. 35;

VISTA l'ordinanza 14 marzo 1981, n. 159 e la relativa nota esplicativa 15 aprile 1981, n. 1125/AA.GG.;

VISTA l'ordinanza 20 novembre 1981, n. 434;

VISTA l'ordinanza ministeriale 8 maggio 1982, n. 33;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare in maniera univoca tanto i casi di insediamento provvisori a mezzo containers forniti o acquistati dal Commissario Straordinario e realizzati ai sensi della citata ordinanza n. 159, tanto i casi di insediamento del medesimo tipo per i quali la sorveglianza non sia stata effettuata dagli Uffici Speciali regionali;

RITENUTA la necessità di integrare la normativa dettata dalla stessa ordinanza n. 159 al fine di procedere ad un'esatta determinazione, per dette opere di urbanizzazione, degli oneri finanziari da assumersi a carico dei fondi commissariali;

CONSIDERATO:

— che si rende indispensabile provvedere al più celere completamento degli insediamenti provvisori a mezzo alloggi del tipo «container»;

— che, a tale scopo, si rende opportuno fissare un termine entro cui i Comuni incaricati della realizzazione degli insediamenti provvisori in virtù delle citate ordinanze 14 marzo 1981, n. 159 e 20 novembre 1981, n. 434, debbono provvedere all'ultimazione delle opere stesse;

— che si rende altresì necessario adottare, per i Comuni «delegati» o «concessionari» del Commissario Straordinario del Governo, i provvedimenti tendenti a garantire il completamento degli insediamenti entro i termini previsti;

RAVVISATA l'opportunità di demandare agli Uffici Speciali regionali, ovvero le loro Sezioni periferiche, l'esame ed il giudizio sull'ammissibilità delle opere contabilizzate e realizzate dalle Amministrazioni comunali incaricate ai sensi delle anzidette ordinanze 14 marzo 1981, n. 159 e 20 novembre 1981, n. 434;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare, agli stessi Uffici, la facoltà di ammettere a finanziamento, in tutti i casi in cui si sia disposta la revoca o la riduzione degli alloggi assegnati, i lavori eseguiti fino alla data della intervenuta revoca o riduzione ed inoltre le opere successivamente realizzate in funzione del nuovo ridotto numero di alloggi;

RITENUTO di dover provvedere al riconoscimento ed al pagamento, anche per i Comuni incaricati ai sensi delle predette ordinanze n. 159 e n. 434, delle spese generali e tecniche;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sono abrogate le ordinanze commissariali 14 marzo 1981, n. 159 e 20 novembre 1981, n. 434.

Art. 2

Sono approvate le prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i Comuni nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di alloggi del tipo «container» precedentemente allegate alle succitate ordinanze n. 159 e n. 434.

Le prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i Comuni incaricati ai sensi delle predette ordinanze sono, per gli insediamenti per cui alla data del 19 novembre 1981 sia già stato dato ordine di inizio dei lavori, quelle contenute nell'allegato «A» dell'ordinanza 14 marzo 1981, n. 159.

Per l'esecuzione delle urbanizzazioni di alloggi per cui, invece, sia stato dato ordine di inizio lavori in data successiva, i Comuni dovranno attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato «B» dell'ordinanza n. 434.

Nel caso di particolari condizioni climatiche o ambientali, ovvero nel caso di insediamenti di rilevante entità, è data agli Uffici Speciali regionali la facoltà di prescindere, comunque, dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'anzidetto allegato «B» dell'ordinanza n. 434.

Art. 3

Dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si tratti di agglomerati non superiori a trenta unità ovvero un numero superiore secondo la precisazione contenuta nella predetta nota 15 aprile 1981, n. 1125/AA.GG., sono incaricati i Comuni e l'intervento del Commissario Straordinario del Governo è limitato al conferimento dei mezzi finanziari sull'occorrente spesa.

All'erogazione di un iniziale acconto forfettario di L. 500.000 per prefabbricato installato, si provvederà a mezzo delle competenti Prefetture.

Alla determinazione della spesa effettiva sarà provveduto sulla base della contabilità finale dei lavori approvata dai Comuni, della collaudazione disposta dagli Uffici della Gestione Stralcio nonché sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici Speciali regionali, o proprie Sezioni periferiche, i quali ammetteranno a pagamento le sole opere documentate e, in funzione della provvisorietà degli insediamenti, ritenute ammissibili.

A tale scopo è data la facoltà, agli Uffici Speciali regionali, o le di essi Sezioni periferiche, di apportare modifiche o correzioni nei casi in cui le contabilità medesime non rispecchino le prescrizioni allegate alla presente ordinanza ovvero, attesa la provvisorietà dell'intervento, per le opere ritenute non necessarie o indispensabili ovvero, per i casi di errori contabili.

Gli stessi Uffici provvederanno ad ammettere a finanziamento, in tutti i casi in cui sia stata disposta la revoca o la riduzione degli alloggi assegnati, le sole opere realizzate alla data della intervenuta revoca o riduzione, oltre alle opere successivamente realizzate in funzione del nuovo ridotto numero di alloggi.

Gli Uffici Speciali regionali esercitano l'alta vigilanza sui lavori eseguiti dai Comuni «incaricati» ed i Capi degli Uffici Tecnici vistano i certificati d'acconto rilasciati dai Comuni medesimi.

All'erogazione, a favore dei Comuni interessati, dei fondi necessari alla liquidazione degli stati finali, nella misura come sopra ritenuta ammissibile, si procederà secondo il disposto dell'ordinanza 20 ottobre 1981, n. 416.

Art. 4

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni), ferma restando la finanziabilità delle sole opere ritenute ammissibili dagli Uffici Speciali regionali secondo quanto disposto nel precedente articolo, non si procederà all'atto formale di collaudo, ma sarà sufficiente un certificato dell'ing. Direttore di lavori che ne attesti la regolare esecuzione. Tale certificato, in deroga a quanto disposto dall'art. 116 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, come modificato dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sarà confermato dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato dall'Amministrazione comunale interessata.

Si prescinde, in tali casi dall'ulteriore approvazione del certificato anzidetto da parte di organi commissariali.

Ove si tratti di Amministrazione comunale nella quale non risulti essere istituito Ufficio Tecnico si procederà, anche nel caso di lavori di importo non superiore a L. 150.000.000 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, alla collaudazione dei lavori stessi.

Art. 6

È riconosciuto, per i Comuni incaricati ai sensi del precedente art. 3, il conferimento di un contributo pari al 5% (cinqueper cento) della spesa relativa alle urbanizzazioni primarie, come determinata a seguito delle verifiche contabili operate dagli Uffici Speciali regionali, per la liquidazione delle spese generali e tecniche.

L'importo percentuale anzidetto sarà ridotto all'1% (unopercento) ove gli stessi Uffici, abbiano acclarato che la progettazione delle opere sia avvenuta a mezzo di tecnici dipendenti dall'Amministrazione comunale.

Art. 7

Fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 8 maggio 1982, n. 33, il termine ultimo per la realizzazione degli insediamenti provvisori a mezzo alloggi del tipo «container» già assegnati dal Commissario Straordinario del Governo è fissato, per i Comuni incaricati ai sensi della citata ordinanza 14 marzo 1981, n. 159 modificata, quanto alle prescrizioni tecniche, dall'ordinanza 20 novembre 1981, n. 434, alla data del 30 luglio 1982 fermo restando, a carico delle imprese urbanizzatrici, l'applicazione delle eventuali penali a tale data maturate.

Art. 8

Nei casi previsti dall'articolo precedente saranno ammessi a finanziamento le sole opere realizzate, e regolarmente contabilizzate, entro la data suddetta.

A tale scopo le Amministrazioni comunali interessate dovranno trasmettere agli Uffici Speciali regionali o alle loro eventuali Sezioni periferiche presso le Prefetture competenti — entro i 30 giorni successivi a detta scadenza — copia conforme del libretto delle misure, del registro di contabilità e del sommario debitamente sottoscritto dal Sindaco, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, riflettenti le opere eseguite alla data anzidetta e contabilizzate in partita definitiva.

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile si riserva la facoltà di mantenere l'assegnazione degli alloggi assegnati previa assunzione, da parte del Comune interessato, dei residui oneri finanziari necessari al completamento dell'insediamento.

Art. 9

Ove ricorra la necessità di accelerare le procedure ed i lavori nei Comuni in grave ritardo sui termini indicati in delega o in concessione, il Capo dell'Ufficio Speciale regionale è delegato all'immediato intervento sostitutivo delle attività dei Comuni cui è «delegata» o affidata in concessione l'esecuzione delle opere di reinsediamento provvisorio. L'intervento sarà attuato secondo le modalità di cui all'ordinanza 19 ottobre 1981, n. 415 restando salva la possibilità per il Capo dell'Ufficio anzidetto di continuare ad avvalersi della medesima Direzione Lavori.

Art. 10

Gli Uffici Speciali regionali propongono l'immediata sostituzione della Direzione Lavori ove risulti che ciò possa contribuire all'acceleramento delle opere, fermo restando quanto contenuto nell'ordinanza 9 giugno 1981, n. 314.

Art. 11

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 16 dell'ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982 per gli insediamenti di containers acquistati e/o forniti dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, anche per uso sociale e per cui non sia stata eseguita la vigilanza da parte degli Uffici Speciali regionali, viene demandato ai Gruppi Tecnici di cui all'ordinanza 15 marzo 1981, n. 158, come richiamata dall'ordinanza ministeriale 15 maggio 1982, n. 35, l'esame tecnico-amministrativo degli atti relativi al fine dell'esatta determinazione della spesa effettiva.

A tale scopo è attribuita ai Gruppi Tecnici succitati la facoltà, prevista dal precedente art. 3 per gli Uffici Speciali regionali, di apportare modifiche o correzioni nei casi in cui le contabilità relative a dette opere di urbanizzazione non riflettano le prescrizioni tecniche che, secondo quanto precisato nel precedente art. 2, risultano applicabili, ovvero per le opere che gli stessi Gruppi, stante la provvisorietà dell'intervento, non ravvisino necessarie.

I medesimi Gruppi Tecnici ammetteranno a finanziamento, nei casi in cui sia stata disposta la revoca o la riduzione degli alloggi assegnati, le sole opere eseguite alla data dell'intervenuta revoca o riduzione, oltre alle opere successivamente realizzate in funzione del nuovo ridotto numero di alloggi.

Alla liquidazione della spesa provvederanno i Prefetti delle provincie interessate, ammettendo a pagamento le sole opere documentate e, in funzione della provvisorietà degli insediamenti, ritenuti ammissibili, sulla base della contabilità finale dei lavori approvata dai Comuni, della collaudazione disposta dagli Uffici della Gestione Stralcio — salvo quanto previsto al riguardo dal precedente art. 4 — nonché sulla base delle verifiche come sopra effettuate dai Gruppi Tecnici.

Napoli, 22 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE V**ORDINANZE COMMISSARIALI IN VIGORE PER L'ANNO 1982**

- **Ordinanza n. 9 del 2 febbraio 1982 - Proroga al 30 giugno 1982 delle ordinanze nn. 424 e 473.**
- **Ordinanza n. 11 dell'8 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 428 del 7 novembre 1981.**
- **Ordinanza n. 13 del 13 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 360.**
- **Ordinanza n. 14 del 13 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 416.**
- **Ordinanza n. 15 del 13 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 430.**
- **Ordinanza n. 18 del 26 febbraio 1982 - Proroga validità ordinanze commissariali di requisizione al 31 dicembre 1982.**
- **Ordinanza n. 28 del 20 aprile 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 468 del 19 dicembre 1981.**
- **Ordinanza n. 35 del 15 maggio 1982 - Proroga validità per l'anno 1982 delle ordinanze commissariali nn. 158 e 353.**
- **Ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982 - Individuazione ordinanze, istruzioni e direttive commissariali in vigore per l'anno 1982.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 9

VISTE le ordinanze commissariali n. 424 del 31 ottobre 1981 e n. 473 del 29 dicembre 1981, concernenti le procedure per l'avvio dei lavori di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico da realizzarsi a cura dei Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche e delle Soprintendenze dipendenti dal ministero dei Beni Culturali, con finanziamenti diversi da quelli previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la richiesta del Ministero dei Beni Culturali intesa ad ottenere la proroga delle disposizioni contenute nelle succitate ordinanze;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 ed il D.L. n. 788 del 22 dicembre 1981;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

La validità delle ordinanze n. 424 e n. 473 in premessa indicate, è prorogata al 30 giugno 1982.

Napoli, 2 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 11

PREMESSO che con ordinanza commissariale n. 428 del 7 novembre 1981 è stato istituito il Servizio Volontario per la Protezione Civile nei Comuni terremotati delle Regioni Campania e Basilicata e della Provincia di Foggia;

RITENUTO che tale disposizione commissariale va individuata fra quelle che restano in vigore;

VISTO l'art. 1, comma primo e nono del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

D I S P O N E

L'ordinanza commissariale n. 428 del 7 novembre 1981 è individuata fra quelle ordinanze che restano in vigore per l'anno 1982.

Napoli, 8 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 13

RITENUTO che il Servizio Tecnico Ispettivo costituito con apposita ordinanza commissariale deve svolgere le proprie funzioni anche nell'ambito dei successivi adempimenti affidati al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

VISTO l'art. 1, penultimo comma del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

D I S P O N E

L'ordinanza commissariale n. 360 in data 10 luglio 1981 concernente la composizione del Servizio Tecnico Ispettivo del Commissariato Straordinario, è individuata tra quelle emanate dal Commissario Straordinario che restano in vigore per l'anno 1982, senza pregiudizio per le eventuali sostituzioni già pervenute o che venissero a verificarsi in prosieguo.

Napoli, 13 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 14

PREMESSO che con ordinanza commissariale n. 416 in data 20 ottobre 1981 e con la relativa circolare applicativa n. 7616 in data 16 novembre 1981, vennero dettate norme e diramate istruzioni per lo snellimento delle procedure contabili commissariali soprattutto finalizzate alla celerità dei pagamenti;

RITENUTO che tali disposizioni vanno individuate tra quelle impartite dal Commissario per le zone terremotate che restano in vigore;

VISTO l'art. 1, comma primo e nono del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

D I S P O N E

L'ordinanza commissariale n. 416 del 20 ottobre 1981 e la relativa circolare applicativa sono individuate fra quelle ordinanze e disposizioni che restano in vigore per l'anno 1982.

Napoli, 13 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 15

PREMESSO che l'incarico conferito con ordinanza commissariale n. 430 del 13 novembre 1981 al Generale Guido VIEL, con la collaborazione del Colonnello «GARAT» Luigi D'ANTONIO per l'attuazione del programma di reinsediamento della popolazione del Comune di Colliano, è tuttora in corso di espletamento;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare il relativo provvedimento commissariale ordinanza n. 430 del 13 novembre 1981, tra quelli che restano in vigore;

VISTO l'art. 1, comma primo e nono del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

D I S P O N E

L'ordinanza commissariale n. 430 del 13 novembre 1981 è individuata tra quelle ordinanze e disposizioni che restano in vigore per il tempo strettamente necessario.

Napoli, 13 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 18

VISTE le ordinanze commissariali nn. 1/R modificate con nn. 32/R, 2/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31 bis/R, 33/R, 33 bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R modificata col n. 61/R, 41 bis/R, 42/R, 43/R, 45/R, 46/R, 47/R, 50/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 61/R, 66/R, modificata con i nn. 78 - RE - 455, 958 e 1058, con i quali nei Comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvolturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciiano, Giugliano, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980, nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulotte, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

VISTE le ordinanze commissariali n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli, dal Villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del Comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del Comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

VISTO il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, che all'art. 1, penultimo comma, stabilisce che — per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto — restano in vigore fra l'altro, le ordinanze commissariali individuate con apposito provvedimento;

CONSIDERATO che — essendo ancora in corso di completamento varie iniziative avviate dal Commissario Straordinario nella fase dell'emergenza — persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario che continuino ad avere efficacia i suindicati provvedimenti di cui permangono tuttora i presupposti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli con il citato art. 1 del D.L. n. 788/1981 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Tutte le ordinanze commissariali in premessa indicate conservano efficacia fino al 31 dicembre 1982.

Tuttavia, è fatto obbligo ai Sindaci interessati di far cessare la materiale detenzione degli immobili — provvedendo altresì alla redazione dei verbali di riconsegna ai proprietari — appena risultabile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, e, se agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

È fatto obbligo, altresì, a tutti i Sindaci delle zone terremotate di far cessare la materiale detenzione degli immobili, requisiti con ordinanze sindacali, e di quelli assunti in locazione, appena si verificano le condizioni succennate.

La pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I Prefetti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Matera e Potenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui Sindaci interessati ogni possibile azione di stimolo e di controllo.

Napoli, 26 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 28

VISTA l'ordinanza commissariale n. 468 in data 19 dicembre 1981, con la quale vennero dichiarate in vigore le convenzioni alberghiere — stipulate in base all'ordinanza n. 5297 in data 25 dicembre 1980, di cui si conferma ad ogni effetto la validità ed efficacia — per la sistemazione alloggiativa, con spese a carico del Commissario Straordinario, del personale civile e militare dello Stato e di altri Enti, comandato in missione presso il Commissariato e presso le Prefetture di Avellino, Potenza, Salerno, Napoli, Benevento, Caserta, Matera ed i C.O.S. delle medesime Provincie;

RITENUTO che il cennato provvedimento rientra fra quelli emanati dal Commissario Straordinario per la Campania e la Basilicata che occorre individuare;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

D I S P O N E

L'ordinanza commissariale n. 468 in premessa indicata, è individuata tra quelle ordinanze che restano in vigore per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

Napoli, 20 aprile 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 35

VISTA l'ordinanza commissariale n. 158 del 15 marzo 1981 concernente la costituzione di un apposito ufficio, a carattere ispettivo-consultivo, composto da personale tecnico degli Uffici Tecnici Erariali e ripartiti in «gruppi tecnici», per l'esame delle pratiche relative agli interventi del Commissariato e, segnatamente, quelli attinenti ai LL.PP. di somma urgenza eseguite dai Sindaci dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 353 del 3 luglio 1981 con la quale venne disposto la liquidazione, da parte delle Prefetture, delle indennità di missione nonché il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dei «gruppi tecnici» di cui alla precitata ordinanza commissariale n. 158 del 15 marzo 1981;

RITENUTO che tali disposizioni vanno individuate tra quelle impartite dal Commissario per le zone terremotate che restano in vigore;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

D I S P O N E

Le ordinanze commissariali n. 158 del 15 marzo 1981 e n. 353 del 3 luglio 1981 sono individuate fra quelle ordinanze che restano in vigore per l'anno 1982.

Napoli, 15 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 51

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che l'art. 1, nono comma, della legge 29 aprile 1982, n. 187, prevede che il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile deve individuare le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che restano in vigore;

RITENUTO che, dopo attenta ricognizione, possono essere confermati i provvedimenti commissariali che vengono elencati in allegato alla presente ordinanza, unitamente a quelli emessi dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile prima dell'emanazione del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive emanate durante il periodo dell'emergenza, riportate e descritte negli allegati A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, B, B/1, e C, che fanno parte integrante della presente ordinanza, vengono individuate tra quelle in vigore e conservano la loro validità per l'anno 1982.

Napoli, 20 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

Allegato A/5
all'ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982

ELENCO DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI IN VIGORE PER L'ANNO 1982

<i>N ORDIN</i>	<i>DATA</i>	<i>O G G E T T O</i>
7 - bis	28 novembre 1980	Requisizione immobili proprietà privata - Delega ai Sindaci delle provincie di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza.
28	6 dicembre 1980	Requisizione immobili proprietà privata - Delega Sindaco di Matera.
52	17 dicembre 1980	Edifici scolastici - Problemi igienici.
60	20 dicembre 1980	Delega al Sindaco del Comune di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a categoria.
69	29 dicembre 1980	Reinsediamento popolazioni sinistrate.
70	30 dicembre 1980	Indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori - Procedure.
71	2 gennaio 1981	Trasporto case prefabbricate.
76	3 gennaio 1981	Costituzione Comitato Tecnico Consultivo.
80	6 gennaio 1981	Riattazione fabbricati lievemente danneggiati - Norme tecniche e norme procedurali.
85	12 gennaio 1981	Alloggi I.A.C.P. e privati non utilizzati - Modifiche precedenti ordinanze.
90	12 gennaio 1981	Riattazione edifici danneggiati - Compensi ai tecnici.
92	15 gennaio 1981	Aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche - Estensione disciplina ordinanza n. 80.
93	17 gennaio 1981	Amministrazioni Provinciali - Delega edilizia scolastica.
94	17 gennaio 1981	Accertamenti tecnici - Compensi.
103	22 gennaio 1981	Nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80.
104	24 gennaio 1981	Presidenti Giunte regionali - Coordinamento I.A.C.P. (ord. n. 80).
105	26 gennaio 1981	Requisizione alloggi Bacoli
110	28 gennaio 1981	Reinsediamento popolazioni sinistrate - Autorizzazione agli Uffici Speciali regionali a perfezionare le concessioni.
120	5 febbraio 1981	Imprese artigiane - Esecuzione lavori - Disciplina.
123	8 febbraio 1981	Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione.
139	20 febbraio 1981	Riattazione immobili lievemente danneggiati - Estensione dei criteri ad Enti sociali.
140	21 febbraio 1981	Lavori riattazione di fabbricati lievemente danneggiati - Integrazione norme tecniche e procedurali.
143	2 marzo 1981	Lavori pubblici e riattazione edifici urbani - Tariffe.
157	13 marzo 1981	Integrazione commissioni di cui all'ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981.
158	15 marzo 1981	Verifiche sugli interventi a carico dei fondi commissariali.

segue allegato A/5

N ORDIN.	DATA	O G G E T T O
159	14 marzo 1981	Urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili - Prescrizioni tecniche.
162	20 marzo 1981	Estensione ordinanze commissariali ai Comuni terremotati della provincia di Foggia.
163	18 marzo 1981	Approvazione testo unico notiziario n. 1, 2ª edizione - Riattazione immobili lievemente danneggiati.
175	26 marzo 1981	Compenso ai componenti ed al Segretario del Comitato Tecnico Consultivo.
182	26 marzo 1981	Istituzione Commissione medico - legale.
184	28 marzo 1981	Riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei Comuni della provincia di Foggia - Prezzi.
198	9 aprile 1981	Incarico ai Provveditori regionali alle Opere Pubbliche della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi concernenti la riattazione di immobili.
199	9 aprile 1981	Rimborsi ed agevolazioni per trasporto di roulotte restituite ai legittimi proprietari.
206	14 aprile 1981	Modifica ultimo comma, art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980.
212	16 aprile 1981	Nuove istruzioni per le commissioni tecniche.
214	18 aprile 1981	Modifica all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Accreditoamento somme.
218	24 aprile 1981	Costruzione e riattazione edifici zone sismiche - Esenzione dalle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
221	29 aprile 1981	Estensione ai Comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali nn. 69 e 206.
225	30 aprile 1981	Riparto spese per lavori condominiali.
234	2 maggio 1981	Incarico al Provveditore regionale alle OO.PP. per la Basilicata di coordinare l'attività dell'Ufficio Speciale regionale per il reinsediamento di Potenza.
235	2 maggio 1981	Esclusione revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento.
246	8 maggio 1981	Corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
200	9 aprile 1981	Istituzione Servizio Tecnico Ispettivo.
247	14 maggio 1981	Deroga al 3° comma dell'art. 4 - quater della legge 31 marzo 1979, n. 93.
252	12 maggio 1981	Applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
262	15 maggio 1981	E.N.E.L. - Esecuzione lavori - Adduzione energia elettrica.
263	15 maggio 1981	CASMEZ - Esecuzione lavori - Adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami.

segue allegato A/5

N ORDIN	DATA	O G G E T T O
270	16 maggio 1981	Urbanizzazione aree per installazione prefabbricati donati - Esame tecnico - amministrativo dei gruppi tecnici costituiti presso le Prefetture.
278	23 maggio 1981	Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione Commissione.
285	25 maggio 1981	Estensione disciplina di cui al D.M. 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma.
291	28 maggio 1981	Criteri assegnazione alloggi provvisori.
292	28 maggio 1981	Corresponsione contributo straordinario per mancato reddito.
302	2 giugno 1981	Nuova disciplina concessione contributi per piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati.
308	4 giugno 1981	CASMEZ - Sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
309	5 giugno 1981	E.N.E.L. - Energizzazione aree colpite dal sisma.
314	9 giugno 1981	Vigilanza sulla direzione dei lavori da parte degli Uffici Speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata.
317	13 giugno 1981	Sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981.
318	12 giugno 1981	Presidi antincendi.
320	13 giugno 1981	Riattazione edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980.
323	16 giugno 1981	Mutui Cassa DD.PP. - Programma di massima.
325	16 giugno 1981	Procedure antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64.
326	16 giugno 1981	Verifiche impianti tecnologici.
337	21 giugno 1981	Vigilanza da parte amministrazioni locali concessionarie osservanza disposizioni legge n. 64/74 e D.M. 3 marzo 1975.
340	22 giugno 1981	Costituzione Ufficio Consulenza Tecnica.
360	10 luglio 1981	Variazioni ordinanza n. 200 del 9 aprile 1981.
335	21 giugno 1981	Istituzione diploma con medaglia di benemerita.
353	3 luglio 1981	Indennità missione componenti «gruppi tecnici».
345	1 luglio 1981	Ordinanza n. 292 - Proroga al 30 giugno 1981 termine ultimo presentazione domande di concessione contributo previsto dall'art. 5 - bis della legge n. 140/81.
359	11 luglio 1981	CASMEZ - Autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti.
362	16 luglio 1981	Contributo straordinario ai disoccupati.
370	28 luglio 1981	Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulotte, agglomerati di prefabbricati e di containers.

segue allegato A/5

<i>N ORDIN</i>	<i>DATA</i>	<i>O G G E T T O</i>
379	21 agosto 1981	Riduzione ad 1/4 delle distanze minime dei prefabbricati dalle reti stradali ed autostradali.
385	5 settembre 1981	Costituzione commissione esame contenuto relazioni ispettive.
386	23 agosto 1981	Collaudazione lavori.
392	12 settembre 1981	Verifiche ed ispezioni sull'utilizzazione dei fondi commissariali.
397	16 settembre 1981	Alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo - Napoli destinate alle famiglie in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli.
398	16 settembre 1981	Facoltà assegnazione alloggi provvisori con procedure di cui all'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 o con deliberazione del Consiglio comunale.
399	16 settembre 1981	Esecutività immediata deliberazioni amministrazioni comunali adottate allo scopo di provvedere, su concessione del Commissario Straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto.
404	29 settembre 1981	Approvazione convenzioni stipulate con le Società Fiat - Engineering e Bonifica.
408	11 ottobre 1981	Ferrovia Circumflegrea - Riduzione a metri dodici distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione.
410	6 ottobre 1981	Disposizioni per esame di nuovi insediamenti prefabbricati leggeri e di eventuali relative concessioni.
411	7 ottobre 1981	Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco.
413	14 ottobre 1981	Comune di Napoli - Normativa per riattazione lavori d'ufficio.
415	19 ottobre 1981	Delega Capo Ufficio Speciale Campania intervento sostitutivo lavori reinsediamento al 20 novembre 1981.
393	12 luglio 1981	Ripresa consegna alloggi I.A.C.P. di Avellino.
416	20 ottobre 1981	Adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei Sindaci dei Comuni delle zone terremotate.
418	20 ottobre 1981	Presa in carico ed individuazione delle roulotte acquistate per le esigenze delle zone terremotate.
419	22 ottobre 1981	Attribuzione poteri di firma e di spesa ai Capi degli Uffici Speciali regionali della Campania e della Basilicata.
420	22 ottobre 1981	Modifica art. 1 dell'ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981.
421	21 ottobre 1981	Disposizioni assegnazione containers.
423	31 ottobre 1981	Impianto inventario beni del Commissariato.
424	31 ottobre 1981	Esonero ai Provveditori regionali alle OO.PP. per la Campania e Basilicata e alle Sovrintendenze delle zone terremotate di richiesta pareri e controlli preventivi dei comitati di settore e dei DD.MM. di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

segue allegato A/5

N ORDIN	DATA	O G G E T T O
428	7 novembre 1981	Istituzione Servizio Volontari di Protezione Civile.
429	6 novembre 1981	Assegnazioni commissariali plafonds di spesa ai Prefetti delle zone terremotate.
430	13 novembre 1981	Incarico al Gen. D. Ing. Guido VIEL per l'attuazione del programma di reinsediamento nel Comune di Colliano (SA).
431	16 novembre 1981	Concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati negli alberghi (ticket).
433	16 novembre 1981	Norme integrative all'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981
434	20 novembre 1981	Integrazione all'ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981 sulle norme tecniche per opere di urbanizzazione primaria.
445	1 dicembre 1981	Interventi Opere Pubbliche - Cassa DD.PP. - Ministero del Tesoro (Mutuo B.E.I.).
447	4 dicembre 1981	Normativa per acquisizione alloggi.
454	5 dicembre 1981	Onorario collaudatori prefabbricati monoblocco.
455'	6 dicembre 1981	Integrazione all'ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981.
457	6 dicembre 1981	Proroga ordinanze commissariali nn. 271 e 272 del 16 maggio 1981, concernenti convenzioni con personale stipulate dai Provveditorati regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata.
458	12 dicembre 1981	Verifica da parte dei Comuni sull'assegnazione dei Buoni Contributo per alloggi suscettibili di riattazione.
459	12 dicembre 1981	Recupero Buoni Contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zona destinata a costruzione.
460	16 dicembre 1981	Alta sorveglianza sui lavori di riattazione.
461	16 dicembre 1981	Attribuzione valore ordinanza a circolari sulla somma urgenza.
450	5 dicembre 1981	Modifica 2° comma dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981.
463	19 dicembre 1981	Nomina Funzionari tecnici attività vigilanza opere reinsediamento.
465	19 dicembre 1981	Autorizzazione fruizione congedo ordinario anni 1980 e 1981 non goduto dal personale civile e militare impegnato per le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980.
469	19 dicembre 1981	Precisazioni e modifiche sull'ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981.
473	29 dicembre 1981	Precisazioni e modifiche sull'ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981
475	29 dicembre 1981	Graduatorie alloggi I.A.C.P. delle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza.
481	31 dicembre 1981	Precisazioni ed integrazioni sull'ordinanza n. 370 del 28 luglio 1981.
482	31 dicembre 1981	Autorizzazione ai Sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi già disposti anteriormente alla data del 31 dicembre 1981.
468	19 dicembre 1981	Conferma e validità provvedimento n. 5297 del 25 dicembre 1980, sistemazione alloggiativa del personale.

Allegato B/1
all'ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982

ELENCO DELLE CIRCOLARI COMMISSARIALI CHE RIMANGONO IN VIGORE PER L'ANNO 1982

N. CIRCOLARE	DATA	OGGETTO
171/50 - AT	8 dicembre 1980	Verbali di consegna di roulotte ed altri mezzi inviati nelle zone terremotate.
1346/AT	13 dicembre 1980	Richiesta elenchi roulotte comunque acquisite da parte dei Prefetti e Commissari del Governo.
154/AT/G	14 gennaio 1981	Censimento roulotte.
780/AT/G	2 marzo 1981	Riutilizzazione roulotte in ambito comunale e provinciale - Normativa burocratica.
905/RL/6	7 febbraio 1981	Trasferimento roulotte donate o date in uso ai senza tetto del sisma del 23 novembre 1980.
933/AT/G	12 marzo 1981	Recupero roulotte e concentrazione in aree di raccolta - Disposizioni di massima.
1047/AT - E/31	23 marzo 1981	Assicurazione per danni causati da incendi alle roulotte dislocate nelle zone terremotate.
1071/AT/G/6	23 marzo 1981	Controllo periodico delle roulotte assegnate alle popolazioni terremotate.
1219/AT/E/31	3 aprile 1981	Roulotte rubate, incendiate e danneggiate.
1277/RL/6	15 aprile 1981	Indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulotte cedute in uso.
1125/AA.GG.	15 aprile 1981	Reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo «containers» - Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981.
1314/AT/B	15 aprile 1981	Spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario.
1322/RL/6	5 maggio 1981	Recupero roulotte non più necessarie - Indennità per danni ed uso.
1967/AT - C/21	15 maggio 1981	Richiesta elementi per individuazione roulotte di cui chiesi restituzione.
1901/AT - G	19 maggio 1981	Recupero e restituzione roulotte ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso alle popolazioni terremotate.
2170/AT - E/31	20 maggio 1981	Assicurazione per danni causati da incendio roulotte dislocate in zona terremotata.
1621/RL/6	31 maggio 1981	Servizio Soccorso Stradale A.C.I. - Trasporto roulotte nelle zone terremotate.
3087/AT/G	15 giugno 1981	Recupero roulotte e concentrazione in aree di raccolta - Restituzione roulotte ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso temporaneamente.
3781/T.14	20 giugno 1981	Insedimenti provvisori di roulotte.
4917/AT/C/21	9 ottobre 1981	Richiesta restituzione roulotte avviate in zona terremotata.
1262/RL/6	24 ottobre 1981	Presenza in carico ed individuazione delle roulotte acquistate per le esigenze delle zone terremotate.
7791/AA.GG.	26 novembre 1981	Istruzioni di indole generale per impianto inventario dei beni mobili forniti dal Commissariato previsto dall'ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981.
2356/NA/CONV.4	10 dicembre 1981	Modifiche ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981.

Allegato C
all'ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982

ELENCO DELLE ORDINANZE
EMESSE DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRALCIO
dall'1 gennaio 1982 al 28 febbraio 1982, prima dell'emanazione del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57
che rimangono in vigore per l'anno 1982

<i>N ORDIN.</i>	<i>DATA</i>	<i>O G G E T T O</i>
5	8 gennaio 1982	Attribuzioni delegate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788.
6	16 gennaio 1982	Precettazione tecnici UU.TT.EE. di cui all'ordinanza commissariale n. 158 del 15 marzo 1981.
10	2 febbraio 1982	Individuazione aree per costruzione alloggi previsti dal D.L. n. 75/1981, da parte dei Consigli Comunali.
16	15 febbraio 1982	Procedure approvazione perizie di variante.
18	26 febbraio 1982	Proroga validità ordinanze commissariali di requisizione, al 31 dicembre 1982.

PARTE VI

ENERGIZZAZIONE

- **Ordinanza n. 40 del 22 maggio 1982 - Approvazione convenzione tra il Ministro per il Coordinamento Protezione Civile e l'E.N.E.L., relativa ai lavori per fornitura energia elettrica a prefabbricati nella Regione Campania ubicati in aree sparse.**
- **Ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 - Energizzazione E.N.E.L. prefabbricati.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 40

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazione, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario e l'ENEL per la realizzazione degli allacciamenti di energia elettrica agli insediamenti abitativi provvisori della Regione Campania e Basilicata;

CONSIDERATA la opportunità di assicurare la fornitura di energia elettrica agli alloggi prefabbricati a pannelli componibili e monoblocco del tipo container, ubicati nella Regione Campania in zone sparse e destinate alle popolazioni rimaste prive di alloggio, sempreché compresi nel programma di attuazione del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

VISTA la convenzione tra il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e l'ENEL con la quale quest'ultimo si impegna alla progettazione ed esecuzione dei lavori di adduzione dell'energia elettrica alle singole unità prefabbricate per un compenso presunto di 5.550.000.000 di lire salvo conguaglio;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento all'ENEL della realizzazione delle opere suindicate;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

È approvata la convenzione tra il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e l'ENEL relativa ai lavori occorrenti per la fornitura di energia elettrica agli alloggi prefabbricati della Regione Campania a pannelli componibili e monoblocco del tipo container, ubicati in aree sparse e destinate alle popolazioni rimaste prive di alloggio, sempreché compresi nel programma di reinsediamento del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e Campania.

Art. 2

È affidata all'ENEL la realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 1 per un importo complessivo presunto di 5.550.000.000 di lire salvo conguaglio in sede di consuntivo.

Art. 3

All'occorrente spesa di L. 5.550.000.000 si provvede con imputazione ai fondi di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 22 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 43

PREMESSO che, per la sollecita attuazione del piano di reinsediamento e del ricovero delle popolazioni terremotate comprese nelle aree interessate dai noti eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981 per soddisfare le indifferibili esigenze connesse con l'immediato problema degli allacciamenti elettrici, sono intercorse intese con l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) compartimento di Napoli, i cui interventi sono stati accordati ed esposti dal predetto Ente con lettera n. 6/916-0784 del 26 gennaio 1981, divulgata ai Prefetti interessati;

CONSIDERATO che per sopperire alle ulteriori esigenze abitative sono state intraprese iniziative per la costruzione, nei Comuni colpiti dai movimenti tellurici, di prefabbricati leggeri a pannelli componibili o monoblocco comprese le infrastrutture necessarie alla fornitura di energia elettrica, stipulando apposita convenzione con il predetto Ente di Stato approvata con decreto commissariale n. 5163 del 18 agosto 1981;

ATTESO che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è operante la fase di gestione stralcio del Commissario Straordinario del Governo per la Campania e per la Basilicata per cui, per una migliore e definitiva visualizzazione delle spese cadenti a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge n. 874/80, è necessario raggruppare la materia relativa alle opere di energizzazione a conclusione degli interventi predisposti;

CON i poteri conferitigli dalle vigenti disposizioni di legge;

D I S P O N E

A) Allacciamenti:

1) i rapporti tra l'Ente ed il Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, regolati dagli accordi del 26 gennaio 1981, si intendono in vigore sino alla data del 31 dicembre 1981.

Posteriormente alla data predetta, nessun allacciamento provvisorio può essere riconosciuto se non è stato espressamente autorizzato dalle Prefetture interessate.

Le Prefetture autorizzeranno allacciamenti provvisori per insediamenti cumulativi ad utenze non individualizzabili e con onere a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80, soltanto in casi eccezionalissimi sempre che per ragioni tecniche risulti impossibile installare singoli misuratori di corrente elettrica per ogni utente. Peraltro in questi casi le prefetture si atterranno alle disposizioni contenute nei surriferiti accordi;

2) sono a carico degli utenti o degli Enti gestori o dei proprietari gli allacciamenti, provvisori o definitivi, a immobili requisiti ovvero locati secondo le norme comuni. Analogamente sono a carico degli utenti o degli altri soggetti previsti dalla legge, gli oneri inerenti agli allacciamenti elettrici relativi ad esercizi commerciali, industriali ed artigianali, anche se a servizio di insediamenti provvisori o se realizzati dal Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata;

3) i finanziamenti relativi ai progetti per l'installazione e per l'urbanizzazione di prefabbricati comunque donati vengono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 12 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

I Prefetti delle aree terremotate raccoglieranno i dati occorrenti per la richiesta dei mezzi finanziari al C.I.P.E., in conformità alla suindicata disposizione legislativa.

Le iniziative possono essere realizzate soltanto ad avvenuta assegnazione, anche di massima, dei mezzi finanziari occorrenti;

4) le energizzazioni delle aree relative agli insediamenti provvisori di prefabbricati o containers di cui alla convenzione stipulata con l'ENEL il 18 agosto 1981, sono regolate dalle disposizioni contenute nella convenzione stessa.

Per i pagamenti all'ENEL si provvede tramite le Prefetture con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 429 del 6 novembre 1981 a cura degli Uffici speciali regionali competenti per territorio.

Anche in questi casi gli allacciamenti che interessano manufatti adibiti ad esercizi commerciali vengono realizzati con oneri a carico degli interessati sempre che non siano stati approntati all'interno dell'insediamento provvisorio nel contesto della suddetta convenzione nel quale caso cadono a totale carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80;

5) gli allacciamenti ai prefabbricati leggeri o monoblocco posizionati in zone rurali, ove assunti nel programma approntato dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, sono a carico del fondo considerato dal citato D.L. n. 776/80.

È fatto obbligo all'ENEL, tenuto conto della provvisorietà dell'insediamento, di ricercare le soluzioni più economiche per gli allacciamenti in questione.

Tali energizzazioni possono essere realizzate nei soli casi in cui le abitazioni distrutte ovvero danneggiate erano, prima del sisma del novembre 1980, allacciate alla rete elettrica.

I predetti manufatti rurali debbono essere installati nei luoghi più prossimi possibili ai fabbricati distrutti ovvero demoliti e comunque ad una distanza non superiore a metri 200 dalla rete elettrica esistente. Oltre tale distanza l'ENEL non può provvedere ad alcun allacciamento.

Nessun ulteriore onere per allacciamenti elettrici può essere posto a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80 oltre quelli connessi alla realizzazione degli insediamenti provvisori direttamente realizzati dal Commissario per le zone terremotate della Campania e Basilicata nei progetti generali da esso finanziati;

B) Consumi:

6) in conformità alle disposizioni contenute nell'accordo 26 gennaio 1981, i consumi di energia elettrica vengono posti a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80 esclusivamente per gli insediamenti precari, nonché per gli edifici pubblici e gli edifici privati occupati da terremotati anche abusivamente per i quali sia stata accertata l'impossibilità tecnica di individualizzare gli utenti.

L'ENEL è tenuto ad effettuare ogni consentito e risoluto intervento per individuare le utenze e per installare singoli misuratori di energia elettrica per porre a carico del consumatore finale il relativo onere;

7) è vietato porre a carico del fondo di cui al succitato art. 2 del D.L. n. 776/80 gli oneri per il consumo di energia elettrica erogata ad elementi terremotati provvisoriamente sistemati in case requisite o locate e comunque occupate.

L'ENEL, pertanto, è tenuto ad emettere le bollette per tali consumi ponendo gli oneri relativi direttamente a carico degli occupanti senza possibilità alcuna di rivalsa;

8) per gli addebiti dei consumi di energia elettrica al fondo di cui al ripetuto art. 2 del D.L. n. 776/80, l'ENEL deve indicare per ogni addebito gli elementi per la corretta identificazione dell'utenza (dati anagrafici, caratteristiche dell'utenza, ubicazione ed in genere tutti gli altri elementi utili all'individualizzazione).

Le Prefetture, prima di disporre il pagamento, verificheranno l'effettiva impossibilità della individualizzazione dell'utenza. Ove dovessero accertare la possibilità di individuare il singolo utente, nel restituire le emesse fatture, inviteranno l'ENEL a porre il relativo onere del consumo di energia elettrica a carico dell'utente.

Napoli, 2 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE VII

ROULOTTES

- **Ordinanza n. 37 del 15 maggio 1982 - Convalida procedimento seguito da alcune Prefetture per il recupero e trasporto delle roulottes.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 37

PREMESSO che con circolare n. 933/AT-G in data 12 marzo 1981 il Commissario Straordinario del Governo ha delegato alle Prefetture delle province di Benevento, Caserta, Matera, Napoli, Avellino, Potenza e Salerno le operazioni di recupero e concentrazione delle roulotte avviate alle zone terremotate, disponendo in particolare che il trasporto delle roulotte delle zone stanziali alle aree di raccolta fosse effettuato utilizzando i carri attrezzati dei locali uffici ACI e, limitatamente ai tratti non agibili ai carri soccorso ACI, autovetture da ricognizione in dotazione alle FF.AA. appositamente attrezzate;

CHE con telex n. 3720/RL/6 datato 25 dicembre 1981 il medesimo Commissario Straordinario del Governo ha impartito disposizioni per l'affidamento mediante appalto del suindicato servizio di recupero e trasporto delle roulotte nonché delle operazioni di trasporto di alcuni di esse agli scavi ferroviari e relativo carico ed ancoraggio ai pianali FF.SS. per la restituzione ai proprietari;

CHE in attesa dell'espletamento della suindicata procedura concorsuale i Prefetti delle suindicate province con messaggio n. 3720/RL/6 datato 9 gennaio 1982 sono stati invitati ad affidare temporaneamente i servizi predetti ad idonee ditte in base ai prezzi ritenuti congrui dall'UTE;

CHE talune Prefetture sin dall'immediato dopo sisma hanno attivato il servizio di recupero, trasporto e spedizione ai proprietari delle roulotte non più utilizzate avvalendosi di ditte locali e provvedendo alla liquidazione delle spese occorse su presentazione delle relative fatture, previamente viste dall'UTE per la congruità dei prezzi applicati ovvero conformi a preventivo-offerta giudicato congruo da detto Ufficio Tecnico;

RITENUTO di dover convalidare il procedimento seguito e la liquidazione delle conseguenti spese;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazione in legge 29 aprile 1982, n. 187 ed in deroga ad ogni altra disposizione di legge;

D I S P O N E

È convalidata fino alla data della presente ordinanza il procedimento sopradescritto seguito da talune Prefetture delle province terremotate per il recupero e trasporto delle roulotte in uso alle popolazioni terremotate dalle aree stanziali alle aree di raccolta e per il loro trasporto alle stazioni ferroviarie e successivo carico ed ancoraggio ai pianali FF.SS..

Ove il servizio fosse stato assentito con la gara prescritta in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la convenzione medesima conserva la validità fino alla scadenza relativa.

Le spese sostenute, purché liquidate su fatture debitamente documentate dagli uffici provinciali roulotte e viste per la congruità dell'ufficio Tecnico Erariale ovvero conformi a preventivo-offerta giudicato congruo dallo stesso ufficio Tecnico, sono assunte a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 se afferenti all'anno 1981 ed a carico dei fondi della gestione stralcio del Commissario Straordinario se afferenti all'anno 1982.

Napoli, 15 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE VIII

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI

- **Ordinanza n. 1 dell'1 gennaio 1982 - Proroga aspettativa amministratori comunali area extra epicentrale fino al 28 febbraio 1982.**
- **Ordinanza n. 3 dell'1 gennaio 1982 - Proroga aspettativa speciale Presidenti Circostrizioni del Comune di Napoli.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 1

VISTO l'at. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, il quale al primo comma prevede che le aspettative degli amministratori dei Comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, autorizzate fino al 31 dicembre 1981, possano essere prorogate fino al 30 giugno 1982 su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, entro il 15 gennaio 1982;

RITENUTO che con l'entrata in vigore di detta norma numerosi amministratori dei Comuni fuori della zona epicentrale dell'area colpita dagli anzidetti fenomeni sismici hanno manifestato l'esigenza che tale disposizione venga intesa nei loro confronti sia pure in misura limitata;

RITENUTO di dover aderire a tale richiesta e che nella occasione sia opportuno sottolineare l'esigenza di ispirarsi a quei criteri di scrupolosa aderenza alla realtà ai quali si è fatto riferimento con le note commissariali n. 6760/AA. GG. 5 dell'1 ottobre 1981 e n. 7816/AA. GG. 5 del 29 novembre 1981;

CON i poteri eccezionali di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 ed in deroga ad ogni altra e diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Le aspettative speciali nelle quali sono stati collocati fino al 31 dicembre 1981 gli amministratori dei Comuni fuori dall'area epicentrale colpiti dai fenomeni sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, sono prorogate fino al 28 febbraio 1982 su motivata istanza degli interessati, confortata da deliberazioni della Giunta Municipale, da presentare agli uffici di Napoli del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, tassativamente entro il 15 gennaio 1982.

Tale proroga di aspettativa speciale deve essere richiesta per quegli amministratori effettivamente impegnati per le operazioni in corso per il reinsediamento delle popolazioni terremotate e tenuto conto dell'effettivo impegno che dette operazioni richiedono ai singoli amministratori interessati.

Napoli, 1 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 3

VISTO l'art. 5 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, il quale al I comma prevede che le aspettative degli amministratori dei Comuni delle zone epicentrali dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, autorizzate fino al 31 dicembre 1981, possono essere prorogate fino al 30 giugno 1982, su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 15 gennaio 1982;

RITENUTO che con l'entrata in vigore di detta norma, numerosi amministratori dei Comuni fuori dalla zona epicentrale dell'area colpita dagli anzidetti fenomeni sismici hanno manifestato l'esigenza che tale disposizione venga estesa nei loro confronti sia pure in misura limitata;

RITENUTO che il Comune di Napoli, nel cui ambito la materia era stata disciplinata con apposite disposizioni che tenevano conto della struttura amministrativa della grande città metropolitana, articolata in 20 circoscrizioni, ha formulato una particolare richiesta per una limitata proroga dell'aspettativa in cui sono collocati gli amministratori circoscrizionali, al fine di consentire che la Giunta municipale possa individuare ed indicare, un ristretto numero di detti amministratori per i quali sussiste l'esigenza di una ulteriore proroga;

RITENUTO che il Sindaco di Napoli ha altresì richiesto che vengano collocati in aspettativa tre consiglieri comunali impegnati in particolari problemi riguardanti la città di Napoli e conseguenti ai citati eventi sismici;

RITENUTO di dover aderire a tali richieste e che nell'occasione sia opportuno sottolineare l'esigenza di ispirarsi a quei criteri di scrupolosa aderenza alle realtà ai quali si è fatto riferimento con le note commissariali n. 6760/AA.GG.5 dell'1 ottobre 1981 e n. 7816/AA.GG.5 del 29 novembre 1981;

VISTO l'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 e l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

L'aspettativa di cui fruiscono gli amministratori del Comune di Napoli indicati nell'unito elenco (allegato A) è prorogata fino 20 gennaio 1982.

La Giunta municipale entro l'anzidetta data farà pervenire al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile una richiesta formulata con motivato atto deliberativo, con indicazione di non più di un amministratore per ogni circoscrizione a favore del quale debba essere disposta l'ulteriore proroga dell'aspettativa.

A tale richiesta la Giunta municipale dovrà fare ricorso ove i problemi da affrontare non possano essere affidati ad altro amministratore disponibile che non sia dipendente pubblico o privato.

Per quel che concerne le esigenze del Consiglio della Circonscrizione Stella S. Carlo, con le procedure e con i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere indicati non più di due amministratori.

I Consiglieri comunali Marino Demata, Elio Anzivino e Sergio Carotenuto sono collocati in aspettativa speciale fino al 28 febbraio 1982 in quanto impegnati, i primi due, nelle questioni riguardanti la sistemazione abitativa delle persone portatrici di gravi handicaps.

Napoli, 1 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

Allegato A
(all'ordinanza n. 3 dell'1 gennaio 1982)

CHIAIA - S.FERDINANDO	nessuno
MONT.RIO - AVV.TA	FERRAIUOLO Aniello - Presid., LUBRANO Ciro - Cons., CERCOLA Mario - Cons.
STELLA - S. CARLO	Coordinamento politico Consiglio decaduto Aspettativa speciale n. 5846 del 23 aprile 1981: CIGLIANO Antonio, LA MARCA Michele, GANGIANO Giacomo, COIANA Vincenzo e GENOVESE Gerardo
S. LORENZO - VICARIA	PINTO Luca Pasquale Maria - Pres., CACCIA Antonio - Vice Pres.
MERCATO - PENDINO	PALMIERI Michele - Pres.
PISCINOLA - MARIANEL- LA	CONZO Antonio - Cons., DEL NOCE Augusto - Cons.
POGGIOREALE	SENATORE Giovanni - Cons., PELLONE Eduardo e Cons. CELENTANO Andrea - Cons., BISESTI Antonio - Cons.
S. GIOVANNI A TEDUCCIO	ZINNO Raffaele - Pres.
BARRA	RUSSO Antonio - Pres., D'AMBROSIO Gennaro - Cons., Luigi CAGNAZZO - Cons., CIFARELLA Giuseppe - Cons., ESPOSITO Francesco - Cons.
PONTICELLI	SQUAME Giovanni - Pres., MANNA Luigi - Cons., MOLISSO Vincenzo - Cons., MIRANDA Salvatore - Cons., OTTAIANO Domenico - Cons., ERRICO Pasquale - Cons.
SECONDIGLIANO	QUAGLIOTTI Dino - Pres.
VOMERO	nessuno
ARENELLA	VARDARO Antonio - Vice Pres., COCCO Pasquale e BRINI Bruno - Cons.
FUORIGROTTA	SCALFATI Luigi - Pres.
BAGNOLI	nessuno
MIANO	nessuno
S. PIETRO A PATIERNO	STABINI Raffaele - Cons.
SOCCAVO	CANGI Pietro - Vice Pres., IACONO Flavio - Cons., BALDARI Alfredo - Cons., VARRIALE Raimondo - Cons.
PIANURA	CIOTOLA Mario - Vice Pres.
CHIAIANO	PAGANO Enrico - Vice Pres.

PARTE IX

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

- **Ordinanza n. 2 dell'1 gennaio 1982 - Proroga assunzione personale da parte amministrazioni comunali.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 2

VISTE le precedenti Ordinanze commissariali n. 217 del 24 aprile 1981, n. 380 del 21 agosto 1981 e n. 435 del 18 novembre 1981, con le quali è stato consentito che i Comuni delle Regioni della Campania e della Basilicata indicati negli elenchi approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, V comma del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge del 22 dicembre 1980, n. 874, utilizzassero fino al 31 dicembre 1981 personale straordinario per le eccezionali esigenze determinatesi a causa dei recenti fenomeni sismici, senza che tuttavia tale utilizzazione comporti instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego a tempo indeterminato;

VISTO che nei giorni scorsi numerosi Sindaci interessati hanno prospettato l'urgenza di una ulteriore proroga, in quanto in molti casi sussistono ancora le eccezionali esigenze che imposero l'utilizzazione di personale straordinario;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in virtù degli eccezionali poteri previsti dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

I Comuni di cui in premessa, possono utilizzare, al massimo fino al 28 febbraio 1982, quelle unità straordinarie, assunte, convenzionate o trattenute in servizio a seguito dei fenomeni sismici citati, la cui opera risulti tuttora indispensabile in relazione alle operazioni ancora in corso o per le esigenze connesse al reinsediamento delle popolazioni terremotate.

Il provvedimento di proroga del rapporto di cui trattasi deve essere adottato con deliberazione della Giunta municipale con atto motivato, in relazione ai problemi di cui al precedente comma e copia dello stesso dovrà essere trasmesso anche al Prefetto della provincia competente.

I relativi oneri sono a carico dei rispettivi Comuni interessati.

Napoli, 1 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE X

PRECETTAZIONE TECNICI UU.TT.EE. - ORD. N. 158

- **Ordinanza n. 6 del 16 gennaio 1982 - Precettazione tecnici UU.TT.EE. di cui all'ordinanza n. 158 del 15 maggio 1981.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 6

CONSIDERATO che con ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, per le necessarie verifiche tecnico - amministrative e contabili degli interventi comunque effettuati a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è stato costituito presso il Commissariato Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, apposito ufficio, a carattere ispettivo - consultivo, composto da personale tecnico degli Uffici Tecnici Erariali e ripartito in «Gruppi Tecnici» operanti nelle Province delle Regioni Basilicata e Campania secondo le direttive loro impartite dai Prefetti delle rispettive sedi;

PRESO ATTO che a detti Gruppi Tecnici vennero assegnati ingegneri dell'U.T.E. di prima nomina ed altri di recente immissione in carriera;

RITENUTO che il Ministero delle Finanze — Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali — in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. n. 472 del 21 aprile 1972, ha disposto che gli ingegneri di cui sopra debbono partecipare al Corso di Formazione per Funzionari di prima nomina, per la durata di sei mesi, e con inizio, in Roma, dal giorno 18 gennaio 1982;

CONSIDERATO che tale eventualità bloccherebbe praticamente l'attività di verifica degli interventi già effettuati ed in corso di effettuazione, con gravissimo danno per l'Erario;

ATTESA l'esigenza di garantire la possibilità di procedere senza interruzioni o rallentamenti alle operazioni affidati a detti Gruppi Tecnici, giusta anche le vivissime sollecitazioni dei Prefetti delle provincie terremotate;

RITENUTO, d'altra parte, che il Corso di Formazione per Funzionari di prima nomina, di cui al citato art. 14 del D.P.R. n. 472 del 21 aprile 1972 oltre che obbligo di servizio costituisce, a norma dell'art. 22 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 478, un requisito soggettivo di valutazione nel concorso per titoli, per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale;

ATTESA, pertanto, l'opportunità di evitare comunque l'allontanamento dei predetti Funzionari che provocherebbero la completa paralisi dell'attività di verifica e di liquidazione delle pratiche relative ai molteplici interventi del Commissariato e, d'altra parte, la necessità di non arrecare nocumento ai succitati ingegneri che generosamente operano in soccorso delle zone terremotate;

VISTO il telegramma 29 novembre 1981, n. 8073/AA.GG. con il quale il Commissario Straordinario, nel rappresentare quanto precede al Ministero delle Finanze, si è riservato di adottare autonomo provvedimento, nel caso, poi verificatosi, di mancato riscontro alla richiesta di rinvio della partecipazione a corsi successivi;

RITENUTO l'urgenza di provvedere a mantenere presso le Prefetture interessate l'efficienza di detti Gruppi tecnici e che, pertanto, occorre evitare la partecipazione al Corso di formazione dei Funzionari obbligati alla frequenza del corso medesimo;

CON i poteri eccezionali di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788, ed in deroga ad ogni altre e diverse disposizioni di legge;

D E C R E T A

1) la costante presenza ed attività nell'ambito dei gruppi operativi di cui in premessa dei sottoindicati Ingegneri e Funzionari dell'U.T.E. riveste carattere di inderogabilità ed urgenza al punto che i predetti Funzionari di cui all'unito elenco (all. A) che forma parte integrante del presente provvedimento — per la loro già collaudata esperienza nel settore specifico — sono precettati fino a cessata esigenza;

2) i predetti Funzionari, operando nei Gruppi Tecnici, sono conseguentemente, nella impossibilità di partecipare al Corso di Formazione obbligatorio per Funzionari previsto dall'art. 14 del D.P.R. 21 aprile 1978, n. 472 e, pertanto, con inizio da oggi, data di inizio del corso in questione, l'attività da essi svolta, quali membri dei gruppi operativi presso le Prefetture dell'area colpita dal sisma, con giudizio positivo, comporta la valutazione corrispondente al migliore risultato del corso di cui trattasi;

3) il Ministero delle Finanze avrà senz'altro cura di consentire, ove possibile, che i predetti Funzionari partecipino, ove ne facciano richiesta, al prossimo Corso di Formazione Professionale;

4) il presente decreto va comunicato, per ogni effetto di legge al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, per l'acquisizione ai fascicoli del personale U.T.E. sopraindicato.

Napoli, 16 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

Allegato A)
(all'ordinanza n. 6 del 16 gennaio 1982)

N	NOMINATIVO	QUALIFICA
AVELLINO		
1	LOMBARDI Bruno	Ingegnere
2	MICILLUZZI Salvatore	Ingegnere
3	PINI Renzo	Ingegnere
4	BORTOLOTTI Sante	Geometra
5	COLELLA Gaetano	Geometra
6	DI GRAZIA Luigi	Geometra
7	MASTANTUONO Lucio Carlo	Geometra
8	RIZZO Cesare	Geometra
9	SACCO Raffaele	Geometra
10	VECCHIONE Renato	Geometra
CASERTA		
1	GRIECO Michele	Ingegnere
2	FIorentino Antonio	Geometra
3	GATTO Vincenzo	Geometra
4	PESCE Angelo	Geometra
NAPOLI		
1	ADRIANI Rinaldo	Ingegnere
2	GABRIELLI Antonio	Ingegnere
3	LA GATTUTA Carmelo	Ingegnere
4	LO PRESTI Francesco	Ingegnere
5	MECENATE Renato	Ingegnere
6	RAMPULLA Sebastiano	Ingegnere
7	BERTINO Giovanni	Geometra
8	CAPPELLA Aldo	Geometra
9	CARBONE Giuseppe	Geometra
10	CASTALDO Gennaro	Geometra
11	COSTANTINI Giuseppe	Geometra
12	COIÈ Sergio	Geometra
13	DELLA VOLPE Emanuele	Geometra
14	DE FEO Giancarlo	Geometra

<i>N</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>QUALIFICA</i>
15	GULLO Giovan Battista	Geometra
16	IMPROTA Giovanni	Geometra
17	NAVAS Gaetano	Geometra
18	TELLA Paolo	Geometra
POTENZA		
1	DI TARDO Mario	Ingegnere
2	MARRA Pietro	Geometra
3	VOLPICELLA Luigi	Ingegnere
SALERNO		
1	COSTA Francesco	Ingegnere
2	NAPOLITANO Luigi	Ingegnere
3	CONTE Pasqualino	Geometra
4	DODARO Antonino	Geometra
5	FERRARO Giuseppe	Geometra
6	LODIGIANI Agostino	Geometra
7	PALMA Vincenzo	Geometra
8	RICCI Renato	Geometra

PARTE XI

REQUISIZIONI

- **Ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 - Ticket sulle requisizioni.**
- **Ordinanza n. 42 del 2 giugno 1982 - Risarcimento danni alloggi requisiti.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 41

VISTE le ordinanze commissariali n. 1/R - modificata con quella n. 32/R-2/R, 5/R, 7/bis, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 22/R, - modificata con quella n. 66/R e 78/R-23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31/bis/R, 33/R, 33/bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/bis/R, - modificata con quella n. 61/R-42/R, 44/R, 50/R, 46/R, 55/R, 56/R, 63/R, 67/R, 68/R, 69/R, 70/R, 74/R, 75/R, 76/R, 105/R, 85, 366, 447, 455, 596, 958, 1058 e 2439, con le quali è stata delegata ai Sindaci la potestà di disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili di proprietà privata per la sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senz'atetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980 ed in diversi Comuni sono stati requisiti ovvero assunti in locazione direttamente dal Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 482 in data 31 dicembre 1981 con la quale i Sindaci sono stati delegati a poter disporre proroghe delle requisizioni sindacali di alloggi, sempre che ne permangano i presupposti, per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi superiori, già disposti prima del predetto provvedimento, facendo cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati;

VISTA l'ordinanza n. 18 in data 26 febbraio 1982, con la quale sono stati individuati i provvedimenti commissariali, che conservano efficacia fino al 31 dicembre 1982, imponendo ai Sindaci analogo obbligo di far cessare la materiale detenzione degli alloggi assunti in locazione direttamente dai Sindaci e di quelli requisiti e assunti in locazione dal Commissario Straordinario;

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 421, in data 22 ottobre 1981, con la quale sono stati fissati i criteri per l'assegnazione degli alloggi monoblocco (containers).

VISTO il telegramma n. 2128/NA/CONV. 4 in data 30 ottobre 1981, con il quale è stata disposta, ai fini della riduzione della spesa erariale, la scrupolosa revisione di tutte le posizioni assistenziali nonché l'attuazione delle seguenti misure:

— l'immediata consegna ai destinatari di prefabbricati, containers e fabbricati riattati, appena pronti per l'utilizzazione;

— l'acquisizione da parte dei Sindaci, con procura prevista dalla citata ordinanza n. 85, degli alloggi privati sfitti da utilizzare per la sistemazione delle famiglie tuttora ricoverate in albergo, roulotte ed edifici scolastici, per le quali non sia prevedibile, a brevissima scadenza, la disponibilità di prefabbricati, containers od alloggi di provenienza resi agibili dopo riattazione;

VISTO il telegramma n. 1/82/RE-NA, concernente la verifica a tappeto di tutti gli alloggi requisiti e locali, ai fini di restituire ai proprietari quegli alloggi che risulteranno non più utilizzati e che non saranno necessari per sistemare altre famiglie ricoverate in modo più oneroso (alberghi, etc.);

VISTO il telegramma commissariale n. 240/RE in data 22 febbraio 1981 — modificato con quello n. 1659/RE-NA del 2 settembre 1981 — concernente le modalità di pagamento, da parte dei Comuni, delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione di alloggi;

VISTO il telegramma n. 2018/NA/CONV. 4 in data 21 ottobre 1981, con il quale, fra l'altro, sono stati incaricati i Prefetti a curare che i Comuni provvedano effettivamente ad erogare le somme accreditate dalle Prefetture per il pagamento delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione;

VISTO il telegramma n. 2467/RE-NA in data 10 marzo 1982, concernente la delega ai Prefetti di Napoli, Salerno e Caserta per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari degli alloggi, requisiti con provvedimenti commissariali, sempre che i provvedimenti stessi non siano stati emessi a favore del Comune di Napoli, cui in tal caso compete detto adempimento;

VISTO il telegramma n. 190/82/RE-NA in data 18 febbraio 1982, relativo alla determinazione della data da cui decorre la corresponsione delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione;

VISTA l'ordinanza n. 80/RE-NA del 12 marzo 1982, con il quale il Ministro per la Protezione Civile ha provveduto all'occupazione temporanea d'urgenza dell'immobile detto «Villa Signorini», sito in S. Giorgio a Cremano, corso S. Giovanni a Teduccio di proprietà della Società «La Continentale»;

VISTO il telegramma commissariale n. 240/RE del 22 febbraio 1981 - modificato con quelli nn. 240/RE e 1659/RE-NA, rispettivamente del 16 maggio e 2 settembre 1981, concernente le modalità di pagamento, da parte dei Comuni, delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione di alloggi, nonché dell'indennità di occupazione di aree;

VISTO il telegramma n. 2067/RE-NA in data 11 novembre 1981 concernente i criteri di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, la quale va corrisposta unicamente ai proprietari;

VISTO il telegramma n. 2467/RE-NA in data 10 marzo 1982, concernente la delega ai Prefetti di Napoli, Caserta e Salerno per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari degli alloggi e delle aree requisite con provvedimenti commissariali, «sempre che i provvedimenti non siano stati emessi a favore del Comune di Napoli, cui in tal senso compete detto adempimento»;

VISTO il telegramma n. 190/82/RE-NA del 18 febbraio 1982, relativo alla determinazione della data da cui decorre la corresponsione delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione;

VISTO il telegramma n. 1662/RE-NA con il quale è stato precisato che fanno carico alle famiglie assegnatarie le spese condominiali relative agli alloggi requisiti e locati, fermo restando le disposizioni di cui al telegramma commissariale n. 240/RE del 22 maggio 1981 circa l'accollo a questa gestione stralcio delle spese condominiali relative agli alloggi requisiti o locati nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli;

VISTO il telegramma n. 2359/RE-NA in data 5 dicembre 1981, concernente la requisizione di immobili per la sistemazione degli uffici pubblici;



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 41

RAVVISATA la necessità di apportare alcune integrazioni e modificazioni alla vigente normativa.

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'articolo 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente.

D I S P O N E

Art. 1

Tutte le ordinanze, le istruzioni e le direttive in premessa indicate conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1982 - ai sensi dell'art. 1, penultimo comma del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, con le integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 2

È conferito ai Prefetti di Napoli, Caserta, Potenza e Salerno la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti la requisizione e locazione di alloggi, nonché le occupazioni temporanee d'urgenza di aree di cui alle ordinanze in premessa citate nell'ambito delle rispettive province, salvo quanto previsto per il Comune di Napoli, con provvedimento n. 2467 del 10 marzo 1982.

Art. 3

Le spese condominiali inerenti agli alloggi requisiti ovvero locati restano a carico degli assegnatari.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocate tutte le disposizioni commissariali che, per determinate zone, hanno previsto l'accollo delle spese condominiali a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80.

I Comuni interessati sono tenuti a dare comunicazioni ai singoli nuclei familiari assegnatari degli alloggi in questione al fine del regolamento diretto delle spese di cui trattasi da parte dei condomini.

Art. 4

I Sindaci devono acquisire, con la procedura prevista dall'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, gli alloggi sfitti da utilizzare per la sistemazione delle famiglie tuttora ricoverate in albergo, roulottes ed edifici scolastici, per le quali non sia prevedibile, a brevissima scadenza, la disponibilità di prefabbricati, containers ovvero alloggi resi agibili dopo riattazione.

Art. 5

Con decorrenza 1 luglio 1982, tutti i nuclei familiari rimasti senzatetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 — cui sono stati assegnati alloggi requisiti o locati nel Comune di residenza ovvero distanti entro 20 Km. dalla cinta urbana del Comune di residenza - devono corrispondere ai proprietari l'intero importo relativo alla indennità di requisizione o al canone di locazione, attualmente a carico dell'erario.

Art. 6

I nuclei familiari con reddito annuo complessivo lordo fino a 4 milioni non concorrono alla spesa occorrente per il pagamento della indennità di requisizione o canone di locazione.

Art. 7

Per reddito del nucleo familiare sistemato in case requisite ovvero locate, deve intendersi la somma dei proventi comunque conseguiti dai componenti la famiglia nell'anno 1981.

I nuclei familiari di cui al punto 3), con redditi complessivi annui variabili da 4 a 6 milioni, debbono concorrere al pagamento della indennità di requisizione ovvero canoni di locazione nella misura del 30% della spesa.

I nuclei familiari con redditi complessivi annui lordi, sempre con riferimento 1981, compresi tra i 6 e gli 8 milioni, dovranno concorrere nella misura del 60% della spesa occorrente per il pagamento dell'indennità di requisizione ovvero del canone di locazione.

Ai nuclei familiari con reddito annuo lordo superiore agli 8 milioni viene posto a carico l'intero importo occorrente al pagamento del canone di locazione ovvero dell'indennità di requisizione.

Art. 8

I nuclei familiari sistemati in case requisite ovvero locate in Comuni distanti oltre i 20 Km. dalla cinta urbana del Comune di residenza concorrono nel pagamento dell'indennità di requisizione e del canone di locazione in relazione ai redditi annui lordi fruiti nelle misure seguenti:

- per il 20% per redditi da 4 a 5 milioni;
- per il 30% per redditi da 5 a 6 milioni;
- per il 40% per redditi da 7 a 8 milioni;
- per il 70% per redditi da 8 a 9 milioni;
- per il 100% per redditi oltre i 9 milioni.

Per le esenzioni e per le altre disposizioni non inserite nella categoria dei nuclei sistemati oltre i 20 Km. dalla cinta urbana, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della presente ordinanza.

Art. 9

Per i nuclei terremotati sistemati nello stesso Comune di residenza i Sindaci accertano il diritto a fruire delle agevolazioni considerate dagli articoli precedenti comunicando agli interessati l'obbligo del pagamento totale dell'indennità di requisizione o canone di locazione direttamente al proprietario dello stabile requisito o locato.

Per ottenere la quota di concorso a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80, gli assegnatari degli stabili locati ovvero requisiti, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, debbono presentare al Sindaco di ubicazione dello stabile i seguenti documenti:

- a) certificato storico anagrafico alla data del 23 novembre 1980;
- b) fotocopia ordinanza di sgombero della propria abitazione;
- c) attestazione del Comune di residenza che lo stabile non è stato riattato;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il reddito dei singoli componenti la famiglia e quello complessivo del nucleo comunque costituito.

Art. 10

In mancanza dell'acquisizione dei documenti prescritti, i Sindaci dei Comuni di ubicazione degli stabili locati o requisiti porranno a carico degli assegnatari l'intero importo occorrente per il pagamento del canone di locazione ovvero dell'indennità di requisizione.

I Sindaci, appena acquisita la documentazione suddetta, parteciperanno all'interessato ed al proprietario l'importo a quest'ultimo dovuto, quale quota di concorso ovvero pagamento diretto totale dell'indennità di requisizione o canone d'affitto.

Analoga segnalazione, da operarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere eseguita in caso di nuclei familiari totalmente esonerati.

Art. 11

I proprietari degli alloggi locati ovvero requisiti sono tenuti a riscuotere le quote di concorso o l'intero importo dovuto direttamente dagli occupanti lo stabile.

In caso di inadempienza dell'obbligo del pagamento da parte degli assegnatari, l'importo relativo sarà anticipato al proprietario dal Comune competente. A tal fine il proprietario è tenuto a comunicare l'inadempienza al Comune ed alla Prefettura per ottenere il pagamento totale a carico dell'erario.

Le Prefetture una volta accreditate le somme dallo stesso richieste, sono tenute a comunicare alle Intendenze di Finanza competenti per territorio, mediante apposito elenco, il nominativo dell'assegnatario inadempiente con tutte le indicazioni relative agli elementi per l'individuazione ed alla causale dell'importo dovuto dall'assegnatario medesimo.

Le Intendenze di Finanza promuoveranno la riscossione coattiva del credito erariale suindicato con le modalità stabilite dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12

Gli assegnatari — che hanno disponibilità di abitazione proprie entro un raggio di Km. 50 dal Comune ove è ubicato l'alloggio dichiarato inagibile — devono immediatamente lasciare libero quest'ultimo alloggio per la restituzione al proprietario, con possibilità di optare per il godimento dell'alloggio stesso mediante la corresponsione al proprietario dell'intero importo relativo alla indennità di requisizione od al canone di locazione.

Art. 13

I Sindaci dei Comuni terremotati sono tenuti a reperire, con particolare riguardo ai nuclei familiari con abitazione da demolire ovvero gravemente danneggiate, ove disponibili, supporti abitativi sostitutivi provvisori. A tal fine, anche entro un raggio di 40 Km. dalla sede di resistenza del nucleo predetto, i Sindaci sono tenuti a prendere contatti con le amministrazioni locali finitime al fine di utilizzare i supporti abitativi provvisori (prefabbricati e containers) disponibili per mancanza di nuclei familiari terremotati.

Ove gli interessati dovessero rifiutare il trasferimento, i Sindaci sono tenuti a porre a carico dei nuclei familiari in questione, l'intero importo occorrente per il pagamento dell'indennità di requisizione o canone di locazione.

Art. 14

È fatto obbligo agli assegnatari — la cui abitazione di provenienza sia divenuta agibile — di lasciare immediatamente gli alloggi requisiti o locati.

Nel caso i nuclei terremotati con alloggi divenuti agibili non lasciassero lo stabile locato ovvero requisito, i Sindaci sono tenuti a disporre la derequisizione dell'immobile addebitando all'interessato l'onere relativo a partire dalla data di notifica dell'invito a lasciare libero lo stabile requisito.

Art. 15

È fatto, altresì, obbligo ai Sindaci di osservare scrupolosamente le ordinanze, le istruzioni e le direttive in premessa indicate disponendo altresì:

a) una scrupolosa revisione di tutte le assegnazioni di alloggi requisiti e assunti in locazione sia dai Sindaci che dal Commissario Straordinario, al fine di verificare la sussistenza o la permanenza, in tutti i beneficiari, dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, facendo cessare immediatamente la materiale detenzione di tali alloggi, appena risulti possibile la sistemazione dei nuclei familiari nelle abitazioni di provenienza rese agibili, oppure in containers o prefabbricati e restituendo ai proprietari — previa redazione del verbale di riconsegna — gli alloggi che non risulteranno più utilizzati e che non saranno necessari per sistemare le famiglie ospitate in alberghi, roulottes ed edifici scolastici;

b) una capillare revisione delle possibilità alloggiative nell'ambito comunale, al fine della piena utilizzazione, secondo graduatorie di bisogno, dei supporti provvisori (prefabbricati, containers, etc.) messi a disposizione da questa gestione, segnalando tempestivamente alla competente Prefettura l'eventuale eccedenza dei predetti supporti — anche in relazione all'intervenuta riattazione degli edifici sgomberati — ai fini della loro utilizzazione, da parte dei Comuni vicini, cui siano stati assegnati insufficienti strutture abitative provvisorie.

Art. 16

I Prefetti sono delegati ad assumere ogni iniziativa e ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, promuovendo all'uopo le necessarie azioni giudiziarie per la cessazione della materiale detenzione delle case.

Napoli, 2 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 42

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazione, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, N. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata e gli organi ed enti da esso delegati hanno dovuto requisire gli alloggi sfitti per la sistemazione dei senza tetto in conseguenza del sisma del novembre 1980;

CONSIDERATO altresì che, in numerosi casi, a causa dell'installazione dei supporti abitativi provvisori e della avvenuta riparazione delle abitazioni danneggiate, si è reso necessario derequisire numerosi alloggi;

ACCERTATO che in diversi casi gli occupanti hanno arrecato notevoli danni agli stabili requisiti o locati e che i proprietari interessati hanno chiesto il risarcimento relativo;

RAVVISATA la necessità di dettare disposizioni in materia di danni che consentono anche la salvaguardia degli interessi erariali.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Al termine della requisizione o della locazione degli alloggi assegnati ai nuclei familiari terremotati, i Sindaci ovvero gli altri agenti che ne hanno il titolo debbono provvedere alla redazione del verbale di riconsegna dell'immobile al proprietario, previamente invitato.

In caso di richiesta del proprietario occorre procedere contestualmente a redigere, in contraddittorio con l'interessato, apposito verbale di constatazione che pone in evidenza lo stato d'uso del cespite ed i danni esistenti.

Alla stesura del verbale predetto sarà invitato anche l'occupante che è tenuto a sottoscriverlo. Ove l'occupante non intervenisse, i verbalizzanti sono tenuti a porre in evidenza l'assenza e gli estremi dell'invito ad esso diretto.

Il verbale predetto, da redigersi in maniera circostanziata in rapporto ai danni accertati, sarà trasmesso con la massima sollecitudine all'U.T.E. per la determinazione del danno subito dal cespite requisito ovvero locato. I Sindaci e gli altri agenti incaricati, sono tenuti ad inviare tra l'altro all'U.T.E. lo stato di consistenza al momento dell'immissione in possesso dell'immobile ed ogni atto od elemento utile alla stima. La valutazione dell'U.T.E. dovrà essere circostanziata ed analitica.

Intervenuta la valutazione dei danni arrecati agli alloggi, il Sindaco e gli altri agenti incaricati ai sensi delle disposizioni vigenti invieranno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'occupante a risarcire direttamente al proprietario i danni subiti dagli alloggi in questione assegnando allo scopo un termine di almeno 30 giorni.

Trascorso inutilmente il termine predetto, ovvero anche prima in caso di espresso rifiuto del pagamento da parte dell'originario occupante, i Sindaci e gli altri agenti incaricati sono tenuti a provvedere al pagamento degli importi dovuti al proprietario dell'alloggio locato ovvero requisito nella misura stabilita dal competente U.T.E..

Contestualmente al pagamento del risarcimento del danno dovuto al proprietario dello stabile requisito ovvero locato, i Sindaci e gli altri agenti incaricati comunicheranno alla Prefettura competente l'avvenuto accollo all'erario dell'ammontare del danno, gli elementi per la precisa individuazione dell'originario occupante inadempiente ed in genere ogni ulteriore elemento per la precisa qualificazione del danno e per il facile reperimento del dante causa. I Sindaci, inoltre, invieranno alle Prefetture interessate la copia conforme dell'ordinativo estinto emesso per il pagamento del danno determinato dall'U.T.E. competente.

Le Prefetture, raccolti gli elementi in questione, l'invieranno alla locale Intendenza di Finanza che è tenuta al recupero coattivo del credito erariale, avvalendosi degli Uffici del Registro competenti secondo le procedure contemplate dal D.L. 14 aprile 1910, n. 639.

Napoli, 2 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE XII

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA

- Ordinanza n. 10 del 2 febbraio 1982 - Individuazione aree per costruzione alloggi di cui al D.L. n. 75/81 da parte Consigli comunali.
- Ordinanza n. 19 del 27 febbraio 1982 - Proroga alla data del 9 marzo 1982 termine previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 al Comune di Salerno.
- Ordinanza n. 20 del 27 febbraio 1982 - Proroga alla data del 15 marzo 1982 del termine previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 al Comune di Torre del Greco.
- Ordinanza n. 52 del 22 giugno 1982 - Autorizzazione ai Comuni espletamento gara esplorativa per affidamento in concessione degli interventi di acquisto unità immobiliari D.L. n. 75/81.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 10

VISTO che, nel corso dell'applicazione delle norme conseguenti la realizzazione da parte dei Comuni interessati, degli alloggi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219 (ex D.L. 19 marzo 1981, n. 75) sono insorte delle difficoltà per il cui superamento viene invocata la possibilità di ricorrere alle più agevoli e spedite formalità previste dagli art. 80 e seguenti della già citata legge n. 219/81;

RITENUTO che, al fine di facilitare la realizzazione di detto programma edilizio che riveste aspetti di particolare urgenza nel generale programma delle aree colpite dai recenti fenomeni sismici, si rende necessario aderire al richiesto snellimento delle procedure;

VISTO l'art. 1, penultimo comma del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 e ritenuto che il problema in esame rientri tra quelli previsti dal primo comma di detto articolo;

CON i poteri di deroga ivi previsti, ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Art. 1

Nei Comuni ammessi a finanziamento da parte della Cassa DD.PP. per la costruzione di alloggi per i senza tetto di cui alla lettera b) dell'art. 2 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219, l'individuazione delle aree da parte dei Consigli comunali equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e di indifferibilità delle opere da realizzare.

Tale individuazione può essere effettuata anche al di fuori dei vigenti piani di zona per l'edilizia economica e popolare ed in deroga alla normativa urbanistica, anche per quanto riguarda la destinazione di uso e gli indici di edificabilità.

Art. 2

La deliberazione di individuazione delle aree è soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Sindaco, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, procede direttamente o a mezzo di suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.

Art. 3

I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare, sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'Albo

del Comune ed in posti ben visibili sulle aree prescelte, e da pubblicarsi almeno su un quotidiano a maggiore diffusione nella Regione.

Ai fini dell'occupazione delle aree il Prefetto delle rispettive provincie, su richiesta del Sindaco, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 2 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 19

VISTO il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 disciplina della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge il 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA l'ordinanza n. 323 emanata in data 16 giugno 1981 dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 219;

VISTA la successiva ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 apportante alcune modifiche alla citata ordinanza n. 323 e dettante alcune norme integrative a quelle previste dalla stessa;

CONSIDERATO che l'art. 7 della predetta ordinanza n. 433 prevede il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di adesione al mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 dell'ordinanza stessa nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma 2°, pag. 9;

CONSIDERATO che il Comune di Salerno non ha provveduto all'attuazione di tali adempimenti entro il termine in tal modo computato e scadente il 22 febbraio 1982 e preso atto degli argomenti adottati dal Comune stesso in merito alle cause di tale ritardo;

RITENUTO di dover prorogare i termini previsti dal citato art. 7 onde rendere possibile la realizzazione del programma di realizzazione alloggi da parte del Comune di Salerno;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni anteriore disposizione;

D I S P O N E

In deroga a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, il termine per l'attuazione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di quanto previsto dagli artt. 4 e 6 della citata ordinanza n. 433 nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma 2°, pag. 9, viene prorogato alla data del 9 marzo 1982.

Napoli, 27 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 20

VISTO il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 disciplina della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge il 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA l'ordinanza n. 323 emanata in data 16 giugno 1981 dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 219;

VISTA la successiva ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 apportante alcune modifiche alla citata ordinanza n. 323 e dettante alcune norme integrative a quelle previste dalla stessa;

CONSIDERATO che l'art. 7 della predetta ordinanza n. 433 prevede il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di adesione al mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 dell'ordinanza stessa nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma 2°, pag. 9;

CONSIDERATO che il Comune di Torre del Greco non ha provveduto all'attuazione di tali adempimenti entro il termine in tal modo computato e scadente il 15 gennaio 1982 e preso atto degli argomenti addotti dal Comune stesso in merito alle cause di tale ritardo;

RITENUTO di dover prorogare i termini previsti dal citato art. 7 onde rendere possibile la realizzazione del programma di realizzazione alloggi da parte del Comune di Torre del Greco;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni anteriore disposizione;

D I S P O N E

In deroga a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, il termine per l'attuazione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco di quanto previsto dagli artt. 4 e 6 della citata ordinanza n. 433 nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma 2°, pag. 9, viene prorogato alla data del 15 marzo 1982.

Napoli, 27 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 52

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale è stato disposto, fra l'altro, un finanziamento di L. 1.000 miliardi a favore degli Enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'acquisto e l'urgente realizzazione di unità immobiliari da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nonché l'acquisto e le urbanizzazioni delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi;

VISTE le ordinanze commissariali 16 luglio 1981, n. 323; 16 novembre 1981, n. 433 e 5 dicembre 1981, n. 450 con le quali in ottemperanza alla citata legge il Commissario Straordinario ha approvato il piano di ripartizione dei fondi posti a disposizione dei Comuni, dettando nel contempo le disposizioni necessarie alla realizzazione delle opere ed al compimento degli acquisti;

RITENUTA la necessità di integrare le disposizioni relative alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere, allo scopo di consentire l'espletamento delle più approfondite valutazioni che dovessero ritenersi opportune;

RITENUTA la necessità di verificare l'attuazione del programma approvato anche allo scopo di apprezzare le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al programma medesimo;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di assicurare alle Amministrazioni comunali ogni possibile assistenza tecnica ed amministrativa atta a consentire il più celere compimento delle opere e degli acquisti;

RITENUTA la possibilità che a tale assistenza possa provvedersi a mezzo delle esistenti strutture della gestione stralcio del Commissario Straordinario del Governo, cui dovrà parimenti demandarsi l'istruttoria delle eventuali variazioni del programma di ripartizione dei fondi che si rendessero necessarie;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Allo scopo di procedere all'affidamento in concessione della realizzazione delle opere di cui alle premesse della presente ordinanza, i Comuni interessati potranno procedere, su proposta della Commissione istituita a norma dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale 16 novembre 1981, n. 433, all'espletamento di gara esplorativa, mediante acquisizione di offerte da parte delle ditte la cui domanda sia ritenuta ammissibile dalla Commissione predetta.

Le gare esplorative saranno espletate senza vincolo procedurale, salvo il rispetto della parità di condizioni dei partecipanti.

Art. 2

Ferme restando le procedure definite ed avviate alla data della presente ordinanza, l'Ufficio Speciale regionale per la Campania è incaricato di verificare l'attuazione del programma approvato con ordinanza 16 giugno 1981, n. 323, nonché di provvedere alla istruzione delle variazioni al programma suddetto ed all'espletamento dell'assistenza tecnica ed amministrativa alle Amministrazioni comunali interessate, avvalendosi delle prestazioni della Società Convenzionata.

Napoli, 22 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE XIII

SERVIZIO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE

- **Ordinanza n. 24 del 20 marzo 1982 - Approvazione uniforme, equipaggiamento e distintivi per Volontari di Protezione Civile.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 24

VISTA l'ordinanza commissariale n. 428 del 7 novembre 1981 con la quale viene istituito — nei Comuni terremotati della Basilicata, della Campania e della provincia di Foggia — il Servizio Volontario per la Protezione Civile;

VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 9 della predetta ordinanza con i quali rispettivamente si attribuiscono ai nuclei regionali di protezione civile specifiche competenze in materia di uniforme ed equipaggiamento, e si stabilisce che i volontari «vengano muniti di uniforme e segno distintivo»;

VISTO che detta ordinanza è stata individuata tra quelle che conservano la loro efficacia per l'anno 1982, in considerazione che il servizio da essa previsto non può che essere assicurato, negli insediamenti provvisori realizzati, dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile durante la fase di completamento delle iniziative commissariali ad esso affidate;

VISTO l'art. 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219 che costituisce il Servizio Sostitutivo Civile per i giovani di leva dei Comuni terremotati e l'art. 3, primo comma del relativo schema di convenzione tra il Ministero della Difesa ed i Comuni e gli Enti locali che fanno richiesta di impiegare i predetti giovani, nel quale si stabilisce che i giovani stessi possono essere impiegati nei servizi di protezione civile in sostituzione o in concorso dei volontari previsti dalla citata ordinanza n. 428;

VISTI gli schemi, le descrizioni e le fotografie delle uniformi, dei capi di equipaggiamento e dei distintivi predisposti sui quali la competente autorità militare ha espresso parere favorevole con lettera n. 4/2723/1A-Q del 13 marzo 1982;

VISTI l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Per i «Volontari di Protezione Civile» in premessa indicati vengono adottati nell'ambito delle Regioni Campania e Basilicata e della provincia di Foggia, l'uniforme, l'equipaggiamento e i distintivi del tipo riportato e descritti negli allegati A), B) 1, 2, 3, 4 e C) 1, 2, 3, 4, alla presente ordinanza.

Il completo di cui al comma precedente può essere utilizzato anche per i giovani che prestano il «Servizio Sostitutivo», con assegnazione, presso i Comuni ai settori di protezione civile.

A tal fine i Sindaci interessati sono autorizzati a fornirsi dei materiali necessari, autonomamente o rivolgersi alle ditte fornitrici di questa gestione.

Con successivo provvedimento vengono previste le modalità di approvvigionamento del materiale di cui ai punti precedenti.

Il Direttore del Nucleo regionale per la Protezione Civile emana, entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di dettaglio sull'assegnazione, uso e conservazione dell'uniforme.

Napoli, 20 marzo 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE XIV

I.A.C.P.

- **Ordinanza n. 50 del 14 giugno 1982 - Assegnazione alloggi I.A.C.P. da parte Comune di Solofra (AV) a cinque nuclei familiari.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 50

PREMESSO:

— che il Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate con ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 ha disposto la sospensione per un periodo di sei mesi della consegna agli aventi diritto degli alloggi popolari realizzati nella Regione Campania e nella Provincia di Potenza dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

— che con la stessa ordinanza è stata disposta l'assegnazione in uso temporaneo da parte di una speciale Commissione dei predetti alloggi ai cittadini rimasti senza tetto a causa del sisma del novembre 1980;

— che con ordinanza n. 15310/A.22.1/AA.GG. del 3 luglio 1981 il termine di cui sopra è stato prorogato al 30 settembre 1981;

— che con successiva ordinanza n. 393 del 12 settembre 1981 è stata disposta per la Provincia di Avellino la pubblicazione delle graduatorie ordinarie, sia provvisorie che definitive, degli aventi diritto, nonché la predisposizione di apposito programma di intervento graduale per il ritorno generale alla normalità della situazione delle assegnazioni degli alloggi degli II.AA.CC.PP.;

VISTA la lettera n. 5582 del 15 maggio 1982 con la quale il Sindaco di Solofra ha rappresentato che 5 nuclei familiari rimasti senza tetto, pur inclusi nella graduatoria formata dalla speciale Commissione prevista dall'ordinanza commissariale n. 85 del 12 gennaio 1981, non hanno potuto ottenere la consegna degli alloggi realizzati dall'I.A.C.P. nel comprensorio S. Agata, non risultando completati a suo tempo i lavori di costruzione degli stessi;

CONSIDERATO che con la medesima nota il Sindaco ha segnalato la necessità che venga ripristinata la validità della graduatoria speciale onde consentire la sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari di che trattasi che, in previsione della consegna dell'alloggio, non hanno presentato domanda al Comune per l'assegnazione dei prefabbricati e sono rimasti, pertanto, privi di alloggio;

RITENUTO che la proposta di cui sopra si appalesa meritevole di accoglimento;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Ferme restando le direttive impartite con la circolare n. 82/2710/1.22/1.SA in data 8 aprile 1982 per la normalizzazione del settore, è sospesa la consegna nei modi ordinari agli aventi diritto degli alloggi citati nelle premesse del Comune di Solofra.

Gli alloggi stessi saranno assegnati dal Sindaco di Solofra ai nuclei familiari citati in narrativa con l'accollo del canone di affitto dovuto per legge e per il tempo strettamente necessario al reperimento, in esecuzione delle istruzioni di cui alla suindicata circolare, di una soluzione alternativa del problema.

Napoli, 14 giugno 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

PARTE XV

VARIE

- **Ordinanza n. 4 dell'8 gennaio 1982 - Differimento pagamento rate scadenti contributi agricoli unificati.**
- **Ordinanza n. 12 del 10 febbraio 1982 - Autorizzazione esercizio poteri in materia che la legislazione riserva alle UU.SS.LL., al Presidente della Giunta regionale della Campania.**
- **Ordinanza n. 34 del 14 maggio 1982 - Delega ai Prefetti per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza.**
- **Ordinanza n. 39 del 16 maggio 1982 - Sottrazione al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto di somme erogate dagli Uffici della Gestione Stralcio, Prefetture, ecc.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 4

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata n. 471 in data 29 giugno 1982 del versamento dei contributi unificati in agricoltura, comunque da chiunque dovuti nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti per i terreni rientranti nell'ambito dei territori dei Comuni delle Regioni Basilicata e Campania e della Provincia di Foggia, di cui ai decreti del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, in data 22 maggio 1981 e in data 13 novembre 1981;

CONSIDERATO che il dispositivo della mensionata ordinanza ha suscitato qualche difficoltà interpretativa, per quanto concerne l'applicabilità dell'ordinanza stessa al versamento della rata dei contributi di cui sopra che andrà a scadere il 10 gennaio 1982;

RITENUTO di dover chiarire in senso affermativo i dubbi insorti;

VISTO il D.L. n. 788 del 22 dicembre 1981 e l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

D I S P O N E

L'ordinanza Commissariale n. 471 in data 29 dicembre 1981 si applica anche alla rata dei contributi unificati in agricoltura e dei contributi previdenziali ed assistenziali, indicati in premessa, con scadenza il 10 gennaio 1982.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 8 gennaio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 12

VISTA la nota n. 01112/Gab., in data 1 febbraio 1982, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Campania fa presente che per la costituzione dei Comitati di Gestione delle ultime UU.SS.LL. si sono registrati ulteriori ritardi e che solo a tutto maggio prossimo si potranno perfezionare gli atti deliberativi intesi al regolare insediamento;

CONSIDERATO che la Giunta regionale della Campania si è fatta carico di predisporre un provvedimento di graduazione del trasferimento delle varie funzioni del Servizio Sanitario Nazionale alle UU.SS.LL. che prenderanno l'avvio l'1 maggio 1982 con le funzioni già esercitate dagli Enti mutualistici e dai residui EE.OO. e si completerà il 31 maggio 1982 con il trapasso alle Unità Sanitarie Locali di tutte le competenze sanitarie;

RITENUTO che, allo stato delle cose, il Ministro per il Coordinamento della protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 può intervenire con un proprio provvedimento atto a consentire un immediato recupero dei ritardi registrati, in linea con la ratio espressa dal legislatore, che ha inteso prorogare i poteri del Commissario Straordinario per le zone colpite dal sisma, onde non disgregare l'opera intrapresa per alleviare il disagio delle popolazioni colpite; disagio che, se non superato, si riprodurrebbe in tutta la sua drammaticità ove permanesse l'attuale stasi erogativa dei servizi sanitari;

RITENUTO, altresì, di individuare nell'Istituto «Commissario Unico regionale» l'organo più idoneo al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla legge di riforma n. 833;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456; il D.L. 22 dicembre 1981, n. 788;

D I S P O N E

Il Presidente della Giunta regionale della Campania, o l'Assessore alla Sanità da lui delegato, è autorizzato ad esercitare i poteri in materia che la vigente legislazione riserva alle UU.SS.LL. per il tramite dell'Istituto «Commissario Unico regionale», al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni terremotate entro il termine 31 maggio 1982.

La presente ordinanza ha effetto immediato ed avrà efficacia fino alla completa attivazione delle UU.SS.LL. della Regione Campania e comunque non oltre il 31 maggio 1982.

Napoli, 10 febbraio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 34

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che le Amministrazioni statali e gli Enti che hanno svolto l'opera di soccorso e di assistenza hanno operato — giusta le direttive più volte impartite — prescindendo anche dall'espletamento di gare nell'acquisizione di beni e servizi nell'interesse delle popolazioni terremotate;

VISTO l'art. 4 della citata legge 29 aprile 1982, n. 187;

RAVVISATA l'esigenza di continuare ad avvalersi anche durante la gestione stralcio di procedure snelle che consentono la pronta acquisizione di beni e servizi;

TENUTO conto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 429 del 6 novembre 1981 e nell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 che affidano ai Prefetti dell'area del sisma ogni incombenza di carattere amministrativo nell'ambito della rispettiva provincia, salvo le competenze proprie del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile per le materie ed i compiti tassativamente indicati dalle disposizioni vigenti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) i Prefetti dispongono l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza.

In deroga alle norme vigenti, i Prefetti, nella scelta del migliore offerente, possono prescindere dall'espletamento della gara prevista dalle disposizioni contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 24 maggio 1924, n. 827.

Per acquisto di beni e servizi, per l'esecuzione di lavori e per importi eccedenti i 10 milioni, i Prefetti, prima dell'affidamento delle commesse alle ditte interessate, debbono acquisire almeno tre preventivi;

2) in caso di rinnovi di contratto per acquisti beni, per servizi e forniture in genere, i Prefetti, ove il prezzo o la tariffa venisse confermato, possono provvedere alla riconduzione del contratto prescindendo dall'esperimento della gara e ciò sempre che il prezzo sia giudicato, anche per il rinnovo, congruo dall'U.T.E.;

3) in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti stipulati dai Prefetti sono immediatamente esecutivi in quanto si prescinde dall'approvazione.

Per la stipula dei contratti e per tutte le altre formalità si applicano le disposizioni vigenti;

4) i Prefetti, nell'ambito dei fondi assegnati con il bilancio programma, autorizzano direttamente le spese dei Comuni e degli altri Enti che — nell'ambito della provincia — svolgono attività di soccorso, assistenza alle popolazioni terremotate o provvedono all'esecuzione di lavori di ripristino.

Nel decidere il finanziamento delle spese suindicate, i Prefetti avranno cura di accogliere le sole richieste aventi strettissima attinenza con gli eventi sismici, accertando poi che l'esecuzione delle spese abbia luogo secondo criteri di rigorosa economicità.

Le decisioni dei Prefetti hanno carattere definitivo;

5) i Comuni e gli altri Enti per le spese di importo superiore a 5 milioni, sono tenuti ad acquisire almeno tre preventivi ed a prescegliere la ditta che offre le migliori condizioni. I contratti debbono essere stipulati per acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori di importo superiore a lire 10 milioni.

I contratti dei Comuni e degli altri Enti diventano esecutivi soltanto per la interventua approvazione prefettizia;

6) i Prefetti, per gli acquisti di beni e servizi durante l'esecuzione dei lavori già effettuati dagli Enti interessati, provvedono a disporre direttamente i pagamenti, od a mettere a disposizione dei Sindaci i mezzi finanziari relativi, in favore degli aventi diritto dopo aver sentito l'U.T.E. sulla congruità dei prezzi.

Per i lavori già eseguiti, i gruppi tecnico - consultivi verificano le contabilità dei lavori e la congruità dei prezzi applicati.

Napoli, 14 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 39

RITENUTA la necessità di sottrarre alla procedura del pignoramento, sia presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che presso terzi, le somme erogate dagli uffici della gestione stralcio, dalle Prefetture e dagli altri enti autorizzati per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

RILEVATO che altrimenti l'assoggettamento delle somme indicate alle normali procedure di espropriazione, previste dalle norme vigenti frusterebbe il raggiungimento delle finalità volute dalla legge.

VISTO l'articolo 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente.

D I S P O N E

Le somme erogate dagli uffici della gestione stralcio delle attività del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate, dalle Prefetture e dagli altri uffici a ciò autorizzati, con imputazione al fondo di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e allo stanziamento di cui all'articolo 25 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, sono sottratte al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto ad estinzione di obbligazioni gravanti sulla gestione stralcio.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 16 maggio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

I N D I C E P E R M A T E R I A

PARTE I

ORGANI DELLA GESTIONE STRALCIO

Ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 - Attribuzioni delegate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788	Pag.	7
Decreto n. 173/82/AA.GG.1 del 22 gennaio 1982 - Ordinamento dei servizi della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario Straordinario	»	12
Ordinanza n. 7 del 20 gennaio 1982 - Scioglimento Servizi Coordinamento geologico	»	19
Ordinanza n. 8 del 20 gennaio 1982 - Passaggio competenze Ufficio Consulenza Tecnica commissariale alla Direzione Tecnica del Ministro Coordinamento Protezione Civile	»	20
Ordinanza n. 30 del 22 aprile 1982 - Incarico interinale Direzione Amministrativa della Gestione Stralcio al prof. Adriano Vandi e riordinamento Uffici	»	21

PARTE II

RIATTAZIONE EDIFICI E COLLAUDI

Ordinanza n. 27 dell'8 aprile 1982 - Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione e ricadenti in programmi di recupero e di risanamento	Pag.	25
Ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 - Delega ai Provveditori regionali OO.PP. Basilicata e Campania alla nomina dei collaudatori	»	27
Ordinanza n. 45 del 2 giugno 1982 - Parcelle ai Tecnici incaricati dai Provveditorati OO.PP. ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 10 e 94 rispettivamente del 30 novembre 1980 e 12 gennaio 1981	»	30
Ordinanza n. 47 del 14 giugno 1982 - Modifiche all'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981	»	33
Ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 - Riordinamento materia riattazioni scolastiche	»	35

PARTE III

ASSISTENZA

Ordinanza n. 38 del 15 maggio 1982 - Delega alla Prefettura di Napoli per pagamento contributi di cui all'art. 2, lettera c) del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874	Pag.	41
--	------	----

PARTE IV

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - AREE - URBANIZZAZIONI

Ordinanza n. 16 del 15 febbraio 1982 - Procedure approvazione perizie di variante	Pag.	45
---	------	----

Ordinanza n. 21 del 20 marzo 1982 - Autorizzazione Ufficio speciale regionale Campania individuazione progetti per installazione prefabbricati comunque loro donati e per l'urbanizzazione delle relative aree	Pag.	47
Ordinanza n. 22 del 20 marzo 1982 - Variazioni delle tipologie di prefabbricati, autorizzazione pagamento corrispettivi alle ditte venditrici	»	48
Ordinanza n. 25 del 20 marzo 1982 - Riduzione a m. 6,50, per la realizzazione della recinzione dell'insediamento di Soccavo - Napoli dalla più vicina rotaia della ferrovia circumflegrea	»	50
Ordinanza n. 26 del 22 marzo 1982 - Costituzione di una direzione tecnica per la diretta condotta e vigilanza dei lavori in concessione al Comune di Valva	»	51
Ordinanza n. 32 del 4 maggio 1982 - Affidamento a commissione formata da 10 membri in servizio nelle zone terremotate per collaudo forniture prefabbricati della soc. Morteo Soprefin	»	53
Ordinanza n. 33 dell'8 maggio 1982 - Incarico ai Prefetti per accertamenti sull'attuale necessità di containers per i centri urbani e il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali	»	55
Ordinanza n. 36 del 15 maggio 1982 - Delega ai Prefetti a risolvere le situazioni alloggiative più gravi, dei nuclei familiari terremotati agricoli con famiglie numerose	»	58
Ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982 - Urbanizzazione containers donati	»	59
Ordinanza n. 46 del 7 giugno 1982 - Dichiarazione pubblica utilità urgenza ed indifferibilità acquisizione aree per insediamento aule prefabbricate Istituto Tecnico Commerciale «L. Amabile» nel Comune di Avellino	»	64
Ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 - Delega ai Prefetti delle zone terremotate per risoluzione problemi relativi occupazione aree	»	66
Ordinanza n. 53 del 22 giugno 1982 - Modifica prescrizioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di alloggi tipo «containers»	»	69

PARTE V

ORDINANZE COMMISSARIALI IN VIGORE PER L'ANNO 1982

Ordinanza n. 9 del 2 febbraio 1982 - Proroga al 30 giugno 1982 delle ordinanze nn. 424 e 473	Pag.	77
Ordinanza n. 11 dell'8 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 428 del 7 novembre 1981	»	78
Ordinanza n. 13 del 13 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 360	»	79
Ordinanza n. 14 del 13 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 416	»	80
Ordinanza n. 15 del 13 febbraio 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 430	»	81
Ordinanza n. 18 del 26 febbraio 1982 - Proroga validità ordinanze commissariali di requisizione al 31 dicembre 1982	»	82
Ordinanza n. 28 del 20 aprile 1982 - Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 468 del 19 dicembre 1981	»	84
Ordinanza n. 35 del 15 maggio 1982 - Proroga validità per l'anno 1982 delle ordinanze commissariali nn. 158 e 353	»	85
Ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982 - Individuazione ordinanze, istruzioni e direttive commissariali in vigore per l'anno 1982	»	86

PARTE VI

ENERGIZZAZIONE

Ordinanza n. 40 del 22 maggio 1982 - Approvazione convenzione tra il Ministro per il Coordinamento Protezione Civile e l'E.N.E.L., relativa ai lavori per fornitura energia elettrica a prefabbricati nella Regione Campania ubicati in aree sparse	Pag.	97
Ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 - Energizzazione E.N.E.L. Prefabbricati	»	99

PARTE VII

ROULOTTES

Ordinanza n. 37 del 15 maggio 1982 - Convalida procedimento seguito da alcune Prefetture per il recupero e trasporto delle roulotte	Pag.	105
---	------	-----

PARTE VIII

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI

Ordinanza n. 1 dell'1 gennaio 1982 - Proroga aspettativa amministratori comunali area extra epicentrale fino al 28 febbraio 1982	Pag. 109
Ordinanza n. 3 dell'1 gennaio 1982 - Proroga aspettativa speciale Presidenti Circostrizioni del Comune di Napoli	» 110

PARTE IX

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

Ordinanza n. 2 dell'1 gennaio 1982 - Proroga assunzione personale da parte amministrazioni comunali	Pag. 115
---	----------

PARTE X

PRECETTAZIONE TECNICI UU.TT.EE. - ORD. N. 158

Ordinanza n. 6 del 16 gennaio 1982 - Precettazione tecnici UU.TT.EE. di cui all'ordinanza n. 158 del 15 maggio 1981	Pag. 119
---	----------

PARTE XI

REQUISIZIONI

Ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 - Ticket sulle requisizioni	Pag. 125
Ordinanza n. 42 del 2 giugno 1982 - Risarcimento danni alloggi requisiti	» 132

PARTE XII

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA

Ordinanza n. 10 del 2 febbraio 1982 - Individuazione aree per costruzione alloggi di cui al D.L. n. 75/81 da parte dei Consigli Comunali	Pag. 137
Ordinanza n. 19 del 27 febbraio 1982 - Proroga alla data del 9 marzo 1982 termine previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 al Comune di Salerno	» 139
Ordinanza n. 20 del 27 febbraio 1982 - Proroga alla data del 15 marzo 1982 del termine previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 al Comune di Torre del Greco	» 140
Ordinanza n. 52 del 22 giugno 1982 - Autorizzazione ai Comuni espletamento gara esplorativa per affidamento in concessione degli interventi di acquisto unita immobiliari D.L. n. 75/81	» 141

PARTE XIII

SERVIZIO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 24 del 20 marzo 1982 - Approvazione uniforme, equipaggiamento e distintivi per Volontari di Protezione Civile	Pag. 145
--	----------

PARTE XIV

I.A.C.P.

Ordinanza n. 50 del 14 giugno 1982 - Assegnazione alloggi I.A.C.P. da parte Comune di Solofra (AV) a cinque nuclei familiari	Pag. 149
--	----------

PARTE XV

VARIE

Ordinanza n. 4 dell'8 gennaio 1982 - Differimento pagamento rate scadenti contributi agricoli unificati	Pag. 153
Ordinanza n. 12 del 10 febbraio 1982 - Autorizzazione esercizio poteri in materia che la legislazione riserva alle UU.SS.LL., al Presidente della Giunta regionale della Campania	» 154
Ordinanza n. 34 del 14 maggio 1982 - Delega ai Prefetti per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza	» 155
Ordinanza n. 39 del 16 maggio 1982 - sottrazione al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto di somme erogate dagli Uffici della Gestione Stralcio, Prefetture, ecc.	» 157

I N D I C E C R O N O L O G I C O

<i>Numero delle Ordin.</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
1	1 gennaio 1982	Proroga aspettativa amministratori comunali area extra epicentrale fino al 28 febbraio 1982	109
2	1 gennaio 1982	Proroga assunzione personale da parte Amministrazioni comunali	115
3	1 gennaio 1982	Proroga aspettativa speciale Presidenti Circoscrizioni del Comune di Napoli	110
4	8 gennaio 1982	Differimento pagamento rate scadenti contributi agricoli unificati	153
5	8 gennaio 1982	Attribuzioni delegate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 788	7
6	16 gennaio 1982	Precettazione tecnici UU.TT.EE. di cui all'ordinanza n. 158 del 15 maggio 1981	119
7	20 gennaio 1982	Scioglimento Servizi Coordinamento geologico	19
8	20 gennaio 1982	Passaggio competenze Ufficio Consulenza Tecnica commissariale alla Direzione tecnica del Ministro Coordinamento Protezione Civile	20
9	2 febbraio 1982	Proroga al 30 giugno 1982 delle ordinanze nn. 424 e 473	77
10	2 febbraio 1982	Individuazione aree per costruzione alloggi di cui al D.L. n. 75/81 da parte Consigli Comunali	137
11	8 febbraio 1982	Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 428 del 7 novembre 1982	78
12	10 febbraio 1982	Autorizzazione esercizio poteri in materia che la legislazione riserva alle UU.SS.LL., al Presidente della Giunta regionale Campania	154
13	13 febbraio 1982	Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 360	79
14	13 febbraio 1982	Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 416	80
15	13 febbraio 1982	Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 430	81
16	15 febbraio 1982	Procedure approvazione perizie di variante	45

<i>Numero delle Ordin.</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
17	—	Numero vuoto	
18	26 febbraio 1982	Proroga validità ordinanze commissariali di requisizione al 31 dicembre 1982	82
19	27 febbraio 1982	Proroga alla data del 9 marzo 1982 termine previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 al Comune di Salerno	139
20	27 febbraio 1982	Proroga alla data del 15 marzo 1982 del termine previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 al Comune di Torre del Greco	140
21	20 marzo 1982	Autorizzazione Ufficio Speciale regionale Campania individuazione progetti per installazione prefabbricati comunque loro donati e per l'urbanizzazione delle relative aree	47
22	20 marzo 1982	Variazioni delle tipologie di prefabbricati, autorizzazione pagamento corrispettivi alle ditte venditrici	48
23	—	Numero vuoto	
24	20 marzo 1982	Approvazione uniforme, equipaggiamento e distintivi per i Volontari di Protezione Civile	145
25	20 marzo 1982	Riduzione a m. 6,50 per la realizzazione della recinzione dell'insediamento di Soccavo - Napoli dalla più vicina rotaia della ferrovia circumflegrea	50
26	22 marzo 1982	Costituzione di una direzione tecnica per la diretta condotta e vigilanza dei lavori in concessione al Comune di Valva	51
27	8 aprile 1982	Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione edifici ricadenti in programmi di recupero e di risanamento	25
28	20 aprile 1982	Proroga validità anno 1982 ordinanza n. 468 del 19 dicembre 1981	84
30	22 aprile 1982	Incarico interinale direzione amministrativa della Gestione Stralcio al prof. Adriano Vandi e riordinamento Uffici	21
31	4 maggio 1982	Delega ai Provveditori regionali alle OO.PP. per la Basilicata e la Campania alla nomina dei collaudatori ...	27
32	4 maggio 1982	Affidamento a commissione formata da 10 membri in servizio nelle zone terremotate per collaudo forniture prefabbricati della soc. Morteo Soprefin	53
33	8 maggio 1982	Incarico ai Prefetti per accertamenti sulla attuale necessità di containers per i centri urbani e il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali	55
34	14 maggio 1982	Delega ai Prefetti per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza	155

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero delle Ordin.	Data		Numero di pagina
35	15 maggio 1982	Proroga validità per l'anno 1982 delle ordinanze commissariali nn. 158 e 353	85
36	15 maggio 1982	Delega ai Prefetti a risolvere le situazioni alloggiative più gravi, dei nuclei familiari terremotati agricoli con famiglie numerose	58
37	15 maggio 1982	Convalida procedimento seguito da alcune Prefetture per il recupero e trasporto delle roulotte	105
38	15 maggio 1982	Delega alla Prefettura di Napoli per pagamento contributi di cui all'art. 2, lettera c) del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874	41
39	16 maggio 1982	Sottrazione al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto di somme erogate dagli Uffici della Gestione Stralcio, Prefetture, ecc.	157
40	22 maggio 1982	Approvazione convenzione tra il Ministro per il Coordinamento Protezione Civile e l'E.N.E.L., relativa ai lavori per fornitura energia elettrica a prefabbricati nella Regione Campania ubicati in aree sparse	97
41	2 giugno 1982	Ticket sulle requisizioni	125
42	2 giugno 1982	Risarcimento danni alloggi requisiti	132
43	2 giugno 1982	Energizzazione E.N.E.L. prefabbricati	99
44	2 giugno 1982	Urbanizzazione containers donati	59
45	2 giugno 1982	Parcelle ai Tecnici incaricati dai Provveditorati OO.PP. ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 10 e 94, rispettivamente del 30 novembre 1980 e 12 gennaio 1981	30
46	7 giugno 1982	Dichiarazione pubblica utilità urgenza ed indifferibilità acquisizione aree per insediamento aule prefabbricate Istituto Tecnico Commerciale «L. Amabile» nel Comune di Avellino	64
47	14 giugno 1982	Modifiche all'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981	33
48	14 giugno 1982	Riordinamento materia riattazioni scolastiche	35
49	14 giugno 1982	Delega ai Prefetti delle zone terremotate per risoluzione problemi relativi occupazione aree	66
50	14 giugno 1982	Assegnazione alloggi I.A.C.P. da parte Comune di Solofra (AV) a cinque nuclei familiari	149
51	20 giugno 1982	Individuazione ordinanze, istruzioni e direttive commissariali in vigore per l'anno 1982	86
52	22 giugno 1982	Autorizzazione ai Comuni espletamento gara esplorativa per affidamento in concessione degli interventi di acquisto unità immobiliari D.L. n. 75/81	141
53	22 giugno 1982	Modifica prescrizioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di alloggi tipo «containers»	69
	22 gennaio 1982	Decreto n. 173/82/AA.GG.1 del 22 gennaio 1982: Ordinamento dei servizi della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario Straordinario	12



*Gestione Stralcio del Commissario Straordinario
per la Campania e la Basilicata*

PUBBLICAZIONE N. 7

**Ordinanze e istruzioni emesse dal
Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile**

dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983

LUGLIO 1983

S O M M A R I O

	Pagg
I - ORGANI E PERSONALE DELLA GESTIONE STRALCIO - PROROGA VALIDITÀ ORDINANZE	5- 36
II - EDILIZIA RESIDENZIALE	37- 60
III - RIATTAZIONE EDIFICI	61-129
IV - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO	131-251
V - LAVORI DI SOMMA URGENZA	253-281
VI - BILANCIO, FINANZA E PATRIMONIO	283-290
VII - VARIE	291-295
<i>Indice per materia</i>	297-302
<i>Indice cronologico</i>	303-305

PARTE I**ORGANI E PERSONALE DELLA GESTIONE STRALCIO
PROROGA VALIDITÀ ORDINANZE**

- Ordinanza n. 65 del 9 settembre 1982 - Conferma convenzioni con alberghi per sistemazione del personale distaccato presso la gestione stralcio ed uffici previsti da appositi provvedimenti.
- Circolare n. 1791/NA/CONV.4 del 14 settembre 1982 - Ordinanza n. 468/81 - Chiarimenti.
- Ordinanza n. 66 del 25 ottobre 1982 - Parziale ridefinizione delle strutture e degli uffici della gestione stralcio.
- Ordinanza n. 77 del 22 dicembre 1982 - Modifica ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981 - Autorizzazione fruizione congedo ordinario relativo anni 1980 e 1981 sino al 31 dicembre 1983.
- Ordinanza n. 1/83 del 14 aprile 1983 - Provvedimenti di delega della gestione stralcio ad organi ed enti per il completamento interventi fino al 31 dicembre 1983.
- Ordinanza n. 55 del 5 luglio 1982 - Ordinanza commissariale n. 188 del 31 marzo 1981 - Proroga validità per l'anno 1982.
- Ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983 - Individuazione delle ordinanze, istruzioni e direttive emanate durante l'emergenza che conservano la loro validità fino al 30 giugno 1983.
- Ordinanza n. 13/83 del 30 giugno 1983 - Proroga dei termini di validità dei provvedimenti individuati con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 65

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 8 gennaio 1982;

VISTA l'ordinanza n. 5297 in data 25 dicembre 1980, con la quale è stata autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni con esercizi alberghieri, in località dell'area terremotata per assicurare una adeguata sistemazione alloggiativa al personale civile e militare dello Stato e di altri Enti operanti presso il Commissario Straordinario e presso le Prefetture di Avellino, Potenza e Salerno ed i C.O.P. e C.O.S. delle medesime Provincie, con spese a carico del Commissariato medesimo ed a far tempo dal 24 novembre 1980 prevedendo, inoltre, la sistemazione di detto personale in taluni alberghi delle categorie più elevate, in quanto numerose strutture alberghiere erano risultate requisite dai sindaci per le esigenze dei sinistrati;

VISTE le convenzioni stipulate con diversi alberghi dell'area terremotata secondo uno schema tipo nel quale sono previste le «prestazioni d'uso», verso un corrispettivo giornaliero ad ospite;

VISTA la nota commissariale n. 145/AA.EE. del 18 gennaio 1981, diretta ai vice commissari pro-tempore, in cui si precisa che le convenzioni stipulate sono comprensive del pernottamento e della prima colazione, esclusi, quindi, tutti i servizi non ricompresi nelle voci predette, all'infuori di un pasto giornaliero offerto a titolo gratuito dagli alberghi convenzionati;

VISTO, della nota in precedenza citata, il terzo capoverso che prevede l'obbligo per il personale dipendente, fruente della convenzione alberghiera, di comunicare all'albergatore la propria assenza, nei casi in cui questa superi i due giorni, al fine di non gravare il Commissariato di spese relative a prestazioni non fruiti;

VISTO il proprio provvedimento n. 476/AA.EE. del 3 marzo 1981, nel quale, ritenendosi trascorso il primo periodo di emergenza, si è revocata la richiamata ordinanza n. 5297 del 25 dicembre 1980, a decorrere dal 5 marzo 1981;

VISTO il telegramma n. 476/AA.EE. del 4 marzo 1981, sottoscritto a seguito di ordine verbale, da uno dei vice commissari, con il quale si è provveduto a sospendere il precedente provvedimento di revoca;

VISTO il telegramma commissariale n. 1806/AA.GG. del 7 aprile 1981 con il quale i prefetti dell'area terremotata sono stati autorizzati a stipulare convenzioni per la sistemazione alloggiativa alberghiera dei tecnici dell'U.T.E. incaricati dei compiti previsti dall'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981;

VISTA la propria ordinanza n. 468 in data 19 dicembre 1981, con la quale sono state dichiarate in vigore le convenzioni alberghiere — stipulate in base all'ordinanza n. 5297 del 25 dicembre 1980, di cui si è confermata ad ogni effetto la validità ed efficacia — per la sistemazione alloggiativa con spese a carico del Commissariato Straordinario, del personale civile e militare dello Stato e di altri Enti, comandato in missione presso il Commissariato Straordinario e presso le Prefetture di Avellino, Potenza, Salerno, Napoli, Benevento, Caserta, Matera e i C.O.S. delle medesime provincie;

VISTA l'ordinanza n. 28 in data 20 aprile 1982, con la quale il citato provvedimento n. 468 è stato individuato tra quelli che restano in vigore per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, espresso nella nota n. 1279/Cpns./46-82-PA in data 29 gennaio 1982, reso a seguito della nota n. 244/V del 15 gennaio 1982, stante i quesiti che si venivano proponendo in ordine alle problematiche insorgenti dall'attuazione delle convenzioni stipulate e dei provvedimenti assunti in merito ed in precedenza citati;

VISTO il parere espresso dalla ripetuta Avvocatura distrettuale dello Stato, con la nota n. 5926 del 30 aprile 1982, integrato con la nota n. 7763 del 4 giugno 1982, in ordine alla esigenza di pervenire alla puntuale determinazione dei limiti di efficacia della già citata disposizione commissariale n. 145/AA.EE. dell'8 gennaio 1981, laddove dispone l'obbligo per il personale fruente della convenzione alberghiera di comunicare la propria assenza, ove questa superi i due giorni;

CONSIDERATO che secondo quanto rappresentato nell'ordinanza n. 468 del 19 dicembre 1981, la carenza di posti letto negli alberghi di 2^a categoria, in particolare della città di Napoli ed anche nei capoluoghi delle provincie interessate al sisma, a causa del ricovero di nuclei familiari terremotati in dette strutture ricettive, ha determinato la necessità di autorizzare la sistemazione alloggiativa in alberghi di 1^a categoria anche per il personale per il quale la vigente normativa sulle missioni dei dipendenti dello Stato consente di usufruire dell'alloggio in alberghi di 2^a categoria;

VISTA la nota dell'Associazione degli albergatori napoletani n. 2489 del 31 dicembre 1981 che conferma l'indisponibilità, per i motivi dianzi esposti, di posti letto negli alberghi di 2^a categoria, situazione che trova conferma nelle comunicazioni del Comune di Napoli, 484 del 18 gennaio 1982 e della locale Prefettura n. 52 del 12 gennaio 1982;

RAVVISATA l'esigenza di richiamarsi ai pareri, in precedenza citati, resi dall'Avvocatura erariale, la quale ai singoli quesiti posti ha espresso avviso nei seguenti termini:

— che il Commissario Straordinario, avvalendosi dei previsti poteri di deroga alle norme vigenti, ha legittimamente disciplinato la fruizione gratuita dell'alloggio per il personale in missione in maniera difforme da quanto previsto dalla legislazione ordinaria — legge n. 417 del 1978 — attraverso la stipulazione di apposite convenzioni alberghiere con onere a suo carico, e ciò non si pone in contrasto o comunque in posizione di incompatibilità con la norma dell'art. 15 della legge n. 875 del 1980;

— che deve ritenersi la permanente validità ed efficacia delle convenzioni stipulate, essendosi in tal senso espressa la citata ordinanza n. 468 del 19 dicembre 1981, pur in presenza del provvedimento sospensivo, adottato con telegramma n. 476 del 4 marzo 1981, sottoscritto da un vice commissario in assenza del Commissario Straordinario e del vice commissario con funzioni vicarie, anche se di disposizione del commissario medesimo;

— che il termine «prestazioni d'uso» contenuto nelle convenzioni stipulate con gli esercizi alberghieri debba ricomprendere tutte le prestazioni connesse all'alloggio, peraltro, con la comunicazione n. 145 del 18 gennaio 1981, rivolta ai vice commissari, ma non per questo priva del rango di provvedimento, dichiarativo della propria volontà alla pari dell'ordinanza n. 5297, il Commissario ha riconosciuto l'incidenza a suo carico delle convenzioni per quanto concerne «il pernottamento e la prima colazione» per cui anche la prestazione di quest'ultima è da ritenersi giustificata alla stregua della espressa volontà commissariale;

— che la fruizione del pasto gratuito da parte del personale indicata nel provvedimento n. 145 del 18 gennaio 1981 non è riconducibile ai provvedimenti commissariali, non essendo prevista nelle convenzioni, né ovviamente posta a carico del Commissariato e pertanto nel citato provvedimento il Commissario si limita a prendere atto dell'uso invalso, mentre per fugare ogni dubbio sull'influenza che siffatta erogazione può aver avuto nella pattuizione del prezzo con gli alberghi convenzionati, è necessario accertare se i prezzi pattuiti sono inferiori a quelli di tariffa e comunque non superiori a quelli normalmente convenuti per le lunghe permanenze;

— che la fruizione del soggiorno da parte del personale in alberghi di prima categoria, superiore rispetto a quella consentita dalla legge n. 417 del 1978, stabilita dai provvedimenti commissariali in relazione alle convenzioni stipulate, in genere, con esercizi alberghieri di prima categoria, rientra nel potere derogatorio attribuito dalla legge al Commissario, e comunque, l'accertata carenza di posti letto in alberghi di seconda categoria, a causa del ricovero di famiglie rimaste senza tetto in conseguenza del sisma, giustifica la sistemazione alloggiativa in alberghi di prima categoria;

— che per quanto riguarda l'efficacia della comunicazione n. 145 del 18 gennaio 1981 in ordine all'obbligo per il personale dipendente che fruisce delle convenzioni alberghiere di comunicare all'albergatore la propria assenza, nei casi in cui questa superi i due giorni, rientra nel quadro della «normazione eccezionale» devoluta dalle leggi formali e sostanziali al Commissario Straordinario, peraltro limitata ai casi di assenze determinate da indifferibili ed urgenti motivi di servizio, in occasione dei quali il dipendente può non avere il tempo di provvedere all'immediata disdetta della camera ed al conseguente sgombero e sistemazione altrove dei bagagli o degli oggetti personali, mentre in ogni altra ipotesi — congedo ordinario, straordinario, ecc. — le indicate ragioni giustificative non ricorrono e deve, quindi, ritenersi gravare sul dipendente che si assenta, anche per periodi di tempo inferiori ai due giorni, l'obbligo della immediata disdetta e ciò per evitare che l'Amministrazione sia gravata da spese per prestazioni non godute;

CONSIDERATO che in ordine a quanto espresso superiormente dalla Avvocatura distrettuale rimane da rendere esplicito il contenimento della spesa conseguito a carico dell'erario in relazione alla stipula delle convenzioni, tenendo conto che l'Amministrazione sarebbe stata comunque tenuta a rimborsare ai dipendenti la spesa per la sistemazione alloggiativa alberghiera, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

VISTO il parere dell'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli, richiesto con nota del dirigente generale delegato alla Direzione amministrativa n. 357/NA/Conv. 7 del 2 marzo 1982 ed espresso nella nota n. 3382/10288/82 del 26 luglio 1982, nel quale si ritiene congruo il prezzo massimo previsto dalla tariffa alberghiera per camera singola con bagno;

ACCERTATO che le tariffe riportate nell'Annuario alberghi di Napoli e provincia del 1980, del 1981 e del 1982, deliberate dal locale comitato provinciale prezzi, risultano superiori a quelle

previste dalle convenzioni stipulate dal Commissario, con gli adeguamenti annuali disposti, tuttora vigenti, per quattro dei sei esercizi alberghieri convenzionati per cui per le prestazioni decorrenti dal mese successivo a quello dell'avvenuta conoscenza del parere dell'U.T.E., quindi il 1° agosto 1982, non possono essere corrisposti prezzi superiori a quelli previsti dal predetto Comitato provinciale prezzi e riportati nell'Annuario alberghi;

RAVVISATA la necessità di operare la ricognizione dei provvedimenti sopraindicati, integrando in tal senso la disciplina vigente;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sono confermate le convenzioni stipulate con gli esercizi alberghieri per la sistemazione alloggiativa del personale distaccato presso la Gestione Stralcio del Commissariato Straordinario per le zone terremotate o presso altri uffici previsti da appositi provvedimenti.

Art. 2

L'onere previsto dalle convenzioni stipulate è posto a carico della Gestione stralcio limitatamente alle prestazioni d'uso, comprendenti il pernottamento e la prima colazione.

Art. 3

La fruizione di un pasto gratuito, di fatto verificatasi, da parte del personale alloggiato negli esercizi alberghieri convenzionati, non costituisce, comunque, onere alcuno per l'Amministrazione.

Art. 4

Il personale che fruisce della sistemazione alloggiativa a convenzione può essere ospitato in alberghi di categoria superiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia, qualora sia accertata la carenza di disponibilità in esercizi di categoria inferiore o, comunque, la impossibilità di stipulare convenzioni con i medesimi.

Art. 5

Il personale dipendente che fruisce delle convenzioni alberghiere, qualora si assenti anche per periodi inferiori ai due giorni, è tenuto a dare immediata disdetta dell'alloggio; peraltro, limitatamente ai casi di assenze determinate da accertati, indifferibili ed urgenti motivi di servizio, può essere posto a carico dell'Amministrazione l'onere nel limite massimo di due giorni, della sistema-

zione alloggiativa anche se non fruita, purché non sia richiesto il rimborso della spesa per l'alloggio in alberghi di altre località o non si fruisca comunque dell'alloggio medesimo in altro albergo convenzionato.

Art. 6

Le tariffe previste dalle convenzioni stipulate non possono in nessun caso eccedere quelle deliberate dai locali Comitati provinciali prezzi e riportate nell'Annuario alberghi per le singole provincie; sulla congruità delle medesime deve essere, comunque, sentito il competente Ufficio Tecnico Erariale;

Art. 7

I Prefetti delegati, ai sensi dell'art. 4 della ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982, all'assunzione degli oneri accessori relativi al personale delle Prefetture o di altre Amministrazioni che presta servizio nell'ambito dei servizi coordinati dalle Prefetture stesse, provvederanno ad adeguare le convenzioni alberghiere stipulate, per quanto possa risultare in contrasto con quanto disposto dal presente provvedimento, ed attueranno i conseguenti necessari adempimenti per quanto attiene alla disciplina prevista per il personale che fruisce della sistemazione alloggiativa in convenzione.

Napoli, 9 settembre 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1791/NA/CONV. 4

Napoli, 14 settembre 1982

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— BENEVENTO — CASERTA — MATERA
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Ospitalità presso l'Hotel «CONCA D'ORO» di Montella di due militari autieri a disposizione dei Capitani Giuseppe ALACQUA e Ugo BRODI, rappresentanti delle FF.AA. presso il C.O.S. di Lioni.

Per opportuna notizia e norma, si trasmette in copia la nota n. 1425/AV/CONV. 4 del 26 agosto 1982 diretta al Prefetto di Avellino, concernente l'oggetto.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n 1425/AV/CONV 4
Rif. n. 46150/DIV. AA. del 3 luglio 1982

Napoli, 26 agosto 1982

Alla PREFETTURA di

— AVELLINO

OGGETTO: Ospitalità presso l'Hotel «CONCA D'ORO» di Montella di due militari autieri a disposizione dei Capitani Giuseppe ALACQUA e Ugo BRODI, rappresentanti delle FF.AA. presso il C.O.S. di Lioni.

Com'è noto, con ordinanza commissariale n. 468 in data 19 dicembre 1981 vennero dichiarate in vigore le convenzioni alberghiere — stipulate in base all'ordinanza n. 5297 del 25 dicembre 1980, di cui si confermava ad ogni effetto la validità ed efficacia — per la sistemazione alloggiativa, con spese a carico del Commissariato Straordinario, del personale civile e militare dello Stato e di altri Enti, comandato in missione presso il Commissariato stesso e presso le Prefetture di Avellino, Potenza, Salerno, Napoli, Benevento, Caserta, Matera ed i C.O.S. delle medesime Province.

Ciò premesso, sembra che i militari autisti della autovettura utilizzata dai rappresentanti delle FF.AA. in seno al C.O.S. di Lioni non possono beneficiare della sistemazione alloggiativa, con spese a carico di questa Gestione Stralcio, in quanto non risultavano comandati in missione presso il predetto C.O.S..

Pertanto, si restituiscono le fatture allegate alla nota sopradistinta, precisando che non è consentita alcuna deroga alla vigente normativa.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 66

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 con la quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto legge — sono state tra l'altro ripartite in tre distinte direzioni le attribuzioni delegate della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario Straordinario del Governo;

VISTO il successivo decreto n. 173 del 22 gennaio 1982 con il quale, in virtù della predetta ordinanza, è stato stabilito l'ordinamento dei servizi della medesima Gestione Stralcio;

PRESO ATTO che in relazione al graduale completamento delle iniziative collegate all'emergenza si è via via proceduto al ridimensionamento delle strutture centrali della Gestione, trasferendo le funzioni ed i poteri sia della Direzione amministrativa che della Direzione tecnica agli organi di «linea» attraverso i sottoindicati provvedimenti:

a) Trasferimento attribuzioni della Direzione amministrativa:

— ordinanza n. 30 del 22 aprile 1982 che dispone l'accelerato trasferimento alle Prefetture delle funzioni amministrative rientranti nella loro competenza territoriale e che enuclea in apposito ufficio i residui compiti amministrativi riguardanti il funzionamento della Gestione Stralcio (personale, economato, ecc.);

— ordinanza n. 34 del 14 maggio 1982 che delega ai Prefetti compiti e servizi inerenti il completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza;

— ordinanza n. 36 del 15 maggio 1982 che delega ai Prefetti la soluzione di situazioni alloggiative più gravi relative ai nuclei familiari terremotati agricoli con famiglie numerose;

— ordinanza n. 38 del 15 maggio 1982 che delega alla Prefettura di Napoli il pagamento dei contributi di cui all'art. 2 lettera c) del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874;

— ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 relativa alla requisizione di alloggi per terremotati;

— ordinanza n. 42 del 2 giugno 1982 relativa al risarcimento dei danni causati agli alloggi requisiti;

— ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 in materia di riattazioni scolastiche;

— ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 che delega ai Prefetti la soluzione di problemi relativi all'occupazione di aree.

b) Trasferimento attribuzioni della Direzione Tecnica:

— ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 che demanda ai Provveditorati regionali alle OO.PP. i compiti relativi alla nomina dei collaudatori di lavori ed opere;

— ordinanza n. 33 dell'8 maggio 1982 e ordinanza n. 36 del 15 maggio 1982 che demandano ai Prefetti la gestione delle modifiche al piano di reinsediamento mediante prefabbricati e containers nelle zone rurali;

— nota del 28 maggio 1982, n. 6684 che trasferisce all'Ufficio speciale regionale per la Campania le competenze relative alla consulenza tecnica per l'edilizia industrializzata;

— ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982 relativa alla urbanizzazione dei containers donati;

— ordinanza n. 54 del 5 luglio 1982 che demanda al Capo dell'Ufficio Speciale Regionale per la Campania le competenze relative all'esame degli atti di collaudo per le forniture di containers.

VISTO il decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile che costituisce il «Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile» in attuazione dell'art. 2, quinto comma della legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che per effetto dei sopraelencati provvedimenti di trasferimento di attribuzioni e di competenze è venuta ad esaurirsi la attività operativa coperta dalle predette direzioni, rendendone conseguentemente superfluo il loro mantenimento in strutture autonome e che, per quanto eventualmente non trasferito alle competenze delle Prefetture e degli Uffici speciali regionali, viene definitivamente trasferito alle predette unità amministrative con la presente ordinanza;

RITENUTO che agli uffici centrali della Gestione Stralcio, aventi compiti di diretta collaborazione all'opera del Ministro, debbano restare le funzioni di indirizzo politico e normativo dall'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 e dal decreto n. 173 del 22 gennaio 1982, si ravvisa l'opportunità che le funzioni di indirizzo normativo — prima esercitate in ragione delle rispettive competenze dalle predette direzioni e dagli uffici speciali regionali — vengano assolve da idoneo «Ufficio di coordinamento normativo e di consulenza giuridica» coadiuvato da appositi gruppi di lavoro idonei ad assicurare la partecipazione alla gestione normativa di tutti gli organi operativi;

AVVERTITA inoltre l'opportunità di accentrare in un'unica struttura tutto il contenzioso accumulatosi nel tempo, affidando l'epletamento delle relative incombenze ad apposito ufficio retto da rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato distaccati presso la Gestione Stralcio;

RAVVISATA l'esigenza — a conclusione di tutto quanto sopra esposto — di procedere ad una parziale ridefinizione delle strutture e degli uffici aventi diretta collaborazione con il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, nella sua veste di Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa contraria disposizione;

D I S P O N E

1) La Direzione amministrativa e la Direzione tecnica previste con ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 sono soppresse con decorrenza rispettivamente 31 ottobre e 15 novembre 1982.

Ogni residua attribuzione della Direzione tecnica viene automaticamente trasferita agli Uffici speciali regionali in ragione della loro specifica competenza nell'ambito territoriale, mentre sono trasferiti all'ufficio amministrazione i servizi relativi al parco automobilistico. I servizi tecnico-ispettivi vengono enucleati in apposito ufficio come stabilito dal successivo art. 4.

Gli atti di archivio e la documentazione della soppressa direzione tecnica vengono conservati da apposito ufficio. Nelle more dell'attivazione da parte dell'apposito Ragguppamento istituito dalle Forze Armate delle operazioni di recupero dei prefabbricati abitativi monoblocco tipo containers, prevista dal D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, il predetto ufficio effettuerà ogni opportuna analisi della documentazione in proprio possesso relativa alle assegnazioni ed al posizionamento dei monoblocco al fine di fornire elementi di supporto all'organo militare preposto.

Sono definitivamente trasferiti alle competenti Prefetture i residui compiti della Direzione amministrativa che, nelle more, vengono temporaneamente assolti dall'ufficio di cui al successivo articolo, al quale resta peraltro affidata la cura dei rapporti inerenti l'attività ispettiva tecnica di cui all'ordinanza n. 198 e quella dell'ufficio tecnico-ispettivo nei casi in cui le relazioni comportino l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Per effetto di quanto sopra vengono conseguentemente meno le funzioni di controllo preventivo previste dall'ordinanza n. 368 del 25 luglio 1981 e, pertanto, è pure soppresso l'ufficio auditing operante nell'ambito della Direzione bilancio e finanza.

2) Ai capi degli uffici speciali regionali della Basilicata e della Campania, oltre alle competenze tecnico-amministrative già attribuite con precedenti provvedimenti e quelle trasferite con la presente ordinanza, è pure attribuito il compito di provvedere al pagamento delle spese relative a tutte le attività gestionali di competenza degli stessi, ivi compresi gli oneri concernenti il personale che presta servizio presso gli uffici relativi. Fanno eccezione le spese relative al reinsediamento ai cui accreditamenti in favore dei Comuni concessionari già provvedono le Prefetture su indicazione degli uffici speciali.

A tal fine ciascun ufficio speciale regionale verrà dotato di mezzi finanziari occorrenti attraverso apposita contabilità speciale da accendere presso le rispettive Tesorerie provinciali.

Per quanto concerne i limiti di spesa e la relativa copertura finanziaria — tenuto conto dell'ultimo comma del precedente articolo — ciascun ufficio regionale opererà nell'ambito degli stanziamenti preventivamente autorizzati dal Ministro secondo le procedure e gli strumenti già messi in atto per le Prefetture dell'area del sisma con ordinanza n. 429.

3) È costituito l'Ufficio coordinamento normativo articolato secondo esigenze di funzionalità in una sezione amministrativa ed una tecnica; l'ufficio provvede alla elaborazione di tutte le ordinanze, le direttive e le istruzioni di carattere generale da sottoporre all'esame del Ministro.

Per l'espletamento dei compiti suddetti l'ufficio è coadiuvato da due gruppi di lavoro. Il primo è costituito dai Prefetti dell'area del sisma o da loro delegati. Il secondo è costituito dai capi degli uffici speciali delle Regioni Campania e Basilicata e da eventuali esperti.

Un terzo gruppo di lavoro operante nell'ambito dell'ufficio è quello previsto dall'ordinanza n. 1 del 12 aprile 1982 relativo ai provvedimenti riguardanti il sisma del 21 marzo 1982.

4) È costituito l'Ufficio Contenzioso per l'esame di tutti gli affari contenziosi in cui è chiamata in causa la Gestione Stralcio e per la cura dei rapporti con le Avvocature dello Stato competenti.

5) È costituito l'Ufficio tecnico-ispettivo per la vigilanza sull'attività degli uffici speciali regionali prevista dall'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980.

6) Il Prefetto di 1^a classe Ing. Alessandro Giomi, già preposto alla soppressa Direzione tecnica, conserva l'incarico di delegato del Ministro, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 187/82, per i rapporti con le Autorità politiche e con i Poteri locali; presiede inoltre il comitato di coordinamento previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 nonché i gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 2; allo stesso fa capo l'ufficio di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente ordinanza.

Le funzioni di direzione e di coordinamento dell'attività dei servizi e degli uffici della Gestione Stralcio sono svolte dal dirigente generale Dr. Adriano Vandi, secondo gli indirizzi del Ministro.

7) Per rafforzare la unitarietà di indirizzo della Gestione, il comitato di coordinamento previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 viene integrato dai Capi degli uffici speciali della Basilicata e della Campania, dal capo dell'ufficio coordinamento normativo, dal capo dell'ufficio contenzioso e dal vice dirigente generale della Direzione bilancio e finanza.

Napoli, 25 ottobre 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA CIRCOLARE

Napoli, 29 ottobre 1982

Ai Sigg. *PREFETTI DELLE PROVINCE DI*

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO — COSENZA

Ai Sigg. *PROVVEDITORI REG.LI OO.PP.
PER LA BASILICATA E PER LA CAMPANIA*

— LORO SEDI

Ai Sigg. *CAPI UFFICI SPECIALI REGIONALI
PER LA BASILICATA E PER LA CAMPANIA*

— LORO SEDI

Al Sig. *COMANDANTE X COMILITER*

— SEDE

Al Sig. *AVVOCATO DISTRETTUALE
DELLO STATO*

— NAPOLI

Prot. n. 4788/82/AA GG.1

Nel testo dispositivo dell'ordinanza n. 66 del 25 ottobre 1982 vrg trasmessa con nota n. 4788/82/AA.GG.1 del 26 ottobre 1982 vrg sono stati rilevati i seguenti errori dattilografici due punti

— articolo uno secondo comma ultimo rigo vrg la citazione dell'articolo quattro deve essere sostituita con articolo cinque punto et virgola

— articolo uno comma quarto rigo terzo vrg il termine «articolo» deve essere integrato con «tre» punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 77

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, nonché la legge di proroga del 6 agosto 1981, n. 456 ed il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, relativo alla disciplina per la Gestione Stralcio dell'attività del Commissario Straordinario per le Zone Terremotate della Campania e della Basilicata, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO l'art. 1, IV e V comma, della citata legge n. 187 del 1982, che ha previsto l'impiego, per le attività della Gestione Stralcio del Commissariato per le zone terremotate, del personale civile e militare già utilizzato per i compiti del Commissariato e di quello eventualmente chiamato per avvicendamento;

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che ha disciplinato la fruizione del congedo ordinario da parte di detti dipendenti;

VISTA la legge 23 dicembre 1977, n. 937, che ha previsto l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle pubbliche Amministrazioni di ulteriori giornate di riposo;

VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312, che all'art. 15 ha fissato in trenta giorni lavorativi il congedo ordinario per il personale civile dello Stato;

VISTA la legge n. 113 del 1953 e successive integrazioni che reca norme sulle licenze ordinarie di cui fruisce il personale militare;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 274 del 18 maggio 1981, con la quale è stato disposto il godimento del congedo ordinario relativo all'anno 1980, da parte del personale in servizio presso il Commissariato, sino al 31 dicembre 1981;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981, con la quale si è disposto di autorizzare il personale, risultante ancora impegnato nella gestione successiva a quella commissariale, di fruire del congedo ordinario, in tutto o in parte, relativo agli anni 1980 e 1981, sino al 31 dicembre 1982;

CONSIDERATO che parte del personale che presta tuttora servizio presso la Gestione Stralcio, o che vi ha prestato servizio nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1982, non ha ancora potuto fruire, o comunque non potrà fruire, entro il termine del 31 dicembre 1982, del congedo ordinario relativo agli anni 1980 e 1981, come previsto dalla citata ordinanza n. 465 del 19 dicembre 1981, per le necessità connesse alla particolare attività prestata per la Gestione Stralcio;

RITENUTO, inoltre, che il predetto personale non sarà posto in grado di fruire del congedo ordinario relativo all'anno 1982, entro il corrente anno e neppure nel semestre successivo, come richiesto dall'art. 36 del D.P.R. n. 3 del 1957, e che ricorrono, pertanto, i motivi per consentirne la proroga al 31 dicembre 1983, mentre ha potuto fruire delle quattro giornate di cui al punto b) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937;

RITENUTA, pertanto, la necessità di consentire al personale suindicato il godimento del diritto al congedo ordinario relativo agli anni 1980, 1981 e 1982, sino al 31 dicembre 1983, a modifica ed integrazione di quanto previsto dalla ordinanza n. 465 del 19 dicembre 1981;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

A modifica di quanto previsto dall'ordinanza n. 465 del 19 dicembre 1981, il personale civile e militare che, tuttora, è impiegato per le esigenze della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata è autorizzato a fruire del congedo ordinario relativo agli anni 1980 e 1981, per i periodi non ancora goduti, sino al 31 dicembre 1983. Il suddetto termine si applica anche al medesimo personale che è stato impiegato del corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1982.

Art. 2

Il personale sopraindicato è autorizzato a fruire del congedo ordinario relativo all'anno in corso, oltre il termine previsto dall'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e sino al 31 dicembre 1983.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 1/83

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114 che ha disposto la proroga della Gestione Stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con i poteri e le modalità previste dal decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla conferma delle deleghe di poteri conferite agli Organi ed Enti della Gestione Stralcio per la definitiva attuazione degli interventi necessari per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

RITENUTO di dover procedere, attraverso il riesame dei preesistenti provvedimenti di delega, a determinare i limiti delle deleghe medesime per il perseguimento dei fini da conseguire entro il termine del 31 dicembre 1983, previsto dalla norma che ha ulteriormente prorogato la Gestione Stralcio del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTA l'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982, concernente la completa disciplina delle attribuzioni delegate relative alla Gestione Stralcio, l'ordinanza n. 30 del 22 aprile 1982, che ha disposto l'accelerato trasferimento alle Prefetture delle funzioni amministrative secondo la rispettiva competenza per territorio, nonché l'ordinanza n. 66 del 25 ottobre 1982, che nel disporre la soppressione di strutture centrali della Gestione ha trasferito le relative funzioni ed i connessi poteri ad organi delegati, ridimensionando in tal modo le medesime strutture centrali alle mutate esigenze determinate dal graduale completamento delle iniziative collegate all'emergenza;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

Ministro

Restano nella competenza esclusiva del Ministro le direttive politiche nonché i provvedimenti che comportino responsabilità politiche, riguardino l'approvazione dei piani di ripartizione dei fondi tra le varie unità operative e comunque provvedimenti di carattere generale; sono altresì riservati al Ministro tutti i provvedimenti che non sono delegabili o che non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al suo personale esame.

Art. 2

Presidenti Regioni, Presidenti Amministrazioni Provinciali, Sindaci e Presidenti I.A.C.P.

Restano confermate ai Presidenti delle Regioni Campania e Basilicata, ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali delle predette Regioni, ai Sindaci nonché ai Presidenti degli Istituti auto-

nomi case popolari secondo la rispettiva competenza territoriale, le deleghe per il perfezionamento, il compimento e la rendicontazione di tutti gli affari gestiti dalle relative Amministrazioni in virtù delle specifiche deleghe conferite dal Commissario Straordinario del Governo e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Art. 3

Prefetti

È conferita ai Prefetti: dr. Riccardo BOCCIA (Napoli), dr. Carmelo CARUSO (Avellino), dr. Nestore FASANO (Salerno), dr. Agostino STELLATO (Potenza), dr. Carlo LESSONA (Benevento), dr. Filippo MASTROIACOVO (Caserta), dr. Ignazio RUBINO (Matera), dr. Primo PETRIZZI (Foggia), la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle competenze operative sotto indicate nell'ambito e nei limiti delle direttive del Ministro:

- interventi per il ricovero precario e l'assistenza delle popolazioni terremotate (in alberghi, in alloggi requisiti e non e relative spese, nonché adempimenti relativi ai danni causati agli alloggi requisiti);
- aiuti alle famiglie dei terremotati nelle varie forme previste dalla vigente normativa;
- acquisti di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza;
- indennizzi ed indennità varie relative alla restituzione delle roulotte;
- interventi urgenti a difesa del territorio e per l'edilizia pubblica;
- interventi in materia di edilizia scolastica; affari inerenti alle occupazioni temporanee d'urgenza delle aree;
- situazioni alloggiative dei nuclei familiari agricoli terremotati con famiglie numerose;
- riattazione immobili privati (oneri relativi a commissioni di accertamento);
- interventi per la difesa dell'occupazione e la valorizzazione della forza di lavoro ed erogazione contributo per mancato reddito;
- esecuzione di spese disposte dagli Uffici speciali regionali.

Nell'ambito delle medesime materie è, inoltre, confermata la delega ai predetti Prefetti per gli atti di esecuzione consequenziali a provvedimenti adottati dal Ministro per la Protezione Civile nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 1.

È, altresì, confermata la delega — in base a un piano preventivamente approvato dal Ministro — all'assunzione di oneri accessori relativi al personale delle Prefetture o di altri Amministratori che presta servizio nell'ambito dei servizi coordinati dalla Prefettura stessa.

Resta, infine, confermata ai Prefetti la delega per l'accreditamento dei mezzi finanziari occorrenti per l'espletamento delle attività delegate ai Sindaci, nell'ambito della propria circoscrizione, nonché ogni altra competenza prevista dalle ordinanze in vigore.

Art. 4

Provveditori alle OO.PP.

È confermata ai Provveditori alle OO.PP. ing. Paolo MARTUSCELLI (Campania) e ing. Giuseppe D'AMORE (Basilicata), la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari tecnico-ispettivi relativi al programma di riattazione degli immobili privati ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. È altresì delegato il servizio ispettivo di cui all'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981, ivi compresa l'assunzione del personale nei limiti massimi del contingente a suo tempo autorizzato.

Ai suddetti compete, inoltre, l'onere di portare a termine qualsiasi altro intervento relativo a riattazione o ricostruzione di edifici pubblici finanziati sul fondo di cui alla legge di proroga della Gestione.

Resta delegata ai Provveditori alle OO.PP. la nomina dei collaudatori, nonché l'esame e l'approvazione degli atti di collaudo di tutti i lavori e delle opere finanziate sul fondo di cui all'art. 2 della legge n. 874/1980 e successive modificazioni, ed inoltre l'esame delle riserve ed il pagamento delle somme relative alle riserve accolte, nei casi previsti dalla vigente normativa, ed ogni altra competenza demandata dalle ordinanze vigenti.

Art. 5

Uffici Speciali regionali

Resta confermata all'ing. Giuseppe D'AMORE, Capo dell'Ufficio Speciale per la Basilicata, e al dr. Filippo PROST, Capo dell'Ufficio Speciale per la Campania, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti all'attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni senza tetto a mezzo prefabbricati leggeri e prefabbricati mobili (tipo containers), nelle entità ed articolazioni preventivamente approvate dal Commissario Straordinario del Governo e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. È, inoltre, delegato il potere di spesa e di firma degli atti relativi comunque necessari, ivi compresi contratti e concessioni nonché la liquidazione della spesa e l'ordinazione dei pagamenti tramite il proprio fondo di dotazione ovvero quello a disposizione dei Prefetti. I medesimi Dirigenti sono incaricati dell'approvazione anche in sanatoria dei progetti di varianti e/o suppletivi nei nuovi e/o maggiori lavori occorrenti od occorsi per il compimento delle opere di cui consiste il reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

Per il funzionamento degli Uffici Speciali i Dirigenti predetti si avvarranno delle prestazioni delle Società Convenzionate Bonifica S.p.A. e FIAT Engineering S.p.A. secondo quanto previsto dall'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69.

Art. 6

Strutture centrali della Gestione Stralcio

Al Prefetto di prima classe dr. ing. Alessandro GIOMI è confermata la delega per i rapporti con le Autorità politiche e con i Poteri locali, nonché la presidenza del Comitato di Coordinamento

previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982 e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 66 del 25 ottobre 1982.

Resta confermata al Dirigente generale prof. Adriano VANDI la delega per la trattazione degli affari inerenti alla finanza ed al bilancio, nonché per le funzioni di direzione dell'attività degli uffici e dei servizi centrali della Gestione Stralcio.

Napoli, 14 aprile 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 55

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

VISTO il D.L. n. 57 del 27 febbraio 1982, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982, con la quale sono state individuate le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario Straordinario per le zone terremotate che restano in vigore per l'anno 1982;

ACCERTATO che per mero errore l'ordinanza commissariale n. 188 del 31 marzo 1981, non è stata inclusa tra quelle che restano in vigore per l'anno 1982;

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione, come previsto dall'art. 1, penultimo comma, del D.L. 27 febbraio 1982 n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

L'ordinanza commissariale n. 188 del 31 marzo 1981 con la quale sono stati dettati i criteri per la determinazione della congruità dei prezzi unitari delle opere di urbanizzazione primaria per gli insediamenti provvisori, rimane in vigore per l'anno 1982.

Napoli, 5 luglio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 2/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge n. 114 dell'11 aprile 1983, con la quale è stata prorogata, fino alla data del 31 dicembre 1983, la Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

CONSIDERATO che, giusta le disposizioni contenute nell'art. 1 della citata legge 29 aprile 1982, n. 187, occorre individuare le ordinanze, le istruzioni e le direttive finora impartite che restano in vigore;

RITENUTO che, dopo attenta ricognizione, possono essere confermati i provvedimenti commissariali che vengono elencati nella presente ordinanza, unitamente a quelli emessi dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile prima dell'emanazione del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

D I S P O N E

Art. 1

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive emanate durante il periodo dell'emergenza, riportate e descritte negli allegati A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10 e B, B/1, che formano parte integrante della presente ordinanza, vengono individuate tra quelle in vigore che conservano la loro validità fino al 30 giugno 1983.

Art. 2

È istituito un gruppo di lavoro con il compito di rivedere tutte le ordinanze, le istruzioni e le direttive emanate durante il periodo dell'emergenza e durante la Gestione Stralcio perché proponga, entro il termine del 30 giugno 1983, il complesso delle disposizioni, opportunamente modificate e coordinate tra loro, che dovrà vigere a decorrere dal 1° luglio 1983 per regolare l'esercizio della Gestione Stralcio.

Con separato decreto sarà provveduto alla nomina del gruppo di lavoro.

Napoli, 14 aprile 1983

IL MINISTRO
Fortuna

Allegato A) all'ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983
dall'allegato A) all'allegato A/10)

ELENCO DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI
E DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CHE RIMANGONO IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 1983

N ORDINANZA	DATA	O G G E T T O
7/bis	28 novembre 1980	Requisizione immobili proprietà privata Delega ai Sindaci delle Province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza
28	6 dicembre 1980	Requisizione immobili proprietà privata Delega Sindaco di Matera
52	17 dicembre 1980	Edifici scolastici - Problemi igienici
60	20 dicembre 1980	Delega al Sindaco del Comune di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a categoria
69	29 dicembre 1980	Reinsediamento popolazioni sinistrate
70	30 dicembre 1980	Indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori Procedure
71	2 gennaio 1981	Trasporto case prefabbricate
76	3 gennaio 1981	Costituzione Comitato Tecnico Consultivo
80	6 gennaio 1981	Riattazione fabbricati lievemente danneggiati Norme tecniche e norme procedurali
90	12 gennaio 1981	Riattazione edifici danneggiati Compensi ai tecnici
92	15 gennaio 1981	Aziende agricole, artigiane commerciali e turistiche Estensione disciplina ordinanza n. 80
93	17 gennaio 1981	Amministrazione Provinciali Delega edilizia scolastica
103	22 gennaio 1981	Nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80
104	24 gennaio 1981	Presidenti Giunte regionali Coordinamento I A C P (ordinanza n. 80)
105	26 gennaio 1981	Requisizione alloggi Bacoli
110	28 gennaio 1981	Reinsediamento popolazioni sinistrate Autorizzazione agli Uffici Speciali regionali a perfezionare le concessioni
123	8 febbraio 1981	Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione
139	20 febbraio 1981	Estensione criteri ordinanza n. 80 ad Enti sociali
140	21 febbraio 1981	Lavori riattazione di fabbricati lievemente danneggiati Integrazione norme tecniche e procedurali
143	2 marzo 1981	Lavori pubblici e riattazione edifici urbani Tariffe
157	13 marzo 1981	Integrazione commissioni di cui all'ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981
158	15 marzo 1981	Verifiche sugli interventi a carico dei fondi commissariali
159	14 marzo 1981	Urbanizzazione primaria dei fabbricati mobili Prescrizioni tecniche
162	20 marzo 1981	Estensione ordinanze commissariali ai Comuni terremotati della Provincia di Foggia
163	18 marzo 1981	Approvazione testo unico notiziario n. 1, II edizione - Riattazione immobili lievemente danneggiati
182	26 marzo 1981	Istituzione Commissione medico-legale
184	28 marzo 1981	Riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei Comuni della Provincia di Foggia

seguito allegati A)

N ORDINANZA	DATA	O G G E T T O
198	9 aprile 1981	Incarico ai Provveditori regionali alle Opere Pubbliche della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi concernenti la riattazione di immobili
199	9 aprile 1981	Rimborsi ed agevolazioni per trasporto di roulotte restituite ai legittimi proprietari.
206	14 aprile 1981	Modifica ultimo comma, art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980
212	16 aprile 1981	Nuove istruzioni per le commissioni tecniche.
214	18 aprile 1981	Modifica all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Accredimento somme.
218	24 aprile 1981	Costruzione e riattazione edifici zone sismiche - Esenzione delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
221	29 aprile 1981	Estensione ai Comuni terremotati della Provincia di Foggia delle ordinanze commissariali nn. 69 e 206.
225	30 aprile 1981	Riparto spese per lavori condominiali.
234	2 maggio 1981	Incarico al Provveditore regionale alle OO.PP. per la Basilicata di coordinare l'attività dell'Ufficio Speciale regionale per il reinsediamento di Potenza
235	2 maggio 1981	Esclusione revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento.
246	8 maggio 1981	Corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
200	9 aprile 1981	Istituzione Servizio Tecnico Ispettivo.
247	14 maggio 1981	Deroga al 3° comma dell'art. 4/quarter della legge 31 marzo 1979, n. 93.
252	12 maggio 1981	Applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
262	15 maggio 1981	E.N.E.L. - Esecuzione lavori - Adduzione energia elettrica.
263	15 maggio 1981	CASMEZ - Esecuzione lavori - Adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami.
270	16 maggio 1981	Urbanizzazione aree per installazione prefabbricati donati - Esame tecnico-amministrativo dei gruppi tecnici costituiti presso le Prefetture
278	23 maggio 1981	Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione Commissione.
285	25 maggio 1981	Estensione disciplina di cui al D.M. 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma.
291	28 maggio 1981	Criteri assegnazione alloggi provvisori
292	28 maggio 1981	Corresponsione contributo straordinario mancato reddito.
302	2 giugno 1981	Nuova disciplina concessione contributi per i piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati.
309	5 giugno 1981	E.N.E.L. - Energizzazione aree colpite dal sisma.
314	9 giugno 1981	Vigilanza sulla direzione dei lavori degli Uffici Speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata

seguito allegati A)

N ORDINANZA	DATA	O G G E T T O
317	13 giugno 1981	Sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981
318	12 giugno 1981	Presidi antincendi.
320	13 giugno 1981	Riattazione edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980.
325	16 giugno 1981	Procedure antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64
326	16 giugno 1981	Verifiche impianti tecnologici.
335	21 giugno 1981	Istituzione diploma con medaglie di benemerenzza.
337	21 giugno 1981	Vigilanza da parte amministrazioni locali concessionarie, osservanza disposizioni legge n. 64/1974 e D.M. 3 marzo 1975.
353	3 luglio 1981	Indennità missione e straordinario Gruppi Tecnici UU.TT.EE. (limitatamente alla lettera A).
359	11 luglio 1981	CASMEZ - Autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti.
362	16 luglio 1981	Contributo straordinario ai disoccupati.
370	28 luglio 1981	Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulotte, agglomerati di prefabbricati e di containers.
379	21 agosto 1981	Riduzione ad 1/4 delle distanze minime dei prefabbricati dalle reti stradali ed autostradali.
392	12 settembre 1981	Verifiche ed ispezioni sull'utilizzazione dei fondi commissariati.
393	12 settembre 1981	Ripresa consegna alloggi I.A.C.P. di Avellino.
397	16 settembre 1981	Alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo-Napoli destinate alle famiglie in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli.
398	16 settembre 1981	Facoltà assegnazione alloggi provvisori con procedure di cui all'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 o con deliberazione del Consiglio comunale.
399	16 settembre 1981	Esecutività immediata deliberazioni amministrazioni comunali adottate allo scopo di provvedere, su concessione del Commissario Straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto.
408	11 ottobre 1981	Ferrovia Circumflegrea - Riduzione a metri dodici distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione.
411	7 ottobre 1981	Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco.
413	14 ottobre 1981	Comune di Napoli - Normativa per riattazione lavori d'ufficio.
415	19 ottobre 1981	Delega Capo Ufficio Speciale Campania intervento sostitutivo lavori reinsediamento al 20 novembre 1981.
416	20 ottobre 1981	Adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei Sindaci dei Comuni delle zone terremotate.
418	20 ottobre 1981	Presa in carico ed individuazione delle roulotte acquistate per le esigenze delle zone terremotate.

seguito allegati A)

<i>N ORDINANZA</i>	<i>D A T A</i>	<i>O G G E T T O</i>
419	22 ottobre 1981	Attribuzione poteri di firma e di spesa ai Capi degli Uffici Speciali regionali della Campania e della Basilicata
420	22 ottobre 1981	Modifica art 1 dell'ordinanza n 415 del 19 ottobre 1981
421	21 ottobre 1981	Disposizioni assegnazione containers
423	31 ottobre 1981	Impianto inventario beni del Commissariato
424	31 ottobre 1981	Esonero ai Provveditori regionale alle OO PP per la Campania e Basilicata e alle Sovrintendenze delle zone terremotate di richiesta pareri e controlli preventivi dei comitati di settore e dei DD MM di cui all'art 3 della legge 21 dicembre 1961, n 1552
428	7 novembre 1981	Istituzione servizio volontari di Protezione Civile
429	6 novembre 1981	Assegnazioni commissariali plafonds di spesa ai Prefetti delle zone terremotate
430	13 novembre 1981	Incarico al Gen D Ing Guido VIEL per l'attuazione del programma di reinsediamento nel Comune di Colliano (SA)
431	16 novembre 1981	Concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati negli alberghi (ticket)
434	20 novembre 1981	Integrazione all'ordinanza n 159 del 14 marzo 1981 sulle norme tecniche per opere di urbanizzazione primaria
447	4 dicembre 1981	Normativa per acquisizione alloggi
454	5 dicembre 1981	Onorario collaudatori prefabbricati monoblocco
455	6 dicembre 1981	Integrazione all'ordinanza n 385 del 5 settembre 1981
458	12 dicembre 1981	Verifica da parte dei Comuni sull'assegnazione dei Buoni Contributo per alloggi suscettibili di riattazione
459	12 dicembre 1981	Recupero Buoni Contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zona destinata a costruzione
460	16 dicembre 1981	Alta sorveglianza sui lavori di riattazione
461	16 dicembre 1981	Attribuzione valore ordinanza a circolari sulla somma urgenza
463	19 dicembre 1981	Nomina Funzionari Tecnici attivita vigilanza opere reinsediamento
473	29 dicembre 1981	Precisazioni e modifiche sull'ordinanza n 424 del 31 ottobre 1981
475	29 dicembre 1981	Graduatorie alloggi I A C P delle Province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza
481	31 dicembre 1981	Precisazioni ed integrazioni sull'ordinanza n 370 del 28 luglio 1981
482	31 dicembre 1981	Autorizzazione ai Sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi già disposti anteriormente alla data del 31 dicembre 1981
5	8 gennaio 1982	Attribuzioni delegate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi dell'art 1 del D L 22 dicembre 1981, n 788

seguito allegati A)

<i>N ORDINANZA</i>	<i>DATA</i>	<i>O G G E T T O</i>
16	15 febbraio 1982	Procedure approvazione perizie di variante
22	20 marzo 1982	Variatione delle tipologie di prefabbricati Autorizzazione pagamento cor rispettivi alle ditte venditrici
24	20 marzo 1982	Approvazione uniforme, equipaggiamento e distintivi per i volontari di Pro tezione Civile
25	20 marzo 1982	Riduzione a m 6,50 per la realizzazione della recinzione dell'insediamento di Soccavo Napoli della piu vicina rotaia della ferrovia circumflegrea
26	22 marzo 1982	Costituzione di una direzione tecnica per la diretta condotta e vigilanza dei lavori in concessione al Comune di Valva
27	8 aprile 1982	Recupero Buoni Contributi rilasciati per riattazione edifici ricadenti in programmi di recupero e di risanamento
31	4 maggio 1982	Delega ai Provveditori regionali alle OO PP per la Basilicata e la Campania alla nomina dei collaudatori
32	4 maggio 1982	Affidamento a commissione formata da 10 membri in servizio nelle zone terremotate per il collaudo forniture prefabbricati della societa Morteo Soprefin
33	8 maggio 1982	Incarico ai Prefetti per accertamenti sull'attuale necessita di containers per i centri urbani e il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali
34	14 maggio 1982	Delega ai Prefetti per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completa mento delle iniziative avviate durante l'emergenza
36	15 maggio 1982	Delega ai Prefetti a risolvere le situazioni alloggiative piu gravi, dei nuclei familiari terremotati agricoli con famiglie numerose
38	15 maggio 1982	Delega alla Prefettura di Napoli per pagamento contributi di cui all art 2, lett c) del D L 26 novembre 1980, n 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n 874
39	16 maggio 1982	Sottrazione al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto di somme erogate dagli uffici della Gestione Stralcio, Prefetture, ecc
41	2 giugno 1982	Ticket sulle requisizioni
42	2 giugno 1982	Risarcimento danni alloggi requisiti
43	2 giugno 1982	Energizzazione E N E L prefabbricati
44	2 giugno 1982	Urbanizzazione containers donati
45	2 giugno 1982	Parcelle ai tecnici incaricati dai Provveditori regionali alle OO PP ai sensi delle ordinanze commissariali nn 10 e 94, rispettivamente del 30 novem bre 1980 e 12 gennaio 1981
46	7 giugno 1982	Dichiarazione pubblica utilità urgenza ed indifferibilità acquisizione aree per insediamento aule prefabbricate Istituto Tecnico Commerciale «L Amabile» nel Comune di Avellino
47	14 giugno 1982	Modifiche all ordinanza n 413 del 14 ottobre 1981

seguito allegati A)

N. ORDINANZA	D A T A	O G G E T T O
48	14 giugno 1982	Riordinamento materia riattazioni scolastiche.
49	14 giugno 1982	Delega ai Prefetti delle zone terremotate per risoluzione problemi relativi occupazione aree.
53	22 giugno 1982	Modifica precisazioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di alloggi tipo «containers».
56	15 luglio 1982	Incarico all'Ufficio Tecnico Erariale di effettuare controlli tecnico-amministrativi su fabbricati dell'I.A.C.P.
57	15 luglio 1982	Anticipazioni contrattuali all'80% ad imprese esecutrici di lavori di somma urgenza.
58	22 luglio 1982	Nomina collaudatori e relative tariffe
60	5 agosto 1982	Recupero crediti vantati dalla Gestione Stralcio, da parte delle Intendenze di Finanza.
63	25 agosto 1982	Procedura indennizzo proprietari di roulotte messe a disposizione del Commissario Straordinario e non restituite
65	9 settembre 1982	Conferma convenzioni con alberghi per sistemazione del personale distaccato presso la Gestione Stralcio ed Uffici previsti da appositi provvedimenti.
54	5 luglio 1982	Delega al Capo dell'Ufficio Speciale regionale Campania per l'esame degli atti di collaudo e per pagamento a società fornitrici di unità abitative (containers).
66	25 agosto 1982	Parziale ridefinizione delle strutture e degli Uffici della Gestione Stralcio.
67	25 ottobre 1982	San Gregorio Magno (SA) - Assegnazione fondi.
68	25 ottobre 1982	Annullamento ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982 e delega al Sindaco del Comune di Calabritto (AV) per esecuzione lavori di demolizione di edifici pericolanti
70	12 novembre 1982	Delega esecuzione lavori di demolizione ad alcuni Sindaci dei Comuni terremotati delle Province di Avellino, Napoli e Salerno.
71	22 dicembre 1982	Ulteriori disposizioni per i lavori di somma urgenza - Visto del C.T.A. del Provveditorato OO.PP.
72	22 dicembre 1982	Disposizioni recupero roulotte e restituzione con pagamento indennizzo eventuale.
73	22 dicembre 1982	Compensi ai professionisti che hanno eseguito opere di urbanizzazione per il reinsediamento.
74	22 dicembre 1982	Fatture fornitura energia elettrica (E.N.E.L.).
75	22 dicembre 1982	Modifica art. 9 ordinanza commissariale n. 69 del 29 dicembre 1980.
76	22 dicembre 1982	Collaudi di opere realizzate dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici d'importo superiore a L. 300 milioni.
77	30 dicembre 1982	Modifica ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981 - Autorizzazione a fruire congedo ordinario relativo anni 1980, 1981 e 1982, sino al 31 dicembre 1983.

seguito allegati A)

<i>N ORDINANZA</i>	<i>D A T A</i>	<i>O G G E T T O</i>
280/AA.GG. 5	16 maggio 1982	Autorizzazione prestazione lavoro straordinario personale della legge n. 285/77 proveniente dal Comando Provinciale VV.F di Napoli, dal Provveditorato agli Studi di Napoli nonché dal Ministero Beni Culturali in servizio presso Uffici Gestione Stralcio
2101/82/AA GG. 2	5 giugno 1982	Individuazione ordinanza commissariale n. 5580/b.2.7. del 2 gennaio 1981 concernente compenso per lavoro straordinario senza alcuna limitazione al personale in servizio presso Commissariato Straordinario e Prefetture.

Allegati B) B/1)
all'ordinanza n 2/83 del 14 aprile 1983

ELENCO DELLE CIRCOLARI COMMISSARIALI
CHE RIMANGONO IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 1983

N ORDINANZA	DATA	O G G E T T O
171/50 AT	8 dicembre 1980	Verbali di consegna di roulotte ed altri mezzi inviati nelle zone terremotate
1346/AT	13 dicembre 1980	Richiesta elenchi roulotte comunque acquisite da parte dei Prefetti e Commissari del Governo
154/AT/G	14 gennaio 1981	Censimento roulotte
780/AT/G	2 marzo 1981	Riutilizzo roulotte in ambito comunale e provinciale Normativa burocratica
905/RL/6	7 marzo 1981	Trasferimento roulotte donate o date in uso ai senza tetto del sisma del 23 novembre 1980
933/AT/G	12 marzo 1980	Recupero roulotte e concentramento in aree di raccolta Disposizioni di massima
1047/AT-E31	23 marzo 1981	Assicurazioni per danni causati da incendi alle roulotte dislocate nelle zone terremotate
1071/AT/G/6	23 marzo 1981	Controllo periodico delle roulotte assegnate alle popolazioni terremotate
1219/AT/E/31	3 aprile 1981	Roulotte rubate, incendiate e danneggiate
1277/RL/6	15 aprile 1981	Indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulotte cedute in uso
1125/AA GG	15 aprile 1981	Reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo containers Ordinanza n 159 del 14 marzo 1981
1314/AT/B	15 aprile 1981	Spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario
1322/RL/6	5 maggio 1981	Recupero roulotte non più necessarie Indennità per danni ed uso
1967/AT-C/21	15 maggio 1981	Richiesta elementi per individuazione roulotte di cui chiedi restituzione
1901/AT/G	19 maggio 1981	Recupero e restituzione roulotte ai legittimi proprietari che hanno ceduto in uso alle popolazioni terremotate
2170/AT-E/31	20 maggio 1981	Assicurazione per danni causati da incendio roulotte dislocate in zona terremotata
1621/RL 6	31 maggio 1981	Servizio soccorso stradale A C I Trasporto roulotte nelle zone terremotate
3087/AT/G	15 giugno 1981	Recupero roulotte e concentramento in aree di raccolta Restituzione roulotte ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso temporaneamente
3781/T/14	20 giugno 1981	Insedimenti provvisori di roulotte
4917/AT/C 21	9 ottobre 1981	Richiesta restituzione roulotte avviate in zona terremotata
1262/RL 6	24 ottobre 1981	Presa in carico ed individuazione roulotte acquistate per le esigenze nelle zone terremotate
7791/AA GG	26 novembre 1981	Istruzioni di indole generale per impianto inventario dei beni mobili forniti dal Commissario Straordinario previsto dall'ordinanza n 423 del 31 ottobre 1981
2359/NA/CONV 4	10 dicembre 1981	Modifiche ordinanza n 431 del 16 novembre 1981



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 13/83

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 476;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge n. 114 dell'11 aprile 1983, con la quale è stata prorogata fino alla data del 31 dicembre 1983, la gestione stralcio del Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTA l'ordinanza 14 aprile 1983, n. 2/83;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

D I S P O N E

Art. 1

Il termine di validità delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive, emanate durante il periodo dell'emergenza ed individuate dall'art. 1 dell'ordinanza 14 aprile 1983, n. 2/83 è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 2

È inoltre prorogato al 30 settembre 1983 il termine entro il quale il gruppo di lavoro, di cui all'art. 2 della citata ordinanza 14 aprile 1983, n. 2/83, deve proporre il complesso delle disposizioni, opportunamente modificate e coordinate tra loro, per regolare l'esercizio della gestione stralcio.

Art. 3

La presente ordinanza sarà trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 giugno 1983

IL MINISTRO
Fortuna

PARTE II**EDILIZIA RESIDENZIALE**

- **Ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983 - Istituzione dell'Ufficio Speciale per l'edilizia residenziale e norme per l'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219.**
- **Ordinanza n. 5/83 del 6 maggio 1983 - Disposizioni temporanee per accelerare la corresponsione di pagamenti ai concessionari dei programmi di cui all'ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983.**
- **Ordinanza n. 10/83 del 15 giugno 1983 - Ulteriori norme per attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge n. 219 del 14 maggio 1981**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 4/83

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114, con la quale, dal 2° comma dell'art. 2 è stata confermata alla Gestione Stralcio del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, la competenza relativa a tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del succitato D.L. 19 marzo 1981, n. 75;

RITENUTA la necessità di regolare con apposita ordinanza le attività della Gestione Stralcio relative ai suddetti programmi;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

È costituito, con sede in Napoli, l'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale che provvederà, avvalendosi delle prestazioni di una Società all'uopo convenzionata, alla verifica dell'attuazione dei programmi di cui in premessa, nonché della realizzazione dei singoli interventi di acquisto e di costruzione.

Il Capo dell'Ufficio e gli altri Funzionari addetti saranno reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con apposito provvedimento dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

I provvedimenti e gli atti di comunicazione dell'Ufficio potranno essere sottoscritti solo dai Funzionari dello Stato.

Art. 2

Per le finalità di cui al primo comma del precedente art. 1 l'Ufficio Speciale predetto curerà l'esame dei progetti esecutivi predisposti dalle concessionarie degli interventi costruttivi ed approvati dai Comuni, nonché dei progetti delle opere di completamento degli alloggi da acquistare, segnalando alle Amministrazioni comunali le eventuali carenze degli stessi, rispetto alle prescrizio-

ni dei programmi approvati e della vigente normativa; provvederà ad ogni accertamento, ispezione, costatazione e verifica occorrente a vigilare sulla riuscita degli interventi e, in particolare, verificherà il rispetto dei tempi previsti nelle convenzioni e nei relativi programmi, nonché nei contratti di compravendita; provvederà, inoltre, alla istruzione dei programmi costruttivi e di acquisto presentati dai Comuni, nonché alla istruzione delle eventuali variazioni dei medesimi; all'apposizione del visto su ogni richiesta di erogazione di fondi rivolta alla Cassa Depositi e Prestiti; all'espletamento della eventuale assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni interessati.

Art. 3

Le Amministrazioni comunali interessate, ove non abbiano già provveduto, sono tenute a rimettere, debitamente approvati, all'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale i progetti esecutivi degli interventi costruttivi, redatti dalle concessionarie, nonché i progetti relativi alle opere di completamento degli alloggi da acquistare, entro il termine di giorni 10 dalla loro approvazione ovvero, per i progetti già approvati, entro giorni 10 dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le stesse Amministrazioni sono tenute a consentire l'espletamento, da parte dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale, di ogni necessario accertamento, ispezione e verifica; a sottoporre all'Ufficio medesimo, per il prescritto visto, ogni richiesta di erogazione di fondi; a dare comunicazione al predetto Ufficio di ogni sospensione dei lavori eventualmente disposta e di ogni proroga eventualmente richiesta, nel termine di 3 giorni dalla redazione del relativo verbale ovvero dalla domanda di proroga; per le sospensioni già disposte e le proroghe già richieste, e sempre ove non siano già state inoltrate agli Uffici della Gestione Stralcio, il termine predetto decorre dalla pubblicazione della presente ordinanza.

L'erogazione di fondi da parte della Cassa DD.PP. è condizionata al previo visto dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale.

L'Ufficio medesimo, nell'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, ed eccetto il caso del nulla osta per il pagamento delle anticipazioni, accerti che i programmi vengano realizzandosi in difformità dei criteri richiamati al successivo art. 13, ne riferirà al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, formulando ragionata proposta per la risoluzione della questione.

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, udito il Comitato Tecnico Amministrativo, costituito con ordinanze 15/FPC e 15/bis FPC, adotterà con proprio provvedimento, le risoluzioni che valuterà necessarie, anche in deroga ad ogni diversa norma vigente.

È in facoltà del Ministro provvedere alla costituzione di altro particolare Organo consultivo, ove ciò si appalesi opportuno.

Le spese occorrenti al funzionamento dei summenzionati Organi collegiali, per quanto riferito alla presente ordinanza, fanno carico al fondo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 4

Al fine di consentire la più rapida realizzazione dei programmi di cui alle premesse, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile può, con proprio decreto, disporre la realizzazione delle opere o il compimento degli acquisti a mezzo dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale o di altre strutture della Gestione Stralcio e per conto dei Comuni assegnatari dei finanziamenti.

In tale evenienza il Ministro procederà all'acquisizione delle aree, sulla scorta delle procedure di cui alla presente ordinanza; alla designazione del concessionario, avvalendosi, allo scopo, di proprio organo di consulenza; alla stipula della convenzione e del contratto di acquisto ed a quant'altro necessario per la realizzazione dell'intervento costruttivo o di acquisto.

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ha, altresì, facoltà di avocare a sé l'adozione di qualunque atto o provvedimento relativo all'attuazione dei programmi, la cui competenza sia attribuita all'Ufficio Speciale di cui all'art. 1 della presente ordinanza o debba essere curato direttamente dai Comuni assegnatari dei fondi.

Art. 5

Ai fini di cui all'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, è confermato il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi, così come risulta nell'allegato A) alla presente ordinanza.

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile può provvedere, con proprio decreto, alle variazioni ed integrazioni del piano che si rendessero necessarie ad assicurare la migliore utilizzazione dei fondi, anche in considerazione dell'attività espletata o da espletarsi dai Comuni assegnatari dei fondi medesimi.

Art. 6

I Comuni si avvarranno dei fondi assegnati nei limiti e per le specifiche destinazioni previste nei programmi costruttivi e di acquisto per i quali il Commissario Straordinario del Governo e il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile abbiano già rilasciato il nulla osta per la concessione del mutuo.

Le variazioni dei programmi da parte dei Comuni assegnatari sono soggette a nulla osta del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

I programmi comunali di utilizzazione dei fondi assegnati e le variazioni dei medesimi programmi saranno predisposti secondo quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8 della presente ordinanza.

Art. 7

Le variazioni ai programmi costruttivi, da presentarsi dai Comuni, saranno corredate dai seguenti elaborati:

- a) in caso di variazioni del costo di costruzione degli alloggi:
- deliberazione del Consiglio comunale, che dichiara la congruità del nuovo prezzo indicato alle difficoltà tecniche e di mercato della zona di realizzazione di intervento;
 - dichiarazione del Sindaco, attestante la inesistenza di impegni dell'eventuale concessionario ad eseguire le opere a costo inferiore a quello proposto in variazione;
- b) in caso di variazioni delle aree prescelte:
- deliberazione del Consiglio comunale di sostituzione delle aree prescelte;
 - relazione a dimostrazione che la nuova scelta delle aree rispetta le prescrizioni di cui all'art. 2/bis del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, come convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219;
- c) in caso di variazioni della distribuzione della spesa tra le voci del programma costruttivo:
- deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma variato;
 - relazione esplicativa delle variazioni alle voci del programma e delle loro motivazioni.

Art. 8

I programmi di acquisto da presentarsi dai Comuni saranno corredati dai seguenti elaborati:

- a) deliberazione del Consiglio comunale di designazione degli alloggi da acquistare;
- b) relazione illustrante la localizzazione, i dati catastali e le caratteristiche degli alloggi prescelti;
- c) copia autentica dell'offerta di vendita da parte della proprietà, valida per un periodo minimo di 90 giorni dalla data di presentazione del programma agli Uffici della Gestione Stralcio;
- d) eventuale relazione illustrante le spese necessarie per il risanamento o completamento, ed i tempi previsti.

Le variazioni ai programmi di acquisto saranno corredate dai seguenti elaborati:

- a) deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma variato;
- b) relazione illustrativa delle variazioni apportate e delle loro motivazioni;
- c) eventuale nuova offerta delle proprietà valida per il periodo minimo di 90 giorni dalla data di presentazione della variazione.

Art. 9

Ove le somme accantonate dai Comuni, all'atto della formazione dei programmi di massima, per il pagamento delle indennità corrispettive delle effettuate espropriazioni risultassero insufficienti in rapporto all'effettivo ammontare di tali indennità, determinate nei modi di legge, i Comuni medesimi sono autorizzati a presentare variante al programma approvato tendente ad assicurare il contenimento della spesa nei limiti di quella originariamente prevista.

Nel caso in cui si renda necessario rideterminare in conformità della legge la prevista indennità di espropriazione e per il conseguito avanzamento dei lavori o per ogni altra inderogabile necessità non risulti possibile provvedere come indicato nel comma precedente, sul finanziamento della maggiore occorrente spesa, deliberato dal Comune interessato e verificato dall'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale, decide il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, eventualmente provvedendo alle maggiori occorrenze finanziarie a carico del fondo costituito a termini della legge 22 dicembre 1980, n. 874, salvo recupero.

Art. 10

All'attuazione degli interventi, i Comuni provvedono a mezzo di concessioni a Società, Imprese di costruzione anche Cooperative o loro Consorzi o Società commerciali con finalità consortili che assumano, nei confronti del concedente, responsabilità solidale di tutti i Consorziati.

I Comuni provvederanno all'affidamento della concessione con le modalità di cui al successivo artt. 11 e nel termine di 2 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti; l'inizio dei lavori deve avvenire entro tre mesi dall'affidamento della concessione.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile può, con suo decreto, disporre la revoca dell'assegnazione, ovvero l'assunzione diretta della realizzazione dell'intervento, in sostituzione del Comune assegnatario.

Per l'attuazione degli interventi i Comuni contermini possono riunirsi in Consorzio appositamente costituito con semplice deliberazione dei Consigli dichiarata immediatamente esecutiva e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, ed avvalersi di un'unica sovrintendenza tecnica consortile; in tal caso l'Ufficio tecnico consortile può ricevere assistenza da altri Comuni italiani mediante comando di personale qualificato.

Art. 11

Al fine di scegliere il concessionario, i Comuni provvederanno a pubblicare, su tre quotidiani, due dei quali a diffusione nazionale, un avviso nel quale, premesse le informazioni sul programma da attuare, si invitano le Società, le Imprese di costruzione anche Cooperative, ed i loro raggruppamenti, Consorzi o Società consortili, in possesso dei necessari requisiti, a presentare offerte per la realizzazione dell'intervento in concessione.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'avviso e decorre dall'ultima pubblicazione.

Le domande non sono vincolanti per il Comune e devono essere corredate dalla documentazione relativa a:

- attestazione di almeno tre anni di attività e del numero di addetti;
- elenco dei lavori nell'ultimo triennio.

Il Comune deve indicare nell'avviso i requisiti minimi richiesti ed il termine per la presentazione delle domande e segnalare che le domande stesse possono essere recapitate mediante raccomandata anche a mano.

Per l'esame delle offerte e la designazione della ditta o delle ditte idonee all'affidamento della concessione, il Consiglio comunale nomina, con propria deliberazione, una Commissione esaminatrice composta dal Sindaco o suo delegato, dal Capo dell'Ufficio Tecnico comunale e da quei rappresentanti che il Consiglio stesso reputerà necessari.

La Commissione predetta indicherà, nell'ambito della ditte ritenute idonee, l'offerta più vantaggiosa, in riferimento ai costi ed ai tempi di realizzazione.

La Commissione opererà senza vincolo procedurale, salvo il rispetto delle parità di condizione dei partecipanti.

Sono fatti salvi gli affidamenti già operati in virtù di procedure diverse da quelle di cui alla presente ordinanza.

Art. 12

La convenzione da stipularsi con la ditta concessionaria dovrà prevedere:

- a) il termine di esecuzione, contenuto in 18 mesi a decorrere dalla consegna delle aree ed approvazione delle progettazioni; l'inizio dei lavori entro giorni 30 dal medesimo termine;
- b) il costo di costruzione degli alloggi, contenuto nei limiti di cui al successivo art. 13;
- c) la revisione dei prezzi, da regolarsi in conformità alle procedure vigenti in materia di opere pubbliche, e dall'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con la decorrenza di cui al successivo art. 13;
- d) la concessione di una anticipazione secondo le previsioni di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, garantita da idonea garanzia;
- e) il termine di redazione delle progettazioni, contenuto nei limiti di giorni 45 dalla stipula della convenzione;
- f) l'elenco minimo degli elaborati progettuali;
- g) le caratteristiche di massima degli alloggi;
- h) in caso di affidamento a raggruppamento, Consorzio o Società consortile, la responsabilità solidale di tutti i partecipanti.

Sono fatte salve le diverse pattuizioni delle convenzioni già stipulate, in ottemperanza alle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo o del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Art. 13

I limiti di costo ammessi per gli interventi relativi ai programmi costruttivi sono fissati con decorrenza dal 30 aprile 1982 in ragione di L. 570.400 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R., quale costo di costruzione e di L. 713.000 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R., quale costo dell'intervento.

Nell'ambito dei limiti di costo di cui al precedente comma, ovvero nei limiti di costo rispettivamente di L. 496.000 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R. e di L. 620.000 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R. fissati con decorrenza dal 31 marzo 1981, i programmi costruttivi redatti dai Comuni interessati saranno ammessi al finanziamento per il costo che i Comuni medesimi avranno valutato congruente alle difficoltà tecniche e di mercato della zona di intervento.

I limiti di costo nell'ambito dei quali i Comuni potranno essere ammessi al finanziamento saranno aggiornati automaticamente in relazione ai costi base di volta fissati per l'edilizia sovvenzionata, aumentati del 55%, con decorrenza dalla scadenza del mese nel quale sarà pubblicato il decreto C.E.R. di aggiornamento.

La revisione dei prezzi di concessione decorre dalla data di riferimento dei limiti di costo di costruzione e di intervento ammessi a norma del presente articolo.

È fatta salva la facoltà di concordare in convenzione diversa decorrenza della revisione dei prezzi, purché più favorevole all'Ente concedente.

I prezzi unitari delle opere a misura dovranno essere riferiti alla data di decorrenza della revisione dei prezzi, fissata come ai commi che precedono.

Art. 14

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile può, con proprio provvedimento, sanare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo per le costruzioni già eseguite alla data di pubblicazione della presente ordinanza quando la spesa non ecceda il 5% degli importi sopra indicati e l'esecuzione sia conforme al contratto stipulato.

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile può, altresì, sanare, negli stessi limiti di eccedenza della spesa, eventuali difformità apportate in corso di esecuzione quando si siano verificate prima della pubblicazione della presente ordinanza e con il tacito consenso del Comune interessato, ferma restando la verifica delle condizioni previste all'ultimo comma dell'art. 9 della presente ordinanza e con le stesse modalità.

Nei casi di cui ai due precedenti comma alle eventuali maggiori occorrenze finanziarie si provvede a carico del fondo costituito a termine della legge 22 dicembre 1980, n. 874, salvo recupero.

Art. 15

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, che fanno carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, è istituito un fondo di dotazione in favore del Capo dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale.

Roma, 20 aprile 1983

IL MINISTRO
Fortuna

Allegato A

Programma costruttivo

Provincia di Avellino

Atripalda	20 000 000 000
Ariano Irpino	3 440 000 000
Avellino I	85 000 000 000
Avellino II	7 496 000 000
Carife	1 050 000 000
Castelvetere sul Calore	950 000 000
Cervinara	1 400 000 000
Montella	3 100 000 000
Monteverde	2 810 000 000
Montoro Superiore	4 000 000 000
Ospedaletto d Alpinolo	1 400 000 000
Quindici	4 500 000 000
Rotondi	930 000 000
Roccabascerana	921 000 000
Solofra	2 790 000 000
S Paolina	530 000 000
Sperone	5 730 000 000
S Potito Ultra	1 400 000 000
S Stefano del Sole	260 000 000
Volturara Irpina	780 000 000
	<hr/>
	148 487 000 000

Provincia di Salerno

Salerno	52 700 000 000
Eboli I	12 400 000 000
Eboli II	3 201 000 000
Nocera Inferiore	15 500 000 000
Paganì	12 400 000 000
Nocera Superiore	2 956 000 000
Cava dei Tirreni	9 900 000 000
Angrì	9 300 000 000
Mercato S Severino I	9 300 000 000

Mercato S Severino II	1 420 000 000
Pontecagnano Faiano	3 420 000 000
Laurino	1 990 000 000
Scafati	<u>1 773 000 000</u>
	136 260 000 000

Provincia di Napoli

Cicciano	1 650 000 000
Afragola	12 400 000 000
Ercolano	6 200 000 000
Frattamaggiore	6 200 000 000
Palma Campania	6 200 000 000
Casoria	10 500 000 000
Giugliano in Campania	7 400 000 000
Portici	10 300 000 000
Pozzuoli	12 400 000 000
S Giorgio a Cremano	1 430 000 000
Torre del Greco	15 500 000 000
Torre Annunziata	15 500 000 000
Gragnano I	7 200 000 000
Gragnano II	3 695 000 000
Castellammare di Stabia	18 600 000 000
Meta di Sorrento	4 900 000 000
Piano di Sorrento	4 900 000 000
Vico Equense	2 850 000 000
S Agnello	<u>6 200 000 000</u>
	154 025 000 000

Provincia di Benevento

Arpaia	8 000 000 000
Benevento	18 000 000 000
Paduli	<u>570 000 000</u>
	26 570 000 000

Provincia di Potenza

Acerenza	1 200 000 000
Filiano	100 000 000
Potenza	24 800 000 000
Rapolla	1 860 000 000
S Fele	610 000 000
Tito	1 600 000 000
Tramutola	<u>600 000 000</u>
	30 770 000 000

Provincia di Matera

Stigliano	1 800 000 000
-----------	---------------

Provincia di Caserta

S Arpino	410 000 000
----------	-------------

Gruppo C - Programma acquisto

Provincia di Avellino

Rotondi	820 000 000
Avellino	17 204 000 000
Atripalda	1 184 000 000
Roccamascerana	1 179 000 000
Lauro	964 000 000
Baiano	800 000 000
Parolise	<u>400 000 000</u>
	22 551 000 000

Provincia di Caserta

Capua	620 000 000
Maddaloni	1 040 000 000
Mondragone	<u>1 710 000 000</u>
	3 370 000 000

Provincia di Napoli

Gragnano	4 435 000 000
Marano	<u>1 140 000 000</u>
	5 575 000 000

Provincia di Potenza

Barile	730 000 000
Marsico Nuovo	130 000 000
Picerno	2 060 000 000
Ruoti	720 000 000
S Fele	144 000 000
Tito	1 949 000 000
Viggiano	990 000 000
Melfi	<u>760 000 000</u>
	7 483 000 000

Provincia di Salerno

Eboli	118 000 000
Montecorvino Rovella	1 710 000 000
Nocera Superiore	6 343 000 000
Roccapiemonte	1 710 000 000
Scafati	836 000 000
Siano	<u>1 823 000 000</u>
	12 540 000 000

Totale costruttivo 498 322 000 000

Totale acquisto 51 519 000 000



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 5/83

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTO l'art. 1, secondo comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA l'ordinanza ministeriale 20 aprile 1983, n. 4/83, con la quale viene regolata l'attività della gestione stralcio relativa ai programmi di cui all'art. 1 precitato;

CONSIDERATO che nel periodo di vacanza della Gestione Stralcio numerosi Comuni hanno deliberato la corresponsione di pagamenti alle ditte concessionarie delle opere di cui il predetto programma;

CHE l'ordinanza n. 4/83 citata subordina l'erogazione dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti al visto dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale, costituito solo in data 20 aprile, con la predetta ordinanza;

CHE ai fini dell'apposizione del predetto visto dell'Ufficio Speciale così costituito deve dar corso ai preliminari adempimenti relativi al controllo della regolarità delle procedure di pagamento;

CHE, anche in considerazione del numero di richieste giacenti, gli adempimenti dell'Ufficio Speciale richiedono un tempo di istruzione che appare allo stato incompatibile con i pregressi ritardi nell'erogazione dei fondi e con il conseguente stato di disagio delle concessionarie;

RITENUTO che allo scopo di assicurare un sollecito compimento delle opere sia opportuno consentire, anche nelle more dell'attuazione dell'attività predetta, la rapida corresponsione ai concessionari degli importi loro spettanti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale provvede all'apposizione del visto su ogni richiesta di erogazione di fondi diretta alla Cassa Depositi e Prestiti, deliberata o da deliberarsi dai Comuni interessati, ai programmi di cui in premessa, previo controllo della documentazione seguente:

a) *Per le anticipazioni:*

- delibera comunale esecutiva;
- idonea garanzia fidejussoria;

b) *Per i pagamenti in conto o a saldo:*

- delibera comunale esecutiva;
- idonea garanzia fidejussoria d'importo pari al 50% della somma da erogarsi.

L'importo da erogare non può eccedere i limiti e le specifiche destinazioni previste nei programmi costruttivi e d'acquisto per i quali sia già stato rilasciato il nulla osta per la concessione del mutuo.

Le fidejussioni di cui al punto b) potranno essere svincolate previo nulla osta dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale.

Art. 2

La presente ordinanza, che ha effetto fino al 31 luglio 1983, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 maggio 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 10/83

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA la propria Ordinanza 20 aprile 1983, n. 4,

RITENUTA la opportunità di integrare le disposizioni dettate dalla succitata Ordinanza n. 4/83, con particolare riferimento alle modalità di compimento delle espropriazioni, alla realizzazione dei programmi di acquisto, alle caratteristiche di massima degli insediamenti e degli alloggi da realizzare ed al contenuto minimo delle progettazioni esecutive da redigersi per la realizzazione dei programmi costruttivi e di acquisto;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Le aree destinate agli interventi di costruzione sono prescelte ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e dell'art. 10 della legge 29 aprile 1982, n. 187.

Nel caso in cui le aree predette siano prescelte nell'ambito dei piani di zona, i Comuni dovranno avvalersi dei fondi ottenuti in assegnazione in conto capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili in base all'art. 45 della legge 865/1971, non ancora utilizzati.

Tale utilizzazione dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione che ha distribuito i fondi e per conoscenza, alla Cassa DD.PP.

Ai fini dell'espropriazione delle aree occorrenti i Comuni interessati possono avvalersi delle procedure di cui agli artt. 80 e seguenti della legge 219/81, anche per le aree comprese nei piani di zona precedentemente approvati.

I proprietari e coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni medesime, a mezzo di avvisi da affiggersi all'Albo del Comune ed in posti ben visibili sulle aree prescelte e da pubblicarsi almeno su un quotidiano tra quelli a maggiore diffusione nella Regione o, in alternativa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della occupazione delle aree il Prefetto delle rispettive provincie, su richiesta del Sindaco deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

L'entità delle indennità da esproprio sarà calcolata ai sensi dell'art. 1 quarter del D.L. 75/81; la maggiorazione del 70% dell'indennità, per il caso di rinuncia ai conguagli di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, si applica sulle indennità eventualmente maggiorate per il caso di cessione volontaria; la predetta maggiorazione non si applica nel caso di esproprio di edifici o di parte di edifici.

I Comuni possono affidare l'espletamento delle pratiche di occupazione e espropriazione ai concessionari.

Art. 2

All'attuazione dei programmi d'acquisto, i Comuni provvedono con le seguenti modalità:

Possono essere acquistati alloggi siti nel territorio del comune acquirente o nel territorio dei comuni limitrofi; è consentito l'acquisto di alloggi da ultimare o da risanare, purché i lavori di ultimazione o di risanamento non eccedano il termine di 18 mesi dalla data del contratto di acquisto.

Non possono essere acquistati alloggi per i quali non sia già realizzata, alla data dell'offerta, almeno la struttura portante dell'edificio di cui gli alloggi facciano parte.

I contratti d'acquisto dovranno essere stipulati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa DD.PP.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile può, con proprio decreto, disporre la revoca del mutuo concesso.

I Comuni dovranno provvedere prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nell'ipotesi in cui gli alloggi aventi le suddette caratteristiche non dovessero esaurire la somma attribuita al Comune, lo stesso potrà acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel III comma dell'art. 16 della legge 457/1978, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di quelli che non siano stati costruiti in conformità con lo strumento urbanistico.

Il prezzo d'acquisto non può superare il valore locativo dell'alloggio calcolato con criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 maggiorato del 20%.

Tale maggiorazione è rimessa alla discrezione del Comune che ha facoltà di applicarla in tutto o in parte, in base a valutazioni tecniche sulla convenienza dell'offerta pervenuta. La eventuale

maggiorazione del prezzo di acquisto rispetto al valore locativo non comporta modificazioni del canone di locazione degli alloggi acquistati, da stabilire a norma dell'art. 2 del D.L. 75/81.

La accettazione dell'offerta di vendita dal Comune è rimessa alla discrezionale valutazione della Amministrazione Comunale, sentito il parere di una apposita Commissione, nominata secondo le modalità di cui all'art. 11 della citata Ordinanza n. 4/83.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1975 il costo base di produzione, ai fini della determinazione del valore locativo, è quello fissato con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'art. 32 della legge 392/1978.

Per gli alloggi ultimati in un anno relativamente al quale il costo base di produzione non sia ancora stato fissato, il costo predetto sarà determinato sulla base dell'ultimo decreto pubblicato, ma il Comune potrà accantonare una somma pari al 15% del prezzo di acquisto, impegnandosi a corrispondere alla proprietà venditrice, dopo l'emissione del Decreto presidenziale, il maggior prezzo consentito dall'aumento del costo base di produzione, nel limite, comunque, del 15% accantonato.

Tale procedura di adeguamento del prezzo è consentita ove esplicitamente richiamata nelle offerte acquisite dal Comune; non sono accoglibili offerte che prevedano adeguamenti del prezzo o indicizzazioni difformi dalla procedura succitata.

Per gli alloggi da acquistare in corso di costruzione, la determinazione del prezzo dovrà essere operata con riferimento al conto base di produzione della data della offerta, salva la procedura di adeguamento di cui ai precedenti comma.

Per gli alloggi che presentano caratteristiche sostanzialmente difformi da quelle ammesse, o destinazione di uso non abitativo, sempreché ad esso riconducibile, ovvero richiedano lavori di risanamento e restauro, nonché per gli alloggi di nuova costruzione non ancora ultimati, per i quali ultimi il Comune intenda procedere direttamente alle opere di completamento, l'acquisto è disciplinato dalle seguenti procedure:

l'immobile è acquistato nello stato in cui si trova; la congruità del prezzo offerto è valutata sulla scorta di perizia fatta eseguire dal Comune e sottoposta al giudizio dell'Ufficio Tecnico Erariale.

I lavori di completamento o adeguamento saranno eseguiti a cura del Comune, che potrà appaltarli o affidarli in concessione anche a trattativa privata.

Sono fatti salvi gli acquisti già operati in ottemperanza alle procedure e modalità di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario o del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Art. 3

Gli insediamenti e gli alloggi dovranno attenersi salvo motivate eccezioni alle seguenti caratteristiche di massima:

Allo scopo di contenere l'entità delle opere di urbanizzazione, gli insediamenti devono essere organizzati in zone servite da opere di urbanizzazione generale (collettore, acquedotto, ecc.) e preferibilmente in zone fornite almeno in opere di urbanizzazione secondaria, con precedenza nelle aree di completamento e subordinamento in aree di espansione.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per la edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attenersi alle norme tecniche regionali o locali in vigore.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabiliti in sede regionale in applicazione della legge 457/78 e al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione ai problemi di qualità e di durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici, possibilmente ricorrendo a fonti energetiche alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a n. 4.

A partire dal 3° piano compreso è ammesso l'ascensore.

Ai piani terra degli edifici debbono essere previsti, secondo le necessità, alloggi per anziani e handicappati.

Gli edifici di cui al programma devono avere caratteristiche costruttive conformi alle norme di sicurezza vigenti e, in particolare, alle prescrizioni corrispondenti al grado di sismicità delle zone interessate.

Art. 4

Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza Ministeriale 4/83 i Comuni beneficiari del finanziamento dovranno curare la trasmissione all'Ufficio Speciale per la Edilizia Residenziale degli elaborati di cui agli allegati A e B della presente Ordinanza nonché degli elaborati ulteriori eventualmente necessari alla corretta e completa individuazione degli alloggi da acquistare e delle relative opere di completamento, o delle opere necessarie alla realizzazione dei programmi costruttivi.

Roma, 15 giugno 1983

IL MINISTRO
Fortuna

Allegato A

PROGRAMMA ACQUISTO

Elenco elaborati

- 1) Offerta di vendita
- 2) Certificato catastale (o eventuale dichiarazione tecnico-comunale in caso di mancato accatastamento)
- 3) Concessione o licenza edilizia
- 4) Certificato Comunale di abitabilità
- 5) Indicazione localizzativa dell'alloggio
- 6) Planivolumetrico e schema opere di urbanizzazione primaria
- 7) *Tipologia alloggi*
- 8) Scheda determinazione superficie convenzionale e valore locativo per ciascun alloggio (392/78)
- 9) Relazione tecnico descrittiva degli alloggi da acquistare
- 10) Perizia tecnica estimativa per i lavori di completamento o riattamento ove previsti
- 11) Atto di acquisto
- 12) Quadro economico riepilogativo

Allegato B

PROGRAMMA COSTRUTTIVO

A - *Elaborati di carattere generale*

- 1) Concessione Edilizia
- 2) Estremi depositato al Genio Civile progetto strutture (legge 5 novembre 1971, n. 1086 - legge regionale costruzioni zone sismiche)
- 3) Estremi nomina collaudatore in corso d'opera strutture (art 5 legge Regione Campania n. 8 del 7 gennaio 1983)
- 4) Relazione generale
- 5) Capitolato Speciale e schede tecnologiche
- 6) Elenco prezzi unitari (lavori a misura comprese indagini geologiche)
- 7) Computi metrici estimativi (lavori a misura)
- 8) Tabelle o schede dei dati metrici e parametrici
- 9) Quadro economico
- 10) Programma esecutivo
- 11) Indagini geologiche
- 12) Stralcio piano regolatore 1:2000
- 13) Planimetria piano di zona
- 14) Piano di esproprio
- 15) Planimetria quotata con sezioni di rilievo 1:500
- 16) Planimetria generale zona intervento 1:500 o 1.1000
- 17) Planivolumetrico 1:500
- 18) Planimetrie e profili corredati da calcoli di verifica delle prescrizioni di P.R. 1.200

B - *Edilizia*a) *Architettonici*

- 1) Piantе quotate di tutti i piani compresi copertura e scantinati 1.100
- 2) Sezioni e prospetti quotati 1:100
- 3) Piantе quotate e arredate di ogni alloggio tipo 1:50
- 4) Particolari quotati di facciata in prospetto e sezione con indicazione materiali e finiture 1:20
- 5) Dettagli costruttivi
- 6) Abaco e particolari degli infissi
- 7) Relazioni scelte tecnologiche

b) *Strutture*

- 1) Relazione tecnica

- 2) Relazione sulle fondazioni
- 3) Relazione di calcolo (strutture in elevazione e fondazione).
- 4) Elaborati grafici del progetto esecutivo

c) *Impianti*

- 1) Impianti elettrici (illuminazione - forza motrice - messa a terra - telefono - citofono - TV - suonerie)
- 2) Impianti termici (riscaldamento - produzione e distribuzione acqua calda - ventilazione e smaltimento fumi)
- 3) Impianti idrico-sanitari (distribuzione acqua fredda - scarichi acque nere - scarichi acque meteoriche - apparecchiature igieniche - anticendio - gas)

Per ciascuno dei 3 impianti suddetti.

- 1) Piantе quotate su tutti i piani di ogni edificio compreso copertura ed eventuale sottotetto 1:100
- 2) Piantе su ogni alloggio tipo, sui piani terra, cantinato e volumi tecnici 1:50
- 3) Schemi verticali e funzionali
- 4) Relazioni tecniche, di calcolo e dimensionamento
- 5) Capitolati o Disciplinari Tecnici

d) *Progetto esecutivo dell'isolamento termico in osservanza della legge 373/76 e successive modificazioni ed integrazioni*

- 1) Relazione di calcolo per la verifica dell'isolamento termico eseguita per ciascun ambiente ed edificio nel suo complesso
- 2) Documentazione tecnica dei materiali impiegati con individuazione degli isolanti e certificazioni relative a caratteristiche, resistenza al fuoco, stabilità nel tempo
- 3) Piantе con numerazione dei singoli ambienti 1:100
- 4) Sezioni e prospetti del fabbricato con indicazioni di tutte le superfici disperdenti
- 5) Relazione Tecnica dell'impianto termico presentata alle autorità Comunali (D.P.R. n. 1052 art 77)

C - *Sistemazioni esterne*

a) *Elaborati di carattere generale*

- 1) Relazione tecnica generale e descrittiva di ogni intervento
- 2) Planimetria sistemazioni esterne 1:200
- 3) Sezioni dei movimenti di terra 1:200

b) *Viabilità*

- 1) Planimetria viabilità, parcheggi e percorsi pedonali con tracciamenti ed indicazione dei manufatti 1:200
- 2) Profili viabilità 1:50
- 3) Sezioni trasversali 1:50

- 4) Sezioni tipo e particolari costruttivi
 - 5) Calcoli di stabilità dei manufatti
- c) *Reti gas e idriche (alimentazione acqua potabile, innaffiamento - ove previsto, antincendio - ove previsto)*
- 1) Planimetrie quotate 1:200
 - 2) Profili delle reti con indicazioni dei manufatti di linea 1:200
 - 3) Sezioni tipiche 1:50
 - 4) Manufatti tipo e dettagli costruttivi 1:20 / 1:5
 - 5) Relazioni di calcolo delle portate, del dimensionamento delle reti
 - 6) Relazione di calcolo di stabilità dei manufatti
- d) *Reti smaltimento acque bianche e smaltimento acque nere*
- 1) Planimetria quotata e dimensionata in ogni parte con indicazione di reti, drenaggi e manufatti 1:200
 - 2) Profili con indicazione dei manufatti di linea 1:200
 - 3) Sezioni tipiche 1:50
 - 4) Manufatti tipo e dettagli costruttivi 1:200 / 1:5
 - 5) Relazione di calcolo delle portate, del dimensionamento delle reti e delle opere accessorie
 - 6) Relazione di calcolo di stabilità dei manufatti
- e) *Reti elettriche (Pubblica illuminazione, distribuzione energia elettrica, servizio telefonico)*
- 1) Planimetria quotata e dimensionata in ogni parte 1:200
 - 2) Sezioni tipiche 1:50
 - 3) Manufatti tipo e dettagli costruttivi 1:20 / 1:5
 - 4) Relazione di calcolo di dimensionamento delle reti
 - 5) Relazione di calcolo di stabilità dei manufatti

PARTE III**RIATTAZIONE EDIFICI****AI SENSI ORDINANZA N. 80 DEL 6 GENNAIO 1981**

- Circolare n. 82/8313/1.19/NA del 18 giugno 1982 - Abitazioni nuclei familiari senza tetto terremotati.
- Circolare n. 82/9528-1-19 AA.GG. del 20 luglio 1982 - Ultimazione lavori di riattazione ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.
- Circolare n. 9197/82/1.19/AA.GG. del 27 luglio 1982 - Termini ultimazione lavori ex ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 61 del 18 agosto 1982 - Termine presentazione consuntivi riattazione edifici privati.
- Circolare n. 82/9001/1-19-PZ del 25 agosto 1982 - Spese varie per primi interventi in materia lavori - Precisazioni e chiarimenti.
- Circolare n. 82/10903/1/19/AA.GG. del 17 settembre 1982 - Completamento del programma di riattazione ai sensi dell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187 - Richiesta fondi.
- Circolare n. 82/11274/1.19.AA.GG. del 30 settembre 1982 - Pratiche riattazione presentate con procedure previste dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Finanziamento ai sensi dell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
- Circolare n. 82/11811/1.19.AA.GG. del 13 novembre 1982 - Contributo riattazione art. 3, legge 22 dicembre 1980, n. 874.
- Circolare n. 4 del 24 marzo 1983 - Prot. 2949/1.19.M - Lavori di riattazione, ai sensi delle lettere d) ed e) art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Richiesta dati.
- Circolare n. 8 del 9 aprile 1983 - Prot. 3643/1-15/M - Istanze da parte di cittadini per lamentati danni subiti ai loro stabili attigui a fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980 fatti demolire dalle Amministrazioni comunali e richiesta indennizzi per detti danni.
- Ordinanza n. 7/83 del 19 maggio 1983 - Disciplina per pagamento buoni contributo entro il 30 giugno 1983 per lavori eseguiti al 31 dicembre 1982.
- Circolare n. 19 - Prot. 8318/1.19/M del 7 luglio 1983 - Spese generali e tecniche liquidate sulla base del contributo riconosciuto per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980 ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

- Circolare n. 21 - Prot. 8320/1.19/M del 7 luglio 1983 - Lavori di riattazione ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 3, legge 22 dicembre 1980, n. 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Richieste dati.

RIATTAZIONE ALLOGGI I.A.C.P.

- Circolare n. 82/10382/1.22.1.NA del 6 settembre 1982 - Istituti Autonomi Case Popolari - Lavori di riattazione.
- Circolare n. 82/10904/1.22/1 MT del 17 settembre 1982 - I.A.C.P. - Lavori di somma urgenza a seguito del sisma del novembre 1980 a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.
- Ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982 - Incarico ai Gruppi Tecnici Erariali di effettuare controlli tecnico-amministrativi su fabbricati dell'I.A.C.P..
- Circolare n. 14 del 12 maggio 1983 - Prot. 5424-1/22/1-M - Compenso da liquidare agli II.AA.CC.PP. per spese generali negli interventi ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

RIATTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI

- Circolare n. 82/10353/1.29.2/AA.GG. del 18 settembre 1982 - Ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 - Riattazione edifici scolastici.
- Circolare n. 82/10951/1.19/PZ del 13 novembre 1982 - Edilizia scolastica.
- Circolare n. 13 del 7 maggio 1983 - Prot. 5234/1-19/2-PZ - Comune di Armeno - Lavori di riparazione danni causati dal sisma agli edifici scolastici.

COMMISSIONI COLLAUDI

- Ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 - Nomina collaudatori e relative tariffe.
- Ordinanza n. 76 del 22 dicembre 1982 - Collaudi di opere realizzate dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici d'importo superiore a L. 300 milioni.
- Circolare n. 82/13143/1.19/NA del 31 dicembre 1982 - Commissioni di collaudo, di nomina comunale, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 - Chiarimenti.

GRUPPI TECNICI ISPETTIVO-CONSULTIVI - ORDINANZA N. 158/81

- Circolare n. 5 del 24 marzo 1983 - Prot. 2950/AA.GG.5/5 - Ordinanza n. 353 del 3 luglio 1981 - Quesito circa la spettanza del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici ispettivo-consultivi.
- Circolare n. 9 del 9 aprile 1983 - Prot. 3644/AA.GG.5/D - Provvedimenti urgenti per la prosecuzione delle attività dei gruppi tecnici operanti ai sensi dell'ordinanza n. 158/81.
- Circolare n. 20 - Prot. 8319/AA.GG.5/D del 7 luglio 1983 - Ordinanza n. 353/81 - Quesito circa le spettanze del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici ispettivo-consultivi.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/8313/1-19 NA
Rif. n. 5317 del 2 giugno 1982

Napoli, 18 giugno 1982

Al COMUNE di

— NAPOLI

e, p.c. Alla PREFETTURA di

— NAPOLI — SALERNO — POTENZA
— CASERTA — MATERA
— FOGGIA — AVELLINO

OGGETTO: Abitazioni nuclei familiari senza tetto terremotati alloggiati in albergo.

Codesto Comune, con la nota sopradistinta, ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di mantenere in albergo nuclei terremotati che hanno riattato la propria abitazione senza, peraltro, acquisire i requisiti per l'abitabilità della stessa.

In particolare codesta Amministrazione Comunale ha fatto presente che, a seguito dei lavori di riattazione, la casa danneggiata ha conseguito l'agibilità e non i requisiti di abitabilità in quanto gli impianti idrici, sanitari ed elettrici, e talune categorie di lavori non eseguiti (pavimenti) non consentono che l'unità abitativa riattata possa offrire i servizi antecedenti al sisma.

Al riguardo, lo scrivente, esaminata la questione come sopra prospettata, deve porre in evidenza che la soluzione del problema appare veramente ardua ove si consideri che l'art. 222 del T.U. approvato con R.D. 27 febbraio 1934, n. 1269, prescrive il preventivo accertamento dei requisiti di abitabilità dello stabile per essere destinati all'uso abitativo.

Tuttavia, inquadrato il problema alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 3, I comma, lett. d), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, non può non porsi in evidenza che il contributo per la riattazione degli edifici in questione doveva essere erogato unicamente nei casi in cui le abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, avrebbero consentito la rapida utilizzazione degli immobili con l'ovvia conseguenza che la erogazione è finalizzata all'utilizzo in questione. Sicché, in mancanza della possibilità dell'utilizzo del cespite riattato, risulta, nell'ottica della succitata disposizione legislativa, vanificato ogni contributo e frustrato lo scopo della legge.

In sostanza, in mancanza della suindicata finalizzazione il contributo non può dirsi legittimamente erogato con la conseguenza che, ove il proprietario od inquilino considerato dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 non conseguissero il risultato pratico di cui trattasi sarebbero tenuti a restituire il contributo che non ha raggiunto lo scopo voluto dalla legge.

D'altra parte, esaminata la questione ancora più in particolare, non può non porsi in evidenza che la legge in questione con la concessione del contributo non assicura la copertura di tutte le

spese occorrenti per le opere di ripristino idonee a consentire il riutilizzo del cespite riattato. Infatti, il contributo, nella sua accezione tecnico-giuridica, sta ad indicare un concorso nella spesa per le opere di ripristino con la conseguenza che il proprietario od inquilino richiedente, ove non vogliono incorrere nella sanzione di restituire gli importi di contributo che non hanno raggiunto lo scopo del riutilizzo del cespite, sono tenuti a completare, peraltro, a proprio carico, gli impianti in modo da trovare le condizioni minime per conseguire il riutilizzo del cespite riattato, salvo ovviamente il diritto ad ottenere l'ulteriore finanziamento con le disponibilità recate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Pertanto, lo scrivente, mentre non può consentire il mantenimento in albergo dei nuclei terremotati che hanno riattato la propria abitazione, esprime l'avviso che codesto Comune dovrebbe valutare la possibilità di ordinare il completamento delle opere occorrenti a stabilire le condizioni minime per il riutilizzo del cespite riattato, salvo, ovviamente, che il proprietario od inquilini non vogliano restituire il contributo erogato a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 775, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/9528-1-19 AA.GG.

Napoli, 20 luglio 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— SALERNO — NAPOLI — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

e, p.c. Ai PROVVEDITORI REGIONALI ALLE OO.PP. di
— NAPOLI — POTENZA

Al BANCO DI NAPOLI
SERVIZIO FILIALI ITALIA

— NAPOLI

Al Sig. DIRETTORE
DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

— NAPOLI

Al BANCO DI NAPOLI
Ufficio Enti Diversi

— NAPOLI

Alla CASSA DI RISPARMIO
DI CALABRIA E LUCANIA

— POTENZA

OGGETTO: Ultimazione lavori di riattazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981.

Come è noto, il Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata ha a suo tempo destinato per la riattazione degli immobili privati, ai sensi dell'art. 3 lettere d) ed e) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, la somma di lire 950.000.000.000, assegnata ai Comuni danneggiati dal sisma secondo i piani di riparto predisposti dalle Prefetture, in relazione alle esigenze segnalate dalle Amministrazioni Comunali interessate.

Con l'ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981, il tempo utile per l'esercizio dei lavori di riattazione fu stabilito in mesi 4 dalla data del rilascio del buono contributo, con la possibilità di proroga di un mese in caso di presentazione di perizia e di variante e/o suppletiva.

In seguito ad accertate gravi difficoltà di reperimento di manodopera qualificata, furono concesse numerose proroghe con apposite ordinanze commissariali.

Da ultimo, l'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, ha stabilito una ulteriore proroga fino al 31 luglio 1982 per l'ultimazione dei lavori in corso alla data del 2 marzo 1982.

Alla data odierna, gli Istituti di credito convenzionati — Banco di Napoli e Banca Nazionale del Lavoro — hanno erogato complessivamente circa l'80% delle somme a suo tempo accreditate. In considerazione di ciò, prevedendo un notevole afflusso nella presentazione degli atti relativi alle contabilità finali, presso gli sportelli degli Istituti Bancari, negli ultimi giorni utili, occorre precisare che il termine del 31 luglio 1982 deve esclusivamente intendersi come termine di ultimazione dei lavori.

Pertanto, i relativi adempimenti amministrativi, tecnici e bancari, dovranno essere ultimati nei 30 giorni successivi e cioè entro il 31 agosto 1982.

Ciò premesso, si precisa che, ove i lavori non dovessero risultare completati entro il termine stabilito dalla citata legge n. 187, i beneficiari decadrebbero del diritto alla riscossione del buon contributo anche per la quota parte di lavori effettuati, e sarebbero tenuti alla completa restituzione delle somme eventualmente ottenute a presentazione di stati d'avanzamento lavori. Analogamente, i destinatari di anticipazioni bancarie non avrebbero alcun titolo ad ottenere il concorso nel pagamento degli interessi passivi per il mancato completamento dei lavori di riattazione nel suindicato termine del 31 luglio 1982.

Alle predette conclusioni può agevolmente pervenirsi in considerazione della circostanze che, giuste le disposizioni contenute nell'art. 3, lettera d), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, il contributo per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati dal sisma poteva essere concesso unicamente per il caso in cui avrebbe consentito la rapida utilizzazione delle abitazioni sinistrate, con l'ovvia conseguenza che, in mancanza della suindicata finalizzazione, il contributo non può ritenersi legittimamente erogato.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di rappresentare quanto su esposto alle Amministrazioni Comunali dipendenti per territorio, precisando anche che, ove i lavori dovessero risultare ultimati in data successiva a quella stabilita dalla ripetuta legge n. 187, gli Istituti Bancari non provvederanno al pagamento dei buoni contributo anche in presenza di certificato di regolare esecuzione.

Inoltre, al fine di consentire una più completa cognizione di tutto l'intervento di riattazione (ordinanza n. 80), si pregano le SS.LL. di invitare le Amministrazioni Comunali a trasmettere, con cortese sollecitudine, i dati relativi ai buoni contributo emessi, i buoni contributo per i quali sono stati presentati i consuntivi e quelli per i quali, sebbene emessi, non sono stati eseguiti i lavori nel suindicato termine del 31 luglio 1982. Devono essere, altresì, indicati gli importi utilizzati e le unità abitative riattate.

Devesi, inoltre, rappresentare la esigenza che le Amministrazioni comunali interessate, ove i lavori di riattazione non fossero stati completati nel termine del 31 luglio 1982 e i beneficiari dei buoni contributo avessero percepito rate di acconto di contributo, provvedano al recupero assegnando un termine di 15 giorni per il versamento al c/c n. 3814 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli - Gestione Terremotati.

Trascorso detto periodo i Comuni provvederanno a promuovere le iniziative per il recupero coattivo con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 9197/82/1.19/AA.GG.

Napoli, 27 luglio 1982

*Ai Sigg. PROVVEDITORI REGIONALI
ALLE OO.PP. CAMPANIA E BASILICATA*

— NAPOLI — POTENZA

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— NAPOLI — SALERNO — MATERA
— POTENZA — FOGGIA

*Al BANCO DI NAPOLI
Ufficio Enti Diversi*

— NAPOLI

OGGETTO: Termini ultimazione lavori ex ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981.

L'intervento di riattazione ai sensi dell'ordinanza commissariale del 6 gennaio 1981, n. 80, ha suscitato notevole interesse, oltre che da parte dei singoli cittadini ed operatori di vari settori, anche da parte dei Comuni che si sono avvalsi, in varia misura, della possibilità di provvedere direttamente alle riattazioni attraverso la delega di privati cittadini.

Allo scopo di permettere il sollecito buon fine del programma di riattazione il Commissario Straordinario con apposita ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981 ha dato incarico ai Provveditori alle OO.PP. della Campania Basilicata e Puglia di curare gli adempimenti organizzativi, tecnici e amministrativi concernenti l'intera riattazione degli immobili. In seguito all'emanazione di detta ordinanza, fra gli altri oneri, i Provveditorati, si sono assunti quello dell'esame preventivo di tutte le perizie su delega che, predisposte a cura dei Comuni interessati, venivano trasmesse per esame e parere al Provveditorato Regionale competente per territorio.

Le perizie giurate trasmesse sono risultate di gran lunga superiori ad ogni previsione e i Provveditorati hanno avuto notevole difficoltà ad esaminarle in tempo utile.

La notevole mole di lavoro è stata la causa della ritardata trasmissione, ad alcune amministrazioni Comunali, delle perizie corrette, ed il Commissario Straordinario in seguito ad apposita richiesta, in accordo con i Provveditori, ha stabilito che la validità dei buoni contributo inerenti lavori da effettuarsi su delega partisse dalla data in cui le amministrazioni Comunali avessero ricevuto le perizie corrette.

Ciò premesso, è da considerare che alla data odierna esistono ancora numerose perizie giacenti presso i Provveditorati e molte altre sono state trasmesse soltanto da pochi giorni.

Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, prevede come termine di ultimazione lavori la data del 31 luglio 1982. Data la situazione suesposta ne deriva che numerosi lavori di riattazione da effettuarsi a cura delle Amministrazioni Comunali non potranno essere ultimati entro detto termine e che, anzi, alcuni di essi ancora non hanno potuto avere materialmente inizio.

Per la suindicata situazione, pertanto, verrebbero ad essere ingiustamente penalizzati cittadini che, già duramente provati dal sisma, spesso alloggiati in ricoveri precari, hanno dato mandato ai Comuni fiduciosi di ottenere una rapida riattazione delle case danneggiate.

Lo scrivente ufficio, esaminata l'intera questione, ritiene che, conformemente al parere espresso dal Provveditorato alle OO.PP. di Napoli con nota 24984 del 14 giugno 1982, per i lavori in delega iniziati entro il mese di maggio o di prossimo inizio, il termine di ultimazione deve essere quello fissato in perizia — comunque non superiore a 4 mesi — e decorrere dalla data di ricezione da parte dei Comuni interessati, della nota provveditoriale che deve intendersi come autorizzazione di inizio lavori.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 61

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981;

VISTO l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 che prevede la nomina da parte delle Amministrazioni comunali di Commissioni di collaudo per lavori di riparazione e riattazione di importo superiore ai 300 milioni;

VISTO l'art. 7 della legge 29 aprile 1982, n. 187 che prevede l'ultimazione dei lavori di riparazione e riattazione alla data del 31 luglio 1982;

CONSIDERATO che da più parti viene richiesta una normativa circa il tempo di collaudazione da considerarsi al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per la definizione del pagamento del buono contributo;

RILEVATO altresì che da più parti viene richiesta una proroga per l'ultimazione dei lavori di riparazione e riattazione di immobili per i quali sono già stati fatti stati di avanzamento;

RITENUTO di dover intervenire con normativa atta a superare le situazioni obiettive per la definitiva realizzazione dei lavori di riparazione e riattazione;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli ed in deroga ad ogni vigente disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

Per gli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980 i cui lavori di riparazione e riattazione comportino collaudazione il termine massimo per la presentazione di tutta la documentazione prevista dall'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 è fissato in 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 7 della legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 2

Il termine di ultimazione dei lavori di riattazione degli edifici privati, per i quali i beneficiari dei buoni contributi hanno già riscosso aliquote di contributi in seguito a presentazione di stato di avanzamento, è prorogato di giorni 50 dalla data del 31 luglio 1982.

Napoli, 18 agosto 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/9001/1-19-PZ

Napoli, 25 agosto 1982

Alla PREFETTURA di

— POTENZA

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA

— MATERA — NAPOLI

— SALERNO — FOGGIA

OGGETTO: Spese varie per primi interventi in materia di lavori - Precisazioni e chiarimenti.

In riferimento alla nota n. 3002/27-Div. Gab. del 25 giugno 1982 relativa all'oggetto si comunica che quanto in essa è stato esposto è, in seguito alla delega ai Prefetti di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982, di competenza di codesta Prefettura.

Ovviamente nell'esaminare le varie spese per primi interventi bisogna tener presente tutte le condizioni per le quali si sono rese necessarie e se le stesse sotto il profilo economico possono ritenersi congrue da accettarsi tramite gli Organi tecnici competenti.

Devesi aggiungere che, a parere dello scrivente, l'ammissibilità a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80 va ricercato unicamente nel nesso di causalità diretta esistente tra evento sismico e danno, inquadrato, però, nell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni terremotate. Sicché, in via generale, sono da escludere tutte le spese che non sono collegabili, in modo immediato e diretto al sisma del novembre 1980 e che, in pratica, non si traducono in un'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni terremotate.

In tale contesto, ovviamente a titolo di esempio, sono da escludersi gli oneri conseguenti a rifacimenti del manto impermeabile di complessi loculari in quanto difficilmente collegabili ad opere di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni terremotate, mentre potrebbero essere ammesse le spese occorse per i lavori di contenimento originate da lesioni a muri di strade trafficate che possano collegarsi, sia pure indirettamente, ad attività di soccorso per le situazioni di pericolo per la popolazione che fruisce delle strade relative.

Un altro aspetto da prendere in considerazione, nella determinazione dell'assunzione dell'onere, riguarda la natura delle opere di ripristino che, in quanto rivolta ad attività di soccorso, deve intendersi soltanto come intervento immediato, inteso a provocare la cessazione delle cause che hanno originato l'intervento. Debbono escludersi, pertanto, interventi occasionati da esigenze di approfittare dell'evento sismico di cui trattasi per realizzare opere pubbliche a carattere definitivo che, peraltro, sono di pertinenza di altri Enti e ciò sempre che, in base alle disposizioni contenute nel D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, l'aliquota di rapporto tra il provvisoriale ed il definitivo dovesse superare il 25%.

Per quanto attiene, poi, ai lavori da eseguirsi su impianti ed attrezzature di edifici pubblici non può non porsi in evidenza che gli stessi vanno riguardati alla stessa stregua degli edifici dovendo i lavori di ripristino assicurare il normale funzionamento della struttura pubblica. È ovvio che, anche per i casi di specie, vanno eliminate tutte le categorie di lavori non indispensabili al funzionamento della struttura ed ogni opera aggiuntiva non esistente alla data del sisma del novembre 1980.

Non possono, poi, non essere espresse le più ampie riserve in ordine all'ammissibilità dei lavori di preparazione dell'area di sedime di prefabbricati donati ad uso industriale per la ripresa dell'attività lavorativa e ciò non soltanto per il contrasto con l'art. 12 della legge 29 aprile 1982, n. 187, bensì anche per la circostanza che ogni splateamento di area è compresa nel costo di costruzione della costruenda intrapresa commerciale.

Con riferimento, poi, ai lavori di consolidamento, che in pratica, trascendono i limiti considerati dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, questa Gestione Stralcio, considerato anche la portata delle disposizioni contenute nell'art. 4 della ripetuta legge n. 187/82, ritiene che, in via di sanatoria, potrebbero essere ammessi a finanziamento e ciò sempre in caso di lavori, anche se non previsti dalla predetta ordinanza n. 80, effettuati a strutture pubbliche di interesse generale e locale.

Per quanto attiene, inoltre, all'imputazione della spesa su accreditamenti diversi da quelli assegnati ai Comuni da codesta Prefettura, lo scrivente ritiene che, trattandosi di contabilità speciale, possa prescindere della corrispondenza accreditamenti imputazione spesa e ciò sempre che le spese vengano, sulla base delle classificazioni economico-funzionale a suo tempo partecipate, esattamente contabilizzate ai pertinenti capitoli del bilancio.

Relativamente alla necessità di conferire una delega ai Prefetti per la definizione di primi interventi, questa Gestione Stralcio non può non formulare le proprie perplessità in ordine all'opportunità ovvero necessità di aderire alla impostazione segnalata e ciò soprattutto perché, con l'introduzione del bilancio programma, il Prefetto, nell'ambito delle assegnazioni di bilancio, è già abilitato a definire, con l'attuazione del bilancio, tutta la problematica insorgente nell'erogazione della spesa costituendo il bilancio il limite di operatività consacrato in ogni oggetto di spesa.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10903-1-19 AA.GG.

Napoli, 17 settembre 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI — POTENZA
— SALERNO — FOGGIA

e, p.c. Alla REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO LL.PP.

— NAPOLI

Alla REGIONE BASILICATA
ASSESSORATO LL.PP.

— POTENZA

Ai PROVVEDITORI REGIONALI ALLE OO.PP.

— NAPOLI — POTENZA

Al C.I.P.E.
C/O MINISTERO DEL BILANCIO
Via XX Settembre

— ROMA

OGGETTO: Completamento del programma di riattazione ai sensi dell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187 - Richiesta fondi.

Pervengono, da parte di numerosi Comuni, richieste di integrazioni fondi per il completamento dei programmi di riattazione realizzati con i contributi ex art. 2 legge 874/80, erogati con la procedura prevista dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981.

Inoltre, alcuni Comuni, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 27 febbraio 1981, n. 57, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, chiedono di essere autorizzati a stornare somme ottenute, a diverso titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per il finanziamento delle pratiche per le quali, per l'indisponibilità di fondi, non è stato possibile assicurare il previsto contributo alla data del 15 settembre 1981. Il citato D.L. n. 57, convertito in legge n. 187, prevede invece, che le pratiche approvate dalle Commissioni Tecniche Comunali e non finanziate alla data 15 settembre 1981, otterranno un contributo, erogato dal Sindaco, a valere sul fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219.

Al riguardo, lo scrivente, esaminata la questione, ritiene che le assegnazioni ottenute precedentemente dai vari Comuni esulano dalla competenza della Gestione Stralcio rientrando, invece, la

materia tra gli adempimenti di altri organi istituzionali preposti all'Amministrazione dei fondi provenienti dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tuttavia, questa Gestione Stralcio, in assenza di apposito provvedimento amministrativo che modifica quello emesso dal C.I.P.E. in sede di assegnazione dei fondi di cui trattasi, ritiene che le amministrazioni comunali non sono facultate ad operare trasferimenti di fondi da una finalità (individuata nel decreto C.I.P.E.) ad un'altra (corrispondente alle necessità del momento valutate dalle Amministrazioni comunali interessate).

Ciò premesso, constatato che l'art. 7 della legge n. 187 non prevede la possibilità di un diverso utilizzo delle somme già assegnate, lo scrivente ufficio, manifesta l'esigenza che i Comuni interessati chiedano direttamente al C.I.P.E., per il tramite della Regione Campania e Basilicata, apposito finanziamento per il completamento del programma di riattazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di rappresentare quanto su esposto alle Amministrazioni locali dipendenti per territorio.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Al Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/11274-1-19 AA.GG.

Napoli, 30 settembre 1982

*Alla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto*

— ROMA

*Ai MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - C.I.P.E.*

— ROMA

*Ai MINISTERO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Gabinetto*

— ROMA

*Ai MINISTERO DEL TESORO
Gabinetto*

— ROMA

*Ai MINISTERO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Gabinetto*

— ROMA

Alla REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Alla REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

e, p.c. *Alle PREFETTURE di*

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI — POTENZA
— SALERNO — FOGGIA

*Ai PROVVEDITORATI REGIONALI ALLE OO.PP.
PER LA CAMPANIA E PER LA BASILICATA*

— NAPOLI — POTENZA

OGGETTO: Pratiche riattazioni presentate con le procedure previste dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Finanziamento ai sensi dell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1981, n. 57 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187.

Com'è noto, questa Amministrazione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha attribuito contributi per la riparazione dei danni lievi procurati agli edifici privati del sisma del novembre 1980.

Per tale attività, è stata assegnata la somma di lire 950 miliardi ai Comuni danneggiati dal sisma, secondo i piani di riparto predisposti dalle Prefetture, in relazione a specifiche ed effettive esigenze.

L'intervento commissariale, pur se di notevolissima estensione ed impegno tecnico-finanziario, non è stato, però, sufficiente a far fronte all'intera, enorme richiesta di contributi pervenuta dall'area terremotata, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981.

Infatti, per il completamento dei programmi di riattazione, occorre un ulteriore stanziamenti di oltre 1.100 miliardi, con un fabbisogno di circa 300 miliardi, necessario per far fronte ai soli interventi da praticare con priorità, in quanto riguardanti fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero i cui originari occupanti risultano variamente sistemati (ospitati in alberghi, in case requisite, ecc.). A questi importi vanno aggiunti quelli occorrenti all'Amministrazione del Comune di Napoli per la riattazione «d'ufficio» ai sensi dell'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981 e dell'ordinanza n. 47 del 14 giugno 1982.

L'ultimo finanziamento per le riattazioni (ordinanza n. 80) è stato disposto in data 30 luglio 1981 ed è stato utilizzato dalle Amministrazioni comunali attraverso l'emissione di buoni contributivi entro la data del 15 settembre 1981.

L'insufficienza delle somme assegnate ha determinato una continua e pressante richiesta di integrazione fondi da parte della quasi totalità dei Comuni terremotati, che, erroneamente, ritengono competente della materia la scrivente Gestione Stralcio.

Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, pervengono numerosi quesiti e richieste tendenti ad ottenere la giusta interpretazione dell'art. 7 del citato D.L. n. 57.

Le richieste sono formulate allo scopo di ottenere il completo finanziamento delle pratiche, che, regolarmente approvate dalle Commissioni Tecniche Comunali di nomina Commissariale, non è stato possibile finanziare, per carenza di fondi, entro il 15 settembre 1981.

Tre le tante richieste pervenute, i Sindaci rappresentano, tra l'altro, l'esigenza di essere autorizzati:

— a consentire, anche se in mancanza di fondi, l'inizio dei lavori assicurando il relativo finanziamento in data successiva;

— ad utilizzare per il finanziamento dell'ordinanza n. 80 gli importi comunque assegnati ai Comuni in data precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 57 (2 marzo 1982);

— a stornare, per la riattazione, le somme ottenute a diverso titolo (esempio: riattazione e ricostruzione delle case rurali);

— a finanziare con precedenza le pratiche ordinanza n. 80, rispetto a quelle presentate ai sensi della legge n. 219/81.

La concessione delle autorizzazioni richieste non può essere competenza di questa Gestione Stralcio, poiché la questione dell'assegnazione fondi, provenienti dall'art. 3 della legge n. 219, rientra tra gli adempimenti di competenza di altri organi istituzionalmente preposti alla gestione dell'intera materia della ricostruzione (Regione, Cipe, ecc.).

Tuttavia, questa Gestione Stralcio, non può non mettere in evidenza l'elevato grado di incertezza, venuto a determinarsi col passaggio dalla fase dell'emergenza alla fase della ricostruzione, nonché dalla mancata capillarizzazione dell'informazione alle amministrazioni pubbliche, destinatarie delle provvidenze recate dalla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, ai fini dell'utilizzo dei mezzi finanziari già disponibili. Ed invero, tale incertezza è stata, tra l'altro, alimentata dalla difficoltà di interpretazione contenuta nell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

A questo ultimo riguardo non possono non essere segnalate talune perplessità, emergenti dalla situazione reale, quotidianamente rappresentate a questa Gestione Stralcio, che attengono, in particolare, alle modalità di assegnazione dei fondi disponibili per le esigenze della ricostruzione ovvero del ripristino delle unità immobiliari danneggiate dai noti eventi sismici del novembre 1980.

In tale ottica deve segnalarsi un primo motivo di riflessione emergente dalle segnalazioni qui pervenute, a proposito dei criteri di attribuzione delle disponibilità finanziarie previste dalla più volte citata legge n. 219.

Pervengono, infatti, lagnanze riguardanti assegnazioni di fondi inadeguati per Comuni che hanno subito danni assai rilevanti mentre altri Comuni, con danni meno consistenti, avrebbero ottenuto cospicui finanziamenti.

In proposito, quindi, non può non rappresentarsi l'esigenza che, almeno in un primo momento, vengano privilegiate, nell'assegnazione delle risorse disponibili, quelle aree geografiche, che pur avendo subito danni consistenti ai vari patrimoni edilizi, consentano rapidi interventi di ripristino delle unità abitative di gran parte degli edifici danneggiati. Tale privilegio, a parere di questa Gestione Stralcio deve ritenersi essenziale in quanto consentirebbe, da un lato, la cessazione di una spesa corrente, che sarà posta a carico delle amministrazioni comunali (mantenimento di terremotati in alberghi, in alloggi requisiti, containers, ecc.) e, dall'altro, attuerebbe una spesa in conto capitale attraverso il recupero del patrimonio edilizio sottoposto a continuo depauperamento a causa del ritardato intervento.

Si manifesta, pertanto, l'esigenza di concentrare, almeno nel primo periodo, gli interventi di riattazione nelle zone in questione al fine di evitare la polverizzazione degli interventi, che verrebbe a determinarsi a causa dell'estensione dei finanziamenti alle aree geografiche marginalmente interessate dal sisma del novembre 1980.

Un altro problema, che viene spesso segnalato, riguarda il fatto che le amministrazioni pubbliche, assegnatarie di mezzi finanziari, ricevono vincoli nelle destinazioni che, talvolta, non risultano aderenti alle necessità reali contingenti della popolazione terremotata.

A tal riguardo si deve rappresentare l'esigenza che le assegnazioni finanziarie, disposte dal CIPE, per essere veramente funzionali e proficuamente utilizzate, debbono poter essere assegnate in relazione alle esigenze locali dettate da necessità operative e contingenti della comunità locale destinataria.

Sicché l'organo locale, che ha ottenuto i mezzi finanziari, a carico dei fondi recati dalla ripetuta legge 14 maggio 1981, n. 219, deve poter operare — sia pure con l'autorizzazione dell'autorità decentrata competente, che svolge l'opera di indirizzo e di propulsione — utilizzando le risorse finanziarie in maniera proficua onde conseguire il massimo risultato utile.

Occorre, pertanto, che gli Uffici preposti svolgano la suindicata azione in modo tempestivo e capillare per evitare che l'attuale situazione si protragga oltre ogni limite, arrestando il processo di impiego delle risorse disponibili ed alimentando frizioni, disoccupazione e turbative, che si riflettono sulla conduzione della cosa pubblica.

Questa Gestione Stralcio, nei limiti dettati dal proprio condizionato ordinamento, ha sempre svolto un'opera di informazione capillare attuata con ogni mezzo, che ha comportato sicurezza nella conduzione amministrativa e correttezza che si sono tradotte in esecuzione di opere ragguardevoli in tempi assai ristretti. Con riferimento, però, alle disposizioni contenute nel già citato art. 7 della legge 29 aprile 1982, n. 187, non ha potuto svolgere alcuna opera di coordinamento, di propulsione, di indirizzo e di formazione, in quanto non ha competenza nell'amministrazione di quei fondi e ciò pur avendo attivato procedure speciali, che non sono state completate per assoluta carenza di mezzi finanziari disponibili. Pur avendo chiarito la propria incompetenza in materia continuano, tuttavia, a pervenire valanghe di richieste di precisazioni, di informazione e di interpretazione che denotano, in pratica, un diffuso stato di confusione e di approssimazione, che non può non riversarsi nella realizzazione dell'opera di riattazione e ricostruzione.

Si impone, pertanto, la necessità che venga effettuata, a cura dell'organo competente, un'opera di chiarificazione delle norme operative dell'art. 7 della succitata legge n. 187 che sciolga i nodi interpretativi con riferimento agli organi, alle modalità di utilizzo dei fondi, ai prezzi di perizia, alle varianti ed, in genere, alla concreta condotta da tenere da parte delle amministrazioni locali nell'erogazione dei mezzi finanziari in questione, ai fini di un più celere decollo delle attività ipotizzate dalla legge n. 219/81.

Le suesposte considerazioni appaiono quanto meno pressanti ove si consideri che l'attuale situazione «d'impasse», ha, praticamente, prodotto una condizione di fermo di tutte le attività preordinate alla ricostruzione, comportando grave disagio alimentato anche, ed in modo determinante, dal fatto che la continua lievitazione dei prezzi comporta la vanificazione degli importi già iscritti nelle perizie — redatte ai sensi della ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 ed approvate dalle note commissioni comunali — il finanziamento delle quali, ancora ora, potrebbe consentire il riattamento delle unità abitative con solo 10 milioni.

Si intrecciano, pertanto, anche motivazioni di ordine erariale, che dovrebbe consigliare — dinnanzi all'assoluta carenza di mezzi occorrenti a ripristinare l'intero patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del novembre 1980 — di privilegiare la riattazione degli edifici i cui lavori di riparazione sono stati previsti in perizia con prezzi riferiti all'anno 1980 e che, con la maggiorazione del 30 + 30%, risultano ancora remunerativi. Nell'ambito di tale intervento si impone, quindi, una accurata selezione in modo da precedere, con priorità, alla riattazione delle unità abitative per le quali sono state emesse ordinanze di sgombero, consentendo il ritorno delle famiglie, attualmente ricoverate precariamente, nelle abitazioni di provenienza.

Secondo atti attendibili, tali intervento potrebbe essere realizzato con uno stanziamento a ciò finalizzato, di lire 300 miliardi (esclusa la città di Napoli).

Aggiungasi, infine, che un intervento della specie può essere portato a termine, qualora venisse capillarizzata l'informazione e venissero seguite le procedure già sperimentate, in un tempo ragionevolmente breve, che, comunque, non dovrebbe superare i dieci mesi.

Una rapida decisione in tal senso è auspicabile anche in considerazione della circostanza che, con l'approssimarsi della nuova stagione invernale, diverrebbe problematico procedere ai lavori di riattazione, in particolare modo nei Comuni dell'Irpinia dove, notoriamente, si susseguono inverni rigidi e piovosi.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/11811/1 19.AA.GG.

Napoli, 13 novembre 1982

Alle *PREFETTURE* di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA
— AVELLINO — POTENZA — BENEVENTO
— MATERA — FOGGIA

Alle *INTENDENZE DI FINANZE*

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA
— AVELLINO — POTENZA — BENEVENTO
— MATERA — FOGGIA

Ai *SINDACI DELL'AREA TERREMOTATA*

— Tramite le Prefetture di appartenenza

Ai Sigg. *PROVVEDITORI REGIONALI*
ALLE OO.PP.

— NAPOLI — POTENZA

OGGETTO: Contributo riattazione - Art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Com'è noto, l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 ha previsto, in attuazione dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'erogazione di un contributo, commisurato all'importo di L. 10.000.000 per ogni unità abitativa, per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980. La predetta ordinanza ha, tra l'altro, indicato le opere ammissibili a contributo al fine di rendere agibili gli edifici riattati a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Senonchè, da più parti, sono sorti problemi interpretativi in considerazione della circostanza che l'abitazione riattata, considerata la limitatezza delle categorie di lavori ammissibili, non aveva, anche per motivi igienico-sanitari, i requisiti contemplati dall'art. 222 del R.D. 27 febbraio 1934, n. 1269, perché gli stabili riattati potessero essere destinati agli usi abitativi.

La situazione attuata, però, è risultata veramente diffusa con l'ovvia conseguenza che in numerosi casi i contributi erogati per la riattazione degli edifici privati non hanno conseguito lo scopo per il quale i contributi medesimi erano stati erogati. In sostanza, nonostante l'intervenuta riattazione degli edifici danneggiati dal sisma, la Gestione Stralcio, in più di un caso, ha dovuto accollarsi oneri assai pesanti per il mantenimento dei nuclei terremotati interessati in esercizi alberghieri, in case requisite ovvero in supporti abitativi precari e provvisori temporaneamente assegnati ai nuclei medesimi.

Il problema come sopra prospettato, però, impone un attento esame in vista della possibilità di pervenire ad una soluzione diversa che consenta, in ogni caso, di conseguire il risultato voluto dalla legge ed il rientro, in un termine assai breve, dei terremotati nelle abitazioni di provenienza.

A tal fine, il problema deve inquadrarsi nell'ottica delle disposizioni contenute nell'art. 3, I comma, lett. d), della citata legge 22 dicembre 1980, n. 874 che, in ogni caso, finalizza il contributo al rientro dei nuclei familiari terremotati nell'abitazione di origine.

In tal contesto, pertanto, non appare in alcun modo giustificata l'erogazione del contributo nell'ipotesi che non produca il risultato utile del riutilizzo del cespite riattato, risultando, pertanto, vanificato l'intervento finanziario preordinato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

In sostanza, in mancanza della suindicata finalizzazione, il contributo non può dirsi legittimamente erogato con la conseguenza che, ove il proprietario od inquilino considerati dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 non conseguissero il risultato pratico di cui trattasi, sono tenuti a restituire il contributo che non ha raggiunto lo scopo voluto dalla legge. Nè può sottacersi la circostanza che il ripetuto art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, con la concessione del contributo, non assicura la copertura di tutte le spese occorrenti per le opere di ripristino idonee a consentire il riutilizzo del cespite riattato. Infatti, il contributo, nella sua accezione tecnico-giuridica, sta ad indicare un concorso nella spesa per le opere di ripristino con la conseguenza che il proprietario od inquilino richiedente, ove non vogliano incorrere nella sanzione di restituire gli importi di contributo che non hanno conseguito lo scopo del riutilizzo del cespite, sono tenuti a completare, peraltro a proprio carico, le opere di riattazione in modo da ottenere le condizioni minime per il riutilizzo a fini abitativi del cespite riattato, salvo, ovviamente, il diritto ad ottenere l'eventuale ulteriore finanziamento con le disponibilità recate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Da quanto procede, pertanto, risulta che questa Gestione Stralcio non può consentire l'ulteriore fruizione dell'assistenza alberghiera ovvero il mantenimento in abitazioni requisite dei nuclei terremotati che hanno ottenuto il contributo per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980.

Ne deriva che i Sindaci dell'area terremotata, nei casi in cui hanno emesso i buoni contributo per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma predetto ed i proprietari o gli inquilini hanno eseguito i lavori relativi, debbono disporre la cessazione di ogni intervento assistenziale al nucleo terremotato intestato e ciò sempre che il medesimo nucleo terremotato sia rientrato nella propria abitazione per il ripristino delle condizioni minime di abitabilità del cespite riattato. Ove, poi, l'intervenuta riattazione non avesse conseguito lo scopo predetto, il Sindaco dovrà emettere apposita ordinanza con la quale, dopo aver assegnato un termine commisurato all'ampiezza degli interventi aggiuntivi occorrenti, imporrà al titolare del buono contributo — la cui funzione è esaurita a causa dell'intervenuto pagamento — a completare i lavori di ripristino al fine di consentire le condizioni minime di abitabilità del cespite riattato rimuovendo le cause della mancata occupazione dell'abitazione originaria del nucleo familiare terremotato.

In casi eccezionalissimi comprovati da idonea documentazione probatoria, il Sindaco può accordare una proroga per il completamento dei lavori che, non può superare i 15 giorni.

Ove nel termine suindicato, il beneficiario del buono contributo non dovesse completare i lavori occorrenti a ripristinare le condizioni minime per rendere il cespite abitabile, il Comune è tenuto a promuovere il recupero dell'importo del contributo erogato per i lavori di riattazione a suo tempo eseguiti.

A tal fine, il Comune predetto, assegnerà un termine di giorni 15 per la restituzione dell'importo del contributo erogato per il quale l'interessato ha anche eseguito i lavori di riattazione senza, peraltro, conseguire il risultato determinante di consentire al nucleo terremotato il rientro nella propria abitazione. Ove nel termine suindicato il proprietario od inquilino non dovessero provvedere a restituire l'importo del contributo anticipato, il Comune, ai sensi dell'ordinanza n. 60 del 6 agosto 1982, è tenuto a darne comunicazione alla competente Intendenza che provvederà con le modalità indicate nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, al recupero del credito erariale.

Sono pervenute, inoltre, notizie alla Gestione Stralcio secondo le quali in taluni casi, pur essendo stati eseguiti i lavori di riattazione che in pratica hanno ripristinato le condizioni abitative preesistenti, gli edifici relativi vengono dichiarati, anche per motivi igienico-sanitari, inabitabili con la conseguenza che, nonostante l'intervenuta riattazione, permangono gli oneri a carico della Gestione Stralcio per la prosecuzione dell'assistenza.

Nel caso di specie, però, si ritiene che nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio in considerazione della circostanza che i danni derivanti dal sisma del novembre 1980 sono stati definitivamente riparati.

Pertanto, si invitano i Sindaci a disporre, nel caso appena prospettato, l'interruzione del flusso di assistenza con oneri a carico della Gestione Stralcio.

Tutto ciò premesso, si invitano i Sigg. Prefetti ad effettuare una capillare diffusione delle direttive impartite con la presente circolare.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 4
Protocollo n. 2949/1.19/M

Napoli, 24 marzo 1983

Ai Sigg.ri PREFETTI DI

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— NAPOLI — SALERNO — MATERA
— POTENZA — FOGGIA

OGGETTO: Lavori di riattazione, ai sensi delle lettere d) ed e) art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874, effettuati con le procedure stabilite dalla ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Richiesta dati.

La scrivente Gestione Stralcio, in vista dell'ultimazione dei lavori di riattazione, con nota n. 82/9528/1.19 AA.GG. in data 20 luglio 1982, aveva già diramato disposizioni e aveva, fra l'altro, pregato le SS.LL. di richiedere alle Amministrazioni comunali, ricadenti nei rispettivi territori di competenza, i dati conclusivi relativi all'intero intervento di riattazione attuato con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981.

Le limitatissime e parziali notizie giunte in proposito non hanno, finora, consentito di tracciare un completo bilancio dell'intervento. D'altra parte, la scrivente Gestione non ha neanche provveduto a sollecitare l'invio delle richieste notizie in considerazione della circostanza che il termine di ultimazione dei lavori è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982, con la legge n. 883/82.

Ovviamente, detto nuovo termine, stabilito dalla citata legge n. 883, doveva essere considerato esclusivamente come termine di ultimazione lavori, mentre i relativi adempimenti amministrativi, tecnici e bancari potevano essere ultimati nel mese successivo e cioè entro il 31 gennaio 1983.

Ciò premesso, considerato che alla data odierna l'intervento commissariale può dirsi virtualmente e definitivamente concluso, si rende indispensabile conoscere la reale consistenza dell'intervento stesso. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler ulteriormente invitare le Amministrazioni comunali a trasmettere, con cortese sollecitudine, i dati relativi ai buoni contributo emessi, i buoni contributo per i quali sono stati presentati i consuntivi ed il numero delle unità abitative riattate.

Allo scopo di facilitare e di rendere omogenea, in tutta l'area terremotata, la rilevazione dei dati, si allega, alla presente circolare, una tabella che potrà essere trasmessa ai Comuni per la relativa compilazione.

Le tabelle, compilate dalle Amministrazioni comunali, dovranno essere trasmesse alle Prefetture competenti che, unitamente ad uno schema riassuntivo per provincia, avranno cura di inviarne copia alla scrivente Gestione Stralcio.

Si sottolinea la necessità della rigorosa esattezza dei dati che dovranno essere presi a base per il riscontro con i dati definitivi che saranno comunicati dal Banco di Napoli.

La richiesta riveste carattere di assoluta urgenza.

IL MINISTRO
Fortuna

RIATTAZIONE IMMOBILI PRIVATI
(ai sensi dell'art 3 lettera d) ed e) legge 22 dicembre 1980, n. 874)

Dati definitivi - Rivelazione al 31 gennaio 1983

Numero buoni contributo emessi entro il 15 settembre 1981				Numero buoni contributo utilizzati entro il 31-1-1983		IMPORTO	Numero unità abitativa riattate		
a) in favore dei privati beneficiari	b) in favore dei Sindaci su delega dei privati	TOTALE (a+b)	IMPORTO	da privati	per delega		a) da privati	b) su delega	TOTALE (a+b)



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 8
Protocollo n. 3643 1.15/M

Napoli, 9 aprile 1983

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — NAPOLI — SALERNO
— CASERTA — BENEVENTO — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Istanza al Sindaco da parte di cittadini per lamentati danni subiti ai loro stabili attigui a fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980 fatti demolire dall'Amministrazione comunale e richiesta indennizzi per detti danni.

Sono pervenute alla scrivente richieste di istruzioni per la risoluzione dei problemi connessi ai danni prodotti agli stabili attigui a fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980 fatti demolire dalle Amministrazioni comunali.

Per l'esame del problema, deve premettersi, in via generale, che l'esecuzione di lavori di somma urgenza, che hanno arrecato danni a terzi oltre quelli derivanti dal sisma, possono creare in testa al soggetto che li ha subiti il diritto ad ottenere il risarcimento relativo.

Devono, perciò, essere esaminati, in concreto, le possibili cause che hanno generato il danno agli stabili e le motivazioni per le quali, in un rapporto di causa ed effetto, la Gestione Stralcio deve essere tenuta estranea dalle conseguenze dei danni lamentati da terzi ed originati da demolizioni attuate dai Sindaci ovvero da altri agenti in nome e per conto della medesima Gestione Stralcio.

A tal fine, deve porsi in evidenza che le demolizioni di stabili danneggiati dal sisma del novembre 1980, sono state effettuate dagli agenti più disparati per incarico dei Sindaci, da organi dello Stato e di Enti pubblici, da organizzazioni di stati esteri ed, in genere, da terzi che, nell'intento di recare soccorso alle popolazioni terremotate, hanno dovuto, spesso, demolire edifici ovvero parti di edifici pericolanti che hanno potuto incidere sulla stabilità dei cespiti attigui ampliando i danni già subiti in conseguenza dei noti movimenti tellurici e ciò proprio perché la qualifica degli agenti che li hanno originati si appalesa essenziale per la risoluzione del problema proposto. Devesi, inoltre, precisare che, in sede di determinazione del danno, non può non valutarsi attentamente la preesistenza dello stesso in rapporto ai noti eventi sismici, in considerazione della circostanza che può valutarsi l'elemento concausa determinata dall'esecuzione dei lavori di somma urgenza che hanno potuto incidere sull'ampiezza dei danni lamentati da terzi. La valutazione di danni, pertanto, non può non tener conto delle situazioni suindicate che, in pratica, incidono sia sulla loro entità da indennizzare, sia sulla accollabilità alla Gestione Stralcio, sia infine, sulla possibilità di considerarli nel coacervo dei danni da porre a carico delle provvidenze recate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Premesso quanto sopra, deve prospettare l'esigenza che, a parere della scrivente, le Prefetture cui pervengono le richieste di indennizzo per danni originati dall'attuazione di interventi di somma urgenza debbono disporre, avvalendosi dei gruppi tecnici operanti presso le stesse, accertamenti tecnici intesi ad acclarare le cause che li hanno determinati. Gli accertamenti predetti metteranno dettagliatamente in evidenza i danni lamentati da terzi e le cause che li hanno originati, con particolare riferimento a quelli scaturiti dai noti eventi sismici ed a quelli conseguenti i lavori di somma urgenza attuati a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 153 del T.U. 14 febbraio 1915, n. 148. Con riferimento, poi, a questi ultimi danni, gli accertamenti tecnici debbono precisare se gli stessi siano conseguenza degli interventi di somma urgenza e se, secondo i normali principi delle buone regole dell'arte ovvero con l'impiego di mezzi idonei, potevano essere evitati, e ciò proprio perché, in tale modo, devono individuarsi i soggetti che rispondano dei danni di cui trattasi.

Ed invero, sulla base delle premesse che precedono, è possibile enucleare talune ipotesi concrete per le quali possono essere indicate le soluzioni che si ritengono rispondenti alla normativa vigente.

a) *danni provocati da demolizioni eseguite da Organi dello Stato, Enti pubblici ed Organizzazioni straniere.*

Gli accertamenti da eseguirsi dai gruppi tecnici erariali operanti presso le Prefetture interessate dal sisma del novembre 1980, debbono porre in particolare rilievo l'ampiezza dei danni e le cause che li hanno originati con speciale riferimento a quelli causati dalle demolizioni effettuate. Ove i danni predetti, avessero provocato l'inagibilità del cespite non v'è dubbio che lo stabile danneggiato fruisce dei contributi recati dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. Ed invero, nel caso di specie, le operazioni di demolizione, attuate per la tutela della pubblica e privata incolumità, vanno viste alla stessa stregua dei danni prodotti dagli eventi sismici e ciò, ovviamente, sempre che i danni non siano stati prodotti esclusivamente dalle operazioni di soccorso attuate dagli organi suindicati. In quest'ultimo caso, però, si esprime l'avviso che potrebbero risultare indennizzabili i danni di cui trattasi anche a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80. Pertanto, nei casi in cui, i lavori di demolizione avessero provocato l'inagibilità dei fabbricati attigui, ricorrano i presupposti per la attribuzione di indennizzi conseguenti ai danni subiti dagli stabili in questione e ciò sempre che, è bene sottolineare, la demolizione venga vista anche come causa di inagibilità delle unità di cui trattasi.

Inoltre, ove fosse possibile individuare gli agenti responsabili che hanno eseguito le demolizioni suindicate e prodotto i danni indennizzabili, le Prefetture avranno cura di darne comunicazione alla scrivente inviando, altresì, la copia della relazione tecnica redatta dai suindicati gruppi tecnici per gli eventuali provvedimenti di competenza.

b) *Demolizioni eseguite da ditte private con oneri a carico del fondo considerato dal D.L. n. 776/80.*

Più attenta considerazione, invece, meritano i danni originati da demolizioni eseguite da ditte private per le quali la Gestione Stralcio ha già provveduto ad assumersi gli oneri a carico del fondo suindicato.

Per il caso in esame, perciò, deve sottolineare, in via generale, che i danni originati dalle demolizioni eseguite dalle ditte interessate non possono essere posti a carico del fondo considerato dal più volte citato art. 2 del D.L. n. 776/80 e ciò sempre che esista una relazione diretta tra i danni subiti dai fabbricati attigui e le demolizioni di cui trattasi. Ovviamente, per la condizione appena espressa, è necessaria una diretta imputabilità del danno subito dagli stabili in questione agli agenti (impresa, progettisti) che hanno eseguito le demolizioni in questione e ciò sempre che i danni in esame potevano essere evitati con l'applicazione di tecniche ed attrezzature idonee a conseguire lo scopo appena indicato.

In sostanza, questa Gestione Stralcio ritiene che la ditta appaltatrice, ove non esistano errori nei progetti ovvero nelle direttive impartite dalla stazione appaltante, è l'unica responsabile dei danni subiti da terzi (edifici attigui) in sede di esecuzione dei lavori di demolizione originati dai noti eventi sismici (Cass. Sez. Civ. Se. I, 15 dicembre 1980, n. 6489, Cass. 18 novembre 1974, n. 3668, Cass. 13 aprile 1977, n. 1385). Ne consegue che, nel caso appena citato, nessun onere può essere posto a carico del fondo considerato dal ripetuto D.L. n. 776/80 incombendo alla ditta assuntrice dei lavori ogni obbligo di risarcire i danni a terzi.

La relazione dei gruppi tecnici erariali, pertanto, dovrà porre tra l'altro, in evidenza le modalità di esecuzione dei lavori e, sulla base dei principi appena espressi, l'imputabilità del danno relativo che, ripetersi è ascrivibile all'impresa nell'ipotesi di esecuzione diretta dei lavori di cui trattasi e senza la preventiva redazione di progettazione della P.A. ovvero direzione dei lavori affidati a liberi professionisti.

Nel caso, invece, i lavori in questione siano stati eseguiti sotto la direzione delle Amministrazioni comunali ovvero di altre autorità, l'impresa deve ritenersi corresponsabile nella sola ipotesi che non avesse rappresentato alla stazione appaltante gli errori nella direzione dei lavori o nella progettazione (Cass. Sez. I, 15 dicembre 1980, n. 6489). In quest'ultimo caso, pertanto, il fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 può accollarsi l'onere per i danni di cui trattasi con l'obbligo, però, della Prefettura di esercitare la rivalsa a carico dell'impresa ovvero progettista e direttore dei lavori in relazione al grado di concorso di colpa (responsabilità aquiliana).

Infine, deve porsi in evidenza che, in caso di riconoscimento di danni originati dalle demolizioni di cui trattasi, non possono essere riconosciuti per gli stessi danni i contributi recati dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Pertanto, ove le Prefetture dovessero riconoscere i danni di cui trattasi, sono tenute a darne comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate per le eventuali decurtazioni da introdurre alle perizie presentate ai sensi della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative ai danni subiti dai noti eventi sismici.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 7/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 ottobre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA la legge 29 novembre 1982, n. 883, che, al III comma, dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1982 il termine dei lavori di riattazione da effettuarsi con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 212 del 16 aprile 1981 la quale, all'art. 4, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il provvedimento della Gestione Stralcio n. 82/12817/1.19/AA.GG. in data 13 dicembre 1982, che a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 novembre 1982, n. 883, ha prorogato al 31 gennaio 1983 il termine per la produzione, all'Istituto bancario, dei documenti necessari al pagamento della rata di saldo;

VISTA la nota s.n. del 26 aprile 1983 con la quale il Banco di Napoli, a causa della ritardata proroga della Gestione Stralcio, ha comunicato che si è limitato a dar corso al pagamento dei soli buoni contributo per i quali risultava alla data del 31 dicembre 1982 già erogato almeno in uno stata di avanzamento.

CONSTATATO che la decisione assunta dal Banco di Napoli ha, di fatto, danneggiato tutti i beneficiari dei buoni che, preferendo riscuotere a consuntivo, in una sola rata, il contributo statale, non hanno presentato stato d'avanzamento lavori;

CONSIDERATO che nell'incertezza della situazione, determinatasi essenzialmente a causa della vacanza legislativa, numerosi Istituti bancari si sono rifiutati di ricevere, anche solo amministrativamente, in tempo utile le pratiche inerenti buoni contributo;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di consentire il pagamento di tutti i buoni contributo anche se la necessaria documentazione è stata presentata in ritardo o è ancora da presentare presso gli sportelli di un qualunque Istituto bancario;

CONSIDERATO che, in pratica, i lavori di riattazione sono stati effettivamente eseguiti e gli edifici sono diventati agibili e, quindi, abitabili;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Il pagamento dei buoni contributo relativi a lavori ultimati alla data del 31 dicembre 1982, ai sensi della legge n. 883/82, potrà essere effettuato entro il 30 giugno 1983;

Art. 2

La necessaria documentazione, prevista dall'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981, dovrà essere tassativamente presentata, presso un qualunque Istituto bancario, entro e non oltre il 15 giugno 1983;

Art. 3

I buoni contributo che non saranno presentati presso gli sportelli bancari per la relativa riscossione, entro il predetto termine del 15 giugno 1983, saranno considerati nulli.

I Sindaci sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di annullamento.

Napoli, 19 maggio 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 19
Protocollo n. 8318/1 19/M

Napoli, 7 luglio 1983

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — NAPOLI
— SALERNO — CASERTA — MATERA
— POTENZA — FOGGIA

Ai PROVVEDITORATI ALLE OO.PP. di

— NAPOLI — POTENZA

OGGETTO: Spese generali e tecniche liquidate sulla base del contributo riconosciuto per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Sono state segnalate incertezze in ordine alla erogazione delle spese generali e tecniche comprese, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, nel contributo determinato per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980.

Per l'esame del problema, giova porre in evidenza, in via preliminare, che la citata ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 ha stabilito che il libero professionista che ha redatto le progettazioni per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980, doveva essere retribuito con un'aliquota del 4% dell'importo dei lavori, mentre al committente è stata riconosciuta un'aliquota dell'1% a titolo di spesa generali.

L'art. 2 della successiva ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981, a modifica delle disposizioni contenute nella lettera c2) della ordinanza n. 80 ha stabilito per il libero professionista che ha redatto il progetto un compenso pari al 75% dell'importo di tariffa per la categoria dei lavori (tab. A, cat. 1/c) di riattazioni da eseguire.

Dal raffronto delle norme appena citate, pertanto, devesi sottolineare che, per la riattazione degli edifici privati, sono rimaste in vigore le norme della citata ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 che, in pratica, riconoscono un compenso al committente dell'1% a titolo di spese generali.

Premesso quanto sopra, devono essere esaminate, con particolare riferimento all'aliquota dell'1% di pertinenza del committente, le varie situazioni attuate al fine di individuare, in relazione alle singole fattispecie poste in essere, il beneficiario di diritto e ciò soprattutto per le varie perplessità insorte in occasione della liquidazione dei contributi erogati per i lavori di riattazione eseguiti in tutta l'area terremotata.

A tal fine, giova porre in evidenza che, per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980, il contributo può essere attribuito.

a) *al proprietario del cespite da riattare* il quale conferisce l'incarico per la redazione del progetto al libero professionista che retribuisce con l'attribuzione del 75% dell'importo previsto dalla tariffa allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto importo, unitamente al contributo dovuto per i lavori da eseguire, viene iscritto sul buono contributo e viene liquidato al proprietario che ha eseguito i lavori relativi. Tutto il contributo, unitamente all'aliquota dell'1% per spese generali del committente, è di pertinenza del proprietario, mentre il libero professionista ha titolo al riconoscimento dell'onorario previsto dall'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981.

Le spese generali, commisurate all'1% dell'importo dei lavori e considerate nel coacervo del contributo iscritto sul buono, sono di esclusiva pertinenza del proprietario al quale, peraltro, incombe l'onere per le spese generali (eventuale compenso all'amministratore, compenso al professionista per il collaudo, ecc.). Ogni diversa destinazione, pertanto, non sembra del tutto compatibile con il sistema normativo emergente dall'impostazione data al problema della riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980.

Comunque, questa Gestione Stralcio, ritiene che rientra nella facoltà del destinatario delle spese generali ogni diversa utilizzazione non essendo ancorato l'onere relativo, ad uno specifico lavoro e risultando, invece, un rimborso forfettario di spese sostenute dal committente;

b) *al proprietario del cespite riattato* che, peraltro, ha trasferito all'impresa appaltatrice dei lavori il buono contributo per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La destinazione delle spese generali dovrebbe risultare dalla concreta fattispecie contrattuale attuata e ciò proprio perché il buono contributo viene ceduto a tacitazione dei compensi dovuti all'appaltatore per i lavori eseguiti.

In via generale, pertanto, non è possibile individuare con certezza il destinatario delle spese generali e ciò proprio perché il buono contributo — ove globalmente ceduto all'impresa — può costituire una quota di prezzo a fronte dei lavori eseguiti. Ove, però, la cessione esclude espressamente le spese generali del committente, valgono le considerazioni espresse al precedente punto a);

c) *all'inquilino* che ha richiesto il contributo in caso di inerzia del proprietario.

In quest'ultimo caso, però, tornano applicabili i criteri già esposti ai punti a) e b) per il proprietario.

Devesi, inoltre, prendere in considerazione la circostanza in cui i lavori di riattazione sono stati eseguiti, su delega del proprietario ovvero dell'inquilino, dal Comune che ha utilizzato l'importo iscritto sul buono contributo per la riattazione degli edifici privati danneggiati dai noti eventi sismici.

Anche nel caso appena evidenziato, nella pratica corrente, è dato riscontrare una pluralità di situazioni per le quali è possibile prospettare soluzioni diverse in merito alla destinazione delle spese generali e tecniche.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

A tal fine, giova prendere in esame, la particolare situazione che è venuta a determinare in seguito al conferimento dell'incarico da parte del Comune al libero professionista che effettua la progettazione dei lavori di riattazione da eseguire per il ripristino dell'agibilità dell'edificio privato danneggiato di cui trattasi.

Nel caso in questione, però, il Comune instaura rapporti diretti con il professionista al quale è tenuto a riconoscere il compenso previsto dall'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981 corrispondente al 75% dell'importo della tariffa professionale considerata dalla tabella allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese generali e tecniche sono, in prima approssimazione, di pertinenza dell'Amministrazione comunale e non possono essere attribuite né al professionista (al quale va liquidato il 75% dell'importo di tariffa), né alla ditta appaltatrice alla quale possono, invece, essere riconosciuti esclusivamente i prezzi stabiliti dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Merita, pertanto, una più approfondita disamina la destinazione dell'aliquota dell'1% a titolo di spese generali che è temporaneamente nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale nel duplice profilo delle spese che possono gravare sul fondo di cui trattasi e della rendicontazione relativa.

Sotto il primo profilo, deve sottolinearsi, preliminarmente, che le spese in questione non possono essere acquisite al bilancio dell'Ente locale in via definitiva per la circostanza che, secondo è dato rilevare dalle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, (v. pure ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981), al Comune è stata attribuita la competenza ad intervenire, avvalendosi ovviamente della propria struttura tecnico-amministrativa, in materia di riattazione con l'ovvia conseguenza che nessuna remunerazione compete per l'attività espletata per la riparazione degli edifici privati danneggiati dai noti eventi sismici.

Tuttavia, l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 riconosce al committente, nel caso di specie al Comune, un'aliquota dell'1% a titolo di spese generali e tecniche con l'ovvia conseguenza che possono imputarsi alle spese in questione unicamente quelle poste in diretta relazione con la riattazione (compreso per l'eventuale collaudo) degli edifici riattati.

È da escludersi, proprio perché trattasi di attività istituzionale dell'Ente, l'imputazione sui fondi in questione, ogni onere indiretto che, invece, va posto a carico del bilancio dell'Ente.

Per le considerazioni che precedono, pertanto, i Comuni che hanno acquisito disponibilità derivanti dalle spese generali liquidate dagli Istituti bancari per le riattazioni eseguite e che non le hanno erogate per le spese dianzi precisate, debbono provvedere, con assoluta urgenza, alla restituzione direttamente alla Gestione Stralcio.

Sotto il secondo profilo, invece, deve sottolinearsi che le spese effettivamente sostenute ed imputabili alla predetta aliquota dell'1%, i Comuni in questione dovranno rendere un documentato rendiconto, alla Prefettura competente per territorio, allegando allo stesso tutta la documentazione giustificativa relativa (incarico conferito al professionista che ha eseguito il collaudo, la parcella relativa, la fattura commerciale, ecc.).

Per la sistemazione contabile della partita, inoltre, il Comune in questione darà diretta comunicazione alla Prefettura e alla Gestione Stralcio delle spese sostenute ai fini della correzione dei carichi e delle scritturazioni contabili relative e ciò proprio perché le spese generali (1%) in questione, pervenute al Comune in sede di riscossione del buono contributo, costituiscono un vero e proprio accredito iscritto nelle pertinenti scritture contabili.

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda il caso in cui — non del tutto infrequente — il Comune, appena ricevuto la delega ad eseguire le riattazioni di cui trattasi, ha conferito dei lavori al proprio Ufficio Tecnico.

Per le motivazioni dianzi espresse, questa Gestione Stralcio ritiene che ai tecnici che hanno redatto le progettazioni ed hanno diretto i lavori di cui trattasi, non competono i compensi professionali considerati dalla già più volte citata ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981 e ciò per la circostanza che i lavori in questione, rientrando la materia nella competenza istituzionale dell'Ente comunale, vanno visti alla stessa stregua delle opere comunali.

In definitiva, questa Gestione Stralcio, per le motivazioni che precedono, ritiene che il Comune non possa acquisire al proprio bilancio le quote di contributo corrispondenti alle aliquote per la progettazione dei lavori, per la direzione relativa e per le spese generali (1%) del committente.

Tuttavia, questa Gestione Stralcio, non può non sottolineare che il Comune, anche per la progettazione in questione, ha sostenuto degli oneri per acquisto materiali (da disegno, tecnografi, ecc.) che non può non essere posto a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 con l'ovvia conseguenza che, anche per le spese in esame, è tenuto a produrre un documentato rendiconto alla Prefettura competente per territorio con le modalità già delineate per le spese generali del committente.

Analogamente, il Comune è tenuto a restituire direttamente alla Gestione Stralcio, con le modalità già delineate per le spese generali del committente, tutti gli importi erogati e non dovuti per le spese generali e tecniche per le opere progettate e dirette dagli Uffici Tecnici comunali.

Infine, deve sottolinearsi che sui fondi in questione in nessun caso, possono gravare oneri per il pagamento di compensi per prestazioni straordinarie comunque eseguite dal personale comunale interessato.

Considerata la notevole rilevanza che riveste il problema, si pregano le SS.LL. di trasmettere con urgenza la presente circolare curando anche che le Amministrazioni comunali, ricadenti nei territori di rispettiva competenza, ne garantiscano la massima diffusione.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 21
Protocollo n. 8320/1.19/M

Napoli, 7 luglio 1983

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— NAPOLI — SALERNO — MATERA
— POTENZA — FOGGIA

OGGETTO: Lavori di riattazione ai sensi delle lettere d) ed e) art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Richieste dati.

La scrivente Gestione Stralcio, con circolare n. 2949/1.19/M, in data 24 marzo 1983, ha pregato le SS.LL. di richiedere alle Amministrazioni comunali, ricadenti nell'ambito delle rispettive province, i dati conclusivi relativi all'intero intervento di riattazione, che, attuato con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80, è stato finanziato con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per le zone terremotate.

I dati da trasmettere dovevano considerarsi definitivi poiché, alla data in cui sono stati richiesti, l'intervento commissariale era da considerarsi concluso. Infatti, lo scrivente Ufficio, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 novembre 1982, n. 883, aveva fissato, con apposito provvedimento, al 31 gennaio 1983 il termine ultimo per la produzione, presso gli sportelli bancari dei documenti necessari al pagamento dei buoni contributo.

A causa, però, della ritardata proroga della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario, numerosi Istituti bancari, nell'incertezza determinatasi per la vacanza legislativa, si sono rifiutati di ricevere, anche solo amministrativamente in tempo utile le pratiche inerenti buoni contributo.

Conseguenzialmente è stata emessa l'ordinanza n. 7 in data 19 maggio 1983, con la quale si è prorogato al 15 giugno 1983 il termine per la produzione, presso gli sportelli bancari, della documentazione necessaria ad ottenere il pagamento dei buoni contributo riferiti a lavori ultimati entro il 31 dicembre 1982.

Considerato che la citata ordinanza n. 7 potrebbe aver determinato delle variazioni del numero complessivo dei buoni contributo portati a consuntivo e dei relativi importi finali, riferiti ai singoli Comuni, si pregano le SS.LL. di trasmettere — comunque non oltre il 20 luglio 1983 — i dati già richiesti con la citata nota n. 2949/1.19/M apportando, le eventuali variazioni determinatesi in seguito all'entrata in vigore della ripetuta ordinanza n. 7 del 19 maggio 1983.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10382/1.22-1-NA

Napoli, 6 settembre 1982

Alla PREFETTURA di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA
— BENEVENTO — AVELLINO
— POTENZA — MATERA

Agli I.A.C.P. di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA
— BENEVENTO — AVELLINO
— POTENZA — MATERA

Agli U.T.E. di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO
— POTENZA — MATERA

Ai GRUPPI TECNICI ERARIALI

— C/O LE PREFETTURE SUINDICATE

e, p.c. Al MINISTERO DEI LL.PP. - C.E.R.

— ROMA

Alla REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

Alla REGIONE BASILICATA

— POTENZA

OGGETTO: Istituti Autonomi Case Popolari - Lavori di riattazione.

Com'è noto, il Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, già all'indomani del sisma, conferì agli II.AA.CC.PP. apposita delega per la riattazione dei propri edifici per consentire, nel più breve tempo possibile, il ritorno della popolazione terremotata nelle propri abitazioni ripristinate con i mezzi finanziari attinti al fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80.

In più occasioni, questa Gestione Stralcio ha precisato, per ognuno degli enti in indirizzo, i limiti del proprio intervento finanziario che, in più di un caso, non consentono la totale copertura dei mezzi finanziari occorrenti al completamento dei programmi di riattazione approntati, peraltro senza l'assenso della scrivente, per consentire il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli edifici riattati.

Detti limiti, precisati con lettere separate, non possono essere superati in considerazione della circostanza che questa Gestione Stralcio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, può accordare soltanto contributi per il ripristino che, in ogni caso, non debbono coprire necessariamente l'intero onere per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980.

Al fine di disciplinare la complessa materia connessa alla conduzione ed ammissione a contributo dei lavori di cui trattasi, questa Gestione Stralcio ha emanato l'ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982 con la quale, in pratica, sono state regolamentate, anche con i poteri di deroga, le modalità per l'ammissione a contributo dei lavori di cui trattasi.

Senonché, sono pervenute da più parti richieste di precisazioni, di modifiche alle norme come d'anzì emanate, di chiarimenti in ordine a taluni lavori eseguiti, alle categorie di opere ammissibili ed, in genere, a problematiche insorgenti che attengono a tutta la condotta tecnico-amministrativa degli II.AA.CC.PP. che impongono una riconsiderazione generale dei lavori di riattazione ai fini della esatta individuazione dei lavori eseguiti e finalizzati al ripristino delle normali condizioni di abitabilità degli alloggi riattati.

Ciò si rende tanto più necessario ove si consideri che gli II.AA.CC.PP. sono stati abilitati ad intervenire, in un primo momento, in quanto delegati dal Commissario Straordinario di Governo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai sensi dell'art. 1, lettera d), del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, (che ammette il ripristino delle condizioni di abitabilità dei senza tetto) e, successivamente (ordinanza n. 203 del 12 aprile 1981), nell'ambito delle categorie di lavori ammessi sulla base della ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 che mirano, in concreto, a ripristinare la agibilità degli edifici di cui trattasi.

Infatti, per effetto della delega contenuta nell'ordinanza numero 88 del 12 gennaio 1981, che veniva emessa con espresso riferimento al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, gli II.AA.CC.PP. potevano operare unicamente in fabbricati dichiarati inagibili, mentre per i lavori eseguiti in conseguenza dell'ordinanza n. 203 del 12 aprile 1981, che ha abilitato gli Istituti in indirizzo ad eseguire i lavori di ripristino considerati dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, non era richiesta l'emissione di alcuna ordinanza di sgombero per poter intervenire sugli edifici da riattare (l'ordinanza di sgombero, che peraltro dava solo titolo a precedenza, è stata richiesta soltanto con ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981).

Stante la suindicata situazione non può non sottolinearsi che riesce oltremodo difficile differenziare, allo stato, quali lavori siano stati eseguiti sulla base della delega contenuta nell'ordinanza n. 88 del 12 gennaio 1981 e quali, siano stati eseguiti in adempimento alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 203 del 12 aprile 1981.

D'altra parte, non può sottacersi la circostanza che gli II.AA.CC.PP. sono enti autonomi di diritto pubblico che, in pratica, vengono finanziati, per l'attuazione dei propri programmi, dal C.E.R. con la conseguenza che, in definitiva, le esigenze finanziarie degli stessi sono soddisfatte dall'erario. Ne deriva, pertanto, la necessità di riconoscere i lavori eseguiti dagli istituti di cui trattasi indipendentemente dalle categorie di lavori ammissibili individuate nell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Deve, inoltre, aggiungersi che gli II.AA.CC PP, titolari del diritto di proprietà degli alloggi danneggiati dai noti eventi sismici, sono comunque tenuti a garantire le normali condizioni abitative degli stabili agli assegnatari con l'ovvia conseguenza che, in ogni caso, l'erario avrebbe dovuto accollarsi l'onere per il ripristino degli alloggi in questione.

Tuttavia, non può non mettersi in evidenza che questa Gestione Stralcio, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, può assumersi esclusivamente gli oneri conseguenti i danni originati dai noti eventi sismici del novembre 1980. Ne deriva, pertanto, che, nei casi in cui è possibile determinarlo, nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi in indirizzo che non siano stati originati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Pertanto, corrispondendo a quanto segnalato dal Gruppo Tecnico Erariale di Napoli, il primo accertamento da eseguirsi è quello di determinare l'incidenza dell'evento sismico sui danni subiti dagli stabili riparati dagli Istituti di cui trattasi.

In tale ottica, perciò, i gruppi Tecnici Erariali, in primo luogo, debbono determinare, in relazione alla fatiscenza degli stabili, se l'evento sismico ha avuto incidenza o meno sui danni riparati dagli Istituti in questione, i cui oneri ora si intendono a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Pertanto, i gruppi Tecnici Erariali escluderanno ogni onere a carico della Gestione Stralcio per i danni non dipendenti dal sisma.

Inoltre, non può non mettersi in evidenza che gli edifici in questione, indipendentemente dalla fatiscenza degli stessi, erano utilizzati dagli occupanti per finalità locative con l'ovvia conseguenza che il sisma ha inciso, in maniera più o meno ampia, sulle condizioni locative dello stabile, richiedendo, in pratica, gli interventi attuati. Nel caso di specie, pertanto è risultato che il sisma ha accelerato la situazione di precarietà che ha richiesto l'intervento di cui trattasi per consentire il normale uso dello stabile riparato. In sostanza, nel caso in cui l'evento sismico ha inciso come concausa, appare del tutto pacifico l'assunzione dell'onere a carico della Gestione Stralcio in considerazione anche della impossibilità di separare con certezza la quota di danno dovuta al terremoto e quella dovuta a vetustà dello stabile riattato.

Nel caso in cui ciò fosse tecnicamente possibile i Gruppi in indirizzo ben possono separare le diverse quote d'incidenza ponendo a carico della Gestione Stralcio unicamente ed esclusivamente quelle originate dai noti eventi sismici del novembre 1980.

Da tali considerazioni, perciò, discende che non possono essere messi a carico della Gestione Stralcio gli oneri per gli interventi della sola pitturazione nell'ottica delle disposizioni contenute nell'art. 1621 C.C. essendo, in concreto, opere di manutenzione ordinaria, sono di pertinenza del locatario.

Da quanto precede, pertanto, risulta che, data la situazione di fatto esistente, i gruppi Tecnici Erariali, così come prospettato da quello di Napoli con la nota n. 50/82/CP del 20 agosto 1982, possono ammettere a contributo anche le opere di recupero statico degli edifici senza alcun riferimento alle limitazioni considerate dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 per la riattazione degli edifici privati.

Incombe, in ogni caso, ai gruppi Tecnici Erariali in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 63 della legge 28 ottobre 1971, n. 865, le determinazioni della congruità dei prezzi posti a base delle perizie redatte dagli Istituti Case Popolari in conformità alla normativa emanata da questa Gestione Stralcio e che regola la soggetta materia.

Incombe, altresì, ai gruppi Tecnici Erariali l'onere di tener conto di tutte le indicazioni che, precedono e che, in pratica, adeguano alle esigenze reali le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982.

Per la Prefettura di Napoli, si confermano le precedenti disposizioni contenute nella nota n. 82/9740/1.22.1.NA in data 12 agosto 1982, per quanto concerne l'anticipazione da effettuare all'I.A.C.P., ed in quelle nn. 82/8146/1.22/1.NA del 3 giugno 1982 e n. 82/7822 del 18 maggio 1982, in quanto non contrastanti con la presente.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10904-1.22/1 MT

Napoli, 17 settembre 1982

Alla PREFETTURA di

— MATERA

e, p.c. All'I.A.C.P. di

— MATERA

Al MINISTERO DEI LL.PP.
SEGRETERIA C.E.R.

— ROMA

All'ASSESSORATO
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
DELLA REGIONE BASILICATA

— POTENZA

OGGETTO: I.A.C.P. - Lavori di somma urgenza a seguito del sisma del novembre 1980 a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Si trasmette, in allegato, il carteggio relativo a quanto in oggetto, riguardante i lavori di somma urgenza dell'I.A.C.P. di Matera.

Il Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata, con decreti prot. n. 9259/Rag. in data 8 giugno 1982 ha disposto a favore dell'I.A.C.P. di Matera l'accreditamento della somma di L. 267.658.000 (duecentosessantasettemilioneiseicentocinquantottomila), per lavori a carattere urgente ai sensi del D.L. n. 1010 del 12 aprile 1948. La relativa comunicazione è stata trasmessa all'I.A.C.P. di Matera con telegramma n. 5259/1.15.PZ.

Si rappresenta che questa Gestione Stralcio, qualora l'Istituto dovesse manifestare l'urgenza di fruire di ulteriori accreditamenti a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80, non potrebbe assumere nessun altro onere oltre quello già assunto in rapporto alle anticipazioni disposte, salvo non trattasi di utilizzare eventuali economie a qualsiasi titolo conseguite.

Codesta Prefettura dovrà, pertanto, acquisire l'elenco definitivo delle opere appaltate ed eseguite dall'I.A.C.P. di Matera.

Inoltre, entro i limiti finanziari riconosciuti dallo scrivente, codesta Prefettura, dovrà verificare l'ammissibilità al contributo dei lavori affidati all'I.A.C.P., la congruità dei prezzi adottati ed acquisire la rendicontazione relativa alla spesa sostenuta, corredata di tutti i documenti previsti dalle disposizioni vigenti.

A tal fine deve porsi in evidenza che, in sede di rendiconto, codesta Prefettura sottoporrà la documentazione relativa al visto dei Gruppi Tecnici Erariali per la congruità dei prezzi e per la compatibilità degli interventi con la delega conferita ai sensi del D.L. n. 1010 del 12 aprile 1948 e con le disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codesta Prefettura, in seguito ai pareri espressi dai Gruppi Tecnici Erariali, ai sensi dell'Ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982 avrà cura di non ammettere a contributo le opere non ammissibili, ovvero ad introdurre eventuali riduzioni nei casi in cui non dovessero risultare congrui i prezzi applicati.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 56

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 104, in data 14 gennaio 1981 con la quale gli Istituti Autonomi Case Popolari della Campania e Basilicata sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione sulle abitazioni di proprietà degli stessi, o, comunque, da essi gestiti, lievemente danneggiate dal sisma;

VISTO il provvedimento commissariale n. 88 del 12 gennaio 1981 con il quale l'I.A.C.P. di Napoli è stato delegato ad eseguire, direttamente, sul proprio patrimonio edilizio gli interventi di somma urgenza previsti dal D.L. n. 1010/1948 e la successiva revoca con telegramma n. 6592/1.15 del 17 marzo 1981;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 203, con la quale gli I.A.C.P. sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione, purché sui relativi progetti venisse posto il visto della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, in luogo di quello della Commissione Tecnica Comunale di cui all'art. 3 (8° comma) della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSTATATO che ai sensi dell'art. 7, legge 29 aprile 1982, n. 187, i lavori di riattazione devono essere ultimati entro il 31 luglio 1982;

CONSIDERATO che allo scopo di verificare i lavori eseguiti dagli I.A.C.P., si rende necessario conferire ai Gruppi Tecnici Erariali l'incarico di effettuare controlli tecnici sui fabbricati, di proprietà degli I.A.C.P., riattati o in via di riattazione;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente;

D I S P O N E

I Gruppi Tecnici Erariali sono incaricati di effettuare, anche mediante idonei sopralluoghi in cantiere, controlli tecnico-amministrativi sugli elaborati ed edifici riattati o da riattare, a cura dell'I.A.C.P. e più specificatamente dovranno:

- 1) esaminare i rendiconti a fronte delle somme già disposte;
- 2) determinare l'ammontare dell'intervento compatibile con la delega conferita con le disposizioni contenute nel D.L. 1010/48, per i lavori di somma urgenza, con l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

3) enucleare le opere non ammissibili a contributo sulla base della ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

4) determinare la congruità dei prezzi posti a base delle perizie e degli altri documenti tecnico-contabili.

La concessione di eventuali ulteriori contributi all'I.A.C.P. sarà subordinata al preventivo esame tecnico-economico degli interventi da parte dei «Gruppi Tecnici Erariali» che esprimeranno il parere anche sulle opere realizzate e sui finanziamenti relativi.

Napoli, 15 luglio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 14

Protocollo n. 5424 - 1/22/1 - M

Rif. nota n. 11135 dell'11 aprile 1983

Napoli, 12 maggio 1983

Al PROVVEDITORATO alle OO.PP.
per la CAMPANIA

— NAPOLI

e, p.c. Al PROVVEDITORATO alle OO.PP.
per la BASILICATA

— POTENZA

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — CASERTA — AVELLINO
— SALERNO — POTENZA
— BENEVENTO — MATERA

Al COMMISSARIO DEL GOVERNO

— NAPOLI

OGGETTO: Compenso da liquidare agli II.AA.CC.PP. per spese generali negli interventi ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Codesto Provveditorato, con la nota sopradistinta, ha formulato allo scrivente quesito inteso a conoscere se le spese generali e tecniche, iscritte dagli II.AA.CC.PP. nelle contabilità finali relative ai lavori di riattazione degli edifici di edilizia economica e popolare nella misura unica del 12%, possano ritenersi regolari e di pertinenza della stazione appaltante.

Per l'esame del problema proposto, giova premettere, in via preliminare, che l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha contemplato la possibilità che il Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata eroghi contributi per lievi danni subiti dagli stabili privati al fine di consentire il più rapido utilizzo degli edifici danneggiati.

In attuazione delle disposizioni contenute nella norma appena citata è stata emanata l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 che, tra l'altro, ha stabilito, come precisato dall'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981, il compenso spettante ai liberi professionisti, corrispondente al 75% dell'importo di tariffa, maggiorato dell'1% per spese tecniche.

Nel quadro giuridico dianzi delineato, si inserisce l'ordinanza n. 104 del 24 gennaio 1981 che, in pratica, contempla la possibilità di accordare agli II.AA.CC.PP. congrui contributi a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 per l'esecuzione di opere di riattazione con «l'utilizzazione delle strutture tecniche degli Istituti predetti».

Premesso quanto sopra, deve ora essere esaminata la situazione attuata dagli II.AA.CC.PP. che, in pratica, avrebbero maggiorato i lavori di riattazione, secondo quanto emerge dal suindicato quesito proposto allo scrivente, di un'aliquota del 12% quale compenso della stazione appaltante a titolo di spese generali e tecniche.

Ed invero, dall'esame della situazione attuata, gli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, in sede di determinazione del contributo da porre a carico del citato fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80, maggiorerebbero le contabilità finali delle aliquote di spese generali e tecniche indicate nel combinato disposto degli artt. 3 e 17 del Regolamento per l'esecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzata dagli Istituti Autonomi Case Popolari, Comuni ed altri Enti operanti nella Regione Campania, in ciò indotti dal fatto che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1067 del 10 dicembre 1981, ha precisato che per i lavori eseguiti dagli Istituti di cui trattasi ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 «saranno riconosciuti agli II.AA.CC.PP. compensi per spese tecniche generali nella misura stabilita dal vigente Regolamento per gli interventi di edilizia sovvenzionata».

La situazione attuata, però, non può non essere ritenuta di dubbia legittimità e lesiva degli interessi erariali in considerazione, soprattutto, della possibilità di prospettare il problema da ottiche e profili diversi che, in pratica, consentono di contenere, come in effetti con la presente si intende contenere, in limiti assai più ristretti l'onere da porre a carico della Gestione Stralcio.

In tale prospettiva, deve porsi in evidenza che la citata ordinanza n. 104 del 12 gennaio 1981 assicura la concessione di un congruo contributo che, in mancanza di precisi riferimenti, non può superare, in ogni caso, il limite del costo di riattazione degli edifici II.AA.CC.PP. corrispondente, in concreto, al totale dell'esborso di mezzi finanziari occorsi per la riparazione degli edifici di cui trattasi la cui attività, in definitiva, deve ricomprendersi nelle linee generali delle competenze istituzionali degli Istituti Autonomi in questione.

Anzi, nell'accezione tecnico - giuridica il termine contributo sta ad indicare un concorso finanziario autonomo della Gestione Stralcio che, in concreto, dovrebbe risultare anche inferiore al costo sostenuto dagli Istituti Autonomi in questione.

In sostanza, la ripetuta ordinanza commissariale (n. 104) garantisce unicamente agli II.AA.CC.PP. del reintegro dei costi sostenuti per la riparazione degli edifici danneggiati in considerazione pure della dichiarata circostanza che gli stessi avrebbero dovuto avvalersi unicamente delle proprie strutture tecniche preordinate, tra l'altro al potenziamento del patrimonio edilizio per il quale gli stessi Istituti sono stati entificati dalla legislazione vigente.

In definitiva, la ripetuta ordinanza n. 104 del 12 gennaio 1981, in considerazione della sussistenza di finalità parallele concorrenti (quella della Gestione Stralcio e dell'Istituto Autonomo Case Popolari) e comunque tendenti alla ricerca del potenziamento del patrimonio edilizio a fini abitativi ha voluto cooptare una struttura pubblica per ottenere, nel più breve tempo possibile, il ripristino delle condizioni minime abitative di quel patrimonio edilizio lievemente danneggiato dal sisma, concedendo, perciò, contributi congrui.

Ne deriva, pertanto, che nessun contributo può essere riconosciuto agli II.AA.CC.PP. che non corrisponda, in pratica, ad effettivo onere sostenuto per la esecuzione dei lavori di riattazione degli

edifici danneggiati dal sisma non risultando peraltro, applicabili le disposizioni contenute negli artt. 3 e 17 del Regolamento succitato che, invero, riguardano perfino lavori del tutto diversi rispetto alle opere di riattazione finanziate dalla Gestione Stralcio.

Devesi, in proposito, aggiungere che desta non poche perplessità la stessa estensione attuata dalla Regione Campania con propria delibera n. 1067 del 10 dicembre 1981 che, in pratica, ha consentito la maggiorazione delle contabilità finali dell'aliquota del 12% a titolo di spese generali e tecniche e ciò almeno per un triplice ordine di considerazioni:

— sul piano giuridico — così come può rilevarsi dalla tabella allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni — non risultano assimilabili le opere considerate dal Regolamento succitato per le quali i relativi artt. 3 e 17 determinano l'aliquota del 12% per spese generali e tecniche con preciso riferimento alle opere comportanti progettazioni di strutture tecniche adeguate alla realizzazione di immobili destinati ad opere di edilizia economica e popolare. Nel caso di specie, perciò trattasi di riparazioni di lievi danni che possono essere assimilabili alla manutenzione straordinaria per la quale la predetta tariffa contempla un'aliquota per il professionista assai meno onerosa;

— la delibera n. 1067 del 10 dicembre 1981 — che, peraltro, contempla l'applicazione degli artt. 3 e 17 del Regolamento di cui trattasi — è intervenuta quando gli Istituti Autonomi Case Popolari avevano già appaltato, sulla base del quadro giuridico dianzi precisato, tutti i lavori di riattazione con l'ovvia conseguenza che non può avere, in base ad un principio generale di diritto (art. II preleggi C.C.), effetto retroattivo risultando, la deliberazione stessa, in pratica, un atto amministrativo a contenuto generale;

— l'Ente regionale, con l'emanazione della suindicata delibera n. 1067 del 10 dicembre 1981, non poteva incidere, a parere della scrivente, su un quadro giuridico già in precedenza disciplinato dal Commissario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata con la propria ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981.

Per tutte le motivazioni che precedono, questa Gestione Stralcio ritiene che non possa risultare applicabile al caso di specie lo speciale ordinamento preordinato dalla Regione Campania per la determinazione in perizia delle spese generali e tecniche degli II.AA.CC.PP. in sede di esecuzione dei lavori di riattazione degli edifici danneggiati dai noti eventi sismici e ciò, proprio perché agli Istituti predetti sono stati affidati lavori di riparazione inerenti i fabbricati rientranti nella loro disponibilità senza, peraltro, riconoscere i compensi aggiuntivi per l'opera della stazione appaltante.

Devesi, inoltre, aggiungere che nemmeno apparirebbe corretta l'applicazione dell'aliquota del 12% per le spese generali e tecniche in considerazione della circostanza che, secondo quanto evince dalla ripetuta ordinanza n. 104 del 24 gennaio 1981, l'incarico conferito agli II.AA.CC.PP. avrebbe dovuto essere considerato quantomeno unico in sommatoria di tutti gli interventi attuati derivati, peraltro, da un unico atto e ciò anche per la similarità degli interventi, per la omogeneità dei lavori eseguiti e per le possibili concentrazioni in comparti eccedenti i 5 miliardi per i quali avrebbe potuto, al contrario, applicarsi, pure sulla base del Regolamento succitato risultato inapplicabile al caso di specie un'aliquota di molto inferiore.

D'altra parte, non può sottacersi la circostanza che la ripetuta ordinanza n. 104 del 24 gennaio 1981, pur precisando che per i lavori di cui trattasi gli II.AA.CC.PP. avrebbero dovuto provvedere con le proprie strutture, non pone alcun esplicito divieto di affidare la progettazione e la direzione dei lavori di cui trattasi a liberi professionisti con l'ovvia conseguenza che, al caso di specie, tornano applicabili le disposizioni contenute nella già citata ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981 che, in pratica, riconoscono al libero professionista un compenso corrispondente al 75% dell'importo della tariffa allegata alla già più volte citata legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni.

In quest'ultimo caso, pertanto, potranno essere riconosciuti agli II.AA.CC.PP., per le perizie redatte dai suindicati liberi professionisti, le aliquote di spese generali e tecniche corrispondenti agli incarichi conferiti ai tecnici interessati.

Appare, inoltre, del tutto superfluo precisare che, in considerazione della tipicità degli incarichi conferiti, vanno cumulati con riferimento allo stesso professionista, tutti gli incarichi affidati per la riattazione degli edifici danneggiati in un determinato periodo e ciò ancorché l'espletamento dello stesso, indipendentemente dalle ubicazioni degli stabili, può aver dato luogo alla redazione di più progetti distinti, risultando, in sostanza, unica la categoria dei lavori da eseguire (Circ. Min. LL.PP. 1565 del 21 gennaio 1957).

In definitiva, i gruppi tecnici erariali operanti presso le varie Prefetture dell'area terremotata, in sede di esame delle contabilità finali redatte dagli II.AA.CC.PP., si atterranno alle seguenti direttive:

- non considereranno le spese generali e tecniche nei casi in cui la stazione appaltante ha realizzato i lavori di riattazione degli edifici danneggiati avvalendosi esclusivamente della propria struttura tecnica;
- determineranno, per le opere in questione realizzate con l'assistenza dei liberi professionisti, l'ammontare del contributo da erogare, con i criteri dianzi precisati, sulla base dell'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981 che ha disciplinato i compensi da riconoscere ai liberi professionisti per le progettazioni e le altre prestazioni professionali occorse per la riattazione degli edifici di cui trattasi;
- non riconosceranno compensi comunque liquidati ai dipendenti degli Istituti Autonomi Case Popolari per le eventuali prestazioni straordinarie comunque eseguite oltre il normale orario di ufficio per l'espletamento di attività connesse alla riattazione degli edifici II.AA.CC.PP..

L'erogazione di questi ultimi compensi, ove effettivamente dovuti sulla base dell'ordinamento degli Enti in questione, potranno essere posti, così come è stato effettuato con altri Enti Pubblici ed amministrativi varie, a carico degli Enti predetti.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10353/1.19-2 AA.GG.

Napoli, 18 settembre 1982

Alla PREFETTURA di

— AVELLINO

(Rif. nota n. 52113/AA del 18 agosto 1982)

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — BENEVENTO — CASERTA

— POTENZA — SALERNO

— MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 - Riattazione edifici scolastici.

Codesta Prefettura, con la nota sopradistinta, ha chiesto che siano impartite istruzioni in merito alla liquidazione delle parcelle ai tecnici ed, in particolare, le disposizioni che regolano la soggetta materia.

Per la disamina della problematica segnalata, giova premettere che i Comuni e gli altri enti interessati, per la riattazione dei danni subiti dagli edifici scolastici a causa del sisma del novembre 1980, hanno redatto apposite perizie estimative che, in pratica, rappresentano gli atti progettuali inerenti la riparazione dei danni di cui trattasi.

Dette perizie, in numerosi casi riscontrati, sono state eseguite dagli uffici tecnici comunali ovvero dai tecnici incaricati dal Comune nell'ambito dei rapporti generali con la conseguenza che le amministrazioni locali interessate non hanno richiesto, in sede di esame delle perizie estimative predette, alcun importo per il ripiano delle spese generali e tecniche.

Nel caso appena indicato, pertanto, nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio per il titolo suindicato essendo l'importo di progetto approvato, l'importo massimo erogabile per l'esecuzione dei lavori descritti nella perizia estimativa.

In definitiva, il decreto che approva la perizia estimativa prodotta dal Comune indica, tra le somme a disposizione, gli importi che possono essere erogati per il pagamento delle spese tecniche. Nel caso in cui non risultasse considerato nessun importo per il titolo suindicato, nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio per le spese tecniche.

In altri casi, però, è risultato che i Comuni, redattori delle perizie estimative, hanno conferito gli incarichi relativi a liberi professionisti richiedendo il relativo contributo a carico della Gestione Stralcio.

In calce alla perizia, perciò, è stata considerata la spesa ammissibile a carico della Gestione Stralcio.

Detta spesa è stata determinata nella misura del 75% della tariffa spettante a libero professionista sulla base delle disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, codesta Prefettura, nei limiti delle spese tecniche riconosciute dalla Gestione Stralcio, può, ammettere a contributo la parcella del libero professionista con una decurtazione del 25%, da calcolarsi con le stesse aliquote e metodo considerato dalle indicazioni emergenti dalla perizia estimativa approvata da questa Gestione Stralcio.

Nell'ipotesi, però, che le opere di riattazione siano state realizzate da più professionisti (di cui uno ha eseguito la perizia estimativa e l'altro la direzione dei lavori), il compenso va ripartito tra i professionisti sulla base delle aliquote — ridotte del 25% — considerate dalla citata legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, senza l'applicazione della prevista aliquota di maggiorazione. In ogni caso, il compenso ai liberi professionisti non può superare l'importo determinato dalla Gestione Stralcio ed iscritto in calce alla perizia estimativa. Ove, però, i liberi professionisti che hanno svolto attività rivestissero la qualifica di dipendente statale ovvero di enti pubblici (Regione, Provincia e Comune), i compensi loro spettanti debbono essere assoggettati alle decurtazioni considerate dall'art. 62, IV comma, del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537.

A tal fine, si dispone, in analogia a quanto già stabilito in casi similari, una decurtazione del 50% all'importo di tariffa considerata dalla ripetuta legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni.

Appare ovvio che nei casi della specie le somme non utilizzate vanno portate in economia.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10951/1.19PZ

Napoli, 13 novembre 1982

Alla PREFETTURA di

— POTENZA

(Rif. nota n. 3215 del 10 settembre 1982)

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO

— CASERTA — BENEVENTO — MATERA

OGGETTO: Edilizia scolastica.

Codesta Prefettura, con la nota sopradistinta, ha fatto presente che l'applicazione dell'ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982, comporta inconvenienti di notevole rilievo in considerazione soprattutto della circostanze che, spesso, risultano realizzate opere non previste nel progetto approvato ed ha proposto che vengano ammesse a finanziamento le opere strettamente necessarie per un sollecito ripristino dell'agibilità e funzionalità degli edifici pubblici rispetto al fine cui sono destinati.

Per l'esame della situazione attuata, giova premettere che la materia è stata regolamentata con ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 in un periodo, cioè, in cui la maggior parte dei lavori di riattazione risultavano già eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 che, tra l'altro, hanno precisato le opere ammissibili a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80, e ciò proprio perché le perizie estimative erano state approntate comprendendo in esse esclusivamente le categorie di lavori stabilite dalla stessa ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Devesi, però, evidenziare che, mentre per l'edilizia privata poteva essere posto a carico dei proprietari una aliquota di lavori per conseguire l'abitabilità dell'abitazione riattata, non sembra possibile porre a carico delle amministrazioni pubbliche oneri per il completo ripristino degli edifici scolastici per l'assoluta carenza di fondi disponibili.

D'altra parte, secondo quanto può rilevarsi dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, il contributo che può essere posto a carico del fondo è teso unicamente «alla ripresa dell'attività scolastica» con l'ovvia conseguenza che, diversamente da quanto stabilito nella ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, la perizia estimativa, a suo tempo redatta dall'amministrazione comunale, ben poteva comprendere tutte le opere occorrenti (impianti igienico-sanitari, elettrici, idrici, ecc.) a ripristinare, anche sul piano igienico-sanitario, le condizioni minime per consentire il funzionamento della scuola.

Ovviamente, la riattazione degli edifici scolastici deve ubbidire a due condizioni fondamentali e precisamente:

— le opere ripristinate debbono essere state danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980;

— I lavori realizzati non possono completare servizi inesistenti alla data del sisma.

Restano, pertanto, modificate le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 nella parte in cui viene individuato il limite dell'intervento Commissariale nella categoria dei lavori ammissibili ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, mentre devono ritenersi applicabili le limitazioni considerate dal II comma dell'art. 3 della medesima ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982.

Da quanto precede, pertanto, risulta evidente la necessità che gli enti locali, per le opere non previste nel computo metrico estimativo, producano perizie di variante da sottoporsi all'esame del gruppo tecnico ispettivo-consulativo e considerato dalla citata ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 per la valutazione della necessità ed essenzialità dell'opera ai fini del ripristino della funzione scolastica, della circostanza che trattasi di opere danneggiate dal sisma del novembre 1980 e che non riguardano nuove opere, nonché della congruità dei prezzi iscritti in consuntivo ovvero negli altri documenti contabili.

Restano, pertanto, confermate tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982.

La Prefettura di Napoli, inoltre, ha segnalato che l'Amministrazione Provinciale ha eseguito lavori di riattazione degli edifici scolastici senza la preventiva specifica autorizzazione del Commissario Straordinario e che ha adottato la procedura di somma urgenza.

In proposito questa Gestione Stralcio, sempre che per i lavori in questione sia stato concesso l'affidamento del contributo, ritiene che i gruppi tecnici debbano eseguire i controlli di congruità dei prezzi tenendo conto, ovviamente, che l'intervento di riattazione è finalizzato al ripristino della funzionalità dell'edificio scolastico riparato. Devesi, inoltre, sottolineare che i controlli in questione debbono, in ogni caso, tenere conto della particolare situazione giuridica nel cui contesto i lavori di riattazione sono stati realizzati, non ammettendo, in ogni caso, a contributo le nuove opere e quelle che non hanno alcuna attinenza con il noto evento sismico del novembre 1980.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 13

Protocollo n. 5234/1 - 19/2 - PZ

Rif. n. 4171/27 del 6 novembre 1982

Napoli, 7 maggio 1983

Alla PREFETTURA di

— POTENZA

e, p.c. Alle PREFETTURE DI

— NAPOLI — SALERNO — BENEVENTO

— AVELLINO — CASERTA

— MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Comune di Armeno - Lavori di riparazione danni casuati dal sisma agli edifici scolastici.

Codesta Prefettura, con la nota sopradistinta, ha posto il problema dell'utilizzo delle economie conseguite dai Comuni in occasione della realizzazione degli edifici scolastici per i quali la scrivente ha esaminato, peraltro preventivamente le perizie estimative autorizzando l'esecuzione dei lavori relativi.

Al riguardo, questa Gestione Stralcio, in via preliminare, deve porre in evidenza che le economie progettuali possono derivare, sul piano pratico, dall'inclusione in perizia di categorie di lavori che, in concreto, non sono risultate necessarie, sia per la circostanza che le quantità delle varie categorie di lavoro sono state stimate in eccedenza rispetto alle quantità iscritte in perizia, sia perché non risulta necessario eseguire i lavori previsti.

Sorge, pertanto, la richiesta delle varie amministrazioni locali tendenti ad assorbire le varie economie in opere diverse da quelle progettate sia per migliorare le strutture scolastiche riattate, sia per eseguite categorie di lavori non iscritte proprio nelle perizie approvate dalla Gestione Stralcio.

Le richieste delle Amministrazioni locali, come sopra formulate debbono essere attentamente vagliate dalle Prefetture al fine di evitare sprechi di risorse pubbliche non finalizzate a realizzare strutture essenziali connotate dal carattere di imprescindibilità per un normale funzionamento delle scuole riattate.

Pertanto, le Prefetture potranno autorizzare, all'interno di ogni progetto, l'assorbimento delle economie realizzate per eseguire unicamente opere essenziali ai fini del funzionamento normale della scuola riattata. Pertanto, le Prefetture negheranno il loro assenso nella ipotesi che l'assorbimento delle economie riguardassero la realizzazione di opere di abbellimento e, comunque, non necessarie al funzionamento della scuola.

In qualche caso, poi, è risultato che le Amministrazioni comunali hanno chiesto di utilizzare le economie realizzate su alcuni progetti per portare a termine la riattazione di altre scuole per le quali gli importi iscritti nelle perizie approvate si sono presentati, in concreto, inadeguate rispetto alle effettive necessità occorrenti per consentire il normale funzionamento della scuola in corso della riattazione.

Nel caso di specie, però, questa Gestione Stralcio ritiene che le economie, aggiunte agli importi di perizia, sono tali da consentire le condizioni minime per assicurare il normale funzionamento della scuola che si intende completare il riattamento.

Ove, però, le economie che si intendono utilizzare dovessero riguardare la realizzazione di opere per scuole già funzionanti le Prefetture sono pregate di negare l'autorizzazione. Come pure le Prefetture negheranno ogni autorizzazione per il trasferimento delle economie per la esecuzione di lavori per scuole per le quali questa Gestione Stralcio non ha approvato alcuna perizia estimativa per la riattazione delle scuole medesime.

Le economie, inoltre, possono derivare dal fatto che le Amministrazioni comunali non hanno conferito a liberi professionisti gli incarichi per la redazione delle perizie e questa Gestione Stralcio abbia considerato le spese generali e tecniche nella compilazione delle medesime perizie estimative redatte per la riattazione degli edifici scolastici. Anche nei casi della specie, debbono applicarsi i criteri dianzi esposti in sede di esame delle richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali intese ad utilizzare le economie risultanti dall'attuazione delle opere di riattazione di edilizia scolastica.

Tutte le somme iscritte in perizia, autorizzate dalla scrivente e non utilizzate in sede di esecuzione dei lavori debbono considerarsi acquisite alla Gestione Stralcio.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 58

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 386 del 26 marzo 1981, con la quale sono stati indicati i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai collaudatori delle opere di urbanizzazione realizzate dal Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate della Campania e Basilicata;

VISTA la propria ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982, concernente tra l'altro, il conferimento dell'incarico al Provveditore alle OO.PP. per la nomina dei collaudatori delle opere realizzate dal Commissario predetto;

CONSIDERATO che occorre dettare una disciplina più completa in ordine alle tariffe professionali per Ingegneri ed Architetti per alcune prestazioni richieste in occasione dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed installazione dei prefabbricati occorrenti al reinsediamento delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata e rivedere le disposizioni già emanate con la citata ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982, con riferimento alle diverse opere realizzate con i contributi a carico della Gestione Stralcio;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero LL.PP., in data 10 novembre 1981, in merito ai criteri da adottare per l'attribuzione dei compensi dovuti ai collaudatori delle opere predette;

VISTO il parere espresso dalla 1^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in ordine ai compensi da attribuire ai collaudatori dei prefabbricati leggeri che per la determinazione dei quali fa espresso invio alle norme stabilite per la collaudazione delle opere della Cassa per il Mezzogiorno;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere il parere come sopra formulato dal Consiglio Superiore dei LL.PP., recependo, in pratica, la delibera n. 4550/S.G. del 18 dicembre 1981 della predetta Cassa per il Mezzogiorno;

VISTO l'art. 62, IV comma del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

D I S P O N E

A) *Riattazione edifici privati*

Art. 1

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 dell'ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981, la nomina del collaudatore deve essere disposta dai Sindaci in tutti i casi in cui i lavori finanziati con

i contributi a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 eccedano l'importo di lire 300 milioni, sia che vengano eseguiti da privati (e finanziati con i buoni contributo) sia che vengano eseguiti dai Comuni in seguito a delega.

Per i lavori d'importo inferiore, la Direzione dei lavori emette certificato di regolare esecuzione.

Art. 2

Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione debbono essere presentati al Sindaco e da questi approvati prima del pagamento della rata di saldo.

Gli atti predetti formeranno oggetto, unitamente agli altri documenti considerati dall'Ord. n. 302 del 2 giugno 1981, di rendiconto che i Comuni sono tenuti a presentare alle Prefetture per tutti i lavori di riattazione.

Art. 3

Le eventuali riserve e contenziosi, ove attinenti ai lavori affidati in delega ai Comuni da privati, debbono essere definiti dai Comuni medesimi con le imprese interessate. Ove trattasi di lavori di riattazione, realizzati con l'emissione di buoni contributo, i contenziosi relativi sono definiti tra le imprese ed i privati interessati.

Gli eventuali maggiori oneri conseguenti, così come la liquidazione delle competenze spettanti al collaudatore, saranno posti a carico del Comune, nel caso di lavori eseguiti con deleghe di privati, ed a carico dei beneficiari del contributo per gli altri edifici privati.

B) *Riattazione di edifici privati ad uso pubblico ed edifici di enti pubblici*

Art. 4

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 12 novembre 1981, n. 741, deve provvedersi a collaudo dei lavori in tutti i casi in cui i lavori eseguiti superino l'importo di 300 milioni.

Per i lavori di riattazione per importi inferiori, la Direzione dei Lavori è tenuta a rilasciare il certificato di regolare l'esecuzione che sostituisce, ad ogni effetto di legge, l'atto di collaudo.

È fatto obbligo all'Ente pubblico di richiedere al Provveditore alle OO.PP., la nomina del collaudatore. A tal fine, l'Ente pubblico predetto deve indicare al Provveditore tutti gli elementi per l'identificazione dei lavori.

Art. 5

I Provveditori alle OO.PP., per la nomina dei collaudatori, debbono avvalersi di personale tecnico statale, in attività di servizio o in quiescenza.

Possono essere nominati collaudatori anche dipendenti delle Regioni.

Art. 6

Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori saranno rimessi, a cura dei collaudatori ovvero dei direttori dei lavori, agli Enti pubblici che hanno eseguito i lavori che, secondo i loro ordinamenti, sono tenuti ad approvarli. Gli Enti pubblici, appena ricevuti gli atti predetti, sono tenuti a produrre documentato rendiconto alla Prefettura competente per territorio.

Il collaudatore presenterà, inoltre, la specifica direttamente all'Ente pubblico per il pagamento relativo.

L'onere è posto a carico dell'Ente pubblico beneficiario che ha eseguito i lavori di riattazione.

C) *Riattazione alloggi I.A.C.P.*

Art. 7

In conformità alle norme preordinate per l'edilizia privata sono obbligatori i collaudi per i lavori di riattazione d'importo superiore a L. 300 milioni. I collaudatori sono nominati dal Provveditore alle OO.PP. e gli I.A.C.P. sono tenuti a comunicare al Provveditore i lavori d'importo superiore alla somma predetta.

La regolare esecuzione dei lavori d'importo inferiore a lire 300 milioni viene attestata dalla Direzione dei Lavori che rilascia il certificato relativo.

Art. 8

Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione vengono approvati dalla Commissione prevista dall'art. 63 della legge 28 ottobre 1971, n. 865. Intervenuto il collaudo ovvero emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, gli I.A.C.P. presenteranno documentato rendiconto alla Prefettura competente per i lavori finanziati, in tutto o in parte, a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Art. 9

Le eventuali riserve avanzate dalla impresa assuntrice dei lavori ed il contenzioso in genere viene definito dalla Commissione prevista dal già citato art. 63 della legge 28 novembre 1971, n. 865.

Le competenze spettanti al collaudatore possono gravare a carico del fondo considerato dall'art. 2 della legge n. 776/80 unicamente in caso di disponibilità dei contributi somministrati per la riattazione degli edifici di cui trattasi. In caso di indisponibilità sui fondi somministrati, gli I.A.C.P. sono tenuti ad assumere a proprio carico l'onere relativo al pagamento dell'onorario dovuto al collaudatore.

D) *Lavori eseguiti dai Provveditori alle OO.PP. - dalle Sovrintendenze e dalle Regioni*

Art. 10

Deve provvedersi alla nomina del collaudatore in tutti i casi in cui i lavori eseguiti siano d'importo eccedente i 300 milioni.

Tale nomina, ove non sia stata eseguita da altri organi, sarà effettuata direttamente dalle Amministrazioni interessate che cureranno l'approvazione degli atti di collaudo o dei certificati di regolare esecuzione, nonché la definizione di eventuali riserve ovvero contenziosi.

Per le opere regionali, la nomina del collaudatore sarà effettuata dai Provveditori alle OO.PP. che sottoporranno gli atti alle Regioni per la relativa approvazione.

Le Regioni cureranno, inoltre, l'approvazione dei certificati di regolare esecuzione, nonché la definizione di eventuali riserve. Per queste ultime opere, il contributo assegnato per l'esecuzione dei lavori costituisce il limite massimo del finanziamento. I maggiori oneri non coperti da contributo — ivi comprese le competenze dovute al collaudatore — sono poste a carico della Regione interessata.

Art. 11

Per i lavori realizzati dai Provveditori alle OO.PP. e dalle Sovrintendenze, gli eventuali oneri derivanti da accoglimento di riserve ovvero da insorgenza di contenzioso, nonché gli oneri inerenti le competenze spettanti ai collaudatori cedono a carico del fondo di cui al citato D.L. n. 776/80, Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate della Campania e Basilicata. A tal fine, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, in deroga alle norme vigenti, accrediterà ai Provveditori alle OO.PP. e ai Sovrintendenti, in apposita contabilità speciale di tesoreria, i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto.

E) *Prefabbricati leggeri*

Art. 12

Il Provveditore alle OO.PP. competente, qualora non l'avesse già fatto, provvede alla nomina del Collaudatore per i lavori di importo di contratto superiore a lire 500 milioni, ivi comprese le opere di urbanizzazione il cui collaudo deve essere conferito allo stesso collaudatore.

Per importi inferiori si procede con certificato di regolare esecuzione dei lavori da rilasciarsi dalla Direzione dei Lavori.

Per le riserve, le eventuali vertenze ed il pagamento delle spettanze al collaudatore si applicano le disposizioni previste dall'art. 11. Il Collaudo dei prefabbricati installati in più aree dello stesso Comune deve essere assegnato ad uno stesso collaudatore. Ove siano stati stipulati più contratti,

fermo l'obbligo di redigere più atti di collaudo, il compenso del collaudatore viene determinato cumulando gli importi di tutti i contratti di prefabbricati. Restano salve le eventuali nomine di collaudatori già eseguite con criteri diversi.

F) *Opere di urbanizzazione*

Art. 13

I Provveditori alle OO.PP., su segnalazione della Gestione Stralcio del Commissario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, provvedono alla nomina di collaudatori utilizzando i tecnici di cui all'art. 5.

Per le opere di urbanizzazione di uno stesso Comune deve essere nominato un unico collaudatore ovvero una sola commissione di collaudo.

Ai fini del cumulo tra i più contratti, dell'obbligo della relazione per ogni contratto e per la determinazione del compenso al collaudatore si applicano le disposizioni considerate al precedente art. 12.

G) *Nomina dei collaudatori commissioni di collaudo*

Art. 14

Salvo le nomine già disposte dalla Gestione Stralcio e dai Provveditori alle OO.PP., per i lavori d'importo inferiore a 5 miliardi è nominato un solo collaudatore.

Per collaudo di opere, ivi compresi i contratti stipulati per la installazione dei prefabbricati, oltre ai 5 e fino a 10 miliardi può essere nominata una commissione costituita da due membri tecnici.

Per collaudi di opere di importo superiore a 10 miliardi, la commissione può essere costituita da tre membri tecnici.

La nomina del membro amministrativo può essere effettuata, a richiesta dei collaudatori tecnici, in caso di sottoscrizione del registri di contabilità con riserve e negli altri casi in cui insorgano contestazioni.

H) *Determinazione dei compensi al collaudatore per i contratti relativi all'acquisto ed installazione dei prefabbricati leggeri*

Art. 15

I compensi al collaudatore ovvero alla Commissione di collaudo in conformità al parere n. 96 espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. — Sezione 1^a — nella seduta del 18 marzo 1982, sono determinati dalla tariffa degli onorari stabilita per le opere della Cassa per il Mezzogiorno ed adottate con delibera n. 4550/S.G. senza alcuna diminuzione o aumento.

Detta tariffa viene riprodotta in allegato e costituisce parte integrante della presente ordinanza.

I compensi predetti si determinano con i seguenti criteri:

a) per i collaudi in corso d'opera si applica alla tariffa suindicata una maggiorazione del 10%;

b) per incarichi di collaudo a più tecnici l'onorario sarà determinato attribuendo un solo compenso intero come sopra precisato, aumentando lo stesso del 40% se la commissione è composta da 2 membri e dell'80% se la commissione è di tre membri.

In caso di nomina di collaudatore amministrativo è concessa una ulteriore maggiorazione del 35%.

c) per il rimborso spese valgono le stesse disposizioni considerate all'art. 16 della presente ordinanza per i collaudi delle opere di riattazione ed urbanizzazione;

d) per la revisione tecnico-contabile spettano gli stessi compensi stabiliti per i lavori di riattazione e di urbanizzazione.

I) *Liquidazione compensi ai collaudatori per la collaudazione delle opere di riattazione - urbanizzazione ecc..*

Art. 16

Gli onorari spettanti ai collaudatori di opere del tutto o in parte finanziate dal Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate della Campania e Basilicata saranno liquidati sulla base della tariffa professionale per gli Ingegneri ed Architetti, secondo la tabella allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti.

Alle tariffe come sopra determinate sarà applicata una riduzione del 30%.

La tariffa predetta sarà applicata alla riattazione degli edifici pubblici ovvero privati adibiti ad uso pubblico, ai lavori eseguiti dagli enti pubblici e pubbliche amministrazioni, nonché ai lavori eseguiti con finanziamenti del Commissario per opere di urbanizzazioni, ecc..

Art. 17

Per la determinazione dei compensi relativi alle opere di urbanizzazione si applicano le seguenti norme:

a) qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera, in aggiunta al compenso spettante per ogni collaudatore senza la considerazione del rimborso spesa, si applica una maggiorazione del 10% della tariffa intera per ogni collaudatore. Se il collaudatore tecnico è uno solo, la maggiorazione è del 15%;

b) qualora l'incarico di collaudo sia stato conferito a più tecnici riuniti in collegio, sarà liquidato agli stessi un solo compenso (senza la riduzione del 30%) aumentato del 40% se la commissione è composta da due membri e del 90% se la commissione è formata da tre elementi.

Per l'eventuale membro amministrativo, al collegio, sarà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 35%;

c) i rimborsi delle spese varie verranno liquidati nella misura forfettaria del 20% e del 30% degli importi lordi di tariffa, a seconda che trattasi di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero in corso d'opera.

Per il personale civile e militare comandato in missione presso il Commissario Straordinario, presso gli Uffici dipendenti o comunque comandato in missione presso gli altri uffici statali o enti pubblici sarà applicata alle predette percentuali, una ulteriore riduzione del 5%, riducendo il rimborso spese forfettarie, rispettivamente per ciascuna delle ipotesi, al 15% o al 25%.

Nel caso di commissione di collaudo le predette maggiorazioni spettano a ciascun membro del collegio.

d) per la revisione tecnico-contabile spetta un compenso forfettario omnicomprensivo determinato in lire 600 per ogni pagina di libretto delle misure o di registro di contabilità.

Tale compenso è omnicomprensivo anche della revisione degli atti contabili.

L) Rapporti tra concedente ed ente concessionario

Art. 18

Il collaudatore e la commissione di collaudo è tenuto a riferire anche sui rapporti tra concedente ed ente concessionario con riferimento agli atti di concessione ed ai singoli atti contrattuali, sia per le opere di urbanizzazione, sia per i prefabbricati leggeri.

Il collaudatore o la commissione di collaudo riferisce con un'unica relazione per l'attuazione della convenzione e per tutti i contratti attuati dall'Ente concessionario.

La relazione prende in esame i rapporti finanziari intercorsi tra l'Ente concessionario ed il concedente, nonché le vicende contrattuali connesse.

Per l'attività predetta viene riconosciuto al collaudatore un maggior compenso del 10% della tariffa intera. In caso di collegio costituito da tre membri la maggiorazione predetta è del 15% da ripartirsi tra i membri predetti. Per due membri la maggiorazione rimane del 10% e viene ripartita tra i membri della commissione.

M) Pagamento dei compensi ai collaudatori

Art. 19

Per le opere con onere a totale carico della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario delle Zone Terremotate della Campania e Basilicata i compensi vengono liquidati, con le modalità

indicate agli articoli precedenti, dal Provveditorato alle OO.PP.. A tal fine, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile accrediterà alla contabilità speciale di tesoreria di cui al precedente articolo 11, gli importi occorrenti per il pagamento dovuto agli aventi diritto.

Pertanto, il Collaudatore ovvero la Commissione di collaudo trasmette gli atti di collaudo con la relazione relativa direttamente al Provveditorato alle OO.PP.. Il Provveditorato predetto, avvalendosi, approva gli atti di collaudo, definisce le eventuali riserve e trasmette gli atti relativi alla Prefettura competente per il pagamento degli importi ancora dovuti alle Ditte interessate. Nell'atto di approvazione del collaudo, in deroga alle norme vigenti, viene disposto anche la liquidazione della rata di saldo.

Per le eventuali riserve, il Provveditore alle OO.PP., dopo averle esaminate, esprime il proprio parere che trasmette alle Prefetture per l'eventuale pagamento degli ulteriori importi.

Il parere del Provveditore è vincolante.

Il collaudatore presenta la tabella di liquidazione dei compensi al Provveditore per il pagamento a carico dei fondi messi a disposizione della Gestione Stralcio.

A richiesta del singolo collaudatore e ad incarico ancora in corso, possono essere accordate anticipazioni che, in ogni caso, non possono superare il 50% dell'importo dovuto. Il Provveditore commisurerà l'anticipazione in relazione allo stato delle prestazioni dovute per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

N) Prestazioni della direzione dei lavori inerenti i prefabbricati e dell'ingegnere capo eventualmente nominato dal Comune

Art. 20

Il direttore dei lavori nominato dall'Ente concessionario deve provvedere oltre che alla direzione dei lavori inerenti la messa in opera dei prefabbricati leggeri, alla vigilanza delle operazioni di montaggio dei prefabbricati leggeri, anche alla contabilità, alla verifica di funzionalità ed all'assistenza al collaudo.

Per l'attività suindicata, nei casi in cui è stata effettivamente espletata, viene riconosciuto, in deroga alle norme vigenti, un compenso pari al 5% dell'importo delle forniture fino a 5 miliardi e del 4% per importi superiori.

I fondi occorrenti, ove non disponibili sulle spese generali e tecniche, saranno somministrati ai Comuni dalla Gestione Stralcio. I Comuni possono provvedere al pagamento soltanto ad intervento collaudo delle opere.

Art. 21

Ove i Comuni concessionari di opere di urbanizzazione, ancorché non espressamente richiesto avessero nominato l'Ingegnere capo dei lavori, il compenso relativo non può superare l'1,50% dell'importo della convenzione attinente alle opere di urbanizzazione medesime.

L'onere, in caso di indisponibilità di fondi sugli importi accreditati al Comune per le spese generali e tecniche, verrà posto a carico dell'ente concessionario che ha disposto la nomina.

Non può gravarsi sulle spese generali e tecniche di concessione, nell'ipotesi che il Comune, nonostante il proprio Ufficio Tecnico, avesse provveduto a conferire l'incarico di ing. capo a libero professionista esterno.

Napoli, 22 luglio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti

TABELLA PER IL CALCOLO DEGLI ONORARI BASE DEI COLLAUDATORI E DEGLI ACCERTATORI DI SPESA
AGGIORNATA IN CONFORMITÀ ALL'AUMENTO DISPOSTO CON D.M. 29 GIUGNO 1981
DELIBERA N. 4550/SC DEL 16 DICEMBRE 1981

1.000.000	2,4884
2.000.000	2,1896
3.000.000	1,9907
5.000.000	1,7418
10.000.000	1,1942
15.000.000	0,8710
20.000.000	0,7216
30.000.000	0,5224
40.000.000	0,4478
50.000.000	0,3856
60.000.000	0,3484
70.000.000	0,3233
80.000.000	0,3110
90.000.000	0,2984
100.000.000	0,2861
150.000.000	0,2262
200.000.000	0,1915
300.000.000	0,1541
500.000.000	0,1218
1.000.000.000	0,0894
1.500.000.000	0,0820
2.000.000.000	0,0745
3.000.000.000	0,0667
4.000.000.000	0,0554
5.000.000.000	0,0514
6.000.000.000	0,0485
7.000.000.000	0,0464
8.000.000.000	0,0448
9.000.000.000	0,0433
10.000.000.000	0,0421
15.000.000.000	0,0382
20.000.000.000	0,0356
25.000.000.000	0,0336
30.000.000.000	0,0322
40.000.000.000	0,0268

segue tabella calcolo onorari collaudatori

50.000.000.000	0,0226
60.000.000.000	0,0196
70.000.000.000	0,0173
80.000.000.000	0,0156
90.000.000.000	0,0142
100.000.000.000	0,0131
110.000.000.000	0,0121
120.000.000.000	0,0113
130.000.000.000	0,0106
140.000.000.000	0,0100
150.000.000.000	0,0095
160.000.000.000	0,0090
170.000.000.000	0,0086
180.000.000.000	0,0083
190.000.000.000	0,0079
200.000.000.000	0,0076



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 76

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 che ha dettato le norme in materia di esecuzione di collaudi delle opere realizzate con i mezzi finanziari recati dalla citata legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RAVVISATA l'opportunità di completare il quadro delle disposizioni già dettate con la ripetuta ordinanza n. 58 contemplando l'obbligo di collaudare talune opere non inserite nell'ordinanza predetta e, per contro, escludere il collaudo di lavori di somma urgenza che non hanno dato luogo a costruzione di manufatti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) Sono assoggettate a collaudo, nei limiti e con le modalità già stabilite dall'ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982, tutte le opere realizzate dalle amministrazioni statali ed enti pubblici, d'importo superiore a L. 300.000.000, i cui oneri sono stati posti a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

In tutti i casi in cui non è disciplinato diversamente da disposizioni legislative vigenti ovvero da ordinanze del Ministro per il Coordinamento per la Protezione Civile, il Provveditore alle OO.PP. competente per territorio dispone la nomina del collaudatore, approva gli atti di collaudo ed esamina le riserve.

Il Provveditorato alle OO.PP., nei casi in cui le opere sono state realizzate a totale carico del fondo previsto dal citato art. 2 del D.L. n. 776/80, provvede direttamente al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto limitatamente alle somme relative alle riserve accolte dal Comitato Tecnico Amministrativo.

2) Nel caso in cui i lavori eseguiti non consistano in costruzioni ovvero riparazioni di opere, non si fa luogo ad alcun collaudo, indipendentemente dall'importo dei lavori.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/13143-1-19 NA

Napoli, 31 dicembre 1982

Ai Sigg. *PREFETTI* di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— NAPOLI — SALERNO — FOGGIA
— POTENZA — MATERA

e, p.c. Ai Sigg. *PROVVEDITORI REGIONALI*
ALLE OO.PP. DELLA CAMPANIA E BASILICATA
— NAPOLI — POTENZA

OGGETTO: Commissioni di collaudo, di nomina comunale, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 - Chiarimenti.

Com'è noto, per ottenere il pagamento dei buoni contributo, rilasciati ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80, in unica soluzione ovvero del saldo residuo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale competente lo stato finale dei lavori con l'allegato conuntivo, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nel caso, però, che i lavori da effettuare siano di importo superiore a 300 milioni, il certificato di collaudo deve essere redatto, non più dal direttore dei lavori, ma dal collaudatore di nomina comunale.

Le Commissioni di collaudo, che sono tenute al completamento delle opere di collaudazione e all'approntamento dei relativi atti entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori (ordinanza n. 61 del 18 agosto 1982), hanno incontrato spesso difficoltà per il completamento degli atti.

Numerose volte si è verificata la circostanza che sia il direttore dei lavori che la Ditta si sono rifiutati di sottoscrivere gli atti approntati dalla commissione, perché divergenti, in tutto o in parte, con quanto dichiarato nel consuntivo e nello stato finale dei lavori.

In via preliminare sorge l'obbligo di precisare che, per consentire il pagamento dei buoni contributo di importo superiore a 300 milioni, è necessario che gli atti di collaudo siano redatti e completati con le modalità stabilite dall'art. 91 e seguenti del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e contengano tutte le valutazioni richieste con particolare riferimento ai lavori eseguiti, ai prezzi applicati ed alle opere ammissibili a contributo.

Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la circostanza di un rifiuto, da parte del direttore dei lavori e/o dell'impresa, ad apporre la prevista firma in calce agli atti, le amministrazioni comunali competenti sono tenute ad invitare gli interessati a procedere a detto adempimento nel breve termine che appositamente verrà assegnato (non oltre 15 giorni).

L'impresa è tenuta, anche se con riserva, a sottoscrivere l'atto di collaudo specificando le eventuali pretese finanziarie eccedenti rispetto alle determinazioni della Commissione.

Qualora l'impresa e/o la direzione dei lavori non ottemperassero a quanto richiesto entro il termine assegnato, il Comune è tenuto ad assumere le risultanze emerse dalla relazione prodotta dalla Commissione di collaudo ed a consentire il pagamento del buono contributo per l'importo stabilito in detta relazione.

In proposito occorre ricordare quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 58, del 22 luglio 1982, e cioè che le eventuali divergenze di carattere economico, riserve e contestazioni devono essere definite tra l'impresa e i privati interessati. Infatti, detti problemi attengono esclusivamente ai rapporti privatistici intercorsi tra l'impresa e stazione appaltante.

Giova, ribadire, inoltre, che il contributo commissariale è finalizzato esclusivamente al conseguimento del riutilizzo del cespite danneggiato, e che quindi, ove per il raggiungimento di tale scopo, si fosse resa necessaria l'esecuzione di lavori in eccedenza, o non previsti dalla perizia giurata, le spese inerenti devono essere poste a completo carico del beneficiario del buono contributo, salvo, ovviamente, l'integrazione considerata dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Si pregano, le SS.LL. di dare immediata diffusione della presente circolare in considerazione della circostanza che i pagamenti in questione, stante l'attuale normativa, possono essere consentiti presso gli istituti bancari, entro e non oltre la data del 18 dicembre 1982.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 5

Protocollo n. 2950 AA GG. 5/5

Rtf. n. 4563 del 21 dicembre 1982

Napoli, 24 marzo 1983

Alla PREFETTURA

— POTENZA

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA

— AVELLINO — MATERA — BENEVENTO

OGGETTO: Ordinanza n. 353 del 3 luglio 1981 - Quesito circa la spettanza del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici ispettivo - consultivo.

Codesta Prefettura, con la nota in riferimento, ha proposto quesito in ordine alla liquidazione del gettone di presenza contemplato, per i componenti dei gruppi ispettivo - consultivi operanti presso le Prefetture dell'area terremotata, dall'ordinanza n. 353, lettera sub. b), del 3 luglio 1981.

Per l'esame del problema, giova porre in evidenza che il punto 3) dell'ordinanza succitata ha previsto, unicamente nei confronti del personale tecnico con sede di servizio nelle stesse località in cui le predette Commissioni operano, un gettone di presenza di L. 50.000 lorde per ogni seduta ed il compenso di lavoro straordinario effettivamente prestato.

Sulla base della suindicata ordinanza, tutti i membri di diritto delle Commissioni previsti dalle ordinanze nn. 158 e 168, rispettivamente, del 15 marzo 1981 e 23 marzo 1981, avevano titolo ad ottenere il compenso suindicato per ogni seduta tenuta dalle Commissioni medesime.

Senonché, non può non mettersi in evidenza la circostanza che l'ex Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata ha emanato in proposito l'ordinanza n. 405 del 29 settembre 1981 con la quale, in pratica, è stata disposta la soppressione di «tutti» i gettoni sinora previsti..., costituiti nell'ambito dell'organizzazione del Commissariato....

Ne deriva, pertanto, che, per effetto dell'entrata in vigore della citata ordinanza commissariale, non risulta più consentito, nemmeno per le Commissioni considerate dalle suindicate ordinanze n. 158 e 168, rispettivamente, del 15 e 23 marzo 1981, erogare gettoni di presenza nella misura considerata dall'ordinanza n. 353 del 3 luglio 1981.

A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella suindicata ordinanza n. 405 del 29 settembre 1981, compete ai membri della commissione esclusivamente il compenso per lavoro straordinario per le prestazioni eseguite oltre il normale orario di Ufficio.

Tutto ciò premesso, si segnala l'esigenza che le Prefetture interessate, ove avessero provveduto a liquidato gettoni di presenza ai membri delle Commissioni di cui trattasi, provvedano a disporre i recuperi del caso.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 9

Protocollo n. 3644 AA.GG. 5/D

Napoli, 9 aprile 1983

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — CASERTA — AVELLINO
— BENEVENTO — SALERNO — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

e, p.c. All'UFFICIO TECNICO ERARIALE
Rif. 1151/S.G. del 10 febbraio 1983

— NAPOLI

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la prosecuzione delle attività dei gruppi tecnici operanti ai sensi dell'ord. n. 158/81.

Il Coordinatore dei gruppi tecnici, con la nota in riferimento, ha fatto presente che le Prefetture in indirizzo, a causa della ritardata proroga della Gestione Stralcio, non autorizzano i tecnici erariali ad effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi da considerarsi essenziali per l'esame delle pratiche ancora da esaminare ai fini dell'ammissione a contributo a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Al riguardo, questa Gestione Stralcio, considerato che ancora 39 tecnici erariali non trovano un più proficuo impegno nell'espletamento dei lavori di controllo ad essi a suo tempo affidati e che, d'altra parte, l'attività di cui trattasi si appalesa indispensabile per definire le pendenze ancora in corso, prega vivamente gli uffici in indirizzo, anche nelle more della proroga della Gestione Stralcio, di conferire ai tecnici in questione gli incarichi esterni per definire le pendenze ancora in atto.

Per quanto attiene, poi, alle pratiche carenti di documentazione le quali non possono essere definite a causa della intempestiva attività di collaborazione delle Amministrazioni comunali, si rappresenta la necessità di stabilire, in sede di richiesta di integrazione degli atti, un termine perentorio di decadenza entro il quale gli Enti locali devono provvedere alle incombenze con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine predetto, decadono dal diritto ad ottenere il finanziamento relativo ai lavori eseguiti dai Comuni interessati.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 20
Protocollo n. 8319/AA.GG. 5/D

Napoli, 7 luglio 1983

All'U.T.E. di

— NAPOLI

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — AVELLINO — SALERNO
— BENEVENTO — CASERTA
— POTENZA — MATERA

OGGETTO: Ordinanza n. 353/81 - Quesito circa le spettanze del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici ispettivo - consultivi.

Con la nota in riferimento, codesto Ufficio, nell'assicurare che ha impartito le disposizioni agli Uffici dipendenti in ordine all'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 353/81 partecipate con la circolare n. 5 del 24 marzo 1983, ha rappresentato l'esigenza di non provvedere al recupero dei gettoni liquidati sulla base delle ordinanze nn. 158, 168 dell'anno 1981, per la circostanza che è venuta a determinarsi, a causa della mancata diramazione dell'ordinanza n. 405/81 una situazione d'incertezza chiarita soltanto con la diramazione della citata circolare n. 5 del 21 marzo 1983.

Al riguardo, questa Gestione Stralcio, esaminata la situazione che è venuta a determinarsi a causa della mancata diramazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 405/1981, ritiene che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità dei gettoni di presenza liquidati ai gruppi tecnici erariali che hanno esaminato le pratiche di somma urgenza e ciò tanto più che agli stessi, per le prestazioni eseguite alle sedute delle commissioni di cui trattasi, non sembra siano stati liquidati compensi a titolo di lavoro straordinario.

Nel caso particolare, osserva questa stessa Gestione Stralcio, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione dell'irripetibilità degli importi liquidati per il seguente ordine di considerazioni:

— l'ordinanza n. 405/81 non è stata né diramata, né pubblicata sulla G.U. con l'ovvia conseguenza che gli Uffici che hanno effettuato la liquidazione dei gettoni di presenza in favore degli aventi diritto non sono venuti a conoscenza dell'intervenuta revoca dei compensi erogabili alle commissioni considerate dalle ordinanze nn. 158, 168 dell'anno 1981;

— l'ordinanza n. 35/82, che ha richiamato in vigore parte dell'ordinanza n. 353/81, non precisa chiaramente che la conferma in vigore della predetta ordinanza n. 353/81 era limitata soltanto al caso del pagamento dell'indennità di missione e del compenso per lavoro straordinario per l'ovvia conseguenza che è venuta a determinarsi una situazione d'incertezza fugata soltanto con la diramazione della circolare n. 5 del 24 marzo 1983;

— gli importi liquidati, stante l'obiettività della situazione suindicata, sono stati riscossi dagli interessati con indubbia buona fede e nella convinzione che gli stessi erano effettivamente dovuti.

Sussistono, pertanto, tutte le motivazioni, suffragate peraltro da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato - Ad. P1.20 ottobre 1958, n. 1040, VI Sez. 29 settembre 1979, n. 628, 22 febbraio 1980, n. 217 e 15 marzo 1983, n. 125) per dichiarare irripetibili gli importi liquidati ai gruppi tecnici erariali a titolo di gettone di presenza.

IL MINISTRO
Fortuna

PARTE IV**SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO****PREFABBRICATI - OPERE URBANIZZAZIONI**

- Ordinanza n. 54 del 5 luglio 1982 - Delega al Capo dell'Ufficio Speciale Regionale Campania per l'esame degli atti di collaudo e per pagamento a società fornitrici di unità abitative (containers).
- Ordinanza n. 59 del 26 luglio 1982 - Ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981: Riammissione a mutuo del Comune di Monteverde (AV).
- Circolare n. 82/10035/1.29/AA.GG. del 13 agosto 1982 - Utilizzazione alloggi prefabbricati.
- Circolare n. 82/10225-1/29/AA.GG. del 30 settembre 1982 - Prefabbricati occupati da sole masserizie
- Ordinanza n. 73 del 22 dicembre 1982 - Compensi ai professionisti che hanno eseguito opere di urbanizzazione reinsediamento.
- Ordinanza n. 75 del 22 dicembre 1982 - Modifica art. 9 ordinanza commissariale n. 69 del 29 dicembre 1980.
- Circolare n. 10 del 21 aprile 1983 - Prot. 4320/1-29/B-PZ - Assegnazione ed uso prefabbricati - Quesito.
- Ordinanza n. 9/83 del 15 giugno 1983 - Incarico al Comune di Napoli per espropriazione ed acquisizione delle aree, per la costruzione di alloggi di edilizia di pronto intervento.
- Ordinanza n. 11/83 del 16 giugno 1983 - Clausole penali per acquisto prefabbricati leggeri.
- Circolare n. 23 - Prot. 8412/1-30 M dell'8 luglio 1983 - Fabbricati e manufatti donati - Oneri per opere di urbanizzazione.

REQUISIZIONI ALLOGGI

- Circolare n. 814/82/RE-NA del 12 luglio 1982 - Vertenze in materia di requisizione di alloggi ed occupazione temporanea d'urgenza di aree.
- Circolare n. 1114/82/RE-NA del 6 agosto 1982 - Requisizioni unità abitative.
- Circolare n. 1135/82/RE-NA dell'8 agosto 1982 - Accertamenti su effettiva utilizzazione degli immobili requisiti con decreti commissariali.

- Circolare n. 1224/82/RE-NA del 26 agosto 1982 - Ordinanze nn. 7/bis, 80 e circolare telegrafica n. 2359/RE-NA del 5 febbraio 1981 - Chiarimenti interpretativi.
- Circolare n. 1238/82/RE-NA del 26 agosto 1982 - Requisizione sindacale di alloggi I.A.C.P. - Sanatoria.
- Circolare n. 1360/82/RE-NA del 10 settembre 1982 - Requisizione alloggi per famiglie sfrattate - Illegittimità.
- Circolare n. 1231/82/RE-NA del 17 settembre 1982 - Alloggi realizzati abusivamente - Indennità requisizione al proprietario.
- Circolare n. 1444/82/RE-NA del 30 settembre 1982 - Sgombero nuclei familiari, senza qualifica di terremotato, da alloggi requisiti o locati.
- Circolare n. 1418/82/RE-NA del 2 ottobre 1982 - Assegnazione alloggi, requisiti o locati, a persone non terremotate.
- Circolare n. 1874/82/RE-NA del 22 dicembre 1982 - Requisizione locali per sistemazione Uffici Amministrativi di Enti Ospedalieri.
- Circolare n. 7 del 9 aprile 1983 - Prot. 3632/RE - Ordinanze nn. 7/bis, 85 e 41 rispettivamente del 28 novembre 1980, 12 gennaio 1981 e 2 giugno 1982, sulle requisizioni di alloggi - Chiarimenti interpretativi.
- Circolare n. 11 del 6 maggio 1983 - Prot. 5208/RE-AV - Chiarimenti termine art. 9, 2° comma, ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982.
- Circolare n. 15 del 19 maggio 1983 - Prot. 5869/RE - Alloggi requisiti con provvedimenti commissariali - Chiarimenti circa applicazione art. 14, comma 2°, dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982.
- Ordinanza n. 6/83 dell'11 maggio 1983 - Proroga delle requisizioni di abitazioni sfitte per esigenze connesse al terremoto del novembre 1980.
- Ordinanza n. 12/83 del 16 giugno 1983 - Proroga requisizioni, disposte dai Sindaci e dai Prefetti dell'area terremotata, fino al 31 dicembre 1983.

OCCUPAZIONE AREE

- Circolare n. 814/82/RE-NA del 12 luglio 1982 - Vertenze in materia di requisizione alloggi ed occupazione temporanea d'urgenza di aree.
- Circolare n. 686/82/RE-AV del 20 luglio 1982 - Occupazioni temporanee d'urgenza di aree - Quesito.
- Circolare n. 1202/82/RE-NA del 6 agosto 1982 - Alloggi occupati abusivamente - Revisione delle aree occupate temporaneamente d'urgenza.
- Circolare n. 1234/82/RE-NA del 26 agosto 1982 - Ordinanza n. 49/82 - Chiarimenti interpretativi.
- Circolare n. 1355/82/RE-NA del 17 settembre 1982 - Espropriazione di aree per installazione alloggi precari.
- Circolare n. 1201/82/RE-NA del 2 ottobre 1982 - Restituzione aree superflue ai proprietari.

- Circolare n. 3 del 21 marzo 1983 - Prot. 871/RE/NA - Occupazione temporanea d'urgenza di aree per insediamenti provvisori - Pagamento indennizzi.

ASSISTENZA ALBERGHIERA TERREMOTATI

- Circolare n. 1652/NA/CONV.4 dell'8 agosto 1982 - Ricovero alberghiero popolazione terremotata.
- Circolare n. 1700/NA/CONV.4 del 25 agosto 1982 - Aumenti corrispettivi dovuti agli albergatori - Integrazione ordinanza n. 43/81, modificata con n. 2356/NA/CONV.4 del 10 dicembre 1981.
- Circolare n. 1681/NA/CONV.4 del 26 agosto 1982 - Ricovero alberghiero popolazione terremotata.
- Circolare n. 1697/NA/CONV.4 del 26 agosto 1982 - Assistenza alberghiera - Godimento indebito.
- Circolare n. 1776/NA/CONV.4 dell'8 settembre 1982 - Proroga assistenza alberghiera al 30 settembre 1982.
- Circolare n. 1851/NA/CONV.4 del 17 settembre 1982 - Sgombero coattivo terremotati da esercizi ricettivi.
- Circolare n. 1892/NA/CONV.4 del 17 settembre 1982 - Rettifica circolare n. 1700/NA/CONV.4 del 25 agosto 1982.
- Circolare n. 2038/NA/CONV.4 del 28 settembre 1982 - Revoca autorizzazione ricovero in albergo di nuclei familiari nei cui Comuni di provenienza esiste disponibilità di supporti abitativi provvisori.
- Circolare n. 1961/NA/CONV.4 del 30 settembre 1982 - Ordinanza n. 431/81 - Recupero crediti erariali.
- Circolare n. 2066/NA/CONV.4 del 12 ottobre 1982 - Proroga assistenza alberghiera al 31 dicembre 1982.
- Circolare n. 2167/NA/CONV.4 del 25 ottobre 1982 - Integrazione circolare n. 1700/NA/CONV.4 del 25 agosto 1982.
- Circolare n. 2398/NA/CONV.4 del 22 dicembre 1982 - Visitatori di persone ricoverate in esercizi ricettivi - Esclusione godimento assistenza.
- Circolare n. 6 del 9 aprile 1983 - Prot. 3631/CONV.4 - Contributo a carico dei beneficiari dell'assistenza alberghiera ed alloggiativa.
- Circolare n. 2994/CONV.4/SA dell'11 maggio 1983 - Conferma delega ai Prefetti per eventuale proroga convenzioni alberghiere fino al 30 giugno 1983.

ROULOTTES

- Ordinanza n. 63 del 25 agosto 1982 - Procedura indennizzo proprietari di roulotte messe a disposizione del Commissario Straordinario e non restituite.
- Ordinanza n. 72 del 22 dicembre 1982 - Disposizioni recupero roulotte e restituzione con pagamento indennizzo eventuale.

- Circolare n. 16 del 20 maggio 1983 - Prot. 5864/AA.GG. 5/N - Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della Protezione Civile - Ordinanza n. 72 del 22 dicembre 1982.
- Circolare n. 22 - Prot. 8281/RL/D del 6 luglio 1983 - Servizio soccorso stradale A.C.I. - Trasporto roulotte zone terremotate.

ENERGIZZAZIONE CENTRI DI REINSEDIAMENTO

- Circolare n. 82/8695/1.19.AA.GG. del 14 luglio 1982 - Energizzazione aree per insediamenti prefabbricati per le popolazioni terremotate.
- Circolare n. 82/8813/1-A/1.AA.GG. del 31 agosto 1982 - Fatture energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate.
- Circolare n. 82/10461/1.19/1.AA.GG. del 31 agosto 1982 - Sistemazione alloggiativa provvisoria dei cittadini a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Agevolazioni tariffe elettriche.
- Circolare n. 82/10129/1.19/1.AA.GG. del 18 settembre 1982 - Pagamento dei lavori di allacciamento elettrico nelle aree di reinsediamento dei prefabbricati o containers assegnati a terremotati in Basilicata.
- Circolare n. 82/10909/1.19/1.AA.GG. del 29 settembre 1982 - Fatture di energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate.
- Ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 - Sospensione riscossione delle bollette arretrate di consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati sistemati nei campi containers dei Comuni della Provincia di Napoli.
- Ordinanza n. 74 del 22 dicembre 1982 - Fatture fornitura energia elettrica.
- Ordinanza n. 3/83 del 20 aprile 1983 - Proroga al 31 dicembre 1983 delle maggiori agevolazioni tariffarie per i Comuni della Provincia di Napoli, compreso il capoluogo, previste dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 54

VISTO il D.L. n. 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 10 dicembre 1981, n. 741;

VISTO il R.D. 25 maggio 1895, n. 350;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 454 datata 5 dicembre 1981 concernente le modalità di affidamento degli incarichi di collaudazione degli alloggi monoblocco tipo containers e di calcolo dei relativi onorari;

VISTA la propria ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 con la quale sono state delegate al Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania tutte le incombenze relative alle nomine ancora da effettuarsi dei collaudatori di opere e di fornitura a carico dei fondi dell'art. 1 del D.L. n. 57/81 convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187 nonché di altri lavori o forniture finanziati interamente o in parte dal Commissario Straordinario del Governo;

VISTA la propria ordinanza n. 32 del 4 maggio 1982;

CONSIDERATO che il Provveditore Regionale non ha a tutt'oggi provveduto all'esame degli atti di collaudo trasmessi dai professionisti incaricati ai fini della approvazione degli stessi e del successivo svincolo delle somme a qualunque titolo trattenute a garanzia da questa Gestione Stralcio;

TENUTO CONTO delle numerose e reiterate istanze inoltrate da parte delle società fornitrici al fine di ottenere la restituzione delle somme sopra indicate;

CONSIDERATA l'opportunità, anche in relazione alle riserve espresse dal Provveditore Regionale delle Opere Pubbliche per la Campania con nota n. 44/Ris. del 20 maggio 1982 circa la carenza di personale disponibile per lo svolgimento delle competenze delegate con ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982, di demandare l'esame degli atti di collaudo delle forniture di containers ad altro organo tecnico in grado di effettuarlo con la speditezza che l'urgenza del caso richiede;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli, in deroga ad ogni vigente disposizione ed in particolare a quanto previsto con propria ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982;

D I S P O N E

Art. 1

Il Capo dell'Ufficio Speciale Regionale per la Campania è delegato all'esame degli atti di collaudo relativi alle forniture di unità abitative monoblocco del tipo containers, di ogni altra

fornitura ad esse connessa ed ai successivi adempimenti conseguenziali secondo quanto disposto con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 2

Allo stesso è altresì delegata ogni altra attribuzione necessaria per il pagamento di quanto ancora dovuto alle società fornitrici ed in particolare per lo svincolo dei depositi cauzionali, l'estinzione delle polizze fidejussorie a suo tempo costituite nonché l'esame delle parcelle presentate dai collaudatori

Art. 3

I compensi per il pagamento degli importi dovuti ai collaudatori saranno attribuiti dal Capo dell'Ufficio Speciale Regionale per la Campania a cui dalla Gestione Stralcio del Commissario Straordinario verranno messi a disposizione i necessari mezzi finanziari. A tal fine i collaudatori trasmetteranno all'Ufficio Speciale Regionale per la Campania le parcelle per il pagamento relativo.

Art. 4

Per l'espletamento dei compiti connessi con l'attuazione della presente ordinanza il Capo dell'Ufficio Speciale Regionale per la Campania potrà avvalersi della società convenzionata di cui all'art. 8 della ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980.

Napoli, 5 luglio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 59

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 sono stati realizzati nel Comune di Monteverde n. 33 abitazioni ad elementi componibili finalizzate alla sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980;

PREMESSO che ai sensi della legge 219 del 14 maggio 1981, art. 2, con ordinanza 323 del 16 giugno 1981 è stato concesso un mutuo di L. 2.810.000.000 dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di 35 alloggi prefabbricati da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 a famiglie rimaste prive di abitazione per effetto del sisma e per cui può essere richiesto all'assegnatario anche il riscatto in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata;

PREMESSO che a seguito di esposto in data 27 novembre 1981 della C.G.I.L. comprensorio Alta Irpinia Valle Ufita e di successive preliminari visite ispettive veniva disposto con nota 14 gennaio 1982, n. 404/T l'annullamento del nulla osta per l'erogazione del mutuo contemplato dall'art. 3 della citata legge 219/81 e successivamente venne sospeso tale provvedimento di annullamento in attesa di ulteriori ed approfonditi accertamenti demandati al Sig. Prefetto di Avellino;

CONSIDERATO che in data 1 marzo 1982 il Sig. Prefetto di Avellino, esaminati gli atti presentati all'Amministrazione Comunale di Monteverde attestanti una sistemazione di 40 immobili danneggiati in maniera grave o gravissima, di 38 nuclei familiari da sgomberare perché in abitazioni ubicate lungo una faglia interessante l'abitato e di 18 nuclei familiari da sgomberare per pericolo di crollo di un castello medievale, esprimeva parere favorevole alla concessione del mutuo richiesto dal Comune a condizione che fosse demandato al Provveditorato alle OO.PP. di Napoli una verifica sugli accertamenti tecnici effettuati dal Comune;

TENUTO conto che in data 28 maggio 1982 il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli con nota 5506 esprimeva parere che a seguito del sisma, 24 abitazioni del Comune di Monteverde sono irrimediabilmente danneggiate mentre 50 andrebbero ricostruite ai sensi della vigente normativa tecnica in quanto non risulta proficuamente conveniente la riparazione o ristrutturazione della stessa anche nell'ottica dei DD.MM. 2 luglio 1981 e 31 ottobre 1981;

RITENUTO che, per effetto del predetto parere, è venuto a modificarsi il quadro generale relativo al fabbisogno abitativo globale in considerazione che numerosi edifici considerati nelle schede riparabili sono risultati, invece, da demolire per l'eccessiva onerosità delle riparazioni con criteri antisismici;

PRESO atto di quanto relazionato con nota 8738 del 5 luglio 1982 dal Capo dell'Ufficio Speciale per la Campania che ha ritenuto meritevole di realizzazione l'intervento in parola considerato come parte del più grande intervento di ricostruzione nell'ambito delle cui norme (art. 75) è prevista la sostituzione del diritto al contributo mercè l'assegnazione in proprietà di un alloggio;

RITENUTO altresì che le unità abitative ad elementi componibili realizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 nell'ambito delle generali finalità commissariali tendenti al

soccorso ed all'assistenza alle popolazioni interessate ed agli interventi per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori, possono comunque venire utilizzati per la sistemazione dei nuclei familiari le cui abitazioni risultano interessate dai pericoli rappresentati dalla esistenza della faglia del castello pericolante nelle more delle opere di sistemazione o della attuazione dei piani di recupero;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alle reiterate richieste dell'Amministrazione Comunale dettate da pressanti necessità riscontrate meritevoli di accoglimento in sede di accertamenti tecnici;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma

D I S P O N E

Art. 1

È riconfermato il nulla osta commissariale alla concessione del mutuo previsto ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e della ordinanza 323 del 16 giugno 1981 per il Comune di Monteverde.

Art. 2

Nell'assegnazione degli alloggi realizzati in applicazione del precedente articolo il Sig. Sindaco del Comune di Monteverde sarà tenuto in via preferenziale a prescegliere gli abitanti rimasti senza tetto per la perdita dell'abitazione condotta in locazione o quelli che, avendo perduto la propria abitazione richiedono l'assegnazione dell'alloggio in proprietà ai sensi del terzo comma dell'art. 75 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3

Nell'assegnazione dei prefabbricati leggeri realizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 fatta salva l'applicazione di ogni vigente normativa in materia dovrà prescegliere in via preferenziale quegli abitanti senza tetto che prevedono la ricostruzione delle proprie unità immobiliari distrutte o da demolire, di fruire del contributo previsto dall'art. 9 della citata legge n. 219.

Napoli, 26 luglio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10035/1-29 AA.GG

Napoli, 13 agosto 1982

Ai Sigg. PREFETTI DELLE PROVINCE di

— NAPOLI — AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Utilizzazione alloggi prefabbricati.

In relazione ad alcune questioni prospettate a questo Ufficio, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla utilizzazione ed alla destinazione degli alloggi provvisori prefabbricati realizzati con i fondi del Commissario Straordinario per le zone terremotate.

Si premette che il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato con legge 22 dicembre 1980, n. 874, attribuiva al Commissario Straordinario poteri per adottare ogni provvedimento opportuno e necessario, oltre che per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate, anche per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati.

Gli interventi realizzati nel quadro delle richiamate norme sono stati, secondo una ponderata valutazione delle urgenze, prioritariamente indirizzati al reinsediamento della popolazione anche con l'apprestamento di alloggi prefabbricati, dimensionati secondo indici di superfici abitabile idonei per un ricovero presuntivamente breve e compatibili con una valutazione comparata della totalità della spesa.

Molte condizioni, però, alle quali erano state rapportate le assegnazioni ai Comuni dei prefabbricati, possono aver subito variazioni, sia in relazione alla base numerica della popolazione da alloggiare, sia alle esigenze derivanti dalla prospettiva di una più lunga permanenza nei centri provvisori, con conseguente opportunità di una aggiornata valutazione da parte degli Organi ora a ciò competenti.

Come è noto, infatti, il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, come modificato dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ha attribuito ai Comuni (art. 2) la proprietà degli «alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il Commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate». Lo stesso articolo ha anche disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, però con vincolo di destinazione a pubblico servizio, dei prefabbricati destinati ad ufficio o servizi statali o, comunque, pubblici.

Dall'attribuzione del diritto di proprietà in favore degli Enti locali discende, anche in pendenza degli atti formali di trasferimento dei beni e in difetto di specifiche limitazioni legislative — come la prescritta destinazione a pubblico servizio per i prefabbricati della seconda categoria sopra indicata — la piena disponibilità dei prefabbricati da parte dei Comuni alla stregua degli altri beni patrimoniali.

In relazione a ciò non può che essere rimesso alle amministrazioni comunali la valutazione della utilizzazione, nell'ambito delle norme vigenti per l'impiego dei beni patrimoniali, di quei prefabbricati che, in relazione alla evoluzione della consistenza della popolazione o per altre causa (decessi, rinunce, preferenza accordata dagli assegnatari ad altra soluzione alloggiativa, ripristino o ricostruzione già avvenuta di alloggi di proprietà, ecc.) dovessero risultare liberi da occupanti.

Nella concreta destinazione di tali prefabbricati, fatta salva ogni potestà decisionale delle Amministrazioni comunali, potrebbe essere tenuto conto che le scelte di priorità del Commissario Straordinario, indirizzate soprattutto al reinsediamento, non hanno potuto privilegiare in egual misura degli altri interventi previsti dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 e rivolti a finalità più specifiche di promozione sociale ed economica, il cui rilievo non può essere disatteso in una fase di superamento dell'emergenza.

Si ritiene necessario precisare che eventuali lavori per l'adattamento dei prefabbricati disponibili, per adeguarli alle finalità che fossero, nella loro autonomia, individuate dalle Amministrazioni comunali, non potranno far carico ai fondi gestiti da questo Ufficio.

Tutto ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler cortesemente comunicare ai Sindaci dei Comuni delle rispettive province, comunque danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e successivi, il contenuto della presente circolare.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10225-1-29 AA GG

Napoli 30 settembre 1982

Alla PREFETTURA di

— POTENZA

(Rif. n. 3272/27 del 30 luglio 1982)

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — AVELLINO — CASERTA

— SALERNO — MATERA

— BENEVENTO — FOGGIA

OGGETTO: Prefabbricati occupati da sole masserizie.

Codesta Prefettura, con la nota in riferimento, ha chiesto istruzioni per poter rientrare nella disponibilità degli alloggi prefabbricati assegnati ad elementi terremotati che, dopo essersi trasferiti in casa per civile abitazione, lasciano pretestuosamente delle messerizie per continuare a detenere il possesso delle chiavi.

Al riguardo, lo scrivente, esaminata la questione, ritiene che l'Ente assegnatario dei prefabbricati, al fine di poter rientrare nella disponibilità dei prefabbricati in questione, può promuovere specifica azione presso la Magistratura ordinaria al fine di ottenere il titolo esecutivo per lo sgombero dei prefabbricati di cui trattasi. Tuttavia, la procedura predetta, però, si appalesa, come fatto rilevare da codesta Prefettura, lunga e dispendiosa con la conseguenza che, data la situazione di necessità e di urgenza di disporre dei prefabbricati in questione, non appare consigliabile e praticabile.

Pertanto, codesta Prefettura potrebbe seguire, per raggiungere lo scopo più rapidamente possibile, una procedura amministrativa che, in pratica, attua un'esecuzione in forma amministrativa dello sgombero del prefabbricato. A tal fine l'Amministrazione Comunale interessata dovrebbe intimare, con formale provvedimento da notificare anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'abusivo occupante a lasciare libero il prefabbricato assegnato un termine di 5 giorni con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine predetto, il Comune provvederà allo sgombero a spesa del medesimo occupante. Detto atto sarà anche partecipato alla forza pubblica che è tenuta, in assenza del bonario rilascio del prefabbricato, a partecipare anche alle operazioni di sgombero delle masserizie.

Trascorso inutilmente il termine predetto, pertanto, il Comune, con l'intervento della forza pubblica e con la partecipazione di due testimoni possibilmente estranei all'amministrazione pubblica, redigerà l'inventario dei beni rinvenuti nei prefabbricati che metterà a custodia, peraltro a spese dell'abusivo occupante, in un deposito pubblico o privato a disposizione del proprietario dei beni di cui trattasi.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 73

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza n. 314 del 9 giugno 1981 con la quale è stata disposta l'assegnazione di un'aliquota del 3% dell'importo di progetto per la direzione dei lavori;

VISTA la propria ordinanza n. 337 del 21 giugno 1981 con la quale è stato disposto l'attribuzione, dopo l'approvazione del progetto dell'ulteriore aliquota del 2% dell'importo dei progetti in favore delle Amministrazioni concessionarie;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare la soggetta materia stabilendo i compensi dovuti ai liberi professionisti che hanno eseguito la progettazione e la direzione dei lavori occorrenti al reinsediamento della popolazione terremotata della Campania e Basilicata;

CONSIDERATO che i professionisti predetti hanno svolto attività professionale per conto dello Stato e che ricorrono i presupposti di applicare talune norme che contengono gli oneri a carico dell'erario;

RITENUTO che, date le circostanze delle opere realizzate e lo spiccato carattere sociale delle stesse, possono essere applicate congrue riduzioni alle tariffe professionali previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed aggiornamenti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Ai professionisti che hanno eseguito le prestazioni relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per gli insediamenti provvisori delle popolazioni terremotate non può essere assegnato un compenso superiore a quello previsto dalla stessa legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, con l'applicazione, però, di una riduzione del 25% per tener conto del fine sociale degli insediamenti provvisori realizzati per la popolazione terremotata della Campania e Basilicata.

Alle prestazioni professionali rese dai dipendenti indicati al IV comma dell'art. 62 del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537, si applica la riduzione del 50%.

Art. 2

Nel caso di incarico congiunto a più professionisti riuniti in collegio, si applicano le disposizioni contenute nella legge 1 luglio 1977, n. 404.

In generale il rimborso spese non può superare l'aliquota del 30% dell'importo lordo del compenso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404.

Art. 3

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nel citato D.M.LL.PP. 15 dicembre 1955, n. 22608, riguardante il disciplinare tipo delle competenze professionali spettanti ai tecnici per la realizzazione delle opere dello Stato.

Art. 4

Tutte le opere affidate allo stesso professionista, purché nel medesimo Comune, vengono considerate come un'unica opera ai fini della determinazione dell'aliquota spettante al professionista medesimo, ivi compresi gli impianti e le opere facenti parte del progetto principale.

Art. 5

In nessun caso i compensi da liquidarsi ai professionisti privati possono superare l'aliquota del 5% dell'importo del progetto relativo alle opere di urbanizzazione, ivi compreso l'eventuale rimborso spese.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 75

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980, che affida il compito all'Ufficio Speciale per il Reinsediamento di esprimere il parere sulle richieste proroghe avanzate dalle ditte appaltatrici delle opere di urbanizzazione e della fornitura e messa in opera dei prefabbricati leggeri;

CONSIDERATO che finora le richieste delle ditte non sono state prese in considerazione e che nessuna comunicazione è stata data alle medesime ditte appaltatrici;

RITENUTO indilazionabile la definitiva pronuncia sulle richieste a suo tempo avanzate dalle ditte appaltatrici al fine di stabilire l'esatto termine di ultimazione dei lavori e, quindi, consentire l'esatta determinazione della eventuale penale comminabile all'impresa in conseguenza della ritardata ultimazione dei lavori;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) A modifica delle disposizioni contenute nell'art. 9 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980, gli Uffici Speciali per il reinsediamento determinano le proroghe che possono essere accordate alle imprese per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per le forniture e messa in opera dei prefabbricati necessari al reinsediamento della popolazione terremotata dalla Campania e Basilicata.

Le proroghe possono essere accordate solo in seguito a parere favorevole espresso dalla Direzione dei lavori e per motivi eccezionali non ascrivibili alle imprese interessate.

2) Gli Uffici Speciali indicati all'art. 1, con apposita raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano all'Ente concessionario ed all'impresa la proroga accordata ovvero il rigetto della richiesta avanzata. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata al Provveditorato alle OO.PP. per la successiva segnalazione al collaudatore.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 10

Protocollo n. 4320/1 - 29/B - PZ

Rif. n. 4695/27 del 28 dicembre 1982

Napoli, 21 aprile 1983

Alla PREFETTURA di

— POTENZA

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO — MATERA

OGGETTO: Assegnazione ed uso prefabbricati - Quesito.

Codesto Ufficio, con la nota in riferimento, ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di porre oneri a carico degli occupanti alloggi prefabbricati installati con i mezzi preordinati dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 ovvero donati da terzi ai Comuni. In particolare ha chiesto di conoscere se i terremotati possono occupare a titolo gratuito ed a tempo indeterminato il prefabbricato assegnato ovvero, in caso si rendessero disponibili, se possono essere assegnati prefabbricati a non terremotati ed, infine, le condizioni ed i criteri da seguire.

Per la risoluzione dei quesiti proposti da codesta Prefettura, giova porre in evidenza, in via preliminare, che, secondo quanto è dato rilevare dall'art. 2 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, i prefabbricati leggeri sono stati trasferiti in proprietà ai Comuni nel cui territorio sono installati.

Corollario immediato del predetto quadro giuridico, pertanto, è la circostanza che il Comune, in quanto proprietario, gestisce i beni di cui trattasi in relazione all'uso cui sono stati destinati dalla legge ed, in particolare, per le finalità per le quali gli alloggi stessi sono stati costruiti.

Per contro, l'art. 1 - ter del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, specifica che le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo considerato dall'art. 3 della legge predetta.

Dalle considerazioni che precedono, perciò, emerge in modo inequivocabile che i Comuni nel cui patrimonio, peraltro ope legis, confluiscono i prefabbricati leggeri, fermo l'obbligo della manutenzione espressamente sancito dall'art. 1 - ter della ripetuta legge n. 219, gestiscano i beni di cui trattasi alla stessa stregua di tutti gli altri beni, fermo, ovviamente, l'onere della permanenza della destinazione implicitamente stabilita dalle disposizioni che ne hanno consentito l'installazione presso i Comuni interessati dal sisma del novembre 1980.

D'altra parte, le disposizioni succitate non precisano che l'assegnazione ai terremotati deve avvenire a titolo gratuito con l'ovvia conseguenza che, implicitamente, deve riconoscersi che il

Comune, proprietario del bene in questione ed obbligato per legge alla manutenzione, può e deve porre a carico degli utenti un canone per l'uso di prefabbricati e ciò dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Ed invero, questa Gestione Stralcio, in assenza di specifiche disposizioni legislative, ritiene che l'Ente locale, ove non ostino particolari motivazioni che inquadrano il caso in un preciso contesto giuridico, non appare facultato a concedere a tutta la popolazione terremotata l'uso gratuito del prefabbricato, dovendo in concreto, utilizzare gli stessi alla stregua di tutti gli altri beni patrimoniali senza, peraltro, escludere possibilità di acquisire entrate occorrenti alle proprie necessità.

Per quanto attiene, poi, alle possibilità di assegnare (ad elementi non terremotati) i prefabbricati che dovessero rendersi disponibili, questa Gestione Stralcio non può che confermare le disposizioni contenute nella circolare n. 82/10035/AA.GG. del 13 agosto 1982 che, in pratica, consentono, in relazione alle disponibilità di alloggio e fermo l'obbligo di precedenza assoluta ad elementi terremotati, la possibilità di assegnare, secondo criteri obiettivi ed imparziali, i prefabbricati in questione anche ad elementi non terremotati.

Per quanto attiene, infine, ai criteri, questa Gestione Stralcio, in assenza di specifiche disposizioni, ritiene che possano essere adottati direttamente dai Comuni che, nella loro autonomia, possano stabilirli in via generale e sulla base dei quali formulare apposita graduatoria di assegnazione.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 9/83

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la legge 14 aprile 1983, n. 114;

VISTA l'Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania dirette ad attuare il reinsediamento provvisorio delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981;

VISTA l'Ordinanza 28 gennaio 1981, n. 110, dello stesso Organo straordinario del Governo diretta ad assicurare il più rapido svolgimento delle opere costituenti l'anzidetta operazione di reinsediamento;

RITENUTO lo stato di emergenza nella città di Napoli, la necessità di eliminare lo stato di grave disagio nel quale versano le famiglie temporaneamente alloggiate nei campi containers situati nel terreno della Mostra d'Oltremare, la necessità di restituire i locali della Mostra d'Oltremare alla sua originaria destinazione, nonché la necessità di liberare dall'occupazione di famiglie terremotate gli edifici destinati all'uso scolastico al fini di ripristinare tale servizio pubblico dando nel contempo adeguato alloggio alle famiglie occupanti;

RITENUTA pertanto la necessità ed urgenza di provvedere alla costruzione degli alloggi necessari di edilizia di pronto intervento e di agibilità definitiva, mediante il sistema della concessione.

RITENUTA, altresì, la necessità di recare norme per l'individuazione dei soggetti concessionari secondo opportuni criteri che diano le migliori garanzie di affidabilità;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

O R D I N A

Art. 1

L'acquisizione delle aree e la costruzione degli alloggi di cui alle premesse è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente ad ogni effetto di legge.

Art. 2

Il Comune di Napoli è incaricato di provvedere alla individuazione delle aree ed all'acquisizione delle stesse mediante espropriazione per pubblica utilità e contestualmente all'indicazione dell'elenco nominativo e della composizione dei nuclei familiari degli aventi diritto. La deliberazione Comunale di individuazione delle aree è immediatamente esecutiva ed a cura dell'Ufficio Speciale regionale della Campania sarà trasmessa alla Giunta regionale, che, nei successivi cinque giorni potrà fare conoscere il proprio diverso avviso.

Art 3

Alla realizzazione delle opere sarà provveduto a cura dell'Ufficio Speciale regionale per la Campania mediante concessione ai soggetti di cui alle premesse, previa gara esplorativa

Stante l'urgenza dell'esecuzione delle opere le costruzioni potranno eseguirsi anche per lotti

Art 4

Al fine di pervenire all'individuazione del concessionario più idoneo, nell'invito alla gara esplorativa, gli accorrenti saranno chiamati a specificare

- a) l'entità e la qualità dei lavori eseguiti nel campo dell'edilizia nell'ultimo quinquennio,
- b) se operano già nel territorio del Capoluogo regionale, corredando tale dichiarazione con attestazione del Comune o della stazione appaltante sul perfetto e puntuale adempimento degli impegni assunti,
- c) l'organogramma, con specificazione del titolo di studio, del personale tecnico amministrativo alle proprie dipendenze dal almeno un triennio,
- d) il prezzo, per metro quadrato misurato al filo esterno, delle costruzioni e l'elenco dei prezzi unitari più significativi per le occorrenti opere di urbanizzazione nonché il tempo presunto di compimento dei lavori,
- e) le caratteristiche tecniche delle realizzande abitazioni, che dovranno essere almeno bipiane e tali da consentire minori oneri per lavori di fondazione,
- f) dichiarazione di non essere incorsi e di non aver pendenze in ordine all'applicazione della legge antimafia,
- g) referenze, bancarie, con particolare riguardo a quelle rilasciate da Istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale,

Art 5

Stante l'urgenza della realizzazione dell'intervento non è ammessa la revisione legale dei prezzi e le offerte si considerano valide per un periodo di mesi tre dalla loro presentazione, salvo, per il caso che i lavori non abbiano inizio entro tale termine, la facoltà di ritiro dell'offerta

Per il caso di mancato inizio dei lavori entro l'anzidetto termine di mesi tre, l'Ufficio Speciale regionale procederà ad un equo aggiornamento economico delle offerte coi criteri del regime della revisione legale dei prezzi e tenendo conto della normale alea

Art 6

È consentita l'anticipazione dell'ammontare della concessione nella misura e con le modalità, anche in ordine al recupero, già stabilite dal Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione del reinsediamento mediante prefabbricati componibili

Art. 7

La concessione è assentita con il sistema a misura e contribuiscono a costituire il sesto quinto anche gli oneri per eventuali maggiori opere in fondazione.

Art. 8

Il concessionario è obbligato a costituire valida garanzia, nei modi di legge.

Art. 9

Prescelto il soggetto od i soggetti concessionari, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, l'Ufficio Speciale regionale, a fronte di idonea garanzia, è autorizzato a concedere un acconto in anticipazione sulla base di un prezzo presunto di L. 600.000 per metro quadrato di superficie utile netta degli alloggi, intendendosi compreso in tale prezzo presunto le spese per le occorrenti urbanizzazioni primarie ed il concessionario procederà, sotto la propria esclusiva responsabilità all'immediato inizio dei lavori, a perfetta regola d'arte e comunque non oltre giorni dieci.

Sulla base delle progettazioni esecutive approvate dall'Ufficio Speciale Regionale per la Campania, si procederà al conguaglio della anticipazione provvisoria.

Art. 10

Gli oneri, per spese generali e tecniche del concessionario, sono commisurate all'otto per cento dell'ammontare finale della concessione.

All'atto di approvazione delle progettazioni esecutive è corrisposto il 50% di tale ammontare calcolato sul corrispettivo della concessione ed il rimanente 50% sarà corrisposto sull'ammontare degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 11

La nomina del collaudatore sarà effettuata dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed i relativi compensi rimangono a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a nominare tecnici abilitati con le attribuzioni del Direttore dei Lavori e dell'Ingegnere Capo, secondo le norme del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 12

Ogni sospensione dei lavori o proroga al termine di ultimazione dei lavori dovrà essere accettata dall'Ufficio Speciale regionale per la Campania e le domande di proroga dovranno pervenire al detto Ufficio entro il termine previsto dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Il Concessionario è tenuto ad eleggere domicilio speciale presso l'Ufficio Speciale regionale per la Campania, con sede in Napoli, Via Acton, n. 1.

Roma, 15 giugno 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 11/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata ha imposto agli enti concessionari, in sede di stipula dei contratti di acquisto di prefabbricati leggeri, l'inserimento di una clausola che commisura la penale in base a L. 50.000 al giorno per ogni mq. di prefabbricato non ultimato nel termine contrattuale;

TENUTO CONTO che, così come strutturata la suindicata clausola penale, la stazione appaltante, anche per un ritardo di solo 30 giorni nella messa in opera dei prefabbricati, è costretta ad applicare una penale che supera anche l'importo del contratto;

RITENUTO che la situazione contrattuale attuata, con esplicito riferimento alla clausola penale, potrebbe anche provocare sostanziale arricchimento ai danni dell'impreditore ritardatario;

CONSIDERATO, inoltre che, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile avvalendosi dei poteri di deroga, può ricondurre la clausola penale predetta entro limiti accettabili;

RITENUTO, altresì, che la clausola penale in questione così come strutturata, ha disimpegnato una delle funzioni più importanti quali, per esempio, l'eliminazione degli appaltatori male organizzati, il più rapido ritorno della popolazione terremotata nei prefabbricati, e, quindi, la più celere ripresa delle attività produttive, ecc.;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III, n. 306 del 7 dicembre 1982) che ha suggerito l'esigenza di emanare un provvedimento amministrativo a contenuto generale che completi la clausola penale;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

La disponibilità per il ritardo prevista dall'art. 13, lettera e), della convenzione tipo approvata con l'ordinanza commissariale emanata in data 9 gennaio 1981, non può, in sede di applicazione superare la somma massima corrispondente al 20% dell'importo contrattuale.

Napoli, 16 giugno 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 23
Protocollo n. 8412/1-30/M

Napoli, 8 luglio 1983

Alla PREFETTURA di

— AVELLINO

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA
— BENEVENTO — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Fabbricati e manufatti donati - Oneri per opere di urbanizzazione.

Com'è noto, l'art. 13 del D.L. 29 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, stabilisce che il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile individua, tramite i Provvedimenti alle OO.PP. competenti, i progetti redatti dai Comuni per l'installazione di prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati sia per uso abitativo che per esigenze sociali.

La materia, inoltre, è stata disciplinata dall'ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982 che, in pratica, ha individuato la procedura da seguire e le modalità per l'assunzione a carico della Gestione Stralcio degli oneri relativi.

Senonché, l'art. 3/decies della legge 29 novembre 1982, n. 883, ha modificato la materia in questione con particolare riferimento al finanziamento degli oneri occorrenti alla urbanizzazione e posa in opera dei prefabbricati leggeri ovvero costruzione di edifici comunque donati.

In questo nuovo quadro normativo si pone, pertanto, il problema segnalato da codesta Prefettura in ordine al finanziamento delle opere in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nell'art. 3/decies della legge 29 novembre 1982, n. 883.

In proposito, deve sottolinearsi che le opere comunque realizzate ovvero in corso di realizzazione in base a contratti sottoscritti dai Sindaci i cui iter tecnico - amministrativi erano in corso alla data di entrata in vigore della ripetuta legge 29 novembre 1982, n. 883, non possono non essere completate con la nuova normativa che ha disciplinato la soggetta materia. In sostanza, con l'entrata in vigore della legge succitata, il completamento delle opere di urbanizzazione dei prefabbricati donati, non può non essere attuato con le disponibilità assegnate dal C.I.P.E. ai Comuni con i fondi recati dall'art. 3 della ripetuta legge 14 maggio 1981, n. 219 e ciò indipendentemente dalla circostanza che, sul piano pratico, alcune rate di acconto dei lavori, potrebbero già essere state anticipate dalla Gestione Stralcio.

Infatti, questa Gestione Stralcio, nel silenzio della legge n. 883/82 in ordine al finanziamento delle opere di urbanizzazione ancora in itinere alla data della sua entrata in vigore, ritiene che non possa essere fatta alcuna distinzione in ordine alle fonti di finanziamento dei lavori relativi risultando la legge predetta applicabile in ogni caso.

In definitiva, questa Gestione Stralcio ritiene che l'art. 3/decies della legge 29 novembre 1982, n. 883, travolge anche l'ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982 con particolare riferimento ai pagamenti ancora dovuti alle ditte interessate per le spese di urbanizzazioni eseguite con l'ovvia conseguenza che nessuna ulteriore anticipazione può essere disposta con le disponibilità del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. 776/80.

Premesso quanto sopra, deve ora essere esaminato il problema connesso al recupero delle somme comunque prelevate dal fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di prefabbricati e containers donati.

In tale prospettiva occorre, pertanto distinguere i fondi attinti al fondo succitato fino alla data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 187/82 (attuato con ordinanza n. 44 del 2 giugno 1982) da quelli anticipati in adempimento delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 44 appena evidenziata.

Le Prefetture in indirizzo, con riferimento alle opere di urbanizzazione dei prefabbricati donati realizzate con prelevamenti dal fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 fino alla data di entrata in vigore del ripetuto art. 12 della legge n. 187/82, sono pregate vivamente di approntare un apposito prospetto nel quale metteranno in evidenza i dati quantitativi e qualitativi per la loro individuazione (Comune, località, numero e tipo containers ovvero prefabbricato, destinazione, onere occorso, ecc.) e determinazione degli importi occorsi e posti a carico della Gestione Stralcio.

Per le opere di urbanizzazione realizzate con le anticipazioni considerate dalla ripetuta ordinanza n. 44/82, si invitano le Prefetture in indirizzo ad individuare tutti i prefabbricati e containers donati redigendo l'analogo prospetto d'anzì precisato per consentire l'assunzione dei provvedimenti di competenza della scrivente.

Per le finalità appena indicate, le Prefetture in indirizzo, entro 30 giorni dalla data della presente, sono vivamente pregate di approntare i prospetti relativi alle opere di urbanizzazione realizzate ovvero in corso con riferimento alle situazioni giuridiche d'anzì precisate mettendo, in particolare, in evidenza gli oneri posti a carico della Gestione Stralcio (per le urbanizzazioni eseguite prima della data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 187/82) ovvero anticipati dal fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 (per le anticipazioni disposte in adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 7 dell'ordinanza n. 44/82).

La richiesta degli elenchi suindicati riveste carattere di estrema urgenza.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 814/82/RE-NA

Napoli, 12 luglio 1983

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI — AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

e, p.c. Alla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici Legislativi
e per i rapporti con gli Organi Costituzionali
— ROMA

All'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO

— NAPOLI

OGGETTO: Vertenze in materia di requisizione di alloggi ed occupazione temporanea di urgenza di aree.

Si è avuto modo di constatare che non sempre i Sindaci trasmettono tempestivamente alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato la documentazione di rito necessaria alla difesa dell'Amministrazione dello Stato nei procedimenti instaurati dai ricorrenti avverso le ordinanze sindacali, concernenti le occupazioni temporanee d'urgenza di aree per insediamenti provvisori e le requisizioni di alloggi per la sistemazione precaria dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dei noti eventi sismici, costringendo così la predetta Avvocatura a svolgere necessariamente difese di mera forma.

Com'è noto, nella specie, i Sindaci svolgono funzioni statali inerenti alla qualifica di delegati del Commissario, in quanto esercitano la potestà di requisizione e di occupazione temporanea di urgenza, in base alla delega conferita loro dal Commissario Straordinario con ordinanze n. 7/bis e n. 206 rispettivamente in data 28 novembre 1980 e 14 aprile 1981 e successive modificazioni.

Pertanto, ai Sindaci incombe l'obbligo di prestare ogni collaborazione alla predetta Avvocatura Distrettuale per la più efficace difesa possibile dell'Amministrazione dello Stato, trasmettendole tempestivamente, in duplice copia, un rapporto tratteggiante la situazione di fatto e di diritto, gli impugnati provvedimenti muniti della relata di notifica ai ricorrenti, nonché ogni elemento utile per la più completa cognizione della vertenza.

È chiaro che, in caso di soccombenza dell'Amministrazione dovuta alla mancata fornitura al predetto Organo di tutti gli atti utili alla difesa, i Sindaci e tutti gli altri agenti incaricati del servizio producono danni all'erario, direttamente ad essi imputabile a causa della omessa attività di collaborazione conseguente all'adozione del provvedimento impugnato.

Pertanto, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in caso di soccombenza dovuta allà mancata attività di collaborazione degli agenti ed amministratori interessati, è pregata di darne segnalazione allo scrivente per i provvedimenti di competenza.

Infatti, trattandosi di materia di competenza statale, l'attività esercitata dagli Organi ed Enti a ciò preposti, non può non essere riguardata alla stessa stregua dell'attività espletata dai Funzionari dello Stato.

Incombe, pertanto, sui Sindaci l'obbligo dell'attività di collaborazione che, nel caso di specie, si concreta nell'invio della documentazione richiesta e nella redazione di un rapporto che, in fatto ed in diritto, tratteggi l'intera vicenda sottoposta all'esame dell'Organo giudicante.

La suddetta attività di collaborazione, inoltre, deve essere pronta e tempestiva per dare modo all'Avvocatura Distrettuale di esaminare, con l'accuratezza che il caso richiede, attentamente i diversi profili delle insorte vertenze.

Stante gli obblighi e le connessioni suindicate, in caso di adempienze dei Sindaci e segnalate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non possono non essere eseguiti, per le soccombenze originate da omessa attività di collaborazione, specifici rapporti alle Autorità ed Organi competenti per l'assunzione degli eventuali provvedimenti a carico degli agenti ed organi inadempienti.

In tale contesto vanno compresi anche i giudizi instaurati da terzi per il risarcimento dei danni arrecati dai terremotati agli alloggi requisiti per i quali compete alle SS.LL. il compito di designare il consulente tecnico di fiducia dell'Amministrazione e di assumere ogni intesa suggerita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la migliore tutela degli interessi erariali. In tale ottica, ad esempio, si segnala l'esigenza di determinare, già nel primo stadio del procedimento, l'ammontare del danno subito da beni mobili ed immobili dell'istante che deve essere stabilito, sempre a richiesta delle SS.LL., a cura dello Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

Le SS.LL., inoltre, non mancheranno di prevenire, laddove è possibile, insorgenza di lite con lo stimolo di sollecite definizioni di pendenze divenute fatiscanti a causa dell'inerzia di agenti ed Autorità cui sono demandati i compiti di cui trattasi.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni ai Sindaci delle rispettive Province, curando altresì che venga provveduto all'immediata corresponsione agli interessati di un acconto delle indennità di requisizione di alloggi e di occupazione temporanea d'urgenza di aree, in base alle disposizioni impartite con i telegrammi nn. 240/RE, 240/RE, 1659/RE-NA e 2467/RE-NA rispettivamente in data 22 febbraio 1981, 16 maggio 1981, 1 settembre 1981 e 10 marzo 1982.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1114/82/RE-NA

Napoli, 6 agosto 1982

At Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Requisizioni unità abitative.

Come è noto, lo scrivente, nell'intento di pervenire ad una temporanea sistemazione della popolazione terremotata che ha avuto l'abitazione inagibile, ha requisito numerose unità abitative agibili in tutti i Comuni in cui è stato possibile reperirle sottraendone la disponibilità ai legittimi proprietari. Trattasi, però, di situazione straordinaria dettata da contingenti necessità originate dall'evento sismico.

In pari tempo, lo scrivente, mediante la concessione di contributo, ha incentivato la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma consentendo, in pratica, il rientro alle proprie abitazioni di numerosi nuclei familiari. In altri casi, è risultato che i nuclei predetti, temporaneamente sistemati in case requisite, hanno trovato una loro autonoma sistemazione.

Si è determinato, perciò, un movimento di inquilini nelle case requisite a causa anche delle disposizioni impartite dallo scrivente con i telegrammi nn. 2012/RE e 1/82/RE-NA rispettivamente del 22 novembre 1981 e 5 gennaio 1982.

Tuttavia, l'afflusso dei nuclei terremotati negli alloggi requisiti non viene disposto con immediatezza alimentando, in pratica, fenomeni che devono ritenersi veramente lesivi degli interessi erariali in quanto, in caso di ritorno dei terremotati alle proprie abitazioni, gli alloggi requisiti, in diversi casi, sono rimasti vuoti con l'ovvia conseguenza che, da un lato, la Gestione Stralcio si accolla l'onere dei canoni relativi agli alloggi in questione e, dall'altro, l'onere relativo all'ulteriore mantenimento in alberghi ovvero in edifici pubblici tuttora occupati per la circostanza che un notevole numero di nuclei familiari ha ancora la propria abitazione inagibile.

La situazione attuata non può non ritenersi patologica in quanto, in pratica, può risultare motivata:

- da un comportamento omissivo del personale dell'ufficio competente, il quale non registra la sopraggiunta disponibilità dell'alloggio — a seguito del rientro degli assegnatari nelle loro abitazioni di provenienza rese agibili o del trasferimento nei supporti abitativi provvisori — per ulteriori utilizzazioni o, in caso negativo, per l'immediata restituzione al proprietario;
- da carenze di flusso di comunicazioni fra i vari Uffici interessati al problema, operanti anche nell'ambito di Province diverse;
- da necessità di trasferire negli alloggi i nuclei familiari ospitati in albergo.

È di tutta evidenza che le ipotesi suesposte possono produrre notevoli danni erariali ascrivibili agli agenti preposti ai servizi riguardanti le requisizioni e l'avvicendamento dei nuclei familiari terremotati

Non sfugge alle SS.LL. l'importanza di utilizzare tempestivamente tutte le disponibilità alloggiative acquisite a seguito del rientro degli assegnatari nelle abitazioni di provenienza divenute agibili o della procedura prevista dall'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, ribadita con il punto 4 dell'ordinanza n. 41 del 12 giugno 1982, al fine di ottenere una notevole riduzione della spesa erariale.

Da quanto suesposto emerge la necessità di registrare scrupolosamente tutte le variazioni che intervengono nel settore immobiliare requisito o locato, soggetto ad una continua dinamica in relazione al recupero del patrimonio abitativo ed alla utilizzazione dei containers e dei prefabbricati nonché di effettuare le verifiche periodiche disposte con il citato telegramma n. 1/82/RE-NA, al fine di avere un quadro aggiornato delle disponibilità alloggiative.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune disposizioni ai Sindaci delle rispettive Provincie, qui segnalando gli eventuali episodi di danno erariale per i successivi incumbenti di questa Gestione.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n 1135/82/RE-NA

Napoli, 8 agosto 1982

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — CASERTA — SALERNO

e, p.c. *Al COMUNE - DIREZIONE PATRIMONIO
UFFICIO REQUISIZIONI*

— NAPOLI

Al COMUNE di

— SARNO

OGGETTO: Immobili requisiti, con decreti commissariali, per ricovero di nuclei familiari terremotati - Accertamenti su effettiva utilizzazione.

Il Commissario Straordinario, con i decreti di cui all'unito elenco, ha provveduto alla requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di Uffici pubblici e per l'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali.

Al riguardo occorre accertare - in base alle disposizioni impartite con telegramma n. 1/82/RE-NA del 5 gennaio 1982, ribadite con ordinanze nn. 18 e 41 rispettivamente del 26 febbraio 1982 e 2 giugno 1982, l'effettiva utilizzazione degli immobili, al fine di provvedere all'immediata restituzione ai proprietari di quelli che non risultassero più utilizzati e che non fossero necessari per sistemare le famiglie ospitate in alberghi, roulottes ed edifici scolastici.

Tanto si segnala per gli interventi di competenza — di cui si gradirà notizia — nell'ambito delle rispettive Provincie.

IL DIRIGENTE GENERALE

DECRETI COMMISSARIALI DI REQUISIZIONE DI IMMOBILI

<i>Decr</i>	<i>Data</i>	<i>UBICAZIONE</i>	<i>PROPRIETARIO</i>	<i>BENEFIC DELLA REQUISIZIONE</i>
2/R	30-11-80	Napoli - Via Manzoni, 3	Consorzio Antituberc. Provinc.	Comune di Napoli
2/R	3- 2-81	Napoli - Via Manzoni, 3	Consorzio Antituberc. Provinc.	Comune di Napoli
5/R	30-11-80	Napoli - Via Don Bosco (ex ENAOLI)	Regione Campania	Comune di Napoli
6/R	30-11-80	Bacoli - Via del Castello di Baia	Regione Campania	Comune di Napoli
7/R	30-11-80	Napoli - Via Tanzillo, 28 (ex H. STADIO)	Opera Universitaria Via De Gasperi	Comune di Napoli
8/R	30-11-80	Napoli - Via S. Paolo (ex H. S. PAOLO)	C.N.R. P.le Scienze - Roma	Comune di Napoli
9/R	30-11-80	Napoli - Via Grande Archivio	Demanio dello Stato	Comune di Napoli
10/R	30-11-80	Napoli - Piazza Carità (ex A. UNIVERSO)	Regione Campania	Comune di Napoli
12/R	30-11-80	Napoli - Via Capodimonte, 20	Soprintendenza ai B.A.S. di Napoli	Comune di Napoli
13/R	30-11-80	Napoli - Via G. Campana dell'Abbondanza	I.A.C.P. - Via D. Morelli (NA)	Comune di Napoli
14/R	30-11-80	Napoli - Corso Garibaldi (ex C. ARAR)	Demanio Militare	Comune di Napoli
15/R	30-11-80	Barra - Via Ciccarelli, 103	I.A.C.P.	Comune di Napoli
16/R	30-11-80	Napoli - Via Pontile Vigliena	Finanziaria GEPI	Comune di Napoli
18/R	30-11-80	Castelvoturno (CE) - Via Do- mitiana Km. 34	Fabbrocino - Terzigno (NA)	Comune di Napoli
19/R	30-11-80	Celole (CE) - Viale degli Olmi	S.p.A. COSIDA Via Orazio, 16 (NA)	Comune di Napoli
20/R	30-11-80	Pomigliano d'Arco (NA) Via L. da Vinci	Impresa REA LORENZO Pomigliano d'Arco (NA)	Comune di Napoli
21/R	30-11-80	Pomigliano d'Arco (NA) Via F Cavallo	Impresa REA LORENZO Pomigliano d'Arco (NA)	Comune di Napoli
22/R	1-12-80	Napoli - Via A. Vespucci	Demanio dello Stato	Amministrazione della Giu- stizia - Modificato con de- creto n. 66/R e n. 78/R ri- spettivamente del 29 mag- gio 1981 e 2 novembre 1981
23/R	2-12-80	Napoli - Piazza Municipio (ex H. LONDRA)	Demanio dello Stato	Comune di Napoli
25/R	3-12-80	Volla (NA) - Parco Sambuco	Antonio Palladino - Casoria	Comune di Napoli

segue tabella decreti commissariati

Decr	Data	UBICAZIONE	PROPRIETARIO	BENEFIC DELLA REQUISIZIONE
26/R	3 12 80	S Vesuv (NA) P co Primavera	Costruzioni DEPI S p A (NA)	Comune di Napoli
27/R	3 12 80	Villaricca (NA) Via Cupa S Maria	Impr Smiraglia - Portici (NA)	Comune di Napoli
28/R	3-12 80	Mondragone (CE) - Via Do mitiana	Soc RO MA Napoli	Comune di Napoli
29/R	3-12 80	Mondragone (CE) Via Do mitiana	Soc DRAGO Napoli	Comune di Napoli
30/R	3 12 80	Mondragone (CE) Via Do mitiana	Coop Nuovo Messico - Napoli	Comune di Napoli
31/R	25-12 80	Nola (NA) Via Feudo	Ist Nazionale Case Napoli	Commissariato Straord
31/bis /R	15-12-80	Sarno - Mercato ortofrutticolo	CASMEZ	Comune di Sarno
33/R	30 11-80	Pom d'Arco (NA) Via Roma	Soc ME PI - Pom d'Arco (NA)	Comune di Napoli
33/bis /R	7- 1-81	Napoli Via B Cairoli	S p A STANDA - Milano	Comune di Napoli
34/R	25-12-80	Giughiano (NA) Coop le Co- lonne	Micillo Domenico - Napoli	Commissariato Straord
36/R	25-12-80	Napoli - Via Veterinaria	Opera Universitaria	Comune di Napoli
40/R	9 1-81	Napoli - Via Don Bosco (ex ENAOLI)	Regione Campania	Comune di Napoli
46/R	10- 2-81	Mondragone (CE) Via Casanova, 1 Via Domitiana Via B Croce, 34 Via B Croce, 34/bis Viale Europa Nord	D'Aniello Tommaso Di Rosa Nicola Orefice Silvio Intermoda S a s Borrelli Gabriele	Commissariato Straord Commissariato Straord Commissariato Straord Commissariato Straord
76/R	23 9-81	Potenza - Via del Basento	Pisani Rocco Potenza	Ministero del Lavoro e P S
958/ RE	18 5-81	Napoli Via T D'Aquino	SIAE	Comune di Napoli



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1224/82/RE-NA

Napoli, 26 agosto 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980 e circolare telegrafica n. 2359/RE-NA del 5 febbraio 1981 - Chiarimenti interpretativi - Restituzione ai proprietari locali requisiti in eccedenza rispetto alle esigenze degli Uffici pubblici.

È stato proposto il quesito se nell'ambito della circolare telegrafica n. 2359/RE-NA del 5 dicembre 1981 — con la quale è stata interpretata estensivamente l'ordinanza commissariale n. 7/bis del 28 novembre 1980, riconoscendo che la delega ai Sindaci è stata conferita dal Commissario Straordinario anche per la requisizione di locali necessari alla sistemazione di Uffici pubblici — rientrino anche i contratti stipulati formalmente o verbalmente dai Sindaci per la sistemazione di Uffici comunali.

La soluzione del quesito — che non va limitato agli Uffici comunali ma comprende tutti gli Uffici pubblici — è subordinata ad una interpretazione, secondo i canoni di una retta ermeneutica delle seguenti norme:

- l'art. 3, lettera a), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, che consente di provvedere «alla requisizione anche attraverso delega speciale o generale ai Sindaci, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture, anche per il collocamento di Uffici pubblici»;
- l'ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario Straordinario ha delegato i Sindaci delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Matera, Napoli, Potenza e Salerno a disporre la temporanea requisizione di immobili di proprietà privata;
- la circolare telegrafica n. 2359/RE-NA del 5 dicembre 1981, con la quale il predetto Commissario ha interpretato estensivamente la citata ordinanza n. 7/bis, chiarendo — come già detto — che la delega vale anche per le requisizioni disposte per la sistemazione di Uffici pubblici.

Lo scrivente - Anche su conforme parere n. CS. 341/82/P. dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e sulla base delle disposizioni surriportate, ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa.

Non è dubbio, infatti, che il Commissario Straordinario, in armonia con il disposto dell'art. 3, lettera a), della legge n. 874/1980, abbia, con l'ordinanza n. 7/bis, conferito ai Sindaci la delega per procedere alle requisizioni di immobili di proprietà privata, chiarendo poi, con il telegramma n. 2359, che le requisizioni potevano anche essere disposte per le sistemazioni di Uffici pubblici.

Orbene, con l'ordinanza n. 7/bis la delega è stata conferita solo per le requisizioni e solo le requisizioni riguarda il telegramma n. 2359, sicché non sembra esservi alcun valido motivo per attrarre nella sfera normativa delle esaminate disposizioni i contratti scritti o verbali di locazione, stipulati per la sistemazione di Uffici pubblici

È ovvio, però, che non vanno accollati a questa Gestione Stralcio gli oneri per indennità di requisizione di quella parte di immobili, la quale eccede le esigenze degli Uffici in relazione all'ampiezza dei locali dichiarati inagibili a seguito dei noti eventi sismici.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune istruzioni — di cui si gradirà notizia — ai Sindaci delle rispettive Province, richiamando, in particolare, la loro attenzione sulla necessità di procedere alla immediata consegna ai proprietari dei locali in eccedenza rispetto alle suesposte esigenze.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1238/82/RE-NA

Napoli, 26 agosto 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Requisizione, da parte dei Sindaci, di alloggi I.A.C.P. per sistemazione nuclei familiari terremotati - Sanatoria.

La Prefettura di Avellino proponeva il quesito se fosse da ritenersi legittimo o meno il decreto n. 1823 in data 26 novembre 1980, con il quale il Sindaco di Torre le Nocelle dispose la requisizione di n. 9 alloggi dell'Istituto Autonomo Case Popolari, per dare sistemazione ai nuclei familiari terremotati.

Questa Gestione ha interpellato al riguardo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, esponendo le proprie perplessità per i seguenti motivi:

«— non è chiaro se, nella fattispecie, sussistano i presupposti per l'esercizio, da parte del Sindaco, della potestà di requisizione, la quale — com'è noto — compete, in via normale, al Prefetto;

— l'esercizio della potestà sindacale non è collegato con la delega conferita ai Sindaci dal Commissario Straordinario, con ordinanza n. 7/bis in data 28 novembre 1980, che è successiva al provvedimento in esame;

— l'oggetto della requisizione — e cioè alloggi dell'I.A.C.P. e quindi, di proprietà pubblica — non solo esula dall'ambito della cennata delega commissariale ma anche, per autolimitazione, da quello dei poteri del Commissario Straordinario, il quale — con ordinanza n. 85 in data 12 gennaio 1981 — ha sospeso per sei mesi la consegna di tali alloggi agli aventi diritto, al fine di assegnarli in uso temporaneo e gratuito, mediante un'apposita commissione, ai cittadini rimasti senza tetto in dipendenza degli eventi sismici».

Alla luce delle considerazioni svolte dalla predetta Avvocatura nella nota cons. n. 626/829, si forniscono i seguenti chiarimenti sulla questione:

a) in ordine al potere del Sindaco di emettere provvedimenti di requisizione ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è concorde nel ritenere che tale potere spetti al Sindaco in via sussidiaria rispetto a quello in via primaria spettante al Prefetto e che possa legittimamente essere esercitato soltanto in presenza di una situazione di urgenza, che non consenta il tempestivo intervento prefettizio; nella specie, data l'urgenza di provvedere all'alloggio dei nuclei familiari rimasti senza tetto in dipendenza del sisma, la dislocazione della sede prefettizia in altro Comune (Avellino) e le gravi difficoltà in cui quella Prefettura era venuta improvvisamente a trovarsi, per far fronte ai pressanti ed impegnativi

compiti di soccorso ed assistenza in un'area così vasta, come quella dell'Irpinia interessata dal sisma, sembra a questa Gestione che possa riconoscersi il legittimo esercizio, da parte del Sindaco, del potere attribuitogli in via sussidiaria dalla legge;

b) potrebbe in teoria porsi il problema della coesistenza del potere di requisizione spettante ex art. 7 della legge n. 2248 del 1865 al Prefetto ed, in via sussidiaria, al Sindaco, con l'analogo potere attribuito espressamente al Commissario, e delegabile ai Sindaci, dall'art. 3, comma I, lettera a), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, con cui è stato convertito in legge il D.L. 26 novembre 1980, n. 776; considerato però che il Sindaco di Torre Le Nocelle ha adottato il provvedimento di requisizione il 26 novembre 1980, quando ancora il D.L. n. 776 non era stato pubblicato (la pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 novembre), il problema della coesistenza invero non si pone in quanto, al momento dell'adozione del provvedimento sindacale, non ancora sussisteva l'analogo potere del Commissario Straordinario;

c) è ben vero che il Sindaco ha agito senza la delega del Commissario Straordinario, che è stata dallo stesso conferita ai Sindaci, ai sensi dell'art. 3, comma I, lettera a), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, soltanto con ordinanza del 28 novembre 1980, e che il provvedimento adottato dal Sindaco non è consonante con le disposizioni successivamente impartite dal Commissario Straordinario per gli alloggi I.A.C.P. con l'ordinanza n. 85 del 21 gennaio 1981, ma ciò non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, che il Sindaco ha autonomamente esercitato in base al citato art. 7 della legge n. 2248 del 1865;

d) comunque, nella specie, sarebbe pur sempre operante la sanatoria disposta dall'art. 4 della legge 29 aprile 1982, n. 187, trattandosi di atto posto in essere dal Sindaco, diretto a soddisfare l'esigenza primaria di abitazione dei cittadini rimasti senza tetto a causa del sisma; in presenza di tale finalità dell'atto, esso sarebbe comunque da considerarsi legittimo, a norma del citato art. 4, anche se difforme dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure;

e) il Sindaco, nel disporre la requisizione, ha agito come Ufficiale di Governo e l'onere di corrispondere la relativa indennità grava sull'erario; esso, in particolare, trova utile collocazione sui fondi di questa Gestione, considerato che il Sindaco, in sostanza, ha utilmente assolto, ancorché senza delega, ad un compito demandato dalla legge al Commissario Straordinario.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. voler impartire le opportune istruzioni — di cui si gradirà notizia — ai Sindaci delle rispettive Provincie.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1360/82/RE-NA

Napoli, 10 settembre 1982

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Illegittimità accollo alla Gestione Stralcio di indennità di requisizione alloggi per famiglie sfrattate.

Per opportuna notizia e norma, si trasmette in copia la nota n. 1244/82/RE-NA in data 26 agosto 1982, diretta alla Prefettura di Napoli, concernente l'oggetto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Protocollo n. 1244/82/RE-NA

Napoli, 26 agosto 1982

Alla PREFETTURA di

— NAPOLI

e, p.c. Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Gen. AA.GG. e Personale
Divisione Espropriazioni

— ROMA

Al COMUNE di

— ERCOLANO

All'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO (Rif. cont. n. 1852/82/FE)

— NAPOLI

OGGETTO: Comune di Ercolano - Sig.ra Elena Costabile - Ricorso al T.A.R. Campania avverso ordinanza sindacale n. 67/82 del 15 aprile 1982 concernente proroga requisizione immobile sito in Ercolano nn. 32, 34 e 36.

Di seguito alla nota n. 1175/82/RE-NA del 6 agosto 1982, si comunica che il Sindaco di Ercolano, con l'impugnata ordinanza n. 67/82 in data 15 aprile 1982, ha disposto la proroga di quella

n. 51/80 del 31 agosto 1981, concernente la requisizione dell'immobile in oggetto in data 15 novembre 1980 — e cioè in epoca anteriore agli eventi sismici del novembre 1980 — per assicurare una sistemazione alloggiativa alle famiglie sfrattate di quel Comune richiamando la delega conferita ai Sindaci dal Commissario Straordinario con ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980.

Al riguardo, si osserva — a parte il tentativo sindacale, implicante una non corretta gestione della cosa pubblica, di accollare a questa Gestione Stralcio oneri ad essa estranei — che il predetto Sindaco non può avvalersi della normativa eccezionale — emanata dal Commissario Straordinario allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza creatasi a seguito del sisma — per provvedere alle ricorrenti esigenze alloggiative dei nuclei familiari sfrattati, i quali — com'è notorio — esulano dall'ambito di previsione della citata ordinanza n. 7/bis e successive modificazioni ed integrazioni.

Atteso che, quindi, le indennità di requisizione degli stabili in argomento non fanno carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, si prega codesta Prefettura di voler tempestivamente provvedere al recupero delle eventuali somme già corrisposte a tale titolo alla proprietaria dell'immobile.

Da quanto suesposto emerge chiaramente, infine, che questa Gestione Stralcio è del tutto estranea alla vertenza in atto con la ricorrente innanzi al T.A.R. della Campania in quanto il Sindaco ha esercitato nella fattispecie la potestà di requisizione esclusivamente in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, a prescindere, ovviamente, da ogni esame sulla sussistenza dei presupposti per l'esplicazione di tale attività, la quale com'è noto, compete, in via normale al Prefetto.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n 1231/82/RE-AV
Rif. n 45611.DIV AA del 2 luglio 1982

Napoli, 17 settembre 1982

Alla PREFETTURA

— AVELLINO

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— BENEVENTO — CASERTA — MATERA
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Requisizione alloggi realizzati abusivamente.

In relazione al quesito proposto con la nota sopraindistinta concernente l'oggetto, si comunica che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli — già interpellata in proposito — con nota n. 5912/CONT.350/82-P del 29 aprile 1982 che si unisce in copia, ha espresso l'avviso che, in assenza di un'espressa previsione legislativa, non sembra possa negarsi al proprietario degli immobili, costruiti senza concessione edilizia, il diritto all'indennità di requisizione.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 30 settembre 1982

At PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Prot. n. 1444/82/RE-NA punto Viene segnalato che diversi Comuni avrebbero assegnato alloggi requisiti aut locati vrg con onere at carico questa gestione vrg at nuclei familiari senza tetto privi qualifica terremotato (sfrattati vrg famiglie non abbienti vrg ecc.) in contrasto at vigente normativa su assistenza alloggiativa punto Pregansi SS.LL. invitare Sindaci rispettive Provincie at provvedere at sgombero da immobili di quei nuclei che risultassero privi requisiti terremotato mediante esecuzione in forma amministrativa prevista da circolare telegrafica n. 1851/NA/CONV.4 del 17 settembre 1982 vrg nonché at recupero crediti erariali secondo procedura ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 vrg assicurando punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n 1418/82/RE-NA

Napoli, 2 ottobre 1982

At Sigg. *PREFETTI* di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

e, p.c. *Al MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Gabinetto*

— ROMA

Alle INTENDENZE DI FINANZA

— NAPOLI — CASERTA — SALERNO
— AVELLINO — BENEVENTO
— POTENZA — MATERA

*Al MINISTERO DELL'INTERNO
Gabinetto*

— ROMA

*Al MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F.*

— ROMA

OGGETTO: Assegnazione di alloggi requisiti e locali a nuclei familiari privi della qualifica di terremotato.

Come è noto, il Commissario Straordinario, con ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, delegò ai Sindaci — ai sensi dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874 — la potestà di requisizione di alloggi sfitti da utilizzare per la sistemazione provvisoria della popolazione terremotata, la cui abitazione cioè era stata danneggiata ovvero distrutta a causa dei noti eventi sismici — potestà confermata con ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 e richiamata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982, limitatamente alla sistemazione provvisoria delle famiglie terremotate ospitate precariamente in albergo, roulotte ed edifici scolastici, per le quali non fosse prevedibile, a brevissima scadenza, la disponibilità di prefabbricati, containers ovvero propri alloggi resi agibili dopo riattazione — e ciò nelle more di soluzioni meno provvisorie che consentissero l'avvio a situazioni di normalità con il rientro dei nuclei familiari interessati alle loro abitazioni.

Risulta, però che diverse Amministrazioni comunali — che, peraltro, avevano già situazioni alloggiative pesanti a causa di indisponibilità di alloggi — hanno provveduto a sistemare, sia pure

provvisoriamente, in alloggi requisiti e locati, nuclei familiari senza tetto non in possesso dei requisiti di terremotato — ad esempio, sfrattati, famiglie di nuova costituzione, famiglie non abienti e categorie assimilabili — i quali, in pratica, erano assistiti con oneri a carico dei singoli bilanci comunali sia in data anteriore al sisma sia in epoca successiva a tale evento.

Al riguardo, si osserva — a parte il tentativo sindacale, implicante una non corretta gestione della cosa pubblica, di accollare a questa Gestione oneri ad essa estranei — che i Sindaci non possono avvalersi della normativa eccezionale — emanata dal Commissario Straordinario allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza creatasi a seguito del sisma — per provvedere alle ricorrenti esigenze alloggiative dei nuclei familiari in argomento, i quali, come è notorio, esulano dall'ambito di previsione della delega — né sono in alcun modo ad essa riconducibili — conferita ai Sindaci dal Commissario Straordinario, con le ordinanze succitate unicamente per la sistemazione provvisoria della popolazione terremotata.

Nelle fattispecie pertanto — a prescindere, ovviamente, da ogni esame sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della potestà di requisizione, nei casi in cui è stato richiamato anche l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, potestà che, come è noto, compete in via normale al Prefetto — le indennità di requisizione non fanno carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, preordinato unicamente per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate.

È ovvio, poi, che questa Gestione è, altresì, del tutto estranea agli obblighi assunti dai Sindaci mediante la stipulazione di contratti di locazione di alloggi assegnati precariamente ai nuclei familiari di che trattasi, in quanto l'esercizio della potestà contrattuale esula anche dai limiti della delega in argomento.

Stante le suindicate considerazioni, si prescrive che i Comuni delle rispettive Provincie facciano tenere debitamente compilati alle SS.LL. ed allo scrivente, entro 30 giorni dalla data della presente, i cinque allegati prospetti per tutta la popolazione terremotata ricoverata, nel competente ambito territoriale, rispettivamente in alloggi requisiti, alloggi locati, containers, prefabbricati e roulotte.

Le Prefetture effettueranno rigorosi controlli intesi ad accertare la circostanza che, per tutti gli assegnatari di immobili o di supporti abitativi provvisori, siano state emesse, in conseguenza degli eventi sismici, le ordinanze di sgombero delle abitazioni di provenienza, presupposto questo che giustifica i provvedimenti sindacali di requisizione e i contratti di locazione.

Per quanto riguarda le requisizioni o locazioni disposte direttamente dal Commissariato Straordinario anche tramite le Prefetture, le SS.LL. sono pregate di far qui pervenire, entro la suindicata data, i due relativi allegati prospetti, curando inoltre, l'intensificazione delle indagini — già disposte con circolare n. 1135/82/RE-NA del 6 agosto 1982 — sull'effettiva utilizzazione degli immobili.

Ove fossero riscontrati abusi nell'assegnazione di alloggi requisiti o locati ovvero nella prosecuzione del godimento dell'assistenza alloggiativa rispettivamente per carenza iniziale della cennata ordinanza di sgombero o per sopravvenuta inefficacia della stessa, a seguito dell'esecuzione dei lavori di riattazione delle abitazioni di provenienza, le Prefetture ed i Sindaci, per quanto di rispettiva competenza, disporranno l'immediata restituzione degli alloggi ai legittimi proprietari.

Devesi anche segnalare che, in più di un caso, è risultato che questa Gestione Stralcio ha disposto la costruzione ovvero l'installazione di supporti abitativi provvisori ed, in pari tempo, ha consentito la requisizione e la locazione di alloggi disponibili per le esigenze della popolazione terremotata

Senonché, in numerosi casi, si è verificato che il Comune ha assegnato le abitazioni provvisorie suntuose (containers, prefabbricati, ecc) ad elementi che non avevano alcun titolo ad ottenere l'assegnazione, con l'ovvia conseguenza che, ove i supporti abitativi in questione fossero stati assegnati unicamente a nuclei terremotati, non sarebbe sorta alcuna esigenza di disporre la requisizione o locazione di alloggi disponibili. Ne deriva, pertanto, l'imprescindibile necessità di effettuare una rigorosa verifica delle assegnazioni in questione e di disporre la revoca di tutte le ordinanze di requisizione e la cessazione delle locazioni delle abitazioni disponibili assegnate a quei nuclei familiari terremotati, i quali — ove fossero applicate le disposizioni commissariali emanate al riguardo — avrebbero potuto, invece, essere sistemati nei supporti abitativi provvisori approntati da questa Gestione

In altri casi, invece, è risultato che i Comuni — in cui si è verificata una disponibilità di alloggi provvisori in conseguenza dell'evoluzione della popolazione terremotata (rientro nell'abitazione riparata, trasferimento in altri Comuni, cambio di residenza, matrimoni, ecc) — hanno assegnato tali alloggi ad elementi non aventi titolo, in quanto privi dei requisiti di terremotato, disponendo altresì la proroga dei provvedimenti di requisizione

È ovvio che, nei casi della specie, il Comune deve restituire l'alloggio requisito o locato al legittimo proprietario ed assegnare il supporto provvisorio al nucleo terremotato temporaneamente sistemato negli immobili in questione

In qualche caso, poi, la situazione di irregolarità è acuita dalla circostanza che il Comune continua a mantenere in vita i provvedimenti di requisizione ed i contratti di locazione, pur avendo la disponibilità di supporti abitativi provvisori

In tutte le fattispecie dinanzi esaminate, le Prefetture dovranno procedere al recupero delle eventuali somme, indebitamente imputate al fondo di cui al cennato art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, a carico dei capi famiglia — assegnatari senza titolo di alloggi requisiti o locati — secondo la procedura prescritta dall'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982

Non sfugge, certamente, alle SS LL. l'importanza dell'indagine di cui trattasi che, al momento attuale — dopo le varie ordinanze di revoca di provvedimenti di sgombero già disposte dai Sindaci, le quali hanno provocato l'assottigliamento del numero dei terremotati — può individuare, in tutta la sua dimensione, il fenomeno dell'abusivismo nell'assistenza alloggiativa alle popolazioni delle Regioni Campania e Basilicata — che da qualche sintomo suevidenziato potrebbe assumere aspetti allarmanti — che occorre stroncare con ogni energia e fermezza e, comunque, non oltre il 30 ottobre p.v.

Non può ammettersi che vengano impegnate risorse finanziarie in settori improduttivi come quello dell'assistenza — il quale, peraltro, ben si presta a possibili frodi o violazioni della legge per favoritismi, anche se ispirati da sentimenti di filantropia — e ciò specialmente in caso di ingiustifi-

cato spreco di tali risorse a favore dei beneficiari privi dei prescritti requisiti, senza sottacere, poi, l'inutile sacrificio imposto, col mantenimento del provvedimento ablativo, ai proprietari degli immobili.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune istruzioni — di cui si gradirà notizia — ai Sindaci delle rispettive Provincie, richiamando in particolare la loro attenzione sull'assoluta necessità del recupero dei crediti erariali in argomento, conseguenti ad abitazioni requisite ed assegnate ad elementi non terremotati anche al fine di evitare che possa essere imputata agli stessi Sindaci ed ai Funzionari preposti al settore requisizioni irregolarità non giustificate da situazioni obiettive e ciò sempre che risultassero infruttuosi, anche in parte — per indisponibilità finanziarie ed economiche dei debitori — i procedimenti di recupero dei crediti che saranno esperiti dalla competente Intendenza di Finanza.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1874/82/RE-NA

Napoli, 22 dicembre 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO

(Rif. n. 50060/Div.AA del 3 novembre 1982)

— NAPOLI — BENEVENTO — CASERTA

— MATERA — POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Requisizione di locali per sistemazione Uffici Amministrativi di Enti Ospedalieri.

La Prefettura di Avellino ha posto il quesito se facciano carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche le indennità di requisizione di un immobile destinato ad uffici amministrativi di un Ente Ospedaliero.

Lo scrivente ritiene che al quesito debba essere data risposta negativa, in quanto — a prescindere dalla circostanza che, secondo l'accezione comune, il termine «Uffici pubblici» non si attaglia agli Enti Ospedalieri ed, a maggior ragione, ai loro Uffici amministrativi — il problema può essere agevolmente risolto in consonanza all'orientamento già espresso — su conforme parere dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli — con circolare n. 595/82/RE-NA, con la quale è stato affermato che gli Istituti di istruzione — per la loro caratteristica di prestare, attraverso attività didattica, il servizio scolastico — non possono essere considerati «Uffici pubblici».

Infatti — secondo l'indirizzo prevalente nella dottrina amministrativistica — dagli Organi e dagli Uffici vanno tenuti distinti quei complessi organizzati facenti parte di un Ente pubblico, costituiti per la produzione e prestazione di beni e servizi destinati a terzi e non per l'esercizio di funzioni pubbliche.

Ne consegue che gli Enti Ospedalieri, la cui attività, come è notorio, si sostanzia nella prestazione di servizi sanitari a terzi — senza, quindi, alcuna attinenza all'esercizio di funzioni pubbliche — non possono rientrare nella categoria degli «Uffici pubblici».

Alla stregua di tale indirizzo, che collega la nozione di Ufficio all'esercizio di una funzione pubblica e ne esclude, pertanto, il ricorrere nel caso dell'esercizio dell'attività sanitaria, non sembra che la requisizione in argomento possa farsi rientrare nell'ambito della delega conferita ai Sindaci dal Commissario Straordinario con l'ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980 — come chiarita, mediante interpretazione estensiva, con la circolare telegrafica n. 2359/RE-NA del 5 dicembre 1981, che espressamente si riferisce, in consonanza con l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 874/80, ai soli «Uffici pubblici».

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler impartire le istruzioni del caso ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Provincie, curando che venga provveduto al recupero delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennità di requisizione ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

Si gradirà cortese assicurazione.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 7
Protocollo n 3632/RE

Napoli, 9 aprile 1983

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI — POTENZA
— SALERNO — FOGGIA

Ai Sigg.ri SINDACI
DELL'AREA TERREMOTATA

— LORO SEDI

Ai Sigg.ri DIRIGENTI DEGLI UFFICI
TECNICI ERARIALI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI — POTENZA
— SALERNO — FOGGIA

OGGETTO: Ordinanze nn. 7/bis, 85 e 41 rispettivamente del 28 novembre 1980, 12 gennaio 1981 e 2 giugno 1982 sulle requisizioni di alloggi. Chiarimenti interpretativi.

In relazione alle perplessità insorte in merito all'applicazione delle ordinanze in oggetto indicate, relative alla requisizione di alloggi, si forniscono di seguito — ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187 — alcuni chiarimenti, interpretativi od integrativi, sulla normativa in argomento:

1) la delega - conferita ai Sindaci dal Commissario Straordinario, con ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980 e con quella n. 85 del 12 gennaio 1981, richiamata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982, per la acquisizione di alloggi sfitti — deve essere esercitata mediante formale provvedimento di requisizione oppure scritto di locazione di immobili di proprietà privata da destinare esclusivamente alla sistemazione provvisoria di nuclei familiari terremotati, la cui abitazione cioè venne danneggiata o distrutta a causa dei noti eventi sismici.

Ne consegue, in particolare, che non fanno carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, le indennità di requisizione ed i canoni di locazione di immobili destinati all'esercizio di attività artigianali, commerciali, professionali ecc., come ad esempio, laboratori di artigiani, negozi, farmacie ecc.;

2) l'accollo all'assegnatario — ai sensi della citata ordinanza n. 4 — della quota di concorso o dell'intero importo della indennità di requisizione o del canone di locazione non significa né subingresso dello stesso assegnatario nel rapporto intercorrente tra il l'organo delegato (Sindaco o Prefetto) ed il proprietario né costituzione «ope legis» di contratto locativo inestantaneo nel provvedimento di requisizione, ma rappresenta soltanto una forma di partecipazione dell'assegnatario

alla spesa sostenuta dall'erario per l'acquisizione dell'alloggio, con conseguente mantenimento sia del rapporto locativo con l'organo delegato sia della supremazia della P.A., titolare del provvedimento di requisizione, la cui natura ablativa resta, quindi, invariata.

3) per l'attuazione dell'art. 11 della citata ordinanza n. 41, si dispone che, ove il proprietario si rifiutasse di accettare dall'assegnatario il pagamento — in contanti, a mezzo vaglia postale od assegno bancario — della quota o dell'intero importo concernenti il canone di locazione oppure la indennità di requisizione, l'assegnatario dovrà versare la relativa somma alla Tesoreria del competente Comune, la quale provvederà al successivo accreditamento all'avente diritto;

4) per l'attuazione del punto 4 della circolare n. 1218/82/RE - NA del 7 agosto 1982, si dispone che, ove l'alloggio sia stato requisito o locato parzialmente, per averne destinato qualche vano a deposito delle masserzie e suppellettili del proprietario, l'indennità di requisizione od il canone di locazione vanno determinati in relazione alla superficie effettivamente utilizzata, senza che abbia alcuna rilevanza la circostanza che la destinazione in argomento non sia avvenuta contestualmente — ma nei giorni successivi — alla redazione del verbale di presa in possesso dell'immobile;

5) è ovvio che i Sindaci devono esercitare la delega di cui al presente punto 1) secondo i criteri di una corretta gestione della cosa pubblica mediante l'acquisizione soltanto di quegli alloggi per i quali l'indennità di requisizione od i canoni di locazione non siano eccessivi in relazione alla media dei canoni correnti, tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato immobiliare, con particolare riferimento a quelle più vantaggiose per l'Amministrazione.

In caso di riscontrata inapplicazione dei criteri suindicati — previa ogni indagine del caso, con particolare riferimento al nucleo familiare assegnatario ed ai suoi rapporti, anche di parentela o di affinità, con gli Amministratori comunali e gli impiegati addetti al settore delle requisizioni — le SS.LL. dovranno far qui pervenire, per i successivi incumbenti dello Scrivente, appositi rapporti, dai quali devono emergere le inadempienze attuate dagli uffici, autorità ed agenti competenti;

6) ad integrazione della circolare n. 1238/RE - NA del 26 agosto 1982 — concernente la sanatoria delle requisizioni di alloggi di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari, effettuate dai Sindaci in contrasto alle ordinanze commissariali nn. 7/bis e 85 rispettivamente del 28 novembre 1980 e 12 gennaio 1981 — si dispone che gli assegnatari — in analogia a quanto stabilito con ordinanza n. 246 in data 8 maggio 1981 — a decorrere dal 1 luglio 1981, dovranno corrispondere al competente I.A.C.P. il canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, fermo restando il carattere contingente e temporaneo delle assegnazioni.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune istruzioni — di cui si gradirà notizia — ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 11
TELEGRAMMA

Napoli, 6 maggio 1983

PREFETTURA

— AVELLINO

et conoscenza *PREFETTURE*

— BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Prot. n. 5208/RE - AV punto

Riferimento tele n. 40120/AA datato 1 febbraio 1982 chiarisce che termine venti giorni trattino previsto da art. 9 vrg comma II ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 per presentazione at competente Sindaco prescritti documenti da parte assegnatari alloggi requisiti aut locati per ottenere quota concorso at carico fondo art. 2 legge 874/1980 trattino habet carattere perentorio punto Tuttavia considerata particolare situazione attuata et conseguenze at carico terremotati vrg disponesi vrg via eccezionalissima vrg che SS.LL. possunt accordare at Sindaci vrg ove richiesta da speciali circostanze vrg ulteriore termine di trenta giorni per diffida at singolo nucleo terremotato at produzione documentazione prevista da suindicata ordinanza con comminazione decadenza beneficio esonero pagamento ticket aut indennità requisizione punto Fortuna Ministro Coordinamento Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 15
Protocollo n. 5869/RE

Napoli, 19 maggio 1983

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Alloggi requisiti con provvedimenti commissariali - Chiarimenti circa applicazione art. 14, comma II, dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982.

Come è noto, l'art. 14, comma II, dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 stabilisce che, ove i nuclei terremotati con alloggi divenuti agibili non adempiano all'obbligo di lasciare lo stabile locato ovvero requisito, i Sindaci sono tenuti a disporre la derequisizione dell'immobile addebitando all'interessato l'onere relativo a partire dalla data di notifica dell'invito a rientrare nell'abitazione di provenienza.

Al riguardo sono sorte perplessità circa l'organo competente a provvedere alla derequisizione degli alloggi, requisiti con ordinanza commissariale, con particolare riferimento a quelle nn. 34 - 44 e 75 rispettivamente del 9 dicembre 1983, 3 e 26 gennaio 1981.

Per la soluzione del problema prospettato, occorre procedere ad una interpretazione, secondo il criterio sistematico, della norma in esame con riferimento a quelle seguenti:

— art. 2 della citata ordinanza n. 41, con il quale viene confermata la delega — già conferita ai Prefetti con ordinanza n. 5 in data 8 gennaio 1982 — fra l'altro, per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti la requisizione di alloggi;

— ordinanza n. 18 del 26 febbraio 1982, con la quale è stato imposto ai Sindaci interessati di far cessare la materiale detenzione degli immobili - provvedendo altresì alla redazione dei verbali di riconsegna ai proprietari «appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati».

Alla luce di tutte le disposizioni in esame — richiamate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983 — si chiarisce che la norma del citato art. 14, comma II, va interpretata nel senso che compete ai Prefetti delegati l'adozione dei decreti di derequisizione degli alloggi — con efficacia dalla data del verbale di riconsegna ai proprietari — requisiti con i provvedimenti commissariali elencati nelle premesse della più volte menzionata ordinanza n. 41 — previo anche l'esito dei ripetuti accertamenti di cui alla circolare n. 1135/82/RE - NA del 6 agosto 1982 — fermo restando l'obbligo che incombe:

- ai Sindaci di far cessare la materiale detenzione degli immobili, non appena possibile, e di curare la redazione del cennato verbale di riconsegna;
- ai Prefetti di vigilare, in base alle citate ordinanze nn. 5 e 41 ed a quella n. 66 del 25 ottobre 1982 — sulla scupolosa ossevanza, da parte dei Sindaci, delle disposizioni di cui trattasi.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 6/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTO il telegramma in data odierna con il quale «il Sindaco di Napoli, considerato che gli alloggi acquistati dal Comune di Napoli per i senzatetto delle graduatorie comunali A1 - A2 - A3 sono stati utilizzati, su disposizione del Commissario Straordinario di Governo On.le Zamberletti, per ospitare le famiglie terremotate in seguito agli eventi sismici del 23 novembre 1980; considerato altresì che circa 1700 alloggi della «167» di Secondigliano-Piscinola, già destinati ai vincitori dei bandi I.A.C.P. 1976-77 sono stati occupati dopo il sisma dalle famiglie terremotate e che la Prefettura di Napoli ha ritenuto opportuno, per motivi di ordine pubblico, non sgomberare, invitando anzi l'Amministrazione Comunale di Napoli a regolarizzare la posizione degli occupanti con concessioni di uso; considerato altresì che gli alloggi costruiti con i fondi della L. 25/80 per le categorie degli sfrattati, giovani coppie e anziani, in seguito agli eventi sismici sono stati messi a bando con la delibera CIPE del 22 dicembre 1982 di unificazione dei bandi. Chiede che con apposita ordinanza si proroghino i provvedimenti di requisizione di alloggi sfitti consentendo la fruibilità degli stessi, anche alle famiglie senzatetto delle graduatorie comunali A1 - A2 - A3, assegnatarie dei bandi I.A.C.P. 1976/1977, sfrattati, giovani coppie e anziani, cioè alle categorie che, in seguito all'evento sismico hanno visto mutare la destinazione degli alloggi verso i quali avevano legittima aspettativa, in favore dei terremotati».

RITENUTO attendibile quanto esposto dal Sindaco di Napoli e l'impossibilità di restituire in favore dei legittimi assegnatari la disponibilità degli alloggi requisiti per far fronte alle esigenze dei terremotati;

RITENUTO altresì che effetto indiretto del terremoto sia l'aggravamento della mancanza di alloggi, alla quale occorre pertanto far fronte, ai fini del completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza con i poteri propri all'emergenza stessa, anche in ragione dell'esigenza di impedire che turbative dell'ordine pubblico possano costituire ostacolo alle iniziative intraprese.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

È autorizzata la requisizione e la proroga della requisizione degli alloggi sfitti per la sistemazione delle famiglie senzatetto incluse nelle graduatorie del Comune di Napoli A1 - A2 - A3, assegnatarie dei bandi I.A.C.P., sfrattati, giovani coppie e anziani, da ritenere rimaste senzatetto in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980.

Il Comune di Napoli comunicherà, ai fini dell'accollo dell'onere alla Gestione Stralcio, alla Prefettura di Napoli, nel termine di giorni 60 a pena di decadenza, gli elenchi dei beneficiari delle requisizioni con l'indicazione del titolo per il quale usufruiscono dell'alloggio.

Art 2

La presente ordinanza, di cui viene disposta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha effetto per la durata di mesi quattro.

Roma, 11 maggio 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 12/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA l'ordinanza n. 51 del 20 giugno 1982 che ha confermato in vigore fino alla data del 31 dicembre 1982, le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata e del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e, tra queste, anche le ordinanze e direttive che hanno conferito ai Sindaci e Prefetti la delega per la requisizione degli alloggi disponibili per la temporanea sistemazione dei nuclei terremotati rimasti senza tetto;

CONSIDERATO che, a causa della tardiva emanazione della citata legge 11 aprile 1983, n. 114, i Sindaci, essendo la delega scaduta, non hanno potuto provvedere a prorogare le ordinanze di requisizione degli alloggi ancora necessari a garantire una sistemazione degli elementi terremotati rimasti senza tetto in conseguenza dei predetti eventi sismici;

TENUTO CONTO che, per il periodo predetto, i Sindaci non possono emettere provvedimenti di rinnovo delle ordinanze di requisizione;

RAVVISATA l'opportunità di emanare un provvedimento di carattere generale che proroghi le ordinanze di requisizione degli alloggi disponibili emesse dai Sindaci e dai Prefetti delegati per la provvisoria sistemazione degli elementi terremotati rimasti senza tetto;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Le requisizioni disposte dai Sindaci e dai Prefetti dell'area terremotata protrattesi oltre la data del 31 dicembre 1982 conservano efficacia sino alla data del 31 dicembre 1983, salvo l'anticipata derequisizione e fermo restando le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982.

Napoli, 16 giugno 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 686/82/RE-AV

Napoli, 20 luglio 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO

(Rif. Tele n. 46210/AA del 19 maggio 1982)

— NAPOLI — CASERTA — BENEVENTO

— MATERA — POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Occupazioni temporanee di urgenza per insediamenti provvisori - Quesito.

La Prefettura di Avellino ha proposto il quesito se le istruzioni — impartite con telegramma commissariale n. 2067/RE-NA in data 11 novembre 1981 per la determinazione delle indennità di occupazione temporanea d'urgenza di aree per insediamenti provvisori — siano applicabili anche alle aree occupate o requisite per l'installazione di containers o di prefabbricati (leggeri) per uso sociale forniti dal Commissario Straordinario nonché di prefabbricati (leggeri) o di containers donati da altri Enti per esigenze alloggiative o per altri usi sociali.

Al riguardo si precisa che dal combinato disposto del comma 1°, lettera b), e del comma 5° dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, emerge chiaramente che il Commissario Straordinario provvede al pagamento degli indennizzi inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili da destinare provvisoriamente agli alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le indispensabili infrastrutture, nonché delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di pubblica utilità.

In tale ampia formulazione normativa sono da ricomprendersi tutte le fattispecie esposte nel quesito, le quali tendono alla precaria sistemazione di nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dei noti eventi sismici.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1202/82/RE-NA

Napoli, 6 agosto 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

e, p.c. All'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO di

— NAPOLI

OGGETTO: Alloggi abusivamente occupati da nuclei familiari terremotati - Revisione aree occupate temporaneamente d'urgenza.

Sono stati notificati alla scrivente Gestione Stralcio numerosi ricorsi prodotti dalle parti lese avverso ordinanze sindacali e di altre autorità che hanno disposto, in base a delega a suo tempo conferita, requisizioni di stabili di proprietà privata assegnate a nuclei terremotati che hanno avuto la propria abitazione danneggiata dal sisma del novembre 1980 e, pertanto, si sono trovati privi di abitazione agibile.

In diversi casi, però, è risultato che i Sindaci hanno disposto requisizioni di stabili che erano stati, invece, occupati arbitrariamente e, talvolta anche violentemente, da elementi terremotati che si sono trovati senza abitazione in conseguenza del sisma predetto e, senza attendere le determinazioni dell'autorità a ciò preposta hanno, per contro, provveduto, autonomamente, ad occupare degli stabili disponibili. Sicché l'ordinanza sindacale, nel caso appena esposto, ha lo scopo precipuo di legittimare, un comportamento illecito di privato assumendo gli effetti relativi nella sfera giuridica dell'Ente delegato dallo scrivente ed abilitato ad emanare un provvedimento amministrativo idoneo a spossessare il proprietario dello stabile che avrebbe potuto essere requisito e posto a disposizione del privato.

Ne deriva, pertanto, che il provvedimento amministrativo di requisizione, che in pratica mira a regolarizzare una situazione di fatto, non appare idoneo ad attrarre nella sfera giuridica dell'autorità delegata ad emettere l'ordinanza di requisizione gli effetti di un comportamento illecito di privato. In sostanza l'ordinanza di requisizione, emessa a seguito di occupazione abusiva di stabili da parte di elementi terremotati, risulta priva di causa giuridica in quanto gli effetti che intende produrre nella sfera giuridica del destinatario sono, in pratica, già stati prodotti, peraltro illecitamente, da privato che, in ogni caso, risponde dell'ordine giuridico violato con il comportamento abnorme.

In definitiva, l'ordinanza sindacale ovvero di altra autorità, emessa a sanatoria di una situazione irregolare, deve ritenersi illegittima ed ininfluenza sulle situazioni giuridiche sulle quali intende incidere. Ne deriva, pertanto che, in siffatte situazioni, nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio per la circostanza che il rapporto inerisce una relazione da privato (elemento terremotato) a privato (possessore dello stabile abusivamente occupato).

Con una diversa impostazione, infatti, dovrebbe ammettersi che l'autorità amministrativa, che nella sua azione è comunque tesa a realizzare un interesse pubblico, può, con propri provvedimenti legittimare un comportamento illecito di privati che, sia pure sotto la spinta di situazioni ed eventi straordinari, potrebbe risultare valutabile anche da ottiche e profili diversi da quelli strettamente amministrativi.

In definitiva, deve sottolinearsi, che l'occupazione abusiva di uno stabile privato ovvero pubblico attiene all'autonomia privata del soggetto che l'attua e che, proprio perché riguarda comportamenti anomali, non può essere inquadrata nelle linee essenziali della condotta amministrativa della P.A. che, anche in periodo di emergenza, non può non essere connotata da criteri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Per l'illecito comportamento dell'abusiva occupazione di immobili da parte dei terremotati, pertanto, nasce l'obbligo di risarcire il danno, che è esclusivamente a carico degli abusivi occupatori e rispetto al quale questa Gestione è del tutto estranea.

Nelle fattispecie in esame, pertanto, non sussiste alcun titolo, perché questa Gestione disponga a favore dei proprietari degli immobili il pagamento delle indennità dovute per l'abusiva occupazione o, com'è qualificazione giuridicamente più corretta, trattandosi di atto illecito, risarcisca i danni dipendenti dalla cennata occupazione.

Né — come si evince da quanto sopra evidenziato — alla mancanza di titolo potrebbe supplirsi con l'emanazione in sanatoria di un provvedimento di requisizione o con la stipula o di un contratto di locazione, trattandosi di atti che, in quanto rivolti ad eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito altrui, del quale, come si è altresì detto, questa Gestione non è tenuta a rispondere, sarebbero sotto tale profilo sicuramente illegittimi e, comunque, irrilevanti giuridicamente, in quanto intervenuti successivamente al comportamento illegittimo degli occupanti abusivi.

Sono, inoltre, pervenuti esposti e ricorsi di privati che hanno lamentato occupazioni d'urgenza di aree che, in pratica, non sono state utilizzate per le esigenze della popolazione terremotata.

In proposito deve farsi presente che l'istituto relativo all'occupazione d'urgenza di aree private, per la sua natura, richiede l'immediato utilizzo delle aree medesime. In mancanza del requisito appena indicato viene meno anche l'istituto dell'occupazione d'urgenza con la ovvia conseguenza che la situazione attuata potrebbe incidere anche sulle vertenze in corso per la carenza di motivazioni che hanno imposto il ricorso alla procedura di cui trattasi.

I Comuni che hanno disposto l'occupazione di cui trattasi, pertanto, sono pregati di dare il maggior impulso possibile alla realizzazione dei piani di reinsediamento delle popolazioni terremotate con l'immediata utilizzazione delle aree in questione.

Da taluni ricorsi presentati, poi, è risultato che gli istanti lamentano il mancato utilizzo delle aree anche a distanza di qualche anno dall'occupazione d'urgenza. Quest'ultima situazione però, non può non essere ritenuta anomala in quanto può rinvenirsi l'assoluta mancanza dei presupposti atti a giustificare l'adozione del provvedimento limitativo dei diritti del proprietario ed, in via indiretta, può provocare anche danni all'erario. Appare anche ovvio che nella situazione appena ac-

cennata, questa Gestione Stralcio, appena in possesso di tutti gli elementi conoscitivi inerenti la vicenda, porrà l'onere a carico degli Enti che hanno adottato i provvedimenti lesivi degli interessi erariali, non esclusi, ovviamente, quelli nei confronti degli agenti che hanno originato, senza giusto motivo, le ipotesi patologiche di cui trattasi.

In altri casi, poi, è risultato che diversi Comuni, utilizzando l'istituto dell'occupazione d'urgenza di aree private, sono entrati nella disponibilità di terreni che non utilizzano per esigenze immediatamente connesse al sisma del novembre 1980 e, non di rado, vengono impiegate per pseudo fini sociali, che vengono indirettamente collegati al sisma.

Appare ovvio che nel caso di specie i provvedimenti adottati sono notevolmente carenti per la circostanza che esorbitano dalla delega a suo tempo conferita.

Devesi sottolineare che, nel caso di specie, nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio esulando la materia dalla competenza della scrivente e ciò senza considerare le conseguenze, peraltro già esaminate, inerenti le situazioni patologiche poste in essere da Organi ed Enti responsabili.

Spesso vengono segnalate acquisizioni di aree da ritenersi, invero, sproporzionate rispetto agli scopi immediati che si intendono perseguire con le disposte occupazioni provvisorie d'urgenza di aree e ciò in vista di futuro sviluppo urbanistico delle zone in questione.

Anche nel caso specifico, pertanto, gli Enti interessati, ad evitare che vengano arrecati gravi danni all'erario, debbono limitare le occupazioni di aree a quelle strettamente necessarie a consentire il fine immediato dell'attività di soccorso ed assistenza in favore della popolazione terremotata della Campania e Basilicata in ciò facultati dalle disposizioni vigenti.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Enti interessati ad effettuare una capillare revisione delle aree occupate disponendo la restituzione ai proprietari di quelle non necessarie all'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata.

In relazione a tutto quanto precede, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni — di cui si gradirà notizia — al Sindaco delle rispettive Provincie per il recupero delle somme eventualmente corrisposte, a titolo di indennità, ai proprietari di immobili occupati abusivamente e per la revisione delle aree suindicate e ciò anche per evitare ingiustificati accolti di spese alla Gestione Stralcio che, in definitiva, potrebbero anche essere ascritte agli Amministratori e Funzionari che le hanno erogate.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1234/82/RE-NA
Rif. n. 2885/27/GAB del 10 luglio 1982

Napoli, 26 agosto 1982

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Ai Sigg. DIRIGENTI UU.TT.EE. di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 - Chiarimenti interpretativi.

In relazione ad alcuni quesiti proposti da codesie Prefetture, si precisa che la procedura del riconoscimento del debito prevista all'art. 7 dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 si riferisce alle occupazioni temporanee d'urgenza di aree «sine titulo» specificate, in modo esemplificativo, al precedente art. 6 della cennata ordinanza, come già chiarito con circolare n. 1105/RE-AV in data 23 luglio 1982, che — ad ogni buon conto — si unisce in copia.

Al riguardo si deve evidenziare che la formalizzazione del riconoscimento del debito nasce dalla carenza di adozione dei provvedimenti voluti dalla legge per l'assunzione dell'onere a carico della Gestione Stralcio.

Trattasi, perciò, di un atto formale di sanatoria che riconosce l'esistenza dell'obbligazione sostanziale assunta senza il rispetto delle procedure e dei vincoli considerati dalla legge.

L'atto formale di riconoscimento di debito consente l'assunzione dell'onere da parte della P.A., in quanto la stessa ha fatto propria l'attività riferentesi all'obbligazione sostanziale (Cons. Stato Sez. IV n. 451/80 del 15 luglio 1980).

Per quanto concerne l'eventuale pagamento di identità per frutti pendenti ed anticipazioni colturali agli affittuari delle aree occupate temporaneamente d'urgenza per l'installazione di insediamenti provvisori, si è in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato, già interpellato in proposito, parere che consentirà anche di impartire le opportune direttive per la corresponsione degli indennizzi spettanti ai proprietari per il secondo anno di occupazione delle aree di che trattasi.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Al Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1355/RE-NA

Napoli, 17 settembre 1982

Ai Sigg. *PREFETTI* di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Alla *PRESIDENZA*
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto

— ROMA

All'*UFFICIO*
DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

— ROMA

Al *MINISTERO DELL'INTERNO*
Gabinetto

— ROMA

Al *MINISTERO DEL TESORO*
Ragioneria Generale Stato I.G.E.

— ROMA

Al *MINISTERO DEL BILANCIO*
Gabinetto

— ROMA

e, p.c. Al Sig. *PRESIDENTE DELLA*
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

— NAPOLI

Al Sig. *PRESIDENTE DELLA*
GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA

— POTENZA

OGGETTO: Espropriazione di aree occupate per l'installazione di alloggi precari per le popolazioni terremotate.

Come è noto, l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha consentito, tra l'altro, l'occupazione temporanea delle aree occorrenti al reinsediamento provvisorio della popolazione terremotata.

ta, previo il pagamento, durante tutto il tempo dell'occupazione, di una indennità annua raggugliata al 25% del valore dell'area con l'ovvia conseguenza che il proprietario, per la sola occupazione temporanea, realizza in un quadriennio il valore del cespite occupato pur rimanendo titolare del diritto di proprietà delle aree medesime.

È noto, altresì, che i Comuni — ai sensi dell'art. 5/quinquies della legge 6 agosto 1981, n. 456, richiamato dalla circolare telegrafica commissariale n. 154/82 del 15 febbraio 1982 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 49 in data 14 giugno 1982 del Ministro per la Protezione Civile — possono espropriare le aree, già occupate o requisite per l'installazione di alloggi precari a favore delle famiglie terremotate, destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito dei Comuni in cui insistono le aree medesime.

Si impone, pertanto, la necessità di considerare la situazione di fatto attuata in rapporto alla possibilità di acquisire a titolo definitivo le aree in questione in vista di un utilizzo duraturo per le finalità suindicate. A tale riguardo, deve porsi in evidenza che, a parte qualche sporadico caso, le Amministrazioni comunali non solo non hanno esercitato la facoltà di esproprio in argomento, ma hanno addirittura tralasciato di esaminare il problema, frustrando così le aspettative del legislatore, che — nel rispetto dell'autonomia comunale connessa alla valutazione delle contingenti circostanze locali relative agli insediamenti provvisori — ha lasciato ai Comuni la facoltà di decidere, caso per caso, il ricorso all'esproprio delle aree occupate, evitando in tal modo ingiustificate creazioni di rendite a favore dei proprietari.

D'altra parte, l'occupazione provvisoria è un istituto giuridico che riflette situazioni assolutamente contingenti e precarie con l'ovvia conseguenza che verrebbe a snaturarsene la natura nell'ipotesi di utilizzi di aree per esigenze, se non permanenti, che vengono a proiettarsi in una prospettiva che trascende ogni precarietà involgendo valutazioni che impongono anche la diversa considerazione delle aree temporaneamente occupate in vista dello sviluppo urbanistico del territorio comunale e delle connesse pubbliche finalizzazioni.

Devesi, inoltre, evidenziare che l'orientamento del legislatore traspare sia dai criteri dettati dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 — che richiama la legge 29 luglio 1980, n. 385 che riconosce indennizzi assai consistenti per una situazione precaria — sia dallo stesso art. 5/quinquies della legge 6 agosto 1981, n. 456, che ipotizza il passaggio all'esproprio in presenza di situazioni non precarie e provvisorie.

Né può sottacersi l'esigenza di rendere definitiva l'occupazione temporanea d'urgenza (ai sensi dell'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non può essere protratta oltre il termine di due anni, prorogato successivamente a cinque anni dall'art. 20 della legge 2 ottobre 1971, n. 865) che implica la valutazione di contingenti circostanze ambientali, temporali e spaziali che attengono al tempo dell'utilizzazione delle strutture provvisorie, al tempo di ripristino delle abitazioni danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte dal sisma, alla disponibilità globale di tali strutture e di alloggi requisiti e locati, alla massa della popolazione senza tetto, alle prospettive di sviluppo della popolazione sul territorio ed, in genere, ad ogni ulteriore elemento incidente sulla determinazione finale che induce a trasformare l'occupazione d'urgenza in espropriazione del suolo.

Detta valutazione non può non essere effettuata dalle Amministrazioni comunali, le quali percepiscono in modo diretto ed immediato le esigenze abitative delle popolazioni terremotate.

È di tutta evidenza, comunque, che l'oculata previsione di utilizzazione delle strutture abitative provvisorie per un'ulteriore periodo di tempo eccedente quattro anni assume carattere prevalente, rispetto alle altre circostanze, per l'adozione del provvedimento espropriativo, sempre che ricorrano le condizioni prescritte dal citato art. 5/quinquies e provvedendo, in caso negativo, all'immediato adeguamento degli strumenti urbanistici — senza tenere, ovviamente, conto del periodo antecedente la prevista adozione del provvedimento espropriativo, atteso che nella determinazione dell'indennità di esproprio non influiscono le indennità spettanti agli aventi diritto a titolo di indennità di occupazione temporanea d'urgenza, la quale, quindi, è autonoma rispetto a quella di esproprio.

In tal caso, a prescindere da ogni esame giuridico del problema, si ritiene che la prevista durata ultraquadriennale dell'occupazione costituisce di per sé elemento valido e sufficiente per l'adozione del provvedimento espropriativo in considerazione della convenienza economica per la Pubblica Amministrazione, che viene, così, ad acquisire la proprietà di aree, destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, la cui realizzazione — si ritiene — può essere rinviata al momento in cui potranno essere rimossi gli alloggi precari costruiti per le famiglie terremotate.

È chiaro che non sorge alcun problema interpretativo della normativa in esame nei casi in cui l'utilizzazione delle aree in argomento sia già cessata o ne sia prevista la cessazione a breve scadenza e ciò, sempre che ovviamente per il ricorso all'espropriazione concorrano le condizioni specificate nel più volte citato art. 5/quinquies della legge n. 456/1981.

Tutte le considerazioni che precedono individuano una figura del tutto particolare di esproprio in considerazione della circostanza che l'esercizio del potere relativo non richiede, come è ricorrente per i casi ordinari, l'urgenza e l'indifferibilità delle aree per l'uso per cui vengono espropriate ma, piuttosto, la valutazione degli elementi dinanzi enucleati ai fini di un utilizzo futuro — peraltro coincidente con la cessazione dello stato d'uso attuale (occupazione per alloggi provvisori) — in atto determinato nella prospettiva di attuarlo ad avvenuta cessazione della destinazione ad insediamento provvisorio della popolazione terremotata. In sostanza, nell'ottica delle disposizioni contenute nell'art. 5/quinquies della legge 6 agosto 1981, n. 456, risulta sufficiente un'aderente valutazione dell'utilizzo delle aree per gli scopi dichiarati ed inquadrati nella norma appena citata ad avvenuta cessazione dell'attuale destinazione ad insediamento provvisorio della popolazione terremotata.

In definitiva, trattasi di una figura anomala di esproprio, in quanto l'urgenza e l'indifferibilità della realizzazione della struttura abitativa provvisoria, che giustifica l'occupazione temporanea d'urgenza dell'area in questione, viene altresì a giustificare, per legge, l'esproprio di tali aree, destinandole — senza quindi, la necessità dell'immediata realizzazione — ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica.

In conclusione, l'occupazione temporanea d'urgenza — che va esaminata nell'ottica delle cennate disposizioni — ha una sua ragione d'essere nella duplice considerazione dell'immediatezza del provvedimento ablativo e nella breve durata dello stesso, durata che nella fattispecie si riduce considerevolmente in relazione all'indennità annua di occupazione, elevata da 1/20 ad 1/12 e, da

ultimo, ad 1/4 di quella che sarebbe dovuta per l'espropriazione delle aree in argomento, rispettivamente con l'art. 20 della legge 2 ottobre 1971, n. 865, l'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 e l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Una differente risoluzione del problema comporterebbe l'adozione di criteri di gestione della cosa pubblica non coincidenti con una sana amministrazione, cui il legislatore ha sempre improntato l'attività della Pubblica Amministrazione. Un diverso atteggiamento degli Amministratori comunali arrecherebbe ingenti danni all'erario che potrebbero essere agli stessi imputabili in considerazione della circostanza che sono stati affidati dalla legge ai medesimi Amministratori comunali, compiti decisionali, con incidenza diretta sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella materia di cui trattasi.

Si rammenta, infine, che i Comuni, appena adottata la deliberazione, concernente l'espropriazione delle aree in argomento ed intervenuta l'approvazione dell'autorità tutoria, richiederanno il relativo finanziamento al competente organo preposto alla gestione dei mezzi finanziari preordinati per la ricostruzione delle zone distrutte dai noti eventi sismici, trasmettendo contestualmente copia della deliberazione approvata alla competente Prefettura, che interromperà il pagamento delle indennità di occupazione delle aree espropriate.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune disposizioni — di cui si gradirà notizia — ai Sindaci delle rispettive Province, richiamando, in particolare, la loro attenzione sulla circostanza che ogni ritardo nell'adozione del provvedimento ablativo di esproprio comporta maggiori oneri per l'erario, con conseguente possibile imputabilità agli Amministratori comunali ed ai Funzionari preposti al settore espropriativo.

Infine, le Amministrazioni ed Enti in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, vedranno se non sia il caso, in vista soprattutto del preminente interesse ad una corretta impostazione del problema in considerazione della sua rilevanza sul piano economico-finanziario e dei connessi interessi erariali, di un diretto intervento, se del caso anche a livello legislativo, per una più puntuale disciplina della materia ad evitare anche che le Amministrazioni comunali possano non disporre, laddove richiesto dalle particolari circostanze, gli espropri definitivi delle aree in questione.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1201/82/RE-NA

Napoli, 2 ottobre 1982

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Occupazione temporanea d'urgenza di aree per insediamenti provvisori - Immediata restituzione aree superflue ai proprietari.

Si è avuto sentore che — nonostante le varie disposizioni al riguardo, da ultimo riportate nell'art. 8 dell'ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 — alcuni Sindaci continuerebbero a lasciare inutilizzate aree, occupate temporaneamente d'urgenza con provvedimenti sindacali per l'installazione di insediamenti provvisori a favore delle popolazioni terremotate.

Il fenomeno — ove si fosse effettivamente verificato — assumerebbe aspetti allarmanti dal punto di vista economico-sociale, in quanto arrecherebbe notevoli danni all'erario per il risarcimento spettante ai proprietari ed influirebbe negativamente sulla produzione del reddito nazionale senza l'apporto di alcuna utilità a favore delle popolazioni terremotate, in violazione di ogni norma sulla gestione della cosa pubblica.

Lo scrivente non potrebbe non stigmatizzare episodi del genere, delle cui conseguenze dovrebbero rispondere soltanto gli Amministratori e gli Agenti preposti al servizio di occupazione delle aree, non potendosi accollare a questa Gestione alcun onere a titolo di indennità per le occupazioni di che trattasi.

Non sfugge alle LL.SS. la particolare importanza della questione — che assume a volte aspetti drammatici nei casi in cui viene meno la fonte del reddito del proprietario o dell'affittuario destinatari del provvedimento ablativo — su cui occorre richiamare l'attenzione dei Sindaci delle rispettive Provincie, invitandoli a restituire, mediante redazione del verbale di riconsegna, le aree che risultassero eventualmente superflue — previe apposite accurate verifiche a tappeto — e segnalando tempestivamente allo scrivente episodi di mancata utilizzazione di immobili per i successivi provvedimenti di competenza.

Si gradirà notizia delle iniziative che le SS.LL. assumeranno in proposito.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 3
Protocollo n. 871/RE/NA

Napoli, 21 marzo 1983

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Agli UFFICI TECNICI ERARIALI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

*Alle AVVOCATURE DISTRETTUALI
DELLO STATO di*

— NAPOLI — POTENZA

*All'UFFICIO SPECIALE REGIONALE PER
IL REINSEDIAMENTO DELLA POPOLAZIONE
Via Acton, 1*

— NAPOLI

OGGETTO: Occupazione temporanea d'urgenza di aree per insediamenti provvisori. Pagamento indennizzi.

Di seguito alla circolare n. 1234/82/RE - NA del 26 agosto 1982, si trasmette, per opportuna notizia e norma, copia del parere n. 979/82 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione I, nella seduta del 5 novembre 1982, in merito al pagamento degli indennizzi spettanti agli aventi diritto per l'occupazione temporanea d'urgenza di aree destinate ad insediamenti provvisori a favore della popolazione terremotata.

In particolare, l'Alto Consesso ha chiarito quanto segue:

1) l'indennizzo va corrisposto unicamente al proprietario — come già disposto dal Commissario Straordinario con circolare n. 2067/RE - NA in data 11 novembre 1981 — in base all'art. 20 della legge 22 ottobre 1981, n. 865, nel testo integrato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385;

2) l'unicità dell'indennizzo non esclude, però, la pretesa creditoria del conduttore, la quale deve essere fatta valere nei confronti del proprietario — al quale è stato liquidato un indennizzo — giusta l'art. 27, comma II, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che è una delle norme oggetto di rinvio da parte dell'art. 72 della stessa legge;

3) l'indennizzo da corrispondere al proprietario secondo il disposto della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dell'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1980, n. 874, è commisurato al valore agricolo del suolo occupato — tenendo conto della coltura media praticata sui fondi, compresi nella stessa regione agraria, e liberi da vincoli contrattuali — e non può essere integrato con altre somme, corrispondenti ai frutti pendenti e non percetti od alle colture che non sono state completate.

Per quanto concerne il pagamento degli indennizzi ai proprietari per l'occupazione a partire dall'1 gennaio 1982, si fa riserva di impartire le opportune direttive, non appena perverrà il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, interpellata in data odierna in proposito.

Le Prefetture — oltre a dare la massima diffusione alla presente circolare — sono pregate di:

— impartire le istruzioni del caso — inviando altresì in copia il parere in argomento — ai Sindaci delle rispettive Provincie, nonché, in particolare, al competente Ufficio Tecnico Erariale per il riesame in base all'art. 3 dell'ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 — di quelle pratiche, in cui gli indennizzi non siano stati determinati secondo i criteri indicati al precedente punto 3);

— curare il recupero sia di eventuali indennizzi corrisposti a fittavoli, mezzadri, coloni e partecipanti per l'occupazione temporanea d'urgenza di aree sia delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai proprietari nel caso di determinazione di indennità con l'adozione di criteri difforni da quelli indicati al precedente punto 3).

Le stesse Prefetture avranno cura di promuovere il recupero coattivo degli indennizzi per frutti pendenti anticipati dalle amministrazioni comunali anche in mancanza dell'assenso dello Scrivente e non procederanno ad ammettere a discarico le somme relative che devono ritenersi irregolarmente accollate alla Gestione Stralcio.

IL MINISTRO
Fortuna



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione I, 5 novembre 1982
Sezione n. 979/82

OGGETTO: Quesito concernente determinazione dell'indennizzo per occupazioni di urgenza nelle zone terremotate della Campania e Basilicata.

VISTA la relazione 27 luglio 1982, con la quale il Ministro incaricato per il Coordinamento della Protezione Civile ha chiesto il parere sulla determinazione dell'indennità da liquidare in conseguenza della adozione dei provvedimenti di occupazione di urgenza dei fondi compresi nelle zone terremotate della Campania e Basilicata;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

- è sorto il problema se l'indennità liquidabile per le occupazioni d'urgenza dei fondi compresi nelle zone terremotate, art. 1, V comma, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, sia soddisfattiva tanto delle ragioni dei proprietari quanto di quelle dei conduttori dei fondi, ovvero debba essere liquidata una indennità particolare per i conduttori;
- quest'ultima potrebbe essere di misura identica a quella spettante al proprietario del fondo o corrispondente al valore delle colture;
- l'Amministrazione referente precisa che l'Avvocatura Distrettuale di Potenza ha espresso l'avviso secondo cui l'indennità spetta anche al conduttore del fondo, nella misura corrispondente al valore dei frutti pendenti ed alle anticipazioni culturali;
- l'Avvocatura distrettuale di Napoli per altro verso ha espresso l'avviso secondo cui deve essere liquidata una sola indennità, sulla quale il conduttore del fondo può far valere le proprie ragioni;
- l'Amministrazione referente prospetta la possibilità di liquidare l'indennità a favore del conduttore in modo da compensare quest'ultimo della privazione della conduzione del terreno e della interruzione delle colture esistenti;
- l'argomento esegetico favorevole a questa impostazione potrebbe essere desunto dall'art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874, che fa riferimento agli «indennizzi» per le occupazioni di urgenza;
- l'uso del sostantivo al plurale indurrebbe a concludere nel senso che devono essere liquidate distinte indennità per il proprietario o per il conduttore;
- l'Amministrazione referente sottolinea che la tesi suesposta è confermata dal fatto che l'indennità di occupazione è pari in un anno al 25% del valore del fondo. Tale misura è superiore al depauperamento subito dal proprietario;

CONSIDERATO:

— l'art. 3, I comma, lettera b D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito senza modifiche sul punto nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dispone nel senso che il Commissario competente per le zone terremotate della Basilicata e della Campania provvede alla sistemazione delle persone prive di abitazione anche mediante la installazione di abitazioni mobili e relative infrastrutture. Questo tipo di intervento richiede la disponibilità di fondi in prevalenza altrui;

— è indispensabile pertanto il ricorso alla occupazione d'urgenza, giusta quanto si desume inequivocabilmente dall'art. 3, VI comma D.L. citato, nel testo integrato dalla legge di conversione;

— questa norma dispone che il Commissario liquida gli indennizzi conseguenti alla dotazione del provvedimento di occupazione di urgenza. L'indennizzo è calcolato, per ciascun anno di occupazione, nella misura di un quarto della indennità di espropriazione, così come determinabile in base alla legge 29 luglio 1980, n. 385;

— il citato art. 3 è privo di qualsiasi disposizione introduttiva del diritto all'indennizzo autonomo a favore del conduttore del fondo. Non potrebbe fondatamente desumersi una disposizione del genere dall'uso del sostantivo plurale «indennizzi». Invero tale sostantivo può anche significare la pluralità degli indennizzi, facenti carico all'Amministrazione, per il fatto di avere occupato le «... aree necessarie alla installazione degli alloggi...» (art. 3 citato);

Il collegamento tra gli indennizzi e le aree permette di interpretare il disposto del citato art. 3 nel senso della previsione di una pluralità di creditori dell'Amministrazione per una pluralità di provvedimenti di occupazione.

Il fatto che l'art. 3 postuli che gli indennizzi siano «... inerenti l'occupazione d'urgenza...» non permette di desumere dalla stessa norma una previsione di autonomo indennizzo a favore del conduttore. Infatti il riferimento alla occupazione di urgenza è interpretabile come identificazione alla fattispecie che importa la disponibilità del fondo da parte dell'Amministrazione.

La unicità delle fattispecie (occupazione di urgenza) per altro provvisorio, posto che l'occupazione è priva di efficacia traslativa e può durare solo per certo periodo di tempo, non esclude affatto la possibilità di emettere una pluralità di provvedimenti; tale possibilità importa una corrispondente pluralità di diritti di credito ai relativi indennizzi.

L'art. 3, già citato, rinvia alla legge 29 luglio 1980, n. 385, che, giusta il testuale disposto dell'art. 1, si ricollega alla legge 22 ottobre 1971, n. 865. In particolare il citato art. 1 richiama inequivocabilmente l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui II comma dispone nel senso della liquidabilità di una specifica indennità a favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, in misura uguale a quella spettante al proprietario del fondo espropriato.

L'art. 17 concerne in modo specifico la fattispecie espropriativa ed è inestensibile alla ipotesi della occupazione di urgenza, che è disciplinata dall'art. 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo integrato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 2 legge 29 luglio 1980, n. 385. L'art. 20 non dispone nel senso della duplicità delle indennità, da corrispondere rispettivamente al proprietario del fondo, oggetto del provvedimento di occupazione, ed al conduttore del medesimo fondo.

Questo difetto di disposizione è particolarmente significativo, specialmente se si confronta l'art. 20 con l'art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La conferma della impossibilità di corrispondere una specifica indennità al conduttore del fondo occupato si desume dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Tale norma dispone testualmente nel senso della spettanza degli interessi legali al proprietario del fondo sulla somma pari alla differenza tra l'indennità di occupazione liquidata e quella riliquidata.

Il fatto che la norma citata designi il proprietario come il titolare del diritto alla percezione degli interessi legali induce fondatamente a concludere nel senso che il conduttore del fondo non abbia diritto a percepire dall'Amministrazione, beneficiaria della occupazione dei fondi, una particolare indennità.

Le ragioni del conduttore possono farsi valere nei confronti dei proprietari dei fondi, giusta l'art. 27, II comma, legge 25 giugno 1865, n. 2359, che è una delle norme oggetto di rinvio da parte dell'art. 72 della stessa legge.

L'indennizzo da corrispondere al proprietario è quello liquidabile secondo il disposto della legge 29 luglio 1980, n. 385 e dell'art. 3 D.L. 22 dicembre 1980, n. 874. Questo indennizzo non può essere integrato con altre somme, corrispondenti ai frutti pendenti e non percetti od alle colture che non sono state completate. Invero, la liquidazione di tali somme sarebbe priva di qualsiasi titolo.

L'unicità dell'indennizzo, nella misura sopra precisata, non esclude, come si è già accennato, la pretesa creditoria del conduttore. Tale pretesa deve essere fatta valere nei confronti del proprietario, al quale è stato liquidato un indennizzo, che giusta il combinato disposto degli artt. 16, legge 22 ottobre 1971, n. 865, 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, 1 e 2 legge 29 luglio 1980, n. 385, 3 legge 22 dicembre 1980, è commisurata al valore agricolo del suolo occupato.

L'indennità di occupazione pur non equivalendo a quella di espropriazione, in quanto è pari ad un quarto di quest'ultima per ogni anno di occupazione, è liquidata non già in misura pari agli interessi sull'indennità di espropriazione ma sul presupposto del valore agricolo del fondo, tenendo conto della coltura media praticata sui fondi, compresi nella stessa ragione agraria, e liberi da vincoli contrattuali.

L'indennità di occupazione, che al termine del quadriennio di occupazione è pari al valore agricolo integrale del fondo, supera lo stesso valore dei frutti del fondo in quanto segue alla capitalizzazione di questi ultimi.

Pertanto la stessa indennità ha la capienza sufficiente per compensare, secondo i criteri suesposti, anche il conduttore di ciascun fondo.

Non potrebbe essere condivisa una conclusione diversa da quella suesposta sul presupposto della identificazione nella occupazione prevista dall'art. 3, V comma, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, di una sostanziale espropriazione.

Al riguardo si può osservare che la norma citata fa chiaro riferimento all'occupazione. Tale riferimento è congruo tenuto conto della temporanea disponibilità dei fondi da parte dell'Amministrazione; disponibilità preordinata all'installazione di abitazioni mobili. Infine si deve aggiungere che l'art. 3 dispone nel senso della commisurazione della indennità di occupazione ad anno. Questo tipo di calcolo è caratteristico per l'indennità di occupazione che postula la temporaneità del possesso da parte dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono ulteriormente confermate dall'Ordinanza Commissariale 29 dicembre 1980, n. 69 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1981, n. 55 - supplemento ordinario n. 10, p. 12) che disciplina l'acquisizione di aree per la costruzione di immobili «... occorrenti per la realizzazione degli insediamenti abitativi provvisori...» (art. 2, I comma).

Tali aree sono suscettibili di espropriazione, giusta quanto si desume dall'art. 2, II comma, ordinanza citata.

Il fatto di dover inserire sul territorio immobili da costruire, tali quindi da incidere irreversibilmente sulla natura del fondo, ha indotto a far ricorso all'istituto dell'espropriazione, che sarebbe stata esorbitante per la installazione di abitazioni mobili.

La presenza di queste ultime, invero, non compromette irreversibilmente lo stato dei fondi e quindi agevola la restituzione dei beni occupati.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

PER ESTRATTO DAL VERBALE
Il Segretario della Sezione



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1652/NA/CONV 4

Napoli, 8 agosto 1982

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO — FOGGIA
— POTENZA — MATERA

Ai Sigg.ri SINDACI

DELL'AREA TERREMOTATA

— LORO SEDI

OGGETTO: Ricovero alberghiero popolazione terremotata.

Questa Gestione Stralcio, in considerazione dell'ampiezza della popolazione terremotata, ha profuso il maggior impegno possibile per avviare a soluzione i problemi connessi alla ulteriore permanenza degli elementi terremotati in esercizi alberghieri requisiti ovvero convenzionati in vista soprattutto del rientro nelle proprie abitazioni.

Nonostante ogni sforzo, però, la popolazione terremotata ospitata negli esercizi alberghieri continua ad essere ancora elevata, in ciò incoraggiata, talvolta, dalle particolari condizioni di favore in cui sono ospitati gli elementi terremotati e ciò nonostante che questa Gestione Stralcio si è accollata oneri assai consistenti per la riattazione degli edifici privati.

Infatti, esaminando la spesa per ricoveri alberghieri degli ultimi mesi deve constatarsi che, malgrado le riattazioni degli edifici privati danneggiati dal sisma e gli incentivi riconosciuti agli elementi che lasciano gli alberghi, l'onere assunto dalla Gestione Stralcio si mantiene su livelli assai sostenuti ed è pressoché costante.

A quest'ultimo riguardo, allo scopo di contenere l'onere ed in conformità a quanto segnalato dal Comune di Napoli con nota n. 82/8319/1.19/NA del 18 giugno 1982, gli elementi terremotati, i cui alloggi hanno fruito di buoni contributi per l'esecuzione dei lavori di riattazione, non hanno alcun titolo ad essere ospitati in albergo con oneri a carico di questa Gestione Stralcio e ciò ancorché gli interventi attuati non avessero conseguito le condizioni per l'abitabilità della casa. Infatti, essendo il contributo considerato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, finalizzato al ripristino delle condizioni di abitabilità, la erogazione relativa risulterebbe priva di causa.

Pertanto, i Sindaci dei Comuni interessati, ove non avessero disposto il recupero del contributo finalizzato alla riattazione degli edifici riparati, sono tenuti, entro 10 giorni dalla data della presente circolare, ad ordinare il rientro nelle proprie abitazioni ai nuclei familiari ospitati negli esercizi alberghieri.

Questa Gestione Stralcio, inoltre, è venuta a conoscenza che, diversi elementi terremotati provenienti dall'area del cratere ovvero da altri Comuni nei quali sono stati installati i supporti abitativi provvisori, sono tuttora ospitati in albergo con l'ovvia conseguenza che, in pratica, vengono accollati oneri alla predetta Gestione pur in presenza di disponibilità di prefabbricati o containers.

Detta situazione, però, deve ritenersi assolutamente lesiva degli interessi erariali in considerazione della circostanza che, da un lato, la Gestione Stralcio è stata gravata di oneri per l'installazione dei prefabbricati e, dall'altro, è costretta a sostenere ulteriori oneri per il mantenimento in albergo dei nuclei terremotati.

Si dispone, pertanto, l'immediata revoca del ricovero in albergo dei nuclei terremotati in questione e si invitano i Sindaci a revocare i ricoveri alberghieri a suo tempo assentiti con contemporanea assegnazione dei supporti abitativi provvisori di cui trattasi.

A tale proposito, questa Gestione Stralcio non può non evidenziare le responsabilità che comporta l'ulteriore mantenimento delle situazioni appena descritte riservandosi, ovviamente, ogni provvedimento di recupero di mezzi finanziari erogati per gli scopi predetti ed ogni azione nei confronti dei vari agenti che hanno originato il danno erariale in occasione della revisione della posizione dei nuclei familiari che hanno beneficiato delle provvidenze in questione.

Un altro aspetto da prendere in considerazione attiene alla posizione degli elementi terremotati ospitati in albergo. Da taluni controlli effettuati da questa Gestione Stralcio è risultato che i nuclei terremotati ospitati negli alberghi non sempre hanno avuto la propria abitazione dichiarata inagibile ed utilizzata alla data del sisma del novembre 1980 con la conseguenza che gli interessati non hanno alcun titolo a fruire dell'assistenza a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Si impone, pertanto, che i Comuni dell'area terremotata che abbiano nuclei familiari ancora sistemati in esercizi alberghieri, procedano ad un'accurata, immediata revisione dei nuclei familiari in questione, atteso che gli interessati, secondo dianzi precisato, non hanno alcun titolo a fruire a carico della Gestione Stralcio, dell'assistenza alberghiera. Anche il caso appena considerato riveste aspetti assai delicati che non possono non essere ascritti agli agenti che l'hanno originata.

Le Prefetture interessate sono invitate a disporre accurati accertamenti avvalendosi di ogni mezzo a loro disposizione nella direzione appena prospettata, allo scopo di accertare l'esistenza di situazioni anomale di ospitalità alberghiere accordate ad elementi che, alla data del 23 novembre 1980, utilizzavano stabili dichiarati inagibili ovvero non aventi titolo a fruire dell'assistenza di cui trattasi.

A tale riguardo, questa Gestione Stralcio, mentre invita i Comuni dell'area terremotata a procedere con la massima sollecitudine ad eseguire un'attenta ricognizione delle situazioni appena descritte, invita i Sindaci a provvedere, con immediatezza, alla revoca delle autorizzazioni irregolari comunicando intanto alla Prefettura i nominativi che hanno fruito dell'assistenza in questione ai fini del recupero degli importi imputati al fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80 a carico degli interessati.

Questa Gestione Stralcio, inoltre, ha potuto constatare che vengono ancora disposti ricoveri in albergo per elementi terremotati a distanza di oltre 20 mesi dal sisma che ha provocato l'inagibilità delle case.

Si dispone, pertanto, che in nessun caso, possono essere autorizzate nuove sistemazioni alberghiere.

Si invitano, pertanto, le Prefetture in indirizzo ad intensificare la vigilanza sugli elementi ospitati in esercizi alberghieri ed a non accordare, in nessun caso, autorizzazioni che devono invero ritenersi incompatibili con l'attuale stato della assistenza in favore degli elementi terremotati della Campania e Basilicata.

Devesi anche prospettare l'esigenza che, in occasione della richiesta revisione dei nuclei terremotati ospitati in albergo, vengano effettuati, anche con rilascio di dichiarazioni a cura degli interessati, accertamenti intesi a stabilire l'effettiva necessità dei nuclei terremotati ospitati in albergo con particolare riferimento alle possibilità alloggiative degli interessati in paesi anche vicini. È il caso, ad esempio, di possibili nuclei familiari sistemati in esercizi alberghieri che, invece, hanno, oltre all'abitazione dichiarata inagibile, la disponibilità di altre abitazioni, sia nello stesso Comune di residenza che in Comuni vicini.

A quest'ultimo riguardo, si dispone l'immediata revoca della ospitalità alberghiera ai nuclei familiari che hanno una disponibilità di alloggi entro un raggio di 50 km. dalla fascia urbana dello stabile e continuata residenza degli interessati alla data del 23 novembre 1980.

Devesi, inoltre, raccomandare alle SS.LL. di svolgere ogni azione ritenuta utile a contenere in limiti assai più ristretti l'assistenza alberghiera alle popolazioni terremotate intervenendo, laddove opportuno, con provvedimenti idonei a rimuovere ostacoli, abusi e scorrettezze, promuovendo azioni di recupero a carico dei non aventi titolo ed incentivando sistemazioni autonome degli elementi terremotati.

Del pari, devonsi invitare le SS.LL. ad un'assidua vigilanza in merito al regolare utilizzo delle case requisite disponendo laddove venga riscontrata una discontinuità di utilizzo delle case derequisite dai Sindaci e dagli altri Organi ed autorità delegate, l'immediato trasferimento dei nuclei terremotati interessati dagli esercizi alberghieri agli alloggi requisiti ad evitare danni finanziari all'erario.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a provvedere ad una sollecita capillare diffusione delle disposizioni e direttive contenute nella presente circolare.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1700/NA/CONV. 4

Napoli, 25 agosto 1982

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

*Ai Sigg.ri SINDACI
DELL'AREA TERREMOTATA*

— LORO SEDI

e, p.c. *All'A.D.A.N. (Associazione Albergatori Napoletani)
Piazza Carità n. 32*

— NAPOLI

*All'U.R.A.C.A. (Unione Regionale Associazione
Campane Albergatori)
Piazza Carità n. 32*

— NAPOLI

OGGETTO: Aumento corrispettivi dovuti agli albergatori che ospitano terremotati.

Il problema dell'aumento delle tariffe da corrispondere agli esercizi ricettivi convenzionati, in cui sono ospitati terremotati usufruenti di pensione completa o di solo alloggio o di solo vitto con onere a carico dell'erario, ha formato oggetto di due distinte richieste, di cui la prima, da parte dell'A.D.A.N. (Associazione Albergatori Napoletani), del 10% e del 9%, con decorrenza rispettivamente dal 1 luglio e 1 ottobre 1981, e la seconda, da parte dell'U.R.A.C.A. (Unione Regionale Associazioni Campane Albergatori), del 21% a decorrere dall'1 gennaio 1982.

Il problema è di facile risoluzione per il 2° semestre 1981: infatti, la relativa richiesta di adeguamento delle tariffe non può essere accolta, in quanto il Commissario Straordinario, assumendosi un onere non indifferente, con circolare telegrafica n. 925/NA/CONV. 4 del 6 aprile 1981, ha già accordato ai titolari degli esercizi ricettivi aumenti del 10% e del 5% per l'anno 1981 rispettivamente con decorrenza dal 1 gennaio e 1 aprile 1981.

Non è poi, da sottacere la circostanza che anche il Comitato Provinciale Prezzi di Napoli — secondo quanto si è appreso nelle vie brevi — ha respinto tutte le richieste di adeguamento delle tariffe per il 2° semestre 1981, avanzate dagli albergatori.

Per quanto concerne, invece, l'anno 1982, il problema presenta aspetti delicati, in quanto investe i rapporti fra la Gestione Stralcio e la categoria degli albergatori, che non possono non

porsi su un piano diverso da quello fra cliente ed albergatore e ciò non solo per motivi di solidarietà, che escludono che si possa approfittare di situazioni di emergenza sociale, ma soprattutto per la circostanza che tuttora risulta ospitata presso gli esercizi ricettivi l'enorme massa del 10.991 terremotati, con un onere complessivo mensile a carico dell'erario di circa 5 miliardi, tenuto anche conto che per l'anno 1981 è stata già sostenuta la spesa complessiva di circa 100 miliardi, spesa questa improduttiva a livello nazionale anche se, in definitiva, ha avvantaggiato gli albergatori assicurando loro un reddito anche nei periodi di cessazione del flusso turistico.

Questa Gestione — a parte episodi sporadici di truffa ai danni dello Stato commessa da alcuni albergatori — non può non esprimere l'apprezzamento per la disponibilità ed il senso civico dimostrati dalla categoria degli albergatori, ai quali peraltro, con ordinanza commissariale n. 431 del 24 novembre 1981 sono stati affidati dei compiti di collaborazione con le Prefetture.

La scrivente Gestione Stralcio, però, deve prendere in esame la richiesta degli albergatori intesa ad ottenere una maggiorazione tariffaria del 21% per adeguare la tariffa medesima alla maggiorazione dei costi nel frattempo intervenute.

A tal fine, la scrivente, pur riconoscendo che per l'anno 1982 gli organi preposti alla determinazione tariffaria hanno consentito un notevole adeguamento dei prezzi, non può non valutare la situazione globale attuata alla luce dei diversi fattori incidenti sulla determinazione del costo di gestione in rapporto ai vari componenti costituenti gli stessi degli indici incidenti sulla determinazione del costo di gestione del servizio.

In tale ottica, perciò, deve evidenziarsi, in primo luogo, che questa Gestione Stralcio, pur avendo il Comitato Provinciale Prezzi rigettato ogni richiesta di maggiorazione per il 2° semestre dell'anno 1981, ha accordato aumento delle tariffe del 5% a partire dall'1 ottobre 1981 con la conseguenza che la stessa deve intendersi accordata per l'anno 1982.

D'altra parte, questa Gestione Stralcio ha effettuato un'accurata analisi della ripartizione dei nuclei terremotati per ogni camera d'albergo. In tale prospettiva, con sorpresa, ha constatato che, per ogni stanza, gli albergatori hanno sistemato oltre 4 elementi terremotati con l'ovvia conseguenza che il costo unitario non può non ritenersi ridotto in corrispondenza della minore incidenza dei servizi e degli altri oneri che compongono la tariffa, sicché, questa stessa Gestione Stralcio, riconsiderata l'intera situazione attuata alla luce dei vari elementi desunti da taluni accertamenti eseguiti, ritiene congruo il pagamento della retta già riconosciuta agli albergatori nell'anno 1981 per l'intero anno 1982 e ciò dopo aver valutato tutti gli altri elementi concorrenti nella formazione del costo non esclusi la durata dei soggiorni, una certa discontinuità di fatto accertata nei consumi dei pasti e delle presenze e non sempre portata a decurtazione degli importi dovuti agli albergatori.

Questa Gestione Stralcio, inoltre, ha estrema necessità di acquisire elementi precisi sulla qualifica di terremotati al fine di assicurare l'assistenza esclusivamente ai nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione dichiarata inagibile.

A tale fine, la scrivente, per le suesposte considerazioni, non può non disporre:

1) ad integrazione dell'art. 3. III comma, dell'ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981, modificata con quella n. 2356/NA/CONV. 4 del 10 novembre 1981, i capi di famiglia devono produrre ai titolari degli esercizi ricettivi anche copia dell'ordinanza di sgombero dall'abitazione di provenienza;

2) i predetti titolari devono allegare per ogni nucleo familiare, tali atti alle fatture, che presenteranno alle Prefetture, per il mese di agosto c.a.. Analogo adempimento è prescritto anche per gli albergatori di Napoli in occasione dell'invio al Comune omonimo delle predette fatture per il pagamento;

3) ove i capi famiglia non producano la copia della cennata ordinanza, decadono — con decorrenza dall'1 ottobre 1982 — dal diritto a fruire dell'assistenza alberghiera;

4) gli esercizi alberghieri fattureranno a parte i nuclei familiari che non hanno prodotto l'ordinanza di sgombero della abitazione occupata alla data del 23 novembre 1980. Detta fattura, da inviarsi in ogni caso almeno in fotocopia anche alle Prefetture interessate, dovrà essere munita di elenco dei nuclei familiari inadempienti con la indicazione dei recapiti relativi;

5) le Prefetture trasmetteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi dei nuclei familiari inadempienti prescritti dall'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 sul recupero dei crediti erariali.

Tutto ciò premesso, si pregano le SS.LL. di provvedere ad una sollecita capillare diffusione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1681/NA/CONV. 4

Napoli, 26 agosto 1982

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

*Ai Sigg.ri SINDACI
DELL'AREA TERREMOTATA*

— LORO SEDI

OGGETTO: Ricovero in albergo popolazione terremotata.

A distanza di oltre 20 mesi dal sisma del novembre 1980, si constata che è tuttora consistente la massa della popolazione terremotata sistemata precariamente, che è di 35.956 unità, di cui 23.864 - 1.081 e 10.991 rispettivamente in alloggi requisiti, in quelli locati ed in esercizi ricettivi e ciò nonostante il massimo costante impegno profuso da questa Gestione Stralcio che ha erogato rilevanti mezzi finanziari, da codeste Prefetture, che hanno dovuto affrontare problemi di ogni sorta con riflessi sull'ordine pubblico, e dai Comuni — i quali hanno svolto anche un ruolo fondamentale, utilizzando tutte le energie disponibili delle proprie strutture politico - tecnico - amministrative e sviluppando un enorme volume di attività a supporto dell'azione di soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate — per avviare a soluzioni i problemi connessi all'ulteriore permanenza degli elementi terremotati in esercizi ricettivi requisiti ovvero convenzionati in vista soprattutto del rientro nelle loro abitazioni.

Sono note alle SS.LL. le iniziative — in aggiunta al finanziamento dei lavori di riattazione di alloggi — adottate a sostegno delle popolazioni terremotate con supporti abitativi provvisori e con l'enorme mole di alloggi requisiti e locati (attualmente rispettivamente nn. 5.532 e 277), le quali avrebbero dovuto eliminare il numero dei senza tetto con conseguente ritorno alle proprie abitazioni della maggior parte della popolazione terremotata, salvo ovviamente, il mantenimento ancora in alloggi requisiti e locati degli elementi terremotati rimasti senza tetto, i quali dovranno beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Senonché, dall'esame della spesa alberghiera in relazione al numero dei terremotati, emerge che la stessa rimane attestata sostanzialmente intorno a L. 5.000.000.000 sia per il mese di aprile che per quello di maggio c.a., nonostante che il programma di riattazione in corso di completamento avrebbe dovuto esplicitare una maggiore incidenza ed un più consistente contenimento dell'onere a carico dell'erario, onere che deve cessare del tutto a brevissima scadenza.

I dati predetti, però, forniscono un quadro non troppo eccitante di una situazione di fatto che appare ancora fortemente condizionata da pressanti esigenze connesse ad attività assistenziali dovute ad elementi terremotati, quando, invece, dovrebbero intravedersi segni più confortanti

anche per contenere le spese a carico dell'erario nel particolare settore in limiti assai più contenuti per convogliare le esigue residue capacità finanziarie della Gestione Stralcio a sostegno di iniziative, peraltro già in precedenza avviate, comportanti erogazioni di spese d'investimento per la creazione di supporti strutturali essenziali e durevoli alla popolazione terremotata della Campania e Basilicata.

Si impone, pertanto, l'esigenza che i Comuni facciano ogni possibile sforzo, anche con un'accorta e capillare opera di revisione dei benefici già accordati, per creare, almeno in una prospettiva di breve periodo, le premesse per contenere gli oneri a carico dell'erario nel settore assistenziale in favore della popolazione terremotata accrescendo, tra l'altro, l'azione di ripristino per recuperare, nel più breve tempo possibile, il patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.

Anche per alleggerire la situazione finanziaria di questa Gestione Stralcio, che diventa ormai pesante, in particolar modo, per il consistente assorbimento di risorse da parte del settore assistenziale, si ribadisce la necessità di un'accurata rilevazione della popolazione terremotata ospitata in albergo ed in altri esercizi ricettivi, al fine di individuare le abitazioni, dichiarate inagibili ed utilizzate alla data del sisma del 23 novembre 1980, e di stroncare con energia e fermezza, ogni abuso e scorrettezza nel settore.

L'azione appena indicata non può non avere un duplice intento e, precisamente:

a) individuare il patrimonio edilizio recuperabile per consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro della popolazione terremotata alle proprie abitazioni.

A tale azione, a parere dello scrivente, va accordata la massima priorità in considerazione della circostanza che, da un lato, consente effetti incisivi sul numero dei senza tetto e, dall'altro, alleggerisce anche in maniera consistente, l'onere a carico di questa Gestione Stralcio. Aggiungesi, poi, che il privilegio dell'iniziativa in questione, oltre ad essere meno oneroso, consente la più rapida sistemazione della maggior parte della popolazione terremotata precariamente sistemata in albergo ovvero in edifici pubblici;

b) procedere ad accurati controlli di tutta la popolazione effettivamente terremotata alloggiata in albergo nel duplice intento di stabilire le situazioni reddituali dei terremotati, ai fini del concorso nelle spese di mantenimento in albergo ovvero in case requisite di accertare che gli interessati effettivamente abbiano diritto ad essere ospitati in albergo.

D'altra parte, questa Gestione Stralcio, allo stato attuale dell'attività assistenziale espletata in favore delle popolazioni terremotate, ha una estrema necessità di fare il punto della situazione negli intenti:

— di acquisire elementi concreti e definitivi sulle dimensioni dell'attività assistenziale effettivamente espletata dalle Amministrazioni comunali, su quella che, in prospettiva di breve periodo, può essere ancora proponibile preordinando i mezzi finanziari relativi;

— di acquisire dati qualitativi e quantitativi concreti ed aderenti alla situazione di fatto esistente;

— di esaminare su base reale, tutto il settore assistenziale svolto dalle Amministrazioni comunali, al fine anche di poter introdurre eventuali correttivi che consentano di contenere in più ristretti limiti l'onere a carico della Gestione Stralcio.

Per le motivazioni appena espresse, pertanto, si rende necessario che i Comuni delle rispettive Province, entro e non oltre il 10 settembre 1982, facciano tenere compilati alle SS.LL. ed allo scrivente i prospetti allegati per tutta la popolazione terremotata sistemata in albergo, pensioni ed istituti. Detti prospetti, in pari tempo, consentono una rilevazione qualitativa e quantitativa di tutte le popolazioni terremotate nell'area del sisma.

Nel corso della rilevazione in questione, ove dovessero emergere situazioni patologiche, i Sindaci — o le SS.LL., in caso di inerzia degli stessi — sono pregati di adottare ogni misura ritenuta utile a rimuoverle ovvero a prevenirle, dando comunicazione alla competente Prefettura ed allo scrivente dei provvedimenti di carattere generale adottati.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a provvedere ad una sollecita capillare diffusione delle direttive contenute nella presente circolare impartendo altresì ai Sindaci delle rispettive Province le istruzioni del caso.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 1697/NA/CONV 4

Napoli, 26 agosto 1982

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— NAPOLI — AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Godimento indebito dell'assistenza alberghiera da parte di nuclei familiari.

Dall'esame degli atti qui pervenuti emerge che alcuni nuclei familiari hanno beneficiato dell'assistenza alberghiera, pur non essendo in possesso del requisito di terremotato, in quanto la loro abitazione non è stata dichiarata inagibile a seguito dei noti eventi sismici, mentre altri hanno continuato a fruire dell'assistenza stessa nonostante sia venuto meno il cennato requisito in quanto è stata successivamente dichiarata l'agibilità delle loro abitazioni a seguito dei lavori di riattazione.

Il problema assume aspetti allarmanti nei casi in cui gli interessati, per qualsiasi motivo, ad esempio asserita inabitabilità dell'abitazione nonostante l'accertata agibilità ecc., non ottemperano all'ordine formale loro rivolto dai Comuni per il rientro nelle loro abitazioni.

È ovvio che, non ricorrono i presupposti per fruire della assistenza a carico della Gestione Stralcio in considerazione della circostanza che è venuta meno la qualifica di terremotato per il fatto che la riparazione del danno, secondo quanto si evince dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve produrre l'effetto della possibilità del riutilizzo dell'abitazione danneggiata.

Dato il sistema attuato, pertanto, l'erogazione del contributo impone l'obbligo del rientro nella propria abitazione, salvo, ovviamente, l'illegittima erogazione dovuta ad insufficienza del contributo trascendendo i lavori i limiti dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Pertanto, nel caso in cui sia stato erogato il contributo per la riattazione e non siano state avviate le procedure di recupero per la ripristinata agibilità dell'edificio riattato, il nucleo terremotato ospitato in albergo perde il diritto all'assistenza dalla data in cui viene partecipato all'interessato l'avvenuta riattazione dell'edificio in questione con l'ovvia conseguenza che, in caso di protrazione dell'ospitalità alberghiera oltre il termine predetto, occorre provvedere al recupero a proprio carico degli importi erogati all'albergatore della Gestione Stralcio.

In tale prospettiva, pertanto, le varie Prefetture interessate, per ogni nucleo familiare, effettueranno apposita segnalazione alla competente Intendenza di Finanza che provvederà ad effettuare il recupero coattivo del credito erariale in conformità alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Ovviamente, la segnalazione predetta non esaurisce gli obblighi di collaborazione delle predette Prefetture per la circostanza che l'azione di recupero, per essere fruttuosa, deve essere basata su valida documentazione. A tal fine, si pregano le Prefetture in indirizzo di trasmettere alle Intendenze di Finanza interessate la documentazione idonea a dimostrare l'assenza del diritto del nucleo familiare a fruire della assistenza alberghiera (fotocopia ordinanza di revoca allo sgombero, invito del Comune a rientrare nella propria abitazione, ecc.).

Per quanto attiene, poi, al caso segnalato dalla Prefettura di Salerno relativo ai nuclei familiari che, specie nei paesi del cratere e nel periodo più acuto dell'emergenza, hanno fruito dell'assistenza alberghiera pur non avendo avuto la propria abitazione dichiarata inagibile in seguito ai noti eventi sismici.

Per l'esame del problema giova porre in evidenza che l'assistenza alberghiera è stata preordinata unicamente nei confronti dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del noto evento sismico con l'ovvia conseguenza che, in mancanza del requisito dianzi precisato, i nuclei familiari di cui trattasi non hanno alcun titolo a fruire della assistenza alberghiera.

Tuttavia, non può non porsi in evidenza, specie nei giorni immediatamente successivi al sisma del novembre 1980, lo stato di incertezza e di confusione esistente nei paesi del cratere generato ed alimentato dalle attività di soccorso ed assistenza in favore della popolazione terremotata e ciò senza considerare i reiterati movimenti sismici di assestamento che hanno provocato una situazione di grave disagio che non può non essere considerata come un errore scusabile del nucleo terremotato interessato

Pertanto, si dispone che l'assistenza alberghiera effettuata ai nuclei familiari terremotati di cui trattasi, almeno limitatamente, ai primi 15 giorni posteriori al sisma del novembre 1980 possa essere posta a carico della Gestione Stralcio.

I periodi successivi al termine predetto, non possono non essere posti a carico dei nuclei familiari interessati che, per tutte le motivazioni che precedono, non avevano titolo a fruire dell'assistenza alberghiera di cui trattasi.

Nei casi suindicati, pertanto, ferma la sanatoria per i primi 15 giorni dal sisma del novembre 1980, le Prefetture interessate promuoveranno il recupero coattivo del credito erariale a carico dei nuclei familiari interessati.

In relazione a quanto sopra, si prega di impartire le opportune istruzioni — di cui si gradirà notizia — ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 8 settembre 1982

At PREFETTURE

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO
— POTENZA — MATERA

At COMUNE

— NAPOLI

At COMUNE

— SALERNO

et, p.c. At UNIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI
CAMPANE ALBERGATORI
Piazza Carità, 32

— NAPOLI

Prot. n. 1776/CONV. 4 punto

Riferimento assistenza espletata at favore popolazione terremotata Campania et Basilicata con sistemazione provvisoria in esercizi alberghieri con servizio a pensione completa punto At riguardo vrg questa gestione stralcio vrg a distanza di oltre 21 mesi dal sisma vrg non potest non porsi problema connesso cessazione assistenza at favore popolazione terremotata in considerazione pure che art. 1 D.L. 27 febbraio 1982 vrg n. 57 vrg convertito vrg con modificazioni vrg in legge 29 aprile 1982 vrg n. 187 affida scrivente unicamente compito completamento iniziative avviate durante emergenza punto Pertanto vrg onere di cui trattasi non trova alcuna giustificazione anche in considerazione attuale stato assistenza in favore popolazione terremotata Campania et Basilicata che ha assorbito rilevantissimi mezzi finanziari attinti fondo considerato da art. 2 D.L. n. 776/80 punto Imponesi vrg pertanto vrg indifferibile esigenza che Amministrazioni comunali si diano carico di ricercare soluzioni alternative con adozione di provvedimenti atti a riportare situazione di fatto esistente in un quadro giuridico ordinario che consenta espletamento attività assistenziale in favore senza tetto punto In tale ottica vrg questa Gestione Stralcio vrg in via del tutto eccezionale vrg consente protrazione attività assistenziale in esercizi alberghieri attuale popolazione terremotata fino at 30 settembre 1982 p.v. et ciò improrogabilmente in considerazione motivazioni ordine giuridico suindicate che rendono problematica assunzione ulteriori oneri at carico fondo contemplato da art. 2 D.L. n. 776/1980 punto Amministrazioni locali interessate nelle more sunt tenute adozione misure idonee et passaggio at diverso

tipo assistenza considerata da quadro giuridico vigente che consente interventi a favore senza tetto punto Questa Gestione Stralcio ha sopportato rilevante sforzo finanziario per particolare settore assistenziale a favore Popolazioni Terremotate Campania e Basilicata e non potest accollarsi per titolo in esame ulteriori oneri punto Amministrazioni comunali vrg inoltre vrg sunt pregate intanto eseguire attenta ricognizione tutti elementi terremotati ospitati in esercizi alberghieri a fine accertare sussistenza quadro giuridico preordinato da questa Amministrazione per fruire assistenza a carico Gestione Stralcio punto Stesse Amministrazioni comunali vrg ove accertassero elementi non aventi titolo a assistenza di cui trattasi vrg sunt tenute avviare procedimento recupero importi per assistenza non dovuta et vrg in caso infruttuosità azione recupero vrg sunt tenute a segnalare circostanza vrg con tutti elementi ricognitivi credito erariale vrg a Intendenze Finanza competenti a fine recupero credito predetto a sensi ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 17 settembre 1982

At Sigg.ri PREFETTI di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO
— POTENZA — MATERA

At SINDACO

— NAPOLI

At SINDACO

— SALERNO

Prot. n. 1851/NA/CONV. 4 punto

At integrazione circolare n. 1697/NA/CONV. 4 del 26 agosto 1982 concernente indebito godimento assistenza alberghiera da parte di nuclei familiari et pre-messo che nelle convenzioni stipulate con esercizi ricettivi trattino qualificate come contratti d'albergo in favore di terzi vrg rapporto tra Gestione Stralcio et albergatore habet carattere privatistico vrg mentre quello tra Gestione et terremotati rientra nel campo pubblico et ciò perché interessati vrg in possesso requisiti terremotato vrg fruiscono di cennata assistenza soltanto mediante apposita autorizzazione del Comune trattino disponesi che vrg ove venisse meno qualifica terremotato vrg Sindaci debent revocare predetta autorizzazione vrg mediante formale provvedimento vrg da notificare anche at mezzo di lettera raccomandata con avviso ricevimento vrg con contestuale intimazione at nuclei familiari vrg divenuti occupanti abusivi vrg di lasciare libere camere degli esercizi ricettivi vrg assegnando termine di due giorni vrg con avvertenza che vrg trascorso inutilmente detto termine vrg comune provvederà at esecuzione in forma amministrativa dello sgombero delle camere stesse vrg con intervento della forza pubblica et spese carico di occupanti abusivi punto Tale sarà anche comunicato at forza pubblica che est tenuta vrg in assenza di bonario rilascio delle camere vrg at partecipare at sgombero delle persone et masserizie punto Trascorso inutilmente detto termine vrg Comune vrg con intervento forza pubblica vrg provvederà at sgombero coattivo degli occupanti abusivi vrg che debent rientrare at abitazioni provenienza già riattate vrg nonché trattino in caso assenza nuclei familiari vrg con partecipazione di due testimoni vrg possibilmente estranei at Amministrazione pubblica vrg previa eventuale forzatura di lucchetti abusivamente apposti at porte trattino at redazione inventario dei beni rinvenuti nelle camere vrg mettendoli at custodia

peraltro at spese occupanti abusivi vrg in deposito pubblico aut privato at disposizione dei proprietari dei beni in questione punto Est ovvio che rifiuto vrg da parte terremotati vrg ottemperare at cennata intimazione sgombero configura reato previsto da articolo 650 C.P. vrg con conseguente obbligo rapporto at competente Autorità Giudiziaria punto Pregansi SS.LL. impartire at Sindaci rispettive province urgenti disposizioni del caso vrg assicurando punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 17 settembre 1982

PREFETTI

— NAPOLI — AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — SALERNO
— POTENZA — METERA

SINDACI AREA TERREMOTATA

— LORO SEDI

et conoscenza A.D.A.N.
Piazza Carità, 32

— NAPOLI

U.R.A.C.A.
Piazza Carità, 32

— NAPOLI

Prot. n. 1892/NA/CONV. 4

At rettifica punto 3 del foglio 4 della circolare n. 1700/NA/CONV. 4 del 25 agosto 1982 vrg disponesi che vrg ove capi famiglia non producano copia ordinanza sgombero trattino corredata attestazione comunale circa permanenza inagibilità abitazione provenienza trattino decadono da godimento assistenza alberghiera con decorrenza 1 agosto 1982 punto Pregansi SS.LL. portare quanto sopra at conoscenza rispettive province vrg assicurando punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 28 settembre 1982

Ai PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

et conoscenza At SINDACI

— NAPOLI — SALERNO

Prot. n. 2038/NA/CONV. 4 punto

Risulta che alcuni nuclei familiari terremotati provenienti da zona epicentrale sisma novembre 1980 sunt tuttora ospitati in vari esercizi ricettivi vrg in particolare vrg della zona costiera nonostante installazione aut costruzione in Comuni provenienza strutture abitative provvisorie aperta parentesi containers vrg prefabbricati ecc. chiusa parentesi che in certi casi sunt inutilizzate aut assegnate at elementi non terremotati vrg con conseguente danno erariale vrg per spreco risorse vrg et accolto oneri at fondo di cui at articolo 2 legge ventotto dicembre 1980 vrg n. 874 vrg in contrasto at vigente normativa vrg emanata in particolare con circolari nn. 1957 vrg n. 2128 vgr n. 579 et n. 1652/NA/CONV. 4 rispettivamente del 14 ottobre 1981 vrg 30 ottobre 1981 vrg 19 aprile 1982 et 8 agosto 1982 punto Pertanto vrg pregansi SS.LL. richiamare nuovamente attenzione Sindaci su obbligo disporre immediata revoca autorizzazioni ricovero alberghiero nuclei in questione con contemporanea assegnazione supporti abitativi provvisori et trasmissione rapporti su episodi del genere at codeste Prefetture che li inoltreranno qui con loro parere per conseguenti incumbenti dello scrivente punto Zamberletti Ministro Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 30 settembre 1982

At COMUNE

— 80100 — NAPOLI

et conoscenza *At PREFETTURE*

— NAPOLI — CASERTA — SALERNO
— AVELLINO — BENEVENTO
— POTENZA — MATERA

Prot. n. 1961/NA/CONV. 4 punto

Sunt pervenute notizie at scrivente secondo le quali codesto Comune non avrebbe richiesto at elementi terremotati ospitati in esercizi ricettivi ticket stabilito da ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981 et successive modificazioni punto Omissione suindicata comporta danni erariali rilevantissimi che potrebbero essere ascritti at agenti responsabili punto Invitasi codesto Comune richiedere at singoli nuclei terremotati vrg con decorrenza da 21 novembre 1981 vrg pagamento ticket at loro carico significando che in mancanza questa Gestione Stralcio debet prendere in seria considerazione segnalazione Corte Conti per asunzione eventuali provvedimenti competenza punto Ove singoli nuclei terremotati dovessero adempiere at pagamento ticket dovuto vrg pregarci comunicare con urgenza che caso richiede elenco nuclei familiare inadempienti at fine recupero coattivo at carico interessati at sensi ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 punto Richiesta riveste carattere assoluta urgenza punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 12 ottobre 1982

At PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Gabinetto

— ROMA

At MINISTERO TESORO — Gabinetto

— ROMA

At PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO
— POTENZA — MATERA

At COMUNE

— NAPOLI

At COMUNE

— SALERNO

et conoscenza At UNIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI
CAMPANIA ALBERGATORI
Piazza Carità, 32

— NAPOLI

Prot. n. 2066/NA/CONV. 4 punto

Questa Gestione vrg con propria circolare n. 1776/CONV. 4 datata 8 settembre 1982 vrg habet accordato proroga ospitalità alberghiera at popolazione terremotata fino at 30 settembre at condizione vrg tra l'altro vrg che Amministrazioni comunali provvedessero at eseguire rigorosi controlli at fine reperire elementi non aventi titoli at assistenza at carico fondo considerato da D.L. n. 776/80 punto Con circolare n. 1700/CONV. 4 del 25 agosto 1982 et n. 1892/CONV. 4 del 17 settembre 1982 vrg questa Gestione Stralcio habet richiesto vrg per ogni nucleo terremotato sistemato in albergo vrg rigorosi controlli intesi at acclarare diritto at fruire assistenza at carico fondo considerato da decreto legge n. 776/80 punto Questa Gestione Stralcio vrg pur in mancanza accertamenti suindicati vrg est venuta in determinazione accordare vrg in via eccezionale vrg ulteriore protrazione attività assistenziale in esercizi alberghieri popolazioni effettivamente terremotata fino at 31 dicembre 1982 punto Detta proroga est subordinata at espletamento vrg entro 30 giorni at partire da data presente telegramma vrg rigorosi controlli su nuclei familiari aventi titolo at fruire assistenza alberghiera predetta punto Zamberletti Ministro Coordinamento Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 25 ottobre 1982

At *PREFETTI*

— NAPOLI — AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

At *SINDACI AREA TERREMOTATA*

— LORO SEDI

et conoscenza At *A.D.A.N.*
Piazza Carità, 32

— NAPOLI

U.R.A.C.A.
Piazza Carità, 32

— NAPOLI

Prot. n. 2167/NA/CONV. 4 punto

At integrazione foglio n. 4 della circolare n. 1700/NA/CONV. 4 del 25 agosto 1982 rettificata con circolare telegrafica n. 1892/NA/CONV. 4 del 17 settembre 1982 va inserito seguente punto 3/bis due punti est ovvio che decadenza di cui at precedente punto 3 applicasi stessa decorrenza vrg ove capi famiglia non producano apposita dichiarazione sostitutiva atto notorietà comprovante reddito familiare lordo annuo di cui at art. 3 ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981 integrato con art. 5 di quella n. 2356/NA/CONV. 4 del 10 dicembre 1981 punto Pregasi SS.LL. portare quanto sopra at conoscenza Sindaci rispettive Province vrg assicurando punto Zamberletti Ministro Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 2398/NA/CONV. 4

Napoli, 22 dicembre 1982

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Visitatori di persone ricoverate in esercizi ricettivi - Esclusione da godimento assistenza alberghiera.

Dall'esame degli elenchi allegati alle convenzioni alberghiere emerge che a volte sono state poste a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche le spese relative alla sistemazione alloggiativa fornita dagli albergatori ai visitatori (figli adulti, fratelli ecc.) di persone ricoverate negli esercizi ricettivi.

Al riguardo si osserva che questa Gestione Stralcio non può sopportare spese del genere, in quanto i visitatori, anche se congiunti di terremotati ospitati in esercizi ricettivi, non possono beneficiare della convenzione alberghiera, la quale — com'è noto — si qualifica come contratto in favore di terzi, ben individuati in apposite autorizzazioni sindacali di ricovero, e non può essere automaticamente estesa ai parenti delle persone usufruenti dell'assistenza alberghiera.

In relazione a quanto sopra, si prega di disporre il recupero delle eventuali somme già corrisposte agli albergatori per la temporanea sistemazione dei visitatori di cui trattasi.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 6
Protocollo n. 3631/CONV/4

Napoli, 9 aprile 1983

Ai Sgg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

e, p.c. *Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI — Gabinetto*

— ROMA

*Al MINISTRO DEL TESORO
RAGIONERIA GEN. STATO — I.G.F.*

— ROMA

OGGETTO: Contributo a carico dei beneficiari dell'assistenza alberghiera ed alloggiativa.

Questa Gestione Stralcio, nell'intento di provocare una riduzione della eccessiva spesa sopportata dall'erario nel settore dell'assistenza alberghiera ed alloggiativa alle persone rimaste senza tetto in dipendenza dei noti eventi sismici, ha adottato una serie di misure tra le quali sono da evidenziare:

- la pronta consegna dei supporti abitativi provvisori (prefabbricati, containers);
- la dismissione dei terremotati dagli alberghi e da altre sistemazioni con onere a carico dell'erario, appena si rendono liberi i supporti predetti ovvero con l'intervenuto recupero abitativo di alloggi comunque riattati o divenuti riutilizzabili;
- una verifica di tutti gli alloggi requisiti e locati, al fine di restituire ai proprietari quegli alloggi non più utilizzabili, né necessari per sistemare altre famiglie ricoverate in modo oneroso (alberghi, ecc.).

Le suindicate misure, però, non esauriscono le disposizioni emanate in materia per contenere, nei limiti del possibile, la spesa pubblica.

In tale contesto, particolare rilievo assume l'imposizione del ticket a carico dei nuclei familiari beneficiari dell'assistenza alberghiera ed alloggiativa, preordinato per accelerare la liberazione degli esercizi ricettivi e degli alloggi requisiti e locati.

Ed invero, in base all'ordinanza commissariale n. 431 del 16 novembre 1981, modificata con quella n. 2356/NA/CONV. 4 del 10 dicembre 1981, a tutte le persone rimaste senza tetto a causa dei

noti eventi sismici, ed ospitate in esercizi ricettivi, con reddito annuo familiare lordo superiore a 4 milioni, è stato imposto, tra l'altro, l'obbligo di concorrere nella misura del 10% della spesa sostenuta dall'erario.

A tale proposito, però, deve rammentarsi che — con il punto 3 del foglio 4 della circolare n. 1700/NA/CONV. 4 del 25 agosto 1982, rettificato con circolare telegrafica n. 1892/NA/CONV. 4 del 17 settembre 1982 ed integrato con quella n. 2167/NA/CONV. 4 del 25 ottobre 1982 — è stata comminata, a decorrere dall'1 agosto 1982, la decadenza del godimento dell'assistenza alberghiera, ove i capi famiglia non producano ai titolari degli esercizi ricettivi la dichiarazione sostitutiva suindicata oppure la copia dell'ordinanza di sgombero, corredata dell'attestazione comunale circa la permanenza dell'inagibilità dell'abitazione di provenienza.

Per effetto delle disposizioni succitate, inoltre, i titolari degli esercizi ricettivi dovrebbero presentare agli organi competenti (Prefetture oppure Sindaci dei Comuni di Napoli o di Salerno per gli alberghi convenzionati con tali Comuni) le fatture mensili, al netto del ticket già riscosso, corredate da:

- a) elenco degli inadempienti al pagamento del contributo indicando, per il capo famiglia, la data di nascita, l'indirizzo dell'abitazione di provenienza e l'importo globale del ticket relativo al nucleo familiare (circolari telegrafiche n.ri 2356/NA/CONV. 4 e 371/NA/CONV. 4 rispettivamente del 18 dicembre 1981 e 16 febbraio 1982);
- b) elenco degli adempienti a tale obbligo, con l'indicazione degli elementi di cui alla precedente lettera a);
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comprovante il reddito annuo lordo dei singoli componenti la famiglia ed il relativo totale;
- d) copia dell'ordinanza di sgombero, corredata dell'attestazione comunale circa la permanenza dell'inagibilità dell'abitazione di provenienza.

In sostanza, la documentazione suindicata tende ad accertare la sussistenza del diritto a fruire dell'assistenza della popolazione effettivamente terremotata e, nel contempo, ad individuare gli eventuali inadempimenti all'obbligo a suo tempo imposto a carico degli stessi terremotati di concorrenza nel pagamento della spesa assistenziale.

Ne deriva, pertanto, che, in caso di inadempimento dell'obbligo del pagamento del «ticket» da parte dei terremotati, la relativa spesa non può non essere anticipata dall'erario.

In tale situazione, però, sorge un credito erariale nei confronti del terremotato inadempiente con l'ovvia conseguenza che le Prefetture — ai sensi dell'art. 4, comma II, della citata ordinanza n. 2356, modificato con quella n. 60 del 5 agosto 1982 — ed i Sindaci di Napoli e di Salerno — debbono promuovere il recupero del credito erariale da parte delle competenti Intendenze di Finanza.

Ciò premesso, al fine di fare il punto sulla attuale situazione, le SS.LL., delegate nel settore assistenziale con ordinanze n.ri 5 e 66 rispettivamente in data 8 gennaio 1982 e 25 ottobre 1982, acquisiranno, ove non fosse stato già provveduto, l'elenco nominativo, per ogni esercizio alberghie

ro, dei nuclei familiari che non hanno provveduto ad effettuare il pagamento del ticket. L'elenco predetto, oltre ad indicare i componenti del nucleo terremotato interessato, deve precisare l'importo dovuto dalla data di decorrenza delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981 ed ogni ulteriore elemento necessario per la sua individuazione ai fini del suindicato recupero.

Detti elenchi saranno trasmessi direttamente dalle Prefetture competenti per territorio alle Intendenze di Finanza per il recupero coattivo del credito erariale.

Codeste Prefetture sono, altresì, pregate di far tenere, anche alla scivente, debitamente compilati, gli elenchi sia degli adempimenti che degli inadempimenti al pagamento del ticket, integrando — limitatamente agli inadempimenti — i modelli allegati alla circolare n. 1681/NA/CONV. 4 del 26 agosto 1982 con la data di nascita del capo-famiglia e l'importo del ticket.

Con l'occasione, si gradirà conoscere l'esito delle indagini disposte con la citata circolare n. 1681/NA/CONV. 4 precisando, in particolare, quanto segue:

- a) numero delle persone non terremotate ricoverate in esercizi ricettivi;
- b) numero di recuperi di crediti erariali promossi per i ricoveri di cui alla lettera a);
- c) numero di terremotati che — nonostante la sopravvenuta agibilità delle abitazioni di provenienza — non hanno lasciato gli esercizi ricettivi;
- d) numero di terremotati di cui alla lettera c) sgomberati coattivamente, ai sensi della circolare telegrafica n. 1851/82/NA/CONV. 4 del 17 settembre 1982;
- e) numero di recupero dei crediti erariali promossi per i ricoveri di cui alla lettera c).

Un'analoga operazione di revisione non può non essere promossa anche per le case requisite per le quali le disposizioni a suo tempo emanate prevedono, in relazione all'ampiezza del reddito fruito dai nuclei familiari interessati e alla distanza dalla sede di residenza dell'abitazione requisita, il concorso finanziario del nucleo terremoto provvisoriamente sistemato altrove.

Infatti, in base all'ordinanza n. 41 emanata in data 2 giugno 1982 — previo parere richiesto ai Prefetti con telegramma n. 343/82/RE - NA del 24 marzo 1982 — a tutti i nuclei familiari terremotati con reddito annuo complessivo lordo superiore a 4 milioni, assegnatari di alloggi requisiti o locati, incombe l'obbligo, con decorrenza dell'1 luglio 1982, di corrispondere direttamente ai proprietari una quota ovvero l'intero importo relativo alla indennità di requisizione od al canone di locazione già facenti carico all'erario.

Per effetto dell'ordinanza succitata, gli assegnatari meno abbienti devono concorrere al pagamento dell'indennità o del canone in questione nelle seguenti misure percentuali della spesa:

- a) assegnatari di alloggi requisiti o locati nel Comune di residenza ovvero distanti entro 20 km. dalla cinta urbana del Comune di residenza:
 - 30% per redditi da 4 a 6 milioni;
 - 60% per redditi da 6 a 8 milioni;

b) assegnatari di alloggi requisiti o locati distanti oltre 20 km. dalla cinta urbana del Comune di residenza:

- 20% per redditi da 4 a 5 milioni;
- 30% per redditi da 5 a 6 milioni;
- 40% per redditi da 6 a 8 milioni;
- 70% per redditi da 8 a 9 milioni.

Devesi, inoltre, ricordare che le posizioni di reddito lordo oltre i limiti suindicati, devono assumersi l'onere totale corrispondente al pagamento dell'indennità di requisizione ovvero del canone di locazione.

Al fine della determinazione del ticket gli assegnatari, però, devono presentare al Sindaco del Comune in cui è ubicato lo stabile — a pena del pagamento dell'intero importo dell'indennità di requisizione o del canone di locazione — i seguenti documenti:

- a) certificato storico anagrafico alla data del 23 novembre 1980;
- b) fotocopia ordinanza di sgombero dell'abitazione di provenienza;
- c) attestazione del Comune di residenza che lo stabile non è stato riattato;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il reddito dei singoli componenti la famiglia e quello complessivo del nucleo comunque costituito.

Al fine di consentire il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto, è stato disposto che, in caso di inadempienza dell'obbligo del pagamento da parte degli assegnatari, l'importo relativo viene anticipato al proprietario dal Comune competente.

Il Comune dopo aver accertata l'inadempienza predetta, provvederà a promuovere il recupero coattivo dell'importo dovuto.

A tal fine, i Comuni — ai sensi dell'art. 11, comma III, della più volte citata ordinanza n. 41, modificato con l'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 — sono tenuti a comunicare alle Intendenze di Finanza competenti per territorio, mediante apposito elenco, i nominativi degli assegnatari inadempienti con tutte le indicazioni relative agli elementi per l'individuazione ed alla causale dell'importo dovuto dagli assegnatari medesimi.

Ciò premesso, al fine di fare il punto sulla attuale situazione, si pregano le SS.LL. — delegate nel settore con ordinanze n.ri 5 e 66 rispettivamente in data 8 gennaio 1982 e 25 ottobre 1982 — di acquisire, per ogni Comune del rispettivo ambito provinciale, un elenco nominativo dei nuclei familiari sistemati in case requisite ovvero locate che in pratica, non hanno provveduto al pagamento del ticket previsto dalla citata ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 ovvero hanno rifiutato di rilasciare la dichiarazione sulle posizioni reddituali considerata dalla stessa ordinanza n. 41.

Gli elenchi in questione, inoltre, dovranno riportare oltre ad ogni elemento utile per l'individuazione del nucleo familiare interessato, l'importo a carico del nucleo medesimo ai fini del recupero coattivo del credito erariale.

Detti elenchi dovranno essere inviati anche alla scrivente per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Con l'occasione, si gradirà conoscere l'esito delle indagini disposte con la citata circolare n. 1418/82/RE - NA.

Non sfugge, certamente, alle SS.LL. l'importanza di un incisivo intervento nel settore assistenziale per il tempestivo recupero delle somme anticipate dall'erario per contributi non corrisposti dai nuclei familiari terremotati sistemati precariamente in esercizi ricettivi oppure in alloggi requisiti o locati, in quanto la riscossione coattiva del credito erariale costituisce un efficace rimedio per contenere l'onere per l'assistenza alberghiera od alloggiativa.

È ovvio che, in caso di mancata applicazione del «ticket», i Sindaci e gli altri agenti incaricati del servizio producono danni all'erario, che potrebbero essere agli stessi ascritti in conseguenza di un comportamento omissivo che, in pratica, si concreta in mancata acquisizione di entrate erariali.

In tal caso, le SS.LL., dopo aver disposto gli eventuali accertamenti del caso, notificheranno la scrivente dei risultati conseguiti per l'adozione di eventuali interventi di propria competenza. Devesi, inoltre, far presente che i Comuni interessati dovranno acquisire tra la documentazione giustificativa di spesa anche gli elementi richiesti dalla citata ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 per determinare la posizione reddituale dei terremotati e, quindi, la circostanza del versamento o meno del ticket imposto con la predetta ordinanza.

Con l'occasione, si segnala che vari nuclei familiari — nonostante la sopravvenuta agibilità delle loro abitazioni — continuano a permanere negli edifici scolastici, intralciando così la ripresa della normale attività didattica.

È necessario, quindi, intensificare l'azione di stimolo e di coordinamento degli interventi diretti sia alla revisione delle posizioni assistenziali in corso che allo sgombero degli alberghi e degli edifici scolastici per il ritorno alla normalità della situazione, che viene aggravata dal comportamento anomalo di quegli elementi terremotati che non intendono rientrare nelle loro abitazioni di provenienza già riattate, vanificando così i risultati conseguiti, nel settore, con conseguente spreco di energie e di risorse.

In tali casi, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti si segnala l'imprescindibile esigenza di provvedere, laddove si rendesse possibile, allo sgombero degli alberghi e degli edifici scolastici, tenendo conto delle disposizioni impartite con la più volte citata circolare telegrafica n. 1851/NA/CONV. 4 del 17 settembre 1982.

Si rammenta, infine, che occorre provvedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte agli albergatori per il periodo di tempo in cui il terremotato, dopo aver effettuata la riattazione, continua a fruire della assistenza alberghiera. Analogo recupero deve essere disposto anche per gli

occupanti le case requisite che, pur avendo le posizioni reddituali individuate dall'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982, non hanno provveduto a concorrere nella spesa sostenuta per il pagamento delle indennità di requisizioni in favore degli aventi diritto.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune istruzioni ai Sindaci delle rispettive Province richiamando, in particolare, la loro attenzione sulla responsabilità, cui vanno incontro per l'eventuale mancata applicazione della normativa in esame.

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione e di adempimento.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

TELEGRAMMA

Napoli, 11 maggio 1983

At PREFETTI

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— POTENZA — CASERTA
— MATERA — BENEVENTO

Prot. n. 2994/CONV. 4/SA punto

Riferimento legge 11 aprile 1983 vgr comunica che vrg stante reiterate richieste vrg assistenza nuclei terremotati provvisoriamente sistemati in esercizi alberghieri potest essere erogata vrg at consuete condizioni et in osservanza disposizioni finora emanate vrg fino a tutto il 30 giugno 1983 punto Proroga predetta est subordinata at permanenza inagibilità abitazione provenienza nuclei terremotati interessati punto SS.LL. laddove ritenuto opportuno et necessario vrg possunt limitare proroga predetta anche per periodo più breve tenendo conto particolare situazione locativa Comuni interessati punto SS.LL. vrg inoltre vrg avvieranno scrupolosi controlli vrg anche individuali vrg intesi at accertare esistenza diritto at fruire assistenza di cui trattasi et a verificare diverse possibili sistemazioni vrg sia individuali in rapporto at possesso altre abitazioni anche in centri vicini dai terremotati interessati vrg sia at ricerca soluzioni meno onerose per erario punto Fortuna Ministro Coordinamento Protezione Civile.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 63

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che, nel periodo più acuto dell'emergenza, numerosi cittadini italiani, nell'intento di concorrere con le istituzioni nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate, hanno messo volontariamente a disposizione del Commissario le proprie roulotte;

CONSTATATO che numerose roulotte sono state distribuite in tutta l'area terremotata e che, ora, non sempre è possibile rinvenirle per la restituzione al proprietario a causa di furti, incendi, distruzioni ecc.;

RAVVISATA la necessità di indennizzare i proprietari che non hanno ottenuto la restituzione delle roulotte e che risulta provata la consegna relativa;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) Il proprietario di una roulotte, che non abbia espresso la volontà di donarla, e che non sia stata rintracciata, può chiedere il pagamento dell'indennizzo sia che l'abbia consegnato volontariamente o che gli sia stata requisita. L'indennizzo di cui al comma precedente sarà liquidato al proprietario dalla Prefettura che ha avviato la roulotte in zona terremotata. Le Prefetture prima della richiesta di assenso alla Gestione Stralcio, debbono acquisire la prova documentale che i richiedenti abbiano effettivamente consegnate le roulotte alle popolazioni terremotate.

A questo fine, viene presa in considerazione unicamente la documentazione rilasciata dalle autorità amministrative ed enti preposti all'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata (vds. circolare Commissariale n. 4917 - AT-C/21 del 9 ottobre 1981 inviata a tutte le Prefetture della Repubblica).

2) L'indennizzo sarà determinato dall'U.T.E. sulla base dello stato d'uso alla data della consegna, decurtato del deprezzamento dovuto al tempo trascorso ed all'uso normale per tutto il periodo in cui è stato riconosciuto a carico della Gestione Stralcio l'indennità d'uso.

3) Le Prefetture, prima di disporre il pagamento dell'indennizzo, dovranno acquisire l'assenso dall'Ufficio Roulotte X Comiliter, della Gestione Stralcio. Quest'ultimo ufficio può accordare parere favorevole al pagamento degli indennizzi suindicati nel solo caso in cui, dopo aver esperito le ricerche, risultasse infruttuosa ogni possibile ricerca in merito al reperimento della roulotte da indennizzare nei Comuni dell'area terremotata.

4) Il pagamento dell'indennizzo, inoltre, è subordinato alla sottoscrizione di un atto di cessione del proprietario in favore dell'amministrazione in modo che, in caso di reperimento, non sussista alcuna necessità di stipulare l'atto predetto.

Le Prefetture interessate richiederanno i fondi occorrenti al pagamento degli indennizzi agli aventi diritto direttamente alla Gestione Stralcio del Commissariato.

Napoli, 25 agosto 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 72

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO il Dec. Int. Min. Difesa e Ministro Coordinamento Protezione Civile 1 settembre 1982:

VISTA la propria ordinanza n. 63 del 25 agosto 1982;

CONSIDERATA l'opportunità di rivedere l'organizzazione dei servizi inerenti la restituzione ai legittimi proprietari delle roulotte cedute in uso per le esigenze di protezione civile;

RAVVISATA la necessità di decentrare tutta l'attività relativa al pagamento degli indennizzi ed indennità varie alle Prefetture interessate;

TENUTO CONTO che il Raggruppamento Autonomo Beni Mobili Protezione Civile ha necessità di disporre della documentazione esistente presso la Gestione Stralcio e riguardante le roulotte giacenti presso i vari Comuni interessati dal sisma del novembre 1980;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Il Raggruppamento Autonomo Beni Mobili della Protezione Civile, giusta le disposizioni contenute nel Dec. Int. 1 settembre 1982, attua le operazioni di ritiro e la presa in consegna delle roulotte dislocate nell'area terremotata e nelle province in cui, per eventi diversi, sono state dislocate per motivi di protezione civile.

Per l'espletamento dell'attività suindicata, la Gestione Stralcio consegnerà al Raggruppamento suindicato il carteggio pervenuto dalle varie Prefetture in occasione dell'invio delle roulotte nelle zone terremotate, il censimento delle roulotte esistenti, distinto per Prefettura e per Comune, il carteggio relativo alle roulotte rubate, incendiate ovvero danneggiate a causa di forza maggiore, il carteggio delle roulotte cedute dal Ministro per la Protezione Civile ad enti vari, gli atti inerenti le roulotte del Ministero dell'Interno e quelle avviate in altre province a seguito di calamità naturali ed, infine, le roulotte pervenute da stati esteri.

Art. 2

Per la restituzione delle roulotte cedute in uso dai legittimi proprietari si applicano le disposizioni che seguono.

Le Prefetture extra sisma, ove fossero a conoscenza dell'ubicazione della roulotte da restituire al proprietario, invieranno la richiesta relativa alla Prefettura interessata che provvederà a curarne la restituzione all'avente diritto. La richiesta della Prefettura extra sisma dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Raggruppamento predetto per la annotazione della matrice delle roulotte censite.

Ove, però, le Prefetture extra sisma non conoscessero l'ubicazione della roulotte predetta, la richiesta di restituzione del proprietario deve essere inviata al Raggruppamento Beni Mobili che provvederà, sulla base dei dati, indicati nel tabulato e nel censimento già eseguito, a comunicare l'ubicazione alla Prefettura nel cui ambito si trova la roulotte ai fini dell'invio della roulotte medesima all'avente diritto.

Il nulla osta all'indennizzo della roulotte irreperibile dovrà essere concesso:

- dal Raggruppamento Beni Mobili nel caso la Prefettura richiedente non sia a conoscenza della provincia presso la quale è stata inviata e lo stesso Raggruppamento, sulla base degli elementi in suo possesso, non individui la zona in cui la roulotte era ubicata;
- dal Raggruppamento nel caso sia stato ultimato il recupero delle roulotte;
- dalla Prefettura interessata in tutti i casi in cui è nota la zona in cui la roulotte era ubicata.

Art. 3

L'art. 3 dell'ordinanza n. 63 del 25 agosto 1982 è così modificato:

«Le Prefetture, prima di disporre il pagamento dell'indennizzo, dovranno acquisire l'assenso del Raggruppamento Autonomo Beni Mobili della Protezione Civile».

Art. 4

La Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate della Campania e Basilicata, a richiesta delle Prefetture interessate, provvede all'accreditamento in contabilità speciale degli importi occorrenti al pagamento delle somme dovute agli aventi diritto.

Art. 5

Le Prefetture dell'area terremotata e tutte le altre Prefetture della Repubblica, provvedono al pagamento del rimborso spese stabilito dalla ordinanza n. 199 del 9 aprile 1981, per la restituzione delle roulotte ai legittimi proprietari.

La competenza è delegata alla Prefettura che ha provveduto all'avviamento della roulotte nell'area terremotata. In mancanza, la competenza è determinata dalla Prefettura di residenza del proprietario ovvero dalle Prefetture di appartenenza degli Enti che hanno inoltrato la roulotte nelle aree terremotate.

La Prefettura, dopo aver acquisito la documentazione giustificativa (vedasi circolare n. 4917-AT-C/21 del 9 ottobre 1981), provvede ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto all'avente diritto acquisendo documentazione giustificativa da allegare al rendiconto da prodursi alla Gestione Stralcio che ha accreditato i mezzi finanziari relativi.

Art. 6

Le Prefetture indicate all'art. 5 provvedono alla liquidazione e pagamento all'avente diritto delle indennità d'uso delle roulotte con le limitazioni contenute nelle disposizioni impartite con la circolare n. 1277 del 15 aprile 1981.

Le Prefetture predette acquisiranno la documentazione giustificativa da allegare al rendiconto con le modalità indicate all'articolo precedente.

Art. 7

Le Prefetture indicate all'art. 5 provvedono, altresì, al pagamento del risarcimento del danno subito dalle roulotte sia in occasione del trasporto che per l'uso delle stesse da parte dei nuclei terremotati interessati.

Il danno subito dalle roulotte dovrà essere determinato dagli UU.TT.EE. in cui hanno sede le Prefetture indicate all'art. 5. Il danno dovrà essere determinato sulla base dell'importo occorrente per la riparazione delle roulotte, decurtato di una quota per la vetustà delle roulotte, variabile in relazione alle condizioni delle roulotte medesime ed all'anno di costruzione.

Nella determinazione del danno, inoltre, gli Uffici Tecnici Erariali terranno conto dello stato d'uso delle roulotte alla data dell'avviamento delle stesse, nelle zone terremotate.

A tal fine gli UU.TT.EE. richiederanno alle Prefetture, ove siano stati redatti, gli stato d'uso delle roulotte al momento dell'avvio nelle zone terremotate ed alla data della riconsegna all'interessato.

I danni subiti dai proprietari delle roulotte sono provati con la produzione delle fatture commerciali vistate dall'U.T.E.. Ove però, i proprietari non provvedano alla riparazione delle roulotte, gli indennizzi possono essere liquidati su presentazione del preventivo di spesa ugualmente vistato dall'U.T.E.

Art. 8

Gli Uffici Tecnici Erariali, in sede di determinazione del danno, terranno conto delle condizioni generali della roulotte, ai fini della valutazione dell'economicità della sua riparazione.

Gli Uffici predetti formuleranno il giudizio di non conveniente riparazione della roulotte nel caso in cui l'onere per il ripristino della roulotte dovesse risultare superiore ovvero uguale all'importo dell'indennizzo spettante al proprietario in relazione al valore della roulotte stessa alla data della restituzione. A tal fine, gli Uffici Tecnici Erariali, valuteranno la roulotte sulla base delle

condizioni della stessa rilevabili dall'apposito verbale redatto alla data dell'avviamento nelle zone terremotate, decurtando però un importo corrispondente al deprezzamento dovuto al normale uso della roulotte per tutto il tempo intercorrente dalla data della consegna a quella di determinazione del risarcimento. In questo ultimo caso, compete al proprietario, oltre all'indennizzo commisurato al valore della roulotte, anche l'indennità di uso.

Art. 9

Spetta ai proprietari di roulotte cedute in uso per esigenze di protezione civile, l'indennizzo commisurato al valore delle roulotte, alla data dell'evento che ha prodotto la perdita delle stesse (incendio, furto, ecc.).

L'indennizzo è determinato dagli U.U.T.T.E.E. sulla base del verbale di constatazione dei danni alla data dell'evento predetto. In tal caso, spetta al proprietario anche l'indennità d'uso dalla data della consegna.

Le Prefetture d'origine provvederanno al pagamento dell'indennizzo e della indennità predetta all'avente diritto, su segnalazione della Prefettura destinataria della roulotte, senza alcuna preventiva autorizzazione della Gestione Stralcio.

L'eventuale indennizzo riconosciuto dalle compagnie di assicurazione sarà versato al fondo considerato dal D.L. n. 776/80.

Art. 10

Acquisito il suindicato giudizio, le Prefetture indicate all'art. 5 della presente ordinanza provvederanno al pagamento degli indennizzi ai proprietari senza alcuna autorizzazione della Gestione Stralcio.

Il pagamento, però, è subordinato alla sottoscrizione di un atto di cessione, del proprietario in favore dell'amministrazione, del relitto che, per la vendita, sarà consegnato alle Intendenze di Finanza competenti per territorio che, in deroga alle disposizioni vigenti, provvederanno alla vendita a trattativa privata.

Art. 11

In caso di reperibilità della roulotte danneggiata ma di conveniente riparazione, le Prefetture non possono provvedere all'acquisto delle roulotte, offerte dal proprietario, ma debbono provvedere al pagamento degli indennizzi per i danni subiti dalle roulotte medesime e determinati dall'U.T.E. competente per territorio.

Art. 12

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 62 del R.D. 24 maggio 1924, numero 824, le Prefetture possono porre a carico della Gestione Stralcio gli oneri relativi alle spese notarili per la

stipula degli atti conseguenti all'intervenuta donazione di roulotte per scopi di protezione civile. Copia degli atti predetti debbono essere trasmessi al Raggruppamento Beni Mobili Protezione Civile.

Art. 13

Le Prefetture interessate dal sisma e quella extra sisma sono delegate al pagamento di tutte le spese inerenti la movimentazione delle roulotte dalla data della messa a disposizione delle popolazioni terremotate a quella di restituzione ai legittimi proprietari.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le Prefetture della Repubblica dovranno trattare con le Prefetture dell'area terremotata i problemi inerenti la restituzione delle roulotte ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso.

Art. 14

Le Prefetture indicate all'art. 5 della presente ordinanza, inoltre, provvedono all'istruttoria delle pratiche inerenti la liquidazione delle spese considerate dalla presente ordinanza disponendo i pagamenti relativi in favore degli aventi diritto senza alcuna autorizzazione della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo delle zone terremotate della Campania e Basilicata.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N 16

Protocollo n 5864 AA GG 5/N

Napoli, 20 maggio 1983

Alle PREFETTURE DELLA REPPUBLICA

— LORO SEDI

Al RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
RECUPERO BENI MOBILI
PROTEZIONE CIVILE

— NAPOLI

OGGETTO Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili della Protezione Civile - Ordinanza n. 72 del 22 dicembre 1982.

Com'è noto, gli artt 2 e 3 dell'ordinanza n 72 del 22 dicembre 1982, richiamata dell'ordinanza n 2/83 del 14 aprile 1983, prescrivono che il Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili della Protezione Civile deve rilasciare nulla osta alle Prefetture richiedenti in caso di constatata irreperibilità della roulotte per la quale, in mancanza delle restituzione al titolare del bene di cui trattasi, viene disposto il pagamento dell'indennità commisurato al valore del bene stabilito dall'U T E competente con l'applicazione dei criteri nella predetta ordinanza

Il nulla - osta succitato, però, non costituisce autorizzazione al pagamento dell'indennizzo dovuto al titolare del bene che ha suo tempo ceduto in uso per le esigenze della popolazione terremotata e che, per circostanze le più varie, non risulta possibile il reperimento del bene

Trattasi, pertanto, di un atto di accertamento che il Raggruppamento di cui trattasi, sulla base degli elementi in proprio possesso, e tenuto ad eseguire ai fini della sola impossibilità del reperimento del bene

Ne deriva, pertanto, che le disposizioni contenute negli artt 2 e 3 della ripetuta ordinanza n 72 del 22 dicembre 1982 non possono non essere integrate dalla locuzione di «constata irreperibilità» della roulotte per la quale le Prefetture in presenza di tutte le altre considerazioni stabilite dalla ordinanza predetta, possono provvedere al pagamento del risarcimento dovuto all'avente diritto

In definitiva, le Prefetture in indirizzo, fermo tutte le altre considerazioni stabilite dalla ripetuta ordinanza n 72 del 22 dicembre 1982, possono provvedere al pagamento del risarcimento della roulotte in presenza di espressa «dichiarazione di irreperibilità» della roulotte da rilasciarsi dal Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili della Protezione Civile

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 22
Protocollo n. 8281/RL/D

Napoli, 6 luglio 1983

Ai Sigg.ri PREFETTI della REPUBBLICA

— LORO SEDI

*Ai Sigg.ri COMMISSARI DEL GOVERNO
per le PROVINCE di*

— TRENTO — BOLZANO

*Al Sig. PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA*

— AOSTA

OGGETTO: Servizio soccorso stradale A.C.I. - Trasporto roulottes zone terremotate.

Con circolare n. 2007/RL/D del 28 febbraio 1983, questa Gestione Stralcio ha precisato, tra l'altro, che la liquidazione delle spese relative al trasporto delle roulottes effettuato dall'A.C.I. nelle zone terremotate, può essere dimostrato solamente qualora sia stato espressamente richiesto dalla Prefettura, la quale deve, a giustificazione della spesa, allegare al rendiconto la richiesta effettuata, ovvero, in mancanza, l'attestazione sostitutiva a firma del Prefetto.

Talune Prefetture hanno fatto presente di aver richiesto, all'epoca, nelle vie brevi, il trasporto delle roulottes ai locali Uffici soccorso stradale A.C.I.. Non avendo, pertanto, provveduto a formalizzare la richiesta, non sono in grado di fornire alcuna documentazione alla data della medesima richiesta, mentre la prevista attestazione del Prefetto può essere resa con data attuale.

Pur rilevando che l'urgenza a provvedere non esime le pubbliche amministrazioni dalla necessaria formalizzazione degli atti, si è ritenuto di chiedere l'avviso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli onde poter definitivamente chiarire i limiti temporali in cui l'attestazione prefettizia può essere effettuata.

La suddetta Avvocatura, ha rilevato che con la circolare citata si è ritenuta equipollente alla richiesta l'attestazione a firma del Prefetto, per la quale non sono stati posti limiti temporali, e che l'autorità dell'organo attestante non può far dubitare, salvo prova contraria, della verità dell'attestazione. In considerazione di ciò la medesima Avvocatura ha espresso l'avviso che possa essere ritenuta sufficiente quale documentazione giustificativa della spesa la suddetta attestazione a data attuale, che la circolare medesima ha considerato appunto equipollente.

Pertanto, le Prefetture potranno provvedere in conformità di quanto sopra.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n 82/8695/1-19/1AA.GG.
Rif. n. 7471 del 2 giugno 1982

Napoli, 14 luglio 1982

Al PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.
PER LA BASILICATA

— POTENZA

e, p.c. All'U.S.R. PER LA CAMPANIA
Via Acton, 1

— SEDE

Alla DIREZIONE TECNICA

— SEDE

All'E.N.E.L. - COMPARTIMENTO di

— NAPOLI

OGGETTO: Energizzazione aree per insediamento prefabbricati per le popolazioni terremotate.

Sono pervenute a questa Direzione Amministrativa una serie di atti, documenti e fatture attestante esecuzione di opere di urbanizzazione eseguite dall'E.N.E.L. a servizio degli insediamenti provvisori delle popolazioni terremotate della Basilicata.

Dalla documentazione suindicata emerge che l'E.N.E.L. ha prodotto una serie di fatture attestanti le prestazioni eseguite per i lavori relativi agli allacciamenti elettrici per gli insediamenti suindicati. I prezzi esposti, però, sono ridotti da codesto Provvedimento alle OO.PP. per la Basilicata nella misura media del 40% adducendo l'eccessiva onerosità in rapporto a prezzi similari fissato dal C.T.C. in apposite sedute con riferimento alle opere di urbanizzazione.

In proposito, lo scrivente, in via preliminare, deve porre in evidenza che la materia degli allacciamenti elettrici è rigidamente disciplinata dal provvedimento C.I.P. n. 949/1961 che individua, in pratica, i contributi da riconoscere all'E.N.E.L. in rapporto ai vari tipi di utenza elettrica.

Per le utenze attivate dal Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, il suddetto provvedimento individua due sistemi:

- a) l'esecuzione dei lavori può essere realizzata direttamente dall'utente, con l'osservanza delle condizioni tecniche ed il collaudo da eseguirsi dall'Ente erogatore dell'energia elettrica;
- b) l'esecuzione può essere affidata all'E.N.E.L. che applicherà le tariffe previste dal citato provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961.

Il Commissario ha adottato quest'ultima soluzione ed, a tal fine, ha regolato i rapporti con il predetto Ente di Stato con stipula di apposita convenzione (approvata con dec. n. 5163 del 18 agosto 1981).

L'art. 4 della convenzione succitata, che peraltro riporta il punto D, lett. d), del provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, stabilisce che l'E.N.E.L. determinerà il compenso dovuto applicando «il prezzario vigente per la generalità dell'utenza servita dall'E.N.E.L., redatto sulla base del costo a piè d'opera dei materiali e delle apparecchiature, del valore della manodopera occorrente e di un'aliquota pari al 20% delle spese generali».

Delineati i termini essenziali della questione appena prospettata mette conto ora approfondire l'applicazione delle riduzioni introdotte da codesto Provveditorato all'E.N.E.L. per la Basilicata al fine di stabilirne la compatibilità con l'assetto normativo preordinato dal Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

In tale contesto normativo, in via teorica, non può non osservarsi che, stante l'assetto giuridico già preordinato, il Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata non può introdurre variazioni ai prezzi applicati all'E.N.E.L. che non siano inquadrate nelle disposizioni succitate e ciò tanto più che, sulla base delle norme contenute nel provvedimento Prezzi n. 949 dell'11 novembre 1961, criteri per la determinazione dei prezzi sono tassativamente indicati nel predetto provvedimento.

Tuttavia, lo stesso provvedimento, considerato che il punto D), lett. f), accorda all'utente il diritto di rivolgersi, al Comitato Interministeriale Prezzi che è tenuto a sentire il Genio Civile, ben può censurare i prezzi applicati dall'E.N.E.L. per le opere eseguite che, in ogni caso, è tenuto a dare ampia dimostrazione dei criteri di calcolo degli importi iscritti nelle fatture presentate al Provveditorato medesimo per il pagamento.

Pertanto, l'E.N.E.L., è tenuto a fornire al Provveditorato alle OO.PP. la dimostrazione dei prezzi applicati tenendo conto, ovviamente, anche della diversa incidenza dei costi unitari per l'incidenza dell'aggruppamento dei lavori di urbanizzazione in determinate aree che, in ogni caso, risultano concentrate rispetto agli allacciamenti privati. Risulta, perciò, che l'E.N.E.L. non può applicare la tariffa vigente per i privati, bensì i criteri seguiti per la determinazione dei contributi di allacciamento per l'utenza privata.

In definitiva, il predetto Ente di Stato, nella determinazione della tariffa di allacciamento, è tenuto, con i criteri recepiti dall'art. 4 della convenzione 18 agosto 1981, alla rigida applicazione della normativa redigendo, ove ritenuto opportuno dal Provveditorato, anche liste settimanali per l'impiego della manodopera e dei materiali.

Sulla base degli elementi appena indicati, gli UU.SS.RR. per la Campania e Basilicata possono e debbono eseguire attenti controlli ed, ove riscontrino divergenze, introdurre anche le correzioni del caso, dandone, però, comunicazione e dimostrazione al suindicato ente di Stato.

Tutto ciò premesso, lo scrivente, mentre ha espresso nei termini che precedono il proprio parere sulla complessa e delicata questione prospettata, prega codesto Provveditorato, nell'ambito della propria competenza, di valutare la possibilità di attribuire intanto un acconto per i lavori già eseguiti e documentati dall'E.N.E.L.

Si restituisce la documentazione inviata con la nota in epigrafe.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/8813/1-19/1 AA GG.

Napoli, 31 agosto 1982

All'E.N.E.L. - COMPARTIMENTO di

— NAPOLI

e, p.c. Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA

— MATERA — NAPOLI

— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Fatture energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate.

Con la nota n. 978-0011 del 17 giugno u.s., codesto Ente riferendosi agli indirizzi degli accordi di cui alla lettera n. 6/918-0784 del 26 gennaio 1981, relativa ai criteri per gli interventi attinenti agli allacciamenti elettrici degli insediamenti provvisori dei senzatetto a seguito dei noti eventi sismici, ha posto in relazione del punto B1 degli accordi stessi il contenuto delle disposizioni emanate con ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982.

Al riguardo, si ritiene far presente che il surrichiamato punto B1 concerne le premesse relative alla fatturazione dei consumi conseguenti agli allacciamenti elettrici in questione ai quali il Commissariato, pur aderendo in linea di massima con la nota n. 4091/149/NA dell'11 febbraio 1981, ha rappresentato, tra l'altro, «la necessità di procedere, con ogni urgenza, alla generale installazione di contatori per ogni unità abitativa con contestuale regolarizzazione, ai fini della fatturazione, delle singole posizioni contrattuali, con l'intesa che la fornitura deve essere erogata, nelle more della riparazione degli edifici danneggiati, limitatamente al periodo di permanenza consentita...» e con la precisazione che «...in caso di forniture o unità abitative arbitrariamente occupate, le conseguenti forniture andranno poste esclusivamente a carico degli interessati».

Per gli allacciamenti evidenziati da codesto Ente con la nota in riscontro e con la quale si sostiene che per l'eventuale distacco della somministrazione di energia elettrica occorre specifica richiesta delle competenti Prefetture, si fa presente che la normativa contenuta nella citata ordinanza n. 43/1982 dispone che «...l'E.N.E.L. è tenuto ad effettuare ogni consentito e risoluto intervento per individuare le utenze e per installare singoli misuratori di energia elettrica per porre a carico del consumatore finale il relativo onere...».

Nessuna preventiva conferma, pertanto, necessita da parte delle Prefetture competenti per territorio per il distacco di tali forniture trattandosi, come è noto, di allacciamenti provvisori realizzati per il tempo strettamente indispensabile e quindi non giustificabili a distanza di oltre 18 mesi dagli eventi sismici.

Ciò premesso si richiama codesto Ente alla stretta osservanza del contenuto delle norme vigenti al riguardo, allo scopo di evitare equivoche interpretazioni che potrebbero consentire il permanere di situazioni assolutamente insostenibili e illegittime.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10461/1 19/1AA.GG.

Napoli, 31 agosto 1982

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

Ai SINDACI DELL'AREA TERREMOTATA

— LORO SEDI
(per il tramite delle Prefetture suindicate)

Al COMPARTIMENTO E.N.E.L.

— NAPOLI

Alla REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

Alla REGIONE BASILICATA

— POTENZA

e, p.c. Alla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto

— ROMA

Al MINISTERO DEL TESORO I.G.F.

— ROMA

OGGETTO: Sistemazione alloggiativa provvisoria dei cittadini a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 - Agevolazioni tariffe elettriche.

Com'è noto, il Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, nell'intento di assicurare una più efficace opera di soccorso alle popolazioni interessate, stipulò con l'E.N.E.L. speciali accordi che furono consacrati nella nota del Compartimento E.N.E.L. di Napoli n. 6/916-0764 del 26 gennaio 1981 con la quale, in pratica, veniva posto a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 l'onere per gli allacciamenti elettrici e consumi non individualizzabili con riferimento al consumatore finale. La materia, però, è stata oggetto di più attenta considerazione con l'ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982, che ha disciplinato il settore con particolare riferimento agli oneri assumibili dalla Gestione Stralcio e agli organi preposti al pagamento degli importi dovuti all'E.N.E.L. per i consumi della popolazione terremotata ospitata in supporti abitativi sprovvisti, per la natura degli impianti, dei misuratori.

L'azione di soccorso del Commissario predetto, però, ha comportato la costruzione di numerosi supporti abitativi provvisori (prefabbricati leggeri e containers) che sono stati assegnati alle popolazioni terremotate individuate nelle categorie contemplate dalle ordinanze nn. 291 e 421, a suo tempo diramate dal Commissario Straordinario di Governo delle zone terremotate della Campania e Basilicata.

Con l'installazione dei supporti abitativi provvisori di cui trattasi, l'E.N.E.L. ha provveduto ad individualizzare le utenze relative, fatturando i consumi ai singoli nuclei familiari con l'applicazione delle agevolazioni considerate dall'art. 1/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219, che, in pratica, considera una riduzione tariffaria del 50% con una maggiorazione di un ulteriore 25% per gli elementi terremotati residenti nei Comuni montani o parzialmente montani.

Il Commissario Straordinario predetto ha, correlativamente, approntato una serie di interventi intesi a creare le condizioni di normalità della popolazione terremotata. In tale ottica, ha accordato contributi per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980 che, in pratica, hanno consentito il rientro della popolazione terremotata nelle proprie abitazioni.

D'altra parte, non può sottacersi la circostanza che, per la evoluzione della popolazione terremotata residente nei supporti abitativi provvisori (trasferimenti, matrimoni, morte, ecc.), possono essersi create disponibilità alloggiative che i Comuni interessati, in relazione alle esigenze locative e di carattere sociale, possono utilizzare per finalità anche diverse rispetto a quelle per le quali furono costruiti. Questi aspetti sono stati disciplinati da questa Gestione Stralcio con la circolare numero 82/10035/1.29/AA.GG. del 13 agosto 1982 che, in pratica, ha dettato norme per uniformità di comportamento degli amministratori locali in materia di assegnazione dei supporti abitativi provvisori.

Sorge, pertanto, la necessità di disciplinare l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi limitandola, ovviamente, unicamente ai nuclei familiari terremotati aventi titolo.

A tal fine giova porre in evidenza che per l'agevolazione suddetta è richiesto che:

- il nucleo familiare deve risiedere, già alla data del sisma, nel Comune di assegnazione dei prefabbricati leggeri ovvero containers;
- l'occupazione stabile del supporto abitativo;
- la conseguenza diretta dell'evento sismico per aver diritto alla assegnazione del manufatto abitativo.

In sostanza, l'occupazione stabile alloggiativa del prefabbricato deve essere stata originata dalla perdita della propria abitazione a seguito delle calamità del novembre 1980 e febbraio 1981.

In conclusione, questa Gestione Stralcio ritiene che, in carenza di uno degli elementi suindicati, gli assegnatari degli alloggi provvisori in argomento non hanno titolo a fruire delle agevolazioni tariffarie previste dall'art. 1/bis della citata legge n. 219/1981.

Ulteriore corollario della norma appena citata è la circostanza che, a parere di questo Ufficio, non hanno titolo ad ottenere le agevolazioni tariffarie le Associazioni, le Organizzazioni, le ditte e

in genere le istituzioni, che comunque operano negli insediamenti provvisori approntati unicamente per le esigenze delle popolazioni terremotate, e ciò ancorché i supporti abitativi in questione dovessero essere stati donati da enti, da organizzazioni nazionali o internazionali o da privati.

Per contro, questa Gestione Stralcio ritiene che hanno titolo agli abbuoni previsti dal legislatore con la norma in esame, i nuclei terremotati residenti e temporaneamente sistemati in prefabbricati o containers donati, purché risultino privi di abitazioni, perdute a causa e in conseguenza del sisma.

Del pari è da ritenersi che eventuali assegnazioni di alloggi provvisori ad emigranti che rientrano nei luoghi di origine terremotati per un periodo di tempo limitato e, quindi non definitivamente, non dà titolo a fruire delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi per la circostanza che manca il requisito della stabile residenza.

Inoltre resta da considerare che tutti i nuclei di senza tetto, in quanto tali non a causa dei noti eventi sismici, ancorché residenti nei paesi terremotati, non hanno alcun titolo a fruire delle agevolazioni tariffarie predette per la circostanza che nel medesimo luogo di residenza non hanno avuto la propria abitazione distrutta ovvero danneggiata dal sisma.

Quanto appena riportato, che evidenzia in sintesi una situazione in continua evoluzione a causa dei fenomeni connessi alle esigenze delle popolazioni terremotate, riveste un indubbio interesse erariale per il fatto che siffatte utenze, non avendo alcun titolo a godere degli abbuoni sui consumi di energia elettrica, consentirebbero all'E.N.E.L., specificatamente ben organizzata nel suo settore, di fatturare in base alle vigenti tariffe C.I.P.

A tale proposito si invitano le Amministrazioni comunali interessate a fornire all'Ente di Stato preposto ogni massima collaborazione, segnalando nel contempo, con estrema urgenza, sulla base degli elementi in proprio possesso e previo una ricognizione di tutte le utenze elettriche attivate a favore dei nuclei terremotati che hanno avuto l'abitazione distrutta ovvero danneggiata dal sisma, i casi che non hanno titolo a fruire delle agevolazioni tariffarie, tenendo conto delle indicazioni che precedono.

Si deve, inoltre, precisare che la segnalazione suindicata riveste il carattere di atto dovuto in quanto l'Ente locale, nell'assetto preordinato dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sulla base delle stesse disposizioni contenute nell'art. 2 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è tenuto a gestire gli insediamenti provvisori realizzati con oneri a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Ogni inadempienza, quindi, appare direttamente imputabile all'Ente predetto, in considerazione della circostanza che, a causa della mancata attività di collaborazione, potrebbe provocare anche danni assai rilevanti a carico dell'erario che, comunque, sarebbe tenuto ad accollarsi oneri di pertinenza dei nuclei familiari interessati, di esercenti attività commerciali, professionali, di organizzazioni ed istituzioni in genere e di associazioni.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10129/1.19/1 AA GG

Napoli, 18 settembre 1982

All'E.N.E.L. - COMPARTIMENTO di

— NAPOLI

e, p.c. Al PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OO.PP. PER LA BASILICATA

— POTENZA

All'U.S.R. PER LA CAMPANIA
Via Acton, 1

— NAPOLI

Alla DIREZIONE TECNICA
Piazza Carità, 13

— NAPOLI

OGGETTO: Pagamento dei lavori di allacciamento elettrico nelle aree di reinsediamento dei prefabbricati o containers assegnati a terremotati in Basilicata.

Con lettera n. 984-028/81 del 1° c.m., codesto Ente, nel rappresentare lo stato degli interventi indicati in oggetto, ha ritenuto di esprimere il proprio avviso in ordine ad alcune eccezioni sollevate al riguardo dal Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata in merito al rispetto delle pattuizioni concordate e stipulate con apposite convenzioni.

Su tali argomentazioni, peraltro, questo Ufficio con lettera n. 82/8696 del 14 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, non ha mancato di approfondire e trattare l'intera materia degli allacciamenti elettrici in questione.

Con la citata nota n. 984/02080/81 codesto Ente ora ritiene — sic et simpliciter — di porre in discussione i criteri riportati nelle convenzioni, avanzando la proposta di allegare alla convenzione del 22 maggio 1982, opportuno atto aggiuntivo circa il prezzario E.N.E.L. da applicarsi, con le precisazioni del caso per il periodico aggiornamento dei costi dei materiali in opera.

Premesso che asserzioni in tal guisa non possono trovare alcuna possibilità di intesa da parte dello scrivente e suscitano non poche perplessità sotto ogni profilo giuridico, si ritiene opportuno fornire delle opportune precisazioni al riguardo.

La contrattazione di prestazioni fornite alla Pubblica Amministrazione sono tutelate da apposite garanzie espressamente contemplate da specifiche norme che, in pratica, condizionano il comportamento degli agenti ad essa preposti.

Nella fattispecie, la stipulazione delle convenzioni con apposito Ufficio operante *ex lege* per gli interventi a favore delle popolazioni terremotate della Campania e della Basilicata, impegna codesto Ente all'esecuzione delle opere in conformità alle pattuizioni contrattuali inserite nel contesto della legislazione vigente.

Sicchè, la convenzione di cui trattasi va applicata nel quadro giuridico in cui codesto Ente opera con l'ovvia conseguenza che l'altro contraente, così come precisato con la citata nota n. 82/8696 del 14 luglio 1982, ben può richiedere ogni verifica in ordine alla composizione dei costi di tariffa, verifica che non può non essere eseguita prima di disporre il pagamento degli importi dovuti sulla base delle convenzioni a suo tempo stipulate.

In linea di principio, pertanto, il Provveditorato alle OO.PP., in assenza della verifica in questione, originata da inadeguata attività di collaborazione di codesto Ente, ben può sospendere il pagamento degli importi dovuti seppure risultano realizzati a monte delle pattuizioni concordate.

Tuttavia questa Gestione Stralcio non può non porre in evidenza che codesto Ente, per i lavori eseguiti in occasione degli allacciamenti degli alloggi prefabbricati leggeri, ha raggiunto una notevole esposizione finanziaria che potrebbe, in linea tecnica, anche incidere sull'attuazione dell'oggetto della convenzione. Si segnala, pertanto, l'esigenza che codesto Provveditorato esamini la possibilità, nelle more dei necessari chiarimenti connessi all'applicazione delle tariffe previste dal provvedimento C.I.P., n. 949 dell'11 novembre 1961, di accordare un congruo anticipo sugli importi dovuti per contenere in limiti assai più ristretti l'esposizione creditoria dell'E.N.E.L. nei confronti di questa Gestione Stralcio.

Devesi, però, invitare l'E.N.E.L. a fornire la massima collaborazione per definire, nel più breve tempo possibile, una questione che ormai si trascina pesantemente da molto tempo e che crea disservizi e rallentamenti nell'opera di reinsediamento della popolazione terremotata, con il risultato che potrebbe sminuire, mentre merita il più ampio riconoscimento, la rilevante attività svolta da codesto Ente a supporto dell'opera di soccorso ed assistenziale del Commissariato Straordinario del Governo per le popolazioni terremotate della Campania e della Basilicata.

Per quanto attiene, poi, i lavori di adduzione di energia elettrica e le implicazioni connesse all'effettiva attivazione delle singole unità prefabbricate, la scrivente segnala l'imprescindibile esigenza di portare a conclusione le opere necessarie con la massima urgenza in considerazioni del preminente interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

Dalla nota cui si risponde, inoltre, si rileva che codesto Ente attua per i lavori di adduzione elettrica il prezzario applicato per la generalità dell'utenza privata, redatto sulla base dei costi ed aggiornato in conseguenza delle successive variazioni autonomamente apportate a causa della lievitazione dei prezzi.

Anche in merito a tale situazione, non possono non essere espresse le più ampie riserve in considerazione della circostanza che la norma contenuta nell'art. 4 della Convenzione 18 agosto 1981 non sembra possa essere applicata nel senso operato da codesto Ente ostando precisi principi di ordine giuridico.

Per l'esame del problema, giova premettere che l'art. 4 della convenzione succitata, stabilisce che «la spesa, come prevista dal provvedimento C.I.P. n. 949 dell'11 novembre 1981, verrà determinata a misura con l'applicazione del prezzario vigente per la generalità delle utenze...».

La norma suindicata, in ossequio alle norme contenute nel vigente ordinamento (art. 1664 Codice Civile, art. 326 legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F) non può non essere interpretata nel senso dell'obbligo da parte dell'E.N.E.L. di applicare, durante la validità della convenzione, il prezzario vigente per la generalità dell'utenza in virtù del principio dell'invariabilità del prezzo durante l'esecuzione dell'oggetto del contratto.

Ne deriva, pertanto, che, in assenza di una speciale pattuizione, l'E.N.E.L. non avrebbe potuto autonomamente aggiornare il prezzo contrattuale stabilito dal prezzario vigente alla data della stipula della convenzione, salvo, ovviamente, l'obbligo di riconoscere, in relazione all'ampiezza della variazione dei costi, la revisione del prezzo per consentire l'aggiornamento del compenso dovuto all'Ente in conseguenza delle mutate condizioni di esecuzione dei lavori occorrenti per realizzare le opere di adduzione dell'energia elettrica agli insediamenti provvisori delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata.

Stante le suindicate considerazioni deve esprimersi l'avviso che, pur trattandosi di una fattispecie contrattuale del tutto particolare, non sembrano del tutto infondate le richieste del Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata intesa a determinare e verificare le tariffe applicate da codesto E.N.E.L. in occasione dell'esecuzione dei lavori di adduzione elettrica, con l'ovvia conseguenza che questa Gestione Stralcio, allo scopo anche di evitare insorgenza di inutile controversia, segnala l'esigenza di un'approfondita disamina del problema che ne occupa, da effettuarsi in apposita riunione alla quale saranno invitate tutte le parti interessate dell'intera vicenda al fine di esaminare i diversi aspetti delle questioni dianzi esposte e di quelle già poste in evidenza nella nota n. 82/8696 del 14 luglio 1982.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/10909/1.19/1 AA GG.

Napoli, 29 settembre 1982

All'E.N.E.L. - COMPARTIMENTO di

— NAPOLI

e, p.c. *Alle PREFETTURE di*

— NAPOLI — AVELLINO — BENEVENTO

— CASERTA — FOGGIA

— MATERA — POTENZA

OGGETTO: Fatture di energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate.

Si fa riferimento a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, ed alla lettera di codesto Ente n. 985-0401 del 17 c.m. di pari argomento.

A migliore intendimento, si ritiene utile ritornare su alcuni concetti base che consentirono al Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata di aderire, in linea di massima, agli indirizzi formulati con i noti accordi di cui alla lettera n. 6/916-0784 del 26 gennaio 1981.

Gli oneri inerenti alle forniture contemplati al punto B2 degli accordi (punto a della lettera che si riscontra) sono, senza alcun dubbio, a carico di questa Gestione.

Per i consumi di cui ai punti B3 e B4 dei surripetuti accordi il Commissariato Straordinario del Governo, così come più volte evidenziato, con la nota n. 4091/1.19/NA dell'11 febbraio 1981 — che ad ogni buon fine si allega in copia — ebbe a puntualizzare il proprio avviso al riguardo.

L'adesione, quindi, espressa agli accordi di che trattasi deve essere intesa accettata sotto la necessità della immediatezza degli interventi, sotto il profilo dell'emergenza, non disgiunto dalla volontà di operare con oculatezza nel pubblico interesse.

Le intese, le precisazioni, gli incontri effettuati in tale settore sono la piena dimostrazione delle parti alla migliore risoluzione dell'esigenza in questione.

Sotto quest'ottica, anche allo scopo di ben definire in questo campo gli interventi e gli oneri a carico di questa Gestione Stralcio, sono state emanate le disposizioni ultime che con la presente si intendono confermate.

In merito alla questione relativa alla cessazione della forniture di energia elettrica da eseguirsi previa richiesta delle Prefetture competenti, poiché in grado di valutare il permanere delle esigenze, si precisa che su tali prospettate situazioni, qualora le forniture risultassero esplicitamente autorizzate dai predetti Uffici, non si hanno particolari osservazioni da formulare. Diverso avviso

invece deve essere espresso in ipotesi di mancato esplicito assenso delle Prefetture, con la conseguenza che nel caso in ispecie non può essere assunto alcun onere.

Per il caso, poi, del lotto «M» degli alloggi Casmez di Secondigliano, occupati da parte di presunti terremotati e gravemente danneggiati nelle loro strutture, si invia copia della lettera di questa Gestione n. 82/964/1.19/1/NA del 7 marzo 1983 diretta alla Prefettura di Napoli, al Sindaco di Napoli, alla Direzione della Casmez ed a codesto Enie, a definitivo chiarimento.

Infine, si coglie l'occasione per invitare i Prefetti interessati a procedere alle liquidazioni delle fatture relative ai consumi di energia elettrica cadenti a carico del fondo di cui alla legge n. 874/80, nella piena osservanza degli intercorsi accordi e delle disposizioni vigenti, consumi che nella fattispecie devono riferirsi ad utenze collettive o non individualizzabili per appurati motivi tecnici.

IL DIRIGENTE GENERALE



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 69

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO l'art. 1/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha introdotto agevolazioni tariffarie per i nuclei terremotati temporaneamente sistemati nei containers;

CONSIDERATO che nei campi containers dei Comuni della Provincia di Napoli, compreso il Capoluogo è stato necessario installare condizionatori per assicurare un minimo di possibilità di vita;

RITENUTO che, a causa di maggiori consumi di energia elettrica richiesti per assicurare condizioni di vita più umane, a carico dei nuclei familiari di cui trattasi è stato posto un onere abbastanza consistente e che anche nei mesi invernali, a causa della maggiore dispersione, il consumo di energia elettrica sarà assai notevole;

CONSIDERATO, inoltre, che tutta l'utenza, provvisoriamente sistemata nei containers, anche per le motivazioni predette, non ha provveduto al pagamento delle bollette finora notificate dall'E.N.E.L.;

RAVVISATA la necessità, di adottare, nelle more della definizione legislativa della situazione attuata, un provvedimento che consenta almeno di recuperare, sia pure in parte, una quota della tariffa dei consumi di energia elettrica a partire dal mese di ottobre 1982;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187;

D I S P O N E

1) È sospesa, per la durata di sei mesi dalla data della presente ordinanza, la riscossione delle bollette arretrate e tuttora insolute relative al consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati temporaneamente sistemati nei campi containers dei Comuni della Provincia di Napoli, compreso il Capoluogo.

2) Nelle more della definizione legislativa, l'E.N.E.L. a partire dalle bollette che saranno emesse nel corrente mese di ottobre porrà, a carico dei nuclei familiari terremotati indicati all'articolo precedente i consumi di energia elettrica con l'applicazione della ulteriore riduzione del 25% stabilita per Comuni montani e parzialmente montani indicati nel II comma dell'art. 1/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3) L'E.N.E.L. è autorizzato a procedere al distacco delle forniture nei confronti degli utenti di cui trattasi che non avranno provveduto al pagamento delle bollette emesse in conformità della presente ordinanza.

4) Ove nel suindicato termine di mesi sei non dovesse pervenirsi alla definizione legislativa, l'E.N.E.L. fatturerà gli importi relativi all'ulteriore riduzione derivante dalla presente ordinanza nonché gli importi arretrati decorrenti dalla data di inizio della fornitura, secondo modalità e procedure che saranno successivamente definite.

Napoli, 25 ottobre 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 74

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 riguardante l'energizzazione dei prefabbricati e containers;

VISTO l'art. 1/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha introdotto agevolazioni tariffarie in favore dei nuclei terremotati provvisoriamente sistemati in prefabbricati e containers;

RAVVISATA l'opportunità di completare le disposizioni emanate con la citata ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 introducendo prescrizioni in merito alle utenze che possono essere poste a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80, ed ai controlli delegati alle Prefetture;

AVVALENDOSI di poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) L'E.N.E.L., prima di emettere le fatture a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80, deve verificare la sussistenza dell'accollo della spesa alla Gestione Stralcio accertando l'impossibilità dell'individualizzazione dell'utenza in conformità alle disposizioni emanate con la ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 ed all'accordo del 26 gennaio 1981.

Le fatture emesse devono riportare l'attestazione del riferimento ad utenze collettive non individualizzabili.

Le Prefetture interessate, verificata l'esistenza della attestazione predetta, provvedono al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto.

2) Non possono essere posti a carico del fondo considerato dal citato art. 2 del D.L. n. 776/80 gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di depurazione, dei centri di servizi sociali, dei campi VV.FF., delle scuole ed edifici destinati a servizi scolastici, campi base per corpi forestali, baracche destinate a servizi pubblici ovvero a singole utenze, Centri logistici, depositi vari non adibiti a ricoveri collettivi di nuclei familiari terremotati, occupazioni abusive di appartamenti e stabili privati in genere, ecc.

L'E.N.E.L., per le utenze indicate al comma precedente, deve intestare le fatture alle Amministrazioni interessate o agli effettivi utenti che provvedono al pagamento relativo a carico del proprio bilancio.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 3/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA la propria ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 che estende alla popolazione terremotata provvisoriamente sistemata nei containers dei Comuni della Provincia di Napoli compreso il capoluogo le maggiori agevolazioni tariffarie recate dall'art. 1/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i comuni del cratere;

CONSIDERATO che l'ordinanza predetta cessa di esplicare i propri effetti a partire dal 25 aprile 1983;

CONSIDERATO, altresì, che il problema, diversamente da quanto precisato dall'ordinanza, non è stato risolto sul piano legislativo sia per la tardiva proroga della Gestione Stralcio intervenuta solo recentemente, sia per difficoltà obiettive connesse alla mancanza del potere d'iniziativa del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

TENUTO conto che solo recentemente la popolazione terremotata interessata ha iniziato il pagamento delle tariffe ridotte e che esistono fondati motivi di particolari tensioni che impongono il mantenimento delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di prorogare la suindicata ordinanza nell'attesa di adottare definitive determinazioni che consentano la risoluzione delle questioni insorte;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Sono prorogate, fino alla data del 31 dicembre 1983, le maggiori agevolazioni tariffarie per i Comuni della Provincia di Napoli compreso il capoluogo previste dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Restano, inoltre, confermate in vigore tutte le altre disposizioni previste dalla citata ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Napoli, 20 aprile 1983

IL MINISTRO
Fortuna

PARTE V**LAVORI DI SOMMA URGENZA**

- Circolare n. 82/8646/1.15/AA.GG. del 19 giugno 1982 - Nuovi lavori di somma urgenza D.L. n. 1010/1948 - Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 - Quesito.
- Circolare n. 82/9796/1-15/PZ del 18 settembre 1982 - Gestione fondi ex art. 2, legge n. 874 del 1980.
- Ordinanza n. 57 del 15 luglio 1982 - Anticipazioni contrattuali all'80% ad imprese esecutrici di lavori di somma urgenza.
- Ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982 - Comune di Calabritto (AV) - Delega al Sindaco per esecuzione lavori di demolizione di edifici privati danneggiati dal sisma.
- Circolare n. 82/335/1.19.BN del 30 settembre 1982 - Comune di Benevento - Lavori di somma urgenza fabbricato S.p.A. Strega Alberti.
- Ordinanza n. 67 del 25 ottobre 1982 - Comune di S. Gregorio Magno (SA) - Assegnazione fondi.
- Ordinanza n. 68 del 25 ottobre 1982 - Annullamento ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982 e delega al Sindaco del Comune di Calabritto per esecuzione lavori di demolizione di edifici pericolanti.
- Ordinanza n. 70 del 12 novembre 1982 - Delega esecuzione lavori di demolizione ad alcuni Sindaci dei Comuni terremotati delle Province di Avellino, Napoli e Salerno.
- Ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 - Ulteriori disposizioni per i lavori di somma urgenza - Visto del C.T.A. del Provveditorato regionale alle OO.PP..
- Circolare n. 2 del 19 marzo 1983 - Prot. 82/12164/1.15.AV - Lavori di somma urgenza connessi al sisma del novembre 1980.
- Circolare n. 12 del 7 maggio 1983 - Prot. 5241/1-15/PZ - Ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 - Ulteriori disposizioni per lavori di somma urgenza - Quesiti.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/8646/1-15 AA GG.

Napoli, 19 giugno 1982

Alla PREFETTURA di

— NAPOLI

(Rif. n. 263/Terr. del 28 maggio 1982)

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— SALERNO — AVELLINO — CASERTA

— POTENZA — MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Nuovi lavori di somma urgenza D.L. n. 1010/1948 - Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 - Quesito.

Codesta Prefettura, con la nota sopradistinta, ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di porre a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80 in rapporto alla fatiscenza dello stabile alla data del sisma del novembre 1980.

In particolare, codesta Prefettura ha prospettato il problema della quota di incidenza dei danni provocati dal sisma del novembre 1980 in rapporto alla possibilità di assumere a carico della gestione stralcio gli oneri per la eliminazione della situazione di pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità per la quale l'autorità competente ha emanato l'ordinanza ai sensi dell'art. 153 del T.U. 14 febbraio 1915, n. 148.

Al riguardo, lo scrivente, in via preliminare, deve porre in evidenza, che secondo quanto rilevasi dall'art. 153 del T.U. 14 febbraio 1915, n. 148, il Sindaco è tenuto ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità con l'ovvia conseguenza che, ove sussiste situazione di pericolo, vanno, peraltro immediatamente, rimosse le cause che la determinano.

Pertanto, la fatiscenza degli stabili, ove costituisca situazione di pericolo, potrebbe essere causa determinante per l'emanazione di ordinanza sindacale per la eliminazione dello stato di pericolo idoneo a turbare l'incolumità pubblica e privata.

In tale contesto, l'evento sismico, con la sua azione devastante ha inciso, peraltro in maniera determinante, sulle condizioni di stabilità degli stabili originando situazioni di pericolo che, per essere eliminate, i Sindaci non potevano non adottare le ordinanze considerate dal già citato art. 153 del T.U. n. 148/1915 in quanto dettate da esigenze connesse ad azione di tutela della pubblica e privata incolumità.

La legge 22 dicembre 1980, n. 874 ha recato i mezzi finanziari per l'eliminazione di situazioni di pericolo incombente originate dall'evento sismico del novembre 1980.

Si pone, pertanto, la disamina connessa alla problematica insorgente a seguito del sisma rispetto alle cause che hanno originato la situazione di pericolo per la cui eliminazione il Sindaco e gli altri agenti a ciò facultati hanno adottato ordinanze di abbattimento ovvero puntellamento ovvero transennamento.

A tal fine, deve porsi in evidenza che, in caso il dissesto preesistente al sisma, era tale da richiedere l'intervento sindacale a tutela della pubblica e privata incolumità, non vi è dubbio che l'accollo al fondo di cui all'art. 2 della citata legge n. 874/80 appare veramente problematico in considerazione della circostanza che, ove l'autorità competente fosse stata sufficientemente stimolata, avrebbe dovuto adottare il provvedimento cautelativo e preservativo dell'incolumità pubblica e privata.

Pertanto, in tutti i casi in cui, prima del sisma del novembre 1980, l'autorità competente avesse adottato i provvedimenti di cui trattasi l'onere conseguente non è di pertinenza erariale a nulla valendo la circostanza che l'evento sismico ha ampliato il fenomeno ovvero ha aggravato le condizioni di staticità.

Alle stesse conclusioni può pervenirsi nell'ipotesi in cui l'evento sismico ha evidenziato maggiormente una situazione già preesistente nel senso cioè che l'elemento concausa (movimento tellurico) è venuto ad innestarsi su una situazione già irrimediabilmente compromessa per la quale ricorrevano i presupposti di fatto per l'emissione del provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità.

Nel caso, invece, lo stabile, prima del sisma del novembre 1980, fosse già stato dichiarato inagibile, pure senza l'emissione di provvedimento formale, si ritiene che l'abbattimento ovvero puntellamento non può essere posto a carico dei fondi commissariali e ciò sempre che le condizioni di staticità dell'edificio, ancorché inagibili e nella situazione di fatto antisisma, erano tali da considerarsi irrimediabilmente compromesse senza gli interventi di somma urgenza in questione.

Infatti, nel caso di specie, l'elemento concausa (evento sismico) agisce su una situazione di fatto irreversibile con la conseguenza che appare del tutto ininfluenza l'aggravamento del fenomeno.

Nel caso invece, infine, l'evento sismico accelerasse la situazione di fatiscenza dello stabile fino ad obbligare l'emanazione del provvedimento per la tutela della pubblica e privata incolumità non vi è dubbio che l'elemento concausa (evento sismico) risulta determinante e, quindi, l'onere non può non essere posto a carico del fondo di cui al più volte citato D.L. n. 776/80.

Per quanto attiene, poi, alle locuzioni dei danni qualificati dai tecnici accertatori «parzialmente connessi al sisma», «lievemente connessi al sisma», deve porsi in evidenza che la loro genericità non consente di individuare dati concreti ed obiettivi atti a discriminare le quote di contributo da porre a carico della Gestione Stralcio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e ciò ancorché talune espressioni possano rinvenirsi nella legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante il risarcimento danni di guerra.

Le espressioni suindicate, pertanto, possono assumere un valore concreto soltanto se riferite ad elementi di fatto rinvenibili dalle singole fattispecie in sede tecnica e dai tecnici apprezzati.

Pertanto, in mancanza di tali elementi la cui valutazione non può non essere di pertinenza degli organi tecnici che effettuano gli accertamenti, il criterio direttivo da seguire è quello stabilito dall'ordinanza n. 461 del 16 dicembre 1981 e già riprodotto nella circolare del 18 marzo 1982, n. 281744/AA.GG.1.15 che limita l'assunzione dell'onere unicamente alle ipotesi in cui il sisma ha rivestito il ruolo di causa determinante del pericolo per la pubblica e privata incolumità. Detta impostazione, da un lato, interpreta l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 nel più rigoroso riferimento all'art. 1 lett. a) del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, e, dall'altra, sottolinea l'esigenza che occorre accuratamente discriminare tra l'ipotesi in cui il terremoto abbia determinato la situazione di pericolo e quella in cui abbia semplicemente offerta l'occasione per l'accertamento di un pericolo preesistente. È ovvio che in questo ultimo caso non può essere assunto alcun onere a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 776/80.

In relazione a quanto precede, pertanto, deve ritenersi che, indipendentemente dal grado di rilevanza dell'evento sismico, l'assunzione dell'onere a carico dell'erario è da ricercare unicamente sull'effetto che il terremoto ha prodotto sul compendio immobiliare ai fini della creazione delle condizioni obiettive che hanno determinato la situazione di pericolo incombente e l'emanazione del provvedimento sindacale per la tutela della pubblica e privata incolumità.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/9796/1-15PZ

Napoli, 18 settembre 1982

Alla PREFETTURA di

— POTENZA

(Rif. nota n. 3109 del 20 luglio 1982)

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA

— AVELLINO — BENEVENTO

— MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Gestione fondi ex art. 2 legge n. 874 del 1980.

Codesta Prefettura, con la nota in riferimento, ha fatto presente che il gruppo tecnico ispettivo-consulativo, ha introdotto decurtazioni ai documenti contabili trasmessi dalle imprese i cui importi richiesti sono risultati, in alcuni casi, eccedenti rispetto alle somme ancora dovute a saldo delle ditte assuntrici dei lavori.

Per la situazione suindicata i Comuni interessati, in qualche caso, hanno attinto i mezzi occorrenti a ripianare la differenza ai c.d. «primi interventi», mentre in qualche altra occasione i Comuni interessati hanno invocato l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Per l'esame del problema segnalato, giova premettere che i gruppi tecnico ispettivo-consulativo, in sede di esame delle contabilità dei lavori redatti dai Comuni, hanno il compito di determinare il prezzo di appalto delle opere, peraltro già eseguite dalle ditte a seguito dell'incarico loro conferito dai Comuni.

I lavori in questione sono stati affidati alle imprese con le riserve di legge consistenti, nella successiva determinazione del prezzo sulla base, peraltro di prezziari redatti da amministrazioni ed a conoscenza anche delle ditte che hanno redatto i lavori. Ne deriva, pertanto, che i gruppi tecnici di cui trattasi, risultano, a parere della scrivente, abilitati ad introdurre le variazioni dovute sia a diversità di prezzo, sia a motivazioni di ordine quantitativo riscontrate in sede di verifica dei documenti contabili prodotti dalle ditte assuntrici dei lavori di cui trattasi.

Premesso quanto sopra, deve dichiararsi che le variazioni quantitative apportate dai gruppi tecnici determinano, in pratica, il prezzo finale dell'opera con l'ovvia conseguenza per i lavori eseguiti con il prezzo riconosciuto dal predetto organo tecnico.

Ne deriva, pertanto, che ogni differenza erogata in più per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi deve ritenersi indebitamente riconosciuta all'impresa appaltatrice in quanto, per tutte le motivazioni che precedono, non è dovuta all'impresa medesima. Trattasi, in sostanza di somma indebitamente attribuita che, in ogni caso, deve essere recuperata a carico dell'impresa che ha peraltro irregolarmente ricevuto compensi non dovuti.

Si impone, pertanto, l'onere del recupero a carico della ditta in questione. A tal fine, i Comuni interessati sono tenuti ad iniziare la procedura per il recupero coattivo della somma indebitamente riconosciuta all'impresa che, in pratica, risulta debitrice nei confronti dell'erario dell'importo pari alla differenza tra la somma liquidata dall'Amministrazione locale e quella effettivamente dovuta e determinata dai gruppi tecnici ispettivi in esame.

Occorre quindi che i Comuni diffidino le imprese a restituire l'importo irregolarmente attribuito un termine di 15 giorni per il versamento al C/C 3814 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli - Gestione Pro-terremotati. Trascorso inutilmente il termine predetto, i Comuni, per il tramite delle Prefetture interessate, trasmetteranno, ai sensi dell'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982, il carteggio relativo all'Intendenza di Finanza per il recupero coattivo del credito erariale a carico dell'impresa debitrice.

L'impostazione che procede, inoltre, rende inapplicabile la sanatoria considerata dall'art. 4 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che attiene, in pratica, la valutazione della qualificazione giuridica dell'atto ai fini dell'ammissibilità a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. 776/80.

Nel caso di specie, infatti, l'assunzione della spesa è ritenuta perfettamente legittima, mentre il prezzo dell'opera è valutato di costo eccessivo con l'ovvia conseguenza che la P.A. risulta creditrice della differenza erroneamente riconosciuta alla impresa debitrice.

Trattasi, pertanto, di un'ipotesi del tutto diversa che non appare, in alcun caso, riconducibile alla sanatoria considerata dall'art. 4 della citata legge n. 187.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 57

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA l'ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981 che accorda ai Prefetti la facoltà di concedere anticipatamente nella misura del 50% dell'ammontare complessivo del costo dei lavori;

CONSIDERATO che a causa ed in conseguenza del terremoto del novembre 1980 le Pubbliche Amministrazioni sono state incaricate dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 1010/1948, nonché la realizzazione di opere varie;

RITENUTO che l'esecuzione di tali interventi ha esposto gli operatori economici ad esborsi di notevole entità il cui ritardato introito, stante anche l'elevato costo del denaro, produce nocimento alla gestione delle aziende, con grave pregiudizio della economia generale e locale per il ritardato pagamento di fornitori e di manodopera impiegata;

CONSIDERATO che, pure in tale situazione, non può rinunciarsi al compimento dei necessari riscontri tecnico-amministrativi diretti a verificare l'effettiva entità dei crediti vantati dagli operatori economici, che la Pubblica Amministrazione deve effettuare in tempi incomprimibili a meno di non vanificare le stesse operazioni di riscontro;

CHE è, pertanto, necessario dare disposizioni conciliative dei contrapposti interessi in atto, salvaguardando l'integrità della finanza pubblica;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Per le obbligazioni conseguenti ad esecuzione di lavori ed opere di somma urgenza di cui al D.Leg.vo n. 1010, del 12 aprile 1948, realizzate in connessione con gli eventi sismici del novembre 1980 a carico della Gestione Stralcio, possono essere concessi, a richiesta degli interessati, ed anche nelle more del compimento delle valutazioni e degli accertamenti tecnici e contabili diretti a verificare l'effettiva entità del credito, ulteriori acconti sino all'80% del credito complessivo netto dichiarato.

La concessione dell'ulteriore predetta anticipazione è subordinata ad un primo sommario esame degli elaborati tecnici presentati dalle aziende interessate da parte dei gruppi tecnici erariali funzionanti presso le Prefetture e dagli altri tecnici facultati in base a disposizioni commissariali particolari.

I tecnici predetti possono suggerire anticipazioni anche per aliquote di lavori inferiori.

L'ammontare del credito anzidetto è accertato altresì mediante dichiarazione giurata del dichiarante, il quale è obbligato a garantire il pagamento mediante fidejussione bancaria o polizza

fidejussoria di ammontare pari alla somma richiesta, maggiorata del 5% nella quale il garante espressamente rinunci al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e si obblighi a versare l'intero ammontare della somma garantita a semplice ed insindacabile richiesta dell'Amministrazione che dispone il pagamento.

La garanzia di cui al comma precedente dovrà rimanere valida sino alla data di approvazione del collaudo.

Nella richiesta anzidetta l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente che mediante il pagamento l'Amministrazione è liberata da ogni pretesa creditoria che lo stesso possa vantare, a qualunque titolo, verso l'Amministrazione stessa, eccetto i diritti dei terzi per i quali risultino già notificati atti dispositivi o impeditivi al pagamento.

Ove dalla conclusione del compimento delle operazioni tecnico-amministrative dalle quali consterà l'effettivo credito dell'operatore economico risulti un credito per la finanza pubblica saranno immediatamente azionate le prestate garanzie.

Le polizze fidejussorie debbono contenere l'espresso obbligo della rifusione a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Napoli, 15 luglio 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 62

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la richiesta del Sindaco del Comune di Calabritto che ha rappresentato l'esigenza imprescindibile di procedere a talune demolizioni del centro storico omonimo e della frazione Quaglietta resesi indispensabili ed indifferibili in conseguenza del sisma del 15 agosto 1982 che ha aggravato una situazione già precaria originata dal movimento tellurico del novembre 1980;

VISTO l'esito degli accertamenti disposti dalla Prefettura di Avellino alla quale hanno partecipato anche tecnici della Gestione Stralcio;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica predetta ha riconosciuto necessario ed urgente l'intervento della Gestione Stralcio per assicurare il collegamento del traffico pedonale lungo almeno una via cittadina per consentire l'accesso ai fondi condotti direttamente dalla popolazione terremotata e che non esistono itinerari alternativi;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alla richiesta come sopra formulata consentendo le demolizioni indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) Il Sindaco del Comune di Calabritto è delegato all'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980 per le parti strettamente indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo incombente e per consentire il passaggio pedonale, con un unico itinerario ed ove non transennabile, della popolazione terremotata attraverso il centro storico distrutto dal sisma. Detto passaggio pedonale, prima dell'esecuzione dei lavori, deve essere verificato dal gruppo tecnico erariale al fine della scelta della via più breve per assicurare il passaggio di cui trattasi per individuare le opere da realizzare. Analoghi criteri vanno applicati anche per la frazione Quaglietta.

2) I gruppi tecnici previsti dall'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, previo apposito sopralluogo, indicheranno gli edifici, ovvero parte di edificio ed, ove possibile, raggrupperanno in lotti i lavori da eseguire che verranno aggiudicati alle ditte che offriranno le migliori condizioni.

I gruppi tecnici suindicati sono tenuti ad individuare i fabbricati e parte di fabbricati che presentano reali situazioni di pericoli incombenti e che debbono essere demoliti per la tutela della pubblica e privata incolumità.

I gruppi tecnici sono tenuti a redigere apposita relazione con la quale prenderanno in esame i lavori da eseguire.

Le demolizioni debbono essere limitate a quelle strettamente indispensabili per la cessazione della situazione di pericolo.

3) Può essere costituita, in caso di necessità, anche una speciale commissione a cui affidare i compiti stabiliti per i gruppi tecnici indicati all'art. 2. Detta Commissione sarà nominata dal Prefetto.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione in questione Tecnici del Provveditorato alle OO.PP., Ufficiali dei Vigili del Fuoco, Tecnici del Genio Civile, ecc.

4) Il Prefetto, in relazione a comprovate esigenze segnalate dal Comune e confermate da apposita commissione ovvero dal gruppo tecnico indicato all'art. 2), può ordinare l'esecuzione dei lavori di demolizione dei fabbricati che presentano grave situazione di pericolo incombente ed individuata con le modalità stabilite dagli art. 2 e 3 della presente ordinanza.

5) Il Sindaco incaricato dell'esecuzione dei lavori di demolizione aggiudica l'esecuzione degli stessi alle ditte che offrano le migliori condizioni.

A tal fine, previo compilazione di un elenco prezzo da effettuarsi dall'Ufficio tecnico comunale od in mancanza da tecnico incaricato sulla base della tariffa del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania per l'anno 1980, il Comune, con riserva di stabilire l'adeguamento dei prezzi da effettuarsi dal Provveditorato predetto, provvederà ad aggiudicare i lavori alla ditta che, in seguito a gara ufficiosa, offrirà le migliori condizioni.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'aggiudicazione viene effettuata con l'assegnazione di un termine di 8 giorni dalla data d'invio dell'invito di gara diretto ad almeno dieci ditte segnalate dall'Ufficio del Genio Civile.

Il Comune di Calabritto che procede all'esecuzione dei lavori in questione deve invitare tutte le imprese iscritte all'Albo o negli elenchi di fiducia delle varie Amministrazioni operanti nel proprio territorio.

Il Provveditorato alle OO.PP. suindicato, previo esame dell'elenco prezzo posto a base della gara, deve indicare l'aliquota di maggiorazione entro 30 gg. dalla richiesta. Le maggiorazioni possono essere diversificate anche per i diversi prezzi.

6) I Gruppi Tecnici indicati nell'art. 2 procedono, anche mediante sopralluogo nel corso dell'esecuzione dei lavori, alle verifiche relative.

Partecipano le risultanze al Prefetto che è tenuto ad ordinare al Sindaco anche i fabbricati o parte di fabbricati, in misura non superiore al 20% dell'importo di contratto che non debbono essere demoliti in quanto non ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità dei pedoni e ciò anche in corso d'opera.

Il Sindaco deve dare notizia al Prefetto dell'avvenuta aggiudicazione e dell'effettivo inizio dei lavori appaltati

Le disposizioni del Prefetto scaturite dalle verifiche tecniche eseguite, sono vincolanti per il Sindaco che è tenuto a variarle sempre nel limite del 20%, anche gli importi contrattuali per le opere ancora da eseguire

7) Il Prefetto provvede al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto anche su presentazione di stati di avanzamento che possono essere presentati a lavori eseguiti nella misura del 25%, 50% e 75% dell'ammontare dei lavori appaltati

I predetti stati di avanzamento debbono essere visti dal Gruppo tecnico erariale esistente presso la Prefettura di Avellino che accerta la rispondenza dei prezzi a quelli contrattuali e le maggiorazioni stabilite dal Provveditorato alle OO PP, nonché verifica le quantità dei lavori iscritti negli stessi stati di avanzamento

Il Gruppo tecnico in discorso almeno in sede di esame del consuntivo dei lavori, esegue le verifiche di quantità delle opere eseguite e la corrispondenza dei prezzi a quelli contrattuali ed alle maggiorazioni stabilite dai Provveditorati interessati

8) La Prefettura di Avellino in sede di pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto, acquisisce la documentazione giustificativa occorrente per la produzione di un documentato rendiconto

Per tutto quanto non è previsto dalla presente ordinanza con riferimento alla condotta relativa all'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni contenute nel R D 25 maggio 1895, n. 350

Napoli, 25 agosto 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Protocollo n. 82/335/1.19 BN

Napoli, 30 settembre 1982

Alla PREFETTURA di

— BENEVENTO
(Rif. n. 7543 del 13 luglio 1982)

Al COMUNE di

— BENEVENTO

e, p.c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — CASERTA — SALERNO
— AVELLINO — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

OGGETTO: Comune di Benevento - Lavori di somma urgenza fabbricato S.p.A. Strega Alberti.

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza ed, in particolare, alla nota cui si risponde con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità di porre a carico della Gestione Stralcio gli oneri per i lavori di somma urgenza eseguiti dalla Società, indicata in oggetto, al fabbricato ubicato nel Comune di Benevento in Piazza Ferrovia.

Per l'esame del problema, deve permettersi che la Società Strega di Benevento, a seguito di intervenuta dichiarazione di inagibilità dello stabile indicato in oggetto, ha richiesto l'intervento del Comune della omonima città, che trasennò la strada pubblica, ritenendo di aver adottato ogni provvedimento di competenza.

La Società eseguì i lavori di parziale demolizione del compendio immobiliare di cui trattasi consistenti, in pratica, nell'abbattimento delle mura pericolanti dell'attico e del tetto sovrastante, nonché delle opere di ammassamento con catene delle murature dei piani sottostanti.

In seguito a ciò, la Società interessata ha redatto apposita perizia ed ha chiesto il rimborso dei mezzi finanziari anticipati ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

In merito alle complesse vicende, però, deve dichiararsi l'impossibilità di procedere al rimborso degli importi sostenuti dalla Società Strega per i lavori di somma urgenza, eseguiti dalla stessa.

Ed invero, l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 prevede, in pratica, l'erogazione del contributo, commisurato a lire 10.000.000 per ogni unità abitativa, lievemente danneggiata dal sisma a condizione che sia resa agibile. Analoghe provvidenze sono state estese con l'ordinanza 92 del 15 gennaio 1981, anche per le aziende turistiche, commerciali ed artigianali e ciò sempre che la riattazione consegua il risultato della ripresa della attività.

Nel caso di specie, però, trattasi di attività industriale con l'ovvia conseguenza che le provvidenze preordinate dalla ripetuta ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 non trovano applicazione nei confronti della Società Strega.

La situazione attuata, poi, va riguardata anche alla luce della legislazione vigente in materia di lavori di somma urgenza considerati dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.

A tal fine, deve considerarsi che il Comune, interessato dalla Società Strega, ha limitato il proprio intervento al transennamento della strada pubblica sulla quale esiste il palazzo della medesima società con l'ovvia conseguenza che, in pratica, ha adempiuto il proprio obbligo della tutela della pubblica e privata incolumità. Né la Società ha richiesto ulteriori accertamenti ai fini della valutazione della situazione di pericolo imminente che avrebbero potuto legittimare, in caso di inadempimento della medesima società, l'intervento sostitutivo del Comune di Benevento, il quale avrebbe potuto porre a carico della Gestione Stralcio l'onere relativo.

D'altra parte, nell'ottica delle disposizioni vigenti (art. 153 T.U. 14 febbraio 1915, n. 148), l'intervento della pubblica autorità comunale è sostitutivo con l'ovvia conseguenza che la Società Strega, così come considerato dalla norma predetta, ha adottato il provvedimento di demolizione che, in una situazione normale, comunque avrebbe dovuto essere posto a proprio carico, a nulla valendo la circostanza che la situazione di dissesto dell'edificio è stata originata dall'evento sismico.

Devesi, inoltre, aggiungere che la legislazione vigente e le stesse norme dettate dall'ex Commissario di Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata considerano esclusivamente le ipotesi di interventi a tutela della pubblica e privata incolumità attuate dall'autorità competente ed, implicitamente, escludono ogni possibilità di rimborso degli oneri occorsi per l'adozione di provvedimenti, autonomamente adottati da privati, miranti a salvaguardare l'incolumità predetta messa in forse da pericoli di crolli imminenti di stabili ubicati su strada pubblica.

Per tutte le motivazioni che precedono, a parere di questa Gestione Stralcio, resta preclusa ogni possibilità di assumere oneri a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Resta salvo, ovviamente, il diritto inerente le provvidenze recate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, riguardante la riparazione dei danni derivanti alle industrie interessate in conseguenza dei noti eventi sismici del novembre 1980.

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 67

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che il Comune di S. Gregorio Magno, secondo reiteratamente rappresentato dal Sindaco, ha urgente necessità di disporre di ulteriori finanziamenti per effettuare talune demolizioni di edifici pericolanti, di opere di riattazioni di edifici pubblici e privati, nonché di opere di prevenzione di ulteriore degrado e conservazione del patrimonio edilizio;

RITENUTO che il Comune predetto ha subito gravissimi danni in conseguenza dei noti eventi sismici e che il provvedimento straordinario richiesto dal Sindaco del Comune di S. Gregorio Magno appare dettato da pressante ed indilazionabile necessità;

RAVVISATA l'opportunità di venire incontro alle esigenze manifestate dal Sindaco che, tra l'altro, consentono anche l'attivazione di servizi essenziali per i quali non è possibile provvedere diversamente;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Sono disposti in favore del Comune di S. Gregorio Magno i seguenti finanziamenti con le motivazioni a fianco indicate:

a) opere di prevenzione ulteriore degrado e conservazione del patrimonio edilizio	L. 600.000.000
b) riattazione edifici danneggiati (deleghe)	L. 140.000.000
c) demolizioni	L. 206.000.000
d) riattazione edificio Caserma Carabinieri	L. 28.000.000
Totale	L. 974.000.000

Art. 2

Per le opere di cui ai punti a), c), d), il Comune, dopo aver eseguito i lavori anche a trattativa privata, trasmette gli atti amministrativo-contabili alla Prefettura di Salerno per il pagamento relativo.

Possono essere disposti pagamenti in acconto, previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori che dovranno essere visti dai gruppi tecnico-ispettivi consultivi esistenti presso la predetta Prefettura.

Per i lavori di cui alle lettere a) e c), sono quelle considerate dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010

Art. 3

Le perizie estimative di cui ai punti b) e d) dovranno essere, ai sensi delle disposizioni vigenti, preventivamente approvate dal Provveditorato alle OO.PP. per la Campania che verificherà l'ammissibilità ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Art. 4

Per i lavori considerati al punto b), il Comune provvede direttamente all'esecuzione dei lavori relativi in conformità alle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

La Prefettura di Salerno, appena eseguiti i lavori di riattazione, provvederà ad accreditare l'importo occorrente al Comune di S. Gregorio Magno per il pagamento alle imprese che hanno effettuato i lavori di riattazione.

Napoli, 25 ottobre 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 68

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che il Sindaco di Calabritto ha rappresentato l'urgente necessità di procedere ad alcune demolizioni nel centro storico omonimo e nella frazione Quaglietta, resesi indispensabili ed indifferibili in conseguenza del sisma del 15 agosto 1982, che ha aggravato una situazione già precaria originata dal movimento tellurico del novembre 1980,

VISTA la propria ordinanza n. 62 in data 25 agosto 1982, con la quale, in relazione alle esigenze rappresentate e valutate da apposita Commissione Tecnica, è stato disposto di procedere nel Comune suddetto alla demolizione di alcuni fabbricati pericolanti, per consentire l'apertura di un passaggio pedonale per l'accesso ai fondi rustici attraverso il centro storico sia nell'ambito del Capoluogo che nella frazione Quaglietta;

CONSIDERATO, inoltre, che con lo stesso provvedimento è stato stabilito che il Comune di Calabritto avrebbe potuto richiedere al Prefetto l'esecuzione di ulteriori lavori di abbattimento di fabbricati che presentassero gravi situazioni di pericolo incombente;

CHE con la citata ordinanza è stato disposto che gli accertamenti tecnici preventivi potevano essere eseguiti anche da apposita Commissione tecnica da nominarsi dal Prefetto di Avellino;

RILEVATO che dal suindicato verbale è emersa la necessità di individuare, in relazione alle esigenze della popolazione e alla orografia della zona, più itinerari per assicurare il collegamento del traffico ai fondi agricoli del territorio del Comune;

CONSIDERATO che in particolare si rende necessario assicurare l'agibilità di Via Circumvallazione che, pur costituendo un'arteria esterna all'abitato, è tuttavia essenziale per accedere alle circostanti valli;

VISTA la planimetria allegata al verbale della Commissione, nella quale sono stati anche segnalati in blu gli itinerari indispensabili per consentire l'accesso alla proprietà agricola;

RAVVISATA l'opportunità di aderire, sia pure in parte, alle richieste reiteratamente rappresentate dal Sindaco di Calabritto;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

- 1) L'ordinanza n. 62 del 28 maggio 1982 è annullata.

2) Il Sindaco di Calabritto è delegato alla esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici effettivamente pericolanti sia nel Comune di Calabritto che nella frazione di Quaglietta allo scopo di consentire l'accesso ai fondi agricoli. Gli interventi sono limitati a quelli strettamente indispensabili alla cessazione dello stato di pericolo incombente a tutela della pubblica e privata incolumità. Gli interventi stessi debbono essere finalizzati a garantire l'accesso ai fondi predetti attraverso il minimo degli itinerari possibili da individuarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le demolizioni devono essere limitate alle parti di fabbricati pericolanti costituenti pericolo incombente ed, ove possibile, evitare abbattimenti di muri perimetrali che possano costituire argine per stabili soprastanti.

3) Il Sindaco incaricato dell'esecuzione dei lavori di demolizione aggiudica l'esecuzione degli stessi alle ditte che offrano le migliori condizioni.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'aggiudicazione viene effettuata con l'assegnazione di un termine di 8 giorni dalla data d'invio dell'invito di gara diretto ad almeno dieci ditte segnalate dall'Ufficio del Genio Civile.

Il Comune di Calabritto che procede all'esecuzione dei lavori in questione deve invitare tutte le imprese iscritte all'albo o negli elenchi di fiducia delle varie Amministrazioni operanti nel proprio territorio.

4) I lavori saranno aggiudicati all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso sui prezzi di capitolato che saranno desunti dalla tariffa del Provveditorato alle OO.PP. in vigore dall'1 giugno 1982.

A tal fine il foglio di patti e condizioni con annesso l'elenco prezzi redatto dal Comune sarà approvato preventivamente dal Prefetto, su parere del Gruppo Tecnico Ispettivo-Consultivo competente.

All'esecuzione dei lavori si procederà ai sensi della legge 12 aprile 1948 n. 1010 e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento approvato col R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Il termine per la presentazione al Gruppo Tecnico Ispettivo dei computi metrici estimativi dei lavori è stabilito in giorni 15 dalla data di aggiudicazione, qualunque sia l'importo dei lavori da eseguire.

5) Al Gruppo Tecnico Ispettivo è demandata l'alta sorveglianza ed il controllo in merito all'esecuzione dei lavori, che saranno liquidati a stati di avanzamento dal Prefetto una volta visti e riconosciuti regolari dai gruppi tecnici di cui all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, nella misura del 25%, 50% e 75% dell'ammontare dei lavori appaltati e l'ultima rata sarà pagata, qualunque ne sia l'importo, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.

6) I Gruppi Tecnici indicati nell'art. 2 procedono, anche mediante sopralluogo nel corso di esecuzione dei lavori, alle verifiche relative. Ne partecipano le risultanze al Prefetto che è tenuto ad ordinare al Sindaco i fabbricati ovvero parti di fabbricati, in misura non superiore al 20% dell'importo di contratto, che non debbono essere demoliti in quanto non ritenuti necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità e ciò anche in corso d'opera.

Il Sindaco deve dare notizia al Prefetto dell'avvenuta aggiudicazione e dell'effettivo inizio dei lavori appaltati.

Le disposizioni del Prefetto scaturite dalle verifiche tecniche eseguite, sono vincolanti per il Sindaco che è tenuto a variare, sempre nel limite del 20%, anche gli importi contrattuali per le opere ancora da eseguire.

7) Gli stati di avanzamento suindicati debbono essere visti dal Gruppo Tecnico Erariale esistente presso la Prefettura di Avellino che accerta la rispondenza dei prezzi a quelli contrattuali.

Il Gruppo Tecnico in discorso, almeno in sede di esame del consuntivo dei lavori, esegue le verifiche di quantità delle opere eseguite.

8) La Prefettura di Avellino, in sede di pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto, acquisirà la documentazione giustificativa occorrente per la produzione di un documentato rendiconto.

9) Con analoghe procedure si provvederà per gli eventuali lavori di demolizione nella frazione di Quaglietta del Comune di Calabritto.

10) Il Collaudatore sarà nominato dal Provveditorato alle OO.PP. di Napoli su richiesta del Sindaco di Calabritto.

Per l'esecuzione dei lavori di demolizione oggetto della presente ordinanza, il Sindaco del Comune di Calabritto, a carico della Gestione Stralcio considerata dall'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, non può porre oneri eccedenti l'importo di un miliardo.

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, in caso di assegnazione di ulteriori fondi di provenienza CIPE, può disporre ulteriori accreditamenti.

Napoli, 25 ottobre 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 70

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSTATATO che sono pervenute numerose richieste da parte di Sindaci di Comuni delle zone terremotate che hanno rappresentato l'esigenza imprescindibile di procedere a talune demolizioni rese indispensabili ed indifferibili in conseguenza del sisma del 15 agosto 1982 che ha aggravato una situazione già precaria originata dal movimento tellurico del novembre 1980;

RITENUTA la necessità di doversi disporre in merito alle richieste, con salvezza peraltro della normativa già emanata in materia di demolizioni e del rispetto doveroso di ogni considerazione e valutazione per le ulteriori necessità come sopra rappresentate;

RITENUTO, peraltro, che già in caso analogo, per il Comune di Calabritto si è ritenuto di poter disporre in materia ulteriori provvedimenti, giusta ordinanza n. 62, del 25 agosto 1982.

ESAMINATE le segnalazioni in atti dei Comuni di Acerno, Santomena, Roccapiemonte, Guardia dei Lombardi, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Caivano, Buccino, Sirignano e San Gregorio Magno;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) I Sindaci dei Comuni di cui in narrativa sono delegati all'esecuzione, laddove necessario — per come appresso stabilito — dei lavori di demolizione da effettuarsi sugli edifici privati già danneggiati dal sisma del novembre 1980 e resi ora pericolanti dal sisma del 15 agosto 1982, limitatamente alle parti strettamente indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo incombente.

2) I Gruppi Tecnici previsti dall'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, previo apposito sopralluogo ed accertamento verbalizzato delle necessità riscontrate indispensabili ed urgenti, sono tenuti ad individuare i fabbricati e parte di fabbricati che presentano reali situazioni di pericolo incombenti e che debbono essere demoliti per la tutela della pubblica e privata incolumità, prescriveranno, altresì, le modalità dell'esecuzione e ove possibile, raggrupperanno in lotti i lavori da eseguire da aggiudicare poi alle ditte che offriranno le migliori condizioni.

I Gruppi Tecnici sono tenuti a redigere apposita relazione distintamente per ciascun intervento e le demolizioni debbono essere comunque limitate a quelle strettamente indispensabili per la cessazione della situazione di pericolo.

3) Per gli interventi richiesti può essere costituita, in caso di necessità, anche una speciale commissione a cui affidare i compiti stabiliti per i gruppi tecnici indicati all'art. 2. Detta Commissione sarà nominata dal Prefetto.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione di cui sopra Tecnici del Provveditorato alle OO.PP., Ufficiali dei Vigili del Fuoco, Tecnici del Genio Civile, ecc..

4) Il Prefetto, in relazione a comprovate esigenze segnalate dal Comune, e confermate da apposita commissione, ovvero dal gruppo tecnico indicato all'art. 2), può ordinare l'esecuzione dei lavori di demolizione dei fabbricati che presentano grave situazione di pericolo incombente ed individuati con le modalità stabilite dagli artt. 2) e 3) della presente ordinanza.

5) Il Sindaco quindi incaricato dell'esecuzione dei lavori di demolizione, previa compilazione di un elenco prezzi, da effettuarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale, od in mancanza da tecnico incaricato, sulla base della tariffa del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania per l'anno 1980, con riserva di stabilire l'adeguamento dei prezzi da effettuarsi dal Provveditorato predetto, provvederà ad aggiudicare i lavori alla ditta, che, in seguito a gara ufficiosa, avrà offerto le migliori condizioni.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'aggiudicazione viene effettuata con l'assegnazione di un termine di 8 giorni dalla data d'invio dell'invito di gara diretto ad almeno dieci ditte segnalate dall'Ufficio del Genio Civile.

Il Comune interessato che procede all'esecuzione dei lavori in questione deve invitare imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Appaltatori e negli elenchi di fiducia delle varie Amministrazioni operanti nel proprio territorio.

Il Provveditorato alle OO.PP., previo esame dell'elenco prezzo posto a base della gara, deve indicare l'aliquota di maggiorazione entro 30 giorni dalla richiesta. Le maggiorazioni possono essere diversificate anche per i diversi prezzi.

6) Il Sindaco deve dare notizia al Prefetto dell'avvenuta aggiudicazione e dell'effettivo inizio dei lavori appaltati.

I Gruppi Tecnici indicati nell'art. 2 procedono, anche mediante sopralluogo nel corso dell'esecuzione dei lavori, alle verifiche relative

Partecipano le risultanze al Prefetto che è tenuto ad ordinare al Sindaco anche i fabbricati o parte di fabbricati, in misura non superiore al 20% dell'importo di contratto, che non debbono essere demoliti in quanto non ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, e ciò anche in corso d'opera.

Le disposizioni del Prefetto, scaturite dalle verifiche tecniche eseguite, sono vincolanti per il Sindaco che è tenuto a variare, sempre nel limite del 20%, anche gli importi contrattuali per le opere da eseguire.

7) Il Prefetto provvede al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto anche su presentazione di stati di avanzamento che possono essere presentati a lavori eseguiti nella misura del 25%, 50% e 75% dell'ammontare dei lavori appaltati.

I predetti stati di avanzamento debbono essere visti dal gruppo tecnico erariale esistente presso la Prefettura che accerta la rispondenza dei prezzi a quelli contrattuali e le maggiorazioni stabilite dal Provveditorato alle OO.PP. nonché verifica le quantità dei lavori iscritti negli stessi stati di avanzamento.

Il Gruppo Tecnico, inoltre, almeno in sede di esame del consuntivo dei lavori, esegue le verifiche di quantità delle opere eseguite e la corrispondenza dei prezzi a quelli contrattuali ed alle maggiorazioni stabilite dai Provveditorati interessati.

8) La Prefettura competente, in sede di pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto, acquisirà la documentazione giustificativa occorrente per la produzione di un documentato rendiconto.

Per tutto quanto non è previsto dalla presente ordinanza con riferimento alla condotta relativa all'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Napoli, 12 novembre 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 71

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

CONSIDERATO che, già nel periodo più acuto dell'emergenza, la maggior parte dei Comuni dell'area terremotata ha eseguito lavori con l'applicazione delle norme che disciplinano le ipotesi di somma urgenza e che, in numerosi casi, sono state disattese le relative disposizioni in particolare per la mancata elaborazione degli elaborati previsti;

CONSIDERATO che i Comuni ed altri Enti pubblici hanno eseguito anche lavori di riattazione ed opere varie, spesso anche prescindendo da specifiche autorizzazioni,

VISTA l'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 che ha istituito i Gruppi tecnici ispettivi-consultivi presso le varie Prefetture dell'area terremotata per l'esame preventivo dei lavori e per i controlli di congruità dei prezzi;

RITENUTO che sono state mosse numerose obiezioni ai criteri seguiti dai Gruppi tecnici predetti e che diverse ditte hanno iniziato procedimenti giudiziari per ottenere maggiori compensi ovvero il pagamento dei lavori eseguiti;

RAVVISATA l'opportunità di esaminare più compiutamente i vari aspetti delle vertenze insorte affidandone ad un organo tecnico-amministrativo statale l'esame relativo prima di assumere decisioni finali in proposito;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) I Gruppi tecnici ispettivo-consultivi, che hanno esaminato la congruità dei prezzi applicati dalle ditte assuntrici dei lavori, sono tenuti a motivare le decurtazioni introdotte in sede di ammissioni a finanziamento dei lavori eseguiti dai Comuni od altri Enti pubblici. La motivazione è del pari obbligatoria nel caso di denegata ammissione al finanziamento dei lavori eseguiti.

2) Possono essere finanziati esclusivamente i lavori resisi necessari, in seguito agli eventi sismici del novembre 1980 e 14 febbraio 1981. Il giudizio di ammissibilità deve tener conto della necessità dell'opera realizzata, della situazione di pericolo eliminata e della indifferibilità dei lavori eseguiti.

3) Nel caso in cui i Gruppi tecnici considerati dall'ordinanza numero 158 del 15 marzo 1981 non ammettano a finanziamento lavori eseguiti da Comuni od altri Enti pubblici, questi possono inoltrare istanza al Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio per ottenere il finanziamento dell'opera eseguita a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

Il Provveditorato alle OO PP competente per territorio, dopo aver sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, che emetterà apposito voto, emana la declaratoria di finanziamento e provvede al diretto pagamento degli importi dovuti alle Ditte interessate.

Il Comitato tecnico-amministrativo, in sede di espressione del proprio voto, è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza.

In deroga alle norme vigenti, partecipa alle sedute del Comitato tecnico-amministrativo, con funzioni di relatore, il funzionario che ha espresso il parere di diniego di finanziamento.

4) Le ditte che hanno sottoscritto i registri contabili con riserva e quelle che, entro 15 giorni dalla notifica delle decurtazioni applicate dai gruppi tecnici, hanno avanzato formale richiesta di maggiori compensi, possono produrre istanza di maggiori compensi al Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio.

5) Le Prefetture interessate, appena ricevuta la richiesta delle ditte assuntrici dei lavori, eseguono l'istruttoria relativa, ed, accertata la tempestività dell'istanza della ditta a norma del precedente articolo 4, inviano, in fotocopia, al Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio gli atti contabili ed i documenti dai quali risultano le variazioni disposte dai Gruppi tecnici.

6) Il Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, sottopone le richieste di maggiori compensi alle valutazioni del Comitato tecnico-amministrativo che, in proposito, formulerà il voto di totale o parziale accoglimento ovvero di rigetto.

Il Provveditore alle OO.PP., sulla base del voto espresso dal Comitato tecnico-amministrativo, provvederà al pagamento degli importi dovuti direttamente agli aventi diritto, imputando l'onere relativo al fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80.

7) Le riserve espresse dalle imprese che hanno eseguito le opere ovvero fornito prefabbricati occorsi al reinsediamento provvisorio delle popolazioni terremotate vengono esaminate dal Comitato tecnico-amministrativo e definite dai Provveditorati alle OO.PP. competenti per territorio che, provvedono anche al pagamento in favore degli aventi diritto.

Per le modalità di pagamento e per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982.

È abrogato il III comma, dell'art. 19 dell'ordinanza n. 58, del 22 luglio 1982.

8) Tutte le riserve comunque espresse in sede di esecuzione dei lavori da parte degli Enti locali e posti a carico della Gestione Stralcio, vengono definite, con le modalità indicate negli articoli precedenti, dai Provveditorati alle OO.PP. competenti per territorio.

Napoli, 22 dicembre 1982

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 2

Protocollo n. 82/12164/1.15/AV

Napoli, 19 marzo 1983

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — BENEVENTO — AVELLINO
— SALERNO — POTENZA — FOGGIA
— CASERTA — MATERA

e, p.c. Al COMUNE di

— AVELLINO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza connessi al sisma del novembre 1980.

Il Comune di Avellino, con alcune note dirette allo scrivente, ha più volte comunicato (note n. 43996 del 28 ottobre 1982, n. 44386 del 26 ottobre 1982, ecc.) che il Gruppo Tecnico ha restituito un gruppo di pratiche riguardanti esclusivamente transennamenti e puntellamenti in quanto sprovvisti del verbale di sopralluogo previsto dall'ordinanza n. 168 e che, nonostante i chiarimenti forniti, i lavori eseguiti non sono stati ammessi a contributo.

Il Comune predetto ha, in particolare, fatto presente che negli incontri con i membri della Commissione suindicata sono stati esclusi — su indicazione della Commissione medesima — le verifiche ai puntellamenti.

Per l'esame del problema proposto dal Comune di Avellino, giova porre in evidenza, in via preliminare, che la situazione attuata va riguardata a seconda della circostanza che gli interventi di somma urgenza sono stati effettuati dal Comune predetto prima della data di entrata in vigore delle norme contenute nell'ordinanza n. 168 del 23 settembre 1981 - ovvero dopo la sua emanazione.

Nell'ipotesi, perciò, che gli interventi di cui trattasi siano stati attuati prima della data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, questa Gestione Stralcio ritiene che, in via di massima, i lavori possono essere finanziati a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80 e ciò sempre che, pur prescindendo dalla redazione del verbale della Commissione, sussistano tutti i presupposti giuridici e tecnici precisati dalla normativa vigente e dalle disposizioni in proposito emanate dall'ex Commissario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

Nel caso, invece, gli interventi di cui trattasi fossero stati attuati dopo la data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, questa Gestione Stralcio, in via preliminare, deve porre in evidenza che l'ordinanza predetta ha stabilito, senza alcuna eccezione, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare preventivamente le opere da eseguire redigendo apposita relazione da

presentare al Prefetto competente al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare i lavori a tutela della pubblica e privata incolumità. Sotto il profilo formale, pertanto, gli interventi privi del verbale della Commissione considerata dalla citata ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 non potrebbero essere ammessi a carico della Gestione Stralcio in considerazione della circostanza che non sono state preventivamente assoggettate a controllo le relative situazioni attuate.

Senonché, il Comune predetto ha fatto presente che la Commissione considerata dalla citata ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, in sede di esame delle ordinanze emesse dal Comune di cui trattasi, ha escluso quelle relative ai puntellamenti ritenendo che i sopralluoghi avrebbero dovuto essere eseguiti unicamente per le demolizioni. Ne deriva, pertanto, che il Comune avrebbe subito l'esclusione dal finanziamento per la sola circostanza che la Commissione non avrebbe esaminato le ordinanze relative ai puntellamenti. Si impone, perciò, la riconsiderazione dell'intera vicenda atteso che, a causa del mancato preventivo esame della ripetuta Commissione, non sembra possa derivarne un giudizio definitivo di esclusione dal finanziamento in presenza di tutte le connotazioni giuridiche sulla base delle quali sono state disposti, in casi simili, i finanziamenti a carico delle disponibilità recate dalle già citate disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874

Si rende necessario, pertanto, che si provveda ad un riesame delle singole situazioni prospettate ai fini della riconduzione, laddove possibile, degli interventi, in via di urgenza, del Comune di Avellino (ovvero anche di altri Comuni) attivando controlli preordinati che consentano, sotto il profilo giuridico e pratico, la piena valutazione delle iniziative poste in essere dal Comune di Avellino in tutti i casi in cui gli stessi interventi rientrano, sulla base delle disposizioni già da tempo impartite, nella casistica già ammessa a contributo a carico del fondo considerato dall'art. 2 del già citato D.L. n. 776/80 e ciò sempre che i particolari lavori eseguiti, laddove non risultino pregiudicati dall'evoluzione subita per il lungo decorso del tempo, siano assumibili in fattispecie concrete che possono, ancora ora, essere assoggettate a precisi e puntuali controlli che consentano di assumere l'onere a carico della Gestione Stralcio a condizione, però, che gli interventi risultino, sulla base delle disposizioni a suo tempo già diramate (Circ. n. 82/1744/AA.GG. 1.15 del 18 marzo 1982), connotati da tutte le caratteristiche ed elementi idonei a giustificare la diretta connessione con i noti eventi sismici non escluse, ovviamente, le motivazioni d'urgenza che indussero l'amministrazione comunale ad emanare il provvedimento cautelativo assumendo gli oneri relativi.

In tale prospettiva, questa Gestione Stralcio ritiene che codesta Prefettura possa valutare, caso per caso, ogni intervento attuato in via d'urgenza dal Comune di Avellino ai fini dell'ammissione a finanziamento a carico della Gestione Stralcio a condizione, però, che gli interventi posti in essere dal predetto Comune abbiano una diretta ed immediata relazione con i noti eventi sismici e siano, qualitativamente e quantitativamente, controllabili sulla base dello stato dei luoghi.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 12
Protocollo n. 5241/1 - 15/PZ

Napoli, 7 maggio 1983

Alle PREFETTURE di

— NAPOLI — SALERNO — CASERTA
— AVELLINO — BENEVENTO — POTENZA
— FOGGIA — MATERA

Ai PROVVEDITORATI ALLE OO.PP.
PER LA CAMPANIA E BASILICATA

— NAPOLI — POTENZA

OGGETTO: Ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 - Ulteriori disposizioni per lavori di somma urgenza - Quesiti.

La Prefettura di Potenza, con la nota in riferimento, ha rappresentato che, nel corso di apposite riunioni di lavoro, tenutosi presso quella stessa Prefettura, i rappresentanti dei Comuni hanno sollevato obiezioni in merito alla notifica delle decurtazioni introdotte dal Gruppo Tecnico consultivo in sede di ammissione a finanziamento dei lavori eseguiti dai Comuni od Enti Pubblici, alle Imprese appaltatrici dei lavori.

Infatti, attualmente, tali determinazioni vengono normalmente comunicate ai destinatari senza procedere ad una formale notifica ed, in linea di massima, non hanno dato luogo a procedimenti giudiziari intesi ad ottenere il pagamento delle somme decurtate in sede di verifica tecnica, con la conseguenza che può fondatamente presumersi l'accettazione od acquiescenza alle determinazioni adottate dalle Prefetture per l'intervenuta liquidazione in favore degli aventi diritto.

D'altra parte, non sempre il Gruppo Tecnico Ispettivo Consultivo ha motivato espressamente le decurtazioni introdotte in sede di ammissione a finanziamento delle opere, ma si è limitato, in pratica, ad apporre sugli atti tecnici correzioni in rosso.

Da ciò i Comuni arguiscono che, in sede di notifica ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 delle determinazioni assunte dai Gruppi Tecnici, le Imprese interessate possano avanzare formale richiesta di maggiori compensi anche per quelle pratiche già definite sotto il profilo finanziario.

Per l'esame del problema prospettato giova esaminare gli effetti dell'ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 sui procedimenti amministrativi in atto alla data della sua entrata in vigore e ciò proprio perché dalla sua operatività è possibile trarne norme di condotta in rapporto alle fattispecie già attuate sulla base della normativa in precedenza vigente.

A tal fine, deve porsi in rilievo che l'ordinanza appena citata non esplica alcun effetto sulle fattispecie amministrative già eseguite in considerazione della circostanza, che per un principio generale di diritto, anche l'ordinanza, ove non espressamente dichiarato dalla stessa, non può avere effetto retroattivo.

Devesi, inoltre, precisare, sempre sul piano generale, che l'ordinanza in questione prende in considerazione soltanto alcuni aspetti patologici inerenti la determinazione degli importi dovuti alle ditte assuntrici dei lavori di somma urgenza ordinate alle stesse dagli organi competenti.

Un corollario immediato delle considerazioni appena espresse può individuarsi nell'impossibilità di riprendere in considerazione i lavori di somma urgenza i cui iter, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui trattasi, siano culminati nei provvedimenti di liquidazione debitamente portati a completa e definitiva esecuzione. In sostanza, il provvedimento amministrativo di liquidazione, seguito ovviamente dall'ordinativo di pagamento in favore delle ditte in questione, non può essere suscettibile di riesame nella ipotesi che il pagamento sia stato disposto ed accettato dalle imprese senza alcuna riserva e ciò proprio perché, ai sensi dell'art. 435 del Reg. Cont. Stato, la sottoscrizione del titolo di spesa produce effetti definitivi anche nei confronti dei destinatari.

In sostanza, questa Gestione Stralcio, ritiene che, ove i documenti contabili dei lavori siano stati assoggettati ai controlli tecnico-amministrativi e, conseguentemente, le Prefetture abbiano emesso gli ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto, non può farsi luogo ad alcun riesame nella sola ipotesi che l'impresa beneficiaria abbia introitato il titolo di pagamento senza effettuare alcuna rimostranza scritta concretandosi, in pratica, in richiesta di maggiorazione di compensi a fronte dei lavori eseguiti.

Per le pratiche culminate nel provvedimento di pagamento senza che, peraltro, le ditte abbiano già richiesti maggiori compensi nessun provvedimento dovrà essere adottato per la circostanza che l'iter amministrativo deve ritenersi definitivamente esaurito senza alcuna possibilità di rivedere le liquidazioni già disposte e senza che possa farsi luogo ad attivazioni di procedure contenziose insussistenti.

Nei casi in cui le ditte esecutrici dei lavori di somma urgenza, ancorché prima della data di entrata in vigore della citata ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982, avessero sottoscritto il titolo di pagamento ed, in pari tempo, avessero provveduto ad avanzare richiesta di maggiori compensi, le Prefetture in indirizzo disporranno l'invio, in fotocopia, dell'intero carteggio ai gruppi tecnici ispettivi e consultivi per il riesame ai fini della valutazione delle motivazioni addotte dalle ditte interessate a sostegno dei maggiori compensi richiesti. Per ognuna delle maggiori richieste, i gruppi tecnici esprimeranno i propri apprezzamenti in ordine alle pretese avanzate dalle ditte interessate che saranno trasmesse, a cura delle Prefetture, al competente Provveditorato alle OO PP. per le determinazioni considerate dall'ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982.

Pertanto, le Prefetture interessate, in tutti i casi in cui le ditte abbiano già prodotte richieste di maggiori compensi, trasmetteranno il carteggio relativo ai gruppi tecnici ai fini delle determinazioni di competenza e d'anzì precisati.

Le Prefetture interessate, inoltre, non daranno alcun seguito alle richieste che eventualmente saranno avanzate dalle imprese esecutrici delle opere per i lavori già definiti in conformità ai criteri espressi in precedenza.

Per le pratiche in corso di trattazione a cura dei gruppi tecnici, tornano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 4 della ripetuta ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 con la conseguenza che le determinazioni finali dei medesimi gruppi tecnici, contestualmente all'emissione dei titoli di

pagamento in favore degli aventi diritto, debbono essere partecipate alle imprese esecutrici dei lavori di somma urgenza. La segnalazione predetta deve indicare espressamente che, in seguito a verifica tecnico-amministrativa dei gruppi tecnici, le richieste delle ditte sono state decurtate e che è stata disposta la conseguente liquidazione definitiva dell'importo dovuto a tacitazione di ogni pretesa dell'impresa appaltatrice. La segnalazione predetta sarà effettuata con raccomandata R.R..

Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata predetta senza che la ditta abbia prodotto istanza di maggiori compensi nessun ulteriore adempimento amministrativo può essere attuato per i lavori di somma urgenza eseguiti dalla impresa assuntrice dei lavori di cui trattasi.

Per quanto attiene, poi, alla circostanza segnalata dalla Prefettura di Potenza secondo la quale il gruppo tecnico, una volta esaurita la sua funzione, non risulta più in servizio presso la Prefettura medesima, devesi osservare che, essendo le decurtazioni introdotte motivate dallo stesso Gruppo Tecnico, le Prefetture medesime trasmettono, ove non più esistente il gruppo tecnico, ai Provveditorati alle OO.PP. competenti fotocopie del carteggio esistente dal quale emergono le motivazioni poste a base delle decurtazioni introdotte. Sarà cura, pertanto, dei Provveditorati alle OO.PP. riesaminare il carteggio sotto il profilo tecnico-amministrativo ai fini dell'assunzione delle determinazioni finali di competenza.

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alle presenti istruzioni.

IL MINISTRO
Fortuna

PARTE VI

BILANCIO, FINANZA E PATRIMONIO

- **Ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 - Recupero crediti della Gestione Stralcio, da parte delle Intendenze di Finanza.**
- **Circolare n. 17 del 18 giugno 1983 - Prot. 7377/1.19/3.M - Recupero contributi e crediti della Gestione Stralcio.**
- **Ordinanza n. 8/83 del 3 giugno 1983 - Autorizzazione all'Intendenza di Finanza competente per territorio ad accordare la ratizzazione e la maggiore ratizzazione degli importi dovuti alla Gestione Stralcio.**
- **Circolare n. 18 - Prot. 8317/1.19/3.M del 7 luglio 1983 - Ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 - Recupero crediti verso privati e terremotati.**



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 60

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO il R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

CONSIDERATO che la Gestione Stralcio può portare a compimento le iniziative avviate nell'emergenza fino a tutto l'anno 1982;

CONSIDERATO, altresì, che la Gestione predetta nei complessi rapporti con privati e terremotati è risultata creditrice di importi non dovuti a terzi e che occorre provvedere al relativo recupero coattivo;

RITENUTO che, nella specie, trattasi di crediti aventi natura erariale in quanto i fondi amministrati dalla Gestione Stralcio provengono dal bilancio dello Stato;

RAVVISATA la necessità di concentrare in un unico Organo dello Stato l'azione di recupero coattivo dei crediti in discorso e che l'Intendenza di Finanza ha una struttura adeguata per provvedere alle suindicate incombenze;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1982, numero 187;

D I S P O N E

1) In deroga alle disposizioni vigenti ed alle norme contenute nell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, i crediti vantati dalla Gestione Stralcio e dalle autorità, organi ed enti che per essa hanno operato, sono recuperati, dalle Intendenze di Finanza.

2) Gli enti, autorità, organi ed uffici statali, che hanno svolto attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata per conto della Gestione Stralcio, debbono comunicare alla competente Intendenza di Finanza i nominativi dei debitori fornendo tutti gli elementi per la loro identificazione.

3) Gli enti, autorità, organi ed uffici statali indicati al punto precedente, per ogni debitore, debbono precisare le ragioni del credito erariale, i periodi cui esso si riferisce ed inviare all'Intendenza di Finanza ogni documento possibile a dimostrazione dell'esistenza del credito medesimo e per appurarne la entità.

4) I crediti recuperati, fino alla data del 31 dicembre 1982, saranno versati al c/c n. 3814 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato - Fondo pro-terremotati.

Posteriormente alla data predetta, gli introiti derivanti dal recupero di credito della Gestione Stralcio saranno acquisiti al pertinente capitolo del bilancio entrate.

Napoli, 5 agosto 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 17
Protocollo n. 7377/1 19/3 M

Napoli, 18 giugno 1983

Alle PREFETTURE di

— AVELLINO — CASERTA — BENEVENTO
— SALERNO — NAPOLI — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

Alle INTENDENZE DI FINANZA di

— AVELLINO — CASERTA — BENEVENTO
— SALERNO — NAPOLI — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

e, p.c. *Al MINISTERO DEL TESORO
RAG. GEN. STATO I.G.F.*

— ROMA

OGGETTO: Recupero maggior contributo erogato e crediti della Gestione Stralcio.

Com'è noto, i Provveditorati alle OO.PP. hanno disposto accertamenti ispettivi a verificare le opere di riattazione eseguite ai fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980 siti nei Comuni dell'area terremotata, in ottemperanza delle Ordinanze Commissariali n. 198 e 392.

Dalle relazioni trasmesse, in taluni casi, sono emersi elementi di giudizio che hanno comportato l'annullamento o la riduzione del contributo erogato per la riattazione degli edifici privati. In altri casi, invece, la Gestione Stralcio è risultata creditrice di rilevanti importi per provvidenze varie erogate e non dovute agli aventi diritto.

Al fine di disciplinare in modo organico la complessa materia, la scrivente ha ravvisato la necessità di concentrare in un unico organo dello Stato l'azione di recupero coattivo dei crediti in discorso, affidando alle Intendenze di Finanza, con l'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 l'incombenza relativa.

I Comuni e gli altri Enti, materiali erogatori delle provvidenze di cui trattasi sono stati invitati ad effettuare la fase istruttoria con la diffida, al debitore, della restituzione entro un termine perentorio di giorni 15, delle provvidenze erogate non dovute. Trascorso detto termine, gli atti dovevano essere trasmessi all'Intendenza competente per territorio per l'attivazione della procedura di recupero coattivo.

Risulta, però, che i Comuni e gli altri Enti interessati non sempre hanno provveduto ad intimare la restituzione, nel suindicato termine di 15 giorni, degli importi dovuti sulla base delle apposite ordinanze preordinate dal Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

In proposito, deve sottolinearsi che la mancata attività di collaborazione degli Enti può risultare foriera della produzione di danni erariali in conseguenza dell'omesso recupero di crediti di cui trattasi.

La particolare situazione che viene a determinarsi potrebbe anche essere direttamente ascritta all'organo competente per almeno un duplice ordine di considerazioni e precisamente:

- i recuperi da operare sono dovuti, alla Gestione Stralcio che, per motivazioni le più varie, ha erogato mezzi finanziari di pertinenza erariali;
- il mancato recupero attua un comportamento omissivo dell'organo competente che arreca danni all'erario che potrebbe anche risultare imputabile all'agente tenuto per legge a promuovere il reintegro del contributo, non dovuto.

Si invitano, pertanto, i Sindaci e gli altri agenti preposti all'avviamento della procedura del recupero crediti erariali a provvedere all'incombenza di competenza con ogni possibile sollecitudine anche per evitare insorgenze di azioni che potrebbero eccipire prescrizioni di credito erariale.

Numerosi debitori, inoltre, inoltrano istanze alla scrivente, per il tramite dei Comuni e degli altri Enti, intese ad ottenere proroghe e dilazioni per la restituzione dei maggiori contributi erogati in occasione delle riattazioni degli edifici privati ovvero per le situazioni creditorie della Gestione Stralcio più disparate.

In proposito, la scrivente non può non porre in evidenza che l'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 ha affidato all'Intendenza di Finanza il compito del recupero del credito erariale e che ogni richiesta di ratizzazione, pure consentito dalla legislazione vigente, non può non essere indirizzata all'Ufficio predetto che valuterà la possibilità di accordare o meno il richiesto pagamento rateale del credito erariale.

L'Intendenza di Finanza, in analogia a quanto contemplato dalla legislazione vigente per la riscossione delle imposte dirette, maggiorerà il credito differito degli interessi relativi.

In tal senso, questa Gestione Stralcio ha emanato l'ordinanza n. 8 del 3 giugno 1983 con la quale ha disciplinato la soggetta materia.

Devesi, infine, sottolineare che, talvolta, gli interessati rivolgono ai Comuni ed agli altri Enti istanze intese a richiedere proroghe al termine di 15 giorni indicato dalle Amministrazioni competenti per il pagamento degli importi dovuti all'erario per le motivazioni più disparate.

In proposito, questa Gestione Stralcio, in via del tutto eccezionale, dispone che gli Enti interessati, nei casi in cui i debitori lo chiedano espressamente, possono accordare una proroga, per non oltre 30 giorni, al predetto termine di 15 giorni e ciò sempre che gli interessati si impegnino al pagamento degli importi dovuti nel termine predetto.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente circolare fornendo un cenno di assicurazione di adempimento.

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 8/83

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 con la quale ha affidato alle Intendenze di Finanza il compito del recupero coattivo dei crediti della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo delle zone terremotate della Campania e Basilicata;

CONSIDERATO che numerosi elementi hanno chiesto di restituire ratealmente le somme dovute alla Gestione Stralcio predetta;

RAVVISATA l'opportunità di conferire il compito della ratizzazione delle somme in questione alla stessa Intendenza di Finanza istituzionalmente competente in materia;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

L'Intendenza di Finanza competente per territorio provvede, a richiesta del debitore, ad accordare la ratizzazione e la maggiore ratizzazione degli importi dovuti alla Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

In caso di ratizzazione del debito, si applicano gli stessi saggi d'interesse previsti in materia di imposte dirette.

La riscossione è curata dagli Uffici del Registro competenti per territorio.

Napoli, 3 giugno 1983

IL MINISTRO
Fortuna



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N. 18
Protocollo n. 8317/1 19/3 M

Napoli, 7 luglio 1983

Alle PREFETTURE DELL'AREA TERREMOTATA
— LORO SEDI

*Alle INTENDENZE DI FINANZA
DELL'AREA TERREMOTATA*
— LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 - Recupero crediti verso privati e terremotati

Comè noto, la Gestione Stralcio nei complessi rapporti finanziari intercorsi con privati e terremotati, è risultata creditrice di importi a vario titolo attribuiti sulla base delle disposizioni vigenti che sono comunque risultati non dovuti.

Per il recupero di detti crediti, i quali, peraltro, hanno natura erariale, questa Gestione Stralcio, ha accentrato la competenza nelle Intendenze di Finanza ed, a tal uopo, ha emanato l'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982, che, in pratica, detta i criteri per il recupero di cui trattasi attivando le procedure preordinate dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, riguardanti le entrate patrimoniali dello Stato.

La predetta ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982, dispone, altresì, che gli enti ed uffici statali che hanno svolto attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata per conto della Gestione Stralcio, sono tenuti a comunicare alle Intendenze di Finanza tutti gli elementi occorrenti alla identificazione, dei debitori ed all'appuramento delle ragioni del credito erariale.

Risulta, però, che numerosi Enti, nell'invio della segnalazione all'Intendenza di Finanza per il recupero coattivo del credito erariale, non forniscano tutti gli elementi e documenti intesi ad appurare le ragioni del credito con l'ovvia conseguenza che viene a vanificarsi ogni possibilità di acquisire all'erario l'entrata di cui trattasi.

È appena il caso di evidenziare che la completezza delle notizie e dei dati da segnalare alle più volte citate Intendenze di Finanza, costituiscano i validi supporti per l'ulteriore efficace azione di recupero esecutivo di competenza dell'amministrazione finanziaria.

Appare opportuno, pertanto, che, al fine di disciplinare in modo organico la materia in questione, tutti gli enti ed uffici statali che hanno esercitato, per conto della Gestione Stralcio, attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata, nel trasmettere la diffida rivolta al debitore ai sensi dell'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982, corredano le stesse dei seguenti dati:

- 1) generalità complete della ditta (data e luogo di nascita - residenza);
- 2) la legge e l'ordinanza in forza della quale è stato concesso il contributo;
- 3) la causale del contributo, specificando la natura dello stesso;
- 4) l'importo da recuperare;
- 5) la causale del recupero;
- 6) la documentazione emessa dall'Ente, concernente il contributo;
- 7) l'invito infruttuoso rivolto al debitore;
- 8) ogni altro ulteriore possibile documento a dimostrazione dell'esistenza dei crediti e per appurarne l'entità.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente circolare fornendo un cenno di assicurazione e di adempimento.

IL MINISTRO
Fortuna

PARTE VII

VARIE

- Ordinanza n. 64 del 31 agosto 1982 - Estensione ordinanza commissariale n. 335 del 21 giugno 1981 a categorie di operatori dell'informazione.
- Circolare n. 1 del 19 marzo 1983 - Prot. 929/AA.GG.4/A - Giacenza materiali pro-terremotati.



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 64

VISTA l'ordinanza commissariale n. 335 del 21 giugno 1981, con la quale è stato istituito il diploma con medaglia per le benemerienze acquisite dal personale civile, militare e volontario, nelle operazioni di soccorso nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 23 novembre 1980;

RITENUTO di estendere il riconoscimento in parola anche ai giornalisti e ai radiotelecronisti che, prodigandosi con spirito di servizio, hanno svolto una importante attività di informazione e di documentazione durante il periodo dell'emergenza, collaborando attivamente con gli organismi operativi;

RITENUTO di concedere l'attestato e la medaglia anche agli operatori tecnici che hanno affiancato l'opera dei giornalisti;

CONSIDERATO di dover limitare la concessione della distinzione a quanti hanno operato nelle zone terremotate dal 27 novembre 1980 al 31 marzo 1982, e cioè nel periodo più acuto dell'emergenza;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la legge 29 aprile 1982, n. 187;

D I S P O N E

Art. 1

La distinzione istituita con l'ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981 e successive modificazioni e integrazioni, è estesa alle seguenti categorie di operatori dell'informazione che abbiano svolto la propria attività nelle zone terremotate, nel periodo tra il 23 novembre 1980 e il 31 marzo 1981:

- a) giornalisti dei quotidiani, periodici e agenzie giornalistiche, nonché redattori della Radiotelevisione Italiana;
- b) operatori tecnici che hanno affiancato l'attività dei giornalisti di cui al punto a).

Art. 2

I diplomi di benemerienza con medaglia saranno rilasciati dall'Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario del Governo, sulla base delle segnalazioni scritte dei direttori responsabili dei giornali, delle agenzie giornalistiche e della RAI-TV, che certificheranno il servizio prestato nelle zone terremotate nel periodo sopraindicato.

Napoli, 31 agosto 1982

IL MINISTRO
Zamberletti



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

CIRCOLARE N 1
Protocollo n 929/AA GG 4/A

Napoli, 19 marzo 1983

A tutte le PREFETTURE

— LORO SEDI

Alla CROCE ROSSA ITALIANA
Via Toscana, 12

— ROMA

Agli UU TTEE

— LORO SEDI

OGGETTO Giacenza materiale pro - terremotati.

Pervengono da più parti segnalazioni secondo le quali grandi quantità di indumenti nuovi ed usati raccolte per le popolazioni terremotate della Campania e Basilicata e rimasta ancora del tutto inutilizzata

Senza che, peraltro, sia stato possibile procedere alla vendita

Si impone, pertanto, il problema dell'impiego del materiale di cui trattasi in considerazione della circostanza che, in alcuni casi, non risulterebbe nemmeno la disponibilità dei locali

A tal fine, deve premettersi che l'ex Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata ha istituito (v ord n 123 dell'8 marzo 1982) nei centri di raccolta apposite Commissioni con il compito di selezionare il materiale non utilizzabile e vendibile in seguito a gara ufficiosa ampiamente divulgata

Diverse Prefetture, però, hanno segnalato difficoltà nella vendita dei materiali di cui trattasi in considerazione della circostanza che le offerte alle stesse pervenute sono risultate, in diversi casi, anche di gran lunga inferiore alla determinazione del prezzo base dell'U T E hanno, pertanto, prospettato talune soluzioni in ordine al possibile utilizzo del materiale di cui trattasi

Per l'esame dei problemi connessi alla situazione attuata in rapporto ai materiali pervenuti a ristoro delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata, deve sottolinearsi che il materiale di cui trattasi è stato destinato alle popolazioni interessate alle quali peraltro, non è stato materialmente assegnato per la circostanza che è risultato di gran lunga eccedente rispetto al fabbisogno indicato dalle Prefetture interessate. Dato il lungo tempo trascorso e le possibili sopravvenute esigenze connesse anche al mancato definitivo decollo della ricostruzione delle zone terremotate distrutte, questa Gestione Stralcio segnala l'esigenza che le Prefetture interessate dal sisma del novembre 1980 provvedano, prima di procedere alla vendita del materiale di cui trattasi, ad

informare le amministrazioni locali competenti della possibilità di assegnare il materiale in questione ai terremotati fornendo, in dettaglio, gli indumenti effettivamente disponibili. Le stesse Prefetture dell'area terremotata avranno cura di assegnare un termine ultimo per la richiesta precisando che le istanze pervenute con ritardo non saranno prese in considerazione.

Pervenute le eventuali richieste, le Prefetture cureranno, di intesa con gli organi competenti della C.R.I., l'assegnazione del materiale disponibile agli Enti locali interessati precisando che le eventuali spese per il ritiro e per la distribuzione dei materiali disponibili cederanno a carico dei bilanci comunali.

Per il materiale non distribuito e per quello esistente in appositi magazzini ubicati in zone diverse dall'area terremotata, sarà provveduto, in conformità alle disposizioni contenute nella citata ord. n. 123 dell'8 marzo 1981, alla vendita relativa

Ove poi l'asta bandita per l'aggiudicazione dovesse essere dichiarata deserta le Prefetture interessate potranno ripetere l'asta per la vendita del materiale di cui trattasi interessando, però, anche l'Ufficio Tecnico Erariale ai fini della rideterminazione del prezzo. Appare ovvio che, nel caso di specie, gli Uffici tecnici predetti provvederanno a rideterminare il prezzo base con criteri realistici e tenendo conto della diserzione della gara negli esperimenti già effettuati.

Nell'ipotesi, poi, che nemmeno con la ripetizione della gara il materiale di risulta dovesse essere alienato, le Prefetture interessate, sempre su prezzo base fissato dall'U.T.E. competente per territorio, potranno procedere, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Contabilità di Stato, alla vendita diretta alle eventuali ditte richiedenti senza l'esperimento di alcun atto di gara.

Dopo gli adempimenti suindicati, le Prefetture nella cui circoscrizione hanno sede i depositi degli indumenti di cui trattasi interpellano gli Uffici centrali della C.R.I. ai fini di ogni possibile concentrazione e vendita del materiale in questione che potrà essere operato dall'Ente predetto con le modalità e criteri suindicati.

Quest'ultimo Ente e le varie Prefetture che dovessero disporre di indumenti di cui non è stato possibile procedere alla vendita, né al concentrazione presso la sede della C.R.I. potranno destinare il materiale in questione ad Enti pubblici che operano nel settore dell'assistenza mediante distribuzione gratuita.

Devesi, infine, precisare che nella movimentazione del materiale di cui trattasi nessun onere può essere posto a carico della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

IL MINISTRO
Fortuna

I N D I C I

I N D I C E P E R M A T E R I A

PARTE I

ORGANI E PERSONALE DELLA GESTIONE STRALCIO
PROROGA VALIDITÀ ORDINANZE

Ordinanza n. 65 del 9 settembre 1982 - Conferma convenzioni con alberghi sistemazioni del personale distaccato presso la Gestione Stralcio ed uffici previsti da appositi provvedimenti	Pag.	7
Circolare n. 1791/NA/CONV. 4 del 14 settembre 1982 - Ordinanza n. 468/81 - Chiarimenti	»	12
Ordinanza n. 66 del 25 ottobre 1982 - Parziale ridefinizione delle strutture e degli Uffici della Gestione Stralcio	»	14
Ordinanza n. 77 del 22 dicembre 1982 - Modifica ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981 - Autorizzazione fruizione congedo ordinario relativo anni 1980 e 1981 sino al 31 dicembre 1983	»	20
Ordinanza n. 1/83 del 14 aprile 1983 - Provvedimenti di delega della Gestione Stralcio ad Organi ed Enti per il completamento interventi fino al 31 dicembre 1983	»	22
Ordinanza n. 55 del 5 luglio 1982 - Ordinanza commissariale n. 188 del 31 marzo 1981 - Proroga validità per l'anno 1982	»	26
Ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983 - Individuazione delle ordinanze, istruzioni e direttive emate durante l'emergenza che conservano la loro validità fino al 30 giugno 1983	»	27
Ordinanza n. 13/83 del 30 giugno 1983 - Proroga dei termini di validità dei provvedimenti individuati con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983	»	36

PARTE II

EDILIZIA RESIDENZIALE

Ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983 - Istituzione dell'Ufficio Speciale per l'edilizia residenziale e norme per l'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219	Pag.	39
Ordinanza n. 5/83 del 6 maggio 1983 - Disposizioni temporanee per accelerare la corresponsione di pagamenti ai concessionari dei programmi di cui all'ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983	»	51
Ordinanza n. 10/83 del 15 giugno 1983 - Ulteriori norme per attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge n. 219 del 14 maggio 1981	»	53

PARTE III

RIATTAZIONE EDIFICI AI SENSI ORDINANZA N. 80 DEL 6 GENNAIO 1981

Circolare n. 82/8313/1.19/NA del 18 giugno 1982 - Abitazioni nuclei familiari senza tetto terremotati	Pag.	63
---	------	----

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Circolare n. 82/9528-1-19 AA.GG. del 20 luglio 1982 - Ultimazione lavori di riattazione ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981	Pag.	65
Circolare n. 9197/82/1.19/AA.GG. del 27 luglio 1982 - Termini ultimazione lavori ex ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981	»	67
Ordinanza n. 61 del 18 agosto 1982 - Termine presentazione consuntivi riattazione edifici privati	»	69
Circolare n. 82/9001/1-19 - PZ del 25 agosto 1982 - Spese varie per primi interventi in materia lavori - Precisazioni e chiarimenti	»	70
Circolare n. 82/10903/1/19/AA.GG. del 17 settembre 1982 - Completamento del programma di riattazione ai sensi dell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187 - Richiesta fondi	»	72
Circolare n. 82/11274/1.19 AA.GG. del 30 settembre 1982 - Pratiche riattazione presentate con procedure previste dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Finanziamento ai sensi dell'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187	»	74
Circolare n. 82/11811/1.19 AA.GG. del 13 novembre 1982 - Contributo riattazione art. 3, legge 22 dicembre 1980, n. 874	»	79
Circolare n. 4 del 24 marzo 1983 - Prot. 2949/1.19.M - Lavori di riattazione, ai sensi delle lettere d) ed e) art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Richiesta dati	»	82
Circolare n. 8 del 9 aprile 1983 - Prot. 3643/1-15/M - Istanza da parte di cittadini per lamentati danni subiti ai loro stabili attigui a fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980 fatti demolire dalle Amministrazioni comunali e richiesta indennizzi per detti danni	»	84
Ordinanza n. 7/83 del 19 maggio 1983 - Disciplina per pagamento buoni contributo entro il 30 giugno 1983 per lavori eseguiti al 31 dicembre 1982	»	87
Circolare n. 19 Prot. n. 8318/1.19/M del 7 luglio 1983 - Spese generali e tecniche liquidate sulla base del contributo riconosciuto per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980 ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981	»	89
Circolare n. 21 Prot. n. 8320/1.19/M del 7 luglio 1983 - Lavori di riattazione ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 - Richieste dati	»	93

RIATTAZIONE ALLOGGI I.A.C.P.

Circolare n. 82/10382/1.22.1.NA del 6 settembre 1982 - Istituti Autonomi Case Popolari - Lavori di riattazione	Pag.	94
Circolare n. 82/10904/1.22/1 MT del 17 settembre 1982 - I.A.C.P. - Lavori di somma urgenza a seguito del sisma del novembre 1980 a carico del fondo considerato dall'art. 2 del D.L. n. 776/80	»	98
Ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982 - Incarico ai Gruppi Tecnici Erariali di effettuare controlli tecnico-amministrativi su fabbricati dell'I.A.C.P.	»	100
Circolare n. 14 del 12 maggio 1983 - Prot. 5424-1/22/1-M - Compenso da liquidare agli I.I.AA.CC.PP. per spese generali negli interventi ai sensi dell'ordinanza n.80 del 6 gennaio 1981	»	102

RIATTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Circolare n. 82/10353/1.29.2/AA.GG. del 18 settembre 1982 - Ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 - Riattazione edifici scolastici	Pag.	106
Circolare n. 82/10951/1.19/PZ del 13 novembre 1982 - Edilizia scolastica	»	108
Circolare n. 13 del 7 maggio 1983 - Prot. 5234/1-19/2-PZ - Comune di Armeno - Lavori di riparazione danni casuati dal sisma agli edifici scolastici	»	110

COMMISSIONI COLLAUDI

Ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 - Nomina collaudatori e relative tariffe	Pag.	112
Ordinanza n. 76 del 22 dicembre 1982 - Collaudi di opere realizzate dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici d'importo superiore a L. 300 milioni	»	123
Circolare n. 82/13143/1.19/NA del 31 dicembre 1982 - Commissioni di collaudo, di nomina comunale, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 - Chiarimenti	»	124

GRUPPI TECNICI ISPETTIVO - CONSULTIVI ORDINANZA N. 158/1981

Circolare n. 5 del 24 marzo 1983 - Prot. 2950/AA.GG. 5/5 - Ordinanza n. 353 del 3 luglio 1981 - Quesito circa la spettanza del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici ispettivo - consultivi	Pag.	126
Circolare n. 9 del 9 aprile 1983 - Prot. 3644/AA.GG. 5/D - Provvedimenti urgenti per la prosecuzione delle attività dei gruppi tecnici operanti ai sensi dell'ordinanza n. 158/1981	»	127
Circolare n. 20 - Prot. 8319/AA.GG. 5/D del 7 luglio 1983 - Ordinanza n. 353/1981 - Quesito circa le spettanze del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici - ispettivo - consultivi	»	128

PARTE IV

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - OPERE URBANIZZAZIONI

Ordinanza n. 54 del 5 luglio 1982 - Delega al Capo dell'Ufficio Speciale Regionale Campania per l'esame degli atti di collaudo e per pagamento a società fornitrici di unità abitative (containers)	Pag.	135
Ordinanza n. 59 del 26 luglio 1982 - Ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981 - Riammissione a mutuo del Comune di Monteverde (AV)	»	137
Circolare n. 82/10035/1.29/AA.GG. del 13 agosto 1982 - Utilizzazione alloggi prefabbricati	»	139
Circolare n. 82/10225 - 1/29/AA.GG. del 30 settembre 1982 - Prefabbricati occupati da sole masserizie	»	141
Ordinanza n. 73 del 22 dicembre 1982 - Compensi ai professionisti che hanno eseguito e opere di urbanizzazione reinsediamento	»	142
Ordinanza n. 75 del 22 dicembre 1982 - Modifica art. 9 ordinanza commissariale n. 69 del 29 dicembre 1980	»	144
Circolare n. 10 del 21 aprile 1983 - Prot. 43201/1 - 29/B - PZ - Assegnazione ed uso prefabbricati - Quesito	»	145
Ordinanza n. 9/83 del 15 giugno 1983 - Incarico al Comune di Napoli per espropriazione ed acquisizione delle aree, per la costruzione di alloggi di edilizia di pronto intervento	»	147
Ordinanza n. 11/83 del 16 giugno 1983 - Clausole penali per acquisto prefabbricati leggeri	»	151
Circolare n. 23 - Prot. n. 8412/1 - 30/M dell'8 luglio 1983 - Fabbricati e manufatti donati - Oneri per opere di urbanizzazione	»	152

REQUISIZIONI ALLOGGI

Circolare n. 814/82/RE - NA del 12 luglio 1982 - Vertenze in materia di requisizione di alloggi ed occupazione temporanea d'urgenza di aree	Pag.	154
Circolare n. 1114/82/RE - NA del 6 agosto 1982 - Requisizione unità abitative	»	156
Circolare n. 1135/82/RE - NA dell'8 agosto 1982 - Accertamenti su effettiva utilizzazione degli immobili requisiti con decreti commissariali	»	158
Circolare n. 1224/82/RE - NA del 26 agosto 1982 - Ordinanze nn. 7/bis, 80 e circolare telegrafica n. 2359/RE - NA del 5 febbraio 1981 - Chiarimenti interpretativi	»	161

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Circolare n. 1238/82/RE - NA del 26 agosto 1982 - Requisizione sindacale di alloggi I.A.C.P. - Sanatoria	Pag.	163
Circolare n. 1360/82/RE - NA del 10 settembre 1982 - Requisizione alloggi per famiglie sfrattate - Illegittimità	»	165
Circolare n. 1231/82/RE - NA del 17 settembre 1982 - Alloggi realizzati abusivamente - Indennità requisizione al proprietario	»	167
Circolare n. 1444/82/RE - NA del 30 settembre 1982 - Sgombero nuclei familiari, senza qualifica di terremotato, da alloggi requisiti o locati	»	168
Circolare n. 1418/82/RE - NA del 2 ottobre 1982 - Assegnazione alloggi, requisiti o locati, a persone non terremotate	»	169
Circolare n. 1874/82/RE - NA del 22 dicembre 1982 - Requisizione locali per sistemazione Uffici Amministrativi di Enti Ospedallieri	»	174
Circolare n. 7 del 9 aprile 1983 - Prot. 3632/RE - Ordinanze nn. 7/bis, 85 e 41 rispettivamente del 28 novembre 1980, 12 gennaio 1981 e 2 giugno 1982, sulle requisizioni di alloggi - Chiarimenti interpretativi	»	175
Circolare n. 11 del 6 maggio 1983 - Prot. 5208/RE - AV - Chiarimenti termine art. 9, II comma, ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982	»	177
Circolare n. 15 del 19 maggio 1982 - Prot. 5869/RE - Alloggi requisiti con provvedimenti commissariali - Chiarimenti circa applicazione art. 14, comma II, dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982	»	178
Ordinanza n. 6/83 dell'11 maggio 1983 - Proroga delle requisizioni di abitazioni sfitte per esigenze connesse al terremoto del novembre 1980	»	180
Ordinanza n. 12/83 del 16 giugno 1983 - Proroga requisizione, disposte dai Sindaci e dai Prefetti dell'area terremotata, fino al 31 dicembre 1983	»	182

OCCUPAZIONE AREE

Circolare n. 814/82/RE - NA del 12 luglio 1982 - Vertenze in materia di requisizione alloggi ed occupazione temporanea d'urgenza di aree	Pag.	154
Circolare n. 686/82/RE - AV del 20 luglio 1982 - Occupazioni temporanee d'urgenza di aree - Quesito	»	183
Circolare n. 1202/82/RE - NA del 6 agosto 1982 - Alloggi occupati abusivamente - Revisione delle aree occupate temporaneamente d'urgenza	»	184
Circolare n. 1234/82/RE - NA del 26 agosto 1982 - Ordinanza n. 49/82 - Chiarimenti interpretativi	»	187
Circolare n. 1355/82/RE - NA del 17 settembre 1982 - Espropriazione di aree per installazione alloggi precari	»	188
Circolare n. 1201/82/RE - NA del 2 ottobre 1982 - Restituzione aree superflue ai proprietari	»	192
Circolare n. 3 del 21 marzo 1983 - Prot. 871/RE/NA - Occupazione temporanea d'urgenza di aree per insediamenti provvisori - Pagamento indennizzi	»	193

ASSISTENZA ALBERGHIERA TERREMOTATI

Circolare n. 1652/NA/CONV. 4 dell'8 agosto 1982 - Ricovero alberghiero popolazione terremotata	Pag.	199
Circolare n. 1700/NA/CONV. 4 del 25 agosto 1982 - Aumenti corrispettivi dovuti agli albergatori - Integrazione ordinanza n. 431/81, modificata con la n. 2356/NA/CONV. 4 del 10 dicembre 1981	»	202
Circolare n. 1681/NA/CONV. 4 del 26 agosto 1982 - Ricovero alberghiero popolazione terremotata	»	205
Circolare n. 1697/NA/CONV. 4 del 26 agosto 1982 - Assistenza alberghiera - Godimento indebito	»	209
Circolare n. 1776/NA/CONV. 4 dell'8 settembre 1982 - Proroga assistenza alberghiera al 30 settembre 1982	»	211
Circolare n. 1851/NA/CONV. 4 del 17 settembre 1982 - Sgombero coattivo terremotati da esercizi ricettivi	»	213
Circolare n. 1892/NA/CONV. 5 del 17 settembre 1982 - Rettifica circolare n. 1700/NA/CONV. 4 del 25 agosto 1982	»	215

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Circolare n. 2038/NA/CONV. 4 del 28 settembre 1982 - Revoca autorizzazione ricovero in albergo di nuclei familiari nei cui Comuni di provenienza esiste disponibilità di supporti abitativi provvisori	Pag. 216
Circolare n. 1961/NA/CONV. 4 del 30 settembre 1982 - Ordinanza n. 431/81 - Recupero crediti erariali	» 217
Circolare n. 2066/NA/CONV. 4 del 12 ottobre 1982 - Proroga assistenza alberghiera al 31 dicembre 1982	» 218
Circolare n. 2167/NA/CONV. 4 del 25 ottobre 1982 - Integrazione circolare n. 1700/NA/CONV. 4 del 25 agosto 1982	» 219
Circolare n. 2398/NA/CONV. 4 del 22 dicembre 1982 - Visitatori di persone ricoverate in esercizi ricettivi - Esclusione godimento assistenza	» 220
Circolare n. 6 del 9 aprile 1983 - Prot. 3631/CONV. 4 - Contributo a carico dei beneficiari dell'assistenza alberghiera ed alloggiativa	» 221
Circolare n. 2994/CONV. 4/SA dell'11 maggio 1983 - Conferma delega ai Prefetti per eventuale proroga convenzioni alberghiere fino al 30 giugno 1983	» 227

ROULOTTES

Ordinanza n. 63 del 25 agosto 1982 - Procedura indennizzo proprietari di roulotte messe a disposizione dal Commissario Straordinario e non restituite	Pag. 228
Ordinanza n. 72 del 22 dicembre 1982 - Disposizioni recupero roulotte e restituzione con pagamento indennizzo eventuale	» 230
Circolare n. 16 del 20 maggio 1983 - Prot. 5864/AA.GG. 5/N - Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della Protezione Civile - Ordinanza n. 72 del 22 dicembre 1982	» 235
Circolare n. 22 - Prot. n. 8281/RL/D del 6 luglio 1983 - Servizio soccorso stradale A.C.I. - Trasporto roulotte zone terremotate	» 236

ENERGIZZAZIONE CENTRI DI REINSEDIAMENTO

Circolare n. 82/8695/1.19.1.AA.GG. del 14 luglio 1982 - Energizzazione aree per insediamenti prefabbricati per le popolazioni terremotate	Pag. 237
Circolare n. 82/8813/1 - A/1.AA.GG. del 31 agosto 1982 - Fatture energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate	» 239
Circolare n. 82/10461/1.19/1.AA.GG. del 31 agosto 1982 - Sistemazione alloggiativa provvisoria dei cittadini a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Agevolazioni tariffe elettriche	» 240
Circolare n. 82/10129/1.19/1.AA.GG. del 18 settembre 1982 - Pagamento dei lavori di allacciamento elettrico nelle aree di reinsediamento dei prefabbricati o containers assegnati a terremotati in Basilicata	» 243
Circolare n. 82/10909/1.19/1.AA.GG. del 29 settembre 1982 - Fatture di energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate	» 246
Ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 - Sospensione riscossione delle bollette arretrate di consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati sistemati nei campi containers dei Comuni della Provincia di Napoli	» 248
Ordinanza n. 74 del 22 dicembre 1982 - Fatture fornitura energia elettrica	» 250
Ordinanza n. 3/83 del 20 aprile 1983 - Proroga al 31 dicembre 1983 delle maggiori agevolazioni tariffarie per i Comuni della Provincia di Napoli, compreso il capoluogo, previste dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982	» 251

PARTE V

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Circolare n. 82/8646/1.15/AA.GG. del 19 giugno 1982 - Nuovi lavori di somma urgenza D.L. n. 1010/1948 - Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 - Quesito	Pag. 255
--	----------

Circolare n. 82/9796/1 - 15/PZ del 18 settembre 1982 - Gestione fondi ex art. 2, legge n. 874 del 1980	Pag.	258
Ordinanza n. 57 del 15 luglio 1982 - Anticipazione contrattuali all'80% ad imprese esecutrici di lavori somma urgenza	»	260
Ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982 - Comune di Calabritto (AV) - Delega al Sindaco per esecuzione lavori di demolizione di edifici privati danneggiati dal sisma	»	262
Circolare n. 82/335/1.19/BN del 30 settembre 1982 - Comune di Benevento - Lavori di somma urgenza fabbricato S.p.A. Strega Alberti	»	265
Ordinanza n. 67 del 25 ottobre 1982 - Comune di S. Gregorio Magno (SA) - Assegnazione fondi	»	267
Ordinanza n. 68 del 25 ottobre 1982 - Annullamento ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982 e delega al Sindaco del Comune di Calabritto per esecuzione lavori di demolizione di edifici pericolanti	»	269
Ordinanza n. 70 del 12 novembre 1982 - Delega esecuzione lavori di demolizione ad alcuni Sindaci dei Comuni terremotati delle Province di Avellino, Napoli e Salerno	»	272
Ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 - Ulteriori disposizioni per i lavori di somma urgenza - Visto del C.T.A. del Provveditorato regionale alle OO.PP.	»	275
Circolare n. 2 del 19 marzo 1983 - Prot. 82/12164/1.15.AV - Lavori di somma urgenza connessi al sisma del novembre 1980	»	277
Circolare n. 12 del 7 maggio 1983 - Prot. 5241/1 - 15/PZ - Ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982 - Ulteriori disposizioni per lavori di somma urgenza - Quesiti	»	279

PARTE VI

BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 - Recupero crediti della Gestione Stralcio, da parte delle Intendenze di Finanza	Pag.	285
Circolare n. 17 del 18 giugno 1983 - Prot. n. 7377/1.19/3.M - Recupero contributi e crediti della Gestione Stralcio	»	286
Ordinanza n. 8/83 del 3 giugno 1983 - Autorizzazione all'Intendenza di Finanza competente per territorio ad accordare la ratizzazione e la maggiore ratizzazione degli importi dovuti alla Gestione Stralcio	»	288
Circolare n. 18 - Prot. n. 8317/1.19/3.M del 7 luglio 1983 - Ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 - Recupero crediti verso privati e terremotati	»	289

PARTE VII

VARIE

Ordinanza n. 64 del 31 agosto 1982 - Estensione ordinanza commissariale n. 335 del 21 giugno 1981 a categorie di operatori dell'informazione	Pag.	293
Circolare n. 1 del 19 marzo 1983 - Prot. 929/AA.GG. 4/A - Giacenza materiali pro - terremotati	»	294

I N D I C E C R O N O L O G I C O

<i>Numero delle Ordin</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
54	5 luglio 1982	Delega al capo dell'Ufficio Speciale regionale Campania per l'esame degli atti di collaudo e per pagamento a società fornitrici di unità abitative (containers)	135
55	5 luglio 1982	Ordinanza commissariale n 188 del 31 marzo 1982 proroga validità per l'anno 1982	26
56	15 luglio 1982	Incarico ai Gruppi Tecnici Erariali di effettuare controlli tecnico - amministrativi su fabbricati dell'I A C P	100
57	15 luglio 1982	Anticipazioni contrattuali all'80% ad imprese esecutrici di lavori di somma urgenza	260
58	22 luglio 1982	Nomina collaudatori e relative tariffe	112
59	26 luglio 1982	Ordinanza commissariale n 323 del 16 giugno 1981 - Riammissione a mutuo del Comune di Monteverde (AV)	137
60	5 agosto 1982	Recupero crediti della Gestione Stralcio da parte delle Intendenze di Finanza	285
61	18 agosto 1982	Termine presentazione consuntivi riattazione edifici privati	69
62	25 agosto 1982	Comune di Calabritto (AV) Delega al Sindaco per esecuzione lavori di demolizione di edifici privati danneggiati dal sisma	262
63	25 ottobre 1982	Procedura indennizzo proprietari di roulotte messe a disposizione del Commissario Straordinario e non restituite	228
64	31 agosto 1982	Estensione ordinanza commissariale n 335 del 21 giugno 1981 a categorie di operatori dell'informazione	293
65	9 settembre 1982	Conferma convenzioni con alberghi per sistemazione del personale distaccato presso la Gestione Stralcio ed Uffici previsti da appositi provvedimenti	7
66	25 agosto 1982	Parziale ridefinizione delle strutture e degli Uffici della Gestione Stralcio	14
67	25 ottobre 1982	S Gregorio Magno (SA) assegnazione fondi	267
68	25 ottobre 1982	Annullamento ordinanza n 62 del 25 agosto 1982 e delega al Sindaco del Comune di Calabritto per esecuzione lavori di demolizione di edifici pericolanti	269
69	25 ottobre 1982	Sospensione riscossione delle bollette arretrate di consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati sistemati nei campi containers dei Comuni della Provincia di Napoli	248
70	12 novembre 1982	Delega esecuzione lavori di demolizione ad alcuni Sindaci dei Comuni terremotati delle Province di Avellino, Napoli e Salerno	272

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle Ordin</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
71	22 dicembre 1982	Ulteriori disposizioni per i lavori di somma urgenza Visto del C T A del Provveditorato regionale alle OO PP	275
72	22 dicembre 1982	Disposizioni recupero roulotte e restituzione con pagamento indennizzo eventuale	230
73	22 dicembre 1982	Compensi ai professionisti che hanno eseguito opere di urbanizzazione reinsediamento	142
74	22 dicembre 1982	Fatture fornitura energia elettrica	250
75	22 dicembre 1982	Modifica art 9 ordinanza commissariale n 69 del 29 dicembre 1980	144
76	22 dicembre 1982	Collaudi di opere realizzate dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici d'importo superiore a L 300 000 000	123
77	22 dicembre 1982	Modifica ordinanza commissariale n 465 del 19 dicembre 1981 autorizzazione fruizione congedo ordinario relativo anni 1980 e 1981 sino al 31 dicembre 1983	20
1/83	14 aprile 1983	Provvedimenti di delega della Gestione Stralcio ad organi ed enti per il completamento interventi fino al 31 dicembre 1983	22
2/83	14 aprile 1983	Individuazione delle ordinanze, istruzioni e direttive emanate durante l'emergenza che conservano la loro validità fino al 30 giugno 1983	27
3/83	20 aprile 1983	Proroga fino al 31 dicembre 1983 delle maggiori agevolazioni tariffarie per i Comuni della Provincia di Napoli, compreso il capoluogo, previste dall'ordinanza n 69 del 25 ottobre 1982	251
4/83	20 aprile 1983	Istituzione dell'Ufficio speciale per l'edilizia residenziale e norme per l'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art 2 D L 19 marzo 1981, n 75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n 219	39
5/83	6 maggio 1983	Disposizioni temporanee per accelerare la corresponsione di pagamenti ai concessionari dei programmi di cui all'ordinanza n 4/83 del 20 aprile 1983	51
6/83	11 maggio 1983	Proroga delle requisizioni di abitazioni sfitte per esigenze connesse al terremoto del novembre 1980	180
7/83	19 maggio 1983	Disciplina per pagamento buoni contributo entro il 30 giugno 1983 per lavori eseguiti al 31 dicembre 1982	87
8/83	3 giugno 1983	Autorizzazione all'Intendenza di Finanza competente per territorio ad accordare la ratizzazione e la maggiore ratizzazione degli importi dovuti alla Gestione Stralcio	228
9/83	15 giugno 1983	Incarico al Comune di Napoli per la espropriazione ed acquisizione delle aree, per la costruzione di alloggi di edilizia di pronto intervento	147
10/83	15 giugno 1983	Ulteriori norme per attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art 2 D L 19 marzo 1981, n 75, convertito nella legge n 219 del 14 maggio 1981	53
11/83	16 giugno 1983	Clausole penali per acquisto prefabbricati leggeri	151
12/83	16 giugno 1983	Proroga requisizioni, disposte dai Sindaci e dai Prefetti dell'area terremotata, fino al 31 dicembre 1983	182
13/83	30 giugno 1983	Proroga dei termini di validità dei provvedimenti individuati con ordinanza n 2/83 del 14 aprile 1983	36

INDICE CRONOLOGICO DELLE CIRCOLARI

<i>Numero delle Circolari</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
82/8313/1 19/NA	18 giugno 1982	Abitazioni nuclei familiari senzatetto terremotati	63
82/8646/1.15/AA GG	19 giugno 1982	Nuovi lavori di somma urgenza DL n 1010/1948 - Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 - Quesito	255
814/82/RE-NA	12 luglio 1982	Vertenze in materia di requisizione di alloggi ed occupazione temporanea d'urgenza di aree	154
82/8695/1.19 1 AA GG.	14 luglio 1982	Energizzazione aree per insediamenti prefabbricati per le popolazioni terremotate	237
686/82/RE-AV	20 luglio 1982	Occupazioni temporanee d'urgenza di aree - Quesito	183
82/9528-1-19 AA GG	20 luglio 1982	Ultimazione lavori di riattazione ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981	65
9197/82/1.19/AA GG	27 luglio 1982	Termini ultimazione lavori ex ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981	67
1202/82/RE-NA	6 agosto 1982	Alloggi occupati abusivamente - Revisione delle aree occupate temporaneamente d'urgenza	184
1114/82/RE-NA	6 agosto 1982	Requisizione unità abitative	156
1135/82/RE-NA	8 agosto 1982	Accertamenti su effettiva utilizzazione degli immobili requisiti con decreti commissariali	158
1652/NA/CONV 4	8 agosto 1982	Ricovero alberghiero popolazione terremotata	199
82/10035/1 29/ AA GG	13 agosto 1982	Utilizzazione alloggi prefabbricati	139
17	18 giugno 1983	Prot n 7377/1.19/3 M - Recupero contributi e crediti della Gestione Stralcio	286
82/9001/1-19-PZ	25 agosto 1982	Spese varie per primi interventi in materia lavori - Precisazioni e chiarimenti	70
1700/NA/CONV. 4	25 agosto 1982	Aumenti corrispettivi dovuti agli albergatori - Integrazione ordinanza n. 431/81, modificata con la n 2356/NA/CONV. 4 del 10 dicembre 1981	202
1681/NA/CONV. 4	26 agosto 1982	Ricovero alberghiero popolazione terremotata	205
1697/NA/CONV. 4	26 agosto 1982	Assistenza alberghiera - Godimento indebito	209
1234/82/RE-NA	26 agosto 1982	Ordinanza n 49/82 - Chiarimenti interpretativi	187
1224/82/RE-NA	26 agosto 1982	Ordinanze nn 7/bis, 80 e circolare telegrafica n. 2359/RE-NA del 5 febbraio 1981 - Chiarimenti interpretativi	161
1238/82/RE-NA	26 agosto 1982	Requisizione sindacale di alloggi I.A.C.P. Sanatoria	163
82/8813/1-A/1 AA .GG.	31 agosto 1982	Fatture energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate	239
82/10461/1 19/1 AA.GG.	31 agosto 1982	Sistemazione alloggiativa provvisoria dei cittadini a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Agevolazioni tariffe elettriche	240
82/10382/1 22 1 NA	6 settembre 1982	Istituti Autonomi Case Popolari - Lavori di riattazione	94
1776/NA/CONV 4	8 settembre 1982	Proroga assistenza alberghiera al 30 settembre 1982	211

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero delle Circolari	Data		Numero di pagina
1360/82/RE-NA	10 settembre 1982	Requisizioni alloggi per famiglie sfrattate	Illegittimità 165
1791/NA/CONV 4	14 settembre 1982	Ordinanza n 468/81	Chiarimenti 12
82/10904/1 22/1 MT	17 settembre 1982	I A C P - Lavori di somma urgenza a seguito del sisma del novembre 1980 a carico del fondo considerato dall'art 2 del D L n 776/80	98
1231/82/RE-NA	17 settembre 1982	Alloggi realizzati abusivamente	Indennità requisizione al proprietario 167
82/10903/1/19/AA GG	17 settembre 1982	Completamento del programma di riattazione ai sensi dell'art 7 del D L 27 febbraio 1982, n 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n 187 - Richiesta fondi	72
1851/NA/CONV 4	17 settembre 1982	Sgombero coattivo terremotati da esercizi ricettivi	213
1892/NA/CONV 5	17 settembre 1982	Rettifica circolare n 1700/NA/CONV 4 del 25 agosto 1982	215
1355/82/RE NA	17 settembre 1982	Espropriazione di aree per installazione alloggi precari	188
82/9796/1-15/PZ	18 settembre 1982	Gestione fondi ex art 2, legge n 874 del 1980	258
82/10129/1 19/1 AA GG	18 settembre 1982	Pagamento dei lavori di allacciamento elettrico nelle aree di reinsediamento dei prefabbricati o containers assegnati a terremotati in Basilicata	243
82/10353/1 29 2/AA GG	18 settembre 1982	Ordinanza n 48 del 14 giugno 1982	Riattazione edifici scolastici 106
2038/NA/CONV 4	28 settembre 1982	Revoca utilizzazione ricovero in albergo di nuclei familiari nei cui Comuni di provenienza esiste disponibilità di supporti abitativi provvisori	216
82/10909/1 19/1 AA GG	29 settembre 1982	Fatture di energia elettrica per le forniture nelle zone terremotate	246
82/10225-1/29/AA GG	30 settembre 1982	Prefabbricati occupati da sole masserizie	141
82/335/1 19/BN	30 settembre 1982	Comune di Benevento - Lavori di somma urgenza fabbricato S p A Strega Alberti	265
82/11274/1 19 AA GG	30 settembre 1982	Pratiche riattazione presentate con procedure previste dall'ordinanza commissariale n 80 del 6 gennaio 1981 - Finanziamento ai sensi dell'art 7 del D L 27 febbraio 1982, n 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n 187	74
1961/NA/CONV 4	30 settembre 1982	Ordinanza n 431/81	Recupero crediti erariali 217
1444/82/RE-NA	30 settembre 1982	Sgombero nuclei familiari, senza qualifica di terremotato, da alloggi requisiti o locati	168
1201/82/RE NA	2 ottobre 1982	Restituzione aree superflue ai proprietari	192
1418/82/RE-NA	2 ottobre 1982	Assegnazione alloggi requisiti o locati, a persone non terremotate	169
2066/NA/CONV 4	12 ottobre 1982	Proroga assistenza alberghiera al 31 dicembre 1982	218
2167/NA/CONV 4	25 ottobre 1982	Integrazione circolare n 1700/NA/CONV 4 del 25 agosto 1982	219
82/10951/1 19/PZ	13 novembre 1982	Edilizia scolastica	108

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle Circolari</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
82/11811/1 19 AA GG	13 novembre 1982	Contributo riattazione art 3, legge 22 dicembre 1980, n 874	79
2398/NA/CONV 4	22 dicembre 1982	Visitatori di persone ricoverate in esercizi ricettivi Esclusione godimento assistenza	220
1874/82/RE-NA	22 dicembre 1982	Requisizione locali per sistemazione Uffici Amministrativi di Enti Ospedalieri	174
82/13143/1 19/NA	31 dicembre 1982	Commissioni di collaudo, di nomina comunale, ai sensi dell'art 7 dell'ordinanza commissariale n 302 del 2 giugno 1981 Chiarimenti	124
1	19 marzo 1983	Prot 929/AA GG 4/A - Giacenze materiali pro-terremotati	294
2	19 marzo 1983	Prot 82/12164/1 15 AV - Lavori di somma urgenza connessi al sisma del novembre 1980	277
3	21 marzo 1983	Prot 871/RE/NA - Occupazione temporanea d'urgenza di aree per insediamenti provvisori - Pagamento indennizzi	193
4	24 marzo 1983	Prot 2949/1 19 M - Lavori di riattazione, ai sensi delle lettere d) ed e), art 3 legge 22 dicembre 1980, n 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n 80 del 6 gennaio 1981 - Richiesta dati	82
5	24 marzo 1983	Prot 2950/AA GG 5/5 Ordinanza n 353 del 3 luglio 1981 - Quesito circa la spettanza del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici ispettivo-consulativi	126
6	9 aprile 1983	Prot 3631/CONV 4 - Contributo a carico dei beneficiari dell'assistenza alberghiera ed alloggiativa	221
7	9 aprile 1983	Prot 3632/RE Ordinanze nn 7/bis, 85 e 41 rispettivamente del 28 novembre 1980, 12 gennaio 1981 e 2 giugno 1982, sulle requisizioni di alloggi Chiarimenti interpretativi	175
8	9 aprile 1983	Prot 36431/1 15/M - Istanza da parte di cittadini per lamentati danni subiti ai loro stabili attigui a fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980 fatti demolire dalle Amministrazioni comunali e richiesta indennizzi per detti danni	84
9	9 aprile 1983	Prot 3644/AA GG 5/D Provvedimenti urgenti per la prosecuzione delle attività dei gruppi tecnici operanti ai sensi dell'ordinanza n 158/1981	127
10	21 aprile 1983	Prot 43201/1-29/B-PZ - Assegnazione ed uso prefabbricati Quesito	145
11	6 maggio 1983	Prot 5208/RE-AV Chiarimenti termine art 9, II comma, ordinanza n 41 del 2 giugno 1982	177
12	7 maggio 1983	Prot 5241/1-15/PZ - Ordinanza n 71 del 22 dicembre 1982 - Ulteriori disposizioni per lavori di somma urgenza - Quesiti	279
13	7 maggio 1983	Prot 5234/1 19/2-PZ - Comune di Armeno Lavori di riparazione danni causati dal sisma agli edifici scolastici	110
2994/CONV 4/SA	11 maggio 1983	Conferma delega ai Prefetti per eventuale proroga convenzioni alberghiere fino al 30 giugno 1983	227

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle Circolari</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>
14	12 maggio 1983	Prot 5424-1/22/1-M - Compenso da liquidare agli II AA CC PP, per spese generali negli interventi ai sensi dell'ordinanza n 80 del 6 gennaio 1981	102
15	19 maggio 1983	Prot 5869/RE - Alloggi requisiti con provvedimenti commissariali - Chiarimenti circa applicazione art 14, comma II, dell'ordinanza n 41 del 2 giugno 1982	178
16	20 maggio 1983	Prot 5864/AA GG 5/N - Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della Protezione Civile - Ordinanza n 72 del 22 dicembre 1982	235
17	18 giugno 1983	Prot n 7377/1 19/3 M Recupero contributi e crediti della Gestione Stralcio	286
18	7 luglio 1983	Prot n 8317/1 19/3 M - Ordinanza n 60 del 5 agosto 1982 - Recupero crediti verso privati e terremotati	289
19	7 luglio 1983	Prot n 8318/1 19/M - Spese generali e tecniche liquidate sulla base del contributo riconosciuto per la riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980 ai sensi dell'ordinanza n 80 del 6 gennaio 1981	89
20	7 luglio 1983	Prot 8319/AA GG 5/D - Ordinanza n 353/1981 - Quesito circa le spettanze del gettone ai coordinatori provinciali dei gruppi tecnici - ispettivo - consultivi	128
21	7 luglio 1983	Prot 8320/1 19/M - Lavori di riattazione ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art 3 della legge 22 dicembre 1980, n 874, effettuati con le procedure stabilite dall'ordinanza commissariale n 80 del 6 gennaio 1981 - Richieste dati	93
22	6 luglio 1983	Prot n 8281/RL/D Servizio soccorso stradale A C I Trasporto roulotte zone terremotate	236
23	8 luglio 1983	Prot n 8412/1 30/M Fabbricati e manufatti donati - Oneri per opere di urbanizzazione	152



*Gestione Straordinaria del Commissario Straordinario
per la Campania e la Basilicata*

PUBBLICAZIONE N. 8

*Ordinanze e istruzioni emesse dal
Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

dal 1° luglio 1983 al giugno 1987



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 14/83 13/7/83 Fa. Lume

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 29 novembre 1982 n.883, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 1° ottobre 1982, n.696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

VISTO l'art.3 - undecies della detta legge 29 novembre 1982, n.883, con il quale è stato, in particolare disposto, che per la sistemazione delle famiglie delle Province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il Comune interessato, di intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art.3 della legge 14 maggio 1981, n.219, è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee;

CONSIDERATO che, ai termini delle succitate disposizioni, il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli Comuni, su proposta del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

RITENUTA la necessità ed urgenza di recare norme attuative delle succitate disposizioni;

ORDINA

Art.1

Entro giorni novanta decorrenti dalla data della pubblicazione della presente Ordinanza, i Comuni delle Province di Avellino, Salerno e Potenza, che abbiano la disponibilità di fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art.3 della legge 14 maggio 1981 n.219, comunicheranno al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, anche per tramite degli Uffici Speciali Regionali per la Basilicata e la Campania, costituiti ai sensi dell'Ordinanza 29 Novembre 1980, n.69, del Commissario Straordinario del Governo, l'elenco delle famiglie che, nell'ambito del rispettivo territorio, all'epoca del sisma del Novembre 1980 e Febbraio 1981, abitavano in case sparse, demolite o dichiarate inagibili e per



3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

le quali non vi sia stato il conferimento di contributi per la ricostruzione o per la riparazione specificando la composizione del nucleo familiare, all'epoca dei detti eventi calamitosi.

Art. 2

Unitamente alla predetta comunicazione anche essendosi avvalsi dell'opera di professionisti liberi, abilitati a termini di legge ed all'uopo incaricati dai Comuni interessati, le dette Amministrazioni, ai fini dell'intesa di cui all'art.3 - undecies della legge 29 novembre 1982, n.883, indicheranno al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, anche per tramite degli Uffici Speciali Regionali di cui all'articolo precedente una proposta di soluzione tecnico-economico idonea ad assicurare la più sollecita e definitiva sistemazione dei nuclei familiari anzidetti, specificando, nell'occasione, la spesa presumibilmente occorrente per il ripristino delle abitazioni sinistrate e indicandone la disponibilità con l'utilizzazione di fondi assegnati dal CIPE.

Gli interventi proposti, dovranno avere carattere di organicità in modo da rendere possibile la loro attuazione anche mediante il sistema della concessione plurima o dell'appalto plurimo, ai termini dell'art.16 della legge 14 maggio 1981, n.219.

L'elenco delle famiglie di cui al precedente articolo uno della presente ordinanza dovrà corredarsi di una dichiarazione di assenso all'intervento Comunale, da parte del proprietario della costruzione o del conduttore, resa nelle forme della dichiarazione giurata, nel termine di giorni 5 decorrenti dalla data di invito a rilasciare il detto assenso, comunicata, a mezzo di agente del Comune medesimo.

Decorso detto termine senza che venga resa l'anzidetta dichiarazione di assenso, le famiglie beneficiarie si intenderanno decadute dalle provvidenze disposte dalla precitata legge 29 novembre 1982, n.883, salvo il caso di assenso del solo conduttore nella quale ipotesi le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del titolare del diritto reale di proprietà o di godimento e riscosse, nei modi di legge, a cura dei titolari dei Distretti finanziari competenti per territorio (Intendenti di Finanza).

./.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3.

Ove le Amministrazioni Comunali sottopongano al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, soluzioni alloggiative diverse da quella del ripristino dell'immobile danneggiato o distrutto, dovranno darne allo stesso ragionato contezza, con particolare riguardo all'aspetto economico della soluzione proposta, che in ogni caso dovrà avere carattere definitivo.

Art.3

Conseguita l'intesa con il Ministro, il Comune, con deliberazione immediatamente esecutiva, approverà il programma d'interventi concordato e la copertura della spesa con i fondi disponibili assegnati dal CIPE.

Ai fini dell'autorizzazione all'attuazione dell'intervento proposto, il Ministro medesimo, ove lo ritenga opportuno, acquisirà il preventivo parere tecnico-amministrativo dei costituiti Uffici Speciali Regionali per la Basilicata e per la Campania.

Art.4

Per l'attuazione dei programmi urgenti di edilizia scolastica, ferma restando l'iniziativa dei Comuni entro i termini fissati nei precedenti articoli sotto comminatoria di decadenza dei benefici disposti dalla legge 29 novembre 1982, n.883, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, acquisirà ai fini dell'intesa il motivato parere del Provveditore agli Studi competente per territorio, con particolare riguardo alle necessità effettive della popolazione scolare.

Conseguita l'intesa con il Ministro, il Comune, con deliberazione immediatamente esecutiva, approverà il programma urgente d'edilizia scolastica e la copertura delle spese con i fondi disponibili assegnati al CIPE.

Ai fini dell'autorizzazione all'attuazione del programma proposto, il Ministro medesimo, ove lo ritenga opportuno, acquisirà il preventivo parere tecnico-amministrativo dei costituiti Uffici Speciali Regionali per la Basilicata e per la Campania.

Roma addì 13 luglio 1983

Il Ministro
(Fortuna)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 15/83

14/7/83 in tema

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

VISTA l'ordinanza n. 323 datata 16 giugno 1981 con la quale il Comm missario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, in applicazione dell'art. 3 del decreto legge 19 marzo 1981 n. 75 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981 n. 219, ha redatto sulla base della indicazione degli enti interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 2 del citato decreto legge destinati all'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti dei Comuni diversi da Napoli rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed ha approvato il programma per la costruzione di alloggi da finanziarsi con mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro la quota di lire 450 miliardi disponibili indicando nel gruppo A l'elenco dei Comuni prescelti e con il gruppo B l'elenco dei Comuni che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento, non sono stati inclusi nel gruppo A ovvero, se inseriti, trovando solo parziale accoglimento delle richieste ed ha disposto che gli enti inseriti in detto gruppo B sono tenuti a predisporre i medesimi adempimenti di quelli del gruppo A in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti;

VISTO il secondo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983 n. 114 con cui è stata confermata alla gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata la competenza relativa a tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 del decreto legge 19 marzo 1981 n. 75 comprese le attività necessarie al completamento dei programmi stessi, con esclusione di ogni nuova iniziativa che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione;

fu



6

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

RITENUTO che per le attività di cui sopra possano utilizzarsi le disponibilità residue del fondo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1981 n. 874;

CONSIDERATO che con propria ordinanza 15 giugno 1983 n. 9/83, al fine di eliminare lo stato di grave disagio nel quale versano le famiglie temporaneamente alloggiate nei campi containers situati nel terreno della Mostra d'Oltremare, di rendere possibile la restituzione dei locali della Mostra d'Oltremare alla sua originaria destinazione ed al fine di liberare dall'occupazione di famiglie terremotate gli edifici destinati all'uso scolastico e di ripristinare tale servizio pubblico dando nel contempo adeguato alloggio alle famiglie occupanti, ha approvato un programma di costruzione degli alloggi necessari di edilizia di pronto intervento e di agibilità definitiva, attribuendo al Comune di Napoli l'incarico di provvedere alla individuazione ed alla acquisizione delle aree;

RITENUTO che il Comune di Napoli non ha provveduto agli indispensabili adempimenti nè ha assunto alcuna iniziativa in tale senso per cui il programma di alloggi nel Comune di Napoli appare irrealizzabile in tempi non lunghi;

RITENUTO che le disponibilità che fanno carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 874 tendono, per effetto dell'inflazione, a ridurre il proprio reale valore e che l'urgenza del programma per gli altri comuni incompiuto si rende ogni giorno più pressante;

SOSPESA l'esecuzione dell'ordinanza n. 9 del 15 giugno 1983 che viene rimessa al momento in cui il Comune di Napoli avrà adempiuto alle incombenze comminate con l'ordinanza citata e alla acquisizione della disponibilità prevista al comma 8 dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983 n. 114;

VISTA la propria ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitegli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente:



7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3.

DISPONE :

Art. 1

Avvalendosi dell'Ufficio speciale per l'edilizia residenziale istituito con la propria ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua gli interventi di cui al programma gruppo B dell'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del Commissario straordinario di più pronta realizzazione tra quelle che presentano più pressanti necessità alloggiative e dove le obiettive condizioni delle aree di impianto consentano la realizzazione del maggior numero di abitazioni.

Art. 2

L'acquisizione delle aree e la costruzione degli alloggi di cui al precedente articolo è di pubblica utilità nonchè indifferibile ed urgente ad ogni effetto di legge.

Alla loro individuazione provvedono i Comuni interessati.

Art. 3

Alla realizzazione delle opere, ivi compresa l'acquisizione delle aree, provvede l'Ufficio Speciale per l'edilizia residenziale mediante concessioni con le modalità di cui all'ordinanza n. 9/83 del 16 giugno 1983.

Art. 4

Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 12 dicembre 1981 n. 874 è accantonata la somma di lire 60 miliardi per l'attuazione della presente ordinanza.

Roma li 14 luglio 1983

Il Ministro
(Fortuna)

18723

8

Ordinanza n. 16/83



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

VISTO la legge 11 aprile 1983 n.11,

VISTE le proprie ordinanze 15 giugno 1983, n.9/83 e 14 luglio 1983, n.15/83, con le quali sono stati disposti interventi costruttivi di edilizia, rispettivamente, nella città di Napoli e nei Comuni delle zone intermedie indicati nel programma gruppo "B" dell'ordinanza 16 giugno 1981, n.323 del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania,

CONSIDERATO che in relazione alle limitate disponibilità ancora sussistenti, confermandosi qui l'intendimento di procedere all'attuazione degli anzidetti programmi costruttivi, non posso prescindere dalla predeterminazione di un criterio di priorità, che si ravvisa sussistere nella più rapida disponibilità delle aree di sedime, alle cui acquisizione provvederanno i Comuni interessati,

CHE appare, inoltre, opportuno confermare, ai fini della scelta del soggetto concessionario i criteri già fissati con la precitata ordinanza 15 giugno 1983, n.9/83, peraltro richiamati nella successiva ordinanza 14 luglio 1983, n.15/83, avvalendosi, altresì, della consulenza della Commissione costituita con decreto 2 giugno 1983,

D I S P O N E

Art.1

Sono confermati gli interventi di edilizia di cui alle ordinanze citate in precedenza le procedure ivi richiamate per la scelta dei soggetti concessionari, da effettuarsi in conformità al parere che sarà reso dalla Commissione consultiva costituita nelle persone indicate nel decreto in data 2 giugno 1983.

Art.2

Per la attuazione dei programmi costruttivi, nei limiti delle disponibilità finanziarie sussistenti, verrà localizzata nelle aree che i Comuni per primo provvederanno ad assicurare.

Il presente decreto, oltre che i Comuni stessi si farà noto pervenire, con l'el-



9

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 2 -

certa, l'Ufficio speciale regionale per la Campania procederà ad indire le gare esplorative aperte alle imprese che abbiano i requisiti prescritti dandone comunicazione sul quotidiano "Il Mattino".

Roma li 28 luglio 1983

Il Ministro

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "Il Ministro".



10

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 17/83 23/7/83 Fontana

Ulteriore contributo al Comune di Mercato S. Severino per il completamento della ricostruzione del padiglione demolito dell'Ospedale di Curteri.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA la propria ordinanza n. 82/13106/1 - 195 A del 29 dicembre 1982, con la quale è stato attribuito il contributo di lire tre miliardi per la realizzazione nel Comune di Mercato S. Severino del padiglione demolito dell'Ospedale di Curteri;

VISTA la richiesta inoltrata dal citato Comune di un ulteriore contributo per il completamento della ricostruzione della suddetta opera;

RITENUTA la congruità della somma richiesta;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E :

Per la ricostruzione del demolito padiglione dell'Ospedale di Curteri è attribuito al Comune di Mercato S. Severino un ulteriore con



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

11

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

tributo di lire 1.572.452.415 (unmiliardocinquecentosettantaduemilioni
quattrocentocinquantaquattromilaquattrocentoquindici) da erogarsi all'av
venuta realizzazione dell'opera.

Roma addì 29 luglio 1983

Il Ministro


MODULARIO
P C M 198

Mod 251 (ex Mod 64)



12

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA la richiesta inoltrata dal Comune di Avellino, con nota del 6 giugno 1983, nonchè gli allegati atti relativi all'attuazione del programma costruttivo di edilizia residenziale del Comune stesso;

RITENUTA la necessità di assicurare il completamento delle opere iniziate;

CONSIDERATE le maggiori obbligazioni che sembrano essere state assunte dal Comune di Avellino per l'attuazione del suddetto programma;

RISERVATA la verifica dell'effettiva assunzione delle obbligazioni stesse e quanto necessario per l'accertamento delle relative responsabilità;

D E C R E T A :

E' garantita al Comune di Avellino la copertura delle spese conseguenti alle maggiori obbligazioni assunte per l'attuazione del programma costruttivo di edilizia residenziale fino al tetto massimo di lire 11.435.506.763 (undicimiliardiquattrocentotrentacinquemilionicinquecentoseimilasettecentosessantatre).

La relativa spesa farà carico sulle disponibilità di cui all'articolo 1, ottavo comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114.

Roma addì 29 luglio 1983 .

Il Ministro

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)

13

Il Ministro Segretario di Stato incaricato
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

DI CONCERTO

Con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile

- VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1982 recante il conferimento dell'incarico di Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTO : il D.P.C.M. 6 dicembre 1982 - Reg.to alla Corte dei Conti il 10 febbraio 1983 - Reg. n. 1, foglio n. 373, con il quale le funzioni di direzione e di vigilanza sul Consiglio Nazionale delle Ricerche sono delegate al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTO il d.l.lgt. del 1° marzo 1945, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche è organo dello Stato con attribuzioni in materia di attività scientifico-tecnica;
- VISTA la pronuncia del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1983, con la quale il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è stato autorizzato, di concerto con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, a costituire con proprio decreto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche un Gruppo di studio che, sulla base dell'esperienza e dei dati desumibili dall'eruzioni dell'Etna e con l'obiettivo di mantenere operante la sorveglianza su tutti i vulcani attivi, sviluppi ricerche e metodologie tali da assicurare il massimo possibile controllo dei fenomeni vulcanici;
- CONSIDERATO che le spese per lo svolgimento dei compiti del Gruppo rientrano fra quelle attinenti alle finalità istituzionali demandate dalla legge al Consiglio Nazionale delle Ricerche quale organo di consulenza dello Stato;

Su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

D E C R E T A

MODULARIO
P. 11 222

Mod 282 (ex 95)



16

Al Ministro Segretario di Stato

2.

ART. 1

È costituito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in Roma - Via Nizza, 128 - un Gruppo Nazionale per la Vulcanologia, con i seguenti compiti:

a) promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze scientifiche necessarie nel settore della difesa dalle eruzioni vulcaniche, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni precursori delle eruzioni, dei processi di genesi, evoluzione, risalita dei magmi e dei meccanismi eruttivi e alla valutazione del rischio vulcanico;

b) assicurare, quale organo delegato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e ai fini scientifici, un'adeguata copertura strumentale permanente di sorveglianza geofisica e geochimica nelle aree vulcaniche attive italiane;

c) fornire consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio vulcanico ai Ministri interessati, alle autorità regionali ed agli enti locali, con particolare riferimento ai problemi di protezione civile e di educazione delle popolazioni esposte al pericolo di eruzioni vulcaniche;

d) assicurare la gestione delle azioni di intervento scientifico in occasione di eventuali eruzioni vulcaniche a complemento e nell'ambito delle iniziative del Ministro per il coordinamento della protezione ci-

formulare proposte in merito a specifici programmi di ricerca;

mantenere i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

ART. 2

Il Gruppo agisce sulla base di programmi elaborati per obiettivi stabiliti dal Consiglio Scientifico, previsto dal successivo articolo 3, con riguardo a scelte prioritarie determinate dalle necessità nel campo della difesa dalle eruzioni vulcaniche.

Il Gruppo è costituito da unità di ricerca coordinate che possono avvalersi di operatori scientifici provenienti dalle università, dagli enti pubblici e privati di ricerca e di altri esperti della materia.

10000
422

Mod 282 (ex 95)

15

Al Ministro Segretario di Stato

3.

ART. 3

- Il Gruppo sono:
- il Consiglio scientifico;
 - la Giunta esecutiva;
 - il Presidente.

ART. 4

Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:

- a) fenomeni precursori delle eruzioni e sorveglianza dei vulcani attivi;
- b) processi di genesi, evoluzione e risalita dei magmi;
- c) meccanismi eruttivi;
- d) valutazione del rischio vulcanico e zonazione;
- e) strategie di intervento per la mitigazione degli effetti delle eruzioni vulcaniche.

ART. 5

Il Consiglio scientifico:

- a) ha la responsabilità del funzionamento scientifico del Gruppo e risponde al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) predisporre i programmi di attività del Gruppo con i relativi piani;
- c) provvede alla individuazione ed elencazione delle unità di ricerca in base alle linee di ricerca del Gruppo;
- d) predisporre annualmente una documentata relazione sull'attività del Gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività dell'anno successivo, con i relativi preventivi di spesa;
- e) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del Gruppo, e indica i criteri per la utilizzazione del personale ed il conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica e formula proposte circa la utilizzazione dei fondi, specificando la ripartizione;
- f) predisporre la dotazione per il funzionamento del Gruppo;

VILLARI
72

Mod. 282 (ex 95)

16

Il Ministro Segretario di Stato

4.

assegnazione agli organi di ricerca del C.N.R. per lo svolgimento delle specifiche attività del Gruppo;

b) contratti di ricerca da stipulare per il funzionamento delle altre attività del Gruppo.

Gli atti di cui alle lettere b), c), d), vengono trasmessi agli organi direttivi del C.N.R. ed al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 6

Il Consiglio scientifico è composto:

- 1) dal Presidente del Gruppo : Prof. Franco BARBERI
- 2) dal Direttore dell'Osservatorio Vesuviano;
- 3) dal Direttore dell'Istituto Internazionale di Vulcanologia (Catania)
- 4) dal Direttore dell'Istituto di Geochimica dei Fluidi (Palermo);
- 5) dai responsabili delle linee di ricerca del Gruppo indicate

All'art. 4:

- a) Prof. Giuseppe LUONGO
- b) Prof. Fabrizio INNOCENTI
- c) Prof. Roberto MAZZUOLI
- d) Prof. Roberto SANTACROCE
- e) Letterio VILLARI

Componente del Comitato Nazionale per le Scienze Geologiche del C.N.R.: prof. Renato FUNICIELLO;

- f) un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: Ing. Giosuè LIBERATORI
- g) un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile: Dott. Gustavo SCHIAVELLO.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Gruppo.

Le riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitate

da esperti o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'attività del Gruppo.

Una giunta esecutiva è costituita dal Presidente, dai responsabili delle linee di ricerca, e dai rappresentanti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

L. 17 MARZO 1972



Mod. 282 (ex 95)

17

Al Ministro Segretario di Stato

5.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nell'attività di coordinamento e nell'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Scientifico e riferisce sui risultati raggiunti.

Le spese relative al funzionamento degli organi del Gruppo sono a carico della dotazione di cui all'art. 5, n. 1

ART. 7

Eventuali successive sostituzioni nella composizione del Consiglio Scientifico sono disposte con atto del Presidente del C.N.R.

ART. 8

Il Consiglio Scientifico del Gruppo si riunisce di regola tre volte l'anno, e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio Scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza delle metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatte dal giorno di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il consiglio scientifico.

Una copia dei verbali definitivi, con eventuali pareri difformi di minoranza, viene trasmessa al Presidente del C.N.R.

ART. 9

- Il Presidente del Gruppo:
- a) predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio Scientifico con eventuali osservazioni e proposte;
 - b) curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Scientifico dalla Giunta esecutiva;
 - c) esercitare le competenze amministrative dei direttori dei progetti finanziati del C.N.R.;

MODULARIO
P. C. M. - 22

Mod 282 (ex 95)

18

Il Ministro Segretario di Stato

6.

1) esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 696/1979 e delle successive norme interne di attuazione del C.N.R.

Il Presidente è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui al D.P.R. n. 411/76 e successive modificazioni e non ha obbligo di residenza presso la sede del Gruppo.

ART. 10

Il Gruppo opera all'interno del C.N.R. come struttura organizzativa simile a quella dei Progetti finalizzati. Ai fini della gestione amministrativa al Gruppo si applicano le norme per la amministrazione e la contabilità di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 18/12/1979 n. 696.

ART. 11

Ove per l'espletamento dell'attività del Gruppo occorra, oltre al personale assegnato agli organi di ricerca del C.N.R. che fanno parte del Gruppo, altro personale del C.N.R., questo potrà essere messo a disposizione presso il Gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, su richiesta del Presidente.

ART. 12

Il Consiglio scientifico è tenuto a presentare annualmente al Presidente del C.N.R. una relazione sull'attività svolta.

Il Presidente del C.N.R. ne cura la trasmissione al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e a quello per il coordinamento della protezione civile con le osservazioni e valutazioni dei competenti organi del C.N.R.

ART. 13

Il Presidente del Gruppo adotta le opportune iniziative per pubblicare divulgare le conoscenze e i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche svolte dal Gruppo, e affinché essi possono essere utilizzati anche nel corso dei lavori, e salvo quanto disposto dai commi successivi, in collaborazione e dagli enti interessati.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



19

Il Ministro Segretario di Stato

7.

ART. 14

I rapporti tecnici delle singole unità di ricerca e la documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico dovranno essere conservati nell'archivio della segreteria del Gruppo.

Detto archivio sarà trasferito all'archivio del C.N.R. al cessare dell'attività del Gruppo.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di applicazione, ai fini del funzionamento del Gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 16

I compiti del Gruppo rientrano tra le finalità istituzionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, organo di consulenza dello Stato. Tutti i relativi oneri, valutati per il 1983 in non oltre lire 500 milioni, sono a carico del bilancio dell'Ente e di essi si terrà conto in sede di determinazione annuale del contributo ordinario a carico del bilancio dello Stato in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL MINISTRO

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

IL MINISTRO

INCARICATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

20

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA — N. 62 DEL 21 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio del Ministro per
il Coordinamento della Protezione Civile.

Ordinanza n. 17/83 - Compenso per lavoro straordinario al personale dei Comuni disastrati della provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1980, n. 810;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;

VISTA la richiesta del Prefetto di Avellino con la quale si rappresenta l'opportunità di prevedere un particolare trattamento economico in favore del personale dei Comuni disastrati dal terremoto del 23 novembre 1980, impegnato nella erogazione dei servizi essenziali alla popolazione;

RAVVISATA l'opportunità di consentire almeno l'erogazione del compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro;

CONSIDERATO che l'art. 14 del cennato decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810

consentiva, per tutti i Comuni terremotati, l'elevazione dei limiti annui di prestazioni straordinarie di lavoro;

CONSIDERATO, altresì, che nei Comuni dichiarati disastrati dal terremoto il personale è costretto ad effettuare prestazioni di lavoro oltre i limiti fissati dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni norma contraria;

D I S P O N E :

Il beneficio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, continua ad applicarsi, nei confronti del personale dipendente dai Comuni della provincia di Avellino colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 e considerati disastrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981.

Roma, 28 ottobre 1983

IL MINISTRO
Scotti

28 11 1983 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 326

9229

Art 2

Le sospensioni relative all'IRPEF, ILOR ed IRPEG disposte con l'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983, sono estese anche alle rate scadute al 2 settembre 1983 e non pagate.

Art 3

E' sospesa fino al 29 febbraio 1984, la riscossione delle tariffe da esigersi da parte degli uffici demografici del comune di Pozzuoli allatto del rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art 4

Sono sospesi per dodici mesi a decorrere dal 15 settembre 1983 a) i termini di pagamento per i titoli di credito con aggravio di spesa per interessi od altri oneri b) i termini di pagamento delle rate di ammortamento di mutui ipotecari e i cessi da istituti di credito a medio o lungo termine scadenti a dicembre 1983 con pagamento senza aggravio al termine dell'ultima rata di mutuo c) i termini dei pagamenti della rata di leasing d) i termini di acquisto ed installazione dei registratori di cassa, e) i termini di dichiarazione previsti da vigenti disposizioni legislative.

Art 5

Per le modalità relative alla fruizione dei benefici si applica l'art. 4 dell'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1983.

Il Ministro Scotti

(6370)

Intervenzione all'ordinanza n. 61/FPC dell'11 novembre 1983
concernente misure per la salvaguardia dei beni demaniali e di culto anche d'interesse artistico e culturale
(Ordinanza n. 66/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 12 novembre 1982 n. 829 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938,

Vista la propria ordinanza n. 61/FPC dell'11 novembre 1983 concernente misure per la salvaguardia dei beni demaniali e di culto anche d'interesse artistico e culturale,

Vista la richiesta del prefetto di Parma in data 14 novembre 1983 intesa ad ampliare la portata della cennata ordinanza fino a comprendere gli edifici di proprietà privata che rivestono interesse artistico e storico,

Ravvisata l'opportunità di rendere più agevoli ed efficaci gli interventi sul patrimonio artistico culturale danneggiato dal terremoto sismico del 9 novembre 1983,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone:

Articolo unico

Nel limiti delle somme messe a disposizione del prefetto di Parma con l'ordinanza n. 61/FPC dell'11 novembre 1983, il provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna è legittimato ad intervenire, con le modalità e per le finalità indicate nella cennata ordinanza medesima, anche negli edifici di culto ed in quelli di proprietà privata che rivestono interesse artistico e storico purché per questi ultimi sia già intervenuto decreto sostitutivo dello Stato in data non anteriore a tre anni dall'emanazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1983.

Il Ministro Scotti

(6375)

Disciplina dei rapporti tra il comune di Napoli ed i nuclei familiari colpiti dal terremoto del 1980. (Ordinanza numero 18/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187,

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Rilevato che, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, gli alloggi di Secondigliano (circa 1700), di cui alla legge n. 167 del 1962 già destinati ai vincitori dei bandi IACP 1976-77, e gli alloggi acquistati dal comune di Napoli per assegnarli, sulla base di apposita graduatoria ai senza tetto cosiddetti « storici », furono occupati da famiglie terremotate.

Considerato che la prefettura di Napoli, per motivi di ordine pubblico non ritenne opportuno far effettuare lo sgombero di tali alloggi.

Considerato inoltre che la delibera CIPE del 22 dicembre 1982 ordinando la unificazione dei bandi per assegnazione alloggi ha sottratto di fatto alla loro destinazione gli alloggi costruiti con i fondi della legge n. 25 del 1980 per gli sfrattati, le giovani coppie e gli anziani.

Considerato che, in conseguenza, sono state disattese le richieste dei senza tetto storici i quali in rapporto alla disponibilità di alloggi appositamente costruiti, sono rimasti nella condizione di senza tetto pur avendo titolo, sulla base delle graduatorie già predisposte dal comune di Napoli, ad essere immessi in possesso degli alloggi IACP ovvero di quelli acquisiti ai sensi della citata legge n. 25 del 1980.

Atteso che il comune di Napoli ha chiesto di poter consegnare le abitazioni indicate in premessa ai legittimi assegnatari, in quanto la situazione alloggiativa della città di Napoli, nonostante sia trascorso circa un triennio, non risulta migliorata, pur in presenza di assegnazione di nuovi edifici nel frattempo costruiti.

Considerato che la consegna predetta richiederebbe lo sgombero coattivo di nuclei terremotati provvisoriamente sistemati negli alloggi IACP e in quelli acquisiti ai sensi della citata legge n. 25 del 1980 e la contemporanea sistemazione dei detti nuclei in abitazioni che dovrebbero essere all'uopo requisite.

Ritenuto che tale operazione può essere evitata consentendo la permanenza dei senza tetto storici nelle case requisite in base a delega a suo tempo conferita al sindaco del comune di Napoli nei limiti del numero complessivo degli alloggi destinati ai senza tetto medesimi.

Tenuto conto che la citata compensazione si appalesa necessaria ad evitare disservizi e costi aggiuntivi di rilevante entità (sgombero coattivo, trasporto masserizie, ecc), appesantendo la struttura pubblica che opera nel particolare settore amministrativo.

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone:

Gli alloggi privati già requisiti dal sindaco del comune di Napoli e comunque, occupati da persone terremotate od assegnati ai senza tetto del comune predetto, si considerano requisiti per le esigenze della popolazione terremotata o rimasta senza tetto in conseguenza diretta o indiretta degli eventi sismici del novembre 1980.

Il comune di Napoli provvede a comunicare alla prefettura di Napoli l'elenco degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari e quelli di cui alla legge n. 25 del 1980, originariamente assegnati ai nuclei terremotati, ai fini dell'accoglienza alla gestione straordinaria dell'onere occorrente per il pagamento delle indennità dovute dal comune medesimo ai proprietari degli alloggi requisiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e affissa all'albo pretorio del comune di Napoli.

L'affissione equivale a notifica agli interessati.

Roma, addì 29 ottobre 1983.

Il Ministro Scotti

(6355)



22

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n.19

Installazione di alloggi provvisori per gli agricoltori ai fini della ripresa dell'attività in agricoltura nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874;
- VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.187;
- VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;
- VISTA la richiesta del Prefetto di Salerno di ripristinare l'ordinanza n.480 datata 20 dicembre 1981;
- VISTA la precedente ordinanza n.480 datata 20 dicembre 1981 con la quale veniva disciplinata la installazione di alloggi provvisori occorrenti per l'attuazione dei programmi di ripresa dell'attività in agricoltura;
- RILEVATA la necessità di ripristinare la validità della predetta ordinanza per ovviare ad eventuali ostacoli apposti nelle aziende agricole alle installazioni in questione;
- RAVVISATA quindi l'opportunità di aderire alla richiesta del Prefetto di Salerno;
- AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma contraria;

D I S P O N E

Sono richiamate e ripristinate tutte le disposizioni già impartite con la precedente ordinanza n.480 datata 20 dicembre 1981 in materia di installazione di alloggi provvisori sui terreni, ai fini dei programmi di ripresa in agricoltura;

La presente ordinanza facoltizza con effetto immediato le Autorità competenti all'adozione di tutte le misure, anche coattive, che si renderanno necessarie per le installazioni di che trattasi.

Roma, addì 31 ottobre 1983

IL Ministro

F.fo SCOTTI



PER COPIA CONFORME

23

9228

28-11-1983 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 326

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni relative alla cessazione della gestione stralcio
(Ordinanza n. 20/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Considerato che, entro la data del 31 dicembre 1983, devono essere portati a compimento gli iter amministrativi relativi a tutti i provvedimenti assunti dal commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e comportanti impegni di spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Ravvisata l'opportunità di accelerare, nei limiti del possibile, le procedure preordinate per completare le iniziative avviate nella emergenza;

Constatato che sono state emanate diverse ordinanze che, in pratica, consentono, nell'ambito dei programmi approntati, di portare a termine iniziative a suo tempo avviate anche assumendo nuovi impegni;

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 1983 la gestione stralcio cessa ogni attività,

Ravvisata l'opportunità di evitare assunzioni di nuovi impegni che invero possono prolungare la gestione stralcio oltre il termine massimo stabilito dalla citata legge 11 aprile 1983, n. 114;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

A decorrere dalla data della presente ordinanza è fatto assoluto divieto ai delegati per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa.

I delegati stessi possono attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso soltanto se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti.

Può, tuttavia, proseguire fino al 31 dicembre 1983 l'attuazione di impegni e pagamenti relativi al ricovero della popolazione in alberghi e case requisite al personale in servizio e al completamento del programma di edilizia residenziale di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le ordinanze che consentono, nell'ambito di programmi approntati, di assumere nuovi impegni sono revocate.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente ordinanza, e comunque non oltre il 25 novembre 1983, i delegati devono trasmettere la situazione contabile dei fondi a ciascuno di essi assegnati, ponendo in rilievo gli impegni annullati per effetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6366)

Riattazione di edifici pubblici e destinati ad uso pubblico facenti parte del patrimonio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 21/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata con la quale, tra l'altro, i comuni sono stati facultati ad eseguire i lavori di riattazione agli edifici pubblici ed adibiti a servizi pubblici;

Considerato che, in attuazione della norma predetta, il comune di Napoli ha eseguito lavori di riattazione agli edifici suindicati, ivi compresi gli edifici di culto;

Vista la nota n. 3033 del 31 marzo 1983, con la quale il comune di Napoli ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il programma d'intervento realizzato;

Ravvisata l'opportunità di definire, nel più breve tempo possibile, l'esame tecnico amministrativo e contabile del predetto programma d'intervento;

Constatato che il locale provveditorato alle opere pubbliche per la Campania si è dichiarato disponibile ad eseguire, limitatamente alla città di Napoli, l'incombenza suindicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania provvede all'esame tecnico amministrativo dei lavori di cui trattasi.

2) Il provveditorato predetto esamina gli atti relativi ai lavori di riattazione e ripristino, appone il visto di congruità dei prezzi e determina l'ammontare del contributo per gli interventi.

3) Il comune di Napoli è tenuto a trasmettere gli atti amministrativo contabili al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per le incombenze indicate al punto 2).

4) La prefettura di Napoli può attribuire per l'esecuzione dei lavori anticipazioni al comune della predetta città nella sola ipotesi che la richiesta relativa sia preventivamente munita del parere favorevole del suindicato provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

Il comune di Napoli è tenuto a presentare documentato rendiconto a norma delle vigenti disposizioni alla prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6367)

Integrazione dell'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983 concernente sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza n. 56/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983;

Ravvisata la necessità di integrare talune sospensioni di termini previste dalla citata ordinanza per venire incontro ad imprescindibili esigenze dei settori produttivi gravemente danneggiati dall'evento bradisismico;

Viste le pressanti richieste delle associazioni di categoria; Acquisito nella riunione del 12 settembre 1983 l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le sospensioni dei termini di cui all'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983 e quelle disposte con la presente ordinanza hanno effetto anche nei confronti dei soggetti operanti nel comune di Pozzuoli, ancorché non residenti nel comune stesso.



24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifiche alla ordinanza n.158/81 riguardante i lavori di somma urgenza.

ORDINANZA N. 22 17, 783 scott

-VISTO il D.L. 26.11.1980, n.776, convertito, con modificazioni nella legge 22.12.1980, n.874;

-VISTO il D.L. 27.2.1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29.4.1982, n.187;

-VISTA la legge 11.4.1983, n.114;

-VISTA la propria ordinanza n.158 del 15.3.1981 che assoggetta alla verifica dei Gruppi Tecnici Erariali i lavori di somma urgenza eseguiti dai Comuni dell'area terremotata;

-VISTA la successiva ordinanza n.168 del 23.3.1981 riguardante la costituzione di Commissioni Tecniche per l'esame dei lavori di somma urgenza ancora necessari e in particolare nel settore delle demolizioni;

-VISTA l'ordinanza n.214 del 18.4.1981 che detta le modalità per la concessione di anticipazioni pari al 50% dell'ammontare complessivo del costo dei lavori di somma urgenza comunque effettuati, con o senza delega, o in via di esecuzione;

-CONSIDERATO che, a distanza di circa 3 anni, i Gruppi Tecnici Erariali hanno provveduto ad esaminare sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile un rilevantissimo numero di interventi;

-RITENUTO l'opportunità di definire, nel più breve tempo possibile, le pendenze ancora in essere che, peraltro, potrebbero comportare anche la maturazione di oneri accessori (interessi moratori) a carico dell'erario;

-RITENUTO che il locale Provveditorato alle CO.PP. per la Campania si è dichiarato disponibile, limitatamente alla città di Napoli, alle incombenze di pertinenza dei Gruppi Tecnici Erariali nella materia di cui trattasi;

-AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 2 -

D I S P O N E

Articolo unico

A parziale modifica dell'ordinanza n.158 del 15.3.1981, il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, limitata mente al Comune di Napoli, provvede all'esame tecnico amministrativo ed a quello della congruità dei prezzi dei lavori di somma urgenza comunque effettuati, in dipendenza dei noti eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, in sostituzione dei "Gruppi Tecnici Erariali".

Il Provveditorato predetto esamina gli atti relativi ai lavori di somma urgenza, appone il visto di ammissibilità dell'intervento e di congruità dei prezzi, determinando l'ammontare del contributo da liquidare al Comune di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Roma, lì 17 novembre 1983



PER COPIA CONFORME

Ruffo

IL MINISTRO

F. Scotti

F. Scotti

Presidenza del Consiglio dei Ministri 26

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORD.N. 23

Modifiche all'ordinanza n. 48/82 riguardante
la riattazione degli edifici scolastici.

IL MINISTRO

VISTO il D.L. 26.11.1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.1980, n.874;

VISTO il D.L. 27.2.1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29.4.1982, n.187;

VISTO la legge 11.4.1983, n.114;

VISTA la propria ordinanza n.48 del 14.6.1982, che ha previsto le modalità per la determinazione del contributo da erogare per la riattazione degli edifici scolastici danneggiati dai noti eventi sismici e che attribuisce ai Gruppi Tecnici Erariali le verifiche tecnico-contabili;

RAVVISATA l'opportunità di definire, nel più breve tempo possibile, le pendenze ancora in essere e, peraltro, potrebbero, anche comportare la maturazione di oneri accessori (interessi moratori) a carico dell'erario;

RITENUTO che il locale Provveditorato alle OO.PP. per la Campania si è dichiarato disponibile, limitatamente alla Città di Napoli, ad espletare le incombenze di pertinenza dei Gruppi Tecnici Erariali nella materia di cui trattasi;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Articolo unico

A parziale modifica dell'ordinanza n.48 del 14.6.1982 citata in epigrafe, il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania provvede, limitatamente al Comune di Napoli, all'esame tecnico-amministrativo dei lavori di riattazione degli edifici scolastici eseguiti in dipendenza dei noti eventi sismici e per i quali è stato a suo tempo autorizzato il relativo finanziamento.

Il Provveditorato predetto esamina agli atti relativi ai lavori di riattazione, appone il visto di congruità dei prezzi e determina l'ammontare del contributo da liquidare al Comune di Napoli per ogni intervento.-

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Roma, 17 novembre 1983



PER COPIA CONFORME

IL MINISTRO

F. SCOTTI

28-11-1983 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 326

9231

All'art. 2:

al secondo comma dopo le parole «dell'ufficiale tecnico erariale» sono aggiunte le seguenti «competente per territorio».

All'art. 3:

dopo il primo comma sono aggiunte le seguenti parole «il contratto suindicato è esente da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali».

Non è soggetto ad approvazione, né a registrazione della Corte dei conti, essendo stipulato in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato»

All'art. 4:

dopo le parole «dalla data di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «Farà loro carico a decorrere dalla data di consegna il pagamento degli oneri accessori nella misura prevista dalla citata legge n. 392/78».

E' inoltre aggiunto il seguente comma:

«L'assegnazione degli alloggi, che può avvenire anche durante la fase diretta al loro acquisto, è disposta dal "Comitato coordinamento assegnazione alloggi" istituito dal comune di Pozzuoli, presieduto dall'assessore delegato alla protezione civile. Le riunioni del comitato suddetto sono valide purché alle sedute partecipino almeno tre membri oltre al presidente».

All'art. 5:

sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 5 della ordinanza n. 20 del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6374)

**Modificazioni all'ordinanza n. 58/82
concernente la materia dei collaudi. (Ordinanza n. 24/83)**

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista la propria ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 che ha disciplinato la materia dei collaudi;

Considerato che sono pervenute da più parti proteste di collaudatori che contestano talune norme previste dalla citata ordinanza che contrastano con le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di rivedere talune norme dell'ordinanza predette che consentono l'espletamento delle operazioni di collaudo con maggiore impegno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Per i collaudi, ove per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'acquisto e messa in opera dei prefabbricati leggeri riguardanti l'intero importo della concessione stipulata con il comune fossero stati redatti più di tre contratti, l'aliquota da applicarsi è quella prevista dall'ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 commisurata, però, all'importo di ogni singolo atto.

Il rimborso spese previsto dalla lettera e) dell'art. 17 della citata ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 è determinato in ogni caso, nella misura del 50% dell'importo lordo di tariffa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6368)

**Completamento del programma di riattazione degli edifici
scolastici del comune di Napoli. (Ordinanza n. 26/83)**

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Considerato che numerosi edifici scolastici, a causa dei noti eventi sismici sono stati occupati dai nuclei familiari rimasti senz'atetto;

Tenuto conto che per la progressiva sistemazione dei nuclei predetti, sono risultati disponibili numerosi edifici per i quali occorre provvedere senza indugio ai lavori di ripristino e completamento occorrenti per renderli agibili e funzionali;

Vista la nota n. 47 del 10 settembre 1983, con la quale il comune di Napoli ha proposto un ulteriore programma di completamento e ripristino degli edifici scolastici;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta come sopra formulata per un importo complessivo di lire 10 miliardi;

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Articolo unico

E' approvato il programma di riattazione proposto dal comune di Napoli con la nota citata in epigrafe riguardante il completamento ed il ripristino di un ulteriore gruppo di edifici scolastici danneggiati dal sisma del novembre 1980 e dall'occupazione da parte di nuclei familiari terremotati per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, provvede all'esame tecnico amministrativo dei lavori di cui trattasi.

Il provveditorato predetto esamina gli atti relativi ai lavori di riattazione e ripristino, appone il visto di congruità dei prezzi e determina l'ammontare del contributo da liquidare al comune di Napoli per ogni intervento.

La prefettura di Napoli può attribuire per l'esecuzione dei lavori anticipazioni al comune della predetta città nella sola ipotesi che la richiesta relativa sia preventivamente munita del parere favorevole del suindicato provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

Il comune di Napoli è tenuto a presentare documentato rendiconto a norma delle disposizioni vigenti alla prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6369)

**Delega al sindaco di Parma per il reperimento di alloggi
liberi da assegnare al senza tetto per effetto del sisma
del 9 novembre 1983. (Ordinanza n. 59/FPC).**

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che a seguito del sisma del 9 novembre 1983 molti nuclei familiari sono stati costretti a lasciare la propria abitazione;

Ravvisata l'urgente necessità di ricercare idonee soluzioni provvisorie che non siano il ricovero in alloggi precari quali tende, roulotte e containers;

Vista la richiesta del prefetto di Parma;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I proprietari che hanno alloggi liberi possono segnalare la disponibilità relativa al sindaco di Parma per la successiva assegnazione ai nuclei familiari sgomberati dalle loro abitazioni.

28

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**Disciplina degli interventi aggiuntivi di
edilizia residenziale. (Ordinanza n. 25/83)**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza n. 9/83 del 15 giugno 1983, con la quale è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli;

Vista l'ordinanza n. 15/83 del 14 luglio 1983, con la quale è stata disposta la sospensione della citata ordinanza n. 9/83 del 15 giugno 1983 e autorizzata la realizzazione di programmi straordinari di edilizia residenziale nelle zone interne, accantonandosi, a tal fine, la somma di lire 60 miliardi sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980;

Viste le proprie ordinanze n. 14 e n. 55 rispettivamente in data 24 settembre e 9 novembre 1983, con le quali è stato avviato il programma per la sistemazione definitiva degli alloggiati nei campi containers della mostra d'oltremare di Napoli, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 829 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 938 del 1982, come integrato con la legge n. 114 del 1983;

Considerato che permangono le urgenti necessità di effettuare gli interventi di cui al programma gruppo B dell'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del commissario per le zone terremotate;

Viste le reiterate richieste dei comuni che hanno redatto il programma costruttivo dirette ad ottenere il relativo funzionamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'ufficio speciale per l'edilizia residenziale è autorizzato a dare esecuzione all'ordinanza n. 15/83 del 14 luglio 1983 al cui art. 3 sono aggiunti i seguenti commi, in deroga a quanto previsto nell'ordinanza n. 9/83 del 14 luglio 1983:

I comuni provvedono ad approvare i progetti, predisposti dal concessionario, di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione. Trascorso inutilmente tale termine, i progetti s'intendono approvati. I comuni provvedono, altresì, a nominare il direttore dei lavori ed a designare tre membri delle commissioni di collaudo.

I lavori sono aggiudicati a imprese o consorzi di imprese che dimostrino di possedere la loro organizzazione nelle province in cui si eseguono i lavori stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6581)

G. U. N. 337 9-12-1983

Ordinanza n.27/83



29

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

PREMESSO che:

- il Commissario Straordinario per le zone terremotate ha assegnato al Comune di Napoli la somma di lire 311.940 milioni per la riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, di cui all'art. 3 - lett. "d" ed "e" - della legge 22.12.1980, n.874 ed ha rimesso, con nota n.16791 del 9 agosto 1981, alla valutazione dello stesso Comune la determinazione della somma occorrente per la riattazione di ufficio;
- con nota numero 10899 del 24 settembre 1981 il Comune di Napoli ha comunicato la ripartizione effettuata della suindicata somma di lire 311.940 milioni, dichiarando di aver riservato per la riattazione d'ufficio la somma di £. 51.940 milioni;
- il Commissario straordinario, con nota n.21389/1-19/1 del 20.10.1981, ha precisato al Comune di Napoli che la somma di £. 51.940 milioni, destinata dallo stesso Comune alla riattazione d'ufficio, non sarebbe stata incrementata da ulteriori fondi commissariali;
- con la suddetta nota, in relazione al limite di spesa suindicato, il Comune di Napoli veniva invitato ad accantonare i fondi necessari per fronteggiare le spese di progettazione, le altre competenze professionali, le spese per revisione prezzi ed il fabbisogno per eventuali perizie di variante e/o suppletive;



30

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 2 -

VISTA l'ordinanza commissariale n.413 del 14.10.1981, con la quale sono state emanate le norme per l'attuazione del programma di lavoro d'ufficio, predisposto dal Comune di Napoli per la riattazione ed il recupero abitativo di edifici danneggiati dal sisma;

ATTESO che, in fase di applicazione della suddetta ordinanza 413/81, sono emerse alcune difficoltà interpretative;

CONSIDERATO che con nota n.82/11205/1.19 del 13 novembre 1982 sono state diramate ulteriori direttive;

VISTA la richiesta di chiarimenti formulata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, con nota n.4026/1567 del 10.12.1982, relativa alla presentazione della parcella del professionista progettista e della relativa fattura;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, è stato, altresì, richiamato l'accordo sottoscritto dagli Ordini Professionali e dal Comune di Napoli, in data 26 settembre 1981, per il riconoscimento ai direttori dei lavori del 20% del compenso per la sorveglianza e del rimanente 80% ai collaboratori;

VISTA la nota n.4159 del 13 dicembre 1983, con la quale l'Associazione dei costruttori edili di Napoli e Provincia ha proposto, tra l'altro, di liquidare le spese tecniche, relative agli obblighi contrattuali sottoscritti con l'atto di sottomissione e successivo contratto, a presenta-



31

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 3 -

zione di fatture da parte delle imprese, calcolando l'aliquota sullo importo risultante dall'atto di sottoscrizione di ogni contratto.-

RAVVISATA la necessità di integrare la predetta ordinanza n.413 del 14 ottobre 1981 al fine di disciplinare la materia relativa ai compensi professionali da corrispondere ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaboratori;

VISTA la legge 11.4.1983, n.114 che ha disposto la proroga della Gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con i poteri e le modalità previste dal decreto legge 27.2.1982, n.57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n.187;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

D I S P O N E

a) - Progettazione

I compensi per la progettazione degli interventi in oggetto saranno valutati in base alla vigente Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti con la riduzione del 25% in considerazione del particolare rilievo sociale degli interventi e con la maggiorazione del 25% per incarico parziale.-



32

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 4 -

Tali compensi sono comprensivi del rimborso spese e, nel caso che l'in carico fosse stato svolto da più professionisti, l'onorario sarà corrisposto una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.-

Il compenso sarà percentualmente riferito all'importo globale di ogni programma affidato ad un'unica impresa o consorzio di imprese.-

Ai fini del pagamento dei compensi le imprese concessionarie dovranno esibire le fatture dei professionisti che hanno svolto gli incarichi di progettazione per conto delle stesse imprese o dei consorzi di imprese appaltatrici dei lavori.-

b) - Direzione lavori

I compensi per la direzione dei lavori degli interventi predetti saranno anch'essi valutati sulla base della vigente Tariffa professionale degli Ingegneri e degli Architetti con la riduzione del 25%, in considerazione del particolare rilievo sociale degli interventi e con la maggiorazione del 25% per incarico parziale.-

I compensi suddetti saranno riferiti percentualmente all'importo dello intero comparto affidato ad un'unica impresa o consorzio di imprese e saranno comprensivi del rimborso spese.-

La contabilità e la sorveglianza dei lavori saranno compensate in conformità di quanto previsto dagli artt. 17 e 23 della vigente Tariffa Professionale, con le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra.-



33

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 5 -

Qualora al Direttore dei lavori siano affiancati uno o due assistenti specificatamente addetti alla contabilità e sorveglianza dei lavori, il compenso per la sorveglianza sarà così ripartito:

a) nel caso di due assistenti:

il 20% al Direttore dei lavori

l'80% ripartito in parti uguali tra i due assistenti.-

b) nel caso di un assistente:

il 40% al Direttore dei lavori

il 60% all'Assistente.-

Nel caso che, per la mancata nomina degli assistenti, il Direttore dei lavori abbia svolto direttamente le mansioni di sorveglianza dei lavori egli percepirà, ai sensi del precitato art.17 della Tariffa Professionale, l'intero compenso previsto per la sorveglianza.-

Il compenso per la contabilità dei lavori, anch'esso riferito all'importo globale del programma, andrà attribuito al professionista che avrà tenuto la contabilità dei lavori.-

Pertanto, nel caso di uno o due assistenti il compenso suddetto, andrà attribuito a colui che avrà redatto effettivamente la contabilità.-

Ai fini di eventuali ripartizioni parziali tra due assistenti il compenso stesso, sarà suddiviso in parti proporzionali all'importo delle singole contabilità redatte.-



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

34

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 6 -

Nel caso che, per mancanza di assistenti, il Direttore dei lavori avrà redatto direttamente la contabilità, egli percepirà per intero il relativo compenso.-


Per la corresponsione dei compensi i direttori dei lavori dovranno presentare la fattura delle loro competenze.-

Gli assistenti dovranno presentare fattura delle loro spettanze che dovrà essere preventivamente corredata dall'attestazione sottoscritta dal Direttore dei lavori convalidante l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la conformità dei compensi alle norme sopracitate.-

Tali loro prestazioni, come quelle dei direttori dei lavori, sono e debbono essere considerate, ad ogni effetto, prestazioni di lavoro autonomo.-

Tutte le prestazioni di cui alla presente ordinanza non sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art.5 della legge 22 dicembre 1980 n.875 che, convertita con modificazioni, il decreto legge 5 dicembre 1980, n.799, modificato ed integrato con la legge 30 marzo 1981 n.104 e ulteriormente modificato dal D.L. 7 novembre 1983, n.623.-

Napoli, 22 novembre 1983.-



IL MINISTRO

F. Scotti
F. Scotti

PER COPIA CONFORME

Rul

MODELLO N. 2
P.C.M. - 198

35

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 28

Compenso per lavoro straordinario al personale dei Comuni disastrati della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n.810;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347;

VISTA la richiesta della Prefettura di Potenza con la quale si rappresenta la opportunità di prevedere un particolare trattamento economico in favore del personale dei Comuni colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 impegnato nella erogazione dei servizi essenziali alla popolazione;

RAVVISATA l'opportunità di consentire la erogazione del compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro;

CONSIDERATO che l'art.14 del cennato decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n.810 consentiva, per tutti i Comuni terremotati, l'elevazione dei limiti annui di prestazioni straordinarie di lavoro;


CONSIDERATO, altresì, che nei Comuni dichiarati disastrati dal terremoto il personale è costretto ad effettuare prestazioni di lavoro oltre i limiti fissati dall'art.29 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni norma contraria;

D I S P O N E

Il beneficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n.810 continua ad applicarsi nei confronti del personale dipendente dai Comuni della provincia di Potenza colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 e considerati disastrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 9 maggio 1981.

Roma, addì 24 novembre 1983



PER COPIA CONFORME

Il Ministro

F. Jo SCOTTI

MODULARIO

S. M. 198



403 251

36

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Disciplina in sanatoria della movimentazione di alloggi provvisori.

Prot. 132148/1.29/F-AV

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n. 874,

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982 n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1981 n. 187;

VISTA la propria ordinanza n. 33 dell'8 maggio 1982, con la quale i Prefetti delle province i cui Comuni sono stati interessati all'opera di reinserimento, sono stati autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari delle zone rurali che hanno avuto la propria abitazione distrutta o parzialmente danneggiata dal sisma del 23 novembre 1980, alloggi provvisori di tipo monoblocco, da reperire nell'area sinistrata o nelle zone del Friuli e della Valnerina;

CONSIDERATO che nell'ambito della provincia di Avellino, è stato provveduto ad assegnare i containers suddetti sia per far fronte alle esigenze abitative dei nuclei familiari già residenti in zone urbane ed in atto alloggiati in albergo, ovvero dei nuclei familiari i cui alloggi provvisori erano stati distrutti a seguito di incendio o altre calamità, sia per soddisfare le esigenze di ripresa dei servizi sociali,

RITEVUTO di dover autorizzare in via di sanatoria la movimentazione ed assegnazione dei containers sopraddetti,

VISTA la legge 11 aprile 1980 n. 114,



MOD 251

37

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Il Prefetto della Provincia di Avellino è autorizzato, in via di sanatoria con le modalità e i criteri fissati con ordinanza n. 33 dell'8 maggio 1982, a movimentare ed assegnare gli alloggi provvisori di tipo monoblocco reperibili nell'area terremotata, nel Friuli e nella Valnerina ai nuclei familiari terremotati rimasti senza tetto anche se residenti in zona urbana, nonché per soddisfare le esigenze di ripresa dei servizi sociali (scuole, circoli, etc.).

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza il Prefetto di Avellino provvede con le disponibilità del fondo, posto a sua disposizione, di cui all'art. 2 del decreto legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874.

Roma, 30 NOV. 1983

IL MINISTRO



MOD 251

38

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIADisciplina delle demolizioni relative a immobili già colpiti dal terremoto
del 21 agosto 1962.

Prot. 13249/1-15/AV

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che con ordinanza n. 461 del 16 dicembre 1981, il Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata ha disposto che a proposito dei dubbi insorti circa la possibilità di porre a carico dei fondi commissariali le spese per demolizioni di fabbricati la cui esigenza derivi solo parzialmente dal fenomeno sismico, si debba fare riferimento soltanto alla causa determinante del pericolo derivante dalla parte di edificio o dall'edificio demolendo per la tutela della pubblica incolumità"

CONSIDERATO che in alcuni Comuni della provincia di Avellino già interessati dal sisma dell'agosto 1962, si è reso necessario procedere alla demolizione di fabbricati le cui condizioni di pericolosità sono state ritenute dalle Commissioni Tecniche di cui alla ordinanza n. 168/981 solo parzialmente connesse al terremoto del 23 novembre 1980, in quanto gli stessi erano già stati danneggiati dal sisma del 1962;

RITENUTO che la spesa per la demolizione di detti edifici possa essere ammessa al finanziamento a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 874, anche se gli stessi erano stati oggetto, a suo tempo, di ordinanza di sgombero, a condizione che i proprietari non abbiano beneficiato del contributo previsto dalla legge 15 ottobre 1962 n. 1431 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTA la legge 11 aprile 1983 n. 114,

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,



MOD. 251

39

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

D I S P O N E

E' assunto, a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'onere valutato in circa 30 milioni, per le demolizioni, effettuate ai sensi delle disposizioni emanate in materia dal Commissario Straordinario del Governo, di edifici o parti di edifici già interessati dal terremoto dell'agosto 1962 e nuovamente danneggiati da quello del 23 novembre 1980, a condizione che i Comuni documentino, con apposita certificazione, che gli stessi, prima del 23 novembre 1980, non costituivano pericolo per la pubblica incolumità e che i proprietari non hanno usufruito del contributo previsto dalla legge n. 1431/1962 e successive modifiche ed integrazioni per la loro demolizione.

Il Prefetto della provincia di Avellino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 30 NOV 1983

IL MINISTRO

LARIO
4 198

MOD 251

40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Disciplina in sanatoria del ricovero di minori terremotati

Prot. 13250/Ass/6

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO che a seguito dei movimenti tellurici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 numerosi alloggi dei Comuni delle Province terremotate sono andati distrutti ovvero sono divenuti inagibili e pertanto sgomberati dagli occupanti;

RILEVATO che alcune amministrazioni comunali ed, in taluni casi, i funzionari operanti presso i Centri Operativi Provinciali e di Settore hanno disposto, anche informalmente, l'avvio di minori appartenenti a famiglie sinistrate presso Enti ed Istituti al fine di sottrarli alle inclemenze della stagione invernale ed ai disagi di ogni genere derivanti dalla precarietà della prima sistemazione alloggiativa;

RITENUTA l'opportunità di individuare le condizioni necessarie ai fini della assunzione del relativo onere a carico dei fondi di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e della conseguente liquidazione della spesa a cura dei Prefetti delle Province terremotate;

VISTA la legge 29 aprile 1982 n. 187 nonché la legge 11 aprile 1983 n. 114;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto legge 26 novembre 1980 n. 776 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874, posto a sua disposizione, il Prefetto di Avellino è incaricato di provvedere al-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

la liquidazione della spesa di ricovero dei minori terremotati avviati anche senza formale provvedimento presso Istituti od Enti per il periodo strettamente necessario e comunque non oltre la data di riattazione delle abitazioni dagli stessi occupate all'epoca del sisma, ovvero sino alla data di assegnazione di alloggio prefabbricato al nucleo familiare di appartenenza dei singoli minori;

Il Prefetto a tal fine provvede ad acquisire:

- 1) parere dell'UTE della Provincia, in cui è sito l'Ente od Istituto che ha accolto i minori, circa la congruità della retta giornaliera di ricovero;
- 2) attestazione del sindaco del Comune di residenza alla data del 23 novembre 1980 del nucleo familiare del minore da cui risulti:
 - a) che l'abitazione occupata dal minore alla data del 23 novembre 1980 è di divenuta inagibile a causa del sisma e pertanto evacuata;
 - b) la data di eventuale riattazione dell'abitazione stessa;
 - c) la data di eventuale assegnazione di prefabbricato al nucleo familiare del minore;
 - d) il periodo di ricovero del minore presso l'Ente od Istituto;
 - e) che la spesa di ricovero non è stata assunta da altro Ente pubblico.

Roma, 30 NOV. 1983

IL MINISTRO



42

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Disciplina in sanatoria dell'uso di apparecchi telefonici.

Prot. 13251/1-19/1/AV

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

RILEVATO che sin dai primi giorni della gravissima emergenza determinata dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 nell'ambito dei comuni maggiormente colpiti per iniziativa di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, Associazioni nazionali ed estere ed altri organismi sono state allestite vere strutture con il compito di assistere e soccorrere le popolazioni sinistrate;

Che per il più efficace espletamento della opera di soccorso dette strutture hanno avuto necessità di dotarsi di apparecchi telefonici;

Che parimenti per assicurare le più elementari esigenze di collegamento tra i membri delle famiglie sinistrate molti dei quali allontanatisi per reperire una prima sistemazione alloggiativa ovvero per assistere propri congiunti ricoverati, a seguito delle ferite riportate nei crolli, in ospedali di altre province, i funzionari responsabili dei centri operativi di settore hanno disposto la installazione di un limitato numero di apparecchi telefonici a servizio dei cittadini rimasti nei centri abitati colpiti;

CONSIDERATO che ai fini della liquidazione della spesa occorsa per la utilizzazione e funzionamento di detti apparecchi, si rende opportuno formalizzare l'assunzione dell'onere relativo a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n.874;

RITENUTO di dover delegare i Prefetti delle Province terremotate a provvedere alla liquidazione della spesa in questione;

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n.874;

VISTA la legge 11 aprile 1983 n. 114;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

L'onere derivante dall'istallazione ed uso degli apparecchi telefonici presso i campi base, centri operativi e strutture in genere allestiti nel territorio della Provincia di Avellino colpita dal sisma del 23 novembre 1980 dalle Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, Associazioni nazionali ed estere per il soccorso alle popolazioni terremotate nella fase della prima emergenza è assunto a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I Prefetti delle Province terremotate sono delegati alla liquidazione delle spese relative su presentazione da parte della S.I.P. degli estratti conto e relative fatture da cui risulterà l'Ente od Ufficio che ha richiesto la istallazione di ciascun apparecchio telefonico ed il periodo di utilizzazione relativo.

Roma, 30 NOV 1983

IL MINISTRO



55

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Disciplina in sanatoria relativa alla copertura precaria di fabbricati crollati.

Prot. 13252/1-15/AV

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 23 novembre e del 14 febbraio 1981 sono state realizzate, dopo la revoca della delega commissariale ad eseguire gli interventi di somma urgenza, coperture provvisorie delle parti residue di fabbricati parzialmente crollati o demoliti per la tutela della pubblica incolumità, senza il preventivo parere delle Commissioni Tecniche di cui all'ordinanza n. 168/1981,

CONSIDERATO che l'esecuzione di detti lavori, anche in tempi successivi alla demolizione, è stata determinata dall'esigenza di salvaguardare il patrimonio edilizio residuo oltre che al fine di permettere l'immediata utilizzazione delle parti di edifici non crollate o non demolite per il ricovero abitativo delle popolazioni terremotate ed ha, pertanto, consentito

il conseguimento di notevoli economie nella generale gestione dei fondi commissariali, ovviando, in molti casi, alla necessità di provvedere alla fornitura di un maggior numero di prefabbricati e containers;

RITENUTO che le spese relative alle predette opere di copertura a carattere provvisorio debbono essere ammesse al finanziamento a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n.874,

VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114,

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,



45

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

DISPONE

Sono assunte, a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, le spese, valutate in circa 30 milioni di lire, occorse per la realizzazione di coperture precarie delle parti residue di fabbricati parzialmente crollati o demoliti, a condizione che i lavori siano stati eseguiti nel rispetto della normativa di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni e che le opere realizzate costituiscano il minimo indispensabile per l'utilizzazione e la conservazione di parti non crollate di edifici e il loro importo sia in stretta correlazione con la provvisorietà dell'intervento

Per quanto riguarda la verifica tecnica ed amministrativa e per l'accrescimento delle spese ammissibili ai Comuni si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 del Commissario Straordinario, per le zone Terremotate e le successive disposizioni integrative e modificative del predetto Commissario e del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Roma, 30 NOV. 1983

IL MINISTRO



46

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Disciplina in sanatoria delle occupazioni temporanee di fabbricati.

Prot. 13253/RE/AV

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la propria ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982 con la quale, agli artt. 6 e 7 è stata disciplinata la procedura per il pagamento dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza "sine titolo" delle aree destinate, in particolare, all'installazione di campi base, di ospedali da campo, di tendopoli, di roulottopoli, nonché alla discarica di materiale di risulta dei fabbricati danneggiati;

CONSIDERATO che sono stati occupati, senza la precostituzione di un titolo formale anche fabbricati per esigenze di soccorso ed assistenza alla popolazione terremotata;

RITENUTO che tale fattispecie sia assimilabile a quella disciplinata con i citati articoli 6 e 7 dell'ordinanza n.49/82 e che l'onere per il pagamento dell'indennità di occupazione dei suddetti immobili e per il risarcimento dei danni agli stessi arrecati debba far carico al fondo di cui all'art.2 del decreto legge n.776/80;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 convertito nella legge 22 dicembre 1980 n.874;

VISTI il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito nella legge 29 aprile 1982 n.187 e la legge 11 aprile 1983, n.114;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

D I S P O N E

Art. 1

E' conferita al Prefetto di Avellino la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le occupazioni temporanee d'urgenza "sine titolo" di fabbricati occorsi per esigenze di soccorso ed assistenza alla popolazione terremotata.

Il Prefetto esperiti gli opportuni accertamenti provvede al pagamento agli aventi diritto dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a tali fabbricati dagli occupanti previa determinazione da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale mediante adozione di formale provvedimento di riconoscimento del debito, nei casi in cui esista un'effettiva documentata richiesta degli interessati.

L'indennità di occupazione sarà calcolata a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392 per i Comuni e per gli immobili per cui la predetta legge è applicabile ed in base al canone corrente di mercato negli altri casi.

I danni saranno valutati in base a perizia giurata prodotta dagli aventi diritto con, in calce, espressa dichiarazione che i danni ivi quantificati non sono preesistenti all'occupazione del fabbricato per le esigenze di soccorso ed assistenza alla popolazione terremotata, ma sono stati causati esclusivamente dalla occupazione medesima.

I provvedimenti di riconoscimento di debito di cui alla presente ordinanza e quelli di cui all'art.7 dell'ordinanza n.49 del 14 giugno 1982 non sono soggetti a registrazione presso l'Ufficio del Registro.

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza il Prefetto di Avellino provvede con le disponibilità del fondo, posto a sua disposizione, di cui all'art.2 del decreto legge 26 novembre 1980 n.776, con articolo con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.374

Roma, 30 GIU 1983



48

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot.n.13276/R.E./A.V.

Comune di Avellino. Requisizione alloggi di proprietà FIMOR s.n.c. per sistemazione terremotati senza tetto.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTA l'ordinanza in data 2.12.1980 con la quale il Sindaco di Avellino, al fine di dare sistemazione ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del sisma del 23.11.1980 ha disposto la requisizione dell'edificio sito in Avellino alla via Degli Imbimbo, di proprietà della Società FIMOR s.n.c.;
- VISTE le successive ordinanze sindacali in data 29.6.1981, 30.12.1981, 26.6.1982, 28.2.1983 e 16.6.1983 con le quali è stata prorogata fino al 31.12.1983 la requisizione di n.13 appartamenti di proprietà della suddetta società non avendo il Comune altra possibilità di dare sistemazione sia pure in linea provvisoria ai nuclei familiari occupanti;
- VISTA la sentenza n.298/83 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Sezione di Salerno ha annullato il provvedimento sindacale in data 26.6.1982, n.27922 di proroga della requisizione fino al 31.12.1982, sentenza appellata dal Comune con ricorso al Consiglio di Stato notificato il 30.9.1983;
- VISTA l'ordinanza n.103/83 del medesimo Tribunale con la quale è stata accolta la domanda prodotta dalla FIMOR s.n.c. di sospensione dell'ordinanza sindacale n.25617 in data 16.6.1983 di proroga della requisizione dall'1.7.1983 al 31.12.1983;
- VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n.353/83 con cui è stato rigettato l'appello proposto dal Comune di Avellino per l'annullamento della suddetta ordinanza del T.A.R. n.103/83;
- VISTA l'ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile pro-tempore incaricato della Gestione Stralcio delle attività del Commissario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, n.12/83 con la quale è stato disposto che le requisizioni protrattesi oltre la data del 31.12.1982 conservano efficacia fino al 31.12.1983;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

CONSIDERATO che il Comune di Avellino, come rappresentato dal Sindaco con nota n.50659 in data 28.11.1983, non ha alcuna possibilità di sistemare provvisoriamente le tredici famiglie terremotate senza tetto e che, pertanto, si rende necessario ed indispensabile l'ulteriore permanenza negli alloggi di proprietà FIMOR s.n.c. dei nuclei familiari di cui trattasi, continuando a sussistere nei beneficiari i presupposti specifici previsti dall'ordinanza n.41 del 2.6.1982;

VISTO il D.L. 26.11.1980^{n. 776} convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.1980 n.874;

VISTO il D.L. 27.2.1980 n.57, convertito con modificazioni, nella legge 29.4.1982, n.187;

VISTA la legge 11.4.1983 n.114;

VISTA la legge 10.11.1983 n.637;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

- E' confermata, anche in sanatoria, la requisizione degli appartamenti di proprietà FIMOR s.n.c., disposta dal sindaco di Avellino con i provvedimenti citati in premessa.
- La predetta requisizione, che non potrà durare oltre il 31.12.1984 in conformità a quanto dispone la legge 10.11.1983, n.637, dovrà avere termine appena saranno rese agibili le abitazioni di provenienza degli assegnatari dei predetti appartamenti ovvero sarà reperita una diversa sistemazione alloggiativa.
- Alla Società FIMOR saranno corrisposte le indennità spettanti come per legge, che saranno liquidate dal Comune medesimo, ferme restanti le disposizioni di cui all'ordinanza n.41 del 2.6.1982.
- Gli oneri conseguenti saranno a carico del fondo di cui all'art.2 della legge 22.12.1980 n.874.

Il Sindaco di Avellino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 5 dicembre 1983

Il Ministro
Q. I. 21



50

Presidente del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot.13298/1-19/2-AV

Disciplina, in sanatoria, di lavori occorsi per la riparazione di edifici scolastici.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTA la legge 22 dicembre 1980 n.874;
- VISTA la legge 10 dicembre 1981 n.741;
- VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982 n.187;
- VISTA la propria ordinanza n.48 del 14 giugno 1982 che ha disciplinato ulteriormente la materia riguardante gli interventi di riattazione dell'edilizia scolastica;
- VISTA la propria lettera circolare n.82/10353/1.19/2 AA.GG. del 18 settembre 1982 con la quale si sono impartite disposizioni per la liquidazione delle parcelle ai tecnici intervenuti nella redazione ed esecuzione dei progetti di riattazione degli edifici scolastici;
- VISTA la propria lettera circolare n.82/10951.1.19 Pz. del 13 novembre 1982, con la quale si sono apportate modifiche all'art.3 dell'ordinanza succitata;
- VISTA la propria lettera circolare n.82/11388.1.19/2 PZ del 23 dicembre 1982;
- VISTA la legge 11 aprile 1983 n.114;
- VISTA la propria lettera circolare n.5234/1.19/2 PZ in data 7 maggio 1983, con la quale si sono impartite disposizioni in ordine all'utilizzo delle economie conseguite dai Comuni in occasione della realizzazione dei progetti di riattazione degli edifici scolastici già finanziati con propri provvedimenti;
- VISTA la propria lettera circolare n.6555/AA.GG. 5/D del 3 giugno 1983, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine ai criteri di determinazione dell'aliquota spettante al professionista al quale siano stati affidati più interventi di riattazione per



Presidente del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

edifici scolastici;

RITENUTO che quanto previsto nelle emanate lettere circolari deve assumere forza di ordinanza e che, nell'occasione, devono essere emanate nuove disposizioni che tengano conto della realtà dei lavori eseguiti che spesso si scostano notevolmente da quelli previsti in progetto e che, comunque, risultano sempre finalizzati a creare le condizioni per il ripristino della funzionalità e la ripresa delle attività scolastiche;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione di legge;

D I S P O N E

- Art.1) Le circolari normative indicate in premessa hanno forza di ordinanza in deroga ad ogni diversa contraria disposizione di legge vigente.
- Art.2) Possono essere approvate perizie di variante, che non comportino maggiori spese rispetto al quadro economico delineato nelle perizie estimative, purchè le categorie di lavori previste siano finalizzate a costituire le condizioni necessarie per il normale funzionamento delle scuole:
- Possono, quindi, essere ammesse a finanziamento tutte le opere realizzate o da realizzare, comprese quelle non riconducibili all'ordinanza n.80 del 6 gennaio 1981, anche quando riguardino opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. I Gruppi Tecnici verificheranno solo che i lavori realizzati non riguardino opere inesistenti prima del sisma o completamento di opere non essenziali allo svolgimento dell'attività scolastica incompleta alla medesima data del sisma del 1980 e la congruità dei singoli prezzi unitari
- Art. 3) Le somme riconosciute per ribasso d'asta possono essere impiegate per l'esecuzione di ulteriori lavori . .
- Art. 4) Per l'utilizzazione delle somme accantonate per spese impreviste e per fondo a disposizione dell'Amministrazione dovranno essere formulate apposite motivate richieste alla Prefettura che potrà autorizzarle, sentito il Gruppo Tecnico .

./.



52

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3.

Art 5) E' possibile cumulare in testa al medesimo professionista, affidatario di più interventi di riattazione di edifici scolastici, tutti i lavori progettati e diretti nello stesso Comune, liquidando l'aliquota corrispondente alla sommatoria di tutti i lavori progettati e diretti dal professionista medesimo.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. P.' or similar, written over the printed text 'Il Ministro'.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot.N.13299 - R.E. - A.V.

Disciplina delle residue occupazioni abusive di unità abitative.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

- PREMESSO che il Sindaco di Avellino nell'esercizio della delega conferita con l'ordinanza commissariale n.7 bis del 28.11.1980 ha requisito o locato immobili di proprietà privata per dare sistemazione a nuclei familiari rimasti senza tetto a causa dell'evento sismico del 23.11.1980;
- PREMESSO che nelle more dell'assegnazione, alcuni di tali alloggi sono stati occupati da nuclei familiari rimasti privi di casa perchè le abitazioni di provenienza risultavano distrutte o, comunque dichiarate inagibili;
- PREMESSO che altri nuclei familiari, analogamente senza alloggio per i suddetti motivi, hanno occupato immobili di proprietà privata;
- CONSIDERATO che il Comune non è riuscito finora a reperire una diversa sistemazione per le suddette famiglie pur riconoscendo alle stesse, in quanto terremotate, il diritto ad ottenere una idonea sistemazione ed inserendole, pertanto, nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in corso di realizzazione, secondo il programma finanziato ai sensi del D.L. 19.3.1981, n.75;
- RITENUTO che i proprietari dei suddetti appartamenti hanno chiesto già da tempo la corresponsione dell'indennità di requisizione o dei canoni di locazione ed in molti casi lo sgombero degli alloggi occupati;
- RITENUTO di dover intervenire al fine di evitare che la situazione determinatasi degradi ulteriormente;
- RILEVATA la necessità di individuare un'Autorità cui demandare la definizione della vicenda, conferendole, nel contempo, i poteri occorrenti;
- VISTA la legge 11 aprile 1983 n.114;



54

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Il Sindaco di Avellino è incaricato di individuare tutti gli alloggi di cui in premessa che siano stati occupati da nuclei familiari terremotati senza tetto perchè l'abitazione di provenienza era distrutta o dichiarata inagibile e di procedere al pagamento a favore degli aventi diritto delle indennità che saranno determinate dall'U.T.E.

Il Sindaco medesimo provvederà anche al pagamento delle indennità o canoni degli alloggi a suo tempo requisiti o locati e regolarmente assegnati.

Le indennità o canoni suddetti saranno calcolati a norma della legge 27.7.1979 n.392 per gli immobili per cui la predetta legge è applicabile ed in base al canone corrente di mercato negli altri casi. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'ordinanza n.41 del 2.6.1982 e tutte le altre disposizioni e direttive emanate in materia.

Il Sindaco è incaricato, altresì, di provvedere al risarcimento dei danni eventualmente arrecati agli alloggi suddetti dagli occupanti, a norma dell'ordinanza n.42 del 2.6.1982 e successive.

Agli oneri conseguenti si provvede col fondo di cui all'art.2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874 posto a disposizione del Prefetto di Avellino.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Minister.



5

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot.13300/1-19/1-A.V.

Definizione rapporti con l'ENEL per allacciamenti elettrici in alloggi precari.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980 n.776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n.874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982 n.187;

PREMESSO che per l'attuazione del piano del reinsediamento e del ricovero delle popolazioni terremotate sono intercorsi accordi con l'E.N.E.L. tradotti nel protocollo d'intesa n.6.916.0784 del 26 febbraio 1981;

CHE con ordinanza n.43 del 2 giugno 1983 per una visualizzazione delle spese da porre a carico del fondo di cui all'art.2 della citata legge 874/80 sono state dettate nuove norme sia per quanto attiene agli allacciamenti elettrici, sia per quanto attiene ai consumi, per i quali viene evidenziata la necessità che le utenze siano individualizzate al fine di porre a carico del consumatore finale il relativo onere;

CHE con ordinanza n.74 del 22 dicembre 1982, sono state introdotte ulteriori precisazioni in merito alle utenze che possono essere poste a carico del citato fondo e si introduce il divieto di accollo delle spese per il consumo di utenze individuali;

CONSIDERATO che l'E.N.E.L., in particolare nella provincia di Avellino, ha provveduto ad effettuare, già all'indomani del 23 novembre 1980, in assenza di apposita previsione normativa e di direttive commissariali, allacciamenti elettrici sia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto al fine di consentirne comunque un ricovero, sia a favore dei soccorritori - privati e enti pubblici - sia per soddisfare la esigenza della ripresa dei servizi essenziali, e comunque per fattispecie varie che non hanno trovato puntuale riferimento nei cennati provvedimenti normativi;

./.



56

Presidente del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

CONSIDERATO altresì che anche per i consumi di energia elettrica le disposizioni emanate con le sopraccitate ordinanze e protocollo d'intesa non contemplano tutti i casi in cui l'accollo dei consumi era indispensabile per assicurare ai terremotati condizioni minime di vivibilità ed in particolare la normativa richiamata non ha disciplinato l'accollo dei consumi individuali di energia per il periodo che va dall'1 gennaio 1982 (dopo la cessazione della gestione commissariale) al 2 giugno 1982 data di emanazione dell'ordinanza n.43;

RITENUTO di dover integrare le norme già a suo tempo emanate estendendo l'accollo delle spese per gli allacciamenti elettrici effettuati per sopperire alle esigenze abitative, di soccorso e di ripresa dei servizi essenziali fino al 31 dicembre 1981 nonchè delle spese relative ai consumi collettivi ed ai consumi individuali quest'ultimi purchè afferenti a baracche, tende, roulottes, vagoni ferroviari ed altri ricoveri precari e provvisori fino al 31 dicembre 1982, nei casi in cui non si è potuto ottenere il distacco della fornitura in data antecedente;

VISTA la legge 11 aprile 1983 n.114 ed avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente;

D I S P O N E

Ad integrazione del protocollo d'intesa con l'E.N.E.L. n.6.916.0784 in data 26 febbraio 1981 dell'ordinanza n.43 del 2 giugno 1983 e dell'ordinanza n.74 del 22 dicembre 1982, sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980 n.874:

- gli allacciamenti elettrici effettuati dall'E.N.E.L. in provincia di Avellino, di tipo sia provvisorio che definitivo, e realizzati dopo il 31 dicembre 1980 e fino al 31 dicembre 1981, a favore di unità e supporti abitativi singoli, urbani o rurali, o di ricoveri collettivi urbani o rurali, a favore di qualunque ente pubblico o privato per l'attività di soccorso alle popolazioni terremotate nonchè a favore di enti pubblici per la ripresa dei servizi sociali; le spese relative

./.



5

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3.

agli allacciamenti degli alloggi I.A.C.P. saranno rimborsate per la sola differenza non coperta da finanziamenti o contributi statali o regionali già a disposizione dell'Ente;

- i consumi di energia elettrica per le utenze individuali relative ad allacciamenti effettuati, nella provincia di Avellino, dopo il sisma e sempre che riguardino baracche, tende, roulottes, vagoni ferroviari ed altri ricoveri precari e provvisori. Tali consumi non potranno eccedere comunque la data del 31 dicembre 1982 nei casi in cui l'E.N.E.L. per motivi tecnici non ha potuto procedere al distacco della fornitura in data anteriore. Parimenti sono a carico del fondo le utenze relative alle strutture attivate per le esigenze del soccorso alle popolazioni e per la ripresa dei servizi sociali.

Il Prefetto della provincia di Avellino provvederà alla liquidazione degli oneri conseguenti valutati dall'E.N.E.L. in circa 500 milioni di lire con le disponibilità del fondo di cui all'art.2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874, poste a sua disposizione.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro

MODULARIO
P. O. 198

Mod 251 (ex Mod 64)



58

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot.13301/1-15-A.V.

Corresponsione da parte del Comune di Avellino di un acconto per i lavori di somma urgenza eseguiti in dipendenza del terremoto del novembre 1980.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874;

VISTA la legge 14 maggio 1981, n.219;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.187;

VISTO il decreto-legislativo 12 aprile 1948, n.1010, ratificato dalla legge 18 dicembre 1952, n.3136;

CONSIDERATO che, a causa ed in conseguenza del sisma del novembre 1980, il Comune di Avellino affidava a varie imprese l'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto-legislativo 12 aprile 1948, n.1010;

RILEVATO che diverse pratiche non sono state ammesse a finanziamento sul fondo di cui all'art.2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n.874 per vari motivi formali e procedurali e sono state restituite senza esame, richiamando la legge 29 novembre 1982 n.883 per la liquidazione delle stesse;

CONSIDERATO che non può rinunciarsi prima di procedere alla liquidazione degli importi al compimento dei necessari riscontri tecnico-amministrativi diretti a verificare la effettiva entità dei crediti vantati dagli operatori economici;

RITENUTO che l'esecuzione di tali interventi ha esposto gli operatori economici ad esborsi di notevole entità il cui ritardato introito stante anche l'elevato costo del denaro produce nocimento alla gestione delle aziende;

CONSIDERATO che, pertanto, come richiesto dalla Prefettura di Avellino con la lettera n.52281/5.1./A del 23 novembre 1983 è necessario, nelle more della definizione delle pratiche stesse, anche per evitare l'intervento dell'Atutorità Giudiziaria dare disposizioni conciliative



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

dei contrapposti interessi in atto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art.1

Per le obbligazioni conseguenti ad esecuzione di lavori ed opere di somma urgenza di cui al decreto-legislativo 12 aprile 1948, n.1010 realizzate in connessione con gli eventi sismici del novembre 1980, e non ammessi a carico della Gestione Stralcio, il Comune di Avellino può concedere, a richiesta degli interessati, e nelle more della definitiva definizione delle pratiche, acconti fino all'80% del credito complessivo netto contabilizzato dai direttori dei lavori e vistato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.2

Nella richiesta anzidetta l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente che mediante il pagamento il Comune di Avellino è liberato da ogni pretesa creditoria che lo stesso possa vantare, a qualunque titolo verso il Comune stesso, compresi gli eventuali interessi maturati sull'importo che verrà corrisposto, eccetto i diritti dei terzi per i quali risultino già notificati atti dispositivi o impeditivi al pagamento.

Art.3

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo di cui all'art.2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874, poste a disposizione del Prefetto di Avellino.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro



Mod 251 (ex Mod. 84)

60



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot.13302 AA.GG.

Definizioni di pendenze amministrative collegate all'emergenza del novembre 1980.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874;

VISTA la legge 14 maggio 1981, n.219;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.187;

VISTO il decreto-legge 1 ottobre 1982, n.696, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n.883;

CONSIDERATO che nella città di Avellino, a seguito dei noti eventi sismici, nei momenti più acuti dell'emergenza vennero attuati gli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica igiene, per permettere l'immediato reinsediamento dei senza tetto, il recupero produttivo delle attività danneggiate ed il ripristino delle attività sociali e culturali;

CONSTATATO che gli interventi suddetti sono stati eseguiti e regolarmente contabilizzati;

RILEVATO che a tutt'oggi gli importi contabilizzati non sono stati ancora liquidati o solo parzialmente pagati alle imprese esecutrici delle opere;

CHE le succitate imprese hanno più volte sollecitato l'Amministrazione Comunale al pagamento dei crediti e degli interessi maturati sugli stessi;

CONSIDERATO che il Comune di Avellino ha continuamente prospettato l'impossibilità di liquidare le spettanze, stante l'inadeguatezza dei mezzi finanziari disponibili;

VISTA la lettera n.52281/S.I./A in data 23 novembre 1983 della Prefettura di Avellino;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Avellino nei limiti delle disponibilità della gestione stralcio;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

D I S P O N E

- 1) Il Comune di Avellino può provvedere alle liquidazioni degli importi relativi ai lavori eseguiti in dipendenza del sisma a tutela della pubblica igiene, per permettere il reinsediamento dei senza tetto, il recupero produttivo delle attività danneggiate ed il ripristino delle attività sociali e culturali. La spesa complessiva non può superare la somma di f.2.700 milioni.
- 2) In deroga alle norme vigenti le liquidazioni debbono avvenire previo visto dell'Ufficio Tecnico Comunale sui documenti contabili inerenti i lavori di cui al punto 1; nel caso invece siano stati nominati i collaudatori tecnico-amministrativi le liquidazioni avverranno sulla base delle risultanze dei certificati di collaudo.
- 3) Le somme occorrenti saranno somministrate al Comune per il tramite della Prefettura di Avellino, con imputazione a carico del fondo di cui all'art.2 del decreto-legge 26 novembre 1980 n.776.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro

21 12 1983 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 348

9767

62

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983 il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società

Cineriz S.p.a. di Roma - 3 maggio 1982,
C.I.E.M. - Minuti Torquato di Minuti Armando di Tor
gione (Perugia) - 16 novembre 1981,
Chaille Brown di Casalnuovo (Napoli) - 10 gennaio 1983
S.I.A.R.E.M. di Tiavacò Siccomario (Pavia) - 15 dicem
bre 1980

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quin
to comma lettera c), della legge 12 agosto 1977 n. 675 la sussis
tenza della crisi aziendale per il periodo aprile-ottobre 1983
delle seguenti imprese facenti capo al Gruppo Zanussi

Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone
Zanussi elettromeccanica S.p.a. di Pordenone
Zanussi metallurgica S.p.a. di Maniago (Pordenone),
Zanussi componenti plastica S.p.a. di Pordenone,
Zanussi elettronica S.p.a. di Pordenone,
Inelco S.p.a. di Orsenigo (Como)
Zeltron S.p.a. di Campoformido (Udine),
Ducati Elettrotecnica S.p.a. di Bologna
Zanussi climatizzazione S.p.a. di Bassano del Grappa (Vi
cenza)

Zanussi edilizia industrializzata S.p.a. di Pordenone

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983 il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quin
to comma lettera c), della legge 12 agosto 1977 n. 675 la sussis
tenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore
dei dipendenti dell'impresa Interfan S.p.a.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà
con propri decreti i conseguenti provvedimenti limitatamente
al periodo settembre 1983-settembre 1984

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983 il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quin
to comma lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675 la sus
sistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale in fa
vore dei dipendenti dell'impresa D'Ambra vini d'Ischia S.p.a.,
con sede in Napoli e cantina di Forio d'Ischia (Napoli)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà
con propri decreti i conseguenti provvedimenti limitatamente
al periodo agosto 1982-agosto 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quin
to comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la
sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale in fa
vore dei dipendenti dell'impresa I.S.P. - Investimenti speciali e
produttività, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria
(Napoli)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà
con propri decreti i conseguenti provvedimenti limitatamente
al periodo febbraio 1983-febbraio 1984

(6755)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione all'ordinanza n. 77 del 22 dicembre 1982.
Autorizzazione a fruire di congedi e licenze ordinarie
relativi agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 sino al 31 dicem
bre 1984. (Ordinanza n. 29/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha disposto la
proposta della gestione stralcio dell'attività del commissario per
le zone terremotate della Campania e della Basilicata con i
poteri e le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 1982
n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982
n. 187,

Visto l'art. 1 terzo comma, della citata legge n. 114 del
1983 che ha prorogato per il personale di cui al quinto e sesto
comma dell'art. 1 della legge n. 187 del 1982 il termine previsto
dal medesimo quinto comma al 31 dicembre 1983

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 con cui è stato approvato il testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, che ha disciplinato la fruizione del congedo ordi
nario da parte di detti dipendenti,

Vista la legge 23 dicembre 1977 n. 937, che ha previsto
l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle pubbliche am
ministrazioni di ulteriori giornate di riposo,

Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, relativa al nuovo ordina
mento dell'amministrazione della P.S.

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, che all'art. 15 ha fissato
in trenta giorni lavorativi il congedo ordinario per il per
sonale civile dello Stato

Vista la legge n. 113 del 1953 e successive integrazioni che
reca norme sulle licenze ordinarie di cui fruisce il personale
militare,

Vista l'ordinanza commissariale n. 274 del 18 maggio 1981,
con la quale è stato disposto il godimento del congedo ordinario
relativo all'anno 1980, da parte del personale in servizio presso
il commissariato sino al 31 dicembre 1981

Vista l'ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981,
con la quale si è disposto di autorizzare il personale, risultante
ancora impegnato nella gestione successiva a quella commis
sariale d. fruire del congedo ordinario, in tutto o in parte,
relativo agli anni 1980 e 1981, sino al 31 dicembre 1982;

Vista l'ordinanza commissariale n. 77 del 22 dicembre 1982,
con la quale è stato disposto il godimento del diritto al con
gedo e licenze relativi agli anni 1980, 1981 e 1982 sino al 31 di
cembre 1983,

Considerato che parte del personale che presta tuttora ser
vizio presso la gestione stralcio, o che vi ha prestato servizio
del corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1983, non ha ancora
potuto fruire, o comunque non potrà fruire, entro il termine
del 31 dicembre 1983, del congedo ordinario relativo agli anni
1980 1981 e 1982, come previsto dalle citate ordinanze, per le
necessità connesse alla particolare attività prestata per la ges
tione stralcio-

Ritenuto, inoltre, che il predetto personale non sarà posto
in grado di fruire del congedo ordinario relativo all'anno 1983,
entro il corrente anno e neppure nel semestre successivo, come
richiesto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3 del 1957, e che ricorrono, pertanto, i motivi per consentirne
la proroga al 31 dicembre 1984, mentre ha potuto fruire delle
quattro giornate di cui al punto b) dell'art. 1 della legge 23 di
cembre 1977, n. 937,

Ritenuta, pertanto, la necessità di consentire al personale
suddetto il godimento del diritto ai congedi ordinari o licenze
relative agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 sino al 31 dicembre 1984,
a modifica ed integrazione di quanto previsto dalla ordinanza
n. 77 del 22 dicembre 1982,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni
diversa disposizione vigente,

- Dispone -

Art. 1.

A modifica di quanto previsto dall'ordinanza n. 77 del
22 dicembre 1982, il personale civile e militare che, tuttora,
è impiegato per le esigenze della gestione stralcio del commis
sario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata
è autorizzato a fruire del congedo ordinario o licenza relativi agli
anni 1980 1981 e 1982 per i periodi non ancora goduti, sino al
31 dicembre 1984. Il suddetto termine si applica anche al mede
simo personale che è stato impiegato nel corso dell'ultimo tri
mestre dell'anno 1983

Art. 2.

Il personale sopraddetto è autorizzato a fruire del con
gedo ordinario o licenza relativi all'anno in corso oltre il
termine previsto dell'art. 36 ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sino al
31 dicembre 1984.

Napoli, addì 10 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6774)



MOD 251

63

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 30 13/12/83 scatt.

Comune di Frattamaggiore - Programma costruttivo di n. 122 alloggi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILEVISTO l'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;VISTA l'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, con la quale il Comune
di Frattamaggiore è stato inserito nel programma costruttivo gruppo "A" per n.
122 alloggi con un mutuo di lire 6.200.000.000;

VISTO il secondo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 20 aprile 1983 che prevede la facoltà di
avocazione da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile di
qualunque atto relativo all'attuazione di programmi costruttivi;VISTA la relazione n. 1519/ER in data 1.9.1983 dell'Ufficio speciale
edilizia residenziale con la quale è resa nota, tra l'altro, l'interruzione dei lavori;VISTA la delibera del Consiglio comunale di Frattamaggiore n. 84 del
20 giugno 1983 con la quale si chiede al Ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile di avvalersi della facoltà di avocazione di cui all'art. 4 della
cennata ordinanza n. 4/83: al fine di ovviare a tale situazione;RAVVISATA la urgente necessità di aderire alla richiesta del Comune
allo scopo di assicurare la consegna degli alloggi ai terremotati ancor prima che
si definiscano le pendenze giudiziarie relative alla sospensione di lavori da par-
te dell'impresa affidataria;AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria nor-
ma;

D I S P O N E :

Art. 1

La realizzazione del programma costruttivo di n. 122 alloggi, avviato
dal Comune di Frattamaggiore e attualmente sospeso, è avocata a questo Ufficio.

Art. 2

A tutti gli adempimenti occorrenti per la realizzazione del programma
di cui al precedente articolo 1 provvede l'Ufficio speciale per l'edilizia resi-
denziale.

Art. 3

Resta al Comune di Frattamaggiore la prosecuzione di tutte le azioni
necessarie per il recupero del credito, ivi compresi risarcimenti e spese, nei



64

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

confronti della Merolla S.p.A. e di chi altri di ragione, salvo l'intervento dell'Avvocatura dello Stato a tutela degli interessi dell'erario.


La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Roma, 13 dicembre 1983

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Scotti".

F. lo SCOTTI



MOD. LARIO
P C M 198

MOD 251

65

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO
PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAM
PANIA E DELLA BASILICATAORDINANZA N. 31 21/12/83 scoti
Disposizioni per l'esecuzione di talune opere di infrastrutturazioni nei
Comuni disastriati.IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTE le ordinanze n. 17/0 del 3 dicembre 1980 e n. 263 del 15 maggio 1981 del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata in forza delle quali, nei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, la Cassa per il Mezzogiorno ha progettato, diretto ed eseguito, con procedure della massima urgenza, i lavori di adduzione e, ove occorrente, di potenziamento delle reti idriche e fognarie, di smaltimento e depurazione delle acque luride e dei liquami a servizio degli insediamenti di prefabbricati sulle aree prescelte ed urbanizzate per il reinserimento delle popolazioni nelle regioni Basilicata e Campania e nella provincia di Foggia;

VISTO che le opere eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno, oltre ad avere assicurato la dotazione di infrastrutture indispensabili per la agibilità e l'efficienza degli insediamenti provvisori, possono essere utilizzate con opportuni adattamenti tecnici e funzionali, per gli insediamenti definitivi previsti dai piani di recupero degli abitati danneggiati o da quelli relativi alla ricostruzione degli edifici distrutti o da demolire e non realizzabili in sito;

CONSIDERATO che nell'attuale fase è necessario concentrare gli interventi di cui sopra nei Comuni disastriati, utilizzando la Cassa per il Mezzogiorno, che dispone della necessaria capacità tecnico-organizzativa, anche per conseguire ogni possibile economia finanziaria e per assicurare il necessario coordinamento di tutti i programmi in atto nei settori idrico, fognario e della depurazione delle acque;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E



MOD 251

66

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2 -

Art. 1

Nei Comuni colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 classificati disastri, ove le amministrazioni locali non vi abbiano ancora provveduto, la Cassa per il Mezzogiorno è tenuta a progettare e ad eseguire, con procedure di massima urgenza, i lavori di adduzione, di costruzione e di potenziamento delle reti idriche e fognarie, di smaltimento e di depurazione delle acque e dei liquami che si rendano necessari a servizio degli insediamenti definitivi previsti dagli strumenti urbanistici per gli abitanti danneggiati e per la ricostruzione degli edifici da realizzare in nuovo sito.

I Comuni di cui innanzi, anche nell'ipotesi di interventi già in corso, possono chiedere l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per ogni coordinamento tecnico ed organizzativo delle infrastrutture stesse.

Art. 2

Per far fronte alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente ordinanza la Cassa per il Mezzogiorno assume i relativi impegni sui fondi di dotazione.

Art. 3

La presente ordinanza è inviata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, quale responsabile delle attività di coordinamento ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Roma, 21 dicembre 1983

IL MINISTRO



PER COPIA CONFORME

F. lo SCOTTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Gestione Stralcio del Commissario Straordinario
per la Basilicata e la Campania

Prot.n. 13798/AA.E.COM.7-AV

Interventi per il completamento del centro commerciale nel comune di
Avellino.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che nel Comune di Avellino a causa degli eventi sismici del
23 novembre 1980 andò distrutto il mercato al dettaglio di
Piazza del Popolo ed i mercatini rionali rimasero anch'essi
distrutti o danneggiati;

CONSIDERATO che al Comune è stato concesso dal Commissario per le zo-
ne terremotate della Basilicata e della Campania un contribu-
to di £.4.800 milioni, di cui 1.000 milioni donati dal consi-
glio di amministrazione del Banco di Napoli, per la costruzio-
ne di un centro commerciale ai margini del centro storico;

VISTA la lettera n.44166 in data 19 ottobre 1983, con allegata relazio-
ne tecnica, a firma del Direttore dei Lavori, con la quale il
sindaco di Avellino ha chiesto un ulteriore finanziamento per
l'importo di £.5.000 milioni per i lavori di completamento del
l'opera e per le relative urbanizzazioni;

RITENUTO di dover intervenire mediante l'erogazione di un ulteriore con-
tributo che consenta il completamento dell'opera, dal momento
che la realizzazione della stessa favorirà senz'altro la ripre-
sa sociale ed economica di quel Comune;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito con modifica-
zioni nella legge 22 dicembre 1980, n.874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazio-
ni nella legge 29 aprile 1982, n.187;



MOD 251

68

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Gestione Stralcio del Commissario Straordinario
per la Basilicata e la Campania

2.

VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

D I S P O N E

La concessione al Comune di Avellino del contributo di f.5.000.000.000 (cinquemiliardi) per il completamento dei lavori di costruzione del centro commerciale in corso di realizzazione ai margini del centro storico e per le relative urbanizzazioni.

La spesa sarà imputata sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980 n.776.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro

3-1-1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 2

21

69

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifiche agli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 29 del 7 ottobre 1983, recante delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare ai nuclei familiari pericolanti rimasti senza tetto a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 73/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938,

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale il prefetto di Napoli è stato delegato all'acquisto di immobili privati in corso di completamento da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo,

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 3 e 4 della predetta ordinanza n. 20 al fine di rendere più spedita la procedura diretta all'acquisizione di immobili a favore del demanio dello Stato, per la suddetta finalità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione,

Dispone:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 — Il prefetto, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, trae apposito ordinativo sul fondo di contabilità speciale di tesoreria che, in deroga alla normativa vigente, si estingue con contestuale accensione di contabilità speciale a favore dell'intendente di finanza e trasmette tutta la documentazione acquisita al predetto Intendente. Per il pagamento del prezzo a favore dell'avente diritto, l'Intendente suindicato emette ordinativo di pagamento a proprio favore che viene estinto con l'emissione di vaglia cambiario per l'importo corrispondente al prezzo di cessione dello immobile acquistato »

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 — L'intendente di finanza, acquisita tutta la documentazione occorrente al trasferimento della proprietà dello immobile, procede alla stipula del contratto con il venditore e, per il pagamento del prezzo relativo, trasferisce al venditore il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia. L'intendente di finanza è facoltato alla stipula di contratti preliminari di vendita per gli immobili non immediatamente disponibili inserendo nell'atto relativo una penale — in misura non superiore al 20% — commisurata al ritardo nella consegna dell'immobile da acquistare »

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

(6932)

Il Ministro SCOTTI

Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per il completamento dell'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV del 17 giugno 1983. (Ordinanza n. 13799/1.19/E.AV).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la propria ordinanza n. 20 in data 12 novembre 1983 con la quale, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa è stato fatto divieto, ai delegati della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della

Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa, consentendo tuttavia, la possibilità di attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti;

Vista l'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV in data 17 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* con la quale il comune di Avellino è stato autorizzato a provvedere ad ulteriori demolizioni di edifici privati e pubblici ed a riparare e ristrutturare gli edifici scolastici e gli edifici pubblici comunali utilizzabili per i servizi pubblici con imputazione delle spese al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 874,

Considerato che la predetta ordinanza, pur sopprimendo a necessità connesse al sisma del 23 novembre 1980 è stata assunta per la soluzione di particolari esigenze determinate dal sisma in quel comune,

Rilevato d'altra parte che, essendo la stessa intervenuta in epoca recente il comune non ha potuto assumere ed attuare entro la data del 12 novembre 1983 gli impegni conseguenti alla applicazione dell'ordinanza stessa,

Ritenuto, pertanto, che per quanto riguarda l'ordinanza sopracitata debba derogarsi da quanto stabilito con l'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983;

Visto il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

E' consentito al comune di Avellino, in deroga a quanto stabilito con ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983, dare esecuzione all'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV e in data 17 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* e nel rispetto delle procedure ivi previste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6933)

Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per l'esecuzione dell'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982. (Ordinanza n. 13800/1.15/AV).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la propria ordinanza n. 20 in data 12 novembre 1983 con la quale è stato fatto divieto, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa ai delegati per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa, consentendo, tuttavia, la possibilità di attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti;

Vista l'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* con la quale i sindaci dei comuni di Acerno, Santomenna, Roccapie monte, Guardia dei Lombardi, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Carvano, Buccino, Sirignano e San Gregorio Magno sono stati delegati all'esecuzione dei lavori di demolizione da effettuarsi sugli edifici privati già danneggiati dal sisma del novembre 1980 e resi pericolanti dal sisma del 15 agosto 1982 limitatamente alle parti strettamente indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo incombente;

Considerato che la predetta ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982, essendo stata adottata per far fronte alle esigenze verificatesi a seguito del sisma del 15 agosto 1982, è intervenuta in epoca recente e, pertanto, non ha consentito ai sindaci della provincia di Avellino, come segnalato dal prefetto, di assumere ed attuare entro la data del 12 novembre 1983 gli impegni conseguenti all'applicazione dell'ordinanza stessa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di derogare per quanto riguarda l'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982 citata innanzi, dalla disciplina stabilita con l'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983;

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifiche agli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 20 del 7 ottobre 1983, recante delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare ai nuclei familiari putoletani rimasti senza tetto a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 73/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale il prefetto di Napoli è stato delegato all'acquisto di immobili privati in corso di completamento da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 3 e 4 della predetta ordinanza n. 20 al fine di rendere più spedita la procedura diretta all'acquisizione di immobili a favore del demanio dello Stato, per la suddetta finalità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il prefetto, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, trae apposito ordinativo sul fondo di contabilità speciale di tesoreria che, in deroga alla normativa vigente, si estingue con contestuale accensione di contabilità speciale a favore dell'intendente di finanza e trasmette tutta la documentazione acquisita al predetto Intendente. Per il pagamento del prezzo a favore dell'avente diritto, l'Intendente suindicato emette ordinativo di pagamento a proprio favore che viene estinto con l'emissione di vaglia cambiario per l'importo corrispondente al prezzo di cessione dello immobile acquistato ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — L'intendente di finanza, acquisita tutta la documentazione occorrente al trasferimento della proprietà dello immobile, procede alla stipula del contratto con il venditore e, per il pagamento del prezzo relativo, trasferisce al venditore il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia. L'intendente di finanza è facoltato alla stipula di contratti preliminari di vendita per gli immobili non immediatamente disponibili inserendo nell'atto relativo una penale — in misura non superiore al 20% — commisurata al ritardo nella consegna dell'immobile da acquistare ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6932)

Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per il completamento dell'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV del 17 giugno 1983. (Ordinanza n. 13799/1.19/E.AV).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la propria ordinanza n. 20 in data 12 novembre 1983 con la quale, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa è stato fatto divieto, ai delegati della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della

Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa, consentendo, tuttavia, la possibilità di attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti;

Vista l'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV in data 17 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* con la quale il comune di Avellino è stato autorizzato a provvedere ad ulteriori demolizioni di edifici privati e pubblici ed a riparare e ristrutturare gli edifici scolastici e gli edifici pubblici comunali utilizzabili per i servizi pubblici, con imputazione delle spese al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che la predetta ordinanza, pur sopperendo a necessità connesse al sisma del 23 novembre 1980 è stata assunta per la soluzione di particolari esigenze determinate dal sisma in quel comune;

Rilevato d'altra parte che, essendo la stessa intervenuta in epoca recente il comune non ha potuto assumere ed attuare entro la data del 12 novembre 1983 gli impegni conseguenti alla applicazione dell'ordinanza stessa;

Ritenuto, pertanto, che per quanto riguarda l'ordinanza sopracitata debba derogarsi da quanto stabilito con l'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

E' consentito al comune di Avellino, in deroga a quanto stabilito con ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983, dare esecuzione all'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV e in data 17 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* e nel rispetto delle procedure ivi previste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6933)

Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per l'esecuzione dell'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982. (Ordinanza n. 13800/1-15/AV).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la propria ordinanza n. 20 in data 12 novembre 1983 con la quale è stato fatto divieto, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa ai delegati per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa, consentendo, tuttavia, la possibilità di attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti;

Vista l'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore* con la quale i sindaci dei comuni di Acerno, Santomenna, Roccapiemonte, Guardia dei Lombardi, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Caivano, Buccino, Sirignano e San Gregorio Magno sono stati delegati all'esecuzione dei lavori di demolizione da effettuarsi sugli edifici privati già danneggiati dal sisma del novembre 1980 e resi pericolanti dal sisma del 15 agosto 1982 limitatamente alle parti strettamente indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo incombente;

Considerato che la predetta ordinanza 70 del 2 novembre 1982, essendo stata adottata per far fronte alle esigenze verificatesi a seguito del sisma del 15 agosto 1982, è intervenuta in epoca recente e, pertanto, non ha consentito ai sindaci della provincia di Avellino, come segnalato dal prefetto, di assumere ed attuare entro la data del 12 novembre 1983 gli impegni conseguenti all'applicazione dell'ordinanza stessa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di derogare, per quanto riguarda l'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982 citata innanzi, dalla disciplina stabilita con l'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983;

22

31 1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 2

Visto il decreto legge 26 novembre 1980 n 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n 874
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982 n 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982 n 187,
Vista la legge 11 aprile 1983, n 114,
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione,

Dispone:

I sindaci dei comuni della provincia di Avellino citati in narrativa in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n 20 del 12 novembre 1983 possono dare esecuzione all'ordinanza n 70 in data 2 novembre 1982 del Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro tempore*, secondo le procedure ivi stabilite

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro SCOTTI

(6934)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato, a parziale modifica del suo decreto 31 ottobre 1983, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato è stata differita al 20 maggio 1984 con prosecuzione delle elezioni fino alle ore 14 del giorno successivo

(6935)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1941, n 347 e 23 aprile 1946 n 363

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 283 e 15 settembre 1947, n 896, e successive disposizioni,

Visto l'art 33 del decreto legge 26 ottobre 1970, n 745, con vertito in legge 18 dicembre 1970 n 1034

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 mag 1975 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978

Visto l'art 2 del decreto legge 4 maggio 1977 n 187, con vertito in legge 11 luglio 1977, n 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali,

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981,

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del CIPE 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica,

Visti i provvedimenti CIP numeri 50/1979 44/1981 e 14/1982

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati, Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIPE;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a bruto prezzo,

Sentita la commissione centrale prezzi (art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n 347) in data 1° febbraio 1983,

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L 15.500/ora con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (CTT)

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato A

Tali prezzi sono comprensivi di IVA

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti e consentita per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento CIP n 8/1983 da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto Il bollino in questione una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato A al provvedimento n 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati B e C Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emaneazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati A, B e C sono fissati come segue

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA,
farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma addì 24 febbraio 1983

Il Ministro Presidente delegato PANDOLFI

ALLEGATO B4/N R

	Numero di registrazione	Prezzo
Albuminar 25 Armour Med		
fl 20 ml	24844	30.540
fl 50 ml	24844	74.390
fl 100 ml	24844	146.575
Amplibac - Ici		
12 cpr 400 mg	24818	6.590
8 cpr 800 mg	24818/1	8.065
Bicron - De Angeli		
coll 8 ml	25005	2.245
Brufort I ampugnani		
6 supp 600 mg	24993	3.100
12 supp 600 mg	24993	5.025
30 cps 400 mg	24993/A	6.370
pom 10% 40 g	24993/B	3.360



92

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

ORD. 32/83 31/12/83 scoti

VISTO il d.l. 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTO il d.l. 29.12.1983.n. 745, che ha prorogato al 30.6.1984 la Gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTA l'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 che ha esteso alla popolazione terremotata provvisoriamente sistemata nei containers nella provincia di Napoli, capoluogo compreso, i benefici tariffari previsti dall'art. 1 bis della legge 14 maggio 1981, n. 219 per i Comuni del cratere;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 20 aprile 1983 che ha confermato i suddetti benefici sino al 31 dicembre 1983;

RAVVISATA la necessità di prorogare le suddette agevolazioni tariffarie, in considerazione della perdurante situazione di tensione che si rileva nella provincia interessata tra i terremotati ricoverati in containers;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

DISPONE

Sono prorogate, sino alla data del 30 giugno 1984, le agevolazio



73


*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

1983 - 2 -

ni tariffarie, nonché le altre disposizioni previste per i Comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo, dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Napoli, 31 dicembre 1983



IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J/C".

L.

AV/tr.



din.N.1/84

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

VISTO il d.l. 26.11.1980, n. 776, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 22.12.1980, n. 874;

VISTO il d.l. 27.2.1982, n. 57, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 29.4.1982, n. 187;

VISTA la legge 11.4.1983, n. 114;

VISTO il d.l. 29.12.1983, n. 745;

VISTO l'art. 1 del decreto legge n. 745/1983 che ha
disposto la proroga al 30 giugno 1984 del termine previsto nel
primo comma dell'art. 1 della legge 11.4.1983, n. 114, relativo
alla durata della gestione stralcio dell'attività del commissa-
rio per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

RITENUTO di dover procedere alla conferma sino al 30
giugno 1984 delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive
individuate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, il cui ter-
mine di validità è stato prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n.
13/83 del 30 giugno 1983, nonché di quelle emanate nell'anno 1983;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad
ogni diversa norma;

D I S P O N E

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive individuate con ordi-
nanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, il cui termine di validità ri-
sulta prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 13/83 del 30 giu-
gno 1983, nonché quelle emanate durante l'anno 1983, restano in



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

— 2 —

vigore sino al 30 giugno 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Napoli, 18 gennaio 1984.

IL MINISTRO
(Scotti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Scotti', written over the printed name of the Minister.

SAN./tr.

76

1182

13-2-1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 43

MINISTERO DELLA SANITA'**Revoche di officine farmaceutiche**

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, n. 6541, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Medisca S.r.l., in Pero (Milano), via G. Galilei, 9.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984, n. 6564, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Milanfarma S.p.a., in Caronno Pertusella (Varese), via G. Ferraris, 44.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6460, è stata revocata l'autorizzazione ad effettuare operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Cooper italiana S.p.a., in Cormano (Milano), via dei Giovi, 9.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6456, è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e vaccini antitubercolari nell'officina farmaceutica della ditta Istituto vaccinogeno antitubercolare, ente morale, in Milano, via Clericetti, 45.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6512, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Biovid Industria farmaceutica S.r.l., in Milano, via Gargano, 17.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6380, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Gammarad Italia S.p.a., in Minerbio (Bologna), frazione Ca' dei Fabbri, via Ronchi Inferiore.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6496, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Italprofar S.p.a., in Milano, via Quantiliano, 41.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6492, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta O.B.I. S.p.a. per l'industria farmaceutica, in Sesto S. Giovanni (Milano), viale G. Di Vittorio, 307/26.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, n. 6539, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Master Pharma, in Cellatica (Brescia), via Bodutto, 54.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, n. 6538, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Chiesi farmaceutici, in Parma, via Palermo, 30.

(730)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Definizione dei rapporti con l'E.N.E.L. per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini di Napoli e provincia sistemati in alloggi precari a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. (Ordinanza n. 2/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 che ha dettato le norme per l'accoglienza alla gestione stralcio dei consumi delle utenze non individualizzabili,

Vista la successiva ordinanza n. 74 del 22 dicembre 1982 che introduce ulteriori precisazioni per la regolazione dei rapporti

finanziari con l'E.N.E.L. per i consumi di energia elettrica da parte dei nuclei familiari terremotati al fine di porre a carico del consumatore finale il relativo onere;

Considerato che l'E.N.E.L. ha provveduto agli allacciamenti delle forniture nei casi in cui l'utenza è risultata perfettamente individualizzabile, mentre sussistono utenze i cui consumatori finali di energia elettrica non è stato possibile individuare per motivazioni di carattere tecnico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad integrare le ordinanze succitate per consentire l'accoglienza all'erario degli oneri occorrenti a coprire le spese in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Ad integrazione delle ordinanze n. 43 del 2 giugno 1982 e n. 74 del 22 dicembre 1982, le forniture di energia elettrica erogate dall'E.N.E.L. in Napoli e provincia a favore di utenze connesse con gli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 non individualizzabili singolarmente per motivi di carattere tecnico e quindi con le caratteristiche di forniture collettive, sono a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

2) Il prefetto della provincia di Napoli provvederà alla liquidazione del relativo fatturato commerciale emesso dal suindicato ente, sul quale dovrà essere apposta dichiarazione attestante che le forniture hanno le caratteristiche indicate al punto 1).

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(721)

Disciplina del trattamento di missione fruito dal personale della gestione stralcio. (Ordinanza n. 3/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Vista l'ordinanza del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 5297 del 25 dicembre 1980 concernente la stipulazione di convenzioni alberghiere per assicurare un'adeguata sistemazione alloggiativa al personale destinato all'attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la successiva ordinanza n. 65 del 9 settembre 1982 con la quale si disciplina più compiutamente la predetta materia;

Considerato che sono venute a mancare le esigenze che avevano determinato il particolare trattamento di favore per il personale;

Ravvisata la necessità di procedere gradualmente alla normalizzazione della situazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono revocate l'ordinanza n. 5297 del 25 dicembre 1980 e le successive ordinanze modificative ed integrative della stessa.

Art. 2.

Il personale in premessa, a decorrere dalla stessa data, continuerà a fruire del trattamento di missione previsto dall'art. 15 del decreto-legge 3 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dovrà utilizzare, a decorrere dal 1° febbraio 1984, soltanto esercizi alberghieri della categoria prevista dall'ordinanza normativa per i dipendenti statali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(639)



2/11/84

77

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

ORDINANZA N. 4/84

VISTO il d.l. 26.11.1980, n. 776, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 22.12.1980, n. 874;

VISTO il d.l. 27.2.1982, n. 57, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 29.4.1982, n. 187;

VISTA la legge 11.4.1983, n. 114;

VISTO il d.l. 29.12.1983, n. 745;

VISTO l'art. 1 del decreto legge n. 745/1983 che ha di-
sposto la proroga al 30 giugno 1984 del termine previsto nel primo
comma dell'art. 1 della legge 11.4.1983, n. 114, relativo alla dura
ta della gestione stralcio del commissario per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata;

VISTA l'ordinanza n. 5580 del 2.1.1981 e n. 622 dell'11
febbraio 1981;

VISTA l'ordinanza n. 1/83 del 14.1.1983 che all'art. 3
ha confermato la delega ai Prefetti di Napoli, Avellino, Salerno,
Potenza, Caserta, Benevento, Matera e Foggia all'assunzione di one
ri accessori relativi al personale delle Prefetture o di altre Am-
ministrazioni, che presta servizio nell'ambito dei servizi coordi-
nati dalla Prefettura medesima - in base ad un piano preventivamen-
te approvato dal Ministro;

VISTA l'ordinanza n. 66 del 25.10.1982 che al punto
2) ha attribuito ai Cap: degli uffici speciali regionali della Ba-
silicata e della Campania il compito di provvedere al pagamento
degli oneri concernenti il personale che presta servizio presso gli



78

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 2 -

uffici relativi;

RITENUTA l'opportunità di demandare agli organi delegati, in precedenza individuati, la competenza a provvedere alla determinazione degli oneri occorrenti per il personale impiegato all'assolvimento degli adempimenti connessi all'attività della Gestione stralcio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1984, per il quale l'd.l. n. 745/1983 ha disposto la proroga della Gestione stralcio medesima, senza ulteriore approvazione;

CONSIDERATO, peraltro, che si rende necessario contenere l'onere a carico del fondo di cui all'art.2 della legge n. 84/1980 per gli emolumenti da corrispondere al personale in servizio in relazione alla residua attività della Gestione stralcio, in considerazione delle diminuite esigenze connesse al completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal commissario straordinario;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dettare criteri in relazione alla esigenza suindicata, anche per il personale che riveste la qualifica di dirigente generale o equiparata;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

I Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Potenza, Caserta, Matera e Foggia, nonchè i capi degli uffici speciali regio



79

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 3 -

nali per la Basilicata e la Campania, sono autorizzati a corrispondere sul relativo fondo di dotazione, gli oneri accessori al personale impegnato nell'assolvimento delle incombenze attinenti alla Gestione Stralcio per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1984.

Ai sensi della normativa vigente ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.l.vo pres.le 27 giugno 1946 n. 19, i Capi degli Uffici:

- dichiareranno sotto al propria personale responsabilità che il personale ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario normale giornaliero per un numero di ore non inferiore a quelle proposte per il compenso e corprederanno i relativi mandati di pagamento delle necessarie attestazioni giustificative;
- assicureranno che le prestazioni straordinarie effettivamente rese siano documentate attraverso i fogli di presenza recanti la firma di entrata e uscita;
- dedurranno dall'importo complessivo di ogni liquidazione individuale la quota parte corrispondente alle ore attribuite eventualmente al personale interessato dalle Amministrazioni di appartenenza.

Inoltre, ai fini di armonizzare il trattamento accessorio con le nuove norme impartite in materia dal d.p.r. 25.6.1983 n. 344, relativo al trattamento economico del personale statale non dirigente:



80

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 4 -

- detteranno le opportune istruzioni per contenere i limiti massimi individuali in modo che l'aumento delle aliquote orarie non si traduca in ulteriori, maggiori oneri.

Infine, al fine di conseguire, soprattutto mediante la eliminazione o la riduzione delle unità di personale adibite ai compiti della Gestione Stralcio, il contenimento della spesa per compensi di lavoro straordinario e di indennità di missione:

- è attribuita alla piena ed esclusiva competenza e responsabilità dei Capi degli Uffici ogni misura necessaria ed opportuna che garantisca il mantenimento dell'organico di personale, adibito a tale compito, in misura non eccedente la tendenziale, continua diminuzione delle esigenze connesse al completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza.

ROMA, 8.2.84

IL MINISTRO

P C M 198



81

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 5/84

Lavori di riattazione o somma urgenza per i quali sia già stato conferito l'incarico di collaudo. Esclusione di altre verifiche.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 16 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

VISTA la propria ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982 che ha disciplinato la materia dell'ammissione a contributo da riconoscere agli enti locali per la riattazione degli edifici scolastici;

VISTA la propria ordinanza n. 56 del 15 luglio 1983 che ha preordinato le disposizioni per la revisione della contabilità dei lavori di riattazione degli edifici di pertinenza degli Istituti autonomi case popolari;

VISTA l'ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 che ha disciplinato il collaudo dei lavori eseguiti con le disponibilità recate dal decreto-legge n. 776/1980 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che le disposizioni succitate demandano ai gruppi tecnici erariali il compito di revisionare le contabilità dei lavori eseguiti e la determinazione della congruità dei prezzi applicati.

RITENUTO che la revisione contabile e la determinazione dell'importo dei lavori eseguiti deve essere effettuata anche dal tecnico incaricato del collaudo;

RAVVISATA l'opportunità di eliminare la duplicazione dei controlli tecnico-amministrativi dei gruppi tecnici erariali e del collaudatore dei lavori di riattazione degli edifici scolastici ed degli Istituti autonomi case popolari sottoposti a collaudo;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E :

A parziale modifica delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 48 del 14 giugno 1982 e n. 56 del 15 luglio 1982, i gruppi tecnici erariali si asterranno dall'esame tecnico-amministrativo degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti per la riattazione degli edifici scolastici e dei fabbricati, rispettivamente di pertinenza degli enti locali e degli Istituti autonomi case popolari, in tutti i casi in cui sia stato già nominato il collaudatore che provvederà, pertanto, alla determinazione dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Roma, 17 febbraio 1984

IL MINISTRO

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251 (ex MOD. 64)



82

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 6/84

Deroga : all'ordinanza n.20 del 12 novembre 1983.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 1983, n.745;

VISTA la propria ordinanza n.20 in data 12.11.1983 con la quale è stato fatto assoluto divieto ai delegati per la Gestione Stralcio della attività del Commissario per le zone terremotate di assumere nuovi impegni di spesa;

RITENUTO che per consentire il normale funzionamento degli uffici, cui sono state delegate le attività facenti capo alla Gestione, è in dispensabile derogare al divieto posto con la citata ordinanza per quanto concerne le spese per cancelleria, telefoni e tutte quelle occorrenti per l'espletamento delle attività delegate nonchè per canoni di locazione e indennità di requisizione relative a locali adibiti ad uffici;


AVVALENDOSI degli eccezionali poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

D I S P O N E

In deroga alla ordinanza n.20 in data 12.11.1983 è consentito ai delegati per la Gestione Stralcio del Commissario per le zone terremotate di poter assumere impegni sui fondi di cui all'art.2 della legge 22.12.1980 n.874 per le esigenze in premessa enunciate e secondo le istruzioni e direttive già diramate in precedenza al riguardo.

Roma li 17 febbraio 1984

Il Ministro



8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 4/84 23 - 11 - 81

Disciplina della manutenzione ordinaria e straordinaria dei containers occupati dai senza tetto per effetto dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n.874;

VISTA la legge 14 maggio 1981, n.219;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n.187;

VISTA la legge 11 aprile 1983 n.114;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 1983 n.745;

CONSIDERATO che a seguito dei terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, in applicazione dell'art.3 della legge 22 dicembre 1980 n.874, sono stati allestiti insediamenti provvisori di prefabbricati mobili di protezione civile provvisti delle indispensabili infrastrutturazioni al fine di assicurare temporaneo ricovero alle popolazioni senza tetto;

RITENUTO che nella città di Napoli, in attesa della realizzazione del programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219 e dell'attuazione delle altre provvidenze previste dalla legge stessa sono stati allestiti n.52 campi containers,

CONSIDERATO che nelle more della realizzazione del programma costruttivo di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n.219, occorre garantire alle famiglie temporaneamente sistemate negli insediamenti provvisori, realizzati nella previsione di una permanenza non superiore all'anno, accettabili condizioni di vita mercè interventi conservativi e di completamento degli insediamenti stessi,

CONSIDERATO che di tale imprescindibile esigenza si è fatta unanime interprete l'Amministrazione del Comune di Napoli, che ha richiesto l'adozione urgente di adeguati provvedimenti,



84

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

RAVVISATA la necessità di disciplinare con opportune disposizioni l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli insediamenti in questione;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art.1

L'Ufficio Speciale Regionale per la Campania è incaricato di provvedere all'attuazione degli interventi di manutenzione, riparazione e completamento degli insediamenti provvisori realizzati nella città di Napoli mediante prefabbricati mobili di protezione civile.

Il Comune di Napoli comunicherà al detto Ufficio Speciale graduatoria degli interventi prioritari, nel termine di giorni quindici dalla data della presente ordinanza.

Art.2

Gli interventi di cui all'articolo precedente dovranno essere finalizzati a garantire la migliore conservazione dei manufatti installati e delle opere realizzate e, in considerazione del maggior tempo di fruizione degli insediamenti, comprenderanno interventi di completamento e di miglioramento tecnico e funzionale.

Art.3

Per la realizzazione degli interventi di cui trattasi l'Ufficio Speciale Regionale per la Campania si avvarrà del contratto in corso di perfezionamento con la Società Morteo Soprefin per i containers a suo tempo forniti dalla stessa, ed è autorizzato alla stipulazione di simili contratti con le altre Ditte fornitrici di prefabbricati mobili installati nella città di Napoli.

Nel caso in cui le Ditte fornitrici non addivengano alla stipulazione dei contratti, l'Ufficio Speciale Regionale per la Campania è autorizzato a rivolgersi ad altri operatori nel settore.

La congruità dei prezzi sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Erariale, che renderà il parere entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le perizie dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione prima-



85

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3.

ria saranno redatte dalla struttura tecnica convenzionata per la Regione Campania e dovranno corrispondere alle disposizioni dell'art.26 del regolamento approvato col decreto ministeriale 29 maggio 1895.

Ai fini della stima dei lavori occorrenti non si procederà all'analisi dei prezzi unitari, i quali saranno dedotti dal prezzario vigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania.

I contratti di appalto, che potranno comprendere anche i lavori di manutenzione ordinaria, saranno stipulati a trattativa privata, previa gara esplorativa che sarà celebrata nel termine di giorni dieci decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di gara esplorativa sul quotidiano "Il Mattino".

Nell'avviso della gara esplorativa il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sarà fissato in giorni cinque.

Art.4

In deroga alle disposizioni vigenti non è ammessa la revisione dei prezzi. Le anticipazioni sul corrispettivo degli appalti è regolata dall'ordinanza 29 dicembre 1980, n.69.

Art.5

E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto plurimi.

Celebrata la prima gara esplorativa, nuovi e maggiori lavori, anche riguardanti altri insediamenti, potranno accollarsi allo stesso appaltatore agli stessi prezzi, patti e condizioni già accettati, salvo l'aggiornamento economico dei prezzi unitari secondo le modalità indicate dall'art.12 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

Art.6

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria si provvede a mezzo delle squadre all'uopo formate dal Comune, che accerta la regolare esecuzione dei lavori stessi.

L'Ufficio Speciale Regionale per la Campania è autorizzato a stipulare con le Ditte fornitrici dei prefabbricati mobili contratto di deposito dei materiali occorrenti.

Il valore dei materiali in deposito e gli oneri di custodia degli stessi saranno determinati dall'Ufficio Tecnico Erariale competente.



100 231

86

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

4.

Il Comune di Napoli designerà un proprio incaricato legittimato a disporre il prelevamento del materiale in deposito.

L'Ufficio Speciale Regionale provvederà a disporre i pagamenti sul la base della certificazione della regolare esecuzione e dei buoni di prelievo rilasciati dal Comune. Per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal Comune di Napoli prima della data della presente ordinanza, i pagamenti saranno eseguiti dall'Ufficio Speciale Regionale della Campania, su parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma li 23 febbraio 1984

Il Ministro



87

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

ORDINANZA N. 8/84 ^{10/12/1984}

Contributo integrativo previsto dall'art.10 della legge 3.1.1981, n.6 - inapplicabilità per corrispettivi relativi a prestazioni di cui all'articolo 5 della legge 22.12.1980, n.875.-

VISTO il d.l. 26.11.1980, n.776 convertito con modificazioni nella legge 22.12.1980, n.874;

VISTO il d.l. 27.2.1982, n.57 convertito con modificazioni nella legge 29.4.1982, n.187;

VISTA la legge 11.4.1983, n.114;

VISTO il d.l. 29.12.1983, n.745;

VISTO l'art.10 della legge 3.1.1981, n.6 che impone dal 1° gennaio 1983, agli iscritti agli albi di ingegnere ed architetti l'applicazione di una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'I.V.A., ed il versamento alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti;

CONSIDERATO che l'art.5 del d.l. 5.12.1980, n.799 convertito nella legge 22.12.1980, n.875 e successive modificazioni ed integrazioni non considera agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, le prestazioni di servizi nello stesso settore attività specificate,

VISTO il parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con nota n. 15950 del 19.11.1980, con la quale si



88

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 2 -

esclude che le prestazioni suddette concorrono a formare il volume d'affari ai fini dell'I.V.A. richiamato dall'art.10 della legge 3.1.1981, n.6;

RITENUTO pertanto che non trovi applicazione il disposto dell'art.10 della legge 3.1.1981, n.6, per i corrispettivi relativi a prestazioni di servizi considerati dall'art.5 del d.l. 5.12.1980, n.799, convertito nella legge 22.12.1980, n.875;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

La maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'I.V.A., prevista dall'art.10 della legge 3.1.1981, n.6, a favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, non è applicabile ai corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'art.5 del d.l. 5.12.1980, n.799 convertito nella legge 22.12.1980, n.875 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, il 10 marzo 1984



PER IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

D I R E T T O R E

[Signature]

F.to SCOTTI



89

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA
ORDINANZA N. 9/84 10/3/2002

Competenze per progettazione e direzione lavori per risanamento costoni rocciosi nel comune di Olevano sul Tusciano.

VISTO il d.l. 26.11.1980, n.776, convertito con modificazioni,
nella legge 22.12.1980, n.874;

VISTO il d.l. 27.2.1982, n.57, convertito con modificazioni,
nella legge 29.4.1982, n.187;

VISTA la legge 11.4.1983, n.114;

VISTO il d.l. 28.2.1984, n.19;

CONSIDERATO che al Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano venne conferita delega per l'attuazione degli interventi di somma urgenza ai sensi del d.l.vo 12.4.1948, n.1010, art.1 lett. a), b) e c), come da nota n.5725 del 5.1.1981, e che con nota ministeriale n.792/1.10.SA del 5.5.1982 è stata autorizzata una spesa massima di £. 700.000.000, ivi comprese le spese generali e tecniche, per lavori di pronto intervento sul costone roccioso sovrastante l'abitato della frazione Ariano, di cui al progetto sottoposto all'esame dell'apposita Commissione tecnico-amministrativa e di collaudo istituita con provvedimento n. 15043/1.10.SA dell'1.7.1981, nonchè delegata agli adempimenti ritenuti necessari la Prefettura di Salerno che ha autorizzato il Comune a stipulare il relativo contratto come da nota n. 1173-IZOT del 24.6.1982;

TENUTO conto che la normativa attuata dal Commissario e successivamente dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile in materia di progettazione, direzione e contabilizzazione lavori non ha previsto la disciplina per i lavori della specie;



90

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

- 2 -

RAVVISATA pertanto la necessità di disciplinare per il caso in esame i criteri per la determinazione del compenso dovuto per la progettazione e la direzione lavori tenendo presente la normativa già prevista dall'ordinanza n.73 del 22.12.1982, al fine del contenimento dell'onere trattandosi di opera eseguita per conto dello Stato e per il carattere preminentemente sociale della stessa,

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma,

D I S P O N E

Per i lavori di somma urgenza per il risanamento statico delle pendici rocciose sovrastanti l'abitato della frazione Ariano nel Comune di Olevano sul Tusciano, di cui alla nota n. 792/1.10.SA del 5.5.1982, il compenso dovuto per le prestazioni di progettazione e direzione lavori è determinato con i criteri previsti dall'ordinanza n.73 del 22.12.1982.

Napoli, 110 marzo 1984

IL MINISTRO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 10/84 10321 1002

Fornitura cibi precotti e somministrazione pasti a nuclei familiari terremotati.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, una considerevole parte della popolazione terremotata trovava un precario ricovero in tendopoli, roulotte, edifici scolastici, palestre ed altri supporti abitativi provvisori;

RILEVATO che i Sindaci di alcuni Comuni, anche al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, furono costretti a fornire cibi precotti, oppure ad interessare esercizi commerciali per la somministrazione di pasti, ai nuclei familiari interessati che erano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento,

CONSIDERATO che il Sindaco di Napoli, con ordinanza n. 60 del 20.12.1980, venne delegato alla stipula di convenzioni con alberghi e con pensioni al fine di assicurare una temporanea ed urgente sistemazione ai cittadini rimasti senza tetto;

RILEVATO che tali convenzioni furono stipulate a regime di pensione completa con gli esercizi ricettivi che erano attrezzati allo scopo, e per la fornitura del solo alloggio con gli esercizi privi del servizio di ristoro,

ATTESO che il Comune di Napoli, per assicurare parità di trattamento tra i ricoverati e per evitare che negli esercizi privi del servizio di ristoro fossero attivate dai nuclei familiari interessati cucine improvvisate con conseguente pericolo per la privata e pubblica incolumità, incaricava ditte specializzate per la fornitura ai predetti cibi precotti,

RITENUTO che l'attività assistenziale e di soccorso come sopra svolta, è strettamente connessa ai noti eventi sismici e che, pertanto, si appalesa fondata la richiesta dei Comuni intesa ad ottenere che il relativo onere sia assunto a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 776/80,

A



92

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

D I S P O N E

Art.1

E' posto a carico del fondo considerato dall'art.2 del decreto-legge 26.11.1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.1980, n.874, l'onere finora occorso per la somministrazione, disposta dai Comuni, a favore della popolazione terremotata di cibi precotti o di pasti di cui alle premesse.

Art.2

A tal uopo, i Sindaci dei Comuni interessati, sono tenuti a produrre alle Prefetture apposita richiesta nella quale, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare:

- a) che i cibi precotti ed i pasti sono stati somministrati esclusivamente a terremotati sistemati in esercizi ricettivi privi del servizio ristoro o in altri supporti abitativi provvisori;
- b) l'ammontare della spesa e le ditte incaricate;
- c) il numero dei pasti con l'indicazione del relativo costo unitario.

Art.3

Le Prefetture competenti per territorio disporranno l'erogazione delle somme richieste dai Comuni dopo aver acquisito il parere di congruità del Comitato Provinciale Prezzi.

Art.4

E' fatto obbligo ai Comuni di produrre, alle competenti Prefetture, il documentato rendiconto entro il termine di giorni 60, allegando in copia:

- a) la deliberazione di affidamento alla ditta interessata della fornitura dei cibi precotti o dei pasti nonché l'eventuale convenzione all'uopo stipulata;
- b) la deliberazione del disposto pagamento;
- c) la fattura commerciale dei cibi precotti o pasti forniti;
- d) il titolo di pagamento estinto per intervenuta riscossione del beneficiario.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 marzo 1984

Il Ministro
[Signature]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 25 (ex MOD 64)

9

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 11/84

Disciplina della occupazione abusiva di immobili da parte dei terremotati.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980 n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57 convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.187;

VISTA la legge 11 aprile 1983 n.114;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1984, n.19;

VISTA l'ordinanza n.18/1983 concernente disciplina dei rapporti tra il comune di Napoli ed i nuclei familiari colpiti dal terremoto del 1980;

CONSIDERATO che a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 alcuni nuclei familiari hanno occupato arbitrariamente stabili liberi di proprietà privata o pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che tale comportamento illecito, benchè segnalato dagli interessati, è stato tacitamente tollerato dagli organi che avrebbero dovuto procedere alla loro regolarizzazione;

RITENUTO che i predetti nuclei familiari colpiti dal terremoto, avendo trovato la cennata autonoma, sebbene illecita ma tollerata sistemazione, non hanno gravato sui fondi destinati ai terremotati per ricovero in alberghi, containers o prefabbricati leggeri;

RAVVISATA la necessità di consentire ai proprietari, sui quali certamente non può gravare l'onere dell'assistenza ai terremotati, di conseguire il giusto indennizzo per la cennata perdita di disponibilità del proprio bene;

CONSIDERATO che alcun danno ricade a carico della collettività, essendosi comunque dovuto provvedere all'assistenza dei nuclei familiari in questione;



M.U. 211 (22 M.U. 24)

94

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

RITENUTO ininfluenza al caso in esame la mancanza di un atto formale di legittimazione, ritenendosi di tutta evidenza la singolare situazione dei proprietari già vittime della sottrazione arbitraria del bene;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art.1

Gli alloggi di proprietà privata o pubblica comunque occupati da persone terremotate, si considerano requisiti per le esigenze della popolazione colpita dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art.2

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza gravano sul fondo di cui all'art.2 del decreto-legge 26 novembre 1980 n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro



91

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 12/84

Proroga utilizzazione personale Gestione Stralcio.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776 convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con
modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n.187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 1983, n.745;

RITENUTO di dover provvedere alla individuazione nominativa del
personale tuttora necessario per l'attuazione dei compiti
ancora demandati all'Ufficio Speciale Regionale Campania;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contra-
ria norma;

D I S P O N E

Il personale civile di seguito elencato, già in servizio
presso la Gestione Stralcio alla data del 31 dicembre 1983, è
ulteriormente impiegato fino a cessate esigenze ai sensi del
decreto-legge 29 dicembre 1983 n.745:

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

PINTUS Roberto
BORRELLI Giovanni

Consigliere
Geometra principale

MINISTERO DELL'INTERNO

SANTORO Gennaro
CHIAFALA Elia

Perito R.T.A.
Responsabile archivio

REGIONE LAZIO

BILLI Bellisario

Geometra

Roma, 14 marzo 1984

Il Ministro



MOD 251

96

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 13 /1984 113 1/1984

Misure dirette a snellire le procedure per la definizione degli interventi disposti dalla gestione commissariale in dipendenza del terremoto del novembre 1980.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

VISTO il voto n. 15 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Campania nella adunanza del 27 gennaio 1984 qui trasmesso dallo stesso Provveditorato con nota n. 3848 del 10 febbraio 1984;

VISTE le proprie precedenti ordinanze concernenti i lavori di somma urgenza e in particolare l'ordinanza n. 58 e n. 71 rispettivamente in data 22 luglio 1982 e 22 dicembre 1982 con le quali è stato demandato al Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Napoli il compito di definire ogni affare di contenzioso tra imprese, direttore lavori, Comuni, gruppi tecnici, ispettori e collaudatori nel corso degli interventi effettuati con i fondi della gestione commissariale,

CONSIDERATO che le procedure attualmente in vigore hanno determinato una pesante situazione di arretratezza a causa delle numerosissime controversie insorte principalmente per motivi di interpretazione della normativa in materia,

CONSIDERATO altresì che anche l'Avvocato Distrettuale dello Stato ha riconosciuto la necessità della emanazione di opportune norme di snellimento,



97

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

RAVVISATA l'opportunità di consentire la più rapida definizione dell'ar-
retrato formatosi senza, per-altra, incidere sulla correttezza
degli esami e degli accertamenti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria nor-
ma;

D I S P O N E

Art. 1

Il Comitato Tecnico Amministrativo di cui in premessa è autorizza-
to ad esaminare le questioni sottoposte al suo esame in esecuzione del-
le ordinanze commissariali emanate in materia, con criteri di equità e
può emanare il richiesto parere anche in deroga alle norme procedurali
contenute nelle ordinanze stesse, nelle disposizioni in materia dei la-
vori pubblici e alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il
parere, comunque, deve essere espresso in conformità ai principi genera-
li del diritto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.

Roma addì 14 marzo 1984

Il Ministro



dott. Tassinari

98

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 14/84

1613 20 160 11

Provvedimenti per la sistemazione definitiva dei nuclei familiari ospitati nei campi containers del Comune di Napoli.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1976, n. 19;

CONSIDERATO che nel corso della riunione, tenuta presso la prefettura di Napoli il 18 febbraio 1984 per l'esame della drammatica situazione nella quale ancora oggi, a quasi quattro anni dal terremoto, sono costretti a vivere alcune migliaia (circa quindicimila) di persone sistemate precariamente in 52 campi containers, è, tra l'altro, emersa l'improrogabile necessità di procedere all'acquisto di nuovi alloggi da aggiungere ai 28 mila già previsti per la ricostruzione,

TENUTO CONTO che nel corso della stessa riunione è stato unanimamente richiesto il graduale smantellamento dei campi containers;

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione in alloggi definitivi dei nuclei familiari terremotati, in atto sistemati in condizioni assai disagiate e, in alcuni casi, al limite della vivibilità per effetto dello stato di degrado degli alloggi precari in cui sono costretti a vivere;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

D I S P O N E

Art. 1

Il comune di Napoli procederà ad una capillare ricognizione dei nuclei familiari, in atto sistemati nei campi containers ed individuerà quelli effettivamente terremotati.

Art. 2

Sulla base della consistenza dei nuclei familiari terremotati, individuati ai sensi del precedente articolo 1, il comune di Napoli redigerà un apposito piano di acquisto di immobili e formerà una graduatoria dei destinatari degli immobili da acquistare, avvalendosi della Commissione istituita dal Commissario del Comune stesso con decreto n. 585/13 del 3 novembre 1983.



95

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

Art. 3

Per il reperimento degli alloggi disponibili per la vendita, il sindaco di Napoli può prendere in considerazione offerta di vendita da chiunque proveniente.

Reperiti gli immobili ed acquisite le offerte di vendita relative, il Sindaco le sottopone alle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale che esprime il parere sulla congruità del prezzo nel termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 4

Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'U.T.E., trasmette l'intero carteggio alla Gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania per l'approvazione e per la copertura della spesa.

Art. 5

La Gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nell'ambito dell'accantonamento relativo al rimborso di spese al comune di Napoli, può procedere ai pagamenti per acquisto di immobili, fino ad un limite massimo di 50 miliardi, previa individuazione dell'onere da annullare.

Art. 6

Gli immobili acquistati per effetto della presente ordinanza sono acquisiti al patrimonio comunale.

Art. 7

Per i containers, che per effetto della presente ordinanza si renderanno liberi, l'Ufficio speciale regionale per la Campania provvederà alla immediata rimozione degli stessi mediante l'affidamento del relativo lavoro a ditte specializzate. Nella convenzione sarà previsto anche il trasporto di containers nel luogo di raccolta che preventivamente dovrà essere indicato dal nucleo recupero beni mobili del Ministero della difesa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1984

IL MINISTRO

100

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA — N. 49 DEL 3 SETTEMBRE 1984

9

PARTE PRIMA

ATTI DELLA REGIONE

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Gestione stralcio del Commissario Straordinario per la Basilicata e la Campania

Ordinanza n. 15/84 - Attribuzioni delegate relative alla Gestione stralcio del Commissario per la Basilicata e la Campania.

VISTO il d.l. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO la legge 11 aprile 1983, n. 114,

VISTO il d.l. 28 febbraio 1984, n. 19,

VISTA l'ordinanza n. 1/83 del 14 aprile 1983, concernente la disciplina delle attribuzioni delegate relative alla Gestione stralcio, il cui termine di validità risulta prorogato al 30 giugno 1984 dall'ordinanza n. 1/84 del 18 gennaio 1984;

CONSIDERATO che ai Prefetti delle provincie terremotate con l'art. 3 della citata ordinanza sono già state attribuite tutte le competenze per la trattazione e la risoluzione delle questioni nell'ambito della propria circoscrizione,

TENUTO CONTO che sono insorte perplessità in ordine alla attuazione delle procedure di riconoscimento unilaterale del debito da parte dei suddetti Prefetti;

RAVVISATA l'opportunità di integrare la disciplina in materia di competenze delegate prevista dall'art. 3 dell'ordinanza n. 1/83, per eliminare ogni eventuale incertezza, conferendo ai Prefetti il potere di adottare provvedimenti del debito a conferma dell'ampia delega già conferita,

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

I Prefetti nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1/83 del 14 aprile 1983, prorogata al 30 giugno 1984 dall'ordinanza n. 1/84 del 18 gennaio 1984, per la risoluzione degli affari inerenti alle competenze attribuite adottano, ove ritenuto necessario, provvedimenti ricognitivi del debito

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regioni Basilicata e Campania.

Napoli, 12 aprile 1984

IL MINISTRO
Zamberletti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

Ordinanza n. 303 FPC/7A - Sgombero alloggi dell'I.A.C.P. della Provincia di Avellino e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti (ordinanze n. 11/FPC, n. 131/FPC e n. 251/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,

VISTO il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271;

VISTA la propria ordinanza n. 11/FPC in data 20 settembre 1983 sostituita con la propria successiva ordinanza n. 131/FPC in data 17 febbraio 1984, con cui il Vice Prefetto, dr. Mario SAVOIA, venne delegato a disporre ed a far eseguire, senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria ed in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, lo sgombero degli alloggi dello I.A.C.P. nell'ambito del comune di Avellino e di provvedere contestualmente alla sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti,

VISTA la propria ulteriore ordinanza n. 251/FPC in data 14 giugno 1984 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 131/FPC del 17 febbraio 1984,

RILEVATO che la delicata situazione determinatasi nel Comune capoluogo in dipendenza della anzianità occupazione degli alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. da parte dei nuclei familiari privi di abitazione a causa dell'evento sismico del 23 novembre 1980, è venuta a riprodursi, come evidenziato dal medesimo I.A.C.P. di Avellino con nota n. 9791 del 20 luglio 1984, anche nei seguenti comuni della provincia: Altavilla Irpinia, Cervinara, Gesuado Grottole, Montecalvo Irpinia, Torre le Nocelle, S. Martino Valle Caudina, Calitri, Castelbatonia, Mirabella Eclano e S. Sossio Baronia;

RITENUTA la necessità di intervenire con le stesse modalità al fine di rimuovere il pregiudizio derivante dall'anomala situazione sopraesposta;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge,

D I S P O N E

Il Vice Prefetto dr. Mario SAVOIA è delegato a disporre e far eseguire senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria ed in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, con le modalità fissate con la propria ordinanza n. 131/FPC in data 17 febbraio 1984, così come modificata ed integrata con la propria successiva ordinanza n. 251/FPC/ZA del 14 giugno 1984, lo sgombero degli alloggi dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari, siti negli ulteriori undici comuni della provincia di Avellino sopra specificati e di provvedere contestualmente alla sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti e non assegnatari.



MOD 251

101

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 16/84

AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 15/83 DEL 14 LUGLIO 1983.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la propria ordinanza n. 25 del 18 novembre 1983 con la quale è stato disciplinato l'intervento aggiuntivo di edilizia residenziale;

CONSIDERATO che l'Avv. Capece Minutolo ha avviato le procedure per la realizzazione del cennato intervento;

CONSIDERATA in conseguenza la necessità di affidare ad una struttura operativa il compito di proseguire l'attività avviata dall'Avv. Capece Minutolo;

CONSIDERATO che la cennata ordinanza n. 25 del 18.11.1983 indica nell'Ufficio speciale per l'edilizia residenziale la struttura idonea all'assunzione di tali compiti;

AVVALNDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente

D I S P O N E

Tutti gli incumbenti relativi all'attuazione dell'ordinanza n. 25 del 18 novembre 1983 sono rimessi alla competenza dell'Ufficio speciale per l'edilizia residenziale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16.k.84

IL MINISTRO



PER COPIA CONFORME
Bruno

C.M. 1981



102

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 17/84

Sgombero degli alloggi I.A.C.P. e privati requisiti, occupati dai terremotati nell'ambito del Comune di Caserta e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che a causa dell'evento sismico del 23 novembre 1980 nel Comune di Caserta numerosi nuclei familiari sono venuti a trovarsi privi di abitazione e che molti di essi sono stati costretti ad occupare alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. già realizzati ed in corso di assegnazione agli aventi diritto (200 unità abitative) ed abitazioni private requisite (108 unità);

PREMESSO che il perdurare dell'occupazione degli alloggi predetti, da parte dei terremotati, non ha consentito finora la consegna degli appartamenti di proprietà dell'I.A.C.P. ai nuclei familiari cui intanto gli alloggi sono stati assegnati, secondo le graduatorie redatte dall'apposita commissione provinciale, e la cessazione delle requisizioni degli appartamenti di proprietà privata;

RILEVATO che gli assegnatari dell'I.A.C.P., e i privati colpiti dai provvedimenti ablatori sopraccennati già da tempo hanno richiesto insistentemente lo sgombero degli alloggi occupati;

CONSIDERATO che, il canone, per gli alloggi di proprietà privata, finora pagati potrebbe costituire un inutile dispendio, certamente non sostenibile a lungo e che, d'altra parte, la requisizione non può potersi indefinitamente;

RILEVATO che, esiste anche una stasi, in tutta la problematica connessa alla ricostruzione degli alloggi terremotati, che non permette quindi, il regolare rientro delle famiglie sgomberate nelle abitazioni occupate precedentemente;

RITENUTO di dover intervenire, onde evitare che la situazione così determinatasi degradi ulteriormente, con conseguenze che potrebbero riflettersi sull'ordine pubblico, per l'aggravarsi delle tensioni determinate dai contrastanti interessi delle parti interessate;



MOD 251

10

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

RILEVATA la necessità di individuare un'Autorità cui demandare la definizione della vicenda, conferendole nel contempo i poteri occorrenti;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Il Vice Prefetto Dottor Luigi SCIALO' è delegato alla definizione ed alla normalizzazione di tutto quanto detto in precedenza, senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria ed in deroga ad ogni vigente disposizione di legge;

Il Sindaco di Caserta e l'I.A.C.P., presteranno la loro collaborazione, per tutte le esigenze che il Delegato prevederà.

Il Comune di Caserta dovrà porre a disposizione il personale tecnico, compresi i Vigili Urbani, nonché gli automezzi ed eventuale altro materiale occorrente.

Il Funzionario Delegato provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorrenti, acquisendo il preventivo parere dell'U.T.E. in ordine alla congruità.

Lo stesso Funzionario provvederà altresì, all'accertamento delle indennità dovute all'Istituto e ai privati, per mancato introito delle locazioni ed eventualmente per danni arrecati agli alloggi.

Gli oneri conseguenti, ivi compresa l'indennità spettante al Funzionario, che viene determinata mensilmente per un ammontare rapportato a N.80 ore di lavoro straordinario presunto, nonché i compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nei limiti massimi di N.50 ore mensili, per il personale che il Comune porrà a disposizione del Funzionario Delegato, saranno a carico dei fondi della gestione stralcio e verranno erogati per tramite della Prefettura di Caserta.



MOD 251

104

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3.

Il Vice Prefetto dottor. Luigi SCIALO', il Sindaco di Caserta e l'I.A.C.P. di Caserta sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 7 giugno 1984

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. De Michelis", written over the printed text "IL MINISTRO".

5728

10-7 1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 188

105

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla Snc « Barazzoni Ermenegildo & C. » ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio grana « parmigiano reggiano ».

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la Snc « Barazzoni Ermenegildo & C. » è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio grana « parmigiano reggiano » nel fabbricato sito in Bibbiano (Reggio Emilia), via Ariosto n. 5.

(3417)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni conseguenti al controllo negli atti contabili relativi ad opere di riattazione di edifici a cura dell'IACP (Ordinanza n. 18/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982 n. 57 convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982 n. 187,

Vista la legge 11 aprile 1983 n. 114

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, e la legge di conversione n. 80 del 13 aprile 1984

Vista l'ordinanza commissariale n. 104 in data 21 gennaio 1981 con la quale gli istituti autonomi case popolari della Campania e Basilicata sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione sulle abitazioni di proprietà degli stessi o comunque da essi gestite lievemente danneggiate dal sisma

Visto il provvedimento commissariale n. 88 del 12 gennaio 1981 con il quale l'IACP di Napoli è stato delegato ad eseguire direttamente sul proprio patrimonio edilizio gli interventi di somma urgenza previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948 n. 1010 e la successiva revoca con telegramma n. 6592/115 del 17 marzo 1981

Vista l'ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982 e l'ordinanza numero 584 del 17 febbraio 1984 concernenti rispettivamente la delega ai gruppi tecnici erariali per l'esame dei rendiconti delle somme erogate agli IAA CC PP e l'incarico ai collaudatori ove già nominati di determinare l'ammontare dei lavori eseguiti con esclusione dell'esame tecnico-amministrativo degli atti contabili da parte dei precitati gruppi tecnici,

Vista la nota n. 82/10382/1221 Na del 10 settembre 1982 con la quale sono state diramate direttive agli IAA CC PP in ordine al ripristino dell'abitabilità degli alloggi,

Considerato che gli istituti autonomi case popolari quali enti di diritto pubblico svolgono la loro attività sulla base di finanziamenti disposti dal C.E.R. e che gli atti tecnico-amministrativi per tali finanziamenti sono sottoposti al parere della commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed alla successiva approvazione del Consiglio di amministrazione dell'ente

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione di legge,

Dispone

Gli atti contabili, ivi compresi i certificati di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori indicati in premessa, e tutti gli altri di competenza dei « Gruppi tecnici erariali » sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'IACP previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 63 della citata legge 22 ottobre 1971 n. 865

Roma addì 15 giugno 1984

Il Ministro ZAMBELLIETTI

(3531)

Misure dirette a consentire completamente e la funzionalità del 1° lotto del nuovo ospedale « S. Maria delle Grazie » di Pozzuoli (Ordinanza n. 274/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938,

Vista la precedente ordinanza n. 200/FPC/ZA del 5 maggio 1984 in base alla quale la regione Campania, in deroga alle vigenti disposizioni, può utilizzare lo stanziamento iscritto al cap. 1817 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno 1984 entro il limite massimo di lire 11.750 milioni, per il completamento di un lotto funzionale dell'ospedale « S. Maria delle Grazie », in Pozzuolo, comprendente duecento posti letto,

Considerato che per una sollecita attivazione del lotto funzionale sopra indicato, si ravvisa necessario che venga proceduto con la massima sollecitudine alla redazione del progetto esecutivo, al suo esame in linea tecnica ed economica nonché all'affidamento dei lavori ad idonea impresa o raggruppamento di imprese

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria norma

Dispone

Art 1

La USI n. 22 avvalendosi dei tecnici già incaricati della redazione del progetto generale dell'ospedale « S. Maria delle Grazie » e autorizzata ad approntare un progetto stralcio esecutivo che sulla base dei prezzi unitari della tariffa prezzi adottata dalla regione Campania e dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania (1° giugno 1982 con l'aumento del 15%) sia contenuto nell'importo complessivo massimo di lire 11.750.000.000

Art 2

La USI n. 22, approvato il progetto sopra indicato, lo invierà in triplice esemplare al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania che previo parere favorevole del comitato tecnico amministrativo provvederà alla emissione del provvedimento definitivo

Art 3

La USI n. 22 è facultata a trattare l'eventuale affidamento dei lavori con l'impresa esecutrice delle opere già realizzate tenendo presente che, per consentire il contemporaneo appalto degli impianti l'impresa suddetta potrà anche consorzarsi con altre imprese specialistiche

Art 4

La sorveglianza e la collaudazione dei lavori sarà curata dai tecnici che verranno temporaneamente all'uopo incaricati da questo Ministero

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Campania

Roma addì 3 luglio 1984

Il Ministro ZAMBELLIETTI

(3610)

Concessione temporanea di containers assegnati al comune dell'area terremotata a favore dei cittadini senza tetto in disagiate condizioni e di associazioni e organizzazioni con finalità di carattere sociale. (Ordinanza n. 19/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 26 novembre 1980 n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,

Vista la legge 29 aprile 1982 n. 187,

Vista la legge 11 aprile 1983 n. 114,

Visto il decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19,

successiva approvazione del Consiglio di amministrazione, in attesa di essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione, in deroga ad ogni condizione di legge;

Dispone:

stabili, ivi compresi i certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in premessa, e tutte le competenze dei « Gruppi tecnici, erariali » sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione del parere della commissione tecnica di cui all'art. 1 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

di 15 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI.

Il Ministro: ZAMBERLETTI.

(3610)

Concessione temporanea di containers assegnati ai comuni dell'area terremotata a favore dei cittadini senza tetto in disagiate condizioni e di associazioni e organizzazioni con finalità di carattere sociale. (Ordinanza n. 19/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

106

10-7-1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 188

5729

Premesso che nelle aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980 rimangono inutilizzati numerosi alloggi monoblocco tipo containers in attesa del ritiro da parte delle Forze armate;

Considerato che il comando raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile della regione meridionale ha fatto presente di non poter procedere allo stato al recupero degli indicati alloggi sia per la indisponibilità delle necessarie attrezzature sia per carenza dei mezzi finanziari occorrenti per l'utilizzazione di imprese private;

Rilevato che, intanto, pervengono continue premure da parte dei sindaci dei comuni dell'area terremotata perché venga consentita l'utilizzazione di tali containers sia da parte di cittadini senza tetto in condizioni familiari particolarmente precarie, sia da parte di associazioni od organizzazioni per finalità di carattere sociale;

Ritenuta la opportunità di accogliere tali richieste anche per evitare il degrado cui le strutture predette andrebbero inevitabilmente soggette;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone:

Gli alloggi monoblocco di tipo containers assegnati ai comuni dell'area terremotata possono essere concessi in uso temporaneo, da parte dei sindaci, a cittadini senza tetto in condi-

zioni familiari, particolarmente precarie o ad associazioni o organizzazioni che perseguono finalità di carattere sociale.

Gli assegnatari dovranno impegnarsi alla consegna immediata degli alloggi a richiesta per consentire il ritiro delle strutture stesse da parte delle Forze armate.

Roma, addì 15 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3632)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1984 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(3656)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a quarantasette posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Genova

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Genova è stato bandito con decreto ministeriale 8 ottobre 1979;

Considerato che risultano attualmente vacanti quarantasette posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Genova;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1973 n. 139;

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

- fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;
- estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;
- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
- certificato generale del casellario giudiziario;
- certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;
- certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

10^r

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 20/84

Riapertura termini concorso assegnazione alloggi I.A.C.P. nei comuni di San Martino Valle Caudina e Grottaminarda.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 novembre 1980 n. 874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982 n. 57 convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982 n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983 n. 114;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1984 n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 18 aprile 1984 n. 80;

VISTA la lettera del Prefetto di Avellino prot. 878/14/12 del 7 maggio 1984;

CONSIDERATO che in alcuni comuni della provincia di Avellino si è venuta a creare una situazione di occupazione di fatto degli alloggi dell'Istituto autonomo per le case popolari da parte di non aventi diritto che occorre prontamente rimuovere;

CONSIDERATO che i comuni di San Martino Valle Caudina e Grottaminarda sono stati gravemente colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con conseguenti pesanti ripercussioni sulla già precaria situazione abitativa locale;

CONSIDERATO che nei predetti comuni gli alloggi risultano occupati a danno degli assegnatari, pur essendo stati espletati i relativi adempimenti conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima del 23 novembre 1980;

RITENUTO, pertanto, necessario rimuovere tali situazioni al fine di immettere negli alloggi i legittimi assegnatari;

VISTO, infine, che nei comuni di Grottaminarda e S.Martino Valle Caudina sono in fase di ultimazione, rispettivamente 28 e 48 alloggi che potrebbero essere posti a disposizione di tali attuali occupanti e di eventuali altri nuclei familiari danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;



108

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

- 1-Nei comuni di Grottaminarda e San Martino Valle Caudina viene bandito pubblico concorso per l'assegnazione dei 28 e dei 48 alloggi di cui in premessa;
- 2-ritenendo annullate le graduatorie definitive precedentemente pubblicate, ripsettivamente, dal n. 101 per Grottaminarda e dal n. 29 per San Martino Valle Caudina, potranno partecipare al presente bando di concorso tutti i cittadini residenti nei predetti comuni alla data di pubblicazione dei bandi;
- 3-le domande dovranno essere presentate al comune di residenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di affissione e pubblicazione del bando;
- 4- i comuni, trascorso il termine di cui al capo precedente, trasmetteranno, entro i successivi dieci giorni, tali domande, debitamente istruite in ogni loro parte, alla Commissione assegnazione alloggi E.R.P. la quale, entro dieci giorni, provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria;
- 5- gli interessati, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno proporre formale opposizione alla stessa Commissione assegnazione alloggi E.R.P., la quale dovrà provvedere alla formulazione della graduatoria definitiva entro dieci giorni dal termine sopraindicato, previo esame degli eventuali ricorsi proposti;
- 6-restano valide le precedenti graduatorie definitive per il comune di Grottaminarda fino al centesimo graduato e per il comune di San Martino Valle Caudina fino al 28° graduato.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Roma li 15 giugno 1984

Il Ministro

109



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 21/84

Oggetto: completamento del programma di reinsediamento degli abitanti e ripresa delle attività produttive del centro storico di S. Angelo dei Lombardi.

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n.874;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n.187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;

VISTO il decreto legge 28 febbraio 1984, n.19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n.80;

VISTA l'ordinanza n.14795 in data 3 luglio 1981 con la quale è stato assenti to alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino il finanziamento di lire 1.680milioni, per la realizzazione delle opere del primo piano stralcio, relativo al programma di reinsediamento degli abitanti e ripresa delle attività artigiane, commerciali e culturali del centro storico di S. Angelo dei Lombardi;

CONSIDERATO che con lettera n. 3158/AV in data 5 giugno 1984 il Soprintenden te ha chiesto l'integrazione del finanziamento per l'importo di lire 120milioni necessario per il completamento dei lavori, rassegnando qua dro economico riepilogativo dell'ulteriore somma occorrente;

RITENUTO che, stante la carenza dei fondi a disposizione, a tale finanziamento può farso luogo mediante lo storno di somma di pari importo dallo stan ziamento di lire 7 miliardi concesso al Comune di Avellino, con ordina nza n.7337/1.19.E.AV. del 17 giugno 1983, per ulteriori demolizioni;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino è concesso il finanziamento integrativo di lire 120 milioni per il completamento dei lavori citati in premessa.

Alla copertura della spesa viene provveduto mediante storno di somma di pari importo dal stanziamento di lire 7 miliardi concesso al Comune di Avellino,

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*UFFICIO DEL MINISTRO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.=

per ulteriori demolizioni, con l'ordinanza n.7337/1.19.E.AV del 17 giugno 1983.

L'erogazione del fondo avverrà secondo le stesse modalità stabilite con l'ordinanza n.14795 del 3 luglio 1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e Campania.

Roma, addì 28 giugno 1984

IL MINISTRO

6008

207 1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 199

MM

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 aprile 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 9 luglio 1984

Il Ministro ZAMBERLETTI

(3742)

Interventi urgenti in favore del settore commerciale di Pozzuoli danneggiato dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 282/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938,

Considerato che il settore commerciale della città di Pozzuoli per effetto del massiccio esodo dei cittadini costretti ad emigrare in altri comuni e per la chiusura del centro storico (zona A) della città perchè particolarmente colpita dal fenomeno bradisismico, ha subito gravi ripercussioni nell'attività,

Viste le reiterate richieste degli interessati dirette ad ottenere l'adozione di misure atte a compensare in parte le gravi perdite subite,

Ravvisata la necessità di intervenire in favore della predetta categoria anche per venire incontro alle esigenze della popolazione rimasta nel comune di Pozzuoli,

Visto il progetto redatto dall'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli nel febbraio 1984 per la realizzazione di un nuovo centro commerciale nel rione Torano che comporta una spesa prevista in circa lire 1700 milioni per la utilizzazione dei porticati dei fabbricati dell'IACP di Napoli già ivi esistenti,

Individuato nel provveditorato alle opere pubbliche di Napoli l'organo tecnico all'esecuzione del cennato progetto,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone

Art 1

Il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli è delegato alla esecuzione dei lavori di cui al progetto citato in premessa con il rito della somma urgenza previsto dall'art 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, anche in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato

Art 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile istituito con l'art 2 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 e successive modificazioni

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro ZAMBERLETTI

(3738)

Integrazione all'ordinanza n. 276/FPC/ZA recante misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 284/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 7 novembre 1983 n. 623 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1983, n. 748

Considerato che il citato decreto legge al comma 3 1^{ter} dell'art 1 destina lire 40 miliardi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di Pozzuoli

Vista la propria ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 con la quale si disciplinano le misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità nel comune di Pozzuoli

Ritenuto che i lavori di cui alle lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, costituiscono una anticipazione del piano di recupero e che la relativa spesa debba fare carico alla previsione di cui sopra è cenno;

Considerato di dover precisare i poteri delegati al sindaco di Pozzuoli con la citata ordinanza n. 276/FPC/ZA,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone

Art 1.

La delega contenuta nell'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 è estesa anche agli interventi di cui alla lettera b) dell'art 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010

Art 2

Il sindaco di Pozzuoli, nell'ambito della delega ricevuta con la presente ordinanza e con l'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984, è autorizzato a procedere agli affidamenti dei lavori anche a trattativa privata con imprese iscritte nell'albo nazionale dei costruttori della provincia di Napoli e in deroga alle procedure previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato

Art 3.

Per gli edifici di già riconosciuto interesse storico artistico, monumentale e paesaggistico e soggetti a vincolo specifico, esclusi quelli demaniali e di culto, gli interventi di cui alla ordinanza citata nel precedente art 1 sono eseguiti, anche in deroga alle procedure previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, dalla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli

Art 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle ordinanze di cui al precedente art 1, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 - 1^{ter} dell'art 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748

L'ufficio amministrazione e bilancio è autorizzato a provvedere al pagamento in favore del sindaco di Pozzuoli di un acconto di lire 5 miliardi

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma addì 9 luglio 1984

Il Ministro ZAMBERLETTI

(3739)

Proroga della efficacia delle ordinanze emanate durante gli anni 1983 e 1984. (Ordinanza n. 22/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187,

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114,

Visto il decreto legge 29 dicembre 1983 n. 745, sostituito dal decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984 n. 80,

Visto l'art 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, che ha disposto la proroga al 31 ottobre 1984 del termine previsto nel primo comma dell'art 1 del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984 n. 80 relativo alla durata della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata,

Ritenuto di dover procedere alla conferma sino al 31 ottobre 1984 delle ordinanze delle istruzioni e delle direttive individuate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, nonché di quelle emanate durante gli anni 1983 e 1984,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

207 1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N 199

6009

Dispone.

Articolo unico

Le ordinanze, le istituzioni e le direttive individuate con ordinanza n 2/83 del 14 aprile 1983, nonché quelle emanate durante gli anni 1983 e 1984, restano in vigore sino al 31 ottobre 1984

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro ZAMBERLETTI

(3740)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N 219)

Costituzione dell'ufficio speciale per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e norme accelerative delle procedure. (Ordinanza n 2/219/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 24 maggio 1981, n 219
Visto l'art 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n 57, con vertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n 187,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1981 con il quale è stato designato, per l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n 219, l'on Giuseppe Zamberletti, Ministro per il coordinamento della protezione civile,

Visto il decreto legge 26 maggio 1984, n 159,
Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1984,
Ritenuto che la necessità e l'urgenza della attuazione degli interventi in parola richieda l'istituzione di una adeguata struttura, destinata a far fronte in modo continuo ed organico alle esigenze connesse alla realizzazione degli interventi suddetti

Considerato che in applicazione del decreto legge 26 novembre 1980, n 776 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n 874 e del decreto legge 19 marzo 1981 n 75, convertito in legge con modificazioni, nell'art 1 della legge 14 maggio 1981, n 219, sono stati istituiti dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, appositi uffici speciali cui sono state conferite le competenze necessarie alla realizzazione degli interventi relativi al reinsediamento provvisorio delle popolazioni colpite dal sisma ed al piano di edilizia residenziale di cui al succitato decreto legge 19 marzo 1981, n 75,

Ritenuta l'opportunità di avvalersi allo scopo di assicurare il miglior controllo sulle modalità di compimento delle opere da realizzare ai fini di cui agli articoli 21 e 32 della legge n 219/1981 e sulle istruttorie eseguite per le richieste di contributo della attività delle regioni interessate

Ritenuta altresì l'opportunità di procedere, secondo le richieste delle regioni competenti alla ulteriore rateizzazione del contributo di cui all'art 32 della legge n 219/81 nonché all'anticipato svincolo delle fidejussioni all'uopo prestate,

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente,

Dispone

Art 1

È istituito l'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n 219, con sede in Roma. All'ufficio è demandata l'attuazione delle opere di infrastrutturazione interna ed esterna ai nuclei industriali da realizzarsi a norma dell'art 32 della legge 14 maggio 1981, n 219, nonché l'attività istruttoria e di vigilanza sulla realizzazione delle opere assistite dai contributi di cui agli articoli 21 e 32 della succitata legge 14 maggio 1981, n 219

L'ufficio curerà tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi ad esso demandati ivi inclusa la stipulazione dei contratti o convenzioni per l'affidamento delle opere di infrastrutturazione e per le attività connesse, l'approvazione dei progetti e delle eventuali varianti progettuali, il pagamento dei corrispettivi dovuti agli affidatari delle opere e delle attività connesse e dei contributi accordati dal Ministro designato, l'approvazione dei certificati di collaudo o di buona esecuzione

Il Ministro designato si riserva l'approvazione degli atti contrattuali stipulati dal capo dell'ufficio speciale e l'adozione dei provvedimenti provvisori e definitivi di conferimento dei contributi di cui agli articoli 21 e 32

Il capo dell'ufficio speciale e gli altri eventuali funzionari addetti saranno reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con provvedimento del Ministro designato

Art 2

L'ufficio speciale si avvia ai servizi resi dal consorzio convenzionato Italtecna in attuazione della convenzione 24 giugno 1982 e degli atti aggiuntivi in data 17 giugno 1983 e 13 febbraio 1984 nonché dell'attività dei collaboratori incaricati o assunti a norma dell'art 3 della presente ordinanza

Art 3

È demandata ai presidenti delle regioni Basilicata e Campania l'attività ispettiva sulle modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e degli insediamenti industriali ammessi ai benefici di legge

I presidenti delle regioni rimetteranno al Ministro designato gli esiti degli accertamenti ispettivi compiuti, con motivata proposta in ordine ai provvedimenti da assumere per il miglior esito delle iniziative

Art 4

È istituito il gruppo di lavoro per l'esame delle istruttorie sulle domande di contributo avanzate a norma degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n 219. Il gruppo di lavoro, costituito dal capo dell'ufficio speciale istituito a norma della presente ordinanza e di un funzionario designato dal presidente di ciascuna delle regioni interessate, esaminerà le monografie istruttorie redatte in via definitiva dal consorzio convenzionato Italtecna, sottoponendo le risultanze delle istruttorie al comitato istituito con l'ordinanza 1° luglio 1982, di cui all'allegato A, n 2, della ordinanza 16 aprile 1984, n 1/219/ZA

Art 5

In deroga alle disposizioni della ordinanza 20 febbraio 1984, di cui all'allegato A, n 25, della ordinanza 16 aprile 1984, numero 1/219/ZA, il capitale sociale delle società, anche di nuova costituzione ammesse ai benefici di cui all'art 32 della legge 14 maggio 1981, n 219, dovrà essere sottoscritto nella misura prescritta dal disciplinare prima dell'erogazione dell'ultimo rateo di contributo, le società beneficiarie dovranno conseguire la sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare non inferiore al 60% dell'ammontare richiesto in disciplinare prima della erogazione del secondo anticipo di contributo

Art 6

In deroga alle disposizioni dei disciplinari di concessione del contributo di cui all'art 32 della legge 14 maggio 1981, n 219, il primo anticipo di contributo può essere concesso — su conforme richiesta del presidente della regione nel cui territorio avrà sede l'insediamento produttivo — in più ratei, sino al massimo previsto in disciplinare. In tali casi potrà essere altresì concesso su conforme richiesta del presidente della regione competente, lo svincolo anticipato del 50% della fidejussione prestata, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta utilizzazione, per le opere ammesse a contributo, dell'intero rateo già erogato

Art 7

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 10 luglio 1984

Il Ministro ZAMBERLETTI

(3743)



ME

*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 23/84

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 144;

VISTO il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271 che ha prorogato al 31 ottobre 1984 la Gestione Stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

VISTA l'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 che ha esteso alla popolazione terremotata provvisoriamente sistemata nei containers nella provincia di Napoli, capoluogo compreso, i benefici tariffari previsti dall'art. 1 bis della legge 14 maggio 1981, n. 219 per i Comuni del cratere;

VISTA l'ordinanza n. 32 del 31 dicembre 1983 che ha confermato i suddetti benefici sino al 30 giugno 1984;

RAVVISATA la necessità di prorogare le suddette agevolazioni tariffarie, in considerazione della perdurante situazione di tensione che si rileva nella provincia interessata tra i terremotati ricoverati in containers;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Sono prorogate, sino alla data del 31 ottobre 1984, le agevolazioni tariffarie, nonché le altre disposizioni previste per i Comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo, dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Napoli, addì 6 luglio 1984

IL MINISTRO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 24/84

Autorizzazione rinvio fruizione congedo ordinario relativo all'anno 1983 entro il 31 dicembre 1984.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n.874;
- VISTO il decreto-legge 26 giugno 1981, n.333 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n.456;
- VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57 convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.187;
- VISTA la legge 11 aprile 1983, n.114;
- VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1984, n.19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n.80;
- VISTO il decreto-legge 29 giugno 1984, n.271;
- VISTO l'art.36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 10 aprile 1954, n.113 concernente lo stato degli Ufficiali dell'Esercito, Marina e Aeronautica;
- CONSIDERATO che parte del personale civile e militare che presta tuttora servizio presso la Gestione Stralcio non ha ancora potuto fruire entro il 30 giugno c.a., come previsto dalla normativa vigente il residuo congedo ordinario relativo all'anno 1983;
- RITENUTA la necessità di riconoscere al personale suindicato il diritto al godimento del congedo ordinario;
- AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Il personale civile e militare tuttora impiegato per le esigenze della



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

Gestione Stralcio per la Campania e Basilicata, è autorizzato a fruire del congedo ordinario, relativo all'anno 1983, oltre il termine previsto dall'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e sino al 31 dicembre 1984.

Roma, addì 6 luglio 1984

IL MINISTRO

Oggetto: Programma aggiuntivo di edilizia residenziale - Conferma delle risultanze alla gara esplorativa in favore dei consorzi Habitat Sud e Gecofer.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 25/84

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il D.L. 29 giugno 1984, N. 271, con il quale la Gestione stralcio del Commissario straordinario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania è stata prorogata sino al 31 ottobre 1984:

VISTA l'Ordinanza 14 luglio 1983, N. 15, con la quale è stata disposta l'attuazione di interventi aggiuntivi di Edilizia residenziale in alcuni Comuni compresi nel gruppo "B" dell'elenco approvato con Ordinanza 16 giugno 1981, N. 323;

VISTO l'invito pubblicato per la qualificazione dei Consorzi o raggruppamenti di imprese interessati a concorrere per la realizzazione di complessivi seicentoventicinque alloggi nei Comuni di Apice, Buonalbergo, Candida, Grottolella, Pietradefusi, Savignano Irpino, Bracigliano, Frattamaggiore, S. Maria Capua Vetere della Regione Campania;

VISTO il decreto 15 marzo 1984 con il quale il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, sulla base della gara eseguita ha aggiudicato, provvisoriamente e salvo verifica dei requisiti dichiarati, alle associazioni di imprese Gecofer ed Habitat Sud i lavori di costruzione degli alloggi di cui trattasi, con i massimi ribassi del 18,38% sugli alloggi e del 27,10% sulle opere a misura, disponendo la costituzione delle predette Gecofer ed Habitat Sud in unica associazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-2-

VISTA l'istanza 14 marzo 1984 con la quale i legali rappresentanti del raggruppamento di Imprese "Gecofer S.p.a." e del Consorzio "Habitat Sud", a compenso dei maggiori ribassi accettati per l'affidamento dei lavori hanno chiesto l'assegnazione, agli stessi prezzi, degli alloggi da realizzare nei Comuni di Bacoli e Monteprocida, proponendo la ripartizione del numero complessivo di ottocentoventicinque alloggi, così come indicato nella istanza medesima;

CONSIDERATO che con propria determinazione del 16 marzo 1984 il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ha valutato conveniente accogliere la domanda anzidetta degli imprenditori affidatari;

VISTA la determinazione 17 marzo 1984 con la quale il Capo di Gabinetto, all'uopo incaricato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione civile, ha deliberato, provvisoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e per l'acquisizione dei prescritti nulla osta esc. legge 646/1982 e successive modificazioni e integrazioni, l'affidamento in concessione della realizzazione dei totali ottocentoventicinque alloggi, secondo la ripartizione proposta;

CONSIDERATO che in data 13 febbraio 1984 il Consorzio "C.I.R.E.C.", di seguito a quanto già espresso all'inizio delle operazioni di qualificazioni, ha meglio esplicitato le proprie censure circa l'insussistenza dei requisiti prescritti dall'invito da parte del Consorzio Habitat Sud, Raggruppamento Maggiò



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-3-

ed altri, Consorzio Cobna, Consorzio Gecofer, Raggruppamento Fasano ed altri;
VISTO il rapporto 1 giugno del Capo dell'Ufficio Speciale per l'edilizia residenziale;
VISTE le note in data 4 e 9 luglio c.a. con le quali si manifestano perplessità sia in ordine alla sussistenza dei documenti richiesti dal bando, sia, soprattutto, in ordine all'aggiunta di ulteriori 200 alloggi, disposta successivamente al bando di gara.

CONSIDERATO che nel bando in data 23 gennaio 1984 il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ha fatto avvisati che l'indicazione dei requisiti ed impegni non esaurisce la potestà normativa del Ministro che, espressamente, si riserva l'esercizio dei poteri in deroga a tutte le norme vigenti al fine di assicurarne, la migliore e più sollecita realizzazione del programma;

CHE le osservazioni formulate dal Consorzio C.I.R.E.C. sono state riscontrate sussistenti;

CHE esse concernono il contenuto della documentazione prodotta sull'entità e modalità dei lavori eseguiti;

CHE tali carenze documentali non possono prevalere sul contenuto economico dell'esplorazione compiuta, stante il carattere informale della gara, a fronte della quale non sussistono situazioni giuridicamente protette e l'espressa riserva formulata nel bando dell'esercizio di poteri di deroga al fine della migliore e più sollecita realizzazione del programma.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-4-

ma cui contraddirebbe il maggior tempo occorrente per la rinnovazione dell'esplorazione e dell'improbabilità di un risultato economicamente più conveniente;

CHE da parte delle Amministrazioni locali pervengono pressanti sollecitazioni per l'immediata esecuzione degli alloggi, la cui mancata realizzazione ha già avuto negativi riflessi sul mantenimento dell'ordine pubblico;

RITENUTO di non poter condividere l'affidamento agli stessi Gecofer ed Habitat Sud della costruzione degli alloggi dei Comuni di Bacoli e Montediprocida in quanto il massimo ribasso deve conseguirsi per l'esplorazione compiuta, alterandosi, altrimenti, la parità tra gli offerenti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Per quanto espresso nella narrativa l'aggiudicazione provvisoria della realizzazione del programma costruttivo di n. 625 alloggi nei Comuni della Regione Campania, di cui all'invito in data 23 gennaio 1984, è confermata alle associazioni temporanee di imprese Gecofer ed Habitat Sud con il ribasso del 18,38% sul prezzo base di £. 750.000 per metroquadrato per gli alloggi e del 27,10% sul prezzario del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania aggiornato al 31 dicembre 1983, le quali sono accorpate in unico rag-



125

1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

-5-

gruppamento ai sensi del D.M. 15.3.1984 citato in premessa.

Alla aggiudicazione definitiva si provvederà come disposto col decreto
17 marzo 1984, ove i raggruppamenti anzidetti non abbiano già ottemperato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Re
gione Campania.

Roma addì, 11 luglio 1984

Il Ministro





12.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 26/84

Misure dirette a consentire il completamento delle opere di ripristino di alcuni edifici nel comune di Ferrandina (MT).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187,

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114,

VISTO il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271,

VISTE le lettere del comune di Ferrandina (MT) in data 17 luglio 1984 con le quali si chiede un ulteriore contributo dello Stato, di complessive Lire 3.700 milioni, per consentire il completamento delle spese di ripristino dei seguenti edifici di proprietà comunale

- 1) Casa comunale
- 2) Complesso monumentale S. Domenico
- 3) Casa di riposo per anziani
- 4) Scuola KINDU
- 5) Mattatoio comunale
- 6) Scuola media
- 7) Edificio scolastico "D'Onofrio",

SENTITO il Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata che ha valutato in Lire 2.650 milioni la somma occorrente per finanziare le opere di completamento dei cennati complessi immobiliari,

RAVVISATA l'opportunità di accedere alla richiesta anche per non an
ficare i precedenti interventi autorizzati dal Commissario per le zone terre
motate della Campania e della Basilicata,

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

Al comune di Ferrandina (MT) è assegnato un contributo di Lire 2.650 milioni per completare l'opera di ripristino dei complessi immobiliari citati in premessa.

./.



122

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

Art. 2

Il Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata approva il progetto esecutivo e provvede alla sorveglianza e al collaudo delle opere.

Art. 3

Alla spesa occorrente si provvederà mediante accreditamento sulla contabilità speciale con fondi di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Roma, addì 23 luglio 1984.

IL MINISTRO



100 25

12

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 27/84

Disposizioni interpretative relative alla revisione prezzi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980 n.776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n.874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982 n.187;

VISTA la legge 11 aprile 1983 n.114;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1984 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 18 aprile 1984 n.80;

VISTO il decreto-legge 29 giugno 1984 n.271 recante ulteriore proroga alla Gestione Stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania;

VISTA l'ordinanza n.235 in data 2 maggio 1981 del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata con la quale venne chiarito che la esclusione della revisione dei prezzi contrattuali operava per tutti i rapporti costituiti, per il reinserimento delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, dal Commissario Straordinario ovvero dagli Enti pubblici dal medesimo delegati o finanziati.

VISTA la lettera prot.9420 del 12 luglio 1984 con la quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Avellino comunica che in violazione della predetta disposizione, alcuna delle Imprese appaltatrici dei lavori di riparazione degli alloggi I.A.C.P., eseguiti con somme accreditate dal Commissario Straordinario per le zone terremotate, pretende dall'Istituto stesso il pagamento di somme a titolo di revisione prezzi;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

E' confermata la esclusione della revisione prezzi per le zone terremotate della Campania e Basilicata.



MOD 251

124

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

nanza n.235 del 2/5/1981, nei rapporti contrattuali, relativi ad opere e forniture costituiti per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

Art. 2

Qualsiasi clausola contrattuale che nei rapporti sopra considerati abbia previsto, in violazione dell'espresso divieto stabilito con l'ordinanza n.235, forme di revisione prezzi, deve intendersi nulla ed inefficace.

La presente ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Roma, addì 23 luglio 1984

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis', written over the printed text 'IL MINISTRO'.

P.C.M. 198



MOD 251

125

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRACORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza n. 28/84

Delega al Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata delle opere di completamento del Conservatorio di musica "Gesualdo da Venosa".

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 Novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTA la legge 11 aprile 1983, n. 114;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 convertito, con modificazioni nella legge 14 aprile 1984, n. 80;

VISTO il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271;

VISTA la propria ordinanza 15 novembre 1982 n. 82/12489/1.19/2PZ con la quale il Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata è stato delegato alla realizzazione di un prefabbricato pesante ad uso scolastico da adibire a nuova sede del Conservatorio Musicale "Gesualdo da Venosa" in Potenza;

VISTA la propria ordinanza 17 giugno 1983 n. 7336/1.19/EPZ con la quale furono assegnati ulteriori fondi al Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la citata costruzione;

VISTA la nota 9 luglio 1984 n. 1958 del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata;

CONSIDERATO che le opere esterne di completamento a servizio dell'Auditorium stesso computano una maggiore spesa di lire 1.500.000.000.=-;

RITENUTO che dette opere di completamento, quali anfiteatro esterno, gradinata d'ingresso ecc. costituiscono un unico complesso con precise scelte architettoniche tali da non poter essere disgiunte, dal punto di vista funzionale, dal corpo Auditorium;

RAVVISATA la necessità di delegare il Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata alla realizzazione delle opere di completamento del predetto Auditorium;



126

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

2.=

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione:

D I S P O N E

Art. 1

Il Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata è delegato alla realizzazione delle opere annesse citate nelle premesse a servizio del Conservatorio di Musica "Gesualdo da Venosa" in Potenza per un importo suppletivo di lire 1.500.000.000.= sulla base di apposito progetto debitamente approvato dal Provveditore medesimo.

Art. 2

Il Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata curerà direttamente la stipula dei necessari atti contrattuali in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923 numero 2440, si prescinde dall'approvazione.

Gli atti assunti dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata riguardanti l'attuazione della fattispecie contrattuale hanno carattere definitivo.

Art. 3

Alla spesa occorrente si provvederà mediante accreditaemnto sulla contabilità speciale con fondi di cui alla legge 22 dicembre 1980, n.874.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

Roma addì, 28 luglio 1984

IL MINISTRO

P C M 198



ORIGINALE

12

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 29/84

Gettoni di presenza al Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per il contenzioso della Gestione stralcio.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 1946, n.37, ratificato, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n.164 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTE le ordinanze commissariali n.80 del 6 gennaio 1981, n.198 del 9 aprile 1981, n.58 del 22 luglio 1982, nonché la propria ordinanza n.71 del 22 dicembre 1982 con le quali sono stati affidati ai Provveditorati alle OO.PP. adempimenti di carattere consultivo, amministrativo e tecnico per la realizzazione dei programmi di reinsediamento della popolazione delle zone terremotate;

VISTA la richiesta n.6282 in data 16 marzo 1984 con la quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania rappresenta la necessità di corrispondere ai componenti il Comitato Tecnico - Amministrativo, istituito presso il Provveditorato medesimo, un compenso per il pesante impegno ed il notevole aggravio di lavoro derivanti dall'esame delle problematiche relative agli adempimenti di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che occorre procedere al completamento delle iniziative avviate dal Commissario Straordinario per le zone terremotate nel più breve tempo possibile e rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al raggiungimento di tale scopo;

RITENUTA l'opportunità di aderire alla richiesta di che trattasi e di asse-



128

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

gnare, pertanto, ai membri del Comitato Tecnico - Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. della Campania, un compenso da corrispondere sotto forma di gettone individuale di presenza alle sedute;

CONSIDERATO che la misura di questo possa congruamente essere determinato in lire 70.000 lorde per ogni seduta anche in relazione a quanto è corrisposto ai componenti di simile Comitato in base all'ordinanza n.175 del 26 marzo 1981;

VISTA la propria ordinanza n.4 dell'8 febbraio 1984 recante deleghe ai Prefetti ed ai Capi degli Uffici Speciali della Basilicata e della Campania per il pagamento di oneri derivanti dall'impiego del personale presso i propri Uffici;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

E' attribuito, a far tempo dalla data della presente ordinanza, ai componenti del Comitato tecnico di cui in premessa, nonchè ai tecnici di volta in volta chiamati a farvi parte, un gettone di presenza di £.70.000 lorde per ogni seduta riservata alla trattazione di problematiche riguardanti attività poste in essere da questo Ufficio.

La relativa spesa graverà sui fondi di cui all'art.2 della legge 22 dicembre 1980 n.874.

Roma, addì 30 luglio 1984

IL MINISTRO

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



129

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*UFFICIO DEL MINISTRO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 30/84

Gettoni di presenza al Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per il contenzioso della Gestione stralcio.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la propria ordinanza n. 29/84 del 30 luglio 1984;

CONSIDERATO che anche il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata ha problemi di particolare impegno per il notevole aggravio di lavoro derivante dall'esame dei problemi relativi al reinsediamento delle popolazioni delle zone terremotate;

RAVVISATA la necessità di estendere al citato Comitato tecnico le disponibilità emanate con l'ordinanza n. 29/84 del 30 luglio 1984;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Le disposizioni dell'ordinanza n. 29/84 del 30 luglio 1984 sono estese al Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Roma, addì 1° agosto 1984

IL MINISTRO

69 1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N 246

7411

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni all'ordinanza n 14/84 del 16 marzo 1984 concernente «Provvedimenti per la sistemazione definitiva dei nuclei familiari ospitati nei campi containers del comune di Napoli». (Ordinanza n 31/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n 871 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982 n 57 convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n 187

Visto il decreto legge 13 febbraio 1981 n 19 convertito con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981 n 128

Visto il decreto legge 26 maggio 1984 n 159 convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1984 n 363

Vista la propria ordinanza n 14/84 del 16 marzo 1984 con la quale tra l'altro veniva incaricato l'ufficio speciale regionale per la Campania dell'attività relativa alla rimozione dei monoblocchi disponibili nei campi containers

Ritrovata l'opportunità di affidare la suddetta attività al raggruppamento autonomo beni mobili di protezione civile allo scopo di accelerare lo smantellamento nei campi containers e consentire, previa riparazione il riempimento delle strutture nelle zone colpite da altre calamità

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma

Dispone

Art 1

L'art 7 dell'ordinanza n 14/84 del 16 marzo 1984 concernente provvedimenti per la sistemazione definitiva dei nuclei familiari ospitati nei campi containers del comune di Napoli è sostituito dal seguente

« Per i containers che per effetto della presente ordinanza si renderanno liberi il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile provvederà alla immediata rimozione degli stessi mediante l'affidamento del relativo lavoro a ditte specializzate. Nella convenzione sarà previsto anche il trasporto dei containers nel luogo di raccolta o direttamente nelle zone di riutilizzo

Al relativo onere si provvede con le disponibilità previste dal comma 3 dell'art 10 della legge 24 luglio 1984 n 363, di cui con versione del decreto legge 26 maggio 1984, n 159 »

Art 2

Ai fini dell'attuazione dell'articolo precedente il raggruppamento autonomo beni mobili di protezione civile è tenuto ad avvalersi degli effetti delle procedure già avviate dall'ufficio speciale regionale per la Campania ai sensi dell'ordinanza n 14/84 del 16 marzo 1984

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma addì 27 agosto 1984

Il Ministro ZAMBRIFFITI

(4600)

Delega al provveditore alle opere pubbliche per la Campania per le verifiche tecniche ed interventi di somma urgenza e di riattazione in ordine ai fabbricati di Napoli compresi nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura. Conferma e integrazione. (Ordinanza numero 324/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le ordinanze n 167 del 16 marzo 1984 n 197 del 2 maggio 1984 e n 312 del 3 agosto 1984 con le quali il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è stato delegato a costi-

tuirle, presso la propria sede un «Centro di coordinamento» per gli interventi relativi alla riattazione e consolidamento degli immobili di Napoli ricadenti nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura danneggiati dal bradisismo dell'area flegrea esclusi gli edifici demaniali statali e di culto, con spesa a carico del «Fondo di protezione civile».

Considerato che i suddetti interventi hanno subito un notevole rallentamento in quanto i titolari di immobili privati, nell'intento di evitare che la spesa per i lavori previsti sia posta a loro carico a titolo di rivalsa ostacolano le operazioni di sgombero e l'esecuzione dei lavori rifiutando di sistemare le suppellettili temporaneamente nei casi di inagibilità parziale, in una parte dei loro appartamenti,

Atteso che la persistente attività bradisismica dell'area flegrea tende sempre più ad aggravare l'agibilità degli edifici tanto da compromettere seriamente la pubblica e privata incolumità,

Ritenuto che tale situazione non consente indugi nell'attuazione degli interventi

Considerato che per taluni edifici già danneggiati a seguito del terremoto del novembre 1980 è stato disposto dal comune di Napoli il rilascio ai sensi dell'ordinanza n 80 del 6 gennaio 1981 del «buono contributo» rimasto privo di finanziamento, o pure finanziato senza che però siano iniziati i lavori, mentre talvolta sono state avanzate istanze per avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n 219/1981, e successive modifiche,

Considerato che appare quanto mai urgente ed improcrastinabile consentire al provveditore alle opere pubbliche per la Campania di accelerare l'espletamento dei compiti previsti dalle ordinanze di cui sopra e cenno prevedendo che la notifica dell'ordinanza di sgombero totale o parziale dagli edifici in questione è dell'immediata esecuzione dei lavori avvenga soltanto mediante l'affissione all'albo pretorio del comune di Napoli e della circoscrizione competente per territorio, nonché all'ingresso dell'edificio

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma

Dispone

Art 1

Sono confermate le ordinanze n 167 del 16 marzo 1984 n 197 del 2 maggio 1984 e n 312 del 3 agosto 1984

Art 2

La spesa per i lavori derivanti dalle suddette ordinanze è ad esclusivo carico del «Fondo di protezione civile»

Art 3

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è facultato alla notifica delle ordinanze di sgombero totale o parziale, dagli edifici di cui in premessa e dell'immediata esecuzione dei lavori soltanto mediante l'affissione all'albo pretorio del comune di Napoli e della circoscrizione competente per territorio, nonché all'ingresso dell'edificio interessato

Art 4

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania appena affidati i lavori è tenuto a comunicare l'esatta ubicazione e consistenza degli immobili da riattare al sindaco di Napoli che è obbligato

a) a revocare il «buono contributo» privo di finanziamento oppure finanziato senza che però siano iniziati i lavori eventualmente rilasciato ai sensi dell'ordinanza n 80 del 6 gennaio 1981,

b) a non dar corso alle istanze avanzate ai fini di ottenere le provvidenze previste dalla legge n 219/1981

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma addì 27 agosto 1984

Il Ministro ZAMBRIFFITI

(4599)

130

8164

1-10-1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 270

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad accelerare i programmi costruttivi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75. (Ordinanza n. 346/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, che demanda alla Cassa depositi e prestiti il compito di provvedere al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica per l'acquisto e la realizzazione di alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge che attribuisce al commissario per le zone terremotate il compito di redigere il programma di massima relativo ai cennati interventi, munito del nulla-osta alla concessione dei mutui;

Vista l'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con la quale si provvede all'approvazione del programma di massima e alla indicazione ai comuni interessati dei criteri, anche tecnici, cui attenersi per la emanazione della delibera prevista dal cennato art. 3 del decreto-legge n. 75/1981;

Vista l'ordinanza n. 433 del 16 settembre 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con la quale si apportano talune modifiche alla precedente ordinanza n. 323 intese a conseguire la più rapida realizzazione degli scopi voluti dal decreto-legge n. 75/1981 relativi alla sistemazione definitiva dei senza tetto terremotati;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, che, tra l'altro, affida alla competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 75/1981;

Vista la propria ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983 con la quale si istituisce l'ufficio speciale per l'edilizia residenziale col compito di provvedere all'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi in questione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che demanda al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 del decreto-legge n. 75/1981, già affidati al commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il secondo comma dell'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale, essendo attribuita al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza a provvedere alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti alla attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, è tacitamente abrogato il citato art. 8 del decreto-legge n. 19/1981;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, concernente la proroga della gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, non convertito in legge per effetto della scadenza dei termini costituzionali;

Considerato che per effetto della non conversione in legge del citato decreto-legge n. 271/1984 è venuta a cessare la gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con effetto dal 1° luglio 1984;

Considerato che, di conseguenza, hanno perduto efficacia d. 1° luglio 1984 le ordinanze emanate dallo stesso commissario dal Ministro per il coordinamento della protezione civile relative alla realizzazione dei programmi costruttivi in questione ivi compresa quella (n. 4/83) concernente la istituzione dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale;

Ravvisata la necessità di dare uniforme e chiara disciplina alla materia onde consentire il più rapido completamento dell'attività in corso;

Tenuto conto che alcuni comuni, inclusi nel programma cui alla cennata ordinanza n. 323/1981, non hanno usufruito del mutuo loro assegnato perché non hanno ottenuto il permesso scritto nulla-osta, o perché non hanno completato la procedura per l'acquisizione delle aree, o perché non hanno ancora intrapreso le procedure per l'affidamento dei lavori, o perché non hanno provveduto all'acquisto degli alloggi da locare o, infine, perché non hanno posto in essere atti dai quali siano, comunque, sorti rapporti giuridici;

Considerato che, a causa del tempo trascorso e per altri eventi, la maggior parte dei programmi in corso di realizzazione necessitano di ulteriori finanziamenti per completare i programmi stessi;

Ritenuo opportuno di destinare gli importi, accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e assegnati ai comuni di cui sopra e cenno al completamento dei programmi costruttivi in corso di realizzazione presso gli altri comuni;

Considerato, peraltro, che non si ritiene opportuno di ristituire l'ufficio speciale per l'edilizia residenziale, ma di sciogliere ai comuni interessati la competenza a portare a compimento le opere iniziate, essendosi constatato che le procedure sin qui seguite hanno determinato, talvolta, ritardi nell'attività svolta dai comuni stessi per l'oggettivo appesantimento delle procedure medesime;

Udito il parere del comitato tecnico-amministrativo espresso nella riunione del 7-settembre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'attività relativa al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, e modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, è proseguita dai comuni interessati.

Art. 2.

L'importo accantonato presso la Cassa depositi e prestiti per gli interventi nei comuni che non hanno iniziato i lavori perché non hanno ottenuto il prescritto nulla-osta o perché non hanno completato la procedura per l'acquisizione delle aree o perché non hanno ancora intrapreso le procedure per l'affidamento dei lavori o perché non hanno provveduto all'acquisto degli alloggi da locare o, infine, perché non hanno posto in essere atti dai quali siano, comunque, sorti rapporti giuridici è destinato, previo nulla-osta di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 75/1981 e nei limiti dell'accantonamento, ai comuni di cui precedente art. 1 che dimostrino l'insufficienza del mutuo loro concesso per completare il programma costruttivo.

Art. 3.

A decorrere dalla data della pubblicazione della presente ordinanza, la Cassa depositi e prestiti darà corso ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori di cui al presente art. 1, previo nulla-osta dei presidenti delle commissioni di collaudo in corso d'opera.

Al provveditori alle opere pubbliche per la Campania e Basilicata, è affidata la vigilanza sulla esatta applicazione della presente articolo.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti erogherà il saldo del mutuo su richiesta del comune munita del nulla-osta del competente provveditore alle opere pubbliche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12 132

Misure dirette ad assicurare la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 352/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-bis della legge 24 luglio 1984, n. 363 con il quale, tra l'altro, è stata demandata al Ministro per il coordinamento della protezione civile la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione dei programmi di reinsediamento delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 realizzati dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con esclusione degli interventi concernenti la città di Napoli;

Considerato che all'attuazione dei citati compiti era delegato l'ufficio speciale regionale, istituito con l'art. 7 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Tenuto conto che tale ufficio è stato soppresso per effetto della cessazione della gestione straordinaria dell'attività del commissario per le zone terremotate;

Ravvisata la necessità di proseguire la delicata e complessa attività residua nella stessa sede del cennato ufficio, anche per non frazionare gli archivi ed evitare ogni soluzione di continuità;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di affidare ad un funzionario del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania la direzione dell'ufficio;

Individuato nella persona del dirigente superiore ing. Bruno Liviera Zugiani il funzionario adatto, per provata esperienza e capacità, a dirigere tale ufficio;

Ritenuto opportuno che tale ufficio continui ad avvalersi della stessa struttura tecnico-amministrativa di assistenza che ha svolto funzioni di supporto al soppresso ufficio speciale regionale e con la quale sarà stipulata apposita convenzione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La definizione delle attività relative al reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980 è curata dal capo del servizio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, ing. Bruno Liviera Zugiani che assume i poteri di capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento e si avvale della struttura di assistenza S.p.a. Bonifica.

Art. 2.

Al funzionario di cui al precedente art. 1, per il delicato e gravoso incarico attribuitogli per effetto della presente ordinanza è corrisposto un compenso forfettario ragguagliato a 200 ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento verrà dotato dei mezzi finanziari occorrenti, attraverso apposita contabilità speciale da istituire presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo istituito con l'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

133 22.11.84

9514

14-11-1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 313

Disciplina dei compiti del provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività conseguenti i terremoti del novembre 1980 e marzo 1982.
(Ordinanza n. 400/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ritenuta la necessità di disciplinare i compiti del provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività di reinserimento e di completamento delle opere pubbliche;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma in vigore;

Dispone:

Art. 1.

Per la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti a programmi di reinsediamento provvisorio di cui all'art. 13-bis della legge 24 luglio 1984, n. 363, il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è delegato all'approvazione dei progetti e perizie di variante e/o suppletive, delle contabilità finali e degli atti di collaudo concernenti la fornitura e posa in opera di alloggi ed elementi prefabbricati e delle opere di urbanizzazione, all'esame e definizione delle relative riserve, previo parere del comitato tecnico-amministrativo, con

l'osservanza delle procedure seguite in esecuzione di ordini emanate dal commissario per le zone terremotate e del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, a tali fini, prendono efficacia.

Art. 2.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è delegato alla definizione degli interventi concernenti le opere pubbliche (edilizia di culto, scolastica, abitativa, industriale e commerciale e di edifici sede di uffici statali), dall'affidamento dei lavori all'esame ed approvazione delle contabilità finali dei collaudi secondo le norme del regio decreto n. 350/185 alla liquidazione delle indennità espropriative.

Per l'assolvimento di detti compiti il provveditorato è autorizzato a provvedere alla nomina dei direttori dei lavori, del capogruppo e dei collaudatori.

Art. 3.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è autorizzato a disporre la liquidazione delle spese ed il pagamento delle somme relative alle attività gestionali di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i compensi ed indennità comunque spettanti ai collaudatori e ai componenti dei comitati istituiti dall'esame di tutti i problemi relativi all'esecuzione delle opere connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza ai tecnici incaricati dagli accertamenti dei danni sismici.

A tal uopo assume impegni di spesa mediante nuova imputazione al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n.

Ad avvenuta approvazione dei collaudi dei lavori relativi alla realizzazione degli insediamenti provvisori il provveditorato, con proprio provvedimento, il rapporto di concessione di delega con i comuni interessati, dandone comunicazione alla prefettura competente perché provveda al recupero, presso i concessionari o delegati, della economia eventualmente realizzata ed al trasferimento dei relativi importi al fondo della protezione civile di cui alla legge n. 398/1982.

Art. 4.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno vigore retroattivo dal 1° luglio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5991)

11-7-1987

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n 160

Ravvisata la opportunità di affidare l'incarico di capo del predetto ufficio ad un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di provata capacità

Individuato nella persona del dott. Roberto Pintus il funzionario idoneo a dirigere tale ufficio per la notevole esperienza acquisita sin dal 1981 presso gli uffici preposti al reinsediamento delle popolazioni terremotate e tuttora impiegato presso il predetto UDAR;

Ravvisata, altresì, la necessità di nominare altro funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'espletamento dell'incarico di addetto al riscontro contabile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il dott. Roberto Pintus, funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, è nominato, a decorrere dal 1° luglio 1987, capo dell'Ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento (UDAR) con i poteri di cui alle ordinanze e disposizioni in vigore, assumendo, altresì, quale funzionario delegato, la titolarità del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984.

Il funzionario predetto continua a fruire del trattamento economico già in godimento, ivi compreso quello di cui all'ordinanza n. 452/FPC/ZA del 4 gennaio 1985.

Art. 2.

Il dott. Attilio Mazzeo, in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, fermi restando i compiti attualmente svolti presso lo stesso ufficio, assume l'incarico di funzionario addetto al riscontro contabile del conto di contabilità speciale intestato all'UDAR.

Per detto incarico, da espletarsi presso la sede dell'UDAR prevalentemente fuori di orari ordinari di istituto, al predetto funzionario è corrisposto mensilmente un compenso speciale forfettario ragguagliato a 200 ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita.

Art. 3.

Le disposizioni della presente ordinanza cessano di avere efficacia il 30 settembre 1987.

A decorrere dal 1° ottobre 1987 il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, per la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti a programmi di reinsediamento provvisorio di cui all'art. 13-bis della legge 24 luglio 1984, n. 363, è delegato all'approvazione dei progetti e perizie di variante e/o suppletive, delle contabilità finali e degli atti di collaudo concernenti la fornitura e posa in opera di alloggi ed elementi prefabbricati e delle opere di

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Disciplina delle modalità dirette alla definizione delle attività di reinsediamento della popolazione della regione Campania colpita dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 1028/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza relativa alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio;

Viste le proprie ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984, n. 415/FPC/ZA del 14 novembre 1984 e n. 486/FPC/ZA dell'8 febbraio 1985 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 325 del 26 novembre 1984 e 41 del 16 febbraio 1985, con le quali è stato istituito l'Ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate (UDAR), dettata la disciplina dei compiti dello stesso ufficio ed, altresì, nominato l'ing. Bruno Liviera Zugiani capo dell'ufficio;

Vista la nota n. 1110 del 3 giugno 1987, con la quale l'ing. Bruno Liviera Zugiani ha rassegnato le dimissioni dal precitato incarico;

135

1987

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 160

urbanizzazione, all'esame e definizione delle relative riserve, previo parere del comitato tecnico amministrativo, con l'osservanza delle procedure seguite in esecuzione di ordinanze emanate dal commissario per la zona terremotate e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che, a tali fini, riprendono efficacia.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è delegato alla definizione degli interventi concernenti le opere pubbliche (edilizia di culto, scolastica, abitativa, industriale e demaniale ed edifici sedi di uffici statali), dall'affidamento dei relativi lavori all'esame ed approvazione, delle contabilità finali e dei collaudi secondo le norme del regio decreto n. 350/1895 ed alla liquidazione delle indennità espropriative.

Per l'assolvimento di detti compiti il provveditore è autorizzato a provvedere alla nomina dei direttori dei lavori, dell'ingegnere capo e dei collaudatori.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato a disporre la liquidazione delle spese ed il pagamento delle somme relative alle attività gestionali di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i compensi ed indennità comunque spettanti ai collaudatori ed ai componenti dei comitati incaricati dell'esame di tutti i problemi relativi all'esecuzione delle opere connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza ed ai tecnici incaricati degli accertamenti dei danni sismici.

A tal uopo il provveditore assume impegni di spesa mediante nuova imputazione al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Ad avvenuta approvazione dei collaudi dei lavori relativi alla realizzazione degli insediamenti provvisori, il provveditore definirà, con proprio provvedimento, il rapporto di concessione o di delega con i comuni interessati, dandone comunicazione alla prefettura competente perché provveda al recupero, presso i comuni concessionari o delegati, della economia eventualmente realizzata ed al trasferimento dei relativi importi al fondo per la protezione civile.

Per le attività di cui al presente articolo, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania continua ad avvalersi del personale in servizio presso l'UDAR, ivi comprese le unità trasitate nei ruoli della regione Campania ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987.

Il Ministro: ZAMBERLETTI

47A5783

136

INDICE CRONOLOGICO

Numero d'ordine	data	pag.
ANNO 1983		
14	13 luglio 1983	
15	14 luglio 1983	
16	28 luglio 1983	
17	29 luglio 1983	
D.M.	29 luglio 1983	
D.M.	senza data	
17	28 ottobre 1983	
18	29 ottobre 1983	
19	31 ottobre 1983	
20	12 novembre 1983	
21	15 novembre 1983	
22	17 novembre 1983	
23	17 novembre 1983	
24	17 novembre 1983	
25	18 novembre 1983	
26	18 novembre 1983	
27	22 novembre 1983	
28	24 novembre 1983	
13248/1.29/F-AV	30 novembre 1983	
13249/1.15/AV	30 novembre 1983	
13250/ASS/6	30 novembre 1983	
13251/1.19/AV	30 novembre 1983	
13252/1.15/AV	30 novembre 1983	
13253/RE/AV	30 novembre 1983	
13276/RE/AV	5 dicembre 1983	
13298/1.19/2-AV	6 dicembre 1983	
13299/RE/AV	6 dicembre 1983	
13300/1.19/1-AV	6 dicembre 1983	
13301/1.15/AV	6 dicembre 1983	
13302/AA.GG.	6 dicembre 1983	
29	10 dicembre 1983	
30	13 dicembre 1983	
31	21 dicembre 1983	
13798/AA.E.COM-7-AV	21 dicembre 1983	
13799/1.19/E.AV	21 dicembre 1983	
13800/1.15.AV	21 dicembre 1983	
32	31 dicembre 1983	
ANNO 1984		
1	18 gennaio 1984	
2	1° febbraio 1984	
3	1° febbraio 1984	
4	8 febbraio 1984	
5	17 febbraio 1984	
6	17 febbraio 1984	
7	23 febbraio 1984	
8	10 marzo 1984	
9	10 marzo 1984	

83

Numero d'ordine	data	pag.
10	10 marzo 1984	
11	14 marzo 1984	
12	14 marzo 1984	
13	14 marzo 1984	
14	16 marzo 1984	
15	12 aprile 1984	
16	16 aprile 1984	
17	7 giugno 1984	
18	15 giugno 1984	
19	15 giugno 1984	
20	15 giugno 1984	
21	28 giugno 1984	
22	6 luglio 1984	
23	6 luglio 1984	
24	6 luglio 1984	
25	11 luglio 1984	
26	23 luglio 1984	
27	23 luglio 1984	
28	28 luglio 1984	
29	30 luglio 1984	
30	1° agosto 1984	
31	27 agosto 1984	
346/FPC/ZA	12 settembre 1984	
352/FPC/ZA	20 settembre 1984	
400/FPC/ZA	6 novembre 1984	
1028/FPC/ZA	20 giugno 1987	

ALLEGATO II. 2.

FUNZIONARI CON COMPITI DI RESPONSABILITÀ CHE
HANNO AFFIANCATO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO ED I MINISTRI PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE



*Al Ministro
per il Coordinamento della Protezione Civile*

Prot. n. 013/350/1/CPIT/80/GAB.-U.L.


Roma, lì 30.11.1989

Onorevole Presidente,

in risposta alla Sua del 9.XI.1989 n. 147/CTBC

Le invio l'elenco dei funzionari che hanno svolto attività di rilievo negli interventi per il soccorso ed il reinsediamento delle popolazioni colpite dai terremoti del 1980/81.

L'elenco è corredato da copia dei provvedimenti di incarico.


(Vito Lattanzio)

On.le
Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sugli interventi per il terremoto
1980/81.
PALAZZO SAN MACUTO

R O M A

Prot n 225/CTBC

INCHIESTA PARLAMENTARE SUGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981

DIRIGENTI, con compiti di responsabilità: - del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania (periodo dal 23/11/1980 al 31/12/1981);
 - della Gestione Stralcio del predetto commissario (periodo dall'1/01/1982 al 30/06/1984);
 - degli Uffici istituiti dal 01/07/1984 in poi con ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

NOMINATIVO	QUALIFICA	FUNZIONI	PERIODO DAL AL	ALL.	NOTE
Gomez y Paloma Alvaro	Prefetto 1 ^a Classe	Vice Commissario Vicario	01/01/81 30/06/81	1	Attuale Segretario Generale del Comitato di Coordinamento delle Attività di Sicurezza nel Settore Industriale presso il Dipartimento della Protezione Civile
Lugaresi Ninetto	Generale C.A.	Vice Commissario	01/01/81 31/12/81	1	All'epoca Comandante X Comiliter-Napoli
Ing. Giomì Alessandro	Prefetto 1 ^a Classe	Vice Commissario	01/01/81 31/12/81	1	Vedasi elenco atti allegato
Dr. Larosa Francesco	Prefetto 2 ^a Classe	Vice Commissario	01/01/81 31/12/81	1	
Dr. Giuliani Francesco	Estraneo	Capo di Gabinetto	01/01/81	2	
Dr. Prost Filippo	1 ^a Dirigente	Dirigente U.S.R. Napoli	03/01/81 30/06/84	3 4 12	U.S.R.= Ufficio Speciale per Reinsediamento delle popolazioni. Nominato con ord. n. 78 del 31/01/81, che non risulta pubblicata. Attualmente c/o Ministero dei Lavori Pubblici.
Dr. Macioce Fernando	1 ^a Dirigente	Dirigente U.S.R. Potenza	03/01/81 30/04/81	3	Nominato con citata ord. n. 78/81
Ing. D'Amore Giuseppe	Dirigente Generale	Dirigente U.S.R. Potenza	02/05/81 30/06/84	5 4 12	Attuale Capo del Servizio Opere Pubbliche di Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile e Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

all.
3/5

- 2 -

Dr. Prost Filippo	1° Dirigente	Capo Ufficio Edilizia Residenziale-NA	21/04/83	30/06/84	6	L'incarico si protrae sino al 12/09/1984, data di cessazione dell'Ufficio disposta con ordinanza n. 346/FPC/ZA del 12/09/1984 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
					7	
Ing. D'Amore Giuseppe	Dirigente Generale	Delegato per vari interventi	30/11/80	30/06/84	8	All'epoca Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Basilicata
					4	
					5	
					12	
				15		
Ing. Martuscelli Paolo	Dirigente Generale	Delegato per vari interventi	30/11/80	30/06/84	8	All'epoca Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania. Attualmente deputato al Parlamento
					4	
					12	
Ing. Giomi Alessandro	Prefetto 1° classe	Vice Commissario Vicario	25/07/81	31/12/81	9	
Prof. Vandì Adriano	Dirigente Generale	Vice Commissario	25/07/81	31/12/81	9	
Prof. Vandì Adriano	Dirigente Generale	Capo Direzione Bilancio e Finanza	08/01/82	30/06/84	4	All'epoca anche componente il Comitato di Coordinamento per l'unitarietà di indirizzo della Gestione Stralcio. Assume incarico interinale temporaneo della Direzione amministrativa 22/02/1982
					10	
Prof. Vandì Adriano	Dirigente Generale	Direzione e Coord. Servizi e Uffici della Ge- stione Stralcio	25/10/82	30/06/84	11	
					12	
Ing. Giomi Alessandro	Prefetto 1° classe	Capo Direzione Tecnica	08/01/82	14/11/82	4	Componente con il Prof. Vandì del predetto Comitato Direzione viene soppressa 14/11/82
					11	
Ing. Giomi Alessandro	Prefetto 1° classe	Delegato del Ministro	25/10/82	30/06/84	11	Delega per i rapporti con Autorità politiche e Poteri locali. Presidente del suindicato Comitato di coordinamento
					12	

Dr. Larosa Francesco	Prefetto 2 ^a classe	Capo Direzione Amministrativa	08/01/82	24/10/82	4 11	Componente con il Prof. Vandi e l'Ing. Giomi del predetto Comitato Direzione viene soppressa 30/10/82
Antonelli Giacinto	Generale C.A.	Delegato per vari interventi	08/01/82	08/03/83	4	All'epoca Comandante X ^o Comiliter a Napoli
Ing. Liviera Zugiani Bruno	Dirigente Superiore	Capo U.D.A.R. Napoli	20/09/84	30/06/87	13	U.D.A.R.= Ufficio definizione delle attività di reinsediamento della popolazione. Svolge attività già di competenza del soppresso U.S.R. (Ufficio Speciale Regionale reinsediamento popolazione) di Napoli
Dr. Pintus Roberto	Consigliere	Capo U.D.A.R. Napoli	01/07/87	30/09/87	14	Dal 01/10/1987 - a seguito della soppressione dell'U.D.A.R. - le relative competenze passano al Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche della Campania. Il Dr. Pintus collabora attualmente col predetto Provveditore
Ing. Calabrese Francesco	Dirigente Generale	Delegato, fra l'altro, per in- terventi già di competenza del- l'U.D.A.R.	01/10/87	oggi	14	Provvede anche ad altri interventi dal 01/08/1987 Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche della Campania
Ing. D'Amore Giuseppe	Dirigente Generale	Delegato per vari interventi	01/07/84	09/07/87	15	Provvede, fra l'altro, alla definizione adempimenti reinsediamenti provvisorio popolazioni
Ing. Garofoli Girolamo	1 ^o Dirigente	Delegato per vari interventi Facente funzioni	10/07/87	03/12/87		
Dr. Brandi Luciano	1 ^o Dirigente	Delegato per vari interventi Facente funzioni	04/12/87	30/09/88		
Dr. Rocco Roberto	Dirigente Generale	Delegato per vari interventi Titolare	01/10/88	15/07/89		

Dr. Salerno Domenico	Dirigente Superiore	Delegato per vari interventi facente funzioni	21/07/89	oggi
-------------------------	------------------------	---	----------	------

ALLEGATO II. 3.

CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ BONIFICA
PER LA FORNITURA DI UNA STRUTTURA
TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO



*Il Ministro
per il Coordinamento della Protezione Civile*


Prot. n° 01/301/1 CPIT/80/GAB.- U.L.

Roma, li 1, Dic. 1989

Onorevole Presidente

in risposta alla Sua del 10.11. u.s. n° 152/CTBC mi pregio restituirLe, sottoscritto, il resoconto stenografico dell'audizione da me resa il 3.11.1989 innanzi a codesta Commissione Parlamentare di inchiesta.

Accludo anche due schede contenenti risposte o meglio chiarimenti in ordine ai quesiti formulatimi nel corso della audizione, mentre mi riservo notizie in ordine a quelli fatti pervenire dal Senatore Emanuele Cardinale e dal Senatore Onofrio Petrarà.



(Vito Lattanzio)

All'On.le

Oscar Luigi Scalfaro

Presidente della Commissione Parlamentare

d'inchiesta sugli interventi per i

terremoti 1980-81

R O M A

Prot. n. 185/CTBC
del 18/11/89



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Risposta a quesiti rivolti all'On.le Vito Lattanzio nel corso dell'audizione del 3.11.1989.

Scheda n° 1: gestione art. 21 e 32 della Legge 219 -
resoconto stenografico pag. 25.

Gli artt. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 concernono, rispettivamente, la concessione di contributi alle imprese danneggiate e di incentivi per la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle aree colpite dal sisma 1980.

La competenza era affidata in origine al Ministro dell'industria.

Successivamente il decreto-legge 27 febbraio 1982, n° 57, convertito, con modificazione, dalla legge 29 aprile 1982, n° 187 (art. 9, comma 2 e 3) ha stabilito che all'attuazione coordinata degli artt. 21 e 32 citati dovesse provvedere il Presidente del Consiglio dei Ministri direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato di volta in volta i titolari di vari dicasteri: i Ministri per il coordinamento della protezione civile sono stati delegati dall'agosto 1983 al luglio 1987, mentre da tale data in avanti (Presidenza Gorla) non è stata più conferita alcuna delega nella materia.

L'attività amministrativa è stata svolta dall'"Ufficio speciale per l'attuazione degli artt 21 e 32/219" fino al maggio 1988 epoca in cui assunse, con l'attribuzione di nuovi compiti, la denominazione di "Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Attualmente (Legge 10.2.1989, n. 48) la competenza è trasferita al Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

Gli archivi hanno seguito la diversa collocazione fisica dell'"Ufficio" di cui si è fatto cenno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Risposta a quesiti rivolti all'On.le vito Lattanzio nel corso dell'audizione del 3.11.1989

Scheda n° 2: attività della Società Bonifica -
resoconto stenografico pag. 26.

Il Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata in data 7 luglio 1981 stipulò una convenzione con la Società Bonifica S.p.a. con sede in Roma, per la fornitura di una struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività finalizzate agli insediamenti provvisori, nonché all'assistenza ai Comuni nella fase progettuale ed alla predisposizione di atti amministrativi nell'ambito delle competenze delegate.

La convenzione è stata rinnovata nel tempo, con atti successivi, dalla Gestione stralcio del Commissario e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, per la necessità di continuare ad avvalersi dell'opera fornita dalla Società Bonifica.

Si allega, per una migliore conoscenza del tipo di rapporto instaurato, copia dell'ultima convenzione stipulata il 2 aprile 1987 attualmente in regime di proroga.



10/11/87

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONVENZIONE

L'anno 1987 il giorno *2* del mese di *Aprile* in Roma

T R A

il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, *Dr. Giuseppe Zamberletti*, C.F.: 94008130368, per la carica domiciliato in Roma, Via Ulpiano, n.11, in prosieguo denominato semplicemente "Ministero"

E

la S.p.A. BONIFICA, con sede in Roma, Via Bardanzellu, n.8 iscritta presso il Tribunale di Roma con il n.661/61, C.F.: 0042330080, rappresentata dall'Amministratore delegato "Giorgio De Camillis", in prosieguo denominata semplicemente "Società Convenzionata".

P R E M E S S O

- che l'art. 13 bis del D.L. 26 Maggio 1984 n.159, con modificazioni in L. 24 Luglio 1984 n.363 ha demandato al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile la

M. N.




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.

- degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio curati dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate, esclusi gli adempimenti concernenti la città di Napoli;
- che con Ordinanze 12.9.1984 n.346/FPC/ZA e 20.9.1984 n.352/FPC/ZA, il Ministro ha regolato le attività ad esso demandate, attinenti la cessata Gestione Stralcio del Commissario Straordinario del Governo, provvedendo, tra l'altro, alla costituzione di apposito Ufficio, in Napoli, per la Definizione delle Attività di Reinsediamento nella Regione Campania;
 - che con convenzioni stipulate in data 7 luglio 1981, 31 agosto 1982, 25 maggio 1983 e 5 marzo 1984, la S.p.A. Bonifica ha avuto affidata dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate, dalla Gestione Stralcio del medesimo Commissario Straordinario, nonché dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile la assistenza tecnica ed amministrativa per le attività connesse alla attuazione degli interventi di reinsediamento provvisorio nella Regione Campania e degli interventi edilizi di cui al D.L. 19 marzo 1981 n. 75;
 - che in considerazione di quanto esposto alla precedente premessa, ai sensi dell'Ordinanza 20.9.1984 n.352/FPC/ZA, sono state stipulate in data 30.10.1984, 1.10.1985 e 27.6.1986 convenzioni con la S.p.A. Bonifica, per la prosecuzione delle attività di assistenza in favore del costituito Ufficio per la Definizione delle Attività di Reinse



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. ✓

- diamento;
- che con le medesime convenzioni sono state demandate alla stessa S.p.A. Bonifica anche i servizi di assistenza alle attività di diretta competenza della struttura centrale del Servizio delle OO.PP. di Emergenza sia per i programmi di edilizia residenziale di cui al D.L. 75/1981 sia per altre necessita del Servizio OO.PP. stesso;
 - che detta ultima convenzione 27.6.1986 con scadenza 31.12.1986 è stata ta citamente prorogata sino al 31.3.1987;
 - che per adempiere alle diverse attività ad esso demandate, il Ministro ravvisa la necessità di continuare ad avvalersi della struttura tecnico-amministrativa di assistenza della Bonifica S.p.A. da dislocare a Napoli ed a Roma, a supporto dell'Ufficio per le Attività di Reinsediamento nella Regione Campania e dell'intero Servizio OO.PP. di Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che il compenso per i servizi da rendersi deve essere commisurato alla entità della struttura di assistenza richiesta ed alle spese necessarie per mantenere il funzionamento di un Ufficio a Napoli e di un Ufficio a Roma

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

4.

ART. 1

La narrativa in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. U." or similar, located in the bottom right corner of the page.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

5.

ART. 2

Al fine di garantire assistenza all'Ufficio per la Definizione delle Attività di Reinsediamento ed al Servizio delle OO.PP. di Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi al reinsediamento provvisorio delle popolazioni terremotate della Regione Campania, agli interventi di edilizia abitativa di cui al D.L. 19 marzo 1981 n. 75 ed altri interventi comunque di competenza del Servizio OO.PP. di Emergenza, la Società Convenzionata assicurerà i servizi di una struttura tecnico-amministrativa così composta:

A) Assistenza all'U.D.A.R.:

- n. 11 tecnici laureati o diplomati
- n. 6 amministrativi laureati o diplomati

B) Assistenza al Servizio OO.PP. di Emergenza

- n. 2 tecnici laureati o diplomati
- n. 2 amministrativi laureati o diplomati

C) La struttura predetta provvederà per tutto il periodo convenzionato ai servizi logistici quali dattilografia, segreteria, archivio, etc. per un totale di 14 addetti così distinti:

Servizi logistici

n. 13 per assistenza all'Ufficio per la Definizione delle Attività di Reinsediamento




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6.

- n. 1 per assistenza al Servizio OO.PP. di Emergenza
- La prestazione della struttura tecnica-amministrativa deve essere assicurata per non meno di 40 ore settimanali pro capite ed indipendentemente dalle mansioni svolte dal personale messo a disposizione.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'Pi', located in the bottom right corner of the page.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

7.

ART. 3

Sono a carico della Società Convenzionata, oltre alle spese relative al personale di cui alla struttura di assistenza indicata al precedente articolo 2, le spese di funzionamento di un Ufficio a Napoli e di un Ufficio a Roma. Sono, altresì, a carico della Società Convenzionata gli oneri per le utenze telefoniche, servizio di fotocopie, le spese postali, spese di cancelleria, per la fornitura di energia elettrica e acqua e quanto altro necessario; il pagamento delle bollette telefoniche verrà effettuato direttamente dall'Ufficio per la Definizione delle Attività di Reinsediamento con rivalsa sulle competenze mensili della Società. Sono a carico del Ministro le sole spese per i locali dell'Ufficio di Napoli.

Sono, altresì, a carico della Società Convenzionata, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti oneri:

oneri per l'espletamento delle prestazioni nelle zone di intervento;
spese di trasferte, lavoro straordinario, vitto, alloggio, locomozione, ecc.;

oneri assicurativi, contributivi, etc. per il personale comunque utilizzato nelle prestazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

8.

ART. 4

Il Ministro, o Suo Delegato, ha facoltà di chiedere, a Suo discrezionale giudizio, la sostituzione del personale costituente la struttura di assistenza con altro di pari qualifica, ovvero di chiedere con un preavviso di un mese la integrazione o la riduzione della struttura di assistenza, per commisurarla a diverse riscontrate esigenze, in tale evenienza dovrà essere concordata tra le parti la conseguente variazione del compenso di cui al successivo art.5.

M. L.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

9.

ART. 5

A fronte dei Servizi da rendersi dalla Struttura di assistenza, nonché delle spese ed oneri di cui al precedente art.3, sarà corrisposto dallo Ufficio per la Definizione delle Attività di Reinsediamento alla Società Convenzionata un compenso forfettario mensile di Lire 222.000.000 (duecentoventiduemilioni) oltre I.V.A. se dovuta.

Il compenso sarà corrisposto posticipatamente ed entro giorni 30 dalla scadenza di ogni mese di attività.

Le attività della struttura di assistenza avranno la durata di 3 mesi dalla data di inizio del 1° Aprile 1987.

Ove nel termine di un mese prima della data di scadenza il Ministro o Suo delegato o la Società, non diano espressa disdetta, la struttura di assistenza proseguirà la propria attività per un ulteriore periodo di 3 mesi.

In considerazione del maggior onere previsto per la struttura di assistenza all'Ufficio per la Definizione delle Attività di Reinsediamento, l'intero compenso sarà corrisposto da questo ultimo Ufficio, avvalendosi dei fondi a propria disposizione.



MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

10.

ART. 6

E' in facoltà del Ministro dichiarare, previa messa in mora, la decadenza del presente atto qualora la Società Convenzionata incorra in gravi inadempienze negli impegni assunti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

11.

ART. 7

Le controversie relative alla interpretazione od alla esecuzione del presente atto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Consiglio di Stato. Gli arbitri giudicheranno con lodo impugnabile, reso secondo le regole di diritto.

Per il
Vice
Ministro
Dipartimento della Protezione Civile
[Signature]

[Signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


12.

ART. 8

Il presente atto, che è stipulato per l'attuazione delle provvidenze disposte dal decreto legge 26 Novembre 1980, n.776 convertito nella Legge 22 Dicembre 1980, n.874, fruisce di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'art.3, comma 11 del decreto legge 28.2.1984 n.19, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 Aprile 1984, n.80 ed integrato dalla Legge 8.4.1986, n.119 e successive integrazioni.

Bonifica S.p.A.


IL MINISTRO



COPIA CONFORME

ALLEGATO II. 4. a.

**RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
EROGATE DAL 1° DICEMBRE 1980 AL 30 GIUGNO 1984:
PROSPETTI RIASSUNTIVI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**

Camera dei Deputati  *Senato della Repubblica*
Commissione di inchiesta
interventi ricostruzione terremoti 1980-81
Basilicata e Campania

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE VITO LATTANZIO NELLA SEDUTA DI VE-
NERDI' 3 NOVEMBRE 1989.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE			
	1981	1982	1983
Ministero Tesoro	2.000.000.000.000	220.000.000.000	230.000.000.000
" Interno	2.661.874.600		
" Bilancio e P.E.	200.000.000.000	716.000.000.000	
" Lavoro	20.000.000.000		
Comunità Economica Europea	56.222.451.000		
Prestito B.E.I.		231.177.480.000	35.067.407.800
Contributi da Enti e Privati	33.505.846.733	823.031.972	336.185.245
Interessi attivi	140.646.356	599.650.523	1.314.486.458
* Recuperi di spesa	15.647.080	343.704.175	222.597.695
* Restituzioni di anticipazioni	1.043.942.255	12.694.188.764	3.995.842.390
* Restituzioni su accreditamenti	196.997.739.812	1.124.029.354	4.312.553.111
* Partite di giro		1.068.722.567	
* Sopravvenienze attive			360.336.470
Totali	2.510.588.147.836	1.183.830.807.355	275.609.409.169

USCITE			
	1981	1982	1983
- Ricovero precario e assistenza alle popolazioni terremotate	299.867.318.327	7.575.808.120	652.942.530
- Riattazione immobili privati	529.983.802.505	420.000.000.000	10.000.000.000
- Difesa territorio ed edilizia pubblica	378.877.423.450	5.554.347.505	- 110.000
- Reinsediamento popolazioni	454.389.883.678	50.342.077.795	517.000.000
- Ripresa attività economiche	100.320.000.000	14.503.401.290	4.802.649.225
- Difesa occupazione e valoriz- zazione forza di lavoro	44.988.000.000		
- Oneri carattere generale per funzionamento strutture orga- nizzative	85.916.281.676	3.995.454.470	2.776.576.840
- Assegnazione al Fondo per la Protezione Civile		20.000.000.000	50.000.000.000
- Anticipazioni	46.214.177.055	14.300.000.000	87.200.000.000
- Fondi di dotazione delegati	453.050.000.000	246.600.000.000	233.100.000.000
- Fondo economico	4.492.985	5.507.015	
Totali	2.393.611.379.676	782.876.596.195	389.049.058.595

1984	TOTALE
	2.450.000.000.000
	2.661.874.600
	916.000.000.000
	20.000.000.000
	56.222.451.000
	266.244.887.800
26.794.334	34.691.858.284
14.594.679.360	16.649.462.697
154.511.098	736.460.048
1.753.169.841	19.487.143.250
3.496.391.990	205.930.714.267
	1.068.722.567
	360.336.470
20.025.546.623	3.990.053.910.983

1984	TOTALE
	308.403.773.977
	959.983.802.505
	384.431.660.955
	505.248.961.473
	119.626.050.515
	44.988.000.000
510.785.515	93.199.098.501
	70.000.000.000
	147.714.177.055
127.000.000.000	1.059.750.000.000
	10.000.000
127.818.490.515	3.693.355.524.981

Periodo: 23.11.1980 - 30.6.1984

Fondo di cui all'art. 2 della legge 874/80 per il sisma del 23.11.1980 e per quello successivo del 21.3.1982. (Soccorso ed assistenza alle popolazioni; interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori colpiti).

* Queste cinque voci per l'importo complessivo di lire 227.583.376.602 non sono da considerare stanziamenti affluiti al fondo trattandosi di operazioni contabili a passaggio o partite di giro.

L'uscita di lire 3.693.355.524.981 ha fornito oggetto del "Rendiconto della gestione stralcio del Commissario Straordinario per la Campania e la Basilicata" presentato, con gli allegati contabili alla Ragioneria Regionale dello Stato di Napoli (all.1,2 e 3); gli atti amministrativi dovrebbero essere conservati negli archivi degli Enti erogatori di spesa

Il saldo attivo della gestione stralcio

£. 3.990.053.910.983 -

£. 3.693.355.524.981 =

£. 296.698.386.002 è affluito al Fondo per la Protezione Civile (art. 13/bis legge 363/84).

Roma, lì 31.X.1989

Antonio Jofuriani

2



*Il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

USCITE

1/12/1980 - 30/06/1984

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3

C/C	DESCRIZIONE	1/12/1984 - 31/12/1981		1 ANNO 1982		1/1/1984 - 30/6/1984		T O T A L L		
		SPESA DIRETTE	ACCOMPTAMENTI	SPESA DIRETTE	ACCOMPTAMENTI	SPESA DIRETTE	ACCOMPTAMENTI	SPESA DIRETTE	ACCOMPTAMENTI	
000	Fondo di garanzia Jagell	4.402.005	453.650.000.000		246.600.000.000		127.000.000.000	10.000.000	1.009.750.000	
100	Fondo centrale statale	4.412.005	453.650.000.000	5.507.017	215.600.000.000		127.000.000.000	10.000.000	1.009.750.000	
	Totale Stato 0			5.507.017	215.600.000.000		127.000.000.000	10.000.000	1.009.750.000	
<p style="text-align: center;">REGIONE 4</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTI PER IL RILIEVO PRECARIO E L'ASSISTENZA DELLE PUNTAZIONI TERRITORIALI</p> <p style="text-align: center;">Fig. 1 - Sottintesa in verde in verde</p>										
000	Acquisto macchine	14.096.200.000	77.502.787.555	16.447.200	16.447.200		240.000	14.096.200.000	77.502.787.555	
000	Acquisti attrezzature	66.318.005	400.135.905					66.318.005	400.135.905	
000	Chiedi di installazione		514.300						514.300	
000	Utilizzazioni e benefici di aree									
000	Addebi. con altre									
000	Manutenzione e riparazione di impianti	7.504.000	32.509.000	5.105.000	5.105.000		10.312.000	7.504.000	18.117.000	
000	Alloggiamenti locali ed elettrici									
000	Impianti d'uso comune		680.541.655	1.002.500.920	1.002.500.920		30.100.000	2.610.562.500	2.610.562.500	
000	Altri o indistinti regolazione e occupazione aree insediamento per attività									
000	Attivazione di aree comuni		26.000.000	2.050.311.650	2.050.311.650		315.360.000	5.000.000	3.105.311.650	
000	Obiettivi speciali		16.202.000	131.000	131.000			16.202.000	16.333.000	
000	Indicazioni speciali per obiettivi comuni									
000	Chiedi di intervento	0.4.073.170	1.072.133.200		218.004.515		53.632.300	0.4.073.170	2.117.119.315	
000	Acquisto carburante		7.000.250						7.000.250	
000	Chiedi di interventi speciali	92.4.2.405		55.000.000				147.199.005	147.199.005	
000	Impiego e materiale elettrico									
000	Procedimento	5.701.250	105.500.656.105	4.911.200.360	4.911.200.360		180.000.000	6.612.451.510	6.612.451.510	
	Totale progetto	15.122.202.300	105.500.656.105	17.200.000	4.911.200.360		180.000.000	15.217.211.170	15.217.211.170	
<p style="text-align: center;">REGIONE 5</p> <p style="text-align: center;">Fig. 2 - Interventi in verde in verde</p>										
000	Indicazioni speciali per obiettivi comuni									
000	Chiedi di interventi speciali		34.645.201.500	619.419.000	619.419.000		1.767.000	36.434.620.500	36.434.620.500	
000	Altre attività		54.645.201.500	693.150.000	693.150.000		1.767.000	56.443.150.500	56.443.150.500	
	Totale progetto		54.645.201.500	693.150.000	693.150.000		1.767.000	56.443.150.500	56.443.150.500	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C/C	C/C	DESCRIZIONE	1/12/1980 - 31/12/1981		1/1/1982 - 31/12/1982		1/1/1983 - 31/12/1983		1/1/1984 - 31/12/1984		TOTALE	
			SP. DIR.	ACCREDITAM.	SP. DIR.	ACCREDITAM.	SP. DIR.	ACCREDITAM.	SP. DIR.	ACCREDITAM.	SP. DIR.	ACCREDITAM.
431		Restaurazione danni										
501		Mileage e trasferte	4.259.667,30									4.259.667,30
471		Manutenzione danni ad auto per attività istituzionali	35.1.957,000									35.1.957,000
451		Spese per alloggio e vitto	1.736.180,000	21.079.445								22.815.445
452		Spese per energia e materiale elettrico	1.054.920	27.070.000								28.124.920
472		Spese per assistenza ad auto	150.000,000									150.000,000
106		Acquisto attrezzature	643.407,000	40.039.445								40.682.852
210		Installazione di attrezzature		206.029.090								206.029.090
420		Alimentazione uffici ed elettrici		34.400.000								34.400.000
432		Uffici e telecomunicazioni		6.475.525,715								6.475.525,715
432		Energia e materiale elettrico		35.236.070								35.236.070
102		Incassati alle famiglie per sistemazione autonoma	1974,075									1974,075
103		Contributi per la sistemazione di persone anziane		18.408.174,310								18.408.174,310
		Totale progetto	1074,025	75.159.406,775			92.594.130		29.770.000		1974,025	206.711,955
106		Acquisto attrezzature	570.000	188.507.000								189.077.000
140		Acquisto immobili, opere pubbliche, ospitalità	0,210.000	407.136,747					670.000			1.087.136,747
514		Chiedi di trasferte persone	1.173.177,070	3.633.713,210								4.806.890,280
611		Spese per alloggio e vitto	9.640,075	1.077.911,010								1.087.551,085
470		Spese per materiali, decorati, acquisto e trasporto bus	433.701,000	887.027,000								1.320.728,000
431		Spese per immobiliare		300.000,000								300.000,000
432		Spese per assistenza da auto										

4

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C. D. N. O.	DESCRIZIONE	1/12/1980		31/12/1981		ANNO 1982		ANNO 1983		1/1/1984 - 30/6/1984		T O T A L I	
		"P.E.S.E. DIRITTE"	ACCREDITAMENTI	"P.E.S.E. DIRITTE"	ACCREDITAMENTI	"P.E.S.E. DIRITTE"	ACCREDITAMENTI	"P.E.S.E. DIRITTE"	ACCREDITAMENTI	"P.E.S.E. DIRITTE"	ACCREDITAMENTI	"P.E.S.E. DIRITTE"	ACCREDITAMENTI
389	Distribuzione ai nuclei familiari												
390	Vare												
391	Suvidio alle famiglie	2 100 000	2 104 274 500									2 000 000	2 007 146 755
392	Contributi ai convalescenti, infortunati, disoccupati	403 700 000	13 654 000 000			82 052 255						403 200 000	13 654 000 000
393	per la perdita di mobili e masserizie		79 076 900 005										79 076 900 005
394	per la perdita di mezzi di circolazione												
395	di incrementi nel luogo di mora residenza	40 000 000	7 107 344 415			1 610 342 410			170 731 000			40 000 000	7 107 344 415
396	per famiglie non impegnate all'estero	7 000 000	7 170 170 615									7 000 000	7 170 170 615
397	Contributi per assistenza studenti bisognosi (telematici)												
398	Fondo progetto	6 526 116 805	112 062 577 072			1 723 184 765		128 061 900				6 526 116 805	112 062 577 072
399	Totale Sezione I	27 552 447 740	273 314 870 547			7 405 526 120		647 052 900				26 615 617 000	273 314 870 547
400	Sezione II												
401	INTERVENTI PER LA RIABILITAZIONE MINORI PRIVATI												
402	Progetto I - Immobili privati ad uso abitazione												
403	Periti per committenza	8 000 000	11 933 000 000									8 000 000	11 933 000 000
404	Contributo		6 000 000										6 000 000
405	Contributo												
406	Fondo contributo ai privati per la riabilitazione	0 000 000	510 035 336 505			420 000 000 000						0 000 000	510 035 336 505
407	Fondo progetto		520 011 076 405										520 011 076 405
408	Progetto II - Immobili privati ad uso servizi pubblici												
409	Impeti per riabilitazione	66 000										66 000	
410	Contributo												
411	Contributo												
412	Fondo progetto	0 000 000	820 874 036 505			420 000 000						0 000 000	820 874 036 505
413	Totale Sezione II	0 000 000	820 874 036 505			420 000 000		10 000 000 000				0 000 000	820 874 036 505
414	Totale	27 552 447 740	273 314 870 547			7 405 526 120		647 052 900				26 615 617 000	273 314 870 547

5

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.º	DESCRIZIONE	1/12/1960 - 31/12/1961		ANNO 1962		ANNO 1963		1/1/1964 - 30/6/1964		TOTALE	
		SPESA UBIERTA	ACREDITAMENTI	-LIFE BILITIF	ACREDITAMENTI	CRIST BILITIE	ACCREDITAMENTI	-74 F DIRITTE	ALCREDITAMENTI	-7754 BILITIF	ACREDITAMENTI
120	Interventi sul patrimonio artistico culturale Restituzione patrimonio artistico culturale		16 711 000 000		57 000 000						16 768 000 000
222	Interventi su aree immobili di proprietà della Stato Ristrutturazione edifici di proprietà della Stato		16 751 000 000		57 000 000						16 808 000 000
123	Interventi su immobili dell'Amministrazione in comuni										
124	Ristrutturazione edifici comunali										
125	Oneri per comuni minori										
126	Collaudi										
127	Interventi su immobili dell'Amministrazione in comuni										
128	Oneri per commissioni										
129	Collaudi										
Totale progetto											
130	Altre interventi di edilizia pubblica e		2 30 000 000								2 30 000 000
131	Acquisto palazzi per uffici pubblici										
132	Urbanizzazione aree per prefabbricati abitativi pubblici										
133	Oneri opere pubbliche (trasporti, uffici e abitazioni)	2 34 044 045	21 193 005 000								23 537 050 000
134	Aziende ed. opere										
135	Acquisto materiale ed. opere	2 13 371 705									2 13 371 705
136	Abbonamenti telefoni ed. opere	1 200 000									1 200 000
137	Trasporti aereo										
138	Totale progetto	51 192 270	21 122 005 000								72 314 275 000
139	Interventi di bonifica irrigua										
140	Interventi di bonifica irrigua										
141	Interventi di bonifica irrigua										
142	Interventi di bonifica irrigua										
143	Interventi di bonifica irrigua										
144	Interventi di bonifica irrigua										
145	Interventi di bonifica irrigua										
146	Interventi di bonifica irrigua										
147	Interventi di bonifica irrigua										
148	Interventi di bonifica irrigua										
149	Interventi di bonifica irrigua										
150	Interventi di bonifica irrigua										
151	Interventi di bonifica irrigua										
Totale progetto											
Totale Stato III											

7

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.°	DESCRIZIONE	1/1/1980		31/12/1981		1982		1983		1984		1985	
		DIFF.	ACQ.	DIFF.	ACQ.	DIFF.	ACQ.	DIFF.	ACQ.	DIFF.	ACQ.	DIFF.	ACQ.
211	<p>Sistema IV</p> <p>INTERVENTI PER IL RINNOVAMENTO DELLE COLTIVAZIONI</p> <p>Prog. 5 - Sistemi a tre terreni (tre a una arca)</p> <p>Urbanizzazione e bonifica di aree Acquisizione di terreni In canoni e canoni Miglioramento colture A. quote accessorie (comunità di terreni) ecc.) Inoltre: 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5.</p> <p>Totale progetto</p>	6.1	144.74	12.2	10.37	10.108	10.114	10.108	10.114	10.108	10.114	10.108	10.114
212		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
213		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
214		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
215		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
216		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
217		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
218		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
219		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
220		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
221	<p>Sistema III</p> <p>Urbanizzazione e bonifica di aree</p> <p>Acquisizione di terreni In canoni e canoni Miglioramento colture A. quote accessorie (comunità di terreni) ecc.) Inoltre: 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5.</p> <p>Totale progetto</p>	4.000.000	9.370.000	4.000.000	9.370.000	4.000.000	9.370.000	4.000.000	9.370.000	4.000.000	9.370.000	4.000.000	9.370.000
222		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
223		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
224		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
225		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
226		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
227		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
228		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
229		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
230		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
231	<p>Sistema IV</p> <p>Urbanizzazione e bonifica di aree</p> <p>Acquisizione di terreni In canoni e canoni Miglioramento colture A. quote accessorie (comunità di terreni) ecc.) Inoltre: 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5.</p> <p>Totale progetto</p>	14.000.000	17.000.000	14.000.000	17.000.000	14.000.000	17.000.000	14.000.000	17.000.000	14.000.000	17.000.000	14.000.000	17.000.000
232		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
233		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
234		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
235		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
236		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
237		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
238		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
239		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
240		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

8

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.º	DESCRIZIONE	1/12/1980 - 31/12/1981		ANNO 1982		ANNO 1983		1/1/1984 - 30/6/1984		T O T A L E	
		DIFF. DIBITTE	ACCREDITAMENTI	DIFF. DIBITTE	ACCREDITAMENTI	DIFF. DIBITTE	ACCREDITAMENTI	DIFF. DIBITTE	ACCREDITAMENTI	DIFF. DIBITTE	ACCREDITAMENTI
4	104	7 000 000	3 427 107 400		1 051 224 000					7 000 000	4 478 331 400
4	106	245 100	2 232 850 000	840 740 123						840 985 225	2 277 835 000
4	105		134 388 710							134 388 710	
4	674	177 210 000	2 071 570 000							16 240 000	1 013 570 000
4	311		170 000 000								162 600 000
4	610		1 000 404 145								1 000 404 145
4	703		1 013 400								1 013 400
4	701	2 245 704 410	7 708 043 111	1 461 740 111	3 111 4 000					2 245 704 410	1 013 400
4	901										
Totale progetto											
4	159										
4	304										
4	301										
4	410										
4	410										
4	408										
4	401										
4	657										
4	817										
4	174										
Totale progetto											
Totale Sezione IV											
Sezione V											
INTERVENTI RIPRESA DELLA ATTIVITÀ ECONOMICHE											
Proiezione del settore agricolo											
Cambiamenti ed accreditamenti											
4	111	107 716 106 015	270 643 216 003	47 964 053 715	3 377 224 000					107 716 106 015	270 643 216 003
Totale Sezione V											
Totale Sezione VI											
Totale Sezione VII											
Totale Sezione VIII											
Totale Sezione IX											
Totale Sezione X											
Totale Sezione XI											
Totale Sezione XII											
Totale Sezione XIII											
Totale Sezione XIV											
Totale Sezione XV											
Totale Sezione XVI											
Totale Sezione XVII											
Totale Sezione XVIII											
Totale Sezione XIX											
Totale Sezione XX											
Totale Sezione XXI											
Totale Sezione XXII											
Totale Sezione XXIII											
Totale Sezione XXIV											
Totale Sezione XXV											
Totale Sezione XXVI											
Totale Sezione XXVII											
Totale Sezione XXVIII											
Totale Sezione XXIX											
Totale Sezione XXX											
Totale Sezione XXXI											
Totale Sezione XXXII											
Totale Sezione XXXIII											
Totale Sezione XXXIV											
Totale Sezione XXXV											
Totale Sezione XXXVI											
Totale Sezione XXXVII											
Totale Sezione XXXVIII											
Totale Sezione XXXIX											
Totale Sezione XL											
Totale Sezione XLI											
Totale Sezione XLII											
Totale Sezione XLIII											
Totale Sezione XLIV											
Totale Sezione XLV											
Totale Sezione XLVI											
Totale Sezione XLVII											
Totale Sezione XLVIII											
Totale Sezione XLIX											
Totale Sezione L											

9

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C. D. N.	C. D. D.	DESCRIZIONE	1/12/1990 - 31/12/1991		MIGLIORAMENTO 1991		MIGLIORAMENTO 1992		MIGLIORAMENTO 1993		MIGLIORAMENTO 1994 - 30/6/1994		TOTALE	
			SPESA DIRETTA	ACCRETIVAMENTE	SPESA DIRETTA	ACCRETIVAMENTE	SPESA DIRETTA	ACCRETIVAMENTE	SPESA DIRETTA	ACCRETIVAMENTE	SPESA DIRETTA	ACCRETIVAMENTE	SPESA DIRETTA	ACCRETIVAMENTE
3	114	Piano II Interessi sul servizio commesso Contributi ad enti a interesse				47.004.000								11.114.115
5	121	Piano 138 Interessi sul servizio bancario Contributi ad aziende ad agevolazione	500.000.000	2.077.000.000										2.577.000.000
5	116	Piano IV Interessi sul servizio assicurativo Contributi ad enti a interesse	170.000.000	100.000.000										270.000.000
5	116	Piano V Interessi sul servizio della emersione Contributi ad enti a interesse		46.930.000.000										46.930.000.000
5	119	Interessi per ricerca ed eliminazione bestiame Totale progetto	1.000.000	12.000.000.000					4.002.649.275					13.002.649.275
5	116	Piano VI Interessi in azioni diversi dall'economia Contributi ad enti a interesse Totale Sezione A	871.000.000	99.149.000.000		14.503.431.200								100.023.431.200
5	101	Piano VII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse	871.000.000	99.149.000.000		14.503.401.290			4.002.649.275					100.023.401.290
5	101	Piano VIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano IX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano X Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XIV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XVI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XVII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XVIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XIX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXIV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXVI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXVII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXVIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXIX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXIV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXVI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXVII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXVIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XXXIX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XL Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLIV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLV Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLVI Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLVII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLVIII Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano XLIX Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000
5	101	Piano L Contributi finanziati in disavanzo per servizio reddito Contributi ad enti a interesse		44.918.000.000										44.918.000.000

10

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.°	DESCRIZIONE	1/12/1980 - 30/11/1981		ANNO 1982		1/1/1984 - 30/6/1984		T O T A L E	
		SP-E DIRETTE	ACCREDITAMENTI	SP-E DIRETTE	ACCREDITAMENTI	SP-E DIRETTE	ACCREDITAMENTI	SP-E DIRETTE	ACCREDITAMENTI
1	1018	27 769 955		21 402 327		2 809 129		53 316 480	
2	1019			12 379 485				13 379 485	
3	1020	54 318 379		179 034 955		44 181 045		933 029 590	
4	1021	1 020 081 675		149 296 005		67 270		1 470 061 700	
5	1022	141 014 711				50 931 360		379 497 11	
6	1023	132 017 100		706 161 17		40 701 615		706 161 113	
7	1024	065 749		1 237 743		2 313 715		3 111 1	
8	1025	335 067 314		254 142 155		68 376 080		854 274 779	
9	1026	474 635 060	644 222 470	19 100 000				443 235 060	644 222 470
10	1027	71 434 995	60 728 090					71 434 995	60 728 090
11	1028	124 546 147						124 546 147	
12	1029	1 069 490						1 069 490	
13	1030	1 146 090 010	201 000 090	1 618 057 706		845 505 470		1 618 057 706	201 000 090
14	1031	1 182 374		1 17 470		547 020		1 182 374	
15	1032					187 618 500			
16	1033	78 571 000	64 272 070	16 26 20		10 306 695		187 618 500	64 272 070
17	1034	27 776 235		8 043 275		435 008		34 819 510	
18	1035	190 185 370		91 560				40 000 117	
19	1036			58 517 190				100 133 035	
20	1037	9 131 690		110 000		30 000		68 347 140	
21	1038	210 100		1 141 71		74 771 875		140 000	
22	1039	6 617 830		1 171 1		1 171 1		41 706 010	
23	1040	7 119 770		7 000		1 124 530		74 17 170	
24	1041			107 120 195		7 001 700		11 041 71	
25	1042							114 676 795	
26	1043							6 000 000	
27	1044							400 000	
28	1045							400 000	
29	1046							2 000 400	

11

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C. C.	C. D.	Descrizione	1/1/1980 - 31/12/1981		1/1/1984 - 30/6/1984		T O T A L E	
			SPSE DIRETTE	ACCRETIAMENTI	SPSE DIRETTE	ACCRETIAMENTI	SPSE DIRETTE	ACCRETIAMENTI
4	713	Spese telefoniche	17.021.724	100.000.000	2.294.470	17.975	19.116.194	100.000.000
4	714	gite, viaggi e spese	4.290.900		2.779.650	2.571.000	11.670.350	
4	715	pubblicità	6.200.000		108.500	243.000	6.308.500	
4	716	spese per copie ed altri			7.911.175	24.500	18.401.675	
4	717	locazioni immobiliari						
4	718	cassa di compensazione	73.309.995	20.000.000	15.000.000	4.417.100	113.317.095	20.000.000
4	719	stampati	60.311.050	336.715.760	149.000.000	92.349.000	318.359.810	336.715.760
4	720	Varie			5.166.000		5.166.000	
4	781	Acquisto materiale vario			779.933		779.933	
4	782	Alimentazione e fornitura elettricità telefoniche			1.214.810		1.214.810	
4	801	Spese per commissioni	11.115.715	19.000.000			11.115.715	
4	802	Consulenza amministrativa legale ecc.	10.444.150				10.444.150	
4	803	Ricerche fotografiche			54.944.500		54.944.500	
4	804	Spese per abbonamenti dati cartacei	23.535.000				23.535.000	
4	805	Spese per abbonamenti dati personali	20.773.700				20.773.700	
4	806	Spese di consulenza verifiche tecniche		50.274.000			50.274.000	
4	810	Oneri fiscali, ritenute di ordine	9.909.400				9.909.400	
4	812	Stampa pubblicitaria			1.750.000		1.750.000	
5	101	Interventi per studi e ricerche		1.500.000.000	108.411.870		108.411.870	500.000.000
7	181	Restituzione di somme	240.180.000				240.180.000	
7	182	Prese compensative	72.064.500				72.064.500	
7	183	Spese relative a contributi non specificatamente dotazioni		22.121.175			22.121.175	
Fondo proprio			4.864.790.806	3.018.713.110	3.494.761.972	500.000.000	11.016.604.916	4.019.113.310
Fondo H - Funzionamento Amministrazioni in aff.								
4	122	Acquisto macchine d'ufficio						
4	171	Acquisto mobili e servizi per uffici						
4	482	Alimentazione e riparazione mobili, servizi e macchine di ufficio		5.000.000			5.000.000	
4	718	Canoni						
4	740	Viaggi						
5	122	Assunzione temporanea di personale da parte del Comune		2.004.040.255			2.004.040.255	
5	123	Collocamento in aspettativa di funzionari comunali	9.700.545				9.700.545	

12

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	DESCRIZIONE	1981 (1980 - 1/1/1981)		ANNO 1982		ANNO 1983		ANNO 1984		TOTALE		
		PESS DIRITTE	ACCREDITAMENTI	SPESA DIRITTE	ACCREDITAMENTI	1983 DIRITTE	ACCREDITAMENTI	SPESA DIRITTE	ACCREDITAMENTI	1984 DIRITTE	ACCREDITAMENTI	1984 DIRITTE
0	Interesse di deflazione dei laghi	4.492,95	4.109,000 (198)	5.507,01	746.000 (570) 68	5.000 (500)	233.100 (190) 000		177.000 (140) 000		11.000 (100)	11.000 (100)
1	Interesse per il recupero psico-sociale e l'assistenza delle popolazioni terremotate	76.552.417,770	273.714.800 (57)	87.000 (80)	7.400.520 (37)	5.000 (50)	5.000 (50)		307.707 (30)		6.045.017 (60)	6.045.017 (60)
2	Interesse per la ristituzione immobiliare per casi	0.066.000	5.932.936 (20)	0.000 (0)	420.000 (300) 000	10.000 (100)	10.000 (100)				10.000 (100)	10.000 (100)
3	Interesse urgenti e difesa del territorio e del reddito pubblico	1.174.000 (140)	377.712.775 (810)	812.911 (8)	4.741.16 (14)	110 (10)					1.727 (17)	1.727 (17)
4	Interesse per il consolidamento delle popolazioni	181.742 (115)	2.004.331 (60)	46.914.807 (79)	5.377.000 (30)		517.000 (50)				270.711 (270) (10)	270.711 (270) (10)
5	Interesse spesa delle attività economiche	871.000 (80)	99.419.000 (400)	0.000 (0)	14.913.401 (50)		4.000 (40) 225				871.000 (80)	871.000 (80)
6	Interesse per la difesa dell'occupazione e la valorizzazione della forza di lavoro	12.412.117 (141)	71.179.115 (17)	1.411.444 (170)	549.000 (30)	7.000 (70)	500.000 (50)				16.717 (16)	16.717 (16)
7	Interesse di carattere generale per il finanziamento delle iniziative organizzative	324.775.120 (67)	2.327.012.074 (70)	1.000 (10)	70.000 (60) 100		50.000 (50)				324.775.120 (67)	324.775.120 (67)
8	Attrezzatura fondi per la gestione - vedi art. 2 legge 12 agosto 1982 n. 31										10.744 (10) 101	10.744 (10) 101
ARTICOLI 174-175												
9	ARLUTE		20.700 (200)									20.700 (200)
10	AR Archivi di Stato		34.930 (20)									34.930 (20)
11	AR Corte di Appello		230.830 (50)									230.830 (50)
12	AR Superintendenze Archeologiche		05.100 (10)									05.100 (10)
13	AR Ufficio Provinciale del Lavoro		425.767 (510)									425.767 (510)
14	AR Biblioteche Nazionali		24.640 (20) 10									24.640 (20) 10
15	AR Amministrazioni statali per il personale in servizio al Commissariato											17.000 (170) 000
16	AR Enti per il recupero civile art. 2 legge 12 agosto 1982 n. 31											1.400 (140) 000
17	AR Rappresentanza nazionale in materia di mutui e interessenze CLIL											4.000 (40) 000
18	AR IRI		48.214 (177) 055									48.214 (177) 055
19	AR IRI - IRI		224.705.120 (67)		51.205.974 (345)		14.000.000 (140)					275.911.094 (615)
20	AR IRI - IRI		2.168.826 (27) 025		731.210 (567) 850		87.200 (87) 000					2.900.036 (852)
21	AR IRI - IRI		2.302.811 (378) 878		702.026 (596) 195		308.768 (308) 128					3.011.605 (912)
												1.093.275 (574) 041
TOTALE ESPENSE DELLE USCITE												
												3.011.605 (912)

13

SITUAZIONE DI CASSA AL 30.6.1984

Stanziamanti e contributi		Organi del Commissariato	
ENTRATE		USCITE	
Ministero del Tesoro - Legge 874/81	1.500.000.000.000	Sede di Napoli (spese dirette)	278.944.196.381
" " " " 219/81	720.000.000.000	Sedi decentrate (fondi di dotazione)	1.874.505.107.110
" " " " 303/82	230.000.000.000	Enti locali, Uffici Statali ed Enti Pubblici (accreditamenti)	556.101.378.435
Ministero Interno	2.661.874.600	Comuni	856.077.000.000
Ministero Bil. e prog. econom. (asseg. CIPE)	916.000.000.000	(tramite Banco di Napoli per riallocazione)	
Ministero lavoro - legge 140/51	20.000.000.000	Fondo Protezione Civile	
Prestito BEI	266.244.887.800	Trasferimento art. 2 Legge 12.8.1982, n. 547	21.000.000.000
Comunità Economica Europea	56.222.451.000	Trasferimento art. 2 Legge 23.12.1982, n. 978	56.000.000.000
Contributi da Enti e da privati	34.691.850.284	Anticipazioni	157.717.177.055
Sopraavvenienze attive	360.336.470	Disponibilità di cassa Tesoreria Stato	3.693.356.074.981
Interessi attivi	16.649.462.697	TOTALE.....	3.990.053.910.983
Recuperi di spesa	736.460.048		
Restituzione di accreditamenti	205.930.714.267		
Restituzione di anticipazioni	19.487.153.250		
Partite di giro	1.068.722.567		
TOTALE.....	3.990.053.910.983		

15

16

AN 6

FONDO ART. 2 LEGGE 22 12 1980 N. 874

SITUAZIONE DI CASSA AL 30 6 1984

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE		
		USCITE DIRETTE	ACCREDITAMENTI	TOTALE
Esercizio finanz. 1981 - situaz. al 31.12.81	2.510.500 147 876	224 785.120.051	2.160.826.251.625	2.385.611.179.676
Esercizio finanz. 1982 - situaz. al 31.12.82	1.183 830 807 355	51 765.926 745	731.510.669.850	782 076 596 195
Esercizio finanz. 1983 - situaz. al 31.12.83	275 609 409 169	2 202.356.470	306.766.702.125	709 049 049 595
Esercizio finanz. 1984 - situaz. al 30.06.84	20 025.546.623	510.785.515	127.307.705.000	127 010.490.515
		270 944.196 181	7 414.411.320.600	3.693 355.524.981
		DISPONIBILITA' DI CASSA TESORERIA STATO		
	3 990.053.910 981			206.698 306.74
				3.990.053.910.981

ALLEGATO II. 4. b.

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO CONTROLLO ATTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SULLA GESTIONE FUORI BILANCIO *EX* ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 776 DEL 1980 PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI E LA RIPRESA CIVILE, AMMINISTRATIVA, SOCIALE ED ECONOMICA DEI TERRITORI DANNEGGIATI DAL SISMA



Il Presidente della Corte dei Conti

Roma, 22 DIC. 1989

Onorevole Presidente,

faccio seguito alla mia lettera del 29 novembre 1989, nella quale ebbi modo di annunciarLe che Le avrei inviato - tra l'altro - elementi conoscitivi in ordine agli esiti dell'attività di controllo svolta dai nostri uffici sulla gestione dei fondi per la ricostruzione delle zone terremotate di Campania e Basilicata.

Le rimetto, ora, la relazione del dott. Vittorio Cudillo, consigliere addetto alle gestioni fuori bilancio ex art. 2 del decreto legge n. 776/80.

Naturalmente, anche il dott. Cudillo è a Sua disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Con i migliori saluti.

Giuseppe Carbone
Giuseppe Carbone

Onorevole
Dr. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione
d'inchiesta sugli interventi
per la costruzione e lo
sviluppo delle zone colpite
dai terremoti del 1980-1981
Camera dei Deputati

R O M A

Prot. 266/CTBC
del 24/xu/89



Corte dei Conti

UFFICIO CONTROLLO ATTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gestione fuori bilancio ex art. 2 D.L. 776/80

~~VIA FORIA, 90 - NAPOLI~~

VIA FORIA, 90 - NAPOLI

n. 608/4

Napoli, 19 DIC. 1989

Relazione per l'On.le Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980/81

Gestione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per lo avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del Novembre '80

La gestione fu istituita con l'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito nella L. 22/12/80 n. 874.

Inizialmente limitata al 30/6/81, fu poi prorogata, con provvedimenti vari, al 30/6/84. Ulteriore provvedimento di proroga, D.L. 29/6/84 n. 271, al 31/X/84 non

fu convertito in legge;

Attualmente, esiste ancora una gestione delle residue disponibilità del fondo, affidata al Ministro per la protezione civile e prorogata, con decreto del Ministro del tesoro del 27/6/88, al 31/12/89.

Tra la normativa essenziale, devesi citare:

l'art. 4 della L. 29/4/82 n. 187, con il quale si stabilì una presunzione di legittimità per gli atti posti in essere tra il 23/X/80 ed il 31/X/81, purchè finalizzati agli scopi della Gestione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 100 del 26/5/87, respinse le eccezioni avanzate nei confronti della norma;

l'art. 1 della L. 11/4/83 n. 114, con il quale fu demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare il termine per la definizione degli atti pendenti alla data di cessazione della Gestione stralcio, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

il primo comma dell'art. 13 bis della Legge 24/7/84 n. 363 con il quale si dispose che le residue disponibilità del fondo della gestione affluissero al fondo della protezione civile e che il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei limiti delle residue disponibilità, assicurasse le provviste economiche per la definizione degli atti pendenti;

il decreto del Ministro del Tesoro del 13/9/84 e successive modifiche recanti i criteri di chiusura della

gestione stralcio e della relativa attività di liquidazione e rendicontazione;

il decreto del Ministro del tesoro 27/6/88, con il quale il termine per la gestione di completamento fu prorogato al 31/12/89 e furono dettati nuovi termini e procedure per le operazioni di rendicontazione.

A tale normativa dev'essere poi aggiungere le ordinanze in deroga - circa 600 nel solo primo anno - adottate dal Commissario straordinario e, successivamente, dal Ministro per la protezione civile, sulla base del potere normativo agli stessi attribuito, nei limiti della funzione loro affidata, rispettivamente con l'art. 1 della L. 874/80 e l'art. 1 della L. 57/82.

La gestione in oggetto, inizialmente affidata, con l'art. 2 L. 874/80, ad apposito Commissario straordinario del Governo e limitata al 30/6/81 fu poi prorogata, con l'art. 1 L. 456/81, al 31/12/81. Successivamente, con l'art. 1 D.L. 27/2/82 n. 57 convertito in Legge 29/4/82 n. 187, fu creata una gestione stralcio, affidata al Ministro per la protezione civile, con scadenza 31/12/82, prorogata poi, con l'art. 1 L. 11/4/83 numero 114 al 31/12/83 e, successivamente con L. 18/4/84 n. 80 al 30/6/84. Ulteriore D.L. di proroga 29/6/84 numero 271 al 31/10/84 non fu convertito in legge e la sanatoria in merito fu dettata dall'art. 2 della L. 30/5/85 n. 211.

Esiste tuttora una gestione delle residue disponibilità del fondo, per la definizione degli atti pendenti, affidata con l'art. 13 bis della L. 24/7/84 n.363, al Ministro per il coordinamento della protezione civile e, da ultimo, prorogata, con decreto del Ministro del Tesoro 27/6/88 al 31/12/89.

La gestione fu finanziata da un fondo con amministrazione autonoma, alimentato da stanziamenti a carico di apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, da trasferimenti disposti dal Ministro dell'Interno e da contributi da parte delle Comunità Europee e di altri Enti e Privati.

Il fondo risulta gestito direttamente dal Commissario straordinario e poi dal Ministro per la protezione civile soltanto in minima parte, mentre, per la quasi totalità, la spesa risulta delegata a circa 800 Enti ed Organismi vari, che, spesso, a loro volta, ne hanno delegato altri. |||

Ciò è avvenuto, particolarmente e normalmente, per le Prefetture, che, in parte, hanno utilizzato direttamente i fondi loro accreditati ed, in parte, li hanno trasferiti ai Comuni, già molto spesso diretti destinatari di accreditamenti da parte del Gestore.

Ad accrescere la confusione anche il fenomeno delle anticipazioni, da Gestore ad Enti o tra Enti, mai più restituite ma utilizzate in modo definitivo. ||

Molto diffuso anche il mancato versamento sul fondo della Protezione civile delle residue disponibili e la utilizzazione delle stesse, sempre come fondo ex L. 874/80, ben oltre la data di cessazione della relativa gestione.

Di rilevante ancora la frequente confusione degli accreditamenti sul fondo della gestione con i fondi di bilancio o con le contabilità speciali degli Enti od Organismi delegati, con evidenti conseguenze di ordine materiale e giuridico soprattutto, queste ultime, per la normativa applicabile e per il tipo di rendicontazione, anche con riferimento all'organo destinatario della stessa.

Per quanto concerne le modalità della spesa, le stesse furono caratterizzate dalla massima caoticità, oltre che per quanto già detto sull'eccessivo frazionamento, per le condizioni di estrema emergenza iniziale, protrattasi poi per anni (anche per gli effetti del terremoto dell'81 e del bradisismo), per l'impreparazione degli organi amministrativi ai vari livelli, per la carenza di idonee e tempestive disposizioni e per il molto poco chiaro quadro normativo, soprattutto a causa delle circa 600 ordinanze commissariali, regolanti spesso la stessa materia in modo diverso, nei diversi tempi.

L'urgenza assoluta di molteplici interventi,

spesso richiesti sotto la spinta emotiva degli eventi, la mancanza di una valida azione di coordinamento della infinità di Enti ed Organismi delegati alla spesa, la quasi totale assenza degli Organi di controllo ai vari livelli, la derogabilità alla normativa ordinaria, condizionarono fortemente la spesa, sotto l'aspetto sia della legittimità che, spesso, anche dell'utilità.

In casi estremi, soprattutto nel primissimo periodo, non si ebbe neppure la preoccupazione di preconstituire una minima documentazione a prova della spesa sostenuta. Soprattutto i lavori pubblici furono effettuati nel totale dispregio delle ordinarie norme di contabilità generale dello Stato, in particolar modo per quanto concerne l'affidamento degli stessi.

Il più diversificato anche l'oggetto della spesa - dalla riattazione immobiliare ai generi alimentari di prima necessità; dai containers e dalle roulettes ai sussidi vari; dalle panchine nelle ville comunali al materiale elettorale; dalle attrezzature pesanti alle divise ed alla biancheria intima per i vigili del fuoco - con consistenti frequenti dubbi sulla legittimità della finalizzazione della stessa.

Le generalizzate incertezze sull'obbligo della rendicontazione, la ventilata legge di sanatoria, le facili indiscriminate assicurazioni ebbero, infine, sicuri effetti negativi sulle modalità della spesa.

Per solo beni mobili ed attrezzature varie risulta

no spesi circa 500 miliardi, ma non esistono dati precisi sulla loro consistenza.

La materia fu regolata con ordinanza commissariale numero 423 del 31/10/1981, con la quale venne disciplinata sia la ricognizione che la inventariazione di tutti i beni ed attrezzature di qualsiasi natura, acquistati con i fondi della gestione e comunque avuti in dotazione, purchè destinati alle necessità connesse con gli eventi sismici. Attualmente, l'unica documentazione in materia è la situazione degli inventari dei beni mobili al 30/6/84, per un valore complessivo di sole £. 7.361.480.450.

Anche l'attività di recupero, soprattutto delle roulotte e dei containers, è risultata molto lenta ed ad altissimi costi, per cui, anche in considerazione del pessimo stato di conservazione dei beni, sono sorte perplessità in ordine alla convenienza economica dell'operazione.

Per quanto concerne poi gli immobili, per i soli contributi per i piccoli interventi di riparazione dei danni causati dai noti eventi sismici, furono gestiti, in base ad una convenzione stipulata con il Commissario straordinario, dal Banco di Napoli fondi per 806 miliardi, in merito ai quali non è mai pervenuto alcun rendiconto.

Altissima anche la spesa - quasi 100 miliardi - per gli oneri di carattere generale per il funzionamento delle strutture amministrative, mentre la sola spesa per gli alberghi e le missioni del personale addetto al

Commissariato supera i 5 miliardi e risulta molto speso ingiustificate, soprattutto in relazione al personale esecutivo o, addirittura, addetto alla dattilografia, che poteva essere facilmente reperito sul posto.

La situazione contabile della Gestione stralcio, alla data di cessazione del 30/6/84, risulta la seguente:

totale entrate	£. 3.990.053.910.983
totale uscite	£. <u>3.693.355.524.981</u>
disponibilità di cassa	£. 296.698.386.002

La situazione di cassa della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato al 30/6/84 è, in parte, diversa per la presenza di titoli inestinti e di entrate riscosse a fine giugno '84:

totale entrate	£. 3.990.374.584.577
totale uscite	£. <u>3.656.338.595.016</u>
disponibilità di cassa	£. 334.035.989.561
titoli inestinti	£. <u>37.016.929.965</u>
disponibilità effettiva	£. 297.019.059.596
entrate riscosse a fine giu. '84	£. <u>320.673.594</u>
	£. 297.698.386.002

Per la situazione di cassa al 28/8/1984, vanno poi aggiunte in entrata le cifre riscosse nell'agosto '84 per £. 157.707.855, per cui la situazione della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato al 31/8/84 risulta la seguente:

totale entrate	£. 3.990.532.292.432
totale uscite	£. <u>3.693.355.524.981</u>
disponibilità di cassa	£. 297.176.767.451

Non si conosce la eventuale spesa diretta del Ministro per la protezione civile sul fondo ex L. 874, in quanto non ancora è pervenuto, da parte dello stesso, il rendiconto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro del 13/9/1984.

Anche l'attività di rendicontazione procede molto a rilento e con estrema difficoltà sia per quanto detto sulle modalità della spesa sia per ragioni organizzative, quali la diffusa impreparazione degli organi periferici e degli Enti locali, la mancanza di disposizioni tempestive ed idonee, le generalizzate condizioni di estremo disagio in cui sono costretti ad agire gli appositi uffici della Ragioneria regionale dello Stato e della Corte dei Conti, soprattutto per la assoluta inadeguatezza dei mezzi disponibili, e per le procedure, spesso troppo lunghe e complicate, dettate dalla normativa in materia.

Nella specie, sull'obbligo della rendicontazione, e, soprattutto, sulla incidenza dello stesso, vi è stata sempre la massima incertezza, fino al decreto del Ministro del Tesoro del 13/9/84, con il quale si richiese una rendicontazione unica a fine gestione da parte dei singoli delegati alla spesa.

In precedenza, in assenza di normativa particolare, la Corte dei Conti, con nota n. 3 del 12/5/1983 e n. 9 del 11/7/83, aveva ribadito l'obbligo della rendicontazione unitaria e periodica da parte dell'unico responsabile del-

la gestione, ma, nonostante l'assegnazione di un termine a provvedere di 20 giorni, fu presentata dalla Gestione Stralcio soltanto una situazione di cassa al 30/4/83 ed un elenco delle erogazioni di mezzi finanziari ad Enti vari.

La rendicontazione tuttora pervenuta non costituisce che una piccola parte, e, per la quasi totalità, è stata restituita con rilievi o della Ragioneria o della Corte.

Sono quasi integralmente pervenuti i rendiconti delle Prefetture "extra sisma" e delle Ambasciate e Consolati all'estero.

Sono inoltre pervenuti i rendiconti di cui al seguente schema:

<u>PROVINCIA</u>	<u>PREFETTURA</u>	<u>COMUNI</u>	<u>ENTI VARI</u>
Napoli	145	58	41
Avellino	51	119	12
Benevento	3	=	=
Potenza	17	43	=
Salerno	12	157	6
Caserta	=	=	=
Matera	=	=	3
Foggia	=	=	1

Hanno inoltre già rendicontato i Provveditorati alle OO.PP. di Napoli e Potenza, l'A.N.A.S. di Napoli, Cosenza e Bari, l'U.S.R. di Napoli e la S.M.E.

Discorso a parte per il rendiconto della gestione stralcio.

Alla data della cessazione, fu presentata alla Ragioneria regionale dello Stato da parte della stessa, una situazione

finanziaria delle uscite, per il periodo 1/12/80 - 30 giugno 1984, unitamente a circa 6.000 ordinativi di pagamento, relativi alla spesa diretta della gestione, ed a tutto il carteggio di archivio della stessa, racchiuse in circa 600 casse e contenente materiale cartaceo vario - dalla documentazione contabile agli stampati - riposto senza alcun ordine. L'enorme eterogeneo carteggio fu ricevuto dalla Ragioneria senza alcun riscontro e risulta del tutto refrattario ad un'attività di controllo, in quanto la ricerca della documentazione relativa ai singoli ordinativi è quasi del tutto impossibile. Tale circostanza condiziona spesso anche il controllo della spesa delegata, trovandosi molti documenti, connessi alla stessa, nell'archivio della gestione.

Del tutto caotica ed estremamente tardiva, quindi, anche l'attività di rendicontazione e, nonostante che siano trascorsi ormai quasi cinque anni dal 31/12/84, termine stabilito dalla Legge per la presentazione della gran parte dei rendiconti, tuttora non è possibile fare alcuna))
previsione sui tempi ancora occorrenti per il completamento dell'operazione.

Quasi certamente, una più incisiva attivazione delle Prefetture, prime destinatarie delle attività di rendicontazione, avrebbe garantito migliori risultati.

Poco si è in grado di dire sulla gestione di completamento, ex art. 13 bis L. 363/84, affidata al Ministro per il coordinamento della protezione civile. In merito

alla stessa soltanto da pochi mesi si è ritenuta la competenza dello scrivente ufficio della Corte dei Conti e l'unico rendiconto pervenuto alla Ragioneria dello Stato è stato integralmente dalla stessa restituito.

A richiesta dello scrivente, la Protezione civile ha comunicato di aver accreditato a favore delle Prefetture dell'area del sisma, ai sensi del 1° comma del citato art. 15 bis, le seguenti somme:

anno 1984	£. 54.417.628.000
anno 1985	£. 20.500.000.000
anno 1986	£. 50.480.000.000
anno 1987	£. 12.500.000.000
ANno 1988	£. 7.890.941.775
anno 1989 1° com.	£. 1.000.000.000

Sempre su richiesta, è stato assicurato, inoltre, che tali accreditamenti non superano i limiti delle residue disponibilità del fondo ex L. 8/4/80, come previsto dalla citata normativa.

Alla richiesta di conoscere l'ammontare di dette residue disponibilità, non è stato invece dato alcun riscontro e si ha motivo di ritenere sia che i versamenti non siano stati ancora ultimati, sia che vi sia stata confusione tra le disponibilità in questione ed il fondo della Protezione civile.

Nonostante che anche il nuovo termine del 31/12/89, fissato per la cessazione della gestione in questione, stia ormai per scadere, non certo si può affermare che le situazioni varie, che giustificarono la proroga, siano state

portate a compimento.

Innumerevoli sono ancora le vertenze giudiziarie, civili e penali in corso; ancora vi sono terremotati in containers ed in alberghi; ancora si è in attesa di contributi per la riparazione di immobili danneggiati; ancora vi sono impegni, assunti dalla cessata gestione ex L. 874/80, che attendono di essere definiti.

Per quanto concerne l'attività della Corte dei Conti, si premette che, su richiesta delle Amministrazioni interessate, con ordinanza del Presidente della Corte dei Conti numero 205/83 del 10/6/83, fu dato incarico allo scrivente Magistrato, addetto al controllo sugli atti, sui rendiconti amministrativi e sulle contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di esaminare, con decorrenza dall'1 luglio 1983, la gestione fuori Bilancio ex art. 2 L. 874/80, presso gli uffici della gestione stralcio del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate con sede in Napoli.

In considerazione della tardività dell'intervento, della eccezionalità dell'emergenza condizionante non solo l'attività della gestione ma anche quella degli organi di controllo a tutti i livelli, appare subito evidente l'estrema difficoltà dell'incarico e la totale inadeguatezza dei mezzi.

La situazione dell'ufficio non è di molto migliorata nel corso degli anni, oltre che per la perdurante carenza di personale, per la mancanza di locali dove, quanto meno, si-

stemare la documentazione e le condizioni di isolamento e disinteresse generale, in cui l'ufficio ha sempre operato. Attualmente, la Corte occupa, insieme al competente ufficio della Ragioneria regionale, alcuni corridoi ed alcune celle di un ex carcere, nei quali non è più assolutamente possibile sistemare in alcun modo altro carteggio e non si riesce ad ottenere, per ragioni burocratiche, l'uso di locali attigui, da tempo riattati e del tutto inutilizzati.

In assenza di rendiconti, l'attività dell'ufficio è stata, per molto tempo, limitata agli accertamenti diretti, ai sensi dell'art. 9 della L. 1041/71, espletati sia nei confronti del Gestore che dei vari Enti ed Organismi delegati alla spesa. Detti accertamenti, nonostante le difficoltà scaturenti dalla mancanza di un apposito regolamento e dalle conseguenti incertezze sulle possibili modalità di esecuzione, hanno dato apprezzabili risultati, non solo ai fini conoscitivi di essenziali dati contabili, ma, spesso, anche a fini pratici, essendo a volte risultato sufficiente una richiesta di chiarimenti per modificare o, addirittura, far cessare certe attività delle Amministrazioni, con frequenti rilevanti effetti anche sul piano economico.

Agendo sulla base del predetto art. 9, con richieste incrociate, rivolte ai singoli deleganti e delegati alla spesa, è stato possibile, per esempio, avere, per la prima volta, dati precisi sulla distribuzione delle entrate tra i circa 800 Enti ed Organismi vari e, contemporaneamente, ottenere, prima ancora che fosse iniziata

la rendicontazione, dati complessivi sulla spesa, sulla disponibilità di cassa e sui versamenti al fondo per la Protezione civile.

Accertamenti diretti sono stati effettuati anche sulla situazione degli interessi, che è risultata del tutto caotica anche per la frequente confusione delle somme afferenti al fondo con i fondi di bilancio dei delegati alla spesa; ci si limita a riferire che, da relazione al Parlamento del Commissario straordinario, al giugno '82 gli interessi attivi sarebbero ammontati a £. 10.544.000.000 mentre, dalla situazione finanziaria di fine gestione, gli stessi sarebbero stati, al 31/12/82, di soli 740 milioni.

Altra questione degna di rilievo e della quale è stata successivamente investita la Procura generale della Corte dei Conti è quella connessa al pagamento dei buoni contributo per la riattazione degli immobili urbani, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6/1/81. I mezzi finanziari per il pagamento di detti contributi, per complessive £. 806 miliardi, furono depositati, in base ad apposita convenzione, presso il Banco di Napoli - filiale di Napoli e Potenza - e l'erogazione avveniva, su presentazione dei buoni rilasciati dai comuni, attraverso una serie di altre banche, autorizzate anche ad operazioni di anticipazioni.

Tra gli interessi passivi, legati alle anticipazioni, e quelli attivi, scaturenti dalle giacenze dei fondi, era previsto un sistema di compensazione. Elenchi riepilogativi dei pagamenti effettuati, visti da un funzionario delegato dal Commissario governativo, servivano ad abili-

tare la banca ad addebitare il conto intestato al Commissario e ad accreditare alla banca erogante le somministrazioni effettuate e gli interessi.

In merito a tutta l'operazione non risultava pervenuto, nè mai richiesto, alcun rendiconto e l'unica documentazione ritrovata, tra il carteggio trasmesso dalla Gestione alla Ragioneria regionale, era costituita da una serie di situazioni di liquidità, per il periodo ottobre 1981 - dicembre 1983.

A richiesta dello scrivente, il Banco di Napoli, con nota del 16/3/88, essenzialmente, rispondeva di non ritenere dovuta alcuna rendicontazione, non essendo il relativo obbligo contemplato nella convenzione, stipulata con il Commissario di Governo, che prevedeva soltanto l'invio, da parte delle banche, di un prospetto riportante i movimenti dei conti con l'esposizione dei saldi, alla data di rilevazione.

Per quanto concerne l'attività di riscontro dei rendiconti, bisogna premettere che l'attuale esame degli stessi da parte della Corte risulta possibile soltanto in base ad un accordo con la Ragioneria regionale, allo scopo di abbreviare la procedura, altrimenti estremamente lunga e dilatoria, dettata dalla normativa in materia. Per il decreto del Ministro del Tesoro del 13/9/84 e successive modificazioni, infatti, le Prefetture dell'area del sisma avrebbero dovuto trasmettere alla Ragioneria regionale dello Stato di Napoli i rendiconti pervenuti da parte degli Enti ed Organismi di competenza solo dopo averli in-

tegralmente ricevuti e debitamente riassunti in apposito prospetto dimostrativo del totale delle assegnazioni ed erogazioni e la Ragioneria regionale avrebbe dovuto trasmettere alla Corte i rendiconti vari ugualmente solo dopo ricezione totale degli stessi ed esame di propria competenza e dopo aver riassunto le risultanze finali in un unico prospetto. Allo scopo di evitare ulteriori lunghe ed inutili giacenze della documentazione si è convenuto che la trasmissione dalle Prefetture alla Ragioneria e da questa alla Corte fosse effettuata, per singoli rendiconti, pur con espressa riserva degli adempimenti finali richiesti dalla legge.

In tal modo, sono stati già trasmessi alla Corte il rendiconto della spesa diretta della gestione, i rendiconti delle Ambasciate e Consolati all'estero, delle Prefetture extra sisma e di altri Enti vari.

Non è possibile, in questa sede, neppure accennare alle problematiche varie scaturenti dall'esame dei rendiconti.

Vanno invece quanto meno menzionate, tra le questioni di carattere generale, la mancanza di un interlocutore valido (i vari Gestori cessarono l'attività senza dare alcun rendiconto; le persone fisiche, poste al vertice di enti ed organismi, molto spesso, non sono più le stesse di quelle all'epoca delegate alla spesa), la spesa successiva alla chiusura della gestione, il mancato versamento sul fondo della protezione civile, la generalizzata quasi totale carenza di documentazione, le difficoltà connes-

se all'applicazione della legge di sanatoria, soprattutto con riferimento ai limiti temporali della stessa e nella impossibilità di accertare, per mancanza di impegni formali, la base qualificativa della spesa.

Per quanto concerne infine la gestione di completamento ex art. 13 bis L. 363/84, lo scrivente ufficio, soltanto da poco ritenuto competente in materia, ha ritenuto di dover immediatamente operare una serie di interventi, presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la Ragioneria regionale dello Stato di Napoli, a chiarificazione della normativa in materia ed a sollecito degli adempimenti richiesti dalla legge.

Nella specie, nell'assoluta carenza di rendiconti da parte del competente Ministro, l'unica documentazione, pervenuta agli organi di controllo, era rappresentata dalle comunicazioni relative alle assegnazioni di fondi ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della L. 28/X/86 numero 730. Anche tali comunicazioni peraltro risultavano del tutto inutili, non contenendo alcuna distinzione tra gestione delle residue disponibilità del fondo ex L. 874 (1° c. art. 13 bis) e gestione fondo protezione civile (art. 13 e 2° c. 13 bis).

Tale circostanza, unitamente al fatto che si sconosceva - e peraltro tuttora si sconosce - l'ammontare delle residue disponibilità del fondo ex L. 874, impediva ogni possibilità di controllo sul rispetto, da parte del Ministro, dei limiti imposti dalla legge e rendeva del tutto inutili le comunicazioni, di cui al citato art. 13 L. 730/86.

Fatte le doverose osservazioni sulla diversa interpretazione da dare ai primi due comma dell'art. 13 bis e sulle differenze esistenti tra le due norme, soprattutto in relazione ai limiti, ai destinatari degli accreditamenti dei relativi rendiconti e dopo una serie di resistenze dovute alle obbiettive difficoltà di dover rivedere, a distanza di oltre quattro anni, tutta la situazione contabile, sembra che, attualmente, la Protezione civile voglia accogliere la tesi prospettata.

Sono infatti pervenute le comunicazioni degli accreditamenti, effettuati sulle residue disponibilità del fondo ex L. 874/80 e, quanto meno, l'assicurazione che gli stessi non superano i limiti di cui al primo comma dell'articolo 13 bis.


Sembrano permanere invece le divergenze sull'obbligo di una rendicontazione alla Ragioneria regionale dello Stato di Napoli.

Si sostiene infatti, da parte dell'Amministrazione, che le residue disponibilità del fondo ex L. 874/80, una volta affluite al fondo per la protezione civile, non conserverebbero nell'ambito dello stesso, alcuna distinzione, per cui, oltre che essere disponibili per ogni intervento proprio della protezione civile, andrebbero rendicontate in unico rendi- conto alla Ragioneria centrale ed all'Ufficio competente della Corte dei Conti in Roma.


Non sembra che la tesi possa essere condivisa e perchè le residue disponibilità in questione sono chiaramente finalizzate, dal riferito comma, al completamento degli in-

terventi propri della gestione ex L. 874/80 e perchè, con il richiamo, esistente alla fine di detto comma, all'art. 1 L. 114/83, si assimilano le modalità di rendicontazione della gestione di completamento a quelle della gestione stralcio, nel chiaro intento legislativo peraltro, di ottenere, alla fine di tutte le operazioni gestorie del fondo, un documento unico, sia pure in forma riassuntiva, da redigersi a cura della Ragioneria regionale di Napoli.

IL CONSIGLIERE
(Dr. Vittorio CUDILLO)



IL CONSIGLIERE
Dr. Vittorio Cudillo
Presidente del Consiglio del A.R. Napoli



ALLEGATO II. 5. a.

CONTABILITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE
« DISPONIBILITÀ RESIDUE »
1° LUGLIO 1984-31 OTTOBRE 1989



*Il Ministro
per il Coordinamento della Protezione Civile*

Roma, li 19 APR. 1990

Prot. n. 021/301/1/CPIT/80/GAB. - U.L.


On.le Presidente

In risposta alla Sua n. 360/CTBC del 13 febbraio 1990 mi è gradito trasmetterLe, a completamento dei dati messi a disposizione della Commissione in occasione della audizione del 3 novembre 1989, i seguenti documenti:

- 1) Prospetto A concernente le entrate e le erogazioni sulle risidue disponibilità affluite al "Fondo per la Protezione Civile" tra il 1° luglio 1984 ed il 31 ottobre 1989 per la somma di lire 305.894.642.395;
- 2) Prospetto B concernente le entrate e le erogazioni con situazione aggiornata al 31 dicembre 1989 e residuo di lire 208.356.785.094.
- 3) Prospetto C concernente gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1989 per lire 412.555.066.475 e residuo, in termini di competenza, di f. 124.043.140.514.
- 4) Brevi considerazioni sulla rendicontazione del "Fondo per la Protezione Civile".

Aggiungo un prospetto concernente l'impiego dei fondi stanziati con la legge 114/83, sempre disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento o maggior dettaglio di notizie.

Colgo l'occasione per inviarLe le più vive cordialità.


(Vito Lattanzio)

On.le Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sugli interventi per i terremoti
1980/81
PALAZZO SAN MACUTO
R O M A

l
Prot. n. 496/CTBC
del 27/4/1990

P. R. O. S. P. E. T. T. O. " A " Situazione al 31 ottobre 1989

A

L'art. 13/bis del D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 1984, n. 363, ha, tra l'altro, previsto:

- 1) il passaggio al "Fondo per la Protezione Civile" delle residue disponibilità del fondo di cui alla legge 874/80 concernente gli eventi sismici del 1980 in Italia meridionale;
- 2) il finanziamento alle Prefetture competenti, per consentire la definizione degli atti ancora pendenti;
- 3) la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento;
- 4) la proroga del convenzionamento del personale assunto con contratto a tempo determinato.

Alla data del 31 ottobre 1989, le entrate accertate ammontano a lire 536.427.554.838:

ANNO	TOTALI
1984	463.259.587.380
1985	53.455.646.259
1986	8.567.394.280
1987	5.064.685.372
1988	908.419.392
1989	5.171.822.155
Totale	536.427.554.838

2.

Come da rendiconti presentati, fino al 30 giugno 1989 sono state erogate somme per complessive lire 156.588.569.775 destinate alle sottoelencate Prefetture per consentire la definizione degli atti pendenti:

PREFETTURA	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALE
Napoli	30.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000				90.000.000.000
Potenza	5.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000			9.000.000.000
Avellino	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000		35.000.000.000
Foggia	228.628.000						228.628.000
Matera	200.000.000		230.000.000				430.000.000
Salerno	10.000.000.000				2.690.110.125		12.690.110.125
Caserta	989.000.000	3.300.000.000	250.000.000	500.000.000	831.650	1.000.000.000	8.039.831.650
Benevento	1.000.000.000				200.000.000		1.200.000.000
Totali	54.417.628.000	30.300.000.000	50.480.000.000	12.500.000.000	7.890.941.775	1.000.000.000	156.588.569.775

3.

Per gli adempimenti relativi al completamento dei progetti afferenti alle opere pubbliche, sono state erogate, somme per complessive lire 142.246.168.875:

DESTINATARIO	1984	1985	1986	1987	1988	TOTALI
U.D.A.R. ()	5.000.000.000	28.323.297.675	18.000.000.000	10.000.000.000		61.323.297.675
Prov. 00. PP. Potenza		8.639.040.270	8.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	22.639.040.270
Prov. 00. PP. Napoli	2.916.045.425				10.000.000.000	12.916.045.425
Comune Ferrandina		2.000.000.000	512.000.000			2.512.000.000
Pagamenti diretti ()	8.500.680.000	9.414.254.430	22.119.268.145	2.821.582.930		42.855.785.505
Totali	16.416.725.425	48.376.592.375	48.631.268.145	16.821.582.930	12.000.000.000	142.246.168.875

4.

Sono state inoltre erogate somme per complessive lire 7.059.903.745 per fronteggiare gli oneri connessi alle proroghe concesse al personale convenzionato:

DESTINATARIO	1984	1985	1986	TOTALI
Provv. OO. PP. Potenza		292.000.000		292.000.000
Provv. OO. PP. Napoli	800.000.000	1.850.000.000	1.830.000.000	4.480.000.000
Sovr.Arch. Sa, Av. e BN		50.830.000	21.536.000	72.366.000
Sovr.B.A.A.A.S SA e AV		1.018.308.225	1.197.229.520	2.215.537.745
Totali	800.000.000	3.211.138.225	3.048.765.520	7.059.903.745

5.

RIEPILOGO EROGAZIONI

OGGETTO	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALI
Definizione atti pendenti	54.417.628.000	30.300.000.000	50.480.000.000	12.500.000.000	7.890.941.775	1.000.000.000	156.588.569.775
Programmi di opere pubbliche	16.416.725.425	48.376.592.375	48.631.268.145	16.821.582.930	12.000.000.000		142.246.168.875
Personale convenzionato	800.000.000	3.211.138.225	3.048.765.520				7.059.903.745
TOTALI	71.634.353.425	81.887.730.600	102.160.033.665	29.321.582.930	19.890.941.775	1.000.000.000	305.894.642.395

() L'Ufficio Definizione Atti Reinsediamento (U.D.A.R.) è stato costituito con ordinanza n. 352/FPC/ZA datata 20.09.1984 e successive integrazioni.
Le competenze sono state poi trasferite al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli con ordinanza n. 1007/FPC/ZA datata 08.06.1987 e successive integrazioni.

() Tali speso sono riferite all'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27.09.1984 che ha previsto la realizzazione di 627 alloggi in vari Comuni della Campania.

PROSPETTO "A" Situazione al 31 ottobre 1989

ENTRATE £. 536.427.554.838
USCITE £. 305.894.642.395
DIFFERENZA £. 230.532.912.443

6

PROSPETTO "B" Situazione al 31 dicembre 1989

L'art. 13/bis del D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 1984, n. 363, ha, tra l'altro, previsto:

- 1) il passaggio al "Fondo per la Protezione Civile" delle residue disponibilità del fondo di cui alla legge 874/80 concernente gli eventi sismici del 1980 in Italia meridionale;
- 2) il finanziamento alle Prefetture competenti, per consentire la definizione degli atti ancora pendenti;
- 3) la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento;
- 4) la proroga del convenzionamento del personale assunto con contratto a tempo determinato.

Alla data del 31 dicembre 1989, le entrate accertate ammontano a lire 536.598.206.989:

ANNO	TOTALI
1984	463.259.587.380
1985	53.455.646.259
1986	8.567.394.280
1987	5.064.685.372
1988	908.419.392
1989	5.342.474.306
Totale	536.598.206.989

7.

Come da rendiconti presentati fino al 30 giugno 1989 sono state erogate somme per complessive lire 173.588.569.775 destinate alle sottolencate Prefetture per consentire la definizione degli atti pendenti:

PREFETTURA	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALE
Napoli	30.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000			15.000.000.000	105.000.000.000
Potenza	5.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000			9.000.000.000
Avellino	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	37.000.000.000
Foggia	225.625.000						225.625.000
Matera	200.000.000		230.000.000				430.000.000
Salerno	10.000.000.000				2.690.110.125		12.690.110.125
Caserta	989.000.000	3.300.000.000	250.000.000	500.000.000	831.650	1.000.000.000	8.039.831.650
Benevento	1.000.000.000				200.000.000		1.200.000.000
Totali	54.417.628.000	30.300.000.000	50.480.000.000	12.500.000.000	7.890.941.775	18.000.000.000	173.588.569.775

8.

- 3 -

Per gli adempimenti relativi al completamento dei progetti afferenti alle opere pubbliche, sono state erogate, somme per complessive lire 147.592.948.375:

DESTINATARIO	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALI
U.D.A.R. (—)	5.000.000.000	28.323.297.675	18.000.000.000	10.000.000.000			61.323.297.675
Prov. OO. PP. Potenza		8.639.040.270	8.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000		22.639.040.270
Prov. OO. PP. Napoli	2.916.045.425				10.000.000.000		12.916.045.425
Comune Ferrandina		2.000.000.000	512.000.000				2.512.000.000
Pagamenti diretti (—)	8.500.680.000	9.414.254.430	22.119.268.145	2.821.582.930			42.855.785.505
Pagamenti diretti (—)		115.549.035	879.920.310	1.033.557.395	2.123.529.520	1.194.223.240	5.346.779.500
Totali	16.416.725.425	48.492.141.410	49.511.188.455	17.855.140.325	14.123.529.520	1.194.223.240	147.592.948.375

9.

- 4 -

Sono state inoltre erogate somme per complessive lire 7.059.903.745 per fronteggiare gli oneri connessi alle proroghe concesse al personale convenzionato:

DESTINATARIO	1984	1985	1986	TOTALI
Prov. OO. PP. Potenza		292.000.000		292.000.000
Prov. OO. PP. Napoli	800.000.000	1.550.000.000	1.830.000.000	4.480.000.000
Sovr. Arch. Sa, Av. e BN		50.830.000	21.536.000	72.366.000
Sovr. B.A.A.A.S SA e AV		1.018.308.225	1.197.229.520	2.215.537.745
Totali	800.000.000	3.211.138.225	3.048.765.520	7.059.903.745

10.

- 5 -

RIEPILOGO EROGAZIONI

OGGETTO	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALI
Definizione atti pendenti	54.417.628.000	30.300.000.000	50.480.000.000	12.500.000.000	7.890.941.775	18.000.000.000	173.588.569.775
Programmi di opere pubbliche	16.416.725.425	48.492.141.410	49.511.188.455	17.855.140.325	14.123.529.520	1.194.223.240	147.592.948.375
Personale convenzionato	800.000.000	3.211.138.225	3.048.765.520				7.059.903.745
TOTALI	71.634.353.425	82.003.279.635	103.039.953.975	30.355.140.325	22.014.471.295	19.194.223.240	328.241.421.595

(**) L'Ufficio Definizione Atti Reinsediamento (U.D.A.R.) è stato costituito con ordinanza n. 352/FPC/ZA datata 20.09.1984 e successive integrazioni.
Le competenze sono state poi trasferite al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli con ordinanza n. 1007/FPC/ZA datata 08.06.1987 e successive integrazioni.

(-) Tali speso sono riferite all'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27.09.1984 che ha previsto la realizzazione di 627 alloggi in vari Comuni della Campania.

(---) Oneri per pagamenti diretti non segnalati in precedenza.

PROSPETTO "B" Situazione al 31 dicembre 1989

ENTRATE £. 536.598.206.989
USCITE £. 328.241.421.895
DIFFERENZA £. 208.356.785.094

PROSPETTO "C" Situazione al 31 dicembre 1989

Disponibilità finanziaria per competenza dei fondi di Gestione Sraalcio sisma 1980.

IMPEGNI ASSUNTI PER DEFINIZIONE ATTI PENDENTI

PREFETTURA	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALE
Napoli	40.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000			26.500.000.000	146.500.000.000
Potenza	42.785.853.599		- 33.185.853.599				9.600.000.000
Avellino	10.000.000.000	20.186.000.000			5.000.000.000	10.000.000.000	45.186.000.000
Foggia	228.628.000						228.628.000
Matera	625.791.000	- 280.000.000	84.209.000				430.000.000
Salerno	30.020.035.000	- 14.000.000.000	- 3.329.924.875				12.690.110.125
Caserta	6.167.000.000	122.000.000	250.000.000	500.000.000	831.650	1.000.000.000	8.039.831.650
Benevento	4.705.420.000		- 3.705.420.000		200.000.000		1.200.000.000
Totali (A)	134.532.727.599	66.028.000.000	- 19.886.989.474	500.000.000	5.200.831.650	37.500.000.000	223.874.569.775

12

- 2 -

IMPEGNI ASSUNTI PER IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE

DESTINATARIO	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALI
U.D.A.R.	13.917.783.675	46.521.514.000	31.920.000.000	1.332.000.000			93.691.297.675
Prov. OO. PP. Potenza	18.639.040.270			4.000.000.000			22.639.040.270
Prov. OO. PP. Napoli	2.916.045.425					10.000.000.000	12.916.045.425
Comune Ferrandina	2.650.000.000	- 138.000.000					2.512.000.000
Pagamenti diretti		44.648.552.322	440.940.971	3.583.714.462	788.090.630	400.911.200	49.862.209.585
Totali (B)	38.122.869.370	91.032.066.322	32.360.940.971	8.915.714.462	788.090.630	10.400.911.200	181.620.592.955

13

- 3 -

IMPEGNI ASSUNTI PER PERSONALE CONVENZIONATO

DESTINATARIO	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALI
PROVV. CC. PP. Potenza		692.000.000				- 400.000.000	292.000.000
Provv. CC. PP. Napoli	2.650.000.000		1.530.000.000				4.450.000.000
Sovr. Arch. SA, AV e BN		50.830.000	21.536.000				72.366.000
Sovr. B.A.A.A.S. SA e AV		1.018.308.225	1.197.119.520				2.215.537.745
Totale (C)	2.650.000.000	1.761.138.225	3.048.765.520			- 400.000.000	7.059.903.745

14

- 4 -

RIEPILOGO IMPEGNI

DESTINATARIO	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALI
Defin. Atti Pendenti (A)	134.532.727.599	66.028.000.000	-19.886.989.474	500.000.000	5.200.831.650	37.500.000.000	223.874.569.775
Programmi Opere Pub. (B)	38.122.869.370	91.032.066.322	32.360.940.971	8.915.714.462	788.090.630	10.400.911.200	181.620.592.955
Pers. Convenz. (C)	2.650.000.000	1.761.138.225	3.048.765.520			- 400.000.000	7.059.903.745
Totali	175.305.596.969	158.821.204.547	15.522.717.017	9.415.714.462	5.988.922.280	47.500.911.200	412.555.066.475

PROSPETTO "C" Situazione al 31 dicembre 1989

STANZIAMENTI £. 536.598.206.989
 IMPEGNI £. 412.555.066.475
 DIFFERENZA £. 124.043.140.514

15

Fondo per la Protezione Civile

Rendicontazione

Le somme che affluiscono al "Fondo per la Protezione Civile" - a qualsiasi titolo - perdono la loro individualità e pertanto sono disponibili per qualsiasi tipo di intervento (art. 1, 4° comma, legge 120/87).

La rendicontazione viene effettuata, conseguentemente, in soli termini di cassa seguendo un criterio di unitarietà ed unicità senza obbligo di resa dei conti riferito alle corrispondenti entrate (Corte dei Conti numero 98/89/PC senza data; Corte dei Conti n. 14228 del 13.10.1989. Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato n. 155153 del 25.10.1989).

La suddivisione delle entrate del "Fondo" per singola causale e delle spese ad ognuna di esse afferenti viene effettuata al solo scopo di poter evidenziare il costo delle attività poste in essere nei vari settori di intervento.


16

LEGGE 11/4/1983, n. 114

	IMPEGNI ASSUNTI	EROGAZIONI EFFETTUATE	SOMME DA EROGARE
- Realizzazione alloggi a Secondigliano (ordinanza n. 14 del 24.09.1983)	27.142.000.000	27.088.167.115	53.832.885
- Realizzazione alloggi ad Acerra (ordinanza n. 168 del 16.03.1984)	3.000.000.000	1.951.321.985	1.048.678.015
- Realizzazione alloggi a Cassano Irpino (ordinanza n. 807 dell'8.10.1986)	1.200.000.000	964.022.595	235.977.405
- Acquisto alloggi a cura della Prefettura di Napoli (ordinanza n. 55 del 9.11.1983)	20.000.000.000	20.000.000.000	=====
- Pubblicazione bandi gara	9.346.780	9.346.780	=====
- Espropri ed allacciamenti ENEL a servizio degli alloggi a Secondigliano	682.925.632	680.419.632	2.506.000
TOTALE	52.034.272.412	50.693.278.107	1.340.994.305

ALLEGATO II. 5. b.

**QUADRO RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**

Camera dei Deputati  *Senato della Repubblica*
Commissione di inchiesta
interventi ricostruzione terremoti 1980-81
Basilicata e Campania

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE VITO LATTANZIO NELLA SEDUTA DI VE-
NERDI' 3 NOVEMBRE 1989

ENTRATE				
	1984	1985	1986	1987
Trasferimento della G.S.	296.698.386.002			
Altri Enti	166.561.201.378	53.455.646.259	8.567.394.280	5.064.685.372
Totali	463.259.587.380	53.455.646.259	8.567.394.280	5.064.685.372

USCITE				
	1984	1985	1986	1987
Definizione atti pendenti	54.417.628.000	30.300.000.000	50.480.000.000	12.500.000.000
Programmi di opere pubbliche	16.416.725.425	48.376.592.375	48.631.268.145	16.821.582.930
Personale convenzionato	800.000.000	3.211.138.225	3.048.765.520	
Totali	71.634.353.425	81.887.730.600	102.160.033.665	29.321.582.930

	1989	TOTALE
		296.698.386.002
392	5.171.822.155	239.729.168.836
392	5.171.822.155	536.427.554.838

Roma, li 31.X.1989

Somme affluite al Fondo per la Protezione Civile dalla gestione stralcio del Commissario Straordinario per il completamento di programmi già disposti e con esclusione di ogni nuova iniziativa.

1988	1989	TOTALE
1.941.775	1.000.000.000	156.588.569.775
1.000.000		142.246.168.875
		7.059.903.745
1.941.775	1.000.000.000	305.894.642.395

Le somme utilizzate hanno formato oggetto, anno per anno, di rendiconto presentato alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale.

Gli atti amministrativi sono conservati negli archivi del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e dagli Enti erogatori di spesa.

Antonio Schimone

ALLEGATO II. 5. c.

**RAPPORTI DEI PREFETTI IN MERITO AGLI IMPEGNI
ANCORA PENDENTI, A VALERE SULLE « DISPONIBILITÀ
RESIDUE », ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1989**

INDICE

PREFETTURE DI:

1. — Avellino	Pag. 725
2. — Benevento	» 726
3. — Caserta	» 727
4. — Foggia	» 731
5. — Matera	» 732
6. — Napoli	» 733
7. — Potenza	» 734
8. — Salerno	» 738



1

Prefettura di Avellino

TELEX

11, 2 marzo 1990

P. 11112 AVELLINO TELETELETYPE 1 MAR 1990 Ora 17.45 Firma	
---	--

PRESIDENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE
 INCHIESTA INTERVENTI TERREMOTI 1980 ET 1981
 CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

PROT. N.40672/S.1.A. Punto RIFERIMENTO TELE DATATO 26 FEBBRAIO 1990 CON
 CERNENTE ATTI PENDENTI GESTIONE STRALCIO COMMISSARIO ZONE TERREMOTATE
 COMUNICASI CHE AFFARI DA DEFINIRE PER IMPEGNI ASSUNTI IN CONSEGUENZA E-
 VENTI SISMICI NOVEMBRE 80 ET FEBBRAIO 1981 ATTENGONO AT LAVORI GIA' POR-
 TATI A TERMINE PER I QUALI VI E' INCOMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE vrg AT LA-
 VORI ANCORA IN CORSO NEI COMUNI DI AVELLINO vrg MORRA DE SANCTIS vrg AL-
 TAVILLA IRPINA vrg GUARDIA LOMBARDI NONCHE' AT PRATICHE VARIE ATTINENTI
 IN PARTICOLARE ~~AT~~ RECUPERO CONTAINER E RESTITUZIONE ROULOTTES vrg AT OC-
 CUPAZIONI IMMOBILI EFFETTUATE SIND TITULO vrg AT AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
 ELETTRICHE AT FAMIGLIE TERREMOTATE RICOVERATE IN STRUTTURE PROVVISORIE
 vrg AT CONTROVERSIE PENDENTI DINANZI ORGANI GIUDIZIARI ET AMMINISTRATIVI
 vrg AT SGOMBERO ALLOGGI I.A.C.P. OCCUPATI ABUSIVAMENTE vrg AT REQUISIZIO-
 NI TUTTORA ESISTENTI IN NUMERO 7 COMUNI Punto SOMME DOVUTE AT ENTI ET
 PRIVATI PER ~~PENDE~~ PREDETTE AMMONTANO vrg COME SEGNALATO AT MINISTERO
TESORO CON RELAZIONE SCRIVENTE UFFICIO N.44895 IN DATA 27.11.1989 IN
 OCCASIONE RICHIESA PROROGA TERMINE PER ULTERIORE ATTIVITA' LIQUIDATORIA
 IN PAROLA vrg AT CINCA 20 MILIARDI Punto IMPORTO PREDETTO EST PRESUNTO
 AVUTO RIGUARDO CHE TALUNE SPESE vrg COME AD ESEMPIO QUELLE RELATIVE AT
 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ELETTRICHE AUTO ~~ET~~ CONTROVERSIE GIUDIZIARIE vrg NON
 SUNT ESATTAMENTE QUANTIFICABILI Punto Sbrescia Prefetto Avellino

VISTO: 11 PREFETTO

2

699700CEMRO *
629761 DCA P4
ZCZC DCAX631 BNA176 300
BENEVENTO 204/179 3 1500 AMPL NEFAT

ON.LE DOTT. PROF. LUIGI SCALFARO PRESIDENTE COMMISSIONE
INCHIESTA INTERVENTI BASILICATA ET CAMPANIA
TERREMOTATI 1980/1981 CAMERA DEI DEPUTATI
00186 ROMACAMERA

PROT. 1204/1 SETT
RIFERIMENTO TELEGRAMMA N. 363 DEL 26 FEBBRAIO SCORSO
COMUNICASI CHE AT PRIMO GENNAIO 1990 RISULTANO DA DEFINIRE
SEGUENTI IMPEGNI DUE PUNTI

1 TRANSAZIONE VERTENZA GIUDIZIARIA DITTA DONISI PER
PAGAMENTO LIRE 6.585.000 AT TITOLO INDENNITA'
REQUISIZIONE ALLOGGIO PERIODO DA 10.12.1980 AT 26.6.981
PUNTO E VIRGOLA

2 TRANSAZIONE VERTENZA GIUDIZIARIA DITTA RICCIARDI
PER PAGAMENTO LIRE 700.000.000 AT TITOLO
RISARCIMENTO DANNI COMPLESSO IMMOBILIARE
REQUISITO PER OSPITARVI TERREMOTATI PUNTO ET VIRGOLA

3) TRANSAZIONE VEDRTENZA GIUDIZIARIA DITTA
ITALIANO PER PAGAMENTO LIRE 308.372.000 AT
TITOLO RISARCIMENTO DANNI STRUTTURA ALBERGHIERA
REQUISITA PER ESIGENZE ABITATIVE TERREMOTATI
PUNTO ET VIRGOLA

4 RICHIESTA COMUNE AIROLA PER PAGAMENTO CANONI
ALLOGGI I.A.C.P. REQUISITI ET RISARCIMENTO
DANNI RELATIVI VRG PER IMPORTO COMPLESSIVO
CIRCA LIRE 150.000.000 IN CORSO
DETERMIAZIONE PUNTO ET VIRGOLA

5 RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE DEREQUISITO PROPRIETA'
BARBATO IN COMUNE MONTESARCHIO
PER LIRE 2.000.000 PUNTO ET VIRGOLA

6 RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE DEREQUISITO PROPRIETA'
EREDI PIETROVALLE IN COMUNE DI MONTESARCHIO PER LIRE
5.500.000 PUNTO ET VIRGOLA

7 FATTURE ENEL PER ABBUONI ENERGIA CONSUMATA
DA TERREMOTATI SISTEMATI IN CONTAINERS
DURANTE TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 1989
PER IMPORTO PRESUNTO LIRE 30.000.000 PUNTO
PREFETTO FUSCO



NNNN

1990-03-06 09:57 TELEGRAFO PREFETTURA CE

0823 326444 290 P.01

MODULARIO
- Rete Prof. IMOD. 1
(ex mod. 71)

TELEFAX

Prefettura di Caserta

Caserta, li 3 marzo 1990

Prot. N.° 5776 Div Terr. 80

Allegato
Richiesta al Sig. del
Div. Terr. N.°

Al On.le Oscar Luigi Scalfaro
Presidente Commissione Par-
lamentare inchiesta inter-
venti Basilicata e Campa-
nia terremoti 1980-81
Camera dei Deputati
00186 R O M A

OGGETTO Terremoti 1980-81. Impegni assunti in fase emergenza e ancora pendenti al 1° gennaio 1990.

In relazione alla richiesta telegrafica in data 27 febbraio u.s., si forniscono i seguenti elementi di valutazione in ordine alla problematica indicata in oggetto.

In via preliminare, si rileva che per quel che concerne questa Provincia, gli impegni assunti nella fase dell' emergenza dal Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e ancora pendenti al 1° gennaio 1990 concernono esclusivamente gli alloggi e gli alberghi assegnati ai nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi sismici in questione.

In particolare, con ordinanza n. 34 del 9.12.1980, il predetto Commissario dispone la requisizione e la assunzione in locazione delle abitazioni sulla fascia costiera a nord di Napoli fino alla "Baia Domitica", per la sistemazione alloggiativa dei cittadini napoletani terremotati.

Pertanto, il Prefetto di Caserta, giusta delega n. 128/ Ass.6/P.C. del 15 gennaio 1981, stipulò con i proprietari appositi contratti di locazione forzata, per 1414 alloggi, che furono assegnati ad altrettanti nuclei sgomberati da Napoli.

Analogamente alcuni Sindaci della Provincia requisirono alloggi a favore di propri cittadini senzatetto.

Come è noto, in base al combinato disposto dell'art.13 bis della legge 24.7.1984, n. 363 e dell'art. 1 della legge 11.4.1983, n. 114, ai Prefetti è stato affidato il compito di provvedere alla definizione e alla liquidazione degli atti pendenti alla data della cessazione della "gestione stralcio" per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell' emergenza dal Commissario per le zone terremotate.

In esecuzione del sesto comma del citato art. 1, legge 114/1983, il Ministro del Tesoro, con propri decreti, da ultimo

MOD. 1
(ex mod. 71)

Prefettura di Caserta

19

Aut. N.°

Dir.

- Allegati

- Risposta al Foglio del

Dir.

Dir.

N.°

OGGETTO

- 2 -

in data 27.6.1988, ha stabilito criteri e modalità per le suddette operazioni liquidatorie da parte delle Prefetture e ha fissato al 31.12.1989 il termine per la ultimazione delle operazioni medesime.

Tanto premesso, risultano ancora pendenti alla data del 1° gennaio 1990 le seguenti situazioni, relative a 479 abitazioni, che non si è potuto liquidare entro il 31 dicembre scorso con i fondi assegnati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 13 bis della legge 363/1984:

- A) Danni subiti dagli appartamenti sulla fascia Domitiana assegnati a favore dei terremotati, alla cui liquidazione questa Prefettura è tenuta in virtù dei prefati contratti di locazione forzata;
- a) ammontare dei danni relativi a 381 alloggi restituiti ai proprietari già quantificati dall'Ufficio Tecnico Erariale per i quali è in corso la procedura di liquidazione di cui alla ordinanza n. 42 in data 2.6.1982 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile: £. 1.136.405.000
- b) ammontare presumibile dei danni da corrispondere riguardanti 95 alloggi già restituiti e per i quali è in corso la valutazione dell' U.T.E. e 3 alloggi ancora in assegnazione ai terremotati: £. 280.000.000

Si deve responsabilmente precisare, al riguardo, che sono in corso giudizi instaurati da proprietari, soprattutto di grossi complessi immobiliari, che non hanno accettato la valutazione dell' Ufficio Tecnico Erariale ed hanno richiesto il risarcimento dei danni per un ammontare complessivo di oltre 14 miliardi.

- B) Consumi acqua per fabbricati forniti di contatore collettivo, il cui importo va pagato da questa Prefettura, salvo recupero



Prefettura di Caserta

5.

19

Prot. N.°

Dir.

Allegati:

Risposta al Foglio del

Dev.

Lon.

2.7.87

OGGETTO

- 3 -

in conformità di quanto stabilito dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile: f. 90.000.000.=

Per completezza, non può tralasciarsi di fare riferimento alle cosiddette "provvidenze assistenziali" (canoni di locazione, rette per il vitto e l'alloggio dei terremotati napoletani negli alberghi convenzionati, abbuoni ENEL), il cui onere fu posto a carico del "Fondo per la Protezione Civile", ai sensi dell'art.1, comma 5, del Decreto-Legge 27.6.1985 n.313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.8.1985, n. 422 e, quindi, esulante dalla previsioni di cui al più volte citato art.13 bis della legge 363/84.

Dette misure sono scadute dal 30.6.1987 ai sensi dell'art.6, comma 1, del Decreto-Legge 26.1.1987, n.8 convertito con modificazioni dalla legge n.120 del 27.3.1987. Dopo la predetta data, tutte le successive norme finalizzate a disporre le necessarie ulteriori proroghe sono state introdotte con vari decreti-legge, tutti decaduti per mancata conversione.

Tale situazione ha determinato l'impossibilità, da parte di questa Prefettura, di erogare le somme necessarie per il pagamento dei canoni relativi a circa 272 alloggi requisiti sulla fascia domitiana nonché per il pagamento degli alberghi convenzionati, ospitanti nuclei familiari sgomberati da Napoli.

Analoga situazione si è verificata per i Comuni di questa Provincia i cui Sindaci avevano requisito alloggi a favore di propri cittadini terremotati.

In tale contesto, si è assistito all'instaurarsi di un notevole contenzioso, che vede, il più delle volte, soccombente l'Amministrazione, con intuibile aggravio di spesa, es-

1980-05-16 09:58 TELEFONO PREFETTURA CE

0823 326444 290 P.04

MODULARIO
L. Roma Pref. 1MOD. 1
(ex mod 71)

Prefettura di Caserta

Prot. N.°

Div.

Allegato

Risposta al foglio del:

Div.

N.°

N.°

OGGETTO

- 4 -

sendo divenute ormai "sine titolo" le requisizioni di cui trattasi.

E' stata, pertanto, più volte interessata la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva conclusione della vicenda, segnalandosi, in particolare, l'esigenza di un apposito emendamento al disegno di legge (A.S.1715) già approvato da Senato e attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, ovvero di un autonomo provvedimento legislativo per un'ulteriore proroga delle provvidenze in questione.

Peraltro, anche se tale proposta è stata fatta propria dal Ministero dell'Interno e, più recentemente, dal Dipartimento della Protezione Civile, si è tuttora in attesa delle determinazioni degli Organi interessati.

Dalla disamina che precede il quadro al 31.12.1989, relativo alla questione della sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari di Napoli rimasti senza tetto a seguito del sisma del novembre 1980, può così riassumersi:

a) alloggi requisiti	n. 1414
b) alloggi restituiti	n. 1411
c) alloggi per i quali occorre ancora risarcire i danni	n. 479
d) persone alloggiate presso strutture alberghiere	n. 13

A ciò deve aggiungersi che, alla data odierna, sono circa 300 le abitazioni requisite da alcuni Sindaci di questa Provincia a favore di propri concittadini rimasti senza tetto a causa del terremoto.

IL PREFETTO
(AMATO)

Amato

sg/UC

UC

TOTALE P.04

PRESDENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE
INCHIESTA TERREMOTI-
CAMERA DEPUTATI
00186 ROMA

120

TELEX NR. 5/16 DA PREFETTURA FOGGIA
NR. 368/3. SETTORE PUNTO
RIFERTELE DEL 26 FEBBRAIO SCORSO VRG COMUNICASI
CHE UNICI IMPEGNI ASSUNTI QUESTA PREFETTURA AT
SEGUITO NOTI EVENTI SISMICI 1980/1981 ET AT
TUTT'OGGI PENDENTI SUNT QUELLI CONNESSI AT FORNI=
TURA ENERGIA ELETTRICA AT CONTAINERS SITI IN
ROCCHETTA SANTANTONIO PER IMPORTO COMPLESSIVO
LIRE 1.246.400 PUNTO AT RICUARDO PRECISASI CHE
DISPOSIZIONI EMANATE MINISTRO TESORO CON PROVVEDI=
MENTO 27 GIUGNO 1988 NON HABENT CONSENTITO PAGA=
MENTO SUINDICATO IMPORTO AT ENEL PUNTO
PREFETTO FOGGIA CAPRIULO

05/03 21.09
NNNN

*Prefettura di Matera*TELEFAX

MATERA 28 FEBBRAIO 1990

- ON.LE OSCAR LUIGI SCALFARO
PRESIDENTE COMMISSIONE INCHIESTA
INTERVENTI BASILICATA - CAMPANIA
TERREMOTI 80/81 -
CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

NR. 827/20.2/GAB. - RIFERIMENTO TELE IN DATA 27 CORMESE, RELAZIONE ARTICOLO 13/BIS LEGGE 84/363 PRECISASI CHE AT DATA 1 GENNAIO 1990 IMPEGNI ASSUNTI IN FASE EMERGENZA RISULTANO ANCORA PENDENTI PER IMPORTO L.27.591.340.= PER PAGAMENTO BOLLETTE ENEL.

M. LA GALA PREFETTO MATERA

VISTO: IL PREFETTO



cc/GB

SIG. PRES. COMM. PARL. INCHIESTA
INT. TERR. 1980/81 CAM. DEI DEF.
00186 ROMA

543



RIF11565
N.2746/3. SETTORE PUNTO RIFERIMENTO TELE DATATO 26
FEBBRAIO SCORSO
COMUNICASI CHE SITUAZIONE PRESUMIBILE IMPEGNI ASSUNTI
FASE EMERGENZA
ANCORA PENDENTI AT DATA 31 DICEMBRE 1989 AMMONTA CIRCA
AT
LIRE
170.900.000.000 COSI' DISTINTI DUE PUNTI SPESE VARIE
COMUNI PROVINCIA
LIRE 19.400.000.000 VRG CREDITI VANTATI DA COMUNE NAPOLI

LIRE
50.000.000.000 VRG ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN IMMOBILI

REQUISITI ET
ALBERGHI PROVINCIA LIRE 19.500.000.000 VRG SPESE VARIE

COMUNE NAPOLI
LIRE 82.000.000.000 PUNTO
FINOCCHIARO PREFETTO NAPOLI

MODULARIO
Ramo Pref. 4

MOD 4

11

*Prefettura di Potenza*APPUNTO

La somma complessivamente accreditata a questa Prefettura durante la gestione commissariale, cessata il 31.12.1981 e la successiva gestione stralcio, cessata il 30.6.1984, ammonta a £.228.122.097.970, di cui £.26.897.421.277 sono stati spesi direttamente da questo Ufficio; £.169.984.358.273 sono stati erogati agli enti locali su richiesta degli stessi e £.31.240.318.273 sono stati restituiti quale disponibilità residua alla chiusura della gestione stralcio.


Nel luglio del 1989, questa Prefettura ha presentato alla Ragioneria Regionale di Napoli un unico rendiconto, documentato per quanto riguarda le spese sostenute direttamente (£.26.897.421.277), e con riserva di trasmettere successivamente la documentazione prodotta dagli Enti per quanto riguarda il restante importo ad essi erogato (£.169.984.358.273).

A quest'ultimo proposito va precisato che, alla data odierna, sono stati già inoltrati alla Ragioneria Regionale di Napoli i rendiconti di n.91 Enti su un totale di 98 interessati.

Quelli dei restanti 7 sono stati già esaminati e predisposti per l'invio al suddetto organo di riscontro.

Tale invio è stato peraltro sospeso in conseguenza del conflitto negativo di competenza, insorto tra il Ministero del Tesoro e il Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alla prosecuzione della attività di definizione degli

Prot. n. 404/CTBC
del 13/3/90



MOD 4

1.

Prefettura di Potenza

- 2 -

atti pendenti.

L'attività di definizione e liquidazione degli atti pendenti svolta, fino al 31.12.1989, da questa Prefettura, in base alla legge n.114/1983 ed ai decreti del Ministro del Tesoro 13.9.84 e 27.6.88, ha dato luogo ad una spesa complessiva di £.8.005.180.379, per la quale è stato già presentato documentato rendiconto al predetto Ufficio di riscontro di Napoli.

Gli atti pendenti non definiti al 31.12.89 sono valutabili in oltre due miliardi di lire.

Va aggiunto che alcuni Comuni hanno dichiarato di avere speso per l'emergenza del dopoterremoto, in eccedenza ai finanziamenti statali ricevuti, un importo complessivo di circa 5 miliardi di lire.

12

Mod. 4

*Prefettura di Potenza*EMERGENZA

ON. OSCAR LUIGI SCALFARO
PRESIDENTE COMMISSIONE
PARLAMENTARE INCHIESTA
INTERVENTI TERREMOTI 1980-1981
R O M A

PROT. N. 135/TERR. RIFERIMENTO RICHIESTA TELEGRAFICA DEL 27 FEBBRAIO SCORSO vrg COMUNICASI CHE vrg AT SEGUITO MANCATA CONCESSIONE DA PARTE MINISTRO TESORO PROROGA TERMINE 31 DICEMBRE 1989 FISSATO CON DECRETO 27 GIUGNO 1988 vrg QUESTA PREFETTURA HABET CESSATO vrg CON DECORRENZA PRIMO GENNAIO 1990 vrg ATTI-VITA' DEFINIZIONE ATTI PENDENTI GESTIONE STRALCIO ET LORO CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PREVISTA DA LEGGE 11 APRILE 1983 N. 114 vrg PROVVEDENDO AT CONTESTUALE RESTITUZIONE AT FONDO PROTEZIONE CIVILE RESIDUA DISPONIBILITA' DI LIRE 994.519.621 punto PERTANTO vrg AT DATA PRIMO GENNAIO 1990 vrg RISULTANO ANCORA PENDENTI SEGUENTI IMPEGNI ASSUNTI IN FASE EMERGENZA vrg ELENCATI PER CATEGORIA CON INDICAZIONE COMPLESSIVA RELATIVI IMPORTI due punti SALDI AT IMPRESE ESECUTRICI LAVORI SOMMA URGENZA LIRE 200 MILIONI punto et vrg RICHIESTE MAGGIORI COMPENSI PRESENTATE IN VIA AMMINISTRATIVA DA IMPRESE ESECUTRICI LAVORI SOMMA URGENZA LIRE 272 MILIONI punto et vrg CREDITI VANTATI IN SEDE GIUDIZIARIA DA PREDETTE IMPRESE LIRE 500 MILIONI punto et vrg FATTURATO ENEL PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE DA ART. 1 BIS DECRETO LEGGE 19/3/1981 N. 75 CONVERTITO IN LEGGE 14/5/81

13

MODULARIO
L. Romo Prof. 4

Mod 4

*Prefettura di Potenza*

- 2 -

RE punto COMUNICASI INOLTRE CHE DA PRELIMINARE ESAME INFORMA
LE ET MERAMENTE CONTABILE RENDICONTI PRESENTATI DA AMMINISTRA
ZIONI COMUNALI vrg FATTE SALVE CONCLUSIVE DETERMINAZIONI PRO
PRIE COMPETENTE UFFICIO RISCONTRO NAPOLI ANCHE IN ORDINE AT
AMMISSIBILITA' GIURIDICA ALCUNE SPESE DA MEDESIME SOSTENUTE AM
BITO EMERGENZA DOPO TERREMOTO vrg RISULTA CHE ENTI LOCALI QUE
STA PROVINCIA HABENT COMUNQUE SOSTENUTO vrg IN ECCEDENZA AT FI
NANZIAMENTI STATALI RICEVUTI vrg ONERI PER IMPORTO COMPLESSIVO
DI LIRE 5 MILIARDI DI CUI LIRE 4.274.410.671 RELATIVE AT SOLO
COMUNE CAPOLUOGO ALT BIANCO PREFETTO POTENZA


Potenza, 6 marzo 1990

VISTO: IL VICE PREFETTO VICARIO

(Poggetti)



B3/03 15.210
639761 DCA P4,
699700CEMR0546
ZCZC DCAX619 SAA122 5
SALERNO 310/280 3 1300



ON. DOTT. OSCAR LUIGI SCALFARO
PRESIDENTE COMMISSIONE D'INCHIESTA
INTERVENTI BASILICATA E CAMPANIA 1980-81
CAMERA DEI DEPUTATI
00186 ROMACAMERA

PROT.N.1000/DIV.1207
IN RELAZIONE AL TELEX DATATO 27 FEBBRAIO 1990
SEGUE: SI ELENCAO SEGUENTI IMPEGNI ASSUNTI IN FASE
EMERGENZA ET ANCORA PENDENTI AT DATA 1 GENNAIO 1990 DUE
PUNTI

A) INTERVENTI RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI
DA BEI PUNTO RISPETTO AT TOTALE FINANZIAMENTO DI L.9.838.942.729

SUNT ANCORA DA EROGARE L.219.705.954 IN QUANTO AT DATA
DEL
31.12.1989 NON EST PERVENUTA DA ENTI INTERESSATI DOCUMENTAZIONE

TECNICO AMMINISTRATIVA GIUSTIFICATIVA SPESA PUNTO
B) INTERVENTI URBANIZZAZIONE QUARTIERI P.E.E.P. -02 - 04

-
MATIERNO BASSO COMUNE SALERNO PUNTO SU TOTALE FINANZIAMENTO
DI 8 MILIARDI SUNT STATI EROGATI L.3.772.276.767 SULLA
BASE STATI AVANZAMENTO LAVORI MENTRE RESTANTE SOMMA NON
EST STATA LIQUIDATA PER MANCATA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
TECNICA GIUSTIFICATIVA PUNTO

C) PAGAMENTO ENEL PER AGEVOLAZIONI PREVISTE DA ART. 1 BIS
LEGGE
219/81 ET FORNITURA ENERGIA STRUTTURE ABITATIVE OSPITANTI
NUCLEI FAMILIARITERREMOTATI PUNTO NON SUNT STATE PAGATE
FATTURE
RELATIVE AT PREDETTE AGEVOLAZIONI PER ANNO 1989 PER IMPORTO
DI L. 1.320.717.102 ET FORNITURA ENERGIA RELATIVA AT PERIODO
LUGLIO

1984 AT LUGLIO 1989 PER L'IMPORTO DI L.887.047.552 IN QUANTO
LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'ENEL NON ERA SUFFRAGATA
DA

DICHIARAZIONE PREVISTA DA DISPOSIZIONI COMMISSARIALI PER
USUFRUIRE DETTI BENEFICI PUNTO

D) PAGAMENTO DANNI AT ROULOTTES DI PROPRIETA' PRIVATA
UTILIZZATE PER RICOVERI NUCLEI FAMILIARI TERREMOTATI PUNTO
ESSENDO IN CORSO ACCERTAMENTI DA PARTE UTE PER
QUANTIFICAZIONE DANNI NON SI E' POTUTO PRECISARE FONDI
OCCORRENTI

PUNTO TRATTASI COMUNQUE DI LIMITATE NUMERO ROULOTTES PER
LE QUALI

E' IN CORSO TALE PROCEDURA PUNTO
COMUNICASI INOLTRE CHE RISULTATO PENDENTI INNANZI VARIE
GIURISDIZIONI ET NEI VARI GRADI VRG GIUDIZI PER MAGGIORI
PRETESE DI DITTE ESECUTRICI LAVORI O PER LIQUIDAZIONI
DANNI SUBITI DA ALLOGGI REQUISITI PER NUCLEI FAMILIARI

PUNTO IN MANCANZA DI SENTENZE DEFINITIVE NON SI E' IN GRADO
DI QUANTIFICARE LE SOMME DOVUTE PUNTO
PREFETTO CATENACCI

ALLEGATO II. 6.

LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE CON ONERE A CARICO DEL BILANCIO DELLA
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

INDICE

— Protocollo 17/0 del 3 dicembre 1980 del Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata	Pag. 743
— Protocollo 263 del 15 maggio 1981 del Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata	» 744
— Ordinanza n. 31 del 21 dicembre 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile	» 747
— Tabulati aggiornati al 31 agosto 1990 relativi al GIT-Opere pubbliche, ordinati per regione, provincia ed ente concessionario	» 749

PROTOCOLLO 17/0

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

VISTO il D.L. 26/11/1980, n° 776;

CONSIDERATO che la Cassa per il Mezzogiorno, nelle zone della Regione Campania colpite dai terremoti del 23 novembre 1980, ha provveduto e provvede, anche mediante concessionari, alla costruzione di gran parte del sistema di adduzione idrica di centri abitati;

CHE la "Cassa", merco le proprie specifiche strutture organizzative, formate da quadri di tecnici specializzati, ha fornito e fornisce agli enti gestori di opere idrauliche ogni ausilio connesso alla gestione degli impianti acquedottistici per cui possiede conoscenza specifica in ordine alle possibilità di approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque, alla depurazione dei liquami, all'ubicazione degli impianti e alle particolari tecniche costruttive;

CHE la "Cassa" medesima ha già assunto idonee iniziative dirette a fronteggiare nel settore l'emergenza prodotta dal summenzionato evento calamitoso e può assumere la responsabilità tecnica per il ripristino degli impianti, per il loro potenziamento e per l'adduzione delle acque nelle località dove saranno temporaneamente sistemate le popolazioni sinistrate;

SENTITO il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

DISPONE:

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO è incaricata di provvedere, nei territori delle Regioni Campania e Basilicata, colpite dai terremoti del novembre 1980, ai lavori di ripristino degli impianti acquedottistici nonché al loro potenziamento ed alla costruzione di condotte di adduzione alle località dove saranno temporaneamente sistemate le popolazioni sinistrate ed altresì di impianti di depurazione coi connessi collettori ed è autorizzata ad assumere i relativi impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo eventuali successive intese per il reintegro delle spese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Giuseppe Zamberletti

Napoli, 3/12/1980

p.copia conforme
IL DIRIGENTE SUPERIORE
Dr. Capriulo

(260) che 15/11/81

Il ...

- CHE in occasione dell'11° incontro dei tecnici per la progettazione di opere civili, idriche e fognarie, e per il coordinamento degli interventi su dette opere con quelli occorrenti all'esterno, ai fini dei collegamenti ai servizi paritari, tra i quali gli allacciamenti alle reti elettrica, idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami;
- CHE per quanto concerne gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami, si rende necessario fare riferimento all'incarico conferito con ordinanza n.17 in data 3/12/1980 alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù delle specifiche sue competenze tecniche ed organizzative, apportando tuttavia le opportune puntualizzazioni in relazione alla fase attuale degli interventi;
- CHE sull'argomento sono intercorse anche recenti contatti con gli uffici centrali di detta Cassa;
- VISTO l'art.1 della legge 22/12/1980, n.874;

D I S P O N E

La Cassa per il Mezzogiorno, con riferimento all'incarico conferitole con la già citata ordinanza n.17 in data 3/12/1980, è tenuta a progettare ed eseguire, con procedure della massima urgenza, i lavori di aduzione e ove occorrente

1/ Jan
1-1-1981

*Il Commissario straordinario del Governo
per le zone colpite dalla Comparsa della Pseudotuberculosis*

- 2 -

di poter ricorrere alla rete idrica, di quella fognaria e di altri servizi e apparecchiature delle acque luride e dei liquori, per le esigenze degli insediamenti di prefabbricati sulle aree procelte ed urbanizzate per il reinsediamento delle popolazioni nelle Regioni Basilicata e Campania e nella Provincia di Foggia.-

A tal fine, la Cassa per il Mezzogiorno è tenuta a mantenere contatti collegamenti, a livello adeguato alle decisioni da assumere tempestivamente, con gli uffici speciali di questo Commissariato per il reinsediamento della popolazione aventi sede uno a Napoli - Via Acton 1, e l'altro a Potenza - presso quel Provveditorato Regionale alle OO.PP., per quel che concerne gli insediamenti di prefabbricati a pannelli componibili.-

Detti uffici della CASMEZ mediante i contatti di cui sopra, avranno cura di prendere cognizione diretta delle esigenze da affrontare presso ciascuna delle aree da collegare, al fine di poter realizzare, con sollecitudine, ed, in ogni caso, prima che l'installazione dei prefabbricati venga definita, tutti i lavori di propria competenza.-

La stessa procedura, la CASMEZ è tenuta ad osservare per le eventuali analoghe esigenze che si dovessero avvertire relativamente alle aree utilizzate per l'installazione di case mobili-manoblocco.-

La Cassa per il Mezzogiorno, per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata



*Il Commissario Straordinario del Governo
e l'Assessore della Campania e della Basilicata*

- 3 -

Ma per avere i necessari impegni finanziari alla propria
dotazione di legge, salvo eventuali successive intese per
il reintegro di quelle somme che non risultasse possibile
imputare su detti fondi.-

La presente ordinanza ha effetto immediato e verrà
notificata alla Casca per il Mezzogiorno, ai citati uffi-
ci speciali Commissariali, nonché agli Uffici e Comuni in-
teressati.-

Napoli, 15 maggio 1981.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO . .



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO
PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAM
PANIA E DELLA BASILICATA

ORDINANZA N. 31 21-12-83

Disposizioni per l'esecuzione di talune opere di infrastrutturazioni nei Comuni disastriati.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTE le ordinanze n. 17/0 del 3 dicembre 1980 e n. 263 del 15 maggio 1981 del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata in forza delle quali, nei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, la Cassa per il Mezzogiorno ha progettato, diretto ed eseguito, con procedure della massima urgenza, i lavori di adduzione e, ove occorrente, di potenziamento delle reti idriche e fognarie, di smaltimento e depurazione delle acque luride e dei liquami a servizio degli insediamenti di prefabbricati sulle aree pre scelte ed urbanizzate per il reinserimento delle popolazioni nelle regioni Basilicata e Campania e nella provincia di Foggia;

VISTO che le opere eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno, oltre ad avere assicurato la dotazione di infrastrutture indispensabili per la agibilità e l'efficienza degli insediamenti provvisori, possono essere utilizzate con opportuni adattamenti tecnici e funzionali, per gli insediamenti definitivi previsti dai piani di recupero degli abitati danneggiati o da quelli relativi alla ricostruzione degli edifici distrutti o da demolire e non realizzabili in sito;

CONSIDERATO che nell'attuale fase è necessario concentrare gli interventi di cui sopra nei Comuni disastriati, utilizzando la Cassa per il Mezzogiorno, che dispone della necessaria capacità tecnico-organizzativa, anche per conseguire ogni possibile economia finanziaria e per assicurare il necessario coordinamento di tutti i programmi in atto nei settori idrico, fognario e della depurazione delle acque;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2 -

Art. 1

Nei Comuni colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 classificati disastri, ove le amministrazioni locali non vi abbiano ancora provveduto, la Cassa per il Mezzogiorno è tenuta a progettare e ad eseguire, con procedure di massima urgenza, i lavori di adduzione, di costruzione e di potenziamento delle reti idriche e fognarie, di smaltimento e di depurazione delle acque e dei liquami che si rendano necessari a servizio degli insediamenti definitivi previsti dagli strumenti urbanistici per gli abitanti danneggiati e per la ricostruzione degli edifici da realizzare in nuovo sito.

I Comuni di cui innanzi, anche nell'ipotesi di interventi già in corso, possono chiedere l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per ogni coordinamento tecnico ed organizzativo delle infrastrutture stesse.

Art. 2

Per far fronte alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente ordinanza la Cassa per il Mezzogiorno assume i relativi impegni sui fondi di dotazione.

Art. 3

La presente ordinanza è inviata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, quale responsabile delle attività di coordinamento ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Roma, 21 dicembre 1983

IL MINISTRO

F. J. SCOTTI



PER COPIA CONFORME

PAG. 1

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		AVELLINO		CONSORZIO BONIFICA UFITA - GROTAMINARDA (AV)		RESIDUO	
PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MISLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MISLIAIA	DA EROGARE IN MISLIAIA	
40	00250	ALIMENTAZIONE IDRICA CONTRADE LAGOMI S. CROCE E CAR NASCIANO, IMP. PAUSED CAR MINE-VALLATA / GUARDIA LO	CONC. CHIUSA	25/11/81	23/08/82	46.781	46.731		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						46.781	46.781		

PAG. 2

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4001	AVELLINO	00384	COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV)	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	IGR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE								
750	00	001232				FOGNATURE, TUBI GASLE SU 100 RUSSOMANNO-MONTELLA / BAGNOLI IRPINO		CONC. CHIUSA	14/11/81	16/11/91	7.063	7.063		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												7.063	7.063	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 3

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

PRIMATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	4001	0053	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA												
AVELLINO												
COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV)												
750	00	001256				FOGNATURE, IMPR. C. MUCAP. - CAPEZZANO DI PELEZZANO / SAVIGNANO IRPINO	CONC. CHIUSA	28/11/81	05/01/82	211.254	211.254	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										211.254	211.254	

PAG. 4

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
AVELLINO										
COMUNE DI CALITRI (AV)										
40	4001	00939								
750	100	001329		SISTEMAZ. TRATTI FOGNARI E MANUFATTI ALL'IMPIANTO D EPURAZIONE AREA FABBRICAT I LOCALITA' BERRILLI / CA	CONC. CHIUSA	23/12/83	23/12/83	70.995	70.995	1
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								70.996	70.995	1

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 5

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPEPE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO		CAMPANIA		AVELLINO		COMUNE DI SENERCHIA (AV)	
REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPEPE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO
750	00	001005		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. PANCIO NE MICHELANGELO-PANNARANO / SENERCHIA	ULTIMATI	14/07/81	03/08/81	278.833	275.587	3.246			
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								278.833	275.587	3.246			

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 5

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORIGINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	4001	01065	CAMPANIA	AVELLINO	CONSORZIO BONIFICA MONTAÑA ALTO CALORE - AVELLINO	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA ERGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA ERGARE IN MIGLIAIA		
750	00	001060				ADDUZIONE IDRICA, IMPR. PA RISI ANTONIO-SAN PAOLO BE LSITO, IMPR. RUGGIERO / TO RILLA DEI LOMBARZI	ULTIMATI	29/07/81	10/08/81	137.190	125.744	11.446		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										137.190	125.744	11.446		

PAG. 7

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO DA EROGARE IN MIGLIAIA	RESIDUO
			40		CAMPANIA					
			4001		AVELLINO					
			01247		COMUNE DI SERINO (AV)					
SET	DT	GR	NUMERO	LOIDE						
750	00	001116			ADDUZIONE IDRICA, IMPR. TE	20/08/81	24/02/82	144.926	144.926	
					DESCHI ANTONIO / SERINO					
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								144.926	144.926	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 8

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ APPALTO		DATA DI IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGARE IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
40		CAMPANIA		4001		4001		AVELLINO		COMUNE DI CALABRITTO (AV)							
01335																	
CODICE PROGETTO	SET	DT	GR	NUMERO	LOIDE												
750	100	00	00	1057							28/07/81	23/07/81	563.281	331.896	231.385		
FOGNATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR. SCHIAVO SRL / CALABRITTO																	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO																	
											563.281	331.896	231.385				

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 9

ELENCO DEI LAVORI AL 31/9/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4001	AVELLINO	01471	COMUNE DI	AVELLA (AV)	DATA DI APPROVAZ	SITUAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE									
750	00	0012+8				ALLACCIAMENTI IDRICI, IMP R. PECCHIA PASQUALE-AVELLA / AVELLA				CONC. CHIUSA	25/11/81	19/03/82	164.050	164.050	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO													164.050	164.050	

PAG. 10

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CAMPIANIA			AVELLINO			COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE (AV)		
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA				
40	ADDUZIONE IDRICA, IMPR.BI ANCO SALVATORE-MUGNANO / MUGNANO DEL CARDINALE	CONC. CHIUSA	24/02/32	29/03/82	15.310	15.310					
750											
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						15.310	15.310				

PAG. 11

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GI
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE	750	00							
								COLLETTORE FOGNARIO DI SO TOPASSO ALLA LINEA FERRO VIARIA BAIANO-VOLA-NAPOLI , IMPR.CO.BA.SRL / BAIANO FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR.CORVINO RE NATO-CASAL DI PRINCIPE / BAIANO	ULTIMATI	17/08/81	107/09/81	42.959	41.273	1.686
									ULTIMATI	14/11/81	24/01/82	717.545	647.251	70.294
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											760.504	588.524	71.980	

PAG. 12

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA	40	4001								
AVELLINO	01957									
COMUNE DI CHIANCHE (AV)										
750	00	001296		SMALTIMENTO REFLUI / CHIA NCHE	CONC. CHIUSA	24/02/82	26/02/82	16.294	16.294	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								16.294	16.294	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 13

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA				
40	4001	01857	CAMPANIA AVELLINO COMUNE DI SPERONE (AV)																			
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE																	
1750		001001199				FIDGIATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR. I.CO. M.E.S. -NA / SPERONE		CONC. CHIUSA		30/09/81		30/09/81		440.621		440.621						
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO																	440.621		440.621			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1+

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

TRIVIATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPEGNO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA	AVELLINO	CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE - AVELLINO								
40	4001	03030								
750	0010003		ADDUZIONE IDRICA, IMPROVEVIMENTO-PM / CONZA DEL LA CAMPANIA	ULTIMATI	14/07/81	127/07/81	404.090	401.879	2.211	
750	0010006		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFUI, IMP. JULIJC CI-CERVINARA / SAN MICHEL E DI SERINO	ULTIMATI	14/07/81	127/07/81	123.008	37.339	35.669	
750	0010008		SMALTIMENTO REFUI, IMP. PARISE ANTONIO / DOMICELLA	ULTIMATI	14/07/81	127/07/81	93.469	92.307	662	
750	0010009		ALLACCIAMENTO IDRICO, IMP. R. PATEVIO CAPI SIBILLA S TANISLAO-MERCOGLIANO / ST URVO	CONC. CHIUSA	14/07/81	127/07/81	14.396	14.396		
750	0010024		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFUI, IMP. DI PAS JANONIO OTILIO, IMP. VI TELLO / TEORA	ULTIMATI	22/07/81	127/07/81	441.530	430.511	11.019	
750	0010034		LAVORI IDRICO FOGNANTI, I MP. PARI SI ANTONIO, IMP. PORFIDO FRANCESCO-MONTE MARANO / SANT'ANGELO DEI LO FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMP. PAGLIARULO / CARIFE	ULTIMATI	27/07/81	105/08/81	348.864	328.442	20.422	
750	0010031		FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMP. REM PICCI / PRATOLA SERA	CONC. CHIUSA	29/07/81	109/03/81	246.153	246.153		
750	0010062		ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNARI, IMP. DI PIETRO LEO NARDO / TAURASI	ULTIMATI	29/07/81	104/08/81	38.380	32.953	5.427	
750	0010063		RISTRUTTURAZIONE E ADEGUA MENTO SISMICO SERBATOIO P EVSILE, IMP. CONTARDI EDO ARDO / MONTELETTO	CONC. CHIUSA	29/07/81	112/05/82	119.295	113.295		
750	0010064		ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNARI, IMP. GUIDA CARMINE - CHIUSANO SAN DOMENICO / SORBO SERPICO	ULTIMATI	29/07/91	10/08/81	194.922	177.094	7.728	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 15

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPRESNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
AVELLINO										
CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE - AVELLINO										
		4001								
		03030								
750	00	001074		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. PORRAZZO COSTRUZIONI / MONTEFORSO SUPERIORE	ULTIMATI	31/07/81	06/08/81	537.760	500.997	36.863
750	00	001075		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. PORREIDIO FRANCESCO / SAN MANGO S UL CALORE	CONC. CHIUSA	31/07/81	03/08/81	232.296	232.236	
750	00	001076		LAVORI IDRICO SOGGIANTII, IMPR. CAVARCA RAIMONDO-GUARDIA DEI LOMBARDI / FRIGENETO	CONC. CHIUSA	31/07/81	06/08/81	69.033	69.033	
750	00	001077		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. PORRAZZO COSTRUZIONI / SANTA LUCIA DI SERINO	CONC. CHIUSA	31/07/81	13/08/81	17.537	17.537	
750	00	001078		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. GUIDA CARMINE / SAN POTO ULTR A	ULTIMATI	31/07/81	07/08/81	131.226	125.787	5.439
750	00	001079		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. PORREIDIO FRANCESCO / PIETRASTORINA	ULTIMATI	31/07/81	06/08/81	20.720	18.612	2.108
750	00	001092		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. DI PASQUANTONIO O'FELLO, IMPR. INFANTE FRANCESCO / SANT'AN	ULTIMATI	07/08/81	12/08/81	257.256	231.761	25.495
750	00	001093		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. PARISANTONIO, IMPR. IDLUCCI SALVATORE / CERVINARA	ULTIMATI	07/08/81	12/08/81	145.300	134.555	10.745
750	00	001094		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. DI AMICOFELICE-CHIUSANO SAN DOMENICO / MONTEFALCIONE	ULTIMATI	07/08/81	14/08/81	101.431	91.521	9.910
750	00	001095		ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. CAVARCA RAIMONDO / ROCCA SAN FELICE	ULTIMATI	07/08/81	14/08/81	77.276	62.436	14.790

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 16

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CODICE PROGETTO	SETTIGR	NUMERO	LOIDE	40	03030							
750	00	001100				ADDUZIONE IDRICA, IMPR.DI PIETRO SALVATORE / MONTE MILETTO	CONC. CHIUSA	10/08/81	13/09/81	54.364	54.364	
750	00	001101				ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR.PAGLIA RULO ANTONIO / CASTELFRANCI	ULTIMATI	10/08/81	21/08/81	129.600	109.957	19.643
750	00	001102				ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR.PERROTTI ALFREDO / PIETRADEFUSI	ULTIMATI	10/08/81	30/08/81	234.360	226.695	7.665
750	00	001103				ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR.DI PASQUANTONIO OTELLO, IMPR.FAOLINO MARIO / TORRE LE N	CONC. CHIUSA	10/08/81	19/08/81	94.835	94.835	
750	00	001104				FOGNATURE, IMPR.PAGLIARULO ANTONIO-SAN SOSSIO BARDIA / MONTEFUSCO	ULTIMATI	11/08/81	08/11/81	60.507	44.652	15.855
750	00	001105				ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI, IMPR.PAGLIARULO ANTONIO / ALTAVILLA IRPINA	ULTIMATI	10/08/81	21/08/81	51.814	36.871	14.943
750	00	001106				FOGNATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR.AVITABILE GIOVANNI / MONTEFORTE IRPINO	ULTIMATI	10/08/81	19/08/81	439.129	420.399	18.730
750	00	001126				ALLACCIAMENTO IDRICO E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR.SOCCO-SRL / SIRIGNANO	CONC. CHIUSA	13/08/81	07/09/81	29.503	29.503	
750	00	001127				ALLACCIAMENTO IDRICO E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR.DI PIETRO LEONARDO-TAURASI	ULTIMATI	13/08/81	27/08/81	23.220	23.010	210
750	00	001128				SANT'ANGELO ALL'ESCAR. JANDOLI CARLO-S.POTTITO ULTRA / SANTO STEFANO DEL SOLE	CONC. CHIUSA	13/08/81	06/09/81	12.313	12.313	
750	00	001129				FOGNATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR.IANDOLO LARID-S.POTTITO ULTRA / LUOGO SANO	ULTIMATI	11/09/81	12/09/81	30.385	26.378	4.007

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 17

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE PROVINCIA ENTE CONCESSIONARIO		CAMPANIA AVELLINO CONSORZIO		IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE - AVELLINO		IMPORTO DA EROGARE DA EROGARE IN MIGLIAIA		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CAMPANIA	AVELLINO	CONSORZIO	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA
750	00	001132	40	4001	03030	ULTIMATI	11/09/81	27/09/81	88.228	65.273	22.955	88.228	65.273
750	00	001133				ULTIMATI	11/09/81	11/09/81	93.276	81.663	11.613	93.276	81.663
750	00	001139				ULTIMATI	14/09/81	22/09/81	898.072	808.900	89.172	898.072	808.900
750	00	001145				ULTIMATI	17/08/81	26/08/81	438.902	428.197	10.705	438.902	428.197
750	00	001146				ULTIMATI	17/08/81	14/09/81	50.928	33.163	17.765	50.928	33.163
750	00	001147				ULTIMATI	17/08/81	02/09/81	139.755	109.613	30.137	139.755	109.613
750	00	001148				ULTIMATI	17/08/81	20/09/81	63.089	54.741	8.348	63.089	54.741
750	00	001152				REVOCATA							
750	00	001153				ULTIMATI	17/08/81	08/09/81	50.063	49.261	802	50.063	49.261
750	00	001159				CONC. CHIUSA	21/08/81	14/09/81	164.073	164.073		164.073	164.073
750	00	001160				ULTIMATI	21/08/81	03/09/81	195.204	174.028	21.176	195.204	174.028
750	00	001161				CONC. CHIUSA	21/08/81	21/09/81	6.336	6.336		6.336	6.336

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 18

ELAB. 1130-23/1 20/09/90

PIANO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GI
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE PROVINCIA ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO ESGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SETID	GR	NUMERO	LODE						
750	00	001162	ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. IOMAZZ O BIAGIO-TORRIONI / TUFO	ULTIMATI	21/09/81	10/09/81	113.375	103.680	9.695
750	00	001163	ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. CASOLI NO MARIO-FORINO / MONTESE	ULTIMATI	11/09/81	30/09/81	42.543	41.741	802
750	00	001185	EDAZIONE ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. SO.CO. GIA-SRL-MAPOLI / VOLTURAR A IRPINA	ULTIMATI	30/09/81	20/10/81	102.000	86.641	15.359
750	00	001196	ADDUZIONE IDRICA, IMPR. BR ATTOSI LORENZO-STURNO / S ANT' ANGELO DEI LOMBARDI	CONC. CHIUSA	30/09/81	25/10/81	69.648	69.648	
750	00	001190	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. BONAVITA L USI-ROCCABASCIERANA / ROC CABASCIERANA	ULTIMATI	09/10/81	25/11/81	200.000	176.321	23.679
750	00	001193	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. TAMAZZO BI AGIO-TORRIONI / TORRIONI	CONC. CHIUSA	10/10/81	10/11/81	44.378	44.378	
750	00	001194	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. CODEI SRL- VOLTURARA IPPINA / VILLAM ATNA	CONC. CHIUSA	10/10/81	11/10/81	22.716	22.716	
750	00	001203	ADDUZIONE IDRICA E SMALTI MENTO REFLUI, IMPR. DI PIE FO LEONARDO / GESUALDO	ULTIMATI	17/10/81	17/10/81	142.760	114.194	28.566
750	00	001204	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. CO.SMER. SR L-CE, IMPR. PIZZAZZO SNC / MONTORO INCERIOPE	ULTIMATI	17/10/81	17/10/81	518.210	502.817	15.393
750	00	001205	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. PROFIDO PR ANCESCO-MONTEMARANO / MON TEMARANO	CONC. CHIUSA	17/10/81	10/11/81	146.510	146.510	

PAG. 20

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40 4001 03030	CAMPANIA AVELLINO	CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE - AVELLINO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	001247			ULTIMATI	ALIMENTAZIONE IDRICA, IMP R.ZECCHINA COSTRUZIONI / MONTEFALCIONE	ULTIMATI	25/11/81	03/01/82	157.129	153.554	3.575
750	00	001297			CONC. CHIUSA	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNARI, IMPR.FUTURO SRL / CASALBORE	CONC. CHIUSA	24/02/82	27/04/82	8.981	8.981	
750	00	001299			CONC. CHIUSA	FOGNATURE INSIEDIAMENTO LU NGO LA SS 164, IMPR.RUGGE RO PIETRO-EDMONTAROSA / P ATERNOPOLI	CONC. CHIUSA	24/02/82	24/06/82	25.407	25.407	
750	00	001300			ULTIMATI	INTEGRAZIONE IDRICA, IMPR MALAVOLTA GABRIELE, IMPR ESA MARIGGIOVA-MANDURIA, IMPR.PORRAZZO COSTRUZION	ULTIMATI	24/02/82	12/05/82	249.581	227.449	22.132
750	00	001310			CONC. CHIUSA	ADDUZIONE IDRICA, IMPR.CE CERE ENRICO-VA / PIETRADE FUSI	CONC. CHIUSA	29/05/82	19/06/82	69.756	69.756	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										12.483.427	10.934.957	1.548.440

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 21

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA									
AVELLINO									
EAAP, ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI									
750	14	000304	SOMMA URGENTA ALL'INTERNO DEL CANALE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE NEI TRATTI RICADENTI TRA IL LAGIACOMO LEONE-CAIRANO / CAIRANO	IN CORSO	03/12/81	03/12/81	5.635.000	3.990.920	1.644.080
750	00	001001	ADDUZIONE IDRICA, IMPR.CO	CONC. CHIUSA	14/07/81	23/07/81	53.884	53.884	
750	00	001004	ADDUZIONE IDRICA, IMPR.SC IRETTA GIUSEPPE-ROCCETTA SANT'ANTONIO / BISACCIA	CONC. CHIUSA	14/07/81	24/07/81	39.731	39.730	1
750	00	001012	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.COLAGIACOMO LEONE VINC ENZO / VALLATA	ULTIMATI	14/07/81	23/07/81	98.993	71.321	27.672
750	00	001013	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO , IMPR.RAMUNDO GERARDO / MONTEVERDE	CONC. CHIUSA	14/07/81	23/07/81	30.723	30.723	
750	00	001019	ADDUZIONE IDRICA, IMPR.RA MUNDO GERARDO-AQUILONIA / LACEDONIA	CONC. CHIUSA	17/07/81	28/07/81	6.814	6.814	
750	00	001020	LAVORI IDRICO FOGNANTI AREA REINSEDIAMENTO CONTRAD A PONOCCHIA, IMPR.SCIRETTA GIUSEPPE / CALITRI	ULTIMATI	17/05/81	24/07/81	149.505	131.672	17.833
750	00	001021	LAVORI IDRICO FOGNANTI AREA REINSEDIAMENTO GROCEPE / CALITRI	ULTIMATI	17/07/81	23/07/81	555.962	430.904	125.058
750	00	001022	LAVORI IDRICO FOGNANTI AREA ZONA IMPIANTI SPORTIVI , IMPR.RAMUNDO GERARDO / MORRA DE SANCTIS	ULTIMATI	17/07/81	23/07/81	97.809	74.689	23.120
750	00	001025	ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO L'QUAMI, IMPR.C OLELLA ANGELO / ANDRETTA	CONC. CHIUSA	22/07/81	20/08/81	24.479	24.479	
750	00	001065	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR.CIPRIANO MICHELE-GUARDIA LOMBARDI / GUARDIA LOMBARDI	ULTIMATI	29/07/81	20/08/81	419.636	406.291	13.345

PAG. 22

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40 0300	CAMPANIA AVELLINO EASAP, ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LOIDE	DESCRIZIONE DELLE OPERE					
750	00	001214			RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO, IMPR. RAMUNDO GIRARDO-AQUILONIA / AQUILONIA	14/11/81	03/12/81	407.691	365.441	42.250
750	00	001213			FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR. ZECCHINA C					
					OSTRUZIONI SPA-WA / PRATA DI PRINCIPATO ULTRA					
750	00	001227			NORMALIZZAZIONE ACQUEDOTTI DI CAPOSELE A SERVIZIO AREE REINSEDIAMENTO CENTRO URBANO E DI S. GIOVANNI, FOGNATURE E TRATTAMENTO A CQUE REFLUE, IMPR. SCIRETTA GIUSEPPE-ROCCETTA S. ANTONIO / BISACCIA	14/11/81	14/11/81	406.932	406.932	
750	00	001246			ALIMENTAZIONE IDRICA CASE SPARSE RIATTATE POPOLAZIONI SINISTRATE LOCALITA' PILONE, S. ANGELO MASSERIE	25/11/81	24/02/82	269.785	236.987	32.798
					ADDUZIONE IDRICA / CALITRI					
750	00	001325			ADDUZIONE IDRICA / CALITRI	14/11/81	14/11/81	406.932	406.932	
					ADDUZIONE IDRICA / CALITRI					
750	00	001334			ADDUZIONE IDRICA / CALITRI	27/07/84	27/07/84	29.190	29.190	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								3.453.084	6.526.928	1.926.156

PAG. 23

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SET DT GR NUMERO LO DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
	CAMPANIA										
	AVELLINO										
	CASMEZ	40	4001	05510	CENTRO OPERATIVO INTERVEN TI URGENTI COME TERREMOTIA RE IN PROVINCIA DI AVELLI NO	ULTIMATI	31/12/81	31/12/81	7.072.522	7.072.522	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											7.072.522

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 24

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA									
AVELLINO									
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE									
750	00	001007	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR.GEA-NA / S OLFRA	ULTIMATI	14/07/81	17/07/81	713.790	573.339	135.451
750	00	001010	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNARI, IMPR.CECERE ENRICO / ATRIPALDA	CONC. CHIUSA	14/07/81	17/08/81	612.504	612.504	
750	00	001011	FOGNATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR.DI FIORE GIOVANNI-S. SEBASTIANO AL VESUVIO / OSPEDALETTO D'ALP	CONC. CHIUSA	14/07/81	16/07/81	344.934	329.535	15.399
750	00	001023	LAVORI IDRICI FOGNARI, IMPR.BOCCHETTI VINCENZO / F ORINO	CONC. CHIUSA	22/07/81	02/08/81	57.457	57.457	
750	00	001066	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI AREA S.GIOVANNI, IMPR.FORNO SPA-MI / CAPO SELLE	ULTIMATI	29/07/81	12/09/81	509.607	444.250	65.357
750	00	001087	ADDUZIONE IDRICA AREA CON TRADA CAVALLERIZZA, IMPR.FERROCEMENTO-RM / CONZA DELLA CAMPANIA	ULTIMATI	07/08/81	07/08/81	415.402	364.997	50.405
750	00	001110	COLLETTORE FOGNARIO AREA MATERDOMINI, IMPR.ARUSSOMANO NICOLA-CAPOSELE / CAPO SELLE	COLLAUDATI	11/08/81	18/08/81	367.292	332.994	34.298
750	00	001115	NORMALIZZAZIONE ACQUEDOTTI, IMPR.VELOTTI GABRIELE / FORINO	CONC. CHIUSA	28/08/81	07/09/81	186.095	186.095	
750	00	001135	INTEGRAZIONE IDRICA E NORMALIZZAZIONE SORGENTI, IMPR.DI STASIO G.E.M., IMPR.BOCCHETTI VINCENZO / BAI FOGNATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR.ITALCO-NA / MANOCALZATI	ULTIMATI	11/09/81	16/10/81	1.628.484	1.569.735	58.749
750	00	001177	ALIMENTAZIONE IDRICA E SMALTIMENTO REFLUI AREA REINSEDIAMENTO VIA DUOMO ED IMPIANTO NEBIBATTONE AREA	ULTIMATI	14/09/81	05/10/81	340.221	309.401	30.820
750	00	001192		ULTIMATI	10/10/81	20/10/81	764.534	726.413	39.121

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 25

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

REGIONE		CAMPANIA		ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO		CAMPANIA		C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE		
PROVINCIA		AVELLINO		CAMPANIA		CAMPANIA		CAMPANIA		
ENTE CONCESSIONARIO		CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C. GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE		CAMPANIA		CAMPANIA		CAMPANIA		
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA		IMPORNO		
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE	APPROVAZ	DI	APPALTO	DI	
						DI	APPALTO	DI	APPALTO	
750	00	001213				04/11/81	17/11/81	105.811	100.888	4.923
			ALIMENTAZIONE IDRICA E TR							
			ATTAMENTO REFLUI, IMPR.30							
			CCHETTI VINCENZO-PONTICEL							
			LI / VENTICANO							
750	00	001217				14/11/81	27/01/82	231.856	218.896	12.950
			IMPIANTO DEPURAZIONE AREE							
			REINSEDIAMENTO SPAZ.TORC							
			HIATI AERRANA, IMPR. SEA							
			SPA-NA / MONITOR SUPERIOR							
750	00	001228				09/11/81	24/11/81	579.337	566.832	12.555
			ALIMENTAZIONE IDRICA AREA							
			REINSEDIAMENTO LOCALITA'							
			SERRA DI MORRA, IMPR. DI							
			STAZIO GIUSEPPE MARIO SRL							
750	00	001240				14/11/81	03/01/82	138.251	138.250	1
			ALIMENTAZIONE IDRICA E PO							
			GNATURE AREA REINSEDIAMEN							
			TO LOCALITA' CIVITERO, IM							
			PR. BOCCCHETTI VINCENZO-PON							
750	00	001250				25/11/81	17/05/82	297.978	297.978	
			ADDUZIONE IDRICA, IMPR. FE							
			PROCEMENTO-RM / CONZA DEL							
			LA CAMPANIA							
750	00	001294				10/04/82	09/05/82	99.219	99.220	1-
			ALLACCIAAMENTO IDRICO E SM							
			ALTIMENTO REFLUI, IMPR. DI							
			FIORE GENNARO-ERCOLANO /							
			MONTEFUSCO							
750	00	001301				04/03/82	04/04/82	503.366	479.219	24.147
			FOGNATURA, IMPR. BOCCCHETTI							
			VINCENZO-PONTICELLI / CO							
			NTRADA							
750	00	001304				22/03/82	04/04/82	420.405	390.886	29.519
			ADDUZIONE IDRICA E SMALTI							
			MENTO REFLUI, IMPR. DI FIO							
			RE GIOVANNI-S. SEBASTIANO							
			AL VESUVIO / CAPRIGLIA IR							
750	00	001318				02/12/82	02/12/82	413.362	390.833	22.524
			IMPIANTO DEPURAZIONE REFL							
			UI / BISACCIA							
750	00	001323				01/04/83	24/05/83	569.349	554.721	14.625
			LAVORI IDRICI E SMALTIMEN							
			TO REFLUI AREE REINSEDIAM							
			ENTO S.VITO E PIANELLE /							
			CALABRITTO							

PAG. 25

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE		RESIDUO				
SET	DT	GR	NUMERO	LOICE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	001324			ADDUZIONE IDRICA E SMALTIMENTO REFLUI AREA REINSEDIAMENTO LOCALITA' BELLIZZI / AVELLINO	ULTIMATI	22/04/83	24/07/83	347.422	831.604	15.813
750	00	001328			FOGNATURE ZONA NUOVA COMUNITA' / BISACCIA	ULTIMATI	30/11/83	30/11/83	767.648	748.227	19.421
750	00	001330			SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO AL SERBATOIO / OSPEDALETTO D'ALPINOLO	CONC. CHIUSA	11/01/84	11/01/84	30.240	24.265	5.975
750	00	001332			INTEGRAZIONE IDRICA / CALABRITTO	CONC. CHIUSA	30/05/84	30/05/84	922.354	917.100	5.254
750	00	001333			NORMALIZZAZIONE IDRICA COLTRADE S. FELICITA', PALOMBARA E TORIELLO / ROCCA SAN FELICE	ULTIMATI	26/06/84	26/06/84	206.187	193.481	12.706
750	00	001335			ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE / AQUILONIA	CONC. CHIUSA	24/04/85	24/04/85	298.725	294.500	1+.225
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									12.371.880	11.743.625	623.255

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 2

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
AVELLINO										
COMUNE DI VALLATA (AV)										
40	4001	08690								
750	001001270			ATTIVAZIONE ACQUEDOTTO RU RALE FRAZ. SERRACAVALLLO, IMPR. ZAFFIRO PUGGIOLO GIUS EPE-FLUMERI / VALLATA	CONC. CHIUSA	25/11/81	29/04/82	67.695	67.695	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								67.695	67.695	

PAG. 29

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4002	BENEVENTO	00059	COMUNE DI CASTELPOTO (BN)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
DESCRIZIONE DELLE OPERE								SITUAZIONE					
CODICE PROGETTO	SET	IDY	GR	NUMERO	LO	IDE							
750	00	001037					REINSEDIAMENTI AREE SINIS TRATE, IMPR. DI GIOIA GIUSE PPE / CASTELPOTO	CONC. CHIUSA	27/07/81	23/08/81	21.712	21.712	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											21.712	21.712	

PAG. 30

ELAB. 1130-23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
BEVEVENTO										
COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)										
40	4002	00098								
7501	001001073			ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. BOVE MARIO / SAN SALVATORE TELESINO	CONC. CHIUSA	29/07/81	123/08/81	11.599	11.599	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								11.599	11.599	

PAG. 31

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LOI	DE						
40						CAMPANIA					
						BENEVENTO					
						COMUNE DI CASTELFRANCO IV MISCANO (BN)					
750	00	001036				REINSEDIAMENTO AREE SINIS	27/07/81	06/08/81	65.000	65.000	
						TRATE, IMPR.ALTIERI GIUSE					
						PPE / CASTELFRANCO IN MIS					
						CANO					
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									65.000	65.000	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 32

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LO	ID	DE							
40													
750	00	001071					ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. LIVIERO GERA RDO / SAN NAZZARO	CONC. CHIUSA	29/07/81	30/07/81	24.683	24.683	
750	00	001326					RETE FOGNANTE SCUOLA ELEMENTARE MATERNA / SAN NAZZARO	CONC. CHIUSA	04/05/83	04/05/83	49.245	43.479	5.766
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											73.928	68.162	5.766

PAG. 33

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
BENEVENTO										
COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (3M)										
40	4002	01473								
750	100	001091		ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. TRANFA EMILIO / SANT'ANGELO A CUPOLO	ULTIMATI	04/08/81	25/08/81	149.921	148.229	1.692
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								149.921	148.229	1.692

PAG. 34

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

SENATO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		BENEVENTO		COMUNE DI DURAZZANO (BN)		ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO		
REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	001015		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LOCALITA' CORPO DI CRISTO, PRATOLA E VIGNE, IMPR. EDIL CAORI / DURAZZANO	CONC. CHIUSA	15/07/81	29/07/81	135.399	135.399	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								135.399	135.399	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 35

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ DI		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
CAMPANIA		BENEVENTO		COMUNE DI AIROLA (BN)		40															
						4002															
						01864															
						750	00	001035	REINVEDIAMENTO AREE SINIS TRATE, IMPR. DEL TUFO-AIRO LA / AIROLA	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	12.500	12.356	144						
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO																					
												12.500	12.356	144							

PAG. 35

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
BENEVENTO										
COMUNE DI ARPAIA (3N)										
40	4002	01595								
SET	DT	GR	NUMERO	LOI/DE						
750	100	001242		ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. SERVODIO ANI ELLO / ARPAIA	CONC. CHIUSA	14/11/81	15/11/81	31.829	31.829	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								31.829	31.829	

PAG. 37

ELAB. 1130.25/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
BENEVENTO										
COMUNE DI CALVI (BN)										
40	4002	01896								
750	100	001109		ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. CASTALDO GIUSEPPE / CALVI	CONC. CHIUSA	10/08/81	27/08/81	18.583	18.583	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								18.583	18.583	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								18.583	18.583	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 38

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		BENEVENTO		COMUNE DI CEPPALONI (BN)				
REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	001154		ALLACCIAMENTI IDRICI E S0 GNANTI, IMPR. TRANFA EMILI O / CEPPALONI	ULTIMATI	21/08/81	01/09/81	807.500	767.295	40.205
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								807.500	767.295	40.205

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			40							
			4002		CAMPANIA					
			01903		BENEVENTO					
					COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (BN)					
7501			001001295	ALLACCIAMENTI IDRICI, IMP R. JANNELLA RAFFAELE / SAN MARTINO SANNITA	CONC. CHIUSA	24/02/82	28/02/82	29.078	29.078	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										29.078

PAG. 40

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE - AVELLINO		IMPORNO		RESIDUO			
PROVINCIA		BENEVENTO				EROGATO		DA			
ENTE CONCESSIONARIO		03030				IV MIGLIAIA		IN			
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ APPALTO		DATA DI IMPEGNATO IV MIGLIAIA		EROGARE IN MIGLIAIA	
SETIDT	GR	NUMERO	LO/DE								
750	00	001123	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. JANNELLA RAF FALE / BUCHALBERGO	CONC. CHIUSA	13/08/81	28/09/81	84.299	84.299			
750	00	001140	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. DEL GIUDICE ROBERTO / ARPAISE	CONC. CHIUSA	13/08/81	14/09/81	44.986	44.986			
750	00	001164	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. COMPARE FERD INANDO / PESCO SANNITA	CONC. CHIUSA	26/08/81	13/09/81	47.895	47.895			2.019
750	00	001165	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. COS.MER. SRL, IMPR. LEONE ARMANDO / API CE	ULTIMATI	26/08/81	11/09/81	278.136	273.961			4.175
750	00	001169	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. LEONE ARMAND O / SANTA CROCE DEL SANNI O	CONC. CHIUSA	08/09/81	22/11/81	22.741	22.741			
750	00	001196	ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. COVIELLO SAB ATO / MONTESARCHIO	ULTIMATI	09/10/81	09/11/81	579.791	460.447			119.344
750	00	001316	COMPLETAMENTO IMPIANTO DE PURAZIONE / CEPPALONI	ULTIMATI	27/10/82	05/06/83	53.849	50.404			3.445
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO							1.111.697	982.714			128.983

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 41

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4002	BENEVENTO	03640	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE										
750		00	001141						ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. CASAMASSA DONATO / SAN GIORGIO LA MOLARA	ULTIMATI	13/08/81	25/08/81	141.659	141.659	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO													141.659	141.659	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAS. 42

ELA3. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
BENEVENTO										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
750	100	001088	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNANTI, IMPR. COLLARILE EL VIO / PAMNARAYO	ULTIMATI	04/08/81	24/08/81	146.905	146.906	1-	
750	100	001166	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNANTI, IMPR. JANNELLA RAE FAELE / SAN GIORGIO DEL S ANNO	CONC. CHIUSA	28/08/81	07/09/81	69.564	69.564		
750	100	001171	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNANTI, IMPR. ZECCHINA FRANCESCO, IMPR. LORENZETTI NELLO / BENEVENTO	ULTIMATI	04/09/81	13/09/81	1.075.332	952.820	122.512	
750	100	001172	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNANTI, IMPR. LIGUORI MICH ELE / MOIANO	CONC. CHIUSA	04/09/81	09/09/81	108.697	108.696	1	
750	100	001176	RIPRISTINO CAPTAZIONE SORGENTI E ADDUTTRICE ACQUEDOTTO, IMPR. COLLARILE SLVICO / BASELICE	CONC. CHIUSA	08/09/81	21/09/81	357.087	357.088	1-	
750	100	001181	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNANTI, IMPR. SPARACO GIOVANNI-ACQUACONSULT SRL / APRAPIA E FORCHIA	CONC. CHIUSA	18/09/81	08/10/81	664.712	664.712		
750	100	001309	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNANTI, IMPR. LEONE ARMANDO / APICE	CONC. CHIUSA	13/05/82	15/06/82	90.765	90.765		
750	100	001321	ALLACCIAMENTI IDRICI S FO GNATURE, IMPR. MIRRA / CALVI	CONC. CHIUSA	14/01/83	15/01/83	30.733	30.733		
TOTALE EVTE CONCESSIONARIO								2.543.795	2.421.284	122.511

PAG. 43

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	IDE														
40						CAMPANIA													
4002						BENEVENTO													
05610						COMUNE DI PAGO VEIANO (BN)													
750	100	001170				ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. AGOSADOCASA SRL / PAGO VEIANO	CONC.	CHIUSA	08/09/81	23/09/81				21.648		21.643			5
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO																21.648	21.643	5	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 44

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4002	BENEVENTO	05640	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPOR- TO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPOR- TO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
								SITUAZIONE					
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE			DESCRIZIONE DELLE OPERE					
750	00	001122						ALLACCIAMENTI IDRICI E P GNANTI, IMPR. PRISCO COSIM O / SAN LEUCIO DEL SANNIO	13/08/81	13/10/81	90.409	81.875	8.534
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											81.875	8.534	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 45

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			40	CAMPANIA						
			4002	BENEVENTO						
			05650	COMUNE DI REINO (BN)						
750	00	001143		ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR.CALZONE GIOV ANNI / REINO	ULTIMATI	13/08/81	14/09/81	325.542	314.038	11.504
			TOTALE ENTE CONCESSIONARIO					325.542	314.038	11.504

PAG. 45

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SET DT GR	NUMERO	LO DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
40	CAMPANIA	BENEVENTO	4002				COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN)							
			06640											
							ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. ALTIERI COSI 40 / SAN NICOLA MANFREDI	CONC. CHIUSA	04/08/81	26/08/81	43.637	43.637		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												43.637	43.637	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 43

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE																
						40				CAMPANIA											
						4002				BENEVENTO											
						09150				COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)											
						1750	100	001243		RIPRISTINO RETE FOGNARIA, IMPRERRICO GIUSEPPE / S	CONC. CHIUSA	14/11/81	18/02/82			50.607		50.607			
										ANTA'ARCANGELO TRIMONTE											
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO																					
																50.607		50.607			

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 49

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4002	BENEVENTO	09570	COMUNE DI PADULI (BN)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
750	00	001142				ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNANTI, IMPR. CAPONE MARIA ANTONIA / PADULI	ULTIMATI	13/06/81	06/09/81	161.193	157.621	3.572	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										161.193	157.621	3.572	

PAG. 50

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4002	BENEVENTO	09530	COMUNE DI MOLINARA (BN)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	SITUAZIONE	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CODICE PROGETTO	SETIDT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	CONC.	CHIUSA	APPROVAZ	APPALTO	SITUAZIONE	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	1001195				RIPRISTINO RETE IDRICA, I MPR.CALLISTO DONATO / MCL INARA		09/10/81	15/11/81		CONC. CHIUSA	190.000	190.000	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												190.000	190.000	

PAG. 51

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SET DT GR NUMERO LO DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
40	CAMPANIA	BENEVENTO	4002	09620		COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)					
					ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNARI, IMPR. COSTANZO SILV ESTRO / FOIANO DI VAL FOR TORE	CONC. CHIUSA	05/12/81	06/12/81	47.353	44.477	2.876
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										44.477	2.876

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 52

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA		BENEVENTO		COMUNE DI CASALDUNI (3N)									
40	4002	09770											
SET	DT	GR	NUMERO	LOI	DE								
750	00	001108			ALLACCIAMENTI IDRICI E FO GNANTI, IMPR. JANIELLA RAF FAELE / CASALDUNI		CONC. CHIUSA	10/08/81	25/08/81	9.662	9.662		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											9.662	9.662	325.792
TOTALE PROVINCIA											6.014.063	6.014.063	

PAG. 53

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
CASERTA										
COMUNE DI CAPUA (CE)										
40	4003	01917								
50	00	001255		POTENZIAMENTO ED APPROVVI GIONAMENTO IDRICO / CAPUA	ULTIMATI	28/11/81	02/03/82	941.205	887.634	53.571
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								941.205	887.634	53.571

PAG. 55

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4003	CASERTA	01951	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	CONC. CHIUSA	DATA	APPALTO	IMP. IMPEGNATO	IMP. EROGATO	RESIDUO							
SETIDTGR	NUMEROLOIDE				IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA							
750	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMP. FERRAIO G ASTANO / SANTA MARIA A VI CO		14/11/91	14/02/92	55.799	55.799	55.799							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO					1	1	55.799	55.799						

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 56

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
					CAMPANIA CASERTA CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C. GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE					
					40 4003 0551					
7501	00	0001042		ADDUZIONE IDRICA E SMALTIMENTO REFLUI, IMPR. ABBATE / GIAND VETUSTO	CONC. CHIUSA	27/07/81	27/08/81	48.186	48.185	1
7501	00	0001050		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. ABBATE / CAPUA	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	9.606	9.607	1
7501	00	0001052		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. GUERRENA / TEANO	ULTIMATI	27/07/81	28/07/81	18.108	17.536	572
7501	00	0001054		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. MARTONE / ARLENZO	CONC. CHIUSA	27/07/81	27/07/81	31.636	31.635	1
7501	00	0001114		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. LAZZA ARTURO / MADDALONI	ULTIMATI	11/08/81	06/09/81	108.980	101.925	7.055
7501	00	0001120		ALLACCIAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IMPR. DI CATERINO / CASAL DI PRINCIPE	CONC. CHIUSA	13/08/81	31/08/81	211.100	211.099	1
7501	00	0001156		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI / C. ALVI RISORTA	CONC. CHIUSA	21/08/81	30/08/81	20.073	20.073	
7501	00	0001157		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI / S. ANTA MARIA CAPUA VETERE	CONC. CHIUSA	21/08/81	11/09/81	102.066	102.066	
7501	00	0001158		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. ABBATE ALESSANDRO / ORTA DI ATELLA	CONC. CHIUSA	21/08/81	13/09/81	34.346	34.346	
7501	00	0001174		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. GIANNINO / CASALUCE	CONC. CHIUSA	11/09/81	15/09/81	22.038	22.038	
7501	00	0001191		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR. LAZZA ARTURO / SUCCIVO	ULTIMATI	09/10/81	19/10/81	247.914	243.270	4.644
7501	00	0001197		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI / AVERSA	CONC. CHIUSA	10/10/81	08/11/81	208.424	208.425	1

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 57

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
CASERTA										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST.INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
		40								
		4003								
		05517								
750	001001198			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR.CATERINO / CONCA DELLA CAMPANIA	CONC. CHIUSA	10/10/81	18/10/81	50.211	50.211	
750	001001207			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR.CORVINO, I MPR.CO.E.B. / LUSCIANO	ULTIMATI	19/10/81	28/11/81	193.652	161.377	32.275
750	001001208			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI / SAN MARCELLINO	CONC. CHIUSA	19/10/81	22/10/81	13.548	13.548	
750	001001222			RICERCA IDROGEOLOGICA APP ROVVIGIONAMENTO IDRICO / CASERTA	CONC. CHIUSA	09/11/81	17/01/82	14.175	14.175	
750	001001223			POTENZIAMENTO ALIMENTAZIO NE IDRICA, IMPR.GUERRERA / TEANO	CONC. CHIUSA	14/11/81	25/02/82	174.023	174.022	1
750	001001237			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI / CASERTA	ULTIMATI	14/11/81	18/04/82	1.151.397	970.831	180.566
750	001001263			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI / SAN FELICE A CANCELLO	ULTIMATI	25/11/81	09/12/81	473.772	444.138	29.634
750	001001276			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR.S.E.D.M. / CAIAZZO	CONC. CHIUSA	25/11/81	26/11/81	32.612	32.612	
750	001001279			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI AREA REINSEDIAME NTO FRAZ.S.MARCO / SAN FELICE A CANCELLO	CONC. CHIUSA	05/12/81	10/01/82	299.145	293.947	14.198
750	001001284			FOGNATURE AREA REINSEDIAM ENTO LOCALITA' TUORO / CASERTA	CONC. CHIUSA	05/12/81	18/04/82	158.183	158.183	
750	001001286			POTENZIAMENTO ALIMENTAZIO NE IDRICA / GALLUCCIO	ULTIMATI	05/12/81	09/03/82	547.668	522.829	24.839
750	001001287			POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO, IMPR.RICC IARDI, IMPR.TRALICE / GIA NO VETUSTO	ULTIMATI	05/12/81	07/02/82	483.483	461.123	22.360
750	001001299			POTENZIAMENTO ALIMENTAZIO NE IDRICA / ROCCAROMANA	ULTIMATI	05/12/81	19/01/82	599.842	563.743	36.099

PAG. 53

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
CASERTA										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST.INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
40										
4003										
05517										
750	00	001290		POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO AREE REINS EDIAMENTO LOCALITA' PUCCI AVIELLO E TUORO, IMPR.STE	ULTIMATI	05/12/81	20/06/82	732.777	716.773	16.004
750	00	001306		POTENZIAMENTO ALIMENTAZIO NE IDRICA / FALCIANO DEL MASSICO	ULTIMATI	30/03/82	20/04/82	330.852	315.505	15.347
750	00	001314		POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO / ARIENZO	CONC. CHIUSA	05/08/82	24/10/82	162.993	161.400	1.593
750	00	001315		POTENZIAMENTO ALIMENTAZIO NE IDRICA E SMALTIMENTO R ERLUI / FORMICOLA	CONC. CHIUSA	05/08/82	24/10/82	593.805	566.193	27.622
750	00	001327		POTENZIAMENTO ALIMENTAZIO NE IDRICA / FALCIANO DEL MASSICO	CONC. CHIUSA	26/09/83	26/09/83	38.936	38.936	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								7.112.551	6.699.741	412.810
TOTALE PROVINCIA								8.175.377	7.708.996	466.381

PAG. 52

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
NAPOLI										
COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)										
40	CAMPANIA	4004	0013							
750	100	001038		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. ABATE / SAN SEBASTIAN O AL VESUVIO	CONC. CHIUSA	29/07/81	07/09/81	46.294	46.294	
750	100	001212		FOGNATURE / SAN SEBASTIAN O AL VESUVIO	CONC. CHIUSA	04/11/81	104/11/81	145.754	145.754	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								192.038	192.038	

PAG. 50

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MILIAIA	IMPORNO EROGATO IN MILIAIA	RESIDUC DA EROGARE IN MILIAIA
CAMPANIA										
NAPOLI										
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)										
40	4004	01348								
750	001001254			FOGNATURE, IMPR. PIAGHESE / GIUGLIANO IN CAMPANIA	CONC. CHIUSA	28/11/81	28/03/82	734.389	734.389	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								734.389	734.389	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 61

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
NAPOLI										
COMUNE DI AFRAGOLA (NA)										
40	4004	01961								
750	00	001260		POTENZIAMENTO IDRICO, IMP R.SICAN / AFRAGOLA	ULTIMATI	05/12/81	04/05/82	1.035.033	970.816	64.217
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								1.035.033	970.816	64.217

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 52

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
NAPOLI										
COMUNE DI LETTERE (NA)										
40	4004	01993								
750	00	001256		POTENZIAMENTO ED APPROVVI GIONAMENTO IDRICO, IMPR.F ONTAVELLA / LETTERE	ULTIMATI	28/11/81	28/11/81	813.727	774.861	43.866
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								919.727	774.861	43.866

PAG. 63

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/9/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CAMPANIA		NAPOLI		COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)		IMPORNO		RESIDUO		
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ APPALTO		DATA DI APPALTO		IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA		DA EROGARE IN MIGLIAIA		
SET	ID	GR	NUMERO	LO	DE	ULTIMATI	19/10/81	20/10/81	2.000	1.535	465					
750	100	001	206			FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI / MUGNANO DI NAPOLI										
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										2.000	1.535	465				

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 64

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SET IDI GR	NUMERO ILLO DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA												
NAPOLI												
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE												
40												
4004												
05517												
750	001001040					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. BOCCHETTI / ARZANO	CONC. CHIUSA	27/07/81	27/09/81	18.643	18.643	
750	001001041					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SORRENTINO FELICE / RO CCARAINOLA	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	5.069	5.069	
750	001001043					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SORRENTINO FELICE / PALMA CAMPANIA / VISCIANO	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	1.417	1.350	67
750	001001044					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. EDILCAMPANA / SANT'ANTONIO ABATE	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	255.532	255.532	
750	001001045					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. BOCCHETTI VINCENZO-PONTELLI / CASORIA	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	35.344	35.344	
750	001001046					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. VISCONTI ALFREDO-VILLA RICCA / CALVIZZANO	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	18.490	18.490	
750	001001047					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. EDILCAMPANA SRL-ERCOLANO / TORRE DEL GRECO	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	115.422	115.422	
750	001001048					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. VELOTTI / CASTELLANMAR E DI STABIA	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	419.019	410.415	8.604
750	001001049					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SORRENTINO FELICE / PALMA CAMPANIA	CONC. CHIUSA	27/07/81	23/08/81	132.891	132.891	
750	001001051					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SORRENTINO FELICE-PALMA CAMPANIA / COMIZIANO	CONC. CHIUSA	27/07/81	28/07/81	5.137	4.893	244

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 65

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GI
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
NAPOLI										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
		40			CONC. CHIUSA	27/07/81	11/08/81	34.277	34.277	
		4004								
		05517								
750	00	001053		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.GEJIL / QUALIANO	CONC. CHIUSA	27/07/81	27/07/81	82.413	82.413	
750	00	001055		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.BOCCHETTI / CASANDRINO	ULTIMATI	27/07/81	01/08/81	497.288	497.288	
750	00	001056		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.ITALCO, IMPR.EUROCOM / GRAGNANO	CONC. CHIUSA	29/07/81	30/07/81	6.829	6.829	
750	00	001072		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.DIANA ALGIVIZO-SAN CIPIR IANO D'AVERSA / VILLARICC	ULTIMATI	19/08/81	09/09/81	383.995	373.341	10.544
750	00	001107		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.COOPERATIVA S.MARCELLI NO / MARIGLIANO	CONC. CHIUSA	11/08/81	13/08/81	625.757	625.757	
750	00	001111		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.DI FIORE / POZZUOLI	CONC. CHIUSA	11/08/81	13/08/81	283.102	283.102	
750	00	001112		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.TRALICE BOVAVENTURA-AF RAGOLA / CAIVANO	ULTIMATI	11/08/81	13/08/81	509.548	484.292	25.256
750	00	001113		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.DI STASIO / CASALNUOVO DI NAPOLI	CONC. CHIUSA	13/08/81	14/09/81	79.395	75.614	3.781
750	00	001121		ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO REFLUI, IMPR.DE LUCA PICIONE SEBASTIANO / VOLLA	CONC. CHIUSA	13/08/81	14/08/81	6.115	6.115	
750	00	001125		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR.EDILCAMPANA SRL-ERCOLA NO / LETTERE						

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 56

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	IGR	NUMERO	LO	DE								
750	100	001137				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. EDILCASORIA / SANT'ANA STASIA	CONC. CHIUSA	21/08/81	12/10/81	98.608	98.608		
750	100	001144				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. BOCCCHETTI, REVOCATO CO N SALDO CONFABILE / GRUMO	REVOCATA			5.500		5.500	
750	100	001150				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. ITALCO SPA / TORRE ANN UNZIATA	CONC. CHIUSA	21/08/81	24/08/81	231.287	231.286	1	
750	100	001151				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. EUROCOM SPA-NAPOLI / C ASOLA DI NAPOLI	CONC. CHIUSA	21/08/81	01/10/81	17.458	17.457	1	
750	100	001155				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. ONDINO ROYER-NAPOLI / SANTA MARIA LA CARITA'	CONC. CHIUSA	21/08/81	01/09/81	425.290	425.290		
750	100	001173				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. VITELLO / BOSCOREALE	CONC. CHIUSA	11/09/81	04/10/81	58.896	58.896		
750	100	001175				SMALTIMENTO REFLUI AREA R EINSEDIAMENTO CONTAINERS, IMPR. SORRENTINO FELICE / VISCIAVO	ULTIMATI	11/09/81	20/09/81	216.854	208.137	8.667	
750	100	001179				FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. BOCCCHETTI VINCENZO-ACERRA / ACERRA	CONC. CHIUSA	18/09/81	11/10/81	29.994	29.994		
750	100	001130				POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO, IMPR. CARL ED, IMPR. SERRAPICA / SANT ANTONIO ABATE, CASTELLAM	CONC. CHIUSA	09/10/81	14/10/81	313.849	313.849		
750	100	001215				POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO, IMPR. SERR APICA GUIDO / CASTELLAMMA RE DI STABIA	CONC. CHIUSA	04/11/81	09/11/81	410.017	410.017		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 6

ELA3. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
NAPOLI										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST.INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
750	100	001225	40	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI / POLLENA TROCCHIA	ULTIMATI	14/11/81	13/12/81	43.362	38.499	4.873
750	100	001226	4004	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI, IMPRONDINO, IMPR.FILOSA / ERCOLANO	CONC. CHIUSA	14/11/81	07/12/81	285.909	285.909	
750	100	001236	0551	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI, IMPR.EUROCOM SPA, IMPR.ISEOM / TORRE ANUNZIATA	CONC. CHIUSA	14/11/81	30/11/81	340.546	340.545	1
750	100	001257		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI / CASALNUOVO DI NAPOLI	CONC. CHIUSA	28/11/81	15/12/81	455.151	455.151	
750	100	001261		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI / VISCIANO	CONC. CHIUSA	05/12/81	14/04/82	67.974	67.975	1
750	100	001262		POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI / LIVERI	CONC. CHIUSA	25/11/81	09/12/81	415.550	426.523	10.973
750	100	001265		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI, IMPR.BOCCHETTI VINCENZO / CASANDRINO	CONC. CHIUSA	25/11/81	17/12/81	69.841	69.841	
750	100	001275		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI, 2 INTERVENTO, IMPR.EDIL CAMPANA / SANT'ANTONIO ABATE	CONC. CHIUSA	25/11/81	09/12/81	430.150	430.150	
750	100	001277		POTENZIAMENTO CENTRALE DI CERCOLA PER ALIMENTAZIONE IDRICA VARI COMUNI TERRIEMOTATI DELLA PROVINCIA DI POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO LOCALITA' POZZALE, IMPR.ITALCO SPA / GRAGNANO	CONC. CHIUSA	25/11/81	26/03/82	207.375	207.375	
750	100	001295		FOGNATURE, IMPR.EDILCAMPANA / TORRE DEL GRECO	CONC. CHIUSA	05/12/81	15/12/81	163.249	163.249	
750	100	001298		FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I IDRICI, IMPR.CORVINO TORRE / QUASANO	CONC. CHIUSA	05/12/81	06/12/81	85.721	85.721	

ELAB. 1130.23/1 20/09/80

PAG. 63

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	00025	COMUNE DI FELITTO (SA)	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750									SMISSAR FINALI SOGNATURE NERE ED IMPIANTO DEPURAZIONE / FELITTO	CONC. CHIUSA	25/11/81	25/11/81	229.624	229.625	1-
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO													229.624	229.625	1-

PAG. 70

ELAB. 1130.25/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	00055	COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)	DATA DI APPROVAZ	SITUAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	IGR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	CONC. CHIUSA	RA	TOTALE ENTE CONCESSIONARIO	TOTALE ENTE CONCESSIONARIO	TOTALE ENTE CONCESSIONARIO	TOTALE ENTE CONCESSIONARIO	TOTALE ENTE CONCESSIONARIO	TOTALE ENTE CONCESSIONARIO
750	100	001094				ALLACCIAMENTO IDRICO, IMP R. TAPINELLI / OLIVETO CITRA	04/08/81	25/09/81	31.787	31.787	31.787	31.787	31.787	31.787
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											31.787	31.787	31.787	31.787

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 71

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI CONTURSI TERME (SA)		IMPOR- TO	RESIDUO
PROVINCIA		40		4005		00074		EROGATO	DA EROGARE
ENTE CONCESSIONARIO								IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPOR- TO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPOR- TO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO	DA EROGARE	IN MIGLIAIA
SET DT GR NUMERO LO DE									
750	FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI I I I	CONC. CHIUSA	17/10/81	15/11/81	61.144	61.144	61.144	61.144	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						61.144	61.144	61.144	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 72

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LO	ICE											
750	00	001081						ALLACCIAMENTO IDRICO INSE DIAMENTO CONTAINERS LOCAL ITA' VIA PUCCI, IMPR.CO.I S.EL.S. / NOCERA INFERIO ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO REFLUI INSEDIAM ENTI CONTAINERS AREE VESC OVADO 1-3 E VIA NAPOLI, I	CONC. CHIUSA	04/08/81	25/08/81	4.679	4.679	4.679		
750	00	001083							CONC. CHIUSA	04/08/81	04/09/81	220.350	220.350	220.350		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO													225.029	225.029	225.029	

PAG. 73

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELenco DEI LAVORI AL 31/9/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
SALERNO										
CONSORZIO ACQUEDOTTI VALLI SELE, CALORE E MONTESTELLA - SALERNO										
40	4005	00236								
750	100	001311		ALLACCIAMENTI PROVVISORI MESSA IN ESERCIZIO ACQUED OTTO BASSO SELE, IMPR.BOR SELLI E PISANI	CONC. CHIUSA	30/01/81	01/02/81	289.827	289.827	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								289.827	289.827	

PAG. 74

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELIVCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GI*
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	00251	COMUNE DI ATEVA LUCANA (SA)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	SITUAZIONE	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA ERDGARE IN MIGLIAIA
CODICE PROGETTO	SET	DT	GR	NUMERO	LO	IDE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	CONC.	CHIUSA	13/08/81	02/09/81	159.412	159.412	
	1750	100	001	124			ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO REFLUI, IMPR.SA CCO PADLO E FOLLI / ATEVA LUCANA					159.412	159.412	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												159.412	159.412	

PAG. 75

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPENGNATO IN MILIAIA	IMPORTO EROGATO IN MILIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MILIAIA
40	4005	00275	COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)										
7501	001001082					ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO REFLUI, IMPR.SA CCO PAOLO E S. LLI / BUONA BITACOLO	CONC. CHIUSA	04/08/81	06/09/81	103.230	103.229	1	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											103.230	103.229	1

PAG. 75

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ	DATA DI APALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
40	CAMPANIA	4005	SALERNO	00396	COMUNE DI LAURITO (SA)							
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE											
SET DT GR NUMERO LO DE												
750 00 001138	ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN SEDIAMENTO PROVVISORIO / LAURITO				CONC. CHIUSA	09/10/81	09/10/81	12.909	12.909	12.909		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										12.909	12.909	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 79

ELENCO DEI LAVORI AL 31/9/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
40	4005	00872	CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI TRENTINARA (SA)							
SET	DT	IGR	NUMERO	LOI	DE									
1750	100	001273	ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO RELUI, IMPR. ED IL LEGA, IMPR. MARIGGIO / TRENTINARA			CONC. CHIUSA	25/11/81	25/11/81	130.911	130.911	130.911			
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												130.911	130.911	

PAG. 80

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI AULETTA (SA)																	
40	4005	01156																			
1750	100	001282						FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI / AULETTA	ULTIMATI	03/12/81	103/12/81	170.000	158.398	11.102							
TOTALE EVTE CONCESSIONARIO																					
																170.000	158.898	11.102			

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 81

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	01178	COMUNE DI SCALA (SA)	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE										
750	00	001134							FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, PROGETTO REVOCATA	REVOCATA					
									TO / SCALA						
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO															

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 32

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	01257	COMUNE DI ACERNO (SA)	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			DESCRIZIONE DELLE OPERE											
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE									
750	00	001131	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. AVELLA LUIGI / ACERNO					ULTIMATI	20/08/81	29/08/81	153.634	145.980	17.654	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										163.634	145.980	17.654		

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 83

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	01315	COMUNE DI SALA CONSILINA (SA)	DATA DI APPROVAZIONE	SITUAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE								
750	00	001231				ALLACCIAMENTI IDRICI, IMP R. ZANGARI / SALA CONSILINA			28/11/81	CONC. CHIUSA	29/11/81	314.420	314.420	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO														
												314.420	314.420	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 84

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SETID	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
	CAMPANIA		40												
	SALERNO		4005												
			01359												
									ALLACCIAMENTI IDRICI, IMP R. RICCELLI EVRICO / SICIG NANO DEGLI ALBURNI	CONC. CHIUSA	25/11/81	25/11/81	257.744	257.745	1-
									TOTALE ENTE CONCESSIONARIO				257.744	257.745	1-

PAG. 35

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI PERTOSA (SA)					
PROVINCIA		40		4005		01334					
ENTE CONCESSIONARIO											
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA				
SETIDT	GR	NUMERO	LO	DE							
750	00	001317			CAPTAZIONE SORGENTE S.DDM ENICO PER ADDUZIONE IDRICA / PERTOSA	ULTIMATI	15/11/82	24/03/83	292.042	267.298	24.754
					TOTALE ENTE CONCESSIONARIO				292.042	267.298	24.754

PAG. 35

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE						
CAMPANIA															
SALERNO															
COMUNE DI FISCIANO (SA)															
		40													
		4005													
		01407													
750	00	001068								29/07/81	11/08/81	968.064	949.254	18.810	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SACCO / FISCIANO															
750	00	001258								24/02/82	26/03/82	963.479	936.336	27.143	
FIGNATURE E ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR. FUMO, IMPR. SACCO PAOLO / FISCIANO															
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											1.931.543	1.885.590	45.953		

PAG. 87

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ DI	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			40	CAMPANIA						
			4005	SALERNO						
			0143	COMUNE DI CAGGIANO (SA)						
750	00	001283		FOGNATURE ED IMPIANTO DEP URAZIONE / CAGGIANO	CONC. CHIUSA	28/11/81	28/11/81	171.385	171.385	
			TOTALE ENTE CONCESSIONARIO							
								171.385	171.385	

PAG. 88

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MILIAIA	IMPORTO EROGATO IN MILIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MILIAIA
40	CAMPANIA	4005 SALERNO	02033		COMUNE DI ANGRI (SA)					
750			001067	ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO REELUI, IMPR.FA LCONE / ANGRI	CONC. CHIUSA	14/08/81	24/08/81	279.284	279.284	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								279.284	279.284	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 89

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
SET	ID	GR	NUMERO	LOI	DE							
	750	00	001026			ALLACCIAMENTO IDRICO, IMP R-NAPOLI EMILIO / BARONIS SI	CONC. CHIUSA	24/07/81	17/08/81	369.194	369.194	
	750	00	001027			SMALTIMENTO REFLUI AREA A IELLO, IMPR. PIONGINO / SA RONISSI	CONC. CHIUSA	24/07/81	17/08/81	421.361	421.361	
	750	00	001028			SMALTIMENTO REFLUI AREA C APD SARAGNANO, IMPR. SDGLI A / BARONIS SI	CONC. CHIUSA	24/07/81	17/08/81	472.251	472.251	
	750	00	001252			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI / BARONIS SI	CONC. CHIUSA	25/11/81	25/11/81	213.504	213.504	
	750	00	001312			ALLACCIAMENTO IDRICO, IMP R-FUMO, IMPR. CAPACCHIONE / BARONIS SI	CONC. CHIUSA	07/06/82	11/07/82	184.750	184.750	6.604
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									1.672.664	1.666.060	6.604	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE								
CAMPANIA													
SALERNO													
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)													
40		4005		02036									
750	00	001090				SMALTIMENTO REFLUI INSEDI AMENTI PREFABBRICATI PRE VISTI NELLE AREE LOMBA E MASSERIA PREVISTE PER IL ALLACCIAMENTO IDRICO INSE DIAMENTI PREFABBRICATI P RE VISTI NELLE AREE LOMBA E MASSERIA PREVISTE PER I	CONC. CHIUSA	07/08/81	11/08/81	274.890	274.890	274.890	
750	00	001098					CONC. CHIUSA	10/08/81	12/08/81	232.285	232.285	232.285	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											507.175	507.175	

PAG. 91

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI AP°ALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
40	CAMPANIA	4005								
4005	SALERNO	02044								
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)										
750	00	001211		FORNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI / GIFFONI VALLE PIANA	CONC. CHIUSA	09/11/81	11/02/82	205.563	203.752	1.811
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										
								205.563	203.752	1.811

PA3. 92

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)								
40		4005		02045								
DESCRIZIONE DELLE OPERE		CODICE PROGETTO		SET DT GR NUMERO LOIDE								
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI ARE A CORTICELLI, IMPR. CIARLETTA / MERCATO SAN SEVERINO	750	00	001030			ULTIMATI	24/07/81	10/08/81	700.000	602.375	97.625
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI ARE A S. FELICE, IMPR. FASANO S. ABATO / MERCATO SAN SEVERINO	750	00	001031			ULTIMATI	24/07/81	10/08/81	537.702	469.392	67.810
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI ARE A S. VINCENZO, IMPR. SCERMI NO / MERCATO SAN SEVERINO	750	00	001032			ULTIMATI	24/07/81	10/08/81	876.025	780.001	96.024
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										2.113.727	1.852.268	261.459

PAG. 93

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
40	CAMPANIA	4005	SALERNO	02043	COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)								
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE								
750	00	001308				ALLACCIAMENTO IDRICO E SM	CONC. CHIUSA	21/04/82	18/05/82		169.665	169.665	
						ALTIMENTO REFLUI / OLEVANO SUL TUSCIANO							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											169.665	169.665	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 94

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	02051	COMUNE DI PAGANI (SA)	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
									FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI / PAGANI	CONC. CHIUSA	04/11/81	04/11/81	299.649	299.649	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO													299.649	299.649	

PAG. 95

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI PELLEZZANO (SA)									
40	4005	02052											
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE								
750	00	001099				ALLACCIAMENTO IDRICO E SM	ULTIMATI	10/08/81	04/09/81	248.450	230.754	17.696	
						ALTIMENTO REFLUI, IMPR.C.							
						T.M. / PELLEZZANO							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											248.450	230.754	17.696

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 96

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CAMPANIA		SALERNO		COMUNE DI POLLA (SA)		ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO	
CODICE	PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA					
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE								
750	00	001029				ALLACCIAMENTO IDRICO E SM	CONC. CHIUSA	24/07/81	31/08/91	98.215	98.215	1	
						ALIMENTO REFLUI AREE LOR							
						ETO PRIMO E LORETO SECOND							
						O, IMPR.SARNO ANTONIO / P							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										98.215	98.215	1	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 97

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZI	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
SALERNO										
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)										
40	4005	02057								
750	100	001113		SMALTIMENTO REFLUI INSEDI AMENTO CONTAINERS AREA LO CALITA' STARIA, IMPR.GALO TTO SALVATORE / ROCCAPIEM	CONC. CHIUSA	13/08/81	05/10/81	81.188	81.188	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								81.188	81.188	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 93

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			40	CAMPANIA						
			4005	SALERNO						
			02059	COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)						
			1750	ALLACCIAMENTO IDRICO S.M. ALTIMENTO REFLUI, IMPR.LE OPARDI / SANT'ARSENIO	CONC. CHIUSA	13/08/81	01/09/81	116.163	116.163	
				TOTALE ENTE CONCESSIONARIO				116.163	116.163	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 9

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	02062	COMUNE DI SAPRI (SA)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA				
750	100	001117	ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALTIMENTO REFLUI, IMPR.LI MONGI / SAPRI	CONC. CHIUSA	13/08/81	09/10/81	123.897	116.707	7.190				
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO							123.897	116.707	7.190				

PAG. 100

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELVCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI SARNO (SA)	40 4005 02063							
			SET DT IGR NUMERO LOI DE							
			750 100 001050	SMALTIMENTO REFLUI INSEDI AMENTO CONTAINERS LOCALIT A' EX FABBRICA FRANCHOME, IMPR. RAINONE COSTRUZIONI	CONC. CHIUSA	104/08/81	21/08/81	41.530	41.530	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								41.530	41.530	

PAG. 101

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA	DATA	IMPEGNATO	IMPORTO	RESIDUO
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE				DI	DI	IN MIGLIAIA	EROGATO	DA
750		00	001292			ALLACCIAMENTO IDRICO / CE	CONC. CHIUSA		05/12/81	06/12/81	84.731		IN MIGLIAIA
						NTOLA					84.731		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												84.731	84.731

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 102

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI EBOLI' (SA)	40 4005 03730							
			SET DT GR NUMERO LO DE							
			750 00 001133	FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR.CONSTRUTTOR I EBOLITANI / EBOLI	CONC. CHIUSA	30/09/81	21/03/82	501.287	501.287	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								501.287	501.287	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 103

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		SALERNO		CASMEZ, CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE		NELL'ITALIA MER		
PROVINCIA		40		4005						
ENTE CONCESSIONARIO		05510								
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA			
SETIDT	GR	NUMERO	LOIDE							
750	SA	00	000000		31/12/81	31/12/81	31/12/81	3.340.027	3.340.027	
750		00	001097		10/08/81	29/09/81		829.997	754.660	
									75.337	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								4.210.024	4.134.687	75.337

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 104

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		CAMPANIA		DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE		C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE	
PROVINCIA		SALERNO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	
ENTE CONCESSIONARIO		CASMEZ		IMPEGNATO IN MIGLIAIA		EROGATO IN MIGLIAIA	
CODICE PROGETTO		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ APPALTO		DATA DI APPALTO	
SET	ID	GR	NUMERO	LO	IDE	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	001002				439.959	42.352
750	00	001014				150.544	22.725
750	00	001016				220.271	1
750	00	001017				462.246	8.635
750	00	001018				434.831	8.477
750	00	001033				1.439.881	20.569
750	00	001038				1.409.359	9.766
750	00	001039				1.038.332	5.633
750	00	001069				702.582	19.800
750	00	001070				515.645	41.414
750	00	001085				510.383	4.917
750	00	001096				450.416	7.286

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 105

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CAMPIANIA		SALERNO		CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST.INTERVENTI ZONE TERREMOTATE						
CODICE PROGETTO	SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	001130					ADDUZIONE IDRICA, IMPR. AB ATE BATTISTA / GIFFONI VA LLE PIANA	ULTIMATI	11/09/81	11/09/81	508.776	486.445	22.331
750	00	001134					ALIMENTAZIONE IDRICA INSE DIAMENTO PREFABBRICATI, I MPR. RICCELLI ENRICO / SAN TOMENNA	CONC. CHIUSA	19/08/81	11/01/82	116.725	116.725	
750	00	001138					ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALLIAMENTO REFLUI, IMPR. SA CCO, IMPR. IMPEC / SALVITE LLE	CONC. CHIUSA	11/09/81	24/09/81	742.988	742.989	1-
750	00	001201					CONDOTTA ADDUTTRICE POTEN ZIAMENTO ACQUEDOTTO S. AVT UONO, IMPR. SACCO PAOLO, I MPR. S. I. S. / SAN PIETRO A FOGNATURA ED ALLACCIAMENT I IDRICI AREA REINSEDIAME NTO TUFARA DI CORTE / CAS TEL SAN GIORGIO	ULTIMATI	09/11/81	09/12/81	474.748	421.739	53.009
750	00	001202					ADDUZIONE IDRICA AREA REI NSEDIAAMENTO LOCALITA' MAR ICONDA, ALLOGGI IACP / SC AFATI	CONC. CHIUSA	17/10/81	17/10/81	19.743	18.803	940
750	00	001229					FOGNATURE AREE REINSEDIAM ENTO, IMPR. IMPEC / SAN CI PRIANO PICENTINO	CONC. CHIUSA	25/11/81	14/01/82	213.612	213.612	
750	00	001245					ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALLIAMENTO REFLUI INSEDIAM ENTO PROVVISORIO AREA IN VIA MONTE DELLA PACE / SA MPIANTO DEPURAZIONE / BU ONABITACOLO	ULTIMATI	24/02/82	25/05/82	370.303	369.644	659
750	00	001272					ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALLIAMENTO REFLUI INSEDIAM ENTO PROVVISORIO AREA IN VIA MONTE DELLA PACE / SA MPIANTO DEPURAZIONE / BU ONABITACOLO	ULTIMATI	03/12/81	14/01/82	156.081	149.338	6.743
750	00	001280					ALLACCIAMENTO IDRICO E SM ALLIAMENTO REFLUI, IMPR. BA SCO, IMPR. ROMANA DEPURAZI ONI / COLLIANO	CONC. CHIUSA	03/12/81	17/05/82	387.940	387.940	
750	00	001307					COMPLETAMENTO IMPIANTO DE PURAZIONE / SAN GREGORIO MAGNO	ULTIMATI	21/04/82	03/05/82	1.002.350	974.687	27.663
750	00	001313						CONC. CHIUSA	09/07/82	04/11/82	208.991	208.991	

PAG. 105

ELAB. 1130.23/1 25/00/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZIONE	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
SALERNO										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST. INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
40	4005	05517								
750	00	001319		INTEGRAZIONE APPROVVIGSION AMENTO IDRICO, 2 LOTTO / SAN GREGORIO MAGNO	CONC. CHIUSA	13/01/83	14/01/83	601.526	601.525	1
750	00	001320		INTEGRAZIONE APPROVVIGSION AMENTO IDRICO, 1 LOTTO / SAN GREGORIO MAGNO	ULTIMATI	13/01/83	14/01/83	1.469.599	1.411.027	58.572
750	00	001331		INTEGRAZIONE IDRICA, IMPR • RICCELLI ENRICO / RICIGLIANO	ULTIMATI	30/05/84	30/05/84	528.850	499.659	29.191
750	00	001336		RISANAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE SERBATOIO S. MARIA DI LAVORATE A SERVIZIO TERREMOTATE AGRO SARVE	ULTIMATI	24/04/85	24/04/85	499.792	453.155	46.637
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								15.222.598	14.335.733	386.860

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 107

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	05650	COMUNE DI TEGGIANO (SA)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	SITUAZIONE	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE													
SET DT GR NUMERO LO DE														
750	TRIVELLAZIONE POZZO IMPIA							25/11/81	25/11/81	CONC. CHIUSA	214.468	212.908	1.560	
	NTO SOLLEVAMENTO ACQUA PO													
	TABILE E CONDOTTA ADDUTTR													
	ICE DALLA LOCALITA' POZZO													
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO												214.468	212.908	1.560

PAG. 103

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ DI APPALTO	DATA DI IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE	DT	GR						
750	100	001	136					APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUO, IM PR. SACCO / SAN PIETRO AL TANAGRO	CONC. CHIUSA	20/08/81	23/09/81	184.988	134.998
750	100	001	224					FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI AREA REINSEDIAME NTO LOCALITA' MOLINI, IMP R. SCALZONI ANTONIO / SAN	CONC. CHIUSA	14/11/81	14/11/81	379.347	379.347
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											564.335	564.335	

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 109

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
			40							
			4005							
			06390							
			7501	MURO DI CONTENIMENTO AREA DI SERVIZIO IMPIANTO DEPURAZIONE / VALVA	CONC. CHIUSA	28/11/81	29/11/81	11.696	11.602	94
				TOTALE ENTE CONCESSIONARIO				11.696	11.602	94

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 110

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4005	SALERNO	0910	COMUNE DI ROFRANO (SA)	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SETIDT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	CONC.	CHIUSA	09/10/31	09/10/31	10/81	127.032	127.032		
750	00	001132			CAPTAZIONE NUOVA SORGENTE PIETRE CUPE, IMPR. EDILSU D SPA / ROFRANO						127.032	127.032		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											127.032	127.032		

PAG. 111

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVI AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO		IMPOR- TO	RESIDUO	
40	4005	09510	CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI TRAMONTI (SA)	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ APPALTO	IMPOR- TO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPOR- TO EROGATO IN MIGLIAIA	DA EROGARE IN MIGLIAIA
DESCRIZIONE DELLE OPERE		CONC. CHIUSA		09/10/81	09/10/81	161.418	161.417	1		
FUGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPRALLADING PASQUALE / TRAMONTI		CONC. CHIUSA		09/10/81	09/10/81	161.418	161.417	1		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO		TOTALE ENTE CONCESSIONARIO				161.418	161.417	1		

PAG. 112

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
			4005	SALERNO						
			09530	COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)						
CODICE PROGETTO			DESCRIZIONE DELLE OPERE							
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE					
1750	100	001	199			FOGNATURE ED ALLACCIAMENTI IDRICI, IMPR-SACCO VINCEVO / SAN CIPRIANO PICENTINO				
						09/11/81	09/11/81	197.927	197.927	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								197.927	197.927	

PAG. 113

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SET DT GR NUMERO LO DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPOR TO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPOR TO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA											
SALERNO											
COMUNE DI SAN RUFO (SA)											
40	4005	09550									
750	00	001251			FOGNATURE ED ALLACCIAMENT I IDRICI, IMPR. VERTULLO B ARBATO / SAN RUFO	CONC. CHIUSA	25/11/81	03/12/81	55.162	55.162	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									55.162	55.162	

PAG. 114

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUC DA EROGARE IN MIGLIAIA
40		CAMPANIA									
4005		SALERNO									
09800		COMUNE DI CAMPAGNA (SA)									
CODICE PROGETTO	SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE					
750	00	001086							899.184		1-
				ALLACCIAMENTO IDRICO E SM		CONC. CHIUSA	07/08/81	25/08/81	899.183		
				ALTIMENTO REELUI, IMPR.SA							
				CCO PAOLO / CAMPAGNA							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									899.183	899.184	1-
TOTALE PROVINCIA									33.679.681	32.515.293	864.388

PAG. 115

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	40	CAMPANIA	4099	PIU' PROVINCE	05510	CASMEZ, CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MER	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA							
CENTRO OPERATIVO INTERVENTI URGENTI ZONE TERREMOTATE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA	ULTIMATI	31/12/81	31/12/81	1.363.360	1.363.360	1.363.360							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO				1.363.360	1.363.360	1.363.360							

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 115

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
CAMPANIA										
PIU' PROVINCE										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CAMPANIA, C.GEST.INTERVENTI ZONE TERREMOTATE										
		4099								
		05517								
					ULTIMATI	06/03/82	06/03/82	400.698	379.591	21.107
				CONSULENZA TECNICA GESTIO NE IMPIANTI DEPURAZIONE A REE REINSEDIAMENTO						
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								400.698	379.591	21.107
TOTALE PROVINCIA								1.764.058	1.742.951	21.107
TOTALE REGIONE								108.631.837	101.951.848	6.679.989

PAG. 113

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		50		PUGLIA							
PROVINCIA		5003		Foggia							
ENTE CONCESSIONARIO		01096		COMUNE DI ACCADIA (FG)							
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE					IMPORTO	RESIDUO
										EROGATO	DA EROGARE
										IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA
750	00	000145				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, PR					
						OGETTO REVOCATO / ACCADIA					
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		50		PUGLIA		5003		FOGGIA		01532		COMUNE DI BOVINO (FG)	
REGIONE	ENTE CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA					
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	IDE								
750	00	000141											
		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. MARGIOTTA ANGELO, PRDG ETTO REVOCATO / BOVINO	REVOCATA										
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO													

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 120

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		50		PUGLIA							
PROVINCIA		5003		FOGGIA							
ENTE CONCESSIONARIO		02121		COMUNE DI DELICETO (FG)							
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	DE						RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	00	0000142				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, PR					
						OGGETTO REVOCATO / DELICET					
						0					
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											

ELAB. 1130-23/1 20/09/90

PAG. 121

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		50		PUGLIA		5003		FOGGIA		EAAP, ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BAPI		RESIDUO		
PROVINCIA		03030		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA		
ENTE CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		CONC. CHIUSA		CONC. CHIUSA		REVOCATO						
CODICE PROGETTO	SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE								
	750	100	000144				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. D'ALESSANDRO DOMENICO / ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19/08/81	03/09/81	39.787	39.787			
	750	100	000139				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. D'ALSAZIA MICHELE / CA NDELA	18/09/81	03/02/82	9.073	9.073			
	750	100	000150				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, PR OGGETTO REVOCATO / CASTELL UCCIO DEI SAURI							
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											48.865	48.865		
TOTALE PROVINCIA											85.035	85.035		
TOTALE REGIONE											85.035	85.035		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 122

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	SETTORE	NUMERO LOTTE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
BASILICATA												
MATERA												
EAAP, ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI												
750	00	000124				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. GIANNASIO LUIGI / ALIA NO	ULTIMATI	22/07/81	11/08/81	291.128	277.206	13.922
750	00	000128				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SIVILIA PASQUALE / FER RANDINA	CONC. CHIUSA	05/12/81	20/02/82	43.407	43.407	
750	00	000129				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. RADDI MICHELE-MONTESSA GLIOSO / GRASSANO	CONC. CHIUSA	18/09/81	05/10/81	5.085	5.085	
750	00	000130				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. RADDI MICHELE / GROTTO LE	CONC. CHIUSA	18/09/81	05/10/81	419	419	
750	00	000131				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. DONNOLI MARIO / GORGOGG LIONE	ULTIMATI	01/08/81	07/09/81	210.164	206.458	3.706
750	00	000132				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. DANZI VINCENZO / STIG LIANO	CONC. CHIUSA	05/12/81	20/02/82	96.482	96.432	
750	00	000133				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. DI LENA GIOVANNI / TRI CARICO	CONC. CHIUSA	18/09/81	05/10/81	1.191	1.191	
750	00	000147				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. DI BATTISTA DOMENICO / MATERA	CONC. CHIUSA	23/10/81	03/11/81	205.890	205.890	
750	00	000172				SMALTIMENTO REFLUI, IMPR. DI LENA GIOVANNI / TRICARICO	CONC. CHIUSA	14/11/81	15/02/82	8.001	8.001	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										861.767	844.139	17.628
TOTALE PROVINCIA										861.767	844.139	17.628

PAG. 123

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		60		BASILICATA		POTENZA		COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA (PZ)		IMPORNO		RESIDUO	
PROVINCIA		6002		00051						EROGATO		DA	
ENTE CONCESSIONARIO										IN		MIGLIAIA	
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO		IMPORNO		EROGATO	
SET/DT/GR/NUMERO/LOIDE						IN		IN		IN		IN	
750	00	000170	COMPLETAMENTO SMALTIMENTO REFLUI ED IMPIANTO DEPUR AZIONE, IMPR. LOISI MATTED MICHELE / SAVOIA DI LUCA	ULTIMATI	14/11/81	18/11/81	390.960	373.380	12.580				
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						390.960		373.380		12.580			

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

PAG. 124

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	60	BASILICATA	POTENZA	COMUNE DI BRIENZA (PZ)	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	IGR	NUMERO	LOIDE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	APPALTO	APPALTO	IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA
750	00	000159			COMPLETAMENTO OO, SMALTIM ENTO REFLUI ED IMPIANTO D EPURAZIONE, IMPR.GALASSO VINCENZO / BRIENZA	ULTIMATI	14/11/81	24/12/81	691.474	681.722	9.752
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									691.474	681.722	9.752

PAG. 125

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		CONSORZIO BONIFICA ALTA VALLE AGRI - MARSICOVETERE, FRAZIONE VILLA D'AGRI					
PROVINCIA		60		6002							
ENTE CONCESSIONARIO		00350									
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA		
SET	IDT	GR	NUMERO	LO	IDE						
750	00	000116				03/07/81	27/08/81	216.000	203.498	12.502	
			APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM								
			PR.CONTI VITO / CALVELLO								
750	00	000117				16/07/81	28/07/81	109.427	109.427		
			APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM								
			PR.MARTOCCIA DONATO, IMPR								
			PR.PISANI FRANCESCO / LAUSE								
750	00	000118				03/07/81	28/07/81	90.162	90.162		
			APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM								
			PR.CONTI VITO / MARSICO N								
			UVVO								
750	00	000119				03/07/81	28/07/81	40.527	40.527		
			APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM								
			PR.SANCHIRICO RAFFAELE /								
			MONTEMURRO								
750	00	000120				19/08/81	11/09/81	198.130	198.180		
			APPROVVIGIONAMENTO IDRICO								
			ACQUEDOTTO RURALE COZZI,								
			IMPR.GIACINTO GIUSEPPE /								
			SASSO DI CASTALDA								
750	00	000121				03/07/81	25/07/81	104.157	104.157		
			APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM								
			PR.DI MASE GIACOMO / VIGG								
			IANO								
750	00	000173				28/11/81	16/02/82	140.399	140.399		
			RIPRISTINO ACQUEDOTTO 40L								
			INARA PER VILLA D'AGRI, I								
			IMPR.BOERO ANTONIO / MARS								
			COTEVERE								
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO									898.852	886.350	12.502

PAG. 126

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		COMUNE DI TITO (PZ)				
REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
7501	001000171			COMPLETAMENTO E RAZIONALI ZZAZIONE SMALTIMENTO REEL UI NELLA POGNATURA URBANA P IMPR. LA TORRE LUCIANO /	CONC. CHIUSA	14/11/81	23/12/81	55.471	55.471	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								55.471	55.471	

PAG. 127

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/3/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		POTENZA		POTENZA		POTENZA	
ENTE CONCESSIONARIO		60		6002		00853		COMUNE DI POTENZA		COMUNE DI POTENZA	
CODICE	PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IN MIGLIAIA	IMPORNO IN MIGLIAIA	IMPORNO IN MIGLIAIA	IMPORNO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	IGR	NUMERO	LOIDE							
750	00	000104			01/07/81	02/07/81	ULTIMATI	972.000	553.256	318.744	
750	00	000146			19/08/81	16/12/81	ULTIMATI	288.125	285.794	2.331	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										321.075	

PAG. 125

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		COMUNE DI GUARDIA PERTICARA (PZ)		RESIDUO		
PROVINCIA		6002		01048				DA EROGARE		
ENTE CONCESSIONARIO								IN MIGLIAIA		
CODICE	PRDGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA			
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE					
750	00	000137				10/10/81	10/10/81	87.053	85.822	1.231
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								87.053	85.822	1.231

PAS. 129

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		COMUNE DI VIETRI DI POTENZA (PZ)			
ENTE CONCESSIONARIO		6002		01153					
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZ		DATA DI APPALTO	
SET	DT	IGR	NUMERO	LO	ID				
750	100	000103	POTENZIAMENTO APPROVVIGIO NAMENTO IDRICO, IMPR.FABI O ANTONIO / VIETRI DI POT ENZA	CONC. CHIUSA	01/07/81	17/07/81	149.897	149.897	149.897
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								149.897	
								149.897	
								RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	

PAG. 130

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
60	BASILICATA	6002								
	POTENZA	01254								
				COMUNE DI MELFI (PZ)						
SET DI	GR	NUMERO	LO	ID	DE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	100	000110				16/07/81	22/07/81	103.639	98.289	5.350
				CONC. CHIUSA						
				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO						
				E SMALTIMENTO REFLUI ARE						
				E REINSEDIAMENTO S. ABBRUZ						
				ZESE, IMPR. LAGANARO VINCE						
				TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						
				103.639						
				98.289						
				5.350						

PAG. 131

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		COMUNE DI BARAGIANO (PZ)			
ENTE CONCESSIONARIO		6002		01295					
CODICE	PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA	
750	00000166	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. TROIANO ANTONIO / BARA GIANO	CONC. CHIUSA	14/11/81	07/01/82	43.509	43.509		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						43.509	43.509		

PAG. 132

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		60 BASILICATA		POTENZA		COMUNE DI RAPOLLA (PZ)						
PROVINCIA		6002		01762		SITUAZIONE		DATA	DATA	IMPORTO	IMPORTO	
ENTE CONCESSIONARIO						DESCRIZIONE DELLE OPERE		DI	DI	EROGATO	EROGARE	
CODICE PROGETTO								APPROVAZ	APPALTO	IN MIGLIAIA	IN MIGLIAIA	
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE						RESIDUO	
1750	100	000151				CONC. CHIUSA	23/10/81	03/11/81	12.668	12.663	DA EROGARE	
						APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					IN MIGLIAIA	
						E SMALTIMENTO REFLUI, IM					IN MIGLIAIA	
						PR. LA POLLA NICOLA-RAPOLL					IN MIGLIAIA	
						A / RAPOLLA					IN MIGLIAIA	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO											12.668	12.668

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 133

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		PROVINCIA		ENTE CONCESSIONARIO		BASILICATA		POTENZA		EAAP, ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI		RESIDUO	
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE		DATA DI APPROVAZIONE		DATA DI APPALTO		IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA		IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	
SET	DT	GR	NUMERO	LO	DE								
750	00	000107				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SALIVARDI GIUSEPPE / B RIENZA	ULTIMATI	10/07/81	17/07/81	477.728	452.970	24.758	
750	00	000115				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI ARE A REINSEDIAMENTO MELISED, IMPR. MARONCELLI GIORGIO	ULTIMATI	01/07/81	17/07/81	421.229	400.343	20.886	
750	00	000122				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. BRUNO CARMINE, IMPR. DI BATTISTA DEPURAZIONE-GRA	ULTIMATI	10/07/81	17/07/81	596.942	531.361	65.581	
750	00	000123				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. LOISI / SANT'ANGELO LE FRATTE	CONC. CHIUSA	16/07/81	102/08/81	301.983	315.592	13.609	
750	00	000127				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. RAMUNNO ANTONIO-RIONER O IN VULTURE / RIONERO IN , IMPR. DI NISI NICOLA-OPP IDO LUCANO / ACERENZA	CONC. CHIUSA	14/11/81	104/02/82	44.173	44.173		
750	00	000134				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. PALLADINO ANIELLO / TR IVIGNO	CONC. CHIUSA	09/10/81	121/10/81	1.300	1.300		
750	00	000175				APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. PALLADINO ANIELLO / TR IVIGNO	CONC. CHIUSA	05/12/81	121/01/82	37.541	37.541		
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										1.580.896	1.783.280	97.616	

PAG. 134

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
60	BASILICATA	6002 POTENZA	05450							
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE (PZ)										
750	00	000152		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IMPR. GALASSO VINCENZO, IMPR. LOISI GIOVANNI / SANT'AN	CONC. CHIUSA	03/11/81	04/12/81	652.502	552.502	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								652.502	652.502	

PAG. 135

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	60	6002	05510	BASILICATA	POTENZA	CASMEZ, CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MER				
CODICE PROGETTO	SETIDT	GR	NUMERO	LO	DE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
750	PZ	00	000000			CENTRO OPERATIVO INTERVENTI URGENTI ZONE TERREMOTATE PROVINCIA DI POTENZA	ULTIMATI	31/12/81	31/12/81	1.607.727	1.607.727	
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO										1.607.727	1.607.727	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 136

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CALABRIA, C.GES. INTERVENTI I.T. IN PUGLIA E			
PROVINCIA		6002		05518					
ENTE CONCESSIONARIO									
CODICE PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE		SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	DT	GR	NUMERO	LOIDE					
750	00	000101	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. IRB ZONE BRAIDA, CASAL E CURAT. E CASALE SANSONE,	ULTIMATI	01/07/81	08/07/81	743.302	708.073	35.224
750	00	000102	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. MAROTTOLI / PESCOPIGAN	ULTIMATI	01/07/81	01/07/81	122.925	118.111	4.814
750	00	000105	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. CLEMENTE PIETRO / RUVO DEL MONTE	ULTIMATI	01/07/81	08/07/81	127.175	118.304	8.871
750	00	000106	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. SALINARDI-RUOTI (PZ) / BALVANO	ULTIMATI	09/10/81	10/10/81	302.910	288.632	14.278
750	00	000108	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI ARE A REINSEDIAMENTO CAMPESTR E, IMPR. MAROTTOLI VINCEVZ	ULTIMATI	01/07/81	08/07/81	107.775	96.457	11.318
750	00	000109	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. STOLFI ZONA LE MARZE, IMPR. MAROTTOLI ZONA CAST.	ULTIMATI	01/07/81	08/07/81	879.286	837.453	41.833
750	00	000111	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI ARE A REINSEDIAMENTO S. STEFANO, IMPR. CLEMENTE PIETRO /	ULTIMATI	03/07/81	04/08/81	162.465	150.718	11.747
750	00	000112	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. TROIANO ANTONIO / SAN FELE	ULTIMATI	16/07/81	05/08/81	263.093	256.388	6.705
750	00	000113	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI, IM PR. MONTEGRO ARMANDO / SATRIANO DI LUCANIA	ULTIMATI	10/07/81	13/07/81	728.663	702.088	26.575

PAG. 139

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE		BASILICATA		POTENZA		CASMEDI, DIPARTIMENTO REGIONALE CALABRIA, C. SEST. INTERVENTI Z.T. IN PUGLIA E		
PROVINCIA		6002		6002		CASMEDI, DIPARTIMENTO REGIONALE CALABRIA, C. SEST. INTERVENTI Z.T. IN PUGLIA E		
ENTE CONCESSIONARIO		05513		05513		CASMEDI, DIPARTIMENTO REGIONALE CALABRIA, C. SEST. INTERVENTI Z.T. IN PUGLIA E		
CODICE	PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORTO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORTO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
SET	IDT	GR	NUMERO	LOI	DE			
750	00	000180				930.053	986.335	43.718
		INTEGRAZIONE IDRICA / RUV O DEL MONTE, SAN FELE E R APONE	ULTIMATI	19/05/82	24/02/83			
750	00	000131				1.669.774	1.554.167	115.607
		INTEGRAZIONE IDRICA, IMPR .CROCCETTO / BELLA E MURD LUCANO	ULTIMATI	19/05/82	24/02/83			
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO						15.4547.246	14.897.215	650.030
TOTALE PROVINCIA						23.382.019	22.271.883	1.110.136

PAG. 139

ELAB. 1130.23/1 20/09/90

ELENCO DEI LAVORI AL 31/8/90 RELATIVO AL GIT
OPERE PUBBLICHE

ORDINATO PER REGIONE, PROVINCIA E ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE	PROVINCIA	ENTE CONCESSIONARIO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	SITUAZIONE	DATA DI APPROVAZ	DATA DI APPALTO	IMPORNO IMPEGNATO IN MIGLIAIA	IMPORNO EROGATO IN MIGLIAIA	RESIDUO DA EROGARE IN MIGLIAIA
BASILICATA										
PIU' PROVINCE										
CASMEZ, DIPARTIMENTO REGIONALE CALABRIA, C.GEST.INTERVENTI C.T. IN PUGLIA E										
50	6099	05518								
750	100	000176		INDAGINI IDROLOGICHE E PR OTEAZIONE CATTODICA ACQUEDO TTI CON TUBAZIONI IN ACCI AID COSTRUITI IN GESTIONE	ULTIMATI	05/12/91	06/12/81	498.000	478.292	19.708
TOTALE ENTE CONCESSIONARIO								498.000	478.292	19.708
TOTALE PROVINCIA								498.000	478.292	19.708
TOTALE REGIONE								24.741.786	23.594.314	1.147.472
TOTALE GENERALE								414.400.022	408.198.641	6.183.381